Digitized by Google

BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III
XVIII
F
29
NAPOLI

APOLOGIA

PER

La Scrittura pubblicata in Milano

L'anno MDCCVII.

E D

OSSERVAZIONI CRITICHE

SOPRA

L'Istoria del Dominio temporale

DELLA SEDE APOSTOLICA

NEL DUCATO

DI PARMA E PIACENZA

Pubblicata in Roma l'anno MDCCXX.

E SOPRA

La Dissertazione Istorico-Politica,

e Legale

Della natura, e qualità delle Città

DI PIACENZA E PARMA.

NEL DUCAL PALAZZO DI MILANO MDCCXXVII.
Per Giuseppe Richino Malatesta Stampatore Regio Camerale,
CON PRIVILEGIO DI S. M. CESAREA, E CATTOLICA.

APOLOGIA

PER

la Scrittura pubblicata in Milano

l'anno MDCCVII.

E P

OSSERVAZIONI CRITICHE

SOPRA

l'Idea del Dominio temporale

DELLA SUPREMA AUTORITÀ

NEL DUCATO

DI PIACENZA E PIACENTINO

Pubblicata in Roma l'anno MDCCXX.

E SOPRA

la Dissertazione Storico-Politica,

o Legale

Della ragione, e quantità delle Cinta

DI PIACENZA E PARMA.

IN CASA [illegible] MDCCXXI.
Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.

INDICE DE' CAPITOLI DEL LIBRO SECONDO.

Che abbraccia il ſupremo alto Dominio dell' Imperio Occidentale in Italia, e particolarmente in Parma e Piacenza dal Secolo undecimo al decimoſeſto.

CAP. I.

SUppone lo Storico, che da Pippino ſino ad Arrigo II. ſieno ſtate riconoſciute Parma e Piacenza per appartenenti alla Chieſa, e che dal ſoggiorno di detto Imperadore in Piacenza non debba deddurſene Dominio, maſſimamente per non aver'egli fatto ivi alcun'atto di ſovranità; Qui adunque ſi fa vedere l'inſuſſiſtenza di sì ſtrani ſuppoſti, e ſi prova con Diplomi autentici e Scrittori antichi, che gli Ottoni, Arrigo II., Corrado il Salico, ed Arrigo III. fecero atti diverſi da' Sovrani non ſolo in dette Città, ma nell'Italia tutta. *pag. 3*

CAP. II.

Dice l'Autor Romano alla pag. 68., che dal ſoggiorno non puo inferirſi Dominio, che quando ciò ſi ammetteſſe, ſarebbe contra gl' Imperialiſti, perchè molti Papi ſoggiornarono in dette Città, e particolarmente Onorio II., il quale fece un Concilio in Piacenza, dove ſcomunicò Arrigo IV., da cui ſoſtiene alla pag. 71., che ſe ſi ribellarono i Piacentini, fecero il loro dovere, perchè il detto Imperadore era ſcomunicato. Si moſtra dunque, che quanto l'Avverſario ſi finge o è falſo, o ſi ritorce contra di lui, e ſi tocca di paſſaggio la ſcomunica fulminata contro il medeſimo Auguſto, la ribellione di ſuo Figliuolo, e quel che giudicarono i Scrittori contemporanei d'una novità ſimile, e ſi prova quanto ſedizioſa ſia, e piena di ſcandalo la propoſizione, colla quale ei applaudiſce le diſubbidienze de' Figlj, e loda le ribellioni de' Sudditi. *pag. 7*

CAP. III.

L'Avverſario ſoſtiene, che Parma ſia della Chieſa, ſol perchè la Conteſſa Matilde erane la Padrona, e che laſciando ella alla Sede Romana le ſue Caſtella, fece quanto dovea. Qui dunque ſi fa con evidenza conoſcere, che Parma dee appunto dirſi Imperiale, perchè fu di Matilde, la cui origine ſi deſcrive, e ſi

e si mostra, che i suoi Maggiori ebbono tutti gli Stati dagl' Imperadori, e Rè d'Italia, de' quali erano Vassalli, e che però la stessa non poteva lasciarli in sovranità alla Chiesa in pregiudicio dell' Imperio Signor diretto: e si narra il fine, ch' ebbero le controversie nate tra li Pontefici, e gl' Imperadori per l'eresità di queste Signorie. pag. 12

CAP. IV.

Se la prende l'Avversario nel Cap. II. con Ruiz de Laguna, e 'l Padre Ordei, perchè eglino scrissero, che Piacenza si ribellò all' Imperio, e dice, che ciò fa contra loro, perchè detta Città si mantenne fedele alla Chiesa, seguendo Corrado figliuolo d'Arrigo scomunicato; Qui perciò si fa vedere, che la ragione, che adduce lo Storico per confutarli, si ritorce contro lui, e maggiormente prova la sovranità dell' Imperadore in essa Città, il che si mostra evidentemente col fatto tanto strepitoso e noto di Arrigo V. con Pasquale II. pag. 17

CAP. V.

Si prova, che Lotario II., e Corrado III. si mantennero nell'esercizio della sovranità di Parma e Piacenza, di Roma, e dell' Italia, e si mostrano i benefici insigni, che fece il primo al Papa, e alla Chiesa Romana, liberandola dalla fierezza, e dall' oppressione de' suoi Nemici. pag. 21

CAP. VI.

Prima di esaminare la famosa Pace di Costanza, sovvertita, e sinistramente interpretata dal Scrittor Romano, e dall' Autor' Anonimo della Dissertazione Piacentina, si tocca di passaggio l'origine delle due Fazioni de' Guelfi, e Gibellini, e l'esaltazione di Federigo I. all' Imperio, la contesa, ch' ebbe con Eugenio III., la sua prima venuta in Italia, che rese ubbidiente, l'ajuto da lui dato ad Adriano IV., che ricondusse a Roma, dove ricevette la Corona Imperiale; Si adombrano ancora le glorie di questo Cesare, la sua seconda discesa in Italia, e la celebre Dieta di Roncaglia, dove intervennero tutti li Vescovi, Magnati, e Consoli delle Città, fra quali quei di Parma e Piacenza; Si riunirono alla Corona le Regalie usurpate; e si ristabilirono i diritti dell' Imperadore, riconoscendolo tutti, e particolarmente i Piacentini e Parmigiani, come loro legittimo Sovrano. pag. 27

CAP. VII.

Si narrano le cagioni delle discordie nate tra Federigo, e Adriano IV., che passarono dopo nel suo successore Alessandro III., la confederazione delle Città d'Italia, ribellatesi all' Imperio per favorire la causa del Pontefice; quante fiate scendesse in questa Provincia l'Imperadore per domar' i Ribelli, e quello che vi fece; la Pace, che finalmente vi conchiuse in Venezia con Alessandro; La Triegua fatta da lui per quindici anni col Rè di Sicilia, e per sei colle Città confederate, nelle quali risulta l'alto supremo Dominio dell' Imperio in Italia, e particolarmente in Parma, e Piacenza. pag. 35

CAP. VIII.

Si esamina qui la Pace di Costanza, si ribattono le sinistre interpretazioni, che le danno gli Avversarj; e dopo d'averla difesa da ogni contraria objezione, si mostra con chiarezza, che non si può dare prova maggiore, nè titolo più stabile di questa Pace per istabilire la sovranità dell' Imperio in Parma, e Piacenza, e in Italia ancora. pag. 41

CAP. IX.

Provata la perpetuità della Pace di Costanza, e con essa l'Imperialità di Parma, e Piacenza, si osserva, che non già lo Storico Romano, nè l'Autor Piacentino, ma chi scrive a favore dell' Imperio potrebbe quì chiudere il ragionamento, e accommiatarsi, e si mostra, che attesa essa perpetuità, non

può

puo allegarſi dalla Sede Apoſtolica titolo alcuno valevole a trasferirle il Dominio di eſſe Città, maſſime per le circoſtanze, che vi concorrono. *pag.* 73

CAP. X.

Dice lo Storico Romano, che non giova all' Imperio la Pace di Coſtanza, perchè Federigo, rotti i giuramenti, oppreſſe le Città aderenti alla Chieſa; che li Parmiggiani, e Piacentini non potero pregiudicar' alla Sede Apoſtolica, li di cui Pontefici anche dopo eſſa Pace eſercitarono in Parma, e Piacenza l'alto Dominio, e particolarmente Innocenzo III. Quì dunque ſi moſtra, che Federigo non ruppe la Pace, ma piuttoſto beneficò gl' Italiani, benche tuttavia contumaci, che Arrigo VI. fu riconoſciuto per Sovrano da' Parmiggiani e Piacentini nella controverſia di S. Donnino; e che perciò il fatto d'Innocenzo III. fa contro lui, e conferma ſempre più la ſovranità dell' Imperio. *pag.* 75

CAP. XI.

Dice l'Avverſario, che non è da maravigliarſi, che gl' Imperadori s'ingeriſſero in Parma, e Piacenza, perchè s'ingerirono in altre Città della Sede Apoſtolica, a' quali concederono Privilegj, e fecero donazioni, adducendo quella della Badia di S. Remigio di Berceto, fatta al Veſcovo di Parma, benche Berceto foſſe nell'Emilia, donata alla Chieſa anche da Ottone IV. Quì ſi confutano i contrarj ſuppoſti riſpetto all'Emilia, e ſi moſtra fin dove giungeſſero i limiti delle Terre donate, e ſi fa vedere, che ben poſſono i Ceſari di Lamagna concedere Privilegj alle Città d'Italia per la ſovranità, che vi conſervò anche Ottone IV., il quale fu riconoſciuto da' Piacentini e Parmiggiani per Sovrano. *pag.* 85.

CAP. XII

Pretende lo Storico Romano nel Cap. VI., che dalle Coſtituzioni di Ottone IV. fienſi riſerbati vivi alla Sede Apoſtolica i ſuoi ſovrani diritti in Parma e Piacenza; che Gregorio IX. vi eſercitaſſe pel mezzo de' ſuoi Legati molti atti di ſovranità; che dalle Cronache di Piacenza appariſce, che la Città in que' tempi ubbidiva al Legato Jacopo di Pecoraja; e che tutto ciò reſta corroborato dal Biondo, il quale aſſeriſce, che il Legato Gregorio di Montelungo negli anni 1240. e 1241. contenne in ubbidienza del Pontefice tutte le Città e Caſtella poſte nell'Emilia. Quì dunque ſi eſaminano tutte le prove allegate dall' Avverſario; e con il lume della Storia ſi fa vedere con chiarezza, che ſono fallaciſſime, che ſi rivoltano contro lui, e che lo ſteſſo Gregorio IX. confeſsò eſſere Piacenza Imperiale. *pag.* 93.

CAP. XIII.

Si vanta lo Storico, che caduto Federigo nell'empietà, e perciò ſcomunicato da Gregorio IX., e da Innocenzo IV. fu dal Legato Montelungo aſſoluto il Podeſtà di Parma dall' oſſervanza de' Statuti, mantenendoſi Piacenza fedele alla Chieſa, finache gettoſſi nel partito di Corrado IV. per opera del Landi, il quale ſcacciato, ritornò la Città all' ubbidienza del Papa, ed aſſoluta dalle cenſure, e che dalla Bolla d'aſſoluzione appariſce l'antica di lei dipendenza dalla Sede Apoſtolica, la quale diede dipoi a' Piacentini il Podeſtà, le Leggi, ed un Signore nella perſona di Carlo d'Angiò. Quì pertanto toccandoſi di paſſaggio dette ſcomuniche, e l'opinione degli Autori contemporanei, ſi prova che Federigo mantenne la maeſtà, e 'l ſovrano Dominio dell' Imperio in tutte le Città del Regno, e particolarmente in Parma, e Piacenza fino alla morte, ſi narrano il fine, ch'ebbe la ſua Poſterità, e la vacanza dell' Imperio, cagione di tanti mali: e finalmente ſi moſtra Piacenza Imperiale in ſenſo anche della Bolla, e pendente l'Interregno. *pag.* 103.

CAP. XIV.

Pretendono gli Avvocati Romani, che Ridolfo I. dichiaraſſe Parma e Piacenza

Piacenza della Chiesa, e che di più rinunciasse alla sovranità, che aveano gl' Imperadori in Roma, e nelle Terre donate alla Sede Apostolica; e siccome nelle Costituzioni di questo Augusto fonda la Curia Romana la sua intenzione, così si esaminano colla diligenza non praticata da altri gli atti prodotti dagli Avversarj, e con l'autorità de' medesimi, e della Storia si mostra, che Ridolfo solamente confermò le donazioni degli altri Cesari, e rinunciò la maggior parte delle Regalie godute da' suoi Antecessori nella Romagna, lasciandone il possesso al Papa. *pag.* 116

CAP. XV.

Stabilito il fatto, e collo stesso provatosi, che Ridolfo altro non fece, che spropiarsi del Dominio utile della Romagna, e rinunciare al giuramento di fedeltà, il quale gl' Imperadori da' Sudditi mediati esigere non sogliono, si passa a confutare, e col fatto, e con la ragione le declamazioni degli Avversarj, i quali tacendo le più necessarie circostanze, e confondendo lo stesso fatto, suppongono, che Ridolfo rinunciasse alla sovranità dell' Imperio, ed annullasse il giuramento di fedeltà, a lui prestato non solo da' Popoli dell' Esarcato, ma da' Piacentini e Parmiggiani. *pag.* 129

CAP. XVI.

Suppone lo Storico nel Cap. IX. che Piacenza, scosso il giogo di Galeazzo Visconti, ritornasse sotto la Chiesa. Qui dunque si mostra l'insussistenza di tal supposto, e si osserva il perchè egli passi dal 1279. che fu l'anno, in cui concedè Ridolfo a Nicolò III. l'ultimo Diploma, all'anno 1322., e perchè dissimuli quanto avvenne negl' Imperj d'Alberto d'Austria, di Arrigo di Lussemburgo, e di Lodovico il Bavaro. *pag.* 155

CAP. XVII.

Si descrive il pernicioso, e lungo scisma dell' Imperio sotto Lodovico Bavaro, si narrano le gravi contese, ch' egli ebbe con Giovanni XXII., e gli Successori di lui, e si mostra, che tutti gli atti addotti dagli Avversarj per istabilire i preteśi diritti della Chiesa in Parma e Piacenza ad altro non servono, che a confirmare la sovranità dell' Imperio, che in que' tempi si volea distruggere. *pag.* 159

CAP. XVIII.

Liberata la verità dagli equivoci coll' Istoria, e con le Clementine pubblicate in Avvignone, si risponde al fatto di Verzusio Landi, e allo spontaneo vassallaggio fatto da' Piacentini a Giovanni XXII. Si ribattono le invettive, che fanno gli Avversarj contro alcuni Scrittori, che difendono li diritti dell' Imperio, e si mostra, che tutti quanti gli atti di Dominio esercitati dal Pontefice in Piacenza sono appoggiati al preteso titolo del Vicariato, e dell' amministrazione, arrogatasi in tutti gli Stati d'esso Imperio dichiarato vacante per la supposta deposizione di Lodovico Bavaro. *pag.* 165

CAP. XIX.

Lo Storico Romano pretende provare l'alto Dominio della Sede Apostolica in Piacenza per il Governo constitultovi, e per il Vicariato concedutone a Giovanni, e Lucchino Visconti da Benedetto XII. Quì si risponde alle prove equivoche, e tronche, da lui allegate, e si fa vedere cogli stessi atti, e documenti, da lui prodotti, che tal Vicariato fa vie più risplendere la sovranità dell' Imperio in quella Città, perchè il Papa lo concedè a' Visconti come preteso Amministrator d'esso Imperio, dichiarato vacante da Giovanni XXII. *pag.* 177

CAP. XX.

Col Vicariato conceduto da Benedetto XII. a' Scaligeri di Verona si sforzano gli Avversarj persuader, che Parma fosse sottoposta alla Chiesa Romana;

na; onde si fa vedere co' stessi Documenti della Camera Apostolica, che tal Vicariato fu conferito a que' Signori dal Sommo Pontefice, come supposto Amministratore dell' Imperio. *pag.* 184

C A P. X X I.

Si lusinga lo Storico Romano, che risulti la sovranità della Chiesa in Piacenza per un certo Canone, che suppone pagato da Lucchino, e Giovanni Visconti a Clemente VI., e per un Breve scritto da Gregorio XI. a' Piacentini, per il quale congratulandosi con esso loro delle Castella ricuperate, li conforta unirsi con esso lui a' danni de' suddetti Principi; e l'Avvocato Piacentino, seguitando la traccia dello Storico osa dire di più, che detto Canone fu corrisposto in fino all'anno 1372., nel quale finge, che il Papa riacquistasse Parma e Piacenza. Qui si mostrano gli equivoci manifesti, e le falsità, che adducono gli Avversarj, che un tal pagamento, quando sia vero il Breve, provano contro di loro, e per meglio mostrar questa verità, si narrano le cagioni della guerra accesasi tra il Papa, e i Visconti, e il fine, ch'ella ebbe. *pag.* 187

C A P. X X I I.

Suppone l'Autor Romano Gregorio XI. Sovrano di Piacenza, prima per aver nella guerra contro i Visconti creato Daniello Carretto suo Capitano Generale nel Piacentino, e dipoi per i Privilegj conceduti gli da Carlo IV., ne' quali si finge, che vi sia compresa Parma e Piacenza sotto la generalità dell' Esarcato, e dell' Emilia; onde si ribattono tante supposizioni, e si fa vedere, che Carlo IV. fu riconosciuto in tutta l'Italia, e particolarmente in Parma e Piacenza per vero Sovrano, e che confirmò a' Visconti il Vicariato Imperiale delle Terre, che possedeano, e particolarmente di coteste due Città. *pag.* 199

C A P. X X I I I.

Le Investiture fatte dall'Imperador Wenceslao a Giovanni Galeazzo Visconti, perchè litteralmente comprendono Parma e Piacenza, mettono in un grand' imbarazzo gli Avversarj, nè sapendo come sbrigarsene fan ricorso al Concilio di Costanza, e al Corpo Germanico; e A dicono, che furono annullate sì dall'uno, che dall'altro. Quindunque si fa manifestamente vedere, che tutto quanto da loro si adduce è falso, e supposto; e perchè l'Avvocato Piacentino si avvanza a sostenere, che Gregorio XI. ricuperò dette due Città, e indi le restituì a' Visconti, si convince di manifesta invenzione, e si mostra, che Piacenza, dopo che fu ricuperata da Azzo, e Parma dopo che fu riacquistata dall'Arcivescovo Giovanni, non uscirono mai più dal Dominio de' loro Successori; e in tal occasione si scoprono alcune fallacie, e due maligni riflessi, che fa quello Autore per dar credito alla sua Dissertazione. *pag.* 203

C A P. X X I V.

L'Avvocato Piacentino nega con arditezza, che le Investiture di Wenceslao comprendino Parma e Piacenza, e di più le vuol' annullate dal Collegio Elettorale, e per sostenere sì falso assunto fa più falsi supposti, e molte fallaci osservazioni, rimproverando audacemente il Corio; onde si mostra qui co' Diplomi autentici, che nell' Investitura dell'anno 1397. vi sono litteralmente comprese Parma e Piacenza, e che tanto è falso, che il Corpo Germanico annullasse le stesse Investiture, quanto è verissimo, che Sigismondo le confirmò solennemente l'anno 1426., e che più espressamente le ratificò Massimigliano I. l'anno 1495. *pag.* 214

C A P. X X V.

Non vogliono gli Avversarj, che il lunghissimo possesso, nè il Dominio, ch' esercitarono i Visconti in Parma e Piacenza, favorisca la causa dell' Imperio, e per autenticar' il loro assunto adducono l'occupazione, che ne fecero alcuni Tiranni. Si risponde a tali eccezioni, e si mostra, che tal'occupazione

in vece di pregiudicare, conferma li diritti dell'Imperio, i quali furono conservati da Sigismondo, che esercitò in Parma e Piacenza molti atti di sovranità anche presente il Papa. pag. 224

CAP. XXVI.

Giunti l'Istorico Romano, e l'Avvocato Piacentino alla Signoria de' Sforzeschi, confessano, che questi, rispetto a Parma e Piacenza non riconobbero mai la sovranità della Santa Sede: negano però, che riconoscessero quella de' Cesari. Impugnano, che Francesco I. chiedesse le Investiture a Federigo III., e che egli le negasse; e dopo da varj altri falsi supposti ne tirano più false conseguenze, le quali qui si propulsano a una per una, e si mostra quanto sia mostruosa la propozizione, di che allegar possa la Chiesa, e non l'Impero la prescrizione, ch'ella suppone contro le chiare regole dell'equalità, e si fa vedere, che nè i Visconti, nè gli Sforzeschi spogliarono i Pontefici del possesso di Parma e Piacenza, che riconobbero in esse Città l'Imperio, che dimandarono le Investiture a Federigo III., il quale le negò, concedendole poi il suo Successore. Dal che rimasero vivi ed illesi, anzi più convalidati i diritti dello stesso Imperio, convincendosi gli Avversarj co' loro stessi argomenti, e con le false riflessioni, che fanno. pag. 229

CAP. XXVII.

Passa l'Avvocato Piacentino alla disamina delle Investiture date da Massimigliano I. a Lodovico Moro, e a Lodovico Rè di Francia; confessa, che sono relative a quelle concedute da Wencislao a Giovan Galeazzo Visconti, e che le confermano; ma dipoi si studia provare, che non comprendeano Parma e Piacenza; e per venire a capo del suo disegno fa più riflessi, tutti opposti alla chiara lettera de' Diplomi. Onde in questo Capo si convince colla lettura degli stessi Privilegj, e co' suoi medesimi riflessi, e si mostra, che le Investiture di Massimigliano confermano, e rinnovano specificatamente tutti i Privilegj di Wencislao. pag. 257

CAP. XXVIII.

Chiude l'Autor Romano il secondo libro della sua Storia con molte querele contro que', da' quali vien posta la Santa Sede in irragionevoli angustie di dover provare i titoli della sovranità de' Stati, che possiede, e si vanta di poterli mostrare colla continuata serie degli atti pubblici. Qui dunque s'accorda, che simili Scrittori fanno molto male, si sostiene però, che tali non debbon dirsi quelli, che si sono accinti a sostenere l'antico, e incontrastabile alto supremo Dominio dell'Imperio sopra il Ducato di Parma e Piacenza, delle quali Città non favellano le splendide donazioni fatte alla Sede Apostolica. pag. 265

LIBRO SECONDO,

Che abbraccia il Supremo alto Dominio
dell' Imperio Occidentale

IN ITALIA

E particolarmente

In PARMA e PIACENZA

Dal Secolo undecimo al decimoſeſto,

E che fa vedere

L'inſuſſiſtenza della preteſa origine,
e de' ſuppoſti diritti

DELLA CHIESA ROMANA

Sopra d'eſſe Città

In tutto il corſo di detti Secoli.

LIB. II. CAP. I.

Suppone lo Storico, che da Pippino ſino ad Arrigo II. ſiano ſtate riconoſciute Parma e Piacenza per appartenenti alla Chieſa, e che dal ſoggiorno di detto Imperadore in Piacenza non debba dedurſene Dominio maſſimamente per non aver' egli fatto ivi alcun' atto di ſovranità; quì adunque ſi fà vedere l'inſuſſiſtenza di sì ſtrani ſuppoſti, e ſi prova con Diplomi autentici e Scrittori antichi, che gli Ottoni, Arrigo II., Corrado il Salico, & Arrigo III. fecero atti diverſi da Sovrani non ſolo in dette Città, ma nell' Italia tutta.

COmincia l'Autor Romano il II. libro della ſua Storia da una aſſai curioſa deduzione, e quaſicch'egli provato abbia il ſuo aſſunto co'Canoni d'Iſtorie indubitate, e con Diplomi autentici, e per tali ricevuti dal comune conſenſo degli Eruditi ne tira ſul bel principio del Capo I. la ſeguente conſeguenza, *da quanto ſi è detto nel libro antecedente, ne viene che da Pippino ſino ad Arrigo II., cioè dall' anno 755. all' anno 1014., con pubbliche, e ſolenni dichiarazioni ſono ſtate riconoſciute le due Città di Parma e Piacenza in forma autentica e notoria per appartenenti alla Chieſa, e ciò dagl' Imperadori Carolini e Saſſoni.*

Io bramerei che'l corteſe Lettore ſi riſovveniſſe quì ciò ch' io diſſi nel Capo XX. del primo libro, allorche mi riuſcì ſcoprire l'artificio del noſtro Iſtorico, e 'l fine, per cui, interrotta la ſerie cronologica delle prove di dominio e poſſeſſo, ch'egli avea impreſo addurre a favore della Santa Sede, ſi accigneſſe con tutti i ſforzi della ſua eloquenza ad avvilire, e deprimere la maeſtà del Romano-Germanico Imperio, l'autorità, e la ſovrana giuriſdizione ch'ebbero, ed hanno in Roma e nell'Italia gli Auguſti d'Occidente, ſucceduti al glorioſo Carlo Magno; riflettendoſi dunque a quanto ivi io ſcriſſi ſi ſcoprirà l'illuſione di una sì fallace conſeguenza, e ſi comprenderà manifeſtamente com' egli è falſo, e falſiſſimo, che *da Pippino perſin' ad Arrigo II. con pubbliche e ſolenni dichiarazioni ſi riconoſceſſero le due Città di Parma e Piacenza in forma autentica e notoria per appartenenti alla Chieſa*; Imperciocche nel luogo orora da me indicato con dimoſtrazioni e documenri autentici, e maggiori d'ogni eccezione io feci vedere, che ſenza contradizion' alcuna le medeſime due Città erano parte principaliſſima del Regno di Lombardia, e poſſedute da' Ceſari d'Occidente ſino al mentovato Imperadore Arrigo il Santo; Queſta gran verità ſi comprova dall' eſſere preſcelta da' Ceſari Germani la Campagna di Piacenza, chiamata Roncaglia per

farvi le Assemblee, o sieno Diete de' Magnati, e Consoli delle Città del Regno d'Italia, descrivendoci il Sigonio la prima fattasi da Ottone II. nell'anno 980. a i XVII. delle Calende di Settembre, dove a Lanfranco Brancisorte Piacentino donò il Castello di Vico Giustino, e creò Tebaldo figliuolo di Attone Marchese di Mantova, e le parole del Sigonio son le seguenti (a): *Otto II. inde Placentiam progressus solemnem apud Roncalias Procerum, ac Civitatum Italicarum conventum habuit præter cæteros Lanfrancus Brancisortius Placentinus Castro Vico Justino donatus, & Thebaldus Athonis filius Marchio MANTUÆ institutus.*

(a) *Sigonius de Regn. Ital. lib 7 ad ann. 980 pag. mihi 293.*

E quandomai non fosse il Lettore pienamente persuaso di quanto io digià ho mostro, e bramasse qualche cosa di più, eccomi apparecchiato per soddisfarlo; Rispetto a Piacenza prova nè più splendida, nè più chiara si puol' in mio senso desiderare di quella, che ci somministra il Campi (b) il quale dice così; *A Sigifredo Vescovo di Piacenza nel mese di Luglio del medesimo anno 997. concedette Ottone (III. di questo nome) e confermò la giurisdizione, e'l Dominio temporale della Città, e del Distretto ancora d'essa Città per un miglio d'intorno, e gli donò di più ogni Gabella e Dazio pubblico, dandogli autorità di statuire, giudicare, e stringere qualunque persona, con attribuire anche allo stesso Vescovo le ragioni dell'acqua, & i corsi de' fiumi e rivi correnti, le pescagioni, e quanti altri regali, e pubbliche rendite, che all'Imperial Palaggio si dovevano; il che tutto fa maggiormente congetturare, che pur di qua, come dicevamo, ne venisse ad aggiugnersi al Vescovo il nome, e la dignità di Conte (se dianzi non l'aveva) o che con questo nuovo accrescimento di onore viapiù quel titolo gli si confermasse, imperciocche ordinò parimente l'Imperadore, che simil privilegio passasse altresì ne' successori Vescovi, e proibì, che nè Vescovo alcuno d'altra Sede, nè Duca, nè Marchese, nè Conte, nè Visconte, nè qualsifosse altra persona potesse dentro della Città, nè fuori per un miglio nel circuito d'essa comandare, nè scuoder taglie, o imposizioni, o alcun pubblico pagamento tanto per terreni, quanto per rispetto d'acque, se non per commissione del sopradetto Vescovo Sigifredo, e de' suoi successori, quali in conseguenza si ha a dire, che constituiti fossero per simile giurisdizione Conti della Città.*

(b) *Campi Hist. Eccl. di Piacenza tom. pr. lib 9. pag. 285.*

Nè tutto ciò lo scrisse il Campi di propria fantasia ed a capriccio, come suol far l'Autor Romano, ma colla scorta indubitata del solenne Diploma di Ottone III. conceduto al detto Vescovo Sigifredo, che si vede fedelmente registrato alla pagina 495. del primo volume della sua Storia Ecclesiastica di Piacenza, nel qual luogo se ne legge un' altro d'esenzione dato dallo stesso Ottone III. alla Canonica di S. Antonio della medesima Città, liberando i di lei Vassalli, ed Operaj dal pagamento d'ogni pedaggio e gravezza.

Di più nell'anno 996. lo stesso Imperadore lasciò a' Piacentini una perpetua memoria della sovranità dell' Imperio, e della beneficenzia sua, concedendo alla loro Città l'ampio privilegio d'aprir una pubblica accademia per educazione della Gioventù, come lo attesta il Sigonio (c) colla scorta delle notizie antiche di Piacenza.

(c) *Sigon. ubi supra lib. 7. ad annum 996. pag. mihi 299.*

Or vegga un poco lo stesso cortese Lettore, se chi vuol' accingersi a sostenere i diritti imperturbabili e la sovranità del Romano-Germanico Imperio sopra le suddette due Città può esser tanto privo di notizie, che gli sia uopo, per mantener' il suo impegno, applicarsi, come si sogna lo Storico Romano nella pagina 67., al solo e puro soggiorno che Arrigo II. fece nell'anno 1009. in Piacenza, come in Città Imperiale; imperciocche

ogni

ogni Letterato, e qualunque perſona verſata nella ragion civile gli concederà volontieri la propoſizione da lui magnificata cioè, che *dal puro ſoggiorno non ſi può inferirne Dominio*.

Egli però non dice il vero, anzi ſecondo il ſuo coſtume ſi oppone alla verità riconoſciuta da tutti, ſoggiungendo immantinente, che *in realtà non ſi adduce alcun' altro atto, per cui ſi vegga, che Arrigo in quella occaſione eſercitaſſe giuriſdizione ſopra Piacentini*; poichè abbiamo dallo ſteſſo Campi e dall' Iſtoria Longobardica di Camillo Peregrini da lui citato (*a*) che Piacenza era dominata, *e reggeaſi* (per uſar la fraſe del medeſimo Scrittore) *dal Santo Rè Henrico*; il quale, come vero e legittimo Sovrano di quella Città, e del ſuo Contado, ricevè ad iſtanza del Veſcovo Sigifredo ſotto la ſua Imperial protezione il Moniſtero del Beato Savino eretto dalla pietà di Ottone III. poco lungi dalla ſteſſa Città, concedendogli inoltre, come dice il privilegio regiſtrato dal medeſimo Campi (*b*) *Villam ſilicet, quæ vocatur Fabrianum cum Capella & omnibus ſibi pertinentibus., manſos quatuor in Breuli* & altri beni, che ivi ſi eſprimono.

(a) *Campi Hiſtoria Eccl. di Piacenza tom 1. lib. 10. pag. 306.*

(b) *Campi loco laudato pag. 497.*

Ma queſto non fu l'unico atto di ſovranità, che eſercitò Arrigo in Piacenza, e nel ſuo Contado, mentre nello ſteſſo anno 1004. ne fece un' altro aſſai ſingolare, dando il privilegio della Milizia, e di Nobiltà a quattro Fratelli Piacentini, chiamati allora del Vico di Vallengario, poſcia detti di Caſa Fortunata, che dindi ſi diviſe in Arcella, Maivicina, Pavera, e in altre Familie, come lo atteſta eſſo Campi (*c*) col Privilegio o ſia Diploma alla mano che da ognun può leggerſi, e lo conferma ancora il Locati (*d*) colle preciſe parole *pridie Kal. Junii Antonio Anthoni aliat Brûnengo & Theobaldo de Vico Vallecarii ab Henrico Imperatore cum flumine Carii uſque ad Padi medium ſupra rivum Placentini Agri Caſtellum in fœudum nobile conceſſum eſt*.

(c) *Campi ubi ſupra. pag. 498.*

(d) *Locati fogl. mihi 39.*

Più chiaramente però e ſenza ombra di dubbio prova il Dominio ſupremo dell' Imperio nelle tante volte mentovate due Città l'altro Diploma recato parimente dal Campi (*e*) conceduto l'anno 1014. dallo ſteſſo piiſſimo Ceſare Arrigo all' Abate del Moniſtero di Tolla, alli cui Uomini e Sudditi concedè molte grazie, privilegj, & eſenzioni, e donò a que' Religioſi la Fortezza di Vernaſca, e di Spelonca, *quòd pro Paganorum & deprædantium perſecutione ad utilitatem denominati Monaſterii fondatum videtur ut noſtra auctoritate ſervetur, & tueatur, fraternæ Congregationi ad ſuorum pleniſſimam ſalutem concedimus & largimur*, comandando l'Imperadore a tutti i ſuoi Miniſtri di non imporre veruna gravezza, nè inferir moleſtia a' Monaci e Uomini d'eſſo Moniſtero dichiarando inoltre *ſi quis autem temerario auſu hoc protectionis ac tuitionis noſtræ præceptum corrompere vel violare præſumpſerit viginti libras auri optimi componat medietatem Cameræ noſtræ*.

(e) *Campi ibid. pag. 498.*

Eſempli più ſtrepitoſi e ſegni più manifeſti della ſovranità dell' Imperio Germanico in Roma, nell' Italia tutta, e particolarmente nelle Città di Parma e Piacenza ne diè al Mondo l'Imperadore Corrado il Salico ſucceſſor d'Arrigo il Santo, ſomminiſtrandone ampliſſime e indubitate prove Vippone (*f*) Autor di quel tempo, e della Corte di queſto Auguſto, di cui ſcriſſe la Vita, Sigiberto, Ottone Veſcovo di Friſinga, il Cronografo Saſſone, Alberico, Ermanno Contratto, Glabero, il Sigonio, e molti altri, che per brevità tralaſcio, dicendo Ermanno Contratto nella ſua Cronaca maggiore o ſia *Auctiori Chronico* all' anno 1026. che *Conradus Salicus dictus*

(f) *Vipo in vita Cunradi Salici Imperatoris apud Piſtor. inter Scriptor Rer. Germam. VI. pag 421. & ſeqq. Sigibertus in Cronico ad annum 1026 & ſeqq. Otto Friſing. lib 6. cap. 28. 29. 30. 31. pag. 131. & 134. Conographus Saxo pag. 238. 240 245. 246. Albericus part. 2. pag. 56. ſeqq. Hermannus Contractus in auctioni Chronico ad dictum ann. Glaber. lib. 4. in initio.*

dictus anno 1026. circa tempus quadrageſimæ cum Exercitu Italiam adiit, & Paſchà Vercellis acto, totam, præter Lucam Urbem Tuſciæ, Italiam in eis Romanis partibus ſibi ſubjugavit; lo venne a ricevere ſino a Como il Papa Giovanni XIX. come lo atteſta il Glabero, e convenuto con eſſo lui il modo e il tempo della ſua coronazione ſe ne andò Corrado a Roma, dove molto prima ſu invitato dal medeſimo Pontefice per porſi al poſſeſſo del Dominio non di una parte, ma di tutta Italia, come ce lo aſſicura lo ſteſſo Glaberò colle formali parole *ut ſuſcepto quanto citius Germaniæ Sceptro, Romam pergeret, ſuſcepturus totius Italiæ Coronam* e per conſeguenza il Dominio ancora di Parma e Piacenza, come in fatti così ſeguì, atteſtandolo eſſo Vippone teſtimonio occulare, *igitur Rex Chuonradus Romam ingreſſus eodem anno ut ſupra, ideſt à Nativitate Salvatoris 1027. indictione decima à Papa Joanne & univerſis Romanis Regio honore mirificè receptus eſt, & in die Sancto Paſchæ qui eo anno VII. Kalendas Aprilis terminabatur à Romanis*, e non dal ſolo Papa *ad Imperatorem electus, Imperialem benedictionem* ſolamente *à Papa ſuſcepit Cæſar & Auguſtus Romano nomine dictus*.

Prima però di portarſi a Roma, rintuzzata l'inſolenza d'alcuni contumaci, ſi fece coronar Rè d'Italia in Milano, e indi in Monza, come fatto aveano i ſuoi Anteceſſori, e così lo deſcrivono ampiamente gli Autori di ſopra citati, da' quali ſi ricava ancora che ritornato Corrado la ſeconda volta in Italia, il che ſu intorno l'anno 1037. per comprimere e diſſipare la rivolta generale de' Lombardi, queſta impreſa gli riuſcì felicemente, perchè rintuzzò in breve tempo l'inſolenza, punì ſeveramente gli Autori della ribellione, riſtabilì la ſovranità dell' Imperio in tutte le Città del Regno, e diede in tutte e a tutte un miglior'ordine, e leggi ſantiſſime.

Diede anche in queſta occaſione il noſtro Auguſto due memorabili prove della ſua autorità, e dell' alto e ſupremo Dominio dell' Imperio in Parma e Piacenza; poichè come dicono i Scrittori poco ſa indicati da me, e con eſſo loro il Sigonio, la Cronaca Auguſtana (*a*) pubblicata dallo Struvio, egli inviò Eriberto Arciveſcovo di Milano Capo de' contumaci prigioniere a Piacenza, la qual Città, ſe non foſſe ſtata del ſuo Regno non l'avrebbe certamente preſcelta per la cuſtodia d'un delinquente di tanta conſeguenza, e riveſtito d'una dignità Eccleſiaſtica tanto ragguardevole, e dipoi mandò in eſilio i Veſcovi d'eſſa Città di Piacenza, di Cremona, e di Vercelli imputati eglino pure di fellonia. Così lo aſſicurano Vippone, Sigiberto, Ottone di Friſinga, il Cronografo Saſſone, Alberico, e'l Sigonio (*b*), il quale dice *quo circa Conradus nova Hereberti contumacia magis exacerbatus ipſum cum Epiſcopis comprehendi, ac Placentiam diverſas in cuſtodias mitti juſſit*, e poco dopo *demum æſtus vitandi gratia* (Corrado) *ad Montium ſtativa ſe recepit; Epiſcoposque Cremonenſem, Placentinum, Vercellenſem Majeſtatis damnatos in exilium egit*, e la citata Cronaca Auguſtana *Heribertum Mediolanenſem Epiſcopum in cuſtodiam miſit, alioſque Epiſcopos exilio relegavit, manumque Conjuratorum exercuit*.

(a) *Chronica Auguſtenſis edita à Burcardo Gotthelfio Struvio tom. pr. ad annos 1037. 1038.*

(b) *Otto Friſing. lib. 6 cap. 31. Sigon. lib. 8. ad annum 1037.*

L'altra prova della ſua ſovranità in Parma la manifeſtò Corrado al Mondo l'anno 1038., allorchè ritrovandoſi in eſſa appo il Conte Boniſacio per celebrarvi la feſta di Natale, i Parmiggiani, concitato un gran tumulto, uccifero il Coppiere dell' Imperadore, per il qual miſfatto acceſo queſto Prineipe di giuſto ſdegno, maſſime perchè i medeſimi Parmiggiani preſiſtevano nella pertinacia loro, fece combattere la Città, e

dipoi

dipoi l'eſpoſe a un grande incendio. Così lo dicono i laudati Autori (*a*), che poſſono leggerſi da tutti agevolmente, dicendo il Cronografo Saſſone al detto anno 1038. *Imperator Natale Domini Parmæ celebravit, ibique Civibus ejuſdem Civitatis contra Imperialem Majeſtatem tumultuatis, famoſa, inclitaque eorum Urbis depræda tione, & incendio cum innumerabili multitudine funditus deperiit.*

(a) *Godefrid. Guilielm. acceſſiones Hiſtoricæ tom. pr.*

Il Succeſſore del mentovato Corrado, che fu Arrigo III. diede pure un gran ſegno della ſua ſovranità in Parma l'anno 1047. mentre ſi ritrovava in Mantova, dove ci atteſta il Sigonio (*b*) che *Paſcha egit, & cum ægrotaſſet Cadaloo Parmenſi Epiſcopo fodrum & Manſionaticum, Diplomate dato, remiſit*; Se il Papa, o l'Imperadore foſſe in quel tempo Sovrano di queſta Città me ne rapporto al Lettore corteſe, il quale ſa che ſolamente chi è Sovrano della Città può rimettere, maſſime a un Veſcovo, ſimili regalie, che coſtituivano una parte dell' alto Dominio, che avevano i Rè d'Italia nel Regno.

(b) *Sigon. dicto lib. 8. pag. mihi 203. ad ann. 1047.*

CAP. II.

Dice l'Autor Romano alla pag. 68., che dal ſoggiorno non può inferirſi dominio, che quando ciò ſi ammetteſſe farebbe contra gl'Imperialiſti, perchè molti Papi ſoggiornarono in dette Città, e particolarmente Onorio II., il quale fece un Concilio in Piacenza, dove ſcomunicò Arrigo IV., da cui ſoſtiene alla pag. 71., che ſe ſi ribellarono i Piacentini, fecero il loro dovere, perchè il detto Imperadore era ſcomunicato. Si moſtra dunque, che quanto l'Avverſario ſi finge o è falſo, o ſi ritorce contra di lui, e ſi tocca di paſſaggio la ſcomunica fulminata contro il medeſimo Auguſto, la ribellione di ſuo Figliuolo, e quel che giudicarono i Scrittori contemporanei d'una novità ſimile, e ſi prova quanto ſedizioſa ſia, e piena di ſcandalo la propoſizione, colla quale ei applaudiſce le diſubbidienze de' figli, e loda le ribellioni de' Sudditi.

NOn era dunque uopo, che a viſta di sì manifeſte provagioni tanto ſi affaticaſſe il noſtro Avverſario per inſegnarci, che *quando anche dal ſoggiorno ſi pretendeſſe di argomentare il Dominio, ſi direbbe in contrario, che Urbano II. nell' anno 1095. medeſimamente ſtette in Piacenza, dove celebrò un Concilio già pubblicato da Luca Olſtenio, e fu fatto contro Arrigo IV., il quale vi rimaſe ſcomunicato*; ſiccome ei poteva con ſuo decoro tralaſciar di fare una delle ſue ſolite, e capricciose riſleſſioni, dicendo, che *non è certamente credibile, che il Papa faceſſe un tal' atto in una Città Imperiale, e propria di Arrigo IV. piuttoſto che nel Dominio ſteſſo della Chieſa*; nè dovea tampoco prenderſi l'incomodo di teſſere un lungo raccontamento de' Pontefici, che fecero qualche dimora in amendue quelle Città, celebrandovi Concilj, e ſcrivendovi lettere; Concioſſiache digià mi ſono dichiarato, che dal puro ſoggiorno non intendo dedurne ſorta alcuna di poſſeſſo, o di Dominio; e ſe tutte le Città, in cui ſoggiornarono i Papi, e vi celebrarono Concilj, doveſſero dirſi ſottopoſte al Dominio temporale della Sede Apoſtolica, molte Terre

Iſtoria Romana pag. 68.

di

di Francia, di Germania, e d'Italia ſarebbono certamente Patrimonio del Principe degli Apoſtoli, e la Corte Romana avrebbe molto più Paeſe, dove impiegare i ſuoi Prelati in Governi, e Legazioni; che però quanto io intendo ſoſtenere quì contra le ſottili rifleſſioni del Cenſor Romano egli è, che non ſolo dee dirſi probabile, ma veriſſimo, e indubitato, che, celebrando Urbano II. ſuddetto Concilio in Piacenza, faceſſe tal'atto in una Città Imperiale, e di Arrigo IV., e non già della Chieſa Romana.

(a) *Auctor vitæ Henrici IV. Otto Friſingenſis, Bertoldus, Lambertus Schafnaburgenſis, Abbas Weſpergenſis, & Stadenſis Conſtanſienſis ad Hermanni Contracti appendicem, Sigibertus Gemblacenſis.*

Nondimeno io confeſſo ingenuamente, e convengo coll'univerſal conſenſo di tutti gli Storici contemporanei, e proſſimi citati alla margine (*a*), che in quei miſerabili tempi non ſolamente Piacenza, ma quaſi tutte le Città di Lombardia proruppero in aperta ribellione, e ſi ſottraſſero dal Dominio legittimo di Arrigo. So ancora le rovine e le ſtragi, che alla Criſtianità cagionarono le conteſe nate fra lui e Gregorio VII. tanto celebre nella Storia col nome d'Idelbtando, e più famoſo e benemerito della Chieſa Romana, per averla poſta in libertà, ed innalzata a quel grado di potere temporale, di cui ſi ſervirono dipoi li ſuoi Succeſſori contro li maggiori Monarchi del Mondo Cattolico. Nè ignoro che fu coteſto Pontefice il primo che imprendeſſe a ſcomunicare gli Auguſti, dichiarandoli decaduti dalla Corona Imperiale, & aſſolvendo i Sudditi dal giuramento di fedeltà; riſoluzione, la quale perchè non mai più udita ne' ſecoli precedenti ſorpreſe, e per la novità empì di ammirazione le menti degli uomini più ſaggi, ed anche di timorata coſcenza, che viveano in que' tempi; e cagionò dipoi funeſtiſſimi ſconvolgimenti nel Criſtianeſimo; come ce ne rappreſentano eſempli molto lagrimevoli le Storie, e ce lo atteſta Ottone di Friſinga (*b*) ſanto e letteratiſſimo Veſcovo totalmente ben' intenzionato per i Sommi Pontefici, e ſovente lodato dal Cardinal Baronio, dicendo egli: *in fragmento, quod extat in faſciculo rerum ſciendarum* che *Gregorius VII., qui tunc Urbis Romæ Pontificatum tenebat eumdem Imperatorem Henricum Quartum tamquam à ſuis deſtitutum anathematis gladio feriendum decernit, cujus rei novitate eo vehementius indignatione motum ſuſcepit Imperium, quò nunquam ante hæc tempora hujuſmodi ſententiam in Principem Romanum promulgatam noverat*, e nella ſua Cronaca (*c*): *lego, & relego Romanorum Regum & Imperatorum geſta, & nuſquam inveni quemquam eorum ante hunc excommunicatum, vel Regno privatum.*

(b) *In fragment. quod extat in faſciculo rerum ſciendarum relato à Ludovic. du Pin de ant Eccleſ. diſcipl. Diſſert. 7. §. 3.*

(c) *Otto Friſingenſis Chronic. lib. 6. cap 35.*

Quindi è che di tal podeſtà arrogataſi da Gregorio, ne ſcriſſero diverſamente, e con opinioni tra ſe contrarie i più inſigni Letterati d'ogni età, giudicandone ognun di loro ſecondo i fini diverſi, e le particolari aderenze che aveano. E molti ne favellarono ancora ſecondo la propria inclinazione; ed a miſura de' privati intereſſi da' quali erano moſſi a favorire la podeſtà delle Chiavi, o l'indipendenza del Principato nelle coſe meramente temporali. Tutto quanto io dico ſi legge eſpreſſamente nella dottiſſima Diſſertazione ſcritta in diſeſa de' Principi dall'erudito Dupin (*d*) nel ſuo celebre trattato *de antiqua Eccleſiæ diſciplina* dove adduce li fondamenti delle due oppoſte ſentenze, e con l'autorità della Scrittura ſanta, della Storia, e della ragione riſolve li contrarj argomenti con quell'efficacia che puo da ognun vederſi.

(d) *Du Pin de antiqua Eccleſiæ diſciplina Diſſert. VII. per totum.*

Intanto laſciando queſta, e tornando alla noſtra quiſtione francamente ſoſtertò ſenza timore d'eſſere convinto dall'Avverſario, che nella ribellione fomentata contro Arrigo nel Regno Lombardo vi concorſe anco Piacenza, come ce lo aſſicurano gli Autori contemporanei da me citati

tati di ſopra, e particolarmente Bertoldo nella ſua Cronaca all' anno 1093. dicendo *Civitates quoque de Longobardia Mediolanum, Cremona, Lauda; Placentia contra Henricum in viginti annos conjuraverunt, quæ omnes prædicto (Guelfo o ſia Welfone) fideliter adhæſerunt*. Queſto univerſal commovimento di Lombardia non privò pertanto lo Imperadore nè l'Imperio del ſuo Dominio, nè della ſovranità che in eſſe Città vi avea, ma rimaſero i diritti ſuoi illeſi, & imperturbati; imperciocchè Corrado Figliuolo dello ſteſſo Arrigo, laſciatoſi vincere dalle perſuaſioni di Guelfo il Giovane, e della Conteſſa Matilde ſua Moglie tirò prima al ſuo partito, e con doloſe arti guadagnò gli Vficiali dell' Eſercito ed i Signori principali del Regno, i quali non ſentivano ſpiacere d'aver' un Sovrano nuovo e giovane, di cui poteſſero diſporre a voglia loro, & indi queſto infedel Principe ſi ribellò apertamente contra il Padre, e dall' Arciveſcovo di Milano ſi fece incoronar Rè d'Italia, dove era ſtato laſciato dal povero Arrigo per difenderla da' ſuoi nemici. Di tanto ci aſſicurano li citati Autori, e particolarmente l'Anonimo nella Vita di queſto infortunato Ceſare colle formali parole *ut ſe graſſanti Mathildi, & pene totam Italiam ſibi vendicanti opponeret, & Regnum quod futurum erat ſuum de manu fœminæ tolleret*; e poco dopo ſoggiugne *Filius Imperatoris, quem in Italia relictum à Patre, & quam ob cauſam relictum diximus à Mathilde perſuaſus (quem enim aſtutia fœminea non ſubvertat aut decipiat? junctis* (dee dire junctus) *inimicis Patris Coronam ſibi impoſuit*; e Bertoldo al detto anno 1093. conferma lo ſteſſo, e dice che Corrado ſi ribellò dal Padre, che fu coronato Rè di Lombardia dall' Arciveſcovo di Milano Anſelmo ad iſtigazione di Guelfo, e della ſua cariſſima Moglie, e la Cronaca Auguſtenſe o ſia Auguſtana pubblicata dal Burcardo Gottelfio Struvio allo ſteſſo anno 1093. d'un sì raro e ſcandaloſo ſucceſſo ne parla ne' ſeguenti termini, *ex odiis & invidiæ fomite conflata uſque adeo convaluit diſcordia, ut quidam perverſæ ſeditionis auctores cum Mediolanenſibus juxta Evangelica ſcandalorum præſagia Filium Imperatoris Conradum regnare, & in Patrem malo inſtinctu ſuggererent, non veriti divinam ſententiam, neceſſe eſt enim, ut eveniant ſcandala, væ autem illi, per quem veniunt*.

Da queſto memorabile fatto dunque chiaramente ſi ſcorge che ſe i Piacentini ſcoſſero il giogo dell' Imperadore loro legittimo Sovrano, non paſsò pertanto la Città di Piacenza nel Dominio della Chieſa, ma di chi allora reputato era Rè di Lombardia, del cui Regno digià abbiam veduto ch' erano, come lo confermano anche i mentovati Scrittori, e lo ſono eziandio oggidì Parma e Piacenza.

Mi maraviglio pertanto dell' Autor Romano, che alla pagina 71. ponga in dubbio queſta verità reſa più che manifeſta dall' univerſal conſenſo di tutti gli Scrittori contemporanei, de' quali mi ſervo per viapiù confonderlo, e non già d'Autori dell' altro giorno, come lo rimprovera al Padre Ordei, & al Conte Caroelli, e molto più io mi ſcandalizo di lui ch' egli nello ſteſſo luogo ardiſca ſcrivere che *ſe queſto foſſe vero ſarebbe contro lui*, cioè contro chi lo portò altre volte in prova della ſovranità Imperiale, e la ragion del perchè ſarebbe *contro di lui* la dice lo Storico, e dicendola fa comparire qual ſia la ſua perizia nel diritto pubblico, & il ſuo buon genio verſo il Sacro Romano Imperio *perchè, eſſendo allora Arrigo ſcomunicato, come nemico della Chieſa, i Piacentini ſeguendo*

Corrado, che la difendea, e di cui ſcrive l'Abate Urſpergenſe, che erat vir per omnia Catholicus, & Apoſtolicæ Sedi ſubjectiſſimus, ſi mantennero, come dovevano nell'ubbidienza della Santa Sede ſotto la direzione della gran Conteſſa Matilde.

Queſto modo di favellare del Cenſor Romano, egli è del tutto ſedizioſo, e contrario ad ogni legge Divina & umana, perchè pare che non ſolo faccia applauſo alle diſubbidienze, e ribellioni, ma che voglia inoltre inſtruire i Figliuoli, & i Sudditi a rivolger'empiamente le ſpalle anche per qualunque leggiera cagione al loro Padre, e legittimo Signore, contro il preciſo comandamento dell'Altiſſimo Dio; Imperciocche ſcrivendo egli, che Corrado allorche impugnò l'arme contro Arrigo, e lo ſpogliò del Regno, e che i Piacentini, quando da lui ſi ribellarono, *ſi mantennero, come dovevano nell'ubbidienza alla Santa Sede*, non per altro motivo ſolamente, perchè *Arrigo era ſcomunicato*, in buon linguaggio s'inteſe di voler'inſegnare, & inſinuar'al Mondo una sì empia & abbominevol ſentenza.

Che ſia poſitivo precetto di Dio non rivoltarſi contro il Padre & il proprio Principe nol negherà il noſtro Avverſario, e che queſta ſia ſempre una neriſſima azione, la quale non va quaſi mai diſgiunta da peccato graviſſimo, ſe non quando il Padre o'l Principe comanda una coſa apertamente contraria alla legge Divina, lo confermano tutte le Scritture ſante, i Padri, & i più celebri Dottori, e Teologi Cattolici; l'Apoſtolo S. Paolo parlò a tutti chiaramente allorche diſſe (*a*) *omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit*. E queſta ubbidienza a' Principi è tanto dovuta, che niuno è dalla medeſima ſciolto. Tal verità ſi ricava manifeſtamente dalle parole di Criſto Signor noſtro; concioſſiache ritrovandoſi tra Giudei, chi pretendea ſoſtenere eſſer coſa illecita pagar'il tributo a Ceſare, perchè tiranno e nemico della religione, interrogato il Salvatore coſa ſentiſſe di cotal'opinione, ei chiedè una moneta, & interrogò di chi foſſe l'inſcrizione e l'immagine che vi era impreſſa, & eſſendogli riſpoſto ch'era di Ceſare, ſoggiunſe (*b*) *reddite ergo, quæ ſunt Cæſaris Cæſari, & quæ ſunt Dei Deo*, dalle quali parole ſi raccoglie non ſolamente non pregiudicare alla religione il pagamento del tributo a Ceſare, ma eſſere anco parte della religione, il rendere a Ceſare ciò che è di Ceſare, al che ſenza dubbio volle alludere S. Paolo quando ſcriſſe *reddite omnibus debitum, cui vectigal, vectigal, cui tributum, tributum, cui honor, honorem*; lo ſteſſo Criſto (*c*) volle pagar per ſe, e per i ſuoi Diſcepoli il tributo medeſimo, quindi è che tutti i Santi Padri (*d*) ben'inteſi di queſta dottrina Evangelica unicamente la riferirono alla podeſtà civile, & i ſteſſi Sommi Pontefici la confirmarono colle parole, e con gli eſempii, & il primo fu Gelaſio Papa nella ſua lettera VIII. ad Anaſtaſio Imperadore, dicendo: *ſi quantum pertinet ad ordinem publicæ diſciplinæ, conoſcentes Imperium tibi ſuperna diſpoſitione collatum, legibus tuis ipſi quoque parent religionis Antiſtites, ne vel in rebus mundanis excluſæ videantur obviare ſententiæ*, e Simaco in Apologetico dice *nos quidem poteſtates humanas merito ſuſcipimus, defer Deo in nobis, & nos Deo deferemus in te*, e finalmente Gregorio Magno, ricevendo dall'Imperadore Maurizio il comando di promulgar certa legge, per cui ſi proibiva a' Soldati di veſtir l'abito Religioſo, ſecela pubblicare benche la reputaſſe ingiuſta e contraria alla libertà della Chieſa, e volle ubbidire a Ceſare anche prima di eſporgli il ſuo parere, proteſtandoſi perciò queſto gran

(a) *ad Rom. cap. 13.*

(b) *Matth. 22. verſ. 2.*

(c) *Matth. 17.*

(d) *Hieron lib. 1. cap. 24, Tertull. in Apologetico, Origen. lib. 9. in epiſt. ad Roman. homil. 23. D. Auguſt. homil. 31. in Pſalmum 118. & lib. de catechitandis rudibus cap. 21.*

Ponte-

Pontefice nella ſua lettera, *ego quidem juſſioni ſubjectus per diverſas Terrarum partes tranſmitti feci, & quia lex ipſa omnipotenti Deo minime concordat ecce per ſuggeſtionis meæ paginam Sereniſſimis Dominis nuntiavi; utrobique ergo, quod debui exſolvi, qui Imperatori obedientiam præbui, & pro Deo quod ſenſi minime tacui.* *Gregor. Magn. lib. 2. epiſt. 62.*

Quindi è che le Storie ci ſomminiſtrano innumerabili eſempli di Regni floridi e feliciſſimi, caduti in un ſpaventevol' abiſſo di miſerie e calamità per aver voltate le ſpalle e ſcoſſo il giogo anche di tiranni ed ingiuſti Principi, e l'eſperienza ci inſegna, che ogni qualunque volta gli ambizioſi poſero l'arme in mano a' Popoli con il preteſto altrettanto falſo, quanto apparente di liberar la Repubblica dalla tirannide & empietà del Regnante, la precipitarono in mali maggiori; ecco adunque quali ſieno le prove e le ragioni, che nella ſua Storia adduce l'Autor Romano per moſtrare il Dominio del Papa in Piacenza, cioè rivolte de' Figliuoli, e ribellioni de' Vaſſali da lui qualificate per ſagrificj & azioni ſante, tanto importando quello emfatico modo di favellare, cioè *perchè eſſendo allora Arrigo IV. ſcomunicato come nemico della Chieſa i Piacentini, ſeguendo Corrado che la difendea &c. ſi mantennero, come doveano nell' ubbidienza alla Santa Sede ſotto la direzione della gran Conteſſa Matilde.*

Io non vuo per queſto entrar quì a decidere ſe la ſcomunica fulminata da Gregorio VII. contro Arrigo IV. foſſe giuſta o ingiuſta, di eſſa ne ſcriſſero molti Uomini eruditi, e verſati ne' ſacri Canoni, e nella Teologia, & io al giudicio infallibile della Chieſa me ne rapporto, a cui volontieri, e con tutto l'animo mio ſottopongo me, e queſti ſcritti; ho io però letto in Autori graviſſimi, ſanti, e Cattolici, che non ſempre le ſcomuniche ſono giuſte, e valide, e che non ſempre debbono temerſi, & ubbidirſi; imperciocchè, colui, che le fulmina per Prelato, ſanto, e giuſto ch'ei ſia, egli è anche Uomo impaſtato di fragil creta, e come tale può per mancanza di conoſcimento di cauſa, e di Informazioni di fatto, o per ommiſſione di ſolennità preſcritte da' ſagri Canoni, per paſſione, e per molte altre cagioni proferir una ſentenza nulla, e ingiuſta, a cui ſe non ſi dee reſiſtere con iſprezzo, e ingiuria della podeſtà delle Chiavi, ſi può nondimeno, anzi ſi dee andarle all'incontro, e ripararne con modeſtia e piacevolezza i pregiudicj, non permettendo che ſi eſeguiſca; maſſimamente, ſe eſeguendoſi può recar danno notabile alla Repubblica, e porla in confuſione e tumulto, come quaſi ſempre è ſucceduto, allorche ſi ſono fulminate cenſure contro gl'Imperadori o Principi potenti.

Saplamo all' incontro eſſer dovuta per poſitivo precetto Divino l'ubbidienza a' Sovrani, al di cui impero ſopponendoſi i Sudditi ſenza inveſtigar di più, evitano molti pericoli, e particolarmente quello di contravvenire alla legge Divina; ſottraggono la Patria da ogni travaglio, e li Cittadini da violenti, e funeſtiſſime morti. Potrei autenticar quanto io dico con innumerabili Storie, e coll'autorità di molti ſanti Dottori illuminati da Dio, il quale lo manifeſtò nella perſona dello ſteſſo Corrado, rapito con morte immatura dal Mondo ſei anni dopo la ſua ribellione, nel fior dell'età, per far che ſi verificaſſe il ſuo Divino Oracolo, col quale comanda eſpreſſamente a' figliuoli l'onorar il Padre, ſe goder vogliono longa vita; l'anticipata morte di Corrado l'abbiamo da Dodechino nella ſua Cronaca (*a*) con queſte parole: *qui paucos annos ſuperpiens poſtquam coronatus eſt, immaturè obiit.*

(*a*) *Dodechinus in Chronico ad annum* 1099.

E se alcuni, come fa quì l'Autor Romano lodarono l'azione di Corrado, molti anche, e la più parte de' Scrittori non men pii, che zelanti della Religione in cotal'occasione nè lo difendono, nè lo scusano, e vaglia il vero per qualsivoglia ragione, che potesse essergli stata addotta in contrario, el tradir non potea, nè dovea l'Imperador suo Padre, senza violare e porsi sotto piedi tutte le leggi più sante della natura, e della grazia, & il precetto di Dio, che vieta strettissimamente a' figlj sotto pena di maledizione disubbidire a' loro Padri.

CAP. III.

L'Avversario sostiene che Parma sia della Chiesa sol perchè la Contessa Matilde erane la Padrona, e che lasciando ella alla Sede Romana le sue Castella fece quanto dovea; quì dunque si fa con evidenza conoscere, che Parma dee appunto dirsi Imperiale, perchè fu di Matilde, la cui origine si descrive, e si mostra, che i suoi Maggiori ebbono tutti gli Stati dagl' Imperadori, e Rè d'Italia, de' quali erano Vassalli, e che però la stessa non potea lasciarli in sovranità alla Chiesa, in pregiudicio dell' Imperio Signor diretto, e si narra il fine ch' ebbero le controversie nate tra li Pontefici e gl' Imperadori per l'eredità di questa Signora.

Istoria Romana pag. 68 69.

LO Storico nostro vuole per tutti i modi che dall'essere stata *la gran Contessa Matilde* padrona di Parma debba inferirsene, che questa Città fosse prima dell'Esarcato & in Dominio della Sede Apostolica, e che lo stesso abbia a dirsi della Toscana, di Mantova, Modana, Reggio, Piacenza, e d'altre Terre molto insigni.

Si potrebbe lasciar correre una sì nuova propositione, s'egli l'autenticasse con valide ragioni, e l'appoggiasse a più fermi e stabili principj, ma pretendendo farla credere al Mondo, sol perchè la sua gran Principessa, possedè essi Stati, & indi donò i suoi Beni patrimoniali alla Chiesa, non resta bastantemente pago l'animo mio; nè qualunque Uomo mediocremente instruito nel diritto pubblico, e nelle materie feudali, vorrà persuadersi un tal discorso solamente perchè l'Autor Romano sa con molta franchezza asserire, e dir con Energia così; *tutte le quali Città essere state di ragione della Sede Apostolica non ha luogo di poterlo dubitare quando si voglia far conto degli antichi documenti, e degli Scrittori contemporanei.*

Istoria Romana pag. 69.

Parrebbe adunque a me che per voler spacciare sì novella propositione con decoro e profitto fosse stato suo positivo impegno mostrarci nel medesimo tempo dove si ritrovino questi *antichi documenti*, quali siano i *Scrittori contemporanei*, e cosa dicono per farci credere la sovranità del Papa, estesa e dilatata in tante Terre della Lombardia e della Toscana, quante erano quelle possedute dalla sua *gran Contessa Matilde*, altrimenti egli sempre sarà reputato da ogni uno per Scritror troppo ripieno *d'amor proprio* in volendo, che senza altre prove si presti intiera fede alla sola sua parola, e si ricevano le favole per oracoli, sol perchè le racconta con bel garbo, e le colorisce con enfasi di parole, compatite alle volte

volte ne' diſcorſi accademici per dar' apparenza all' invenzioni, ma non mai ammeſſe nell' Iſtoria, nè lodate nelle Scritture che ſi pubblicano in grazia della verità, per iſcoprirla nelle controverſie de' fatti gravi ed importanti, qual' appunto è quello, di cui noi favelliam' ora, ed in cui biſognava per neceſſità, che l'Avverſario del Conte Caroelli faceſſe vedere con prove indubitate, che tutte le Terre che poſſedevano gli Antenati di Matilde, ricevute l'aveſſero in feudo dalla Santa Sede, e non dagl' Imperadori e Rè d'Italia, come in effetto li riceverno; imperciocchè, provati da lui queſti antecedenti e neceſſarj principj, allora sì, ch' egli con più d'oneſtà, e col ſolito ſuo enfatico modo di favellare potea chiudere il primo Capo del ſecondo Libro della ſua Storia, e darci ad intendere, che *la ſuddetta Principeſſa magnanima e pia ſopra ogni altra volle con molta ragione, che tutte le ſue Caſtella ſi devolveſſero alla Sede Apoſtolica, perchè conoſceva, che per altro non ſenza ragione ſe le dovevano, come tutte fabbricate nel ſuolo e ſopra i Territorj, de' quali la medeſima Santa Sede avea l'alto Dominio.*

Io mi lufingo d'aver provato nel Libro antecedente colla ſcorta de' Diplomi dati dagl' Imperadori alla Chieſa Romana, e de' Scrittori a lei parziali, che, neppure in queſto ſecolo XI., a cui noi digià ſiamo giunti colla noſtra quiſtione, ſi fuſſero i Sommi Pontefici attribuito in Roma, e nel rimanente dello Stato Eccleſiaſtico quell' *alto Dominio*, il quale pretende lo Storico, che ſi eſtendeſſe eziandio alle *Caſtella* di Matilde, da lui chiamata *Eroina incomparabile* per i *Beni e le Signorie, che laſciò alla Chieſa Romana*. Onde mi perſuado ancora che il Leggitor corteſe difficilmente vorrà credere che tali Caſtella foſſero *fabbricate nel ſuolo e ſopra i Territorj* del Papa.

Ma quando tuttociò non baſtaſſe, baſterebbe pure il ſapere, che dagli Storici tutti *ſuddetta Principeſſa magnanima e pia*, ora ſi chiama Conteſſa, talvolta Marcheſa, e ſovente Ducheſſa di Toſcana, e di Lombardia, nelle quali Provincie erano a ponto *fabbricate tutte le ſue Caſtella*. *Iſtoria Romana pag. 70.*

Che poi la Toſcana e la Lombardia ſi diceſſero *ſuolo e Territorio* della Sede Apoſtolica io finora non mi ſono incappato in un ſol' Autore, che oſi aſſerirlo fuorche 'l noſtro Iſtorico, il quale nondimeno vuole, che *non vi ſia luogo di poterlo dubitare*. All' incontro ho letto ne' Scrittori d'ogni ſecolo cominciando da Paolo Diacono, e molte prove reca il Fiorentini (*a*) nelle memorie di Matilde, e varj Diplomi ci ſomminiſtra l'Abate Ughelli nella ſua Italia ſacra, per i quali evidentemente ſi comprende, che la Toſcana era Provincia nobiliſſima e principale del Regno de' Longobardi, che da queſti ella paſsò ne' Rè & Imperadori Franchi, e da' Franchi ne' Ceſari di Lamagna; Tal verità molto più ſi fa manifeſta riſpetto alla Lombardia; che diede il nome a tutto 'l Regno d'Italia poſſedato dagli Auguſti dell' una e l'altra Nazione, da' quali ſoli in que' tempi ſi concedevano i feudi, e ſi creavano i Conti, li Marcheſi, e i Duchi, e non già dal Sommo Pontefice, da cui non ſi ſcorge in tutta l'antichità, che ſi uſaſſe ſimil potere, o s'inveſtiſſero de' Stati que' Vaſſalli, che allora egli non avea; ci atteſta bensì Ottone Veſcovo di Friſinga, Autor ſinceriſſimo, e contemporaneo a Federigo Barbaroſſa, che queſto Principe dianzi che veniſſe in diſcordia colla Corte Pontificia conferiva a' Soggetti benemeriti dell' Imperio non ſolamente in feudo i Stati d'eſſo Regno, ma dell' Eſarcato ancora, dicendo eſſo Scrittore (*b*) che *circa*

(a) *Franceſco Maria Fiorentini Memorie di Matilde lib. 2. pag. 14. & per totum, tract. Ughell. Italia ſacra tom pr. edit. Roman. de anno 1644. pag. 333. pag. 460. pag. 798. pag. 850. & 54. tom. 3. pag. 36. & pag. 668.*

(b) *Otto Friſing. de geſtis Friderici I. lib. 2. cap. 20.*

idem

idem tempus Anſelmus Havelburgenſis Epiſcopus à Græcia reverſus, Ravennatenſem Archiepiſcopatum per Cleri & Populi electionem, ſimul & ejuſdem Provinciæ Exarchatum laboris ſui magnificam recompenſationem à Principe accepit.

Ma paſſiam più avvanti, e veggiamo un poco quali foſſero gli Antenati della *gran Principeſſa*, e da chi veniſſero eglioo ſublimati a tanta grandezza, & innalzari a sì maravigliosa potenza, poiche così comprenderemo di chi foſſero il *ſuolo* & i *Territorj* ne'quali ſi fabbricarono sì belle & ineſpugnabili *Caſtella*. E per non andar tanto addietro per provare che la Toſcana, e le Provincie di Lombardia ſignoreggiate da' Conti, Marcheſi, e Duchi erano tutte beneficio degl' Imperadori, cominciamo da Ugone Rè d'Italia, il quale *Boſoni fratri ſuo Tuſciam contradidit*, come ci ſa ſapere Luitprando (*a*) da cui veniam certificati ancora, come detto Boſſone fu dipoi dal Fratello ſpogliato del Dominio, dandolo eſſo Rè ad un ſuo Figliuolo ch'ebbe da Vandelmoda chiamato Uberto, e come ad altri piace Oberto (*b*); Vinto e ſpogliato del Regno Berengario da Ottone il Magno, non ſi ha di certo, che Oberto ritornaſſe al poſſeſſo della Toſcana, ſi conoſce bensì ſucceduto in quella il Marcheſe Ugone ſuo figliuolo, che vi dominò longo tempo ſotto tutti e tre gli Ottoni, ſcrivendo San Pier Damiano (*c*), che *Obertus Marchio pater Hugonis Marchionis, filius naturalis Regis Hugonis*.

Seguita la morte ſenza prole maſchile di Ugone l'anno 1001. atteſta il Fiorentino ſu la traccia de' Scrittori antichi, che gli ſuccedè il Marcheſe Teobaldo nipote di Sigiſredo Conte di Lucca, figlio di Azzo, o ſia Attone, il qual Teobaldo, ſecondo la teſtimoniaoza di Ditmaro (*d*), allor vivente ſu ad incontrar ſino a Verona Arrigo il Santo l'anno 1007., che veniva in Italia contro Arduino: *Huic occurrit diu expectatus Theobaldus Marchio cum prædictis Auxiliatoribus, gaudens tempus advenisse, quo ſecretum bonæ voluntatis liceret huic aperire*.

Dopo Teobaldo s'intruſero nel Governo della Toſcana dall'anno 1009. infino all'anno 1027. tre altri Duchi, come puo vederſi nelle memorie dello ſteſſo Fiorentini (*e*) da chi ne ſarà curioſo, e finalmente ricuperò il Ducato del Padre Boniſacio figliuolo d'eſſo Teobaldo, come conſta da indubitati argomenti recati dal citato Autore, riconoſcendolo in feudo dall' Imperadore; e di tal verità ne abbiamo la teſtimonianza maggiore d'ogni eccezione da Donnizone (*f*), il quale, deſcritto l'ajuto, che diede Boniſacio a Corrado il Salico nell'eſpugnazione di Parma l'anno 1037. eſprime il contratto feudale, che tra eſſi paſsò ne' ſeguenti verſi,

Ut juraret ei, rogat ipſum (Corrado a Bonifacio) *tunc fidelis*
Atque ideo dixit, quod Marchio ſerviet ipſi.

Figliuola finalmente di Booiſacio, & ultima Erede della paterna grandezza fu la *gran Matilde*, di cui Tolomeo Lucchese nell'anno 1065. de' ſuoi Annali ſa il ſeguente ritratto: *Hæc autem Comitiſſa filia Domini Bonifacii Marchionis Tuſciæ & Lombardiæ ſecundum ORDINATIONEM IMPERATORUM*; & ecco il vaſſallaggio, e la dipendenza dagli Auguſti di Germania, che aveano e Matilde, e i ſuoi Progenitori, i quali da loro, e non dalla Sede Romana riceverono i feudi, come del ſudderto Azzo chiamato anche Oberto Biſavolo di Matilde lo conferma il riferito Donnizone (*g*), dicendo, che Ottone il Magno gli diede alcuni Contadi in premio della ſua fedeltà e del ſuo valore;

Cui

(a) *Luitprand. de rebus Imper & Regum lib. 3. cap 12.*
(b) *Luitprand. lib. 4. cap. 5.*
(c) *Fiorentini memorie di Matilde lib. 3. pag. 3. 4. S. Petrus Damianus tom. pr. epiſt. 12.*
(d) *Ditmar. lib. 6. in Chron.*
(e) *Fiorentini ubi ſupra lib. 3 pag. 12. & ſeqq. Fiorentini ubi ſupra lib. pr pag. 25.*
(f) *Donnizon. apud Leibnit. in Scripti. R. Brunſuic. tom pr. pag. 648.*
(g) *Donnizon. lib. pr. cap. 2.*

Cui nonnullos Comitatus contulit ultro
Per quem regnabat, nil mirum ſi peramabat.

Se abbia il Cenſor del Conte Reggente Caroelli, poſte queſte verità iſtoriche & innegabili, potuto con tanta baldanza dire, che le Caſtella di Matilde ſoſſero *fabbricate nel ſuolo, e ſopra i Territorj della Chieſa*, ſenza aver dato neppur' una ſemiprova, che un ſol Papa concedeſſe in feudo uno benche minimo Caſale agli Aſcendenti della ſua *Eroina incomparabile*, laſcierò che 'l giudichi ogniqualunque Letterato di lui, e di me più pratico dell' antichità, e verſato in ſimili materie; Io ſo bensì che non ebbe giammai animo di proferire una sì ſtrana iperbole Onofrio Panvino Religioſo di Profeſſione, devotiſſimo e riverente alla Chieſa Romana, & al pari di qualunque altro della ſua età dotto, e a maraviglia erudito; anzi queſto inſigne Scrittore tutto all' oppoſto aſſerì nella Vita di Gregorio VII., che *Mathildis Bonifacii Maximi per Italiam Principis filia & hæres, Imperatoris Henrici III. vim timens, Longobardiæ, Thuſciæ, & Liguriæ aliquot Urbes jure hæreditario ad ſe pertinentes Gregorio Papæ, & S. R. E. donavit; hinc odii inter Imperatorem & Pontificem ſeminarium primò exortum, cum Imperator donationem illam in Imperii, cujus Mathildis erat* BENEFICIARIA, *approbare nulla ratione voluiſſe; imo ea omnia occupare, tanquam ad ſe devoluta, tentaret*, e prima del Panvino ſcritto lo laſciarno altri Autori ſu la traccia di Leone Oſtienſe, o ſia del ſuo Continuatore Pietro Diacono Caſſinenſe (*a*), che diſſe: *Mathilda Comitiſſa Henrici Imperatoris Exercitum timens, Liguriam & Thuſciam Gregorio Papæ, & S. R. E. devotiſſimè obtulit; unde in primis cauſa ſeminandi inter Pontificem, & Imperatorem odii initium fuit.*

Ed in fatti l'Abate Urſpergenſe Scrittore contemporaneo ci atteſta nella ſua Cronaca all' anno 1115., che morta la tanto decantata Matilde, gl'Italiani invitarno Arrigo V. a paſſar l'Alpi per venir' a prendere il poſſeſſo della ſua eredità, ſoggiugnendo *interea directi ab Italia Nuncii obitum illius inclitæ Mathildis nunciant, ejuſque prædiorum Terras ampliſſimas hæreditario jure poſſidendas Cæſarem invitant, il quale invito doverſi intendere, perchè foſſero devolute all' Impero le appartenenze Reali, e le ragioni del Principato*, lo crede coſtantemente il Fiorentini (*b*) Scrittor diligentiſſimo, e da tutti molto applaudito; & il Sigonio (*c*) narrando lo ſteſſo, ci ſomminiſtra inoltre una manifeſta prova come Parma dopo la morte di Matilde perveniſſe con Mantova, in potere di Arrigo V. *itaque ea mortua* (cioè Matilde) *non defuere, qui Nunciis miſſis Henricum ad adeundam ditionis ejus hæreditatem in Italiam advocarent, ita Parma, & Mantua ad eum pervenit.* Molti Inſigni Scrittori deſcrivono largamente le diſcordie nate creſciute dipoi, ed alimentate per molti anni tra i Papi, e gl'Imperadori a cagione di queſta memorabil e grandioſa eredità, calculano il tempo ch' elle durarono, e finalmente riferiſcono il modo, coi quale ſi terminarono, che ſu un ſolenne concordato ſtabilito l'anno 1221. da Federigo II. con Onorio III. Sommo Pontefice, e chi ſoſſe curioſo di d'informarſene pienamente, potrà leggere il citato Fiorentini, il Cardinal Baronio, Rainaldo, & il Coringio (*d*) concioſſiache colla lettura de' medeſimi potrà appagare il ſuo deſiderio, e vedere che queſto Imperadore per mitigar' il Papa, che lo minacciava di ſcomunica ſe non intraprendeva la promeſſa ſpedizione di Terra Santa, e non promovea nello ſteſſo tempo la pretenſione della ſuddetta

(a) *Continuat. Leo. Oſt. lib. 3. cap. 48. relatus à Mainburgh. Hiſt. de la decaden. de l'Empir. lib 3. ad ann. 1077.*

(b) *Fiorentini memorie di Matilde lib. 2. pag. 343. & ſeqq.*

(c) *Sigonius de Regn. Italiæ ad annum 1115 lib. 10.*

(d) *Fiorentini lib 2. pag. 343 & ſeqq. Cardinal. Baron. ad ann. 1097. n. 71. 77. 79. Raynald. ann. Eccleſ. ad annum 1221 n 29. Coringius de finib. Imper. lib. pr. cap. 10. n. 19. & ſeqq.*

detta eredità; gli cedè non mica tutti gli ampliſſimi Stati, che dagl' Imperadori e dall' Imperio ebbono gli Antenati della Conteſſa Matilde; ma ſolamente ciò, che ora ſi comprende ſotto il nome di Patrimonio di S. Pietro; onde tornando al caſo noſtro oſſerverà lo ſteſſo Lettore dagli Autori da me citati, e da quanti deſcriſſeto sì memorabil fatto, che in tutto il decorſo della gran controverſia, la quale durò tra gl'Imperadori, e la Sede Apoſtolica più di cent' anni, non pretefero giammai i Sommi Pontefici, che pet la celebre donazion di Matilde gli foſſero dovuti li Marcheſati, Contadi, e Ducati a lei ſpettanti, ma ſolamente i Patrimonj, che val' a dire i Beni allodiali dalla ſteſſa in gran copia poſſeduti, e molto meno ſognaronſi di allegar che i medeſimi Stati appartenefſero in ſovranità alla Chieſa Romana, e che da queſta foſſero conceſſi in beneficio o ſia feudo a' Maggiori dell' *Eroina incomparabile* del noſtro Autore, e che per la motte di lei ſenza tucceſſione s'intendeſſero devoluti alla Santa Sede, come devoluti li pretefero i Ceſari di Getmania, che ben ſapevano eſſere tutti pertinenze del Regno d'Italia; e pure pare a me, che la Corte Pontificia, ſe aveſſe potuto appigliarſi ad un qualche apparente pretefto, e dire che *le Caſtella* accennate dallo Storico foſſeto ſtate fabbricate *nel ſuolo e ſopra i Territorj de' quali*, ſecondo la di lui ſtraniſſima opinione, *la medeſima Santa Sede aveva l'alto Dominio*, non avrebbe taciuto un titolo tanto legittimo, giuſto, e poſente, e col quale meglio potea far valere le proprie ragioni, che in vigor d'una donazione poſta in dubbio, e contraſtata per tanti capi sì ſolidi e fondati nella ſovranità dell' Imperio, e nella ragion del ſangue; mentre ci aſſicutano tutti gli Autori di que' tempi, che Matilde era parente aſſai proſſima de' Ceſari regnanti alior ch'ella morì. Mi è paruto neceſſario allongarmi più che non portava la biſogna in confutare il primo Capo del ſecondo Libro del noſtro Avverſario, e particolarmente in queſta controverſia, che fu cagione di tanti torbidi, e guerre, per far conoſcere al Lettore quanta fede da lui meritar poſſa il noſtro Avverſario ne' fatti controvetſi, e nella Storia dubbioſi, i quali peraltro el ſempre decide con faſto a pro della Corte Romana, quando in coſe così evidenti e notorie a tutto l'univerſo, pianta di proprio capriccio propoſizioni tali, e vuol' imporre al Mondo novità non mai ſognate da altri, perchè contrarie alla Storia e all' antichità, come lo è quella, di ſupporre che negli Stati poſſeduti in Toſcana, e in Lombardia da Matilde vi aveſſe la Sede Apoſtolica *l'alto Dominio*.

CAP. IV

CAP. IV.

Se la prende l'Avverſario nel Capo II. con Ruiz de Laguna, e'l Padre Ordei, perchè eglino ſcriſſero, che Piacenza ſi ribellò all'Imperio, e dice che ciò fa contra loro, perchè detta Città ſi mantenne fedele alla Chieſa, ſeguendo Corrado figliuolo d'Arrigo ſcomunicato; quì perciò ſi fa vedere, che la ragione, che adduce lo Storico per confutarli, ſi ritorce contro lui, e maggiormente prova la ſovranità dell'Imperadore in eſſa Città, il che moſtra evidentemente col fatto tanto ſtrepitoſo e noto di Arrigo V. con Paſquale II.

INfin'a quì ha veduto l'erudito Lettore, che da Carlo Magno ad Arrigo IV. non è riuſcito all'Avverſario recar' Autor antico o degno di fede, nè tanpoco documento autentico & approvato, il quale in *alto ſignato*, dica ovvero provi, che Parma e Piacenza ſi annoveraſſero nella Pippiniana o ſia nella Carolina donazione; nè che in virtù di queſte la Sede Apoſtolica le poſſedeſſe pel brieve ſpazio d'un'anno; all'incontro io poſſo ſenza vanagloria vantarmi, d'aver chiaramante moſtrato coll'autorità de' Diplomi indubitati, e di Scrittori antichi, o pure riputati per veri e imparziali dagli eruditi, come ſarebbe il Colnte citato e lodato anche dallo Storico Romano, che coteſte due Città non s'inteſero giammai compreſe in eſſe donazioni, ma che nell'Italia, e nelle medeſime ſino all'infortunato Arrigo rimaſe inviolato e non mai interrotto il Dominio e la ſovranità dell'Imperio; Onde io mi perſuado, che lo ſteſſo Lettore con meco ſi empierà di maraviglia allorche leggerà il principio del ſecondo Capo della mentovata Storia alla pagina 70. e 71., dove il Cenſor del Conte Caroelli rimprovera Giovanni Ruiz de Laguna, & il Padre Ordei che lo ſeguitò, ſol perchè amendue laſciarono ſcritto, che Piacenza ſi ribellò all'Imperio.

E molto più ſi colmerà d'ammirazione, ſe rifletterà, che mettendo lo ſteſſo Storico in dubbio una verità tanto manifeſta, ſoggiugne immediatamente, che *queſto fatto ſe foſſe vero ſarebbe contro lui*, cioè contro il Laguna; e la ragione, per cui ſarebbe contro queſto Scrittore in ſua ſentenza ella è, *perchè eſſendo allora Arrigo IV. ſcomunicato, come inimico della Chieſa, i Piacentini ſeguendo Corrado che la difendea &c. ſi mantennero, come dovevano nell'ubbidienza della Santa Sede.* Ma ſiccome queſta bella ragione l'abbiamo poco ſa largamente diſaminata, e provatala per ſcandaloſa, e degna d'eterno rimprovero, così io quì ſolamente prego il Lettor medeſimo ad oſſervar meco la repugnanza, delle prove, che adduce il noſtro Avverſario; imperciocche egli ammette, che *i Piacentini ſi ribellarono all'Imperio*, e dipoi niega che la loro Città foſſe Imperiale, quando per altro ſono pur troppo correlativi queſti due termini di ribellione, e vaſſallaggio, non potendoſi giammai dir ribelle, chi prende l'arme contro un Principe, ſe veramente non è Suddito di lui, e più ſtrano e contradittorio ſembra il dire, che i Piacentini, li quali ſol'allora ſi ribellarono, *ſi mantennero come dovevano nell'ubbidienza della Santa Sede ſotto la direzione della gran Conteſſa Matilde allo ſcrivere del Sigonio, mentre le Città di Lombardia, e in particolare Piacenza avevano preſe l'armi in ajuto della Sede Apoſtolica*; concioſſiacoſache, ſe nel preterito tempo non avevano i Piacentini ubbi-

dito mai nel governo civile e politico alla Chiesa Romana, come si potrà dir poi, parlando colla dovuta proprietà de' termini, che gli stessi Piacentini continuassero nell' ubbidienza del Papa, a cui per l'addietro mai ubbidirono come Sudditi, e se allora si ribellarono, e seguirono (giusta la confessione dell' Avversario) Corrado figlio d'Arrigo proclamato Rè d'Italia, certa cosa è, ch' eglino si mantennero ubbidienti a quello, il quale riputavano loro Sovrano, e non già alla Santa Sede. Ed in verità il Sigonio, (a) sì mal'a proposito allegato dal Censor del Conte Caroelli per autenticar le sue fallacie, fa vedere nel luogo da lui indicato, quanto io riferro su questo ponto colle seguenti parole; *Henrico Italiâ profecto Lombardiæ Civitates, delusas se ab Henrico quærentes, paulatim ab ejus auctoritate recesserunt, atque auctore Matilde se se Pontifici tradiderunt, per quem fuerant Regio sacramento solutæ; & novo altero sinceroris, atque integroris libertatis initio facto, cum eximia alia dignitatis deinceps ornamenta, tum militaria multa Vexilla, vulgo Carrocia dicta, instituerunt*; non potendosi provare co' termini più espressivi di questi, il vassallaggio d'essi Piacentini verso Arrigo, se con tutti gli altri Lombardi *paulatim ab ejus auctoritate recesserunt*, e se le Città di Lombardia, tra quali si contano, come abbiam mostrato, Parma e Piacenza, furono *Regio sacramento solutæ*, e tentarono porsi in piena libertà vivendo a Repubblica, *novo altero sinceroris, atque integroris libertatis initio facto*, segno manifesto egli è, che prima erano soggette all' Imperio di Arrigo, & a lui, e suoi Antecessori suddite, e vassalle.

(a) *Sigonius de Regn. Italiæ lib. 9 ad annum 1077.*

Questo punibil' attento però parche durasse poco, imperciocche al riferir dello stesso Sigonio (b) Arrigo V. Figlio e Successore di Arrigo IV., scese in Italia l'anno MCXI. con due formidabili Armate, tutte le Città ribelli sottomise all'antico e legittimo Dominio de' Cesari di Lamagna, e particolarmente le due di Parma e Piacenza, dicendo detto Autore, che questo Augusto, dopo molte gloriose imprese *inde nullo alio malefitio illato Padum trajecit, & Castris ad Placentiam factis solemnia munera, ac sacramenta à Placentinis exegit, post viginti inde dies Parmam versus digressus venit ad Taurum.*

(b) *Sigonius lib. 10. ad annum 1111. pag. 400.*

Una prova poi più manifesta e singolare di che fossero Città appartenenti al Regno d'Italia Parma e Piacenza, Reggio, e Modana ce ne somministrano l'Abate Urspergense, Pietro Diacono Cassinense nel supplemento alla Cronaca di Leone Ostiense, & il laudato Sigonio (c) nel riferire il trattato conchiuso tra Pasquale Sommo Pontefice, e Arrigo V. Imperadore, innanzi che si venisse alla di lui solenne Incoronazione, il di cui principio, e solennità descrivendo questi Autori, e particolarmente Pier Diacono, che viveva in que' tempi, narra, che giunto Arrigo col suo poderoso Esercito in Italia mandò Ambasciadori per trattar del suo Incoronamento al Papa, il quale temendo la potenza di questo Cesare fiero e risoluto in sommo grado, si determinò in fine di aggiustarsi con esso lui a spese de' Vescovi, giudicando però d'aver' il modo per consolarli, perchè essendo eglino troppo ricchi, sarebbono tosto col suo trattato ritornati allo stato di quella beata povertà, in cui si ritrovarono i Vescovi de' primi secoli della Chiesa, i quali non vivevano che di limosine, ed oblazioni de' Fedeli.

(c) *Abbas Urspergens. ad ann. 1115. Petr. Diac. Supplem. Cronic. Leo. Hostiens. lib. 4. cap. 37. Sigon. lib. 10. pag. 402.*

Questo concordato dunque fu in fine conchiuso e sottoscritto in Roma dagli Ambasciadori di Arrigo, e da' Deputati del Papa, e con esso promettea l'Imperadore di rinonciare pubblicamente, e in iscritto all'

Inve-

Inveſtiture il giorno del ſuo Incoronamento, e di laſciar godere al Papa pacificamente quanto altre fiate era ſtato donato dagl' Imperadori alla Sede Romana, e di non permettere mai, che alcuno lo deponeſſe dal Papato; e il Sommo Pontefice all' incontro prometteva a Ceſare, che avrebbe ordinato a' Veſcovi di abbandonar tutte le Regalie, cioè tutti li Beni, Ducati, Marcheſati, Contadi, Caſtella, e Gaſtaldie, che le loro Chieſe tenevano dalla pia liberalità degl' Imperadori dopo Carlo Magno ſino a quel tempo.

Concluſo così queſto trattato, ſi accampò Arrigo col ſuo Eſercito alle Mura di Roma verſo la Città Leonina il dì 11. di Febbrajo dell' anno MXCI., e il giorno ſeguente fece la ſua entrata nella Città, dove fu ricevuto con onori ſtraordinarj, e condotto alla Baſilica di S. Pietro; vi trovò il Papa, che lo aſpettava ſopra i gradini, e dopo d'avergli baciato i piedi, e poi la fronte, gli occhj e la bocca, il Pontefice gli diede parimente il bacio di pace, proclamandolo Imperadore, con applauſi e viva del Popolo, che lo chiamava Auguſto; dopo alcun' altre funzioni entrarono tutti nella *Baſilica*, e dice Pier Diacono che *poſt, ingreſſum Baſilicæ in Rotam porfireticam veniſſet, poſitis utriſque Sedibus conſedêre, Pontifex RESTAURATIONEM inveſtituræ, & cætera, quæ in conventionis cartha ſcripta fuerant, requiſivit, paratus & ipſe, quæ in alia conventionis cartha fuerant adimplere; ille cum Epiſcopis ſuis, & Principibus ſeceſſit in partem juxta Secretarium, ibi diutius, quod eis placuit, tractaverat; in quo tractatu interfuerant Longobardici Epiſcopi tres BERNARDUS PARMENSIS, BONUS ſenior REGITANUS, ALDO PLACENTINUS; cum autem hora longior ſe protraheret, miſſis Nuntiis Pontifex conventionis ſupradictæ tenorem petiit adimpleri; tunc Epiſcopi Tranſalpini ad Pontificis, veſtigia corruerunt & ad oſcula ſurrexerunt; ſed poſt paululum familiares Regis dolos ſuos paulatim aperire cæperunt, dicentes ſcriptum illud, quod conditum fuerat, non poſſe firmari auctoritate & juſtitia, quibus dum Evangelica & Apoſtolica objiceretur auctoritas, quia reddenda Cæſari, quæ ſunt Cæſaris, & nemo militans Deo implicat ſe negotiis ſecularibus, & juxta B. Ambroſium ab Epiſcopali Officio alienus ſit talia agens, cum hæc & alia illis Apoſtolica, & Canonica Capitula objicerentur, illi tamen in doloſitate ſua & pertinacia permanebant.*

Quaſi lo ſteſſo conferma il Sigonio, colle ſeguenti parole, che traduſſe dal detto Pier Diacono Autor coetaneo al fatto, *ibi à Chryſolao Archiepiſcopo Mediolani Pontifici de more oblatus* (Arrigo) *imperatoriam ex ſcripto profeſſionem inivit, atque eum Pontifex Imperatorem renunciavit &c. introductus inde in Ædem cum ad Rotam porphyreticam progreſſi duabus ſellis poſitis, unam Pontifex, Henricus alteram inſediſſet; rogatus eſt à Pontifice, ut, quod promiſerat, Eccleſiarum collationi renunciaret, nam ſe paratum eſſe, quæ ſpoponderit adimplere; ea voce perculſus Henricus ſurrexit, & cum Regnorum ſuorum Epiſcopis in partem Ædis ſiniſtram deliberabundus ſeceſſit, adfuerunt huic Conſilio ex Longobardis Bernardus Parmenſis, Bonus ſenior Regitnſis, & Aldo Placentinus Epiſcopi*; e ſeguita dipoi queſto Autore a narrare quanto già ſcriſſe il Monaco Caſſinenſe.

Queſto Congreſſo però de' Veſcovi, che Arrigo volle ſentire, come ſi era con ſomma previdenza e prudenza riſervato per trattarſi d'un' inte-

reſſe tutto ſpettante à loro, non volle mai approvare tal convenzione; Laonde, dappoiche ciaſcuno ebbe proteſtato di non ſofferir giammai d'eſſere ſpogliato, uſcirono tutti molto ſoſpeſi, e ſi gettarono a' piedi del Papa, come dice Pier Diacono; benche altri aſſeriſchino che incolleriti circondarono tumultuoſamente il Pontefice, dicendogli che 'l trattato da lui fatto era ingiuſtiſſimo per non poter'egli diſporre de' loro beni, nè levar' alle loro Chieſe, quanto era ſtato dato loro dagl' Imperadori e Rè, maſſimamente che Sua Santità aveva ben ſaputo mettere la Chieſa Romana al coperto, col riſerbarle l'ampliſſime donazioni a lei fatte da' Ceſari d'Occidente; replicò bensì a' Veſcovi Paſquale, come riferiſce il Sigonio (a): *Nolite vos hæc quærere, noſtis enim, quæ Cæſaris ſunt, Cæſari reddenda eſſe, & neminem Domino militantem ſæcularibus negotiis ſe implicare debere, & ex ſententia Divi Ambroſii, à ſacerdotali officio, qui talia agat, alienum eſſe*, ma i buoni Veſcovi, a' quali non fornivano di piacere queſti avvertimenti, che 'l Papa non aveva ſaputo uſar per lui e per la Sede Apoſtolica, ſtettero fermi e fiſſi nella determinazione di non ſpogliarſi de' grandi e doviziosi Patrimonj delle loro Chieſe.

(a) *Sigonius dicto lib. 10. pag 402.*

Laſciato ora da banda tutto ciò, che non fa principalmente alla noſtra quiſtione, ma ch'è ſtato neceſſario riferirlo per dar maggior lume al mio argomento io lo formo così. Se Arrigo pria di conciudere intieramente il concordato volle conſultarſi co' Veſcovi de' ſuoi Regni, e ſentire il parer loro per trattarſi unicamente del loro intereſſe, e ſe riſpetto al Regno d'Italia intervennero in queſto gran Congreſſo alla preſenza del Papa e di tutta la Corte Romana i Veſcovi di Parma, di Reggio, e di Piacenza chiamati di più Veſcovi Lombardi; chi poi ardirà aſſerire, che le Città medeſime non foſſero pertinenze, e parti principaliſſime d'eſſo Regno d'Italia, anche nella ſua primiera origine, e per conſeguenza non mai donate da Pippino e Carlo Magno alla Chieſa Romana, nè da queſta giammai poſſedute? Io oſo dire che puol'eſſer capace d'impugnare una tal verità ſolamente, chi per far pompa ed oſtentazion d'ingegno, non ſi vergognerà d'uſar l'arte d'una falſa eloquenza, e dar lume alle tenebre, e torre al Sole il ſuo nativo ſplendore; finzione che neppur ſi ſognarono d'attentare i Poeti, non che gli Storici, i quali ne' raccontamenti de' ſucceſſi antichi, e de' fatti oſcuri e non ben dilucidati da' Scrittori debbon'aver per unico fine lo ſcoprimento della verità, anima di quella Storia, che intendon tramandar' a' Poſteri, e farla ricevere dal Mondo erudito con applauſo e diletto.

Se a queſta sì oneſta e glorioſa meta ſia indirizzata la Storia pubblicata in Roma, e di cui noi favelliam'ora, ne laſcio il giudicio a' Letterati dopo d'eſſerſi provato da me ſino a queſt'epoca l'indubitata, e non mai legittimamente interrotta ſovranità dell'Imperio nelle due Città di Parma e Piacenza anzi nell'Italia tutta. Io mi crederei ormai ſciolto dall'obbligo di tener dietro ad uno Scrittore, il quale pretendendo teſſere una Storia, non proferiſce, nè laſcia uſcir dalla ſua penna altro, che equivoci, fallacie, e maledicenze contro quanti, ſoſtenendo la giuſtizia e la ragione, non la diſcorrono a genio ſuo, nondimeno io ſon determinato tanto e tanto di ſeguirlo, prima però vuo provare, che i due Succeſſori di Arrigo V. cioè Lotario II. e Corrado III. ebbono lo ſteſſo alto Dominio di eſſe due Città.

CAP. V.

CAP V.

Si prova che Lotario II., e Corrado III. ſi mantennero nell' eſercizio della ſovranità di Parma e Piacenza, di Roma, e dell' Italia, e ſi moſtrano i beneficj inſigni, che fece il primo al Papa e alla Chieſa Romana, liberandola dallo ſciſma, e dall' oppreſſione de' ſuoi Nemici.

DELL' Imperio di Lotario II., e di Corrado III., niuna menzione fa il noſtro Avverſario, perchè non ritrova appiglio, a cui attaccarſi, ed anco perchè impreſe molto glorioſe, e degne d'eterna memoria fece Lotario a pro della Sede Apoſtolica, onde aſſutamente ei ſalta da' tempi di Arrigo V. a quelli di Federigo Primo, il che non dovendo io patire, dirò, che morto eſſo Arrigo ſenza figliuoli, mandò gli ornamenti Imperiali al Caſtello di Ermeinſteina ſotto la cuſtodia di Federigo Duca di Svevia, e di Corrado Duca di Franconia ſuoi Nipoti, come riferiſcono l'Abate Urſpergenſe, e il Cuſpiniano (*a*); i Principi dell' Imperio però, che odiavano la memoria di lui, preferirono loro il Duca di Saſſonia, chiamato Lotario, il che fu cagione d'una lunga guerra, che infine ſi terminò dall' Apoſtolico zelo di S. Bernardo, il quale, come atteſta Bernardo Boneval (*b*) impegnato aveva Lotario al ſoccorſo di Papa Innocenzo II. contro l'Antipapa Anacleto; onde avendo Corrado rinunciato a tutte le ſue ragioni, & al Regno; Lotario II. di queſto nome fantamente e glorioſamente amminiſtrò l'Imperio, dicendo il Sigonio (*c*) all' anno 1134., che *Conradus poſtquam Lotharium Auguſtalibus inſignibus potitum, atque incolumem ex Italia reverſum, ab omnibus celebrari, ſe verò diris ab Eccleſia obſtrictum, atque à pleriſque deſertum vulgo contemni animadvertit, de vindicanda ejus quoquo modo poſſet gratia agitare inſtituit, & cum ſe ad Bernardum Claravallenſem contuliſſet, auctoritate ejus facile; quæcunque petiit, impetravit itaque ſequenti anno ad eum Bambergæ Conventum in Quadrageſima habentem acceſſit, ac titulo Regio depoſito, ut ſe in gratiam reciperet, exoravit.*

(a) *Abbas Urſpergenſ. in Cronic. ad ann. 1125. Cuſpinianus.*

(b) *Bernardus Boneval. in Vita S. Bernardi.*

(c) *Urſperg. ad ann. 1134. Sigonius lib. 11. pag. 434.*

In queſti tempi morto Onorio II. fu eletto contro ſuo volere l'anno 1130 adì 14. di Febbrajo Innocenzo II.; dopo la cui canonica elezione venne proclamato Papa dalla ſua Fazione Pier di Leone ricco e potente Cardinale ſotto nome d'Anacleto; ed ecco nato uno gran ſciſma nella Chieſa di Dio, che diviſe tutta la Criſtianità in due ubbidienze, la maggiore però fu quella d'Innocenzo, perchè favorita dalla ſantità & eloquenza del gran S. Bernardo, il quale colle ſue Prediche e lettere operò con tanta efficàcia per il vero Pontefice, che tirò al ſuo giuſto partito quaſi tutta Europa, e particolarmente l'Imperador Lotario, con cui fecè che ſi abboccaſſe Innocenzo in Liegi, dove queſto magnanimo Ceſare ſi era avvanzato per riceverlo; nè vi è onore alcuno, che non gli rendeſſe, promettendogli d'impiegare le forze tutte dell' Imperio per riſtabilirlo nella ſua Sedia; così l'Abate Urſpergenſe (*d*).

(d) *Urſpergenſ. in Cron. ad ann. 1133.*

In realtà non laſciò Lotario di adempiere la ſua parola, nè di ſoccorrere il vero Pontefice, il quale ei volle ricondur' a Roma, dove fù da lui incoronato nella Chieſa di Laterano, come dicono in primo luogo l'Autore della Vita di S. Norberto Arciveſcovo di Madelburgo appo il Surio ivi *cum eo* (cioè con Lotario) *& aliis tam Epiſcopis, quàm Archiepiſcopis ex præcepto & obedientia Innocentii Paſtoris Catholici, Ponti-*

Pontifex Norbertus profectus est, transitisque Castris & Urbibus cum magna turba præeuntis, & subsequentis Exercitus Romam Papam Venerabilem Innocentium secum ducentes perveniunt, ubi cum impetu grandi, & manu forti, introeuntes ipsum eundem Papam in Sancta Sede invitis hostibus, & adversariis omnibus collocarunt; Porro Lotharium Regem Pontifex in Sede positus, & alii, qui conveuerant, in Romanorum Imperatorem consecrarunt, e dopo il Cronografo Ildesisheimense, il quale ci descrive anche il giorno della Coronazione di Lorario, e dando principio all'anno dalla Natività del Signore, comincia l'anno 1133. così; *Rex Natalem Domini in Longobardia apud Villam Medicinam celebrat, per Italiam pleraque Loca munita sibi resistentia capit; tandem II. Kalendas Martias Romam cum multo favore ingreditur, ibique II. nonas Junii, quo tunc dies Dominica extitit, Lateranis in Basilica S. Joannis Baptistæ à D. Apostolico Innocentio in Imperatorem consecratur*. La cagione, per cui si celebrò ral solenne funzione in San Giovan Laterano, e non già nella Chiesa di S. Pietro, come era solito farsi l'adduce Ottone di Frisinga (a) dicendo, che *in Ecclesia S. Salvatoris, quæ Constantinianam dicitur à Summo Pontifice Innocentio, coronatus Imperatoris Augusti adeptus est nomen; nempe Ecclesiam B. Petri, ubi mos coronari Imperatores, Petrus Leonis eo tempore occupaverat*.

(a) *Otho Frisingen lib. 7. cap. 18.*

Della sua sovranità in Roma, e in tutta Italia ne diede questo glorioso Augusto un'attestato assai magnifico, e strepitoso nelle sue lettere circolari, ch'egli fece pubblicare per informar' il Mondo di quanto operò in quella Città per estinguere lo scisma di Pier Leoni, o sia Anacleto Antipapa, le quali lettere, che si possono vedere e leggere appo il Ducherio, e Francesco Pagi nella Vita di detto Pontefice, vuo lo registrar quì, affinche mi sappia dire lo Storico Romano qual' uscita ei vorrà dare all'ultime parole d'essa lettera enciclica, che meglio, nè con più evidenza esprimer non puo l'autorità d'un vero Sovrano, & il di lei esercizio in causa tanto grave e importante;

Lotharius Dei gratia Romanorum Rex, Regibus, Archiepiscopis, Principibus & universis Dei Fidelibus, ad quos litteræ istæ pervenerint salutem; Majestatis suæ dispensationi & Concilio placuit, nos Patronum & Defensorem S. Ecclesiæ Rom. statuere; ideoque necesse habuimus pro ipsius libertate propensius laborare; Cum igitur ascitis nobis Archiepiscopis, Episcopis, & Abbatibus, Principibus, Ducibus, Comitibus, & Marchionibus Regni nostri; Episcopos etiam Comites, & alios Barones Italiæ nobiscum ducentes bellico apparatu stipati ad Urbem proficiscceremur, Nuncios illius schismatici Petri Leonis frequenter habuimus, qui nimirum ex parte illius justitiam prætendentes, ipsi in jus ire parato non debere, audientiam denegari, nec hostilibus impugnationibus molestari, publicis clamoribus asserebant; diutinis ergo eorum interpellationibus provocati, idipsum Episcopis, & Cardinalibus, qui cum Domino Papa Innocentio erant, significare coacti sumus, ipsi vero tanquam Canonicarum sanctionum Ecclesiasticarum non ignari universam Dei Ecclesiam jam super hoc promulgasse sententiam Petrum Leonis, ac complices suos damnasse, asserentes, quod erat universitatis, non debere privatum fieri, responderunt; Nos autem idipsum cum patientia supportantes, & Patrem nostrum Papam Innocentium ad Urbem cum gloria duximus, & Lateranensi Cathedræ restituimus,

mus, atque in Monte Aventino Caſtra metati fuimus, Ibique Petrus Leonis aures noſtras, & Principum noſtrorum per Petrum olim Portuenſem Epiſcopum, & per alios fautores ſuos prætendendo juſtitiam ſollicitare non deſtitit; Qui etiam munitiones, & obſides ſe nobis daturos ad ſufficientiam pro ſervando judicio, & viva voce, & literis promiſerunt. Pacem igitur ſine effuſione ſanguinis reformare in Dei Eccleſia cupientes, quæ nobis illi dixerant, fratribus, qui cum Domno Papa Innocentio erant, per nos ipſos ſignificavimus; Cæterum ipſi, ut pacis amatores de juſtitia confidentes, tàm perſonas ſuas, quàm Leonis, & filiorum ſuorum, necnon Cen. Pet. Frajapanis, & Petri Latronis, & munitiones in manu noſtra libere obtulerunt; adverſa vero pars dies redimere cupiens, ſub velamine fraudolentarum promiſſionum nos aliquanto tempore à noſtra intentione retraxit; tandem quia ipſi ſæpe commoniti implere quod promiſerant, noluerunt, tanquam fallaces, & perfidi, & tam DIVINÆ, QUAM REGIÆ MAJESTATIS REI, cum Petro Leonis ejuſque complicibus damnati, & hoſtes à Principibus noſtræ Curiæ judicati, videlicet Norberto Magdeburgenſi Cancellario noſtro, che fu poi canonizato Santo &c.

Ma ritornato appena Lotario in Germania, l'Antipapa Anacleto invaſe ogni coſa, e Ruggiero Rè di Sicilia occupò quaſi tutto lo Stato Eccleſiaſtico; onde fu il buon Papa Innocenzo coſtretto refugiarſi a Piſa, da dove con lettere amorevoliſſime e premuroſe, e con replicate Ambaſcerie invitò l'Imperadore a venire un' altra volta in Italia, *ut Romanum Imperium* come ſcrive Pier Diacono nella Cronaca Caſſinenſe (a) *ab hoſtium jugo defenderet, Eccleſiamque concuſſam & laceratam ad unitatem concordiamque revocaret*. Quindi il prode Lotario, affinche non reſtaſſe delusa l'unica ſperanza, che in lui tipoſto aveva il Santo Pontefice, ritornò per la ſeconda fiata in Italia con un poſſente e fioritiſſimo Eſercito; & in verità fece quanto aſpettar ſi poteva da' maggiori Principi del Mondo, poſciache diviſo in due il ſuo Eſercito ne diede una parte ad Arrigo Duca di Baviera ſuo Genero, uno de' Capitani più valoroſi di quel ſecolo, ch' entrò col Papa per la Campagna di Roma in quella d'Italia, ed eſſo Imperadore con l'altra ſi ſpinſe in Lombardia, come dice il Sigonio (b) *ut Lombardos novos in Italia motus cientes comprimeret*, e come prima di lui ſcriſſe Ottone di Friſinga (c) *Imperator ſubſecutus, territoria eorum, ac Villas, ſeu Caſtella deſtruxit, indeque Papiam veniens Cives illos pactione pecuniæ in gratiam ſuſcepit, Bononienſes, Emilienſes, qui eum priori eum expeditione deſpexerant, ſupplices, ac multum ſervitium offerentes ultro occurrunt; poſtque uſque ad Taurinum progrediens totam citeriorem Italiam perluſtrans in Provinciam redegit*, lo ſteſſo conferma il laudato Sigonio dicendo che tutte le Città atterrite da tante forze ſi ſottomiſero a lui, e che *His de rebus anxii ad eum Italici convenerunt, ac lites, quas initis dirimere certaminibus inſtituerant, continuo ad illius judicium revocarunt; quin etiam cum Bononienſibus & Emilienſibus eſſet infenſus, tamen Henrici voluntate commotus ignovit; Guarino inde Cancellario in Campaniam miſſo, Taurinum uſque Lombardiam percurrit, atque omnes Civitates Imperium detrectantes ad obſequium compulit; ad Tranſpadanos inde reverſus VII. Kalendas Octobris jus ad Mincium dixit: VII. Idus ad Caſali Majus in agro Cremonenſi verſatus eſt; Conventum inde in Roncaliis omnium Principum frequentiſſimum habuit, ibi VII. Idus Novembris indictione XV. legem tulit*

(a) *Petrus Diaconus lib 4. cap. 99. & ſeqq.*

(b) *Sigonius lib. 11. ad annum 1136. pag. 437.*

(c) *Otho Friſing. lib 7 cap. 19. Cronic.*

tulit ne quis beneficia, quæ à ſuis ſenioribus habebant eorum diſtrahere. in juſſu poſſet, cujus hoc eſt proemium, cum apud Roncalias ſecundum antiquorum Imperatorum conſuetudinem pro juſtitia, ac pace Regni componenda conſideremus, omnia, quæ ad honorem Imperii Romani ſpectare videntur ſolicitè indagantes, perniciosiſſimam peſtem, & Rei pub. non mediocre detrimentum inferentem reſecare propoſuimus &c. Parmæ fœdus cum Legatis Petri Poloni Ducis Venetiarum reintegravit; Decembrem inde menſem in agro Regienſi tranſegit, ac Richiza Conjuge in Urbe jus dicere adhibito Epiſcopo, Conſulibuſque Regienſibus juſſa, ipſe Comitatum perluſtrans eidem officio inſervivit.

Ecco dunque come Lotario tutta la Lombardia larga e longa, quanto ella mai era con autorità di vero e legittimo Sovrano la dominò, riducendo all'ubbidienza dell'Imperio li contumaci, e riſtabilendo la di lui Maeſtà, e l'antica di lui giuriſdizione in tutte le Città del Regno d'Italia, e per conſeguenza anche in Parma e Piacenza, mentre nella prima rinnovò la Confederazione col Duce di Venezia, e nella Campagna della ſeconda convocò all'uſo degli altri Imperadori l'Aſſemblee dello ſteſſo Regno, promulgò Leggi, e fece decreti molto ſalutevoli per la pace e quiete de' Popoli; lo ſteſſo poi fece in Reggio, dove laſciò ſua Moglie per amministrarvi giuſtizia, viſitando egli a queſto ſanto fine, tutto il Contado della ſteſſa Città. Fatte dipoi ch'ebbe Lotario sì belle e memorabili imprese in Lombardia ſe ne andò a Ravenna, ed ivi conſultato co' ſuoi Capitani il modo per ſoggiogar Ruggero; partitoſi da colà ſi gettò col ſuo Eſercito per l'Abruzzo nella Puglia; pigliò quanto reſiſtere osò al ſuo paſſo, ſi appoderò di Barri dopo un'aſſedio di quaranta giorni; dipoi riunitoſi alle Truppe ch'erano col Papa, e con il Duca Arrigo conſtrinſe tutta la Puglia ad arrenderſi, riduſſe Salerno, Capua, Benevento, in una parola tutta la Campagna; ripigliò le Piazze rapite da Ruggero alla Chieſa, e ricondusſe il Pontefice ſino a Roma in Trionfo, dove Anacleto morì di dolore, vedendoſi condannato da Ceſare, & abbandonato per le ſue vittorie da tutto il Mondo; tante, e sì degne azioni, oltre agli Autori citati in margine (*a*) ce le rappreſenta come in un chiaro ſpecchio Ottone Veſcovo di Friſinga, (*b*) col quale *ſilentio præterire volumus, quod in dando Ducatu inter ipſum* (Lotario) *& Romanum Pontificem penè controverſia orta eſt utroque Ducatum Apuliæ ſui fore juris affirmante, quæ lis Conſilio tandem hoc modo deciſa dicitur, ut in dando vexillo utrique manum adhiberent.*

(a) *Petrus Diaconus lib. 4. cap. 99. & ſeqq. Blundus Flav. decad. 2 lib. 5. pag. 241. Flacus in Cronico ad ann. 1137.*

(b) *Otho Friſing. lib. 7 cap. 19. & 20.*

Dopo tante belle coſe eſeguite sì glorioſamente, ritornandoſene queſto prode Auguſto in Germania morì in una vil Capanna ſull'Alpi vicino a Trento, laſciando alla poſterità memoria glorioſiſſima del ſuo nome, per aver non ſolo conſervati i diritti e la ſovranità dell'Imperio nella Lombardia, anzi nell'Italia tutta; domando la contumacia de' ribelli e fazioſi, ma per due fiate riſtabilito il Papa nella ſua Sedia, e vinto i Normandi, ſtati fino allora Invincibili & indomabili in Italia.

Di queſto Imperadore dunque nulla dice il noſtro Scrittor Romano, nè oſa affermare che nel ſuo Imperio ſi diportaſſe il Pontefice da Sovrano in Parma e Piacenza, ma il tutto egli come già diſſi, tace e diſſimula, e volontieri paſſa ſotto un'alto ſilenzio i meriti grandi, che queſto non men prode che religioſiſſimo Ceſare s'acquiſtò colla Sede Apoſtolica, da lui tanto beneficata, onde tutti gli Autori contemporanei fecero a queſto invitto Monarca con molta ragione quei elogj inſigni, che ſi leggon nelle

Storie,

Storie, particolarmente Piet Diacono, Ottone Frisingense, e l'Abate d'Ursperga dicendo il Vescovo di Frisinga (*a*) che *Lotharius ex Italia rediens apud Tridentum morbo correptus in ipsis Montibus in vilissima Casa Imperator potentissimus miseram humanæ conditionis relinquens memoriam XIII. Regni sui, Imperii verò VII. anno plenus dierum obiit, futurus, nisi morte præventus foret, cujus virtute & industria Corona Imperii ad pristinam dignitatem reduceretur*, e l'Abate Urspergense attesta ch'egli *erat strenuus belli ductor, præcipuus in armis, providus in consilio, terribilis inimicis Dei & Sanctæ Ecclesiæ, qui quandiu vixit, totum Romanum Imperium titubare non potuit*; & il Sigonio (*b*) *fuit Lotharius non minus pietatis, quam virtutis laude hominum memoriæ commendatus.*

(a) *Petrus Diaconus dicto lib. 4. cap. 106. & seqq. Otho Frising. loco mox laudato. Urspergensis ad annum 1138.*

(b) *Sigonius ubi supra pag. mihi 445.*

Morto il gran Lotario II. Corrado III. fu eletto Imperadore contro le pretensioni di Arrigo il superbo Duca di Baviera, e Genero del defunto Augusto. Questa elezione suscitò una lunga guerra civile in Lamagna; onde la maggior parte delle Città d'Italia da Lotario tenute in somma ubbidienza, cominciarono a scoter' il giogo per mettersi in libertà, e governarsi a Repubblica. Si fecero fra se una guerra crudelissima per aggrandirsi coll' opprimere la libertà de' loro Vicini nello stesso tempo ch' elleno si applicavano a stabilire la propria, quindi le più deboli per difendersi e liberarsi dalla violenza delle più potenti si unirono in istretta alleanza tra loro, sempre però colla dovuta soggezione all' Imperadore, e salva la fede giurata all' Imperio. Di Piacenza e di Parma ne abbiamo una prova assai manifesta appo 'l Sigonio (*c*), il quale parlando prima de' Piacentini dice, che *Placentini, & Papienses fœdus inter se pepercusserunt se invicem adjuturos jurarent adversus omnes Populos præter Novariensem, Placentini etiam jus signandæ pecuniæ* non dal Papa, ma *à Conrado obtinuere &c. crescebantque in dies magis Italiæ Civitates Populis, & Comitibus ex Diœcesi certatim apud eas sacramenta salva fide Regi data dicentibus*, e dipoi passando a' Parmiggiani soggiugne *Parmenses autem quibusdam à Regensibus detrimentis affecti, cum bellum eis inferre statuissent, fœdus cum Mutinensibus adversus eos percusserunt, ejus fœderis, ut in actis Mutinensibus legitur, hæc formula fuit, jurant Mutinenses ac Parmenses mutuis se auxiliis defensuros à Rheno amne usque ad Fidentiolam, & à Montibus usque ad Padum, & detrimenta, si quæ inciderint, sarcituros arbitrio Consulum utriusque Civitatis contra omnes homines salva fide data Imperatori.*

(c) *Sigon. de Regn. Ital. lib 11 pag. 449 ad annum 1140.*

Sigon ad annum 1151. pag. 465.

Da tutto ciò si accorgerà il saggio Lettore, perchè passi l'Autor Romano sotto silenzio l'Imperio di Corrado, il quale fino a quest' anno 1152. era Monarca, e Signore Sovrano di Parma e Piacenza, Modana e Reggio, perchè a' Piacentini ei concedè la regalia di coniar Monete, ed i Modanesi e Parmiggiani collegandosi insieme contro Reggiani, e qualunque altro fuorche contro l'Imperadore, si dichiararono di voler mantenere la giurata fede a lui, e non già alla Sede Apostolica, a favore della quale avrebbero fatto una tal dichiarazione se allora l'avessero riconosciura per loro Sovrana e Padrona dell' alto Dominio tanto magnificato dal Censor del Conte Caroelli, massime che di quel tempo era l'Imperadore occupato in Germania da una crudel guerra civile, e 'l Pontefice in Italia venerato da turri; vegganſi il Frisingense, e il Sigonio (*d*), che autenticano quanto io dico.

(d) *Otho Frising. lib. 7. cap. 31. Sigon. lib. 12. ad annum 1145.*

Ma il punto ſta che niun ſupremo o ſia alto Dominio aveva in queſti tempi il Papa in eſſa Provincia, mentre neppur lo godeva in Roma, conciofſiache ogni ſovranità era appo gl'Imperadori, come digià l'abbiam provato, e lo conferma la ſeguente Iſtoria. Avvidi ſempre i Romani di vivere in libertà, e di riſtorar' il potere e la Maeſtà del Senato, ſpogliarono Luccio II. di tutte le regalie, e dell'autorità che godea in Roma. Nè contenti d'aver creato molti Senatori vi aggiunſero la ſuprema dignità del Patriziato, la quale unitamente a tutte le regalie conferirono a Giordano figlio di Pier Leone, laſciando al Papa ſolamente le Decime e le obblazioni de' Fedeli, per il che come atteſtano prima il Viterbienſe Autor contemporaneo alla pagina 512. e dipoi il Sigonio (*a*): *Lucius II. intendens Senatum extinguere, cum ingenti Militia Capitolium Romæ conſcendit, ut ſedentes ibi tum Senatores cum dedecore removet. Senatus autem Populuſque Romanus ad arma converſus Papam cum ſuis omnibus à Capitolio in momento repellunt, ubi Papa (ſicut tunc audivimus) lapidibus magnis percuſſus, uſque ad obitus ſui diem, qui proximè ſecutus eſt non ſedit in Sede*; per la qual percoſſa ricevuta tanto nella perſona quanto nell'autorità, queſto miſero Papa fece ricorſo all' Imperador Corrado, come ſi ſcorge dalla lettera ſcrittagli, ed è la ſeconda *in ordine*, e reſta ancor regiſtrata da Ottone Friſingenſe, il qual' Autore col Sigonio (*b*) ci conſervarono parimente l'altre lettere ſcritte dal Senato e Popolo Romano allo ſteſſo Imperadore, come a Sovrano e Monarca di Roma del Romano Imperio, e dell' Italia tutta, non che di Parma e Piacenza Città innegabilmente della Lombardia, ſecondo l'autorità de' Geografi di tutte l'età, cominciando da' tempi di Carlo Magno, da cui fu al Regno dato cotal nome fino all' età noſtra. Nè io voglio qui regiſtrar le ſuddette lettere per avvanzar' il tempo, potendo il Lettore vederle a ſuo bell' agio ne' citati Scrittori, dalla cui lettura reſterà pienamente perſuaſo di quanto io narrai ſinora.

(a) *Sigon. lib. 13. ad 1143.*

(b) *Otho Friſing. lib. 7. cap. 31. Sigonius ubi ſupra.*

CAP. VI.

CAP. VI.

Prima di esaminare la famosa Pace di Costanza, sovvertita, e sinistramente interpretata dal Scrittor Romano, e dall' Autor Anonimo della Dissertazione Piacentina si tocca di passaggio l'origine delle due fazioni de' Guelfi e Ghibellini, l'esaltazione di Federigo I. all' Imperio, la contesa ch' ebbe con Eugenio III. la sua prima venuta in Italia, che rese ubbidiente. L'ajuto da lui dato ad Adriano IV., che ricondusse a Roma, dove ricevette la Corona Imperiale; si adombrano ancora le glorie di questo Cesare, la sua seconda discesa in Italia, e la celebre Dieta di Roncaglia, dove intervennero tutti li Vescovi, Magnati, e Consoli delle Città, fra quali que' di Parma e Piacenza; si riunirono alla Corona le regalie usurpate; e si ristabilirono i diritti dell' Imperadore, riconoscendolo tutti, e particolarmente i Piacentini e Parmiggiani, come loro legittimo Sovrano.

PAssati dallo Storico Romano sotto silenzio gl'Imperj di Lotario II., e di Corrado III. perchè da' medesimi risulta l'innegabile, e non mai interrotto sovrano Dominio de' Cesari Germani in Roma, in Parma e Piacenza, anzi nell' Italia tutta, si fa da capo nella pagina 71. a narrar' i successi non men strepitosi, che lagrimevoli del Regno di Federigo I. detto per antonomasia Barbarossa, e quì prendendosela di nuovo col Ruiz e con il Conte Caroelli, che per se adducono l'atto solenne e memorabile della Pace di Costanza, dice col solito suo fasto, che *dello stesso valore e peso riesce quanto il Ruiz, & anche l'Autore della Scrittura di Milano asseriscono, cioè che Piacenza sia Città Imperiale per ritrovarsi annoverata fra quelle che si dichiararono sottoposte all' Imperadore Federigo I. nella Pace di Costanza.*

Per abbattere poi l'autorità irrefragabile di questa Pace, ripigliando il nostro Avversario quanto scrisse il Sigonio delle violenze, e mali trattamenti, che fecero alle Città d'Italia i Governatori, e Commessarj lasciativi da Federigo seguita a dire: *perciò alla fine gl' Italiani &c. stanchi dall' oppressione rivolsero il pensiero a riporsi in libertà, & a formar' una Lega*, soggiugnendo dipoi, che *i primi furono i Veronesi, i Vicentini, Padovani, e Trivigiani &c., e che coll' autorità de' Vineziani trassero nel loro partito i Milanesi, Cremonesi, Bresciani, Bergamaschi, Mantovani, Ferraresi, Bolognesi, Modanesi, Reggiani, Parmiggiani, e Piacentini.*

Quanto però propone l'Autor della nostra Istoria in suo favore, e in confermazione della sua sentenza, ritorcendosi, come sempre, contro lui, sempre più prova, che Parma e Piacenza, Reggio e Modana erano e sono Città di Lombardia, appartenenti al Regno d'Italia, e soggette; come tutte l'altre all' Imperio, e a' Cesari di Lamagna; E perchè questo punto d'istoria mette al giorno la verità, e decide senza replica alcuna la quistione, perciò fia uopo ben' illustrarlo, coll' autorità delle ragioni, de'

Scrittori contemporanei, e dello ſteſſo Sigonio, ſu cui fonda lo Scrittor Romano il ſuo diſcorſo.

Morto Corrado III. l'anno 1152. ragunatiſi li Principi, e Veſcovi dell'Imperio, e anche molti Magnati Italiani a Francoforte, venne di comun conſenſo, come l'atteſta Ottone di Friſinga (a) eletto Federigo Duca di Svevia, non ſolo per le ſue rare perfezioni del corpo, e dell'animo, che maggiori nè più belle porean deſiderarſi in un'Imperadore, ma inoltre per una ragion particolariſſima, la quale è d'uopo che ſi dichiari brevemente in queſto luogo, perchè darà gran luce per meglio riſolvere la noſtra quiſtione. Vi erano al riferir del medeſimo Ottone ne' confini d'Italia, e di Germania due illuſtri Famiglie, una degli Arrighi de Gueibelinga, e l'altra de Guelfi d'Altorfa, le quali per una gara di gloria, e d'una geloſia d'ambizione erano quaſi ſempre in diſcordia, e colle loro diſſenſioni cagionavano ſpeſſe fiate diſordini grandi nell'Imperio. Corrado il Salico, e i tre Arrighi erano della prima; e la ſeconda produſſe i Duchi di Baviera molto cogniti al Mondo ſotto il nome di Guelfo, e ſotto quello d'Arrigo. Il valoroſo Federigo, a cui Arrigo IV. diede in Matrimonio Agneſe ſua figliuola, era della Caſa de' Gibellini, ed ebbe da queſta Principeſſa due figlj, cioè Federigo Duca di Svevia, e Corrado Duca di Franconia, che fu Imperadore.

(a) *Otho Friſing. de rebus geſt. Frider. lib. 2. cap. 1. & ſeq.*

Ora ſucceſſe che in un grand'intervallo, e quaſi in una ſpecie di triegua, che ſi fece tra queſte due Famiglie, il giovine Duca Federigo ſpoſò la figlia di Arrigo Duca di Baviera uſcito da' Guelfi di Altorfa, e da tal Matrimonio nacque l'altro Federigo detto Barbaroſſa, di cui noi ora favelliamo, e'l ſuo naſcimento riunì due Caſate potentiſſime de' Gibellini, e de' Guelfi sì contrarie fra loro. Eſtimarono adunque i Principi dell'Imperio, che la ſua elezione ſpegnerebbe il fuoco delle nemicizie mortali acceſo tra eſſe, e ſarebbe indi un mezzo efficaciſſimo per impedire, che le loro conteſe non inorbidaſſero più la Germania, e da ciò ſenza dubbio alcuno ebbero origine i nomi fatali, che furono dati dipoi a quelle due altrettanto funeſte, quanto grandi fazioni, le quali diviſero l'Italia tutta tra i Papi, e gl'Imperadori, d'onde que', che ſeguivano le parti dell'Imperio, chiamavanſi Gibellini dal nome della Famiglia, da cui erano uſciti, e quelli, che tenevano per il partito de' Pontefici pigliavano il nome de' Guelfi nomici dichiarati di queſta Caſa, così ce lo inſinua il ſapiente e pio Ottone Veſcovo di Friſinga, meglio d'ogni altro informato di quanto s'appartiene a Federigo Barbaroſſa, ch'era ſuo Nipote, e ſcriſſe i ſuoi fatti, con quella modeſtia, ingenuità, e candidezza uſata ſempre ne' ſuoi ſcritti da queſto Prelato onoratiſſimo, e dabbene, e col quale ſi uniformano gl'Iſtorici di quel tempo, le lettere de' Sommi Pontefici, e de' Principi, gli atti pubblici, & altre coſe ſimili, delle quali ſe ſi foſſe inſtruito, e di buona fede aveſſe voluto ſeguitarle l'Autor Romano, avrebbe diſtinto il vero dal falſo, e laſciato da banda gli equivoci, e le fallacie corruttrici delle Storie, e parti della preoccupazione, e delle paſſioni di chi s'impegna a ſoſtener un partito, il qual'in conto alcuno non vuol laſciare.

Dirò dunque ſecondo le memorie ſicuriſſime laſciateci dal Friſingenſe, e da Radavico Canonico della ſua Cattedrale (b), che eletto Federigo Imperadore per l'eſtimazione grande, che tutti avevano di lui ogni coſa ſubito gli ſi ſoppoſe in Lamagna; fu incoronato in Aquiſgrana, da dove mandò Ambaſciadori al Papa Eugenio III. per rendergli l'ubbidienza figliale dovuta da' Principi Criſtiani al Sommo Pontefice.

(b) *Otho Friſing. lib. 2 cap. 24. Urſpergenſ. ad annum 1152.*

Io non vuo peraltro far qui una lunga narrazione delle contese, che fra lui, & Eugenio III. nacquero quasi subito per l'Arcivescovado di Madelburgo, e che durarono fino alla morte d'esso Pontefice, a cui l'anno 1153. fu dato per Successore il Cardinal di Sabina chiamato Anastasio IV., col quale compose Federigo le controversie nate con il suo Predecessore, e lo fece così bene, che attesta il laudato Autore (*a*), che *ex hinc non solum in sæcularibus, sed etiam in Ecclesiasticis negotiis disponendis auctoritas Principis multum crevit*.

(a) *Otho Frising. lib. 2 cap 61. Ciacon. in Vita Eugenii III.*

Morto Anastasio poco dopo l'aggiustamento, venne elevato al Trono Pontificio Nicolò Vescovo di Albano, uomo religiosissimo ed Inglese di nazione, che pigliò il nome di Adriano IV., il principio del suo Pontificato fu molto inquieto, perchè fomentati li Romani dall'Eresiarca Arnaldo di Brescia, il quale tentò ridurre il Papa, e tutti gli Ecclesiastici a vivere delle sole oblazioni de' Fedeli come ne' primi secoli della Chiesa, si sollevarono tumultuosamente, ed essendo ogni cosa in una grande confusione, spaventato allora Adriano interdisse tutta la Città, dove non si celebrarono più i Divini Uficj fino al Mercoledì Santo. Non si vide giammai Roma in uno stato sì lugubre e lamentevole, priva de' Sagramenti, e di tutti gli esercizj della Cattolica Religione; il che fece grand' Impressione negli animi di quegli, i quali avevano ancora qualche sentimento di pietà, onde la parte più sana del Senato andò a gettarsi a' piedi del Papa, supplicandolo di levar l'interdetto, e promettendogli di scacciar da Roma Arnaldo e li suoi Partigiani, come eseguirono, per il che fece Adriano il giorno seguente l'Uficio del Giovedì Santo, e fu condotto dipoi come in trionfo a S. Giovanni Laterano, dove non rimase molto; perchè non potendosi fidare degli Arnaldisti si ritirò a Viterbo per aspettarvi l'arrivo di Federigo, dal quale sperava un soccorso poderoso contro questi contumaci, dopo le belle cose che questo Principe fatto aveva in Italia. E in fatti scesovi per la prima volta, e avvanzatosi in Lombardia, vi aveva ridotto all'ubbidienza, fuorchè Milano, tutte le Città, che volevano sottrarsi dal giogo dell'Imperio per porsi in libertà, prendendo a viva forza le più ostinate, saccheggiandole e rovesciandole per ispirar terrore all'altre, a' quali servirono d'esempio orribile Asti e Tortona.

Vet. Cod. Vatic. apud Baronium ad annum 1154. Ciacon. in Vita Adriani IV.

Dopo tanti travagli gloriosi, che furono ornati con un superbo trionfo nella Città di Pavia, ove fu coronato, e presovi il possesso del suo Regno d'Italia, passò nella Toscana e andò ad accamparsi nella Campagna di Viterbo; ivi si stipolarono coi Legati d'Adriano le condizioni per l'incoronamento dell'Imperadore, il quale andò a Sutri, e vi ricevette il Papa, che ajutò a salire a cavallo, e facendo l'uficio di Scudiere, lo condusse alcuni passi in presenza de' Principi, e di tutto l'Esercito, che applaudì a quest' azione di pietà e di religione, la quale non pregiudicava il temporale per le ragioni e dignità d'un Principe Sovrano, come attesta Ottone di Frisinga (*b*) *cum Cardinalibus suis veniens ex debito officii sui honorifice suscipitur, gravique adversus Populum suum conquæstione utens, reverenter auditus est, prædictus enim Populus, ex quo Senatorum ordinem renovare studuit, multis malis, Pontifices suos affligere temeritatis ausu non formidavit*, così lo stesso Autore (*c*).

(b) *Otho Frising. de reb. Frid. lib. 2 cap. 11. & seqq. Epistol. Friderici. ad eumdem Sigon. de Regn. Ital. lib. 12. pag. 474.*

(c) *Otho Frising. lib. 2 cap. 20. & seqq.*

Promise Federigo d'assistere il Papa, e di reprimere l'insolenza del Senato e Popolo Romano, come in realtà eseguì, spintovi massimamente dalla temeraria orazione, colla quale gli parlarono gli Ambasciadori d'esso Senato, allorche furono ad inchinarlo, e la qual' orazione ci conservarono

rono esso Vescovo di Frisinga, e'l Sigonio (*a*), e con questo la risposta maestosa, e piena di giusto sdegno, che loro fece questo magnanimo Augusto, risultando però dall'una e dall'altra la sovranità de' Cesari di Germania in Roma & in tutta l'Italia; imperciocche favellando gli Ambasciadori con l'aria, con cui erano soliti preorare già altre volte gli antichi Romani, allorch'erano padroni del Mondo conosciuto, dissero a Federigo, che l'avrebbono ricevuto in Roma, datagli l'Imperial Corona, e riconosciutolo per loro Sovrano s'egli concesso avesse al Senato e Popolo Romano certi privilegj, e condizioni indegne della Maestà dell'Imperio; Questo invitto Eroe però, deridendo al dir del Sigonio (*b*) la gonfiezza delle loro parole, e facendosi beffe della magnifica loro orazione, rispose che in essi non rimanea neppur un'ombra sola di quella virtù, e gloria che tanto lodavano, e magnificavano ne' loro Maggiori, e che da Carlo Magno, *primum deinde ab Otbone labefactatam, quâ vero ipsi glorientur Reipublicæ disciplinam jam pridem ad Germanos cum Imperio esse translatam*, anzi dopo d'averli molto dillegiati e scherniti, finalmente gli fece comprendere il suo sovrano potere, e la suprema sua autorità col soggiugnerli, come ci attesta lo stesso Vescovo di Frisinga, *vix cognoscere antiquæ tuæ Romæ gloriam, Senatoriæ dignitatis gravitatem, Tabernaculorum dispositionem, equestris ordinis virtutem, & disciplinam ad conflictum procedentis, intemeratam, ac indomitam audaciam? nostram intuere Rempublicam, penes nos cuncta hæc sunt, ad nos simul hæc cum Imperio dimanarunt, non cessit nobis nudum Imperium, virtute sua amictum venit, ornamenta sua secum traxit, penes nos sunt Consules tui, penes nos est Senatus tuus, penes nos est miles tuus, Proceres Francorum ipsi se Consilio regere ipsi tuam ferre injuriam tuam propellere debebunt &c. Principem tuum militem meum feci, teque deinceps usque in præsentiarum in meam DITIONEM transfundi, legitimus possessor sum.*

(a) *Otbo Frising. lib. 2 cap. 21, & seqq.*

(b) *Sigonius de Reg. Italiæ lib. 12 ad annum 1155. pag. 476.*

Otbo Frising. lib. 2 cap. 22. & seqq.

Dopo tutto ciò succeduto alla presenza del Papa, e del Sacro Collegio de' Cardinali, i quali applaudirono questo favellare, che più manifestamente provar non puo la sovranità di Federigo in Italia, e in Roma, egli, e Adriano proseguirono insieme il viaggio, dandosi sempre vicendevoli segni d'una perfetta amicizia; arrivati vicino a Roma, e lasciato l'Esercito vicino alla Città, il Papa e l'Imperadore con guardia convenevole entrarono insieme nel Vaticano, & il seguente giorno Federigo fu incoronato nella Chiesa di S. Pietro con solennità e festa grandissima, ma terminata appena la funzione, sollevandosi li Romani, perchè si era fatta la Coronazione senza saputa loro, attaccarono furiosamente nel suo Palazzo il Papa, e v'accorse per soccorrerlo co' suoi Tedeschi Federigo; il combattimento fu longo, e sanguinoso, ma in fine funesto a' Romani, de' quali ne perirono più di mille.

Sedato il tumulto si partì Federigo da Roma per Germania colla gloria d'aver sottomesso in poco tempo la maggior parte d'Italia contumace, e liberato il Papa dall'oppressione de' Romani, come lo attestano tutti gli Scrittori di quel tempo, ma ciò non impedì che questa bella amicizia e concordia ristabilita tra 'l Pontefice e l'Imperadore, e la qual' univa allora così bene il Sacerdozio coll'Imperio non si rumpesse in breve per molti incontri, che succedorono; si rinnovarono dunque le antiche discordie, le quali cagionarono poi torbidi grandissimi nella Chiesa. Io non mi fermerò qui per tesserne la funesta narrazione, descrivendo il tutto largamente

mente Radavico (*a*) teſtimonio di veduta nella Storia de' fatti di coteſto Principe, ma paſſando a quel che fa all' inſtituto noſtro, dirò, ch' era Federigo nell' anno 1158. ſalito, come l'atteſta il citato Autore (*b*) a quell' apice di gloria e di potere, a cui dopo Ottone il Magno non giunſe neppur' uno de' ſuoi Anteceſſori. Vide a' ſuoi piedi umiliato, e tributario Boleſlao Duca di Polonia. Diede prima il Regno, e dipoi la Corona di Boemia a Ladislao, e l'Inveſtitura al Rè di Danimarca. Aveva ricevuto le ſicurezze di fedeltà dal Rè d'Ungheria, e li preſenti magnifici del Rè d'Inghilterra, che chiedea la ſua amicizia, & in fine reſa a ſe ubbidiente, e pronta a' ſuoi comandamenti tutta la Germania; onde avendo in un ſiſtema così felice delle coſe fue fatto ſenza ſtento un' Eſercito florido e poderoſo, accompagnato quaſi da tutti i Principi dell' Imperio, ſceſo era una ſeconda fiata in Italia, dove aveva finalmente coſtretto con un' aſſedio famoſo i Milaneſi ad arrenderſi a diſcrezione, e ſopporſi alle leggi, che gli piacque imporre loro.

(a) *Radavicus de geſt. Frid. lib. 1. cap. 9. 10 15. 16. & lib. 2. cap. 15. & ſeqq.*

(b) *Radav. lib. 1. cap. 4. 5. ibidem cap. 7 12. 13.*

Ora dopo tanti felici e fortunevoli ſucceſſi tenne una Raggunanza generale, come al ſolito, nelle Campagne di Roncaglia ſul Piacentino, poco diſcoſto dalla Città, dove fece fare da' più inſigni Giureconſulti d'Italia, nominati da Radavico, una perquiſizione eſatta di tutte le ragioni e diritti dell' Imperio, e dopo d'aver' incorporati alla Camera Imperiale quei, ch' erano ſtati uſurpati contra li ſuoi Predeceſſori, o ch' eglino avevano laſciato perdere per traſcuraggine, con generoſità veramente Auguſta diede di nuovo, e confirmò a ciaſcuno i feudi, le regalie, e gli altri beni, che per qualunque titolo poteangli in caſo dubioſo appartenere, e volle indi che tutti queſti Feudatarj novellamente confirmati faceſſero omaggio di quanto tenevano dall' Imperio, e preſtaſſero il giuramento di fedeltà; fece ivi un' elegante e pulita orazione piena di clemenza, e di paterno amore, approvata, ammirata, e laudata da tutta l'Aſſemblea, a nome di cui riſpoſe l'Arciveſcovo di Milano; Promulgò ivi molte leggi neceſſarie per la conſervazione della pace del Regno, e della Giuſtizia, come di tutto ci ſanno indubitata fede Radavico teſtimonio occulare, e preſente Ottone *à Sancto Blaſio*, Autor parimente contemporaneo, ed il Sigonio (*c*); E perchè da queſto gran Confeſſo ſempre più appariſce la ſovranità de' Ceſari Germani nell' Italia tutta, e preciſamente in Parma e Piacenza, Reggio e Modana, perciò quì recherò le parole d'eſſi Autori per convincere ſempre più l'oſtinata durezza del noſtro Avverſario, che vuol roverſciare tutta quanta l'antichità per tirarla a' ſuoi diſegni, ma con improſpero ſucceſſo. Il citato Radavico adunque così favella: *Deinde generalem Curiam omnibus Italis Civitatibus, & Primoribus apud Roncalias in feſto B. Martini celebrandam indicit, ubi & leges pacis promulgaret, & de Juſtitia Regni, quæ multo jam tempore apud illos obumbrata in deſuetudinem aberat perneceſſaria ſapientum collatione diſſereret, diuque obſoletam elucubraret.*

(c) *Radavic lib. 1. cap 46. & lib 2. cap. 1. & ſeqq omnino legendus append. ad Friſingenſem. Otton. à S. Blaſio cap 14. Sigon. lib. 12. ad annum 1158. pag. 494.*

Jam dies placiti affuit, quæ Romanum Principem ad Campeſtria Roncaliæ ſicut fuerat conditum invitabat, veniens ergo cum multo Comitatu ſuper littus Eridani tentoria ponit &c. confluunt ex omni Regni parte cum magna frequentia Archiepiſcopi, Epiſcopi, multique alii Eccleſiaſtici Viri, Duces, Marchiones, Comites, & Proceres, Conſules, & Civitatum Judices. E dopo d'aver deſcritto il bell' ordine dell' accampamento del numeroſo Eſercito di Federigo, paſſa a narrare ad uno per uno i Prelati, Principi, Signori, e Deputati delle Città del Regno d'Italia,

d'Italia, che concorsero a questa tanto celebre Ragunanza, e dice così; *Porro qui Principes, & Optimates eidem Curiæ interfuisse à nobis visi sunt, ut meminimus isti fuerunt de cis montanis Fridericus Archiepiscopus Colonienſis, Ebberhardus Babenbergenſis &c. de ultramontanis Guido Cremonenſis Cardinalis Diaconus Sedis Apoſtolicæ Legatus, Pellegrinus Aquilejenſis Patriarca, N. Mediolanenſis Archiepiſcopus, Epiſcopi Taurinenſis, Albenſis, Eporegienſis, Aſtenſis, Novarienſis, Vercellenſis, Terdonenſis, Papienſis, Cumanus, Laudenſis, Cremonenſis, PLACENTINUS (PARMENSEM infirmitas mortalis domi tenebat) Regienſis, Mutinenſis &c.*, dicendo lo stesso della Chiesa di Ravenna, perchè di quel tempo per la morte di Anselmo Arcivescovo eravi Sede vacante; Proseguendo poi lo stesso Autore la sua descrizione, soggiugne: *His omnibus cum frequentia laicorum Principum, Ducum, videlicet Marchionum, Comitum, & univerſarum in Italia Civitatum, Conſulibus, atque Judicibus, Fridericum circumſtantibus ſolis Epiſcopis cum paucis admodum Principibus Conſilii ſui particibus injungit, quatenus Divini timoris conſideratione de ſalubri Conſilio in Italiæ rebus ordinandis ita ſecum deliberarent, ut Eccleſiæ Dei pacis tranquillitate gaudeant, & jus Regale, decuſque Imperii debito provehatur honore; hæc conſultatio abſumpſit, quarta demum die Sereniſſimus Imperator in concionem venit.*

Quivi fece Federigo pel mezzo d'un' Interprete a tutta l'Assemblea una Orazione molto eloquente, e ricolma di somma prudenza, e bontà, a segno tale che tutti i Circostanti l'ammirarono, e si empierono di stupore, non potendo capire che un Principe così giovane in *Oratione ſua* (a) *tantæ prudentiæ, tantæque facondiæ gratiam accepiſſet*, come attesta lo stesso Radavico, il quale fedelmente registrò l'Orazione suddetta, colle risposte degli Assembleati, che tutti incominciando da' Vescovi per fino a' Consoli, e Giudici si alzarono, lo lodarono, gli manifestarono il loro amore, e lo riconobbero per loro Monarca e Signore, e prendendo la parola per gli ragunati l'Arcivescovo di Milano, esclamò con sentimenti di grande venerazione, *hæc dies, quam fecit Dominus exultemus, & letemur in ea, verè dies hæc, dies gratiæ eſt, & lætitiæ, qua in medio Populi ſui Victor inclytus Triumphator pacificus non belli, minas intentans, non crudele aliquid, vel tyrannicum intonans, ſed pacis leges diſquirens in medio Populi ſui mitiſſimus reſidere dignatur, fœlix tandem Italia poſt multa ſæcula inventa, quæ modò Principem invenire meruiſti, qui nos homines, imo proximos, & fratres recognoſcat; tu nimirum es ò clariſſime Princeps, & ſingularis Orbis & Urbis Imperator, qui licentiam primo homini indultam jamque diu abrogatam, rurſus in uſum, ac in veræ ſententiæ conſuetudinem revocaſti.*

(a) *Radavic. lib. 2. cap. 4.*

Recita finalmente Radavico (b) le Leggi, gli Ordini, i Giudici, i Magistrati che Federigo diede a tutte le Città, le Regalie, & i Feudi, che ognuno colle sue mani rassegnò, e come egli di nuovo ne investisse chi provato aveva il giusto suo titolo; e quanto lasciò scritto questo insigne & ingenuissimo Istorico lo conferma il Sigonio, e prima di lui Ottone a S. Blasio (c) *Fridericus Imperator convocatis omnibus Italicis Baronibus, generalem Curiam apud Roncaliam cum maximo Principum conventum celebravit, ibique renovatis antiquis legibus, novas de ſuo promulgavit, ac diverſis Imperii negotiis expeditis, jura deſueta in conſuetudinem reduxit, & quo juris genera Civitates Italiæ ſubjacerent*

(b) *Radavicus dicto lib. 2. cap. 5 6. 7.*

(c) *Sigon. de Regn. Italiæ lib. 12. ad ann. 1158. pag. 494.*

Impe-

Imperio judicialiter exquisivit, quod à Principibus, & legum Dominis diligenter examinatum generali omnium sententia judicatur; omnia regalia Civitatum, utpote Monetas, Telonia, Navigia, nec non et dignitates Potestatum, Consulum, Judicum ad jus spectare Imperii, electasque à Civibus ad has dignitates Personas de manu Imperatoris jure Beneficii easdem suscipere, nec sine ejus consultu suspectas deponere; in hac etiam Curia jam per multa tempora oblivioni, & neglectui datos ad viginti millia Talentorum annuos redditus Imperio acquisivit; prætera vectigalia nec non exactiones pro Imperii necessitate exigendas in rationem Cæsaris, ubi, quando & quibus, & quomodo tractentur, decretum est, & Edicto confirmatum.

Otb. à S Blasio append. ad Frising. cap. 14.

Da questo fatto dunque d'Istoria innegabile si raccoglie che Federigo intimò una Dieta generale di tutti i Vescovi, Magnati, e delle Città non di Lombardia solamente, ma di tutta l'Italia fino a quel dì ancora soggetta all'Imperio, e questa si celebrò nella Campagna di Piacenza secondo l'antico costume de' Cesari di Germania, cominciando dagli Ottoni; ivi si stabilirono di comune consentimento quelle leggi, che furono reputate più proprie, e confacevoli per assicurar la Pace, le Regalie, i Feudi, le ragioni, e i diritti del Regno, e dell'Imperio; que' Vescovi, e Principi, che a cotal Ragunanza concorsero, attesta Radavico che da lui *visi sunt*, e vi annovera fra questi il Vescovo di Piacenza, e perchè non v'intervenne quello di Parma ne porta la cagione dicendo *Parmensem infirmitas mortalis Domi retinebat*, lo stesso ci conferma il Sigonio; inoltre ci fanno sapere essi Autori, che *universarum in Italia Civitatum Consulibus, atque Judicibus Fridericum circumstantibus* lo riconobbero per vero e legittimo Sovrano, e per necessaria conseguenza que' di Parma e Piacenza ancora v'intervennero, e per tale riconobbero Federigo. Ora chi sarà mai, che voglia negare, che queste due Città non fossero, e tuttavia non sieno del Regno d'Italia, e della Lombardia, nella di cui Provincia si annoverano anche oggidì, se in questo famoso Congresso v'intervennero con tutti gli altri Vescovi, e Consoli delle Città suddite, e soggette all'Imperio quelli di Piacenza e Parma, il di cui Vescovo se non vi si portò, se ne reca la cagione affine di mostrare, che non venne a compir il suo dovere, perchè legittimamente ne fu impedito da una mortal malattia?

Una prova poi del tutto indubitata, e superiore d'ogni cavillazione dello Storico Romano a me la somministra il giudicio, che tra gli altri si fece, e la sentenza che in questa Augusta Ragunanza alla presenza del Legato del Papa vi proferì l'Imperadore contro Piacentini accusati da' Cremonesi; il fatto ce lo descrivono Radavico, & il Sigonio (*a*) ne' seguenti termini, *ex Civitatibus autem, quæ coram Principe disceptarunt Cremonenses cum Placentinis gravissime contendere, ad veteras inimicitias illud accesserat, quod Cremonenses ad conventum venientes Placentini prælio, quod torneamentum vocabant, lacessiverant, ac secum decertare coegerunt, ex utraque parte sauciati, aliqui etiam occisi fuerant; cumque Cremonenses Majestatem in eo Regiam diminutam arguerent, Placentini se injuriam propulsasse dicerent.* Federigo ben'esaminata la causa riconoscendo, che i Piacentini non adducevano sufficienti ragioni per giustificarsi, ma che piuttosto erano stati infedeli al Rè, ed al Regno, promulgò la sua sentenza registrata da Radavico (*b*) ne' seguenti termini, *Fridericus partibus prosequendi copiam dedit, sufficienterque auditis, quæ ab utrisque dicerentur, animadvertit Placentinos minus idonee*

(a) *Sigonius de Regn. Ital. lib 12. pag. 496.*

(b) *Radavic. lib. 2. cap. 8.*

obiecta purgare, præsertim cum in plurimis rebus dolus eorum & perfidia in Regnum jam ante foret deprehensa, itaque contra ipsos sententiâ Judicum procedit, tandemque hac mulcta in gratiam recipiuntur, ut præter non parvæ pecuniæ donationem, Vallum Civitatis egregium, quod iisdem annis pro defectione ab Imperatore fecisse insimulabantur, replendo æquarent, Turresque universas destruerent, quod & factum est, dignaque in Placentiam seditiosam Civitatem pro modo delicti ultio exerta, rebellionis metum reliquis Civitatibus incussit.

Faccia ora quì di grazia, e per breve spazio di tempo il cortese Lettore puòro fermo, e consideri un poco cosa avrebbe mai detto, e scritto l'Autor Romano, e di quante esaggerazioni, e vantamenti avrebbe impiuto la sua Storia, se riuscitogli fosse poter'addurre un fatto sì memorabile come questo, & un Testo così puntuale d'un Scrittor contemporaneo e presente al giudicio agitato per autenticare l'assunto, che si propose di sostenere? ei conoscer lo potrà dallo schiamazzo grande, che suol fare il nostro Avversario, allorche s'imbatte in un qualche passo d'Istoria oscuro e dubioso, o in alcune poche parole tronche, oppur'equivoche scritte ad altro fine, che a quello, a cui egli dipoi le torce, per cooneſtar le sue chimere. Io però altro più non vuo dire solamente, che mi do per vinto, che concorro pienamente con esso lui nella sentenza sua, e che mi so Partegiano della sua causa, se a lui dà l'animo di addurre, cominciando dall'Imperio di Carlo Magno, e scendendo infino a quello di questo Augusto di Germania, un fatto, o un'autorità di Scrittore contemporaneo, o veramente accreditato, che provi la sovranità, e l'alto Dominio della Sede Apostolica in Piacenza; e che questa fosse dell'Esarcato donato alla Chiesa, come io ho fatto in questo luogo, da cui apparisce manifestamente, che la Città medesima fu sempre, e dee dirsi anche oggidì soggetta all'Imperio d'Occidente, e pertinenza del Regno de' Longobardi; ma se dipoi non gli potesse riuscire di far pubblica al Mondo una tal prova, ei non si doglia di me se io con più ragion dirò a lui, quel ch'egli alla pagina 21. della sua Opera, rimproverò al Conte Caroelli dicendo, *ma che poi a' giorni nostri in mezzo a tanta luce che risplende in queste materie l'Autor Romano, sia vergognosamente caduto in quel medesimo precipizio &c. questo certamente dee riuscir' a tutti di grandissima ammirazione, massimamente scorgendosi che esso Autore si lascia trasportar tant' oltre dall' affetto a' suoi proprj divisamenti, che si accinge a proferirli a tutta l'antichità, e gli stima così gagliardi & insuperabili, che in virtù di essi decretoriamente asserisce, che Parma e Piacenza* erano dell'Esarcato donato da Pippino e Carlo Magno alla Sede Apostolica.

Fatte queste opportune riflessioni passiam'ora avvanti nel proseguimento del nostro racconto. Io convengo con lo Storico Romano, s'el crede che ciò faccia per lui, cioè che i Piacentini trattati così male, e severamente puniti per la loro contumacia e infedeltà, verso l'Imperadore e l'Imperio, nutrissero un mal'animo contro Federigo, e che aspettassero il tempo proprio, e l'occasione opportuna per vendicarsi; come in fatti ritornando da Genova i Commessarj dell'Imperadore col denajo ricevuto da quella Città, in pagamento de' soliti tributi, furono sorpresi e spogliati da una banda de Facinorosi usciti da Piacenza, e gli rubarono la somma di 500. talenti; questo attentato assai criminoso fornisce però a me un'altro fortissimo argomento per la sovranità dell'Imperio in quella Città; conciossiache dice il laudato Radavico (a), che *ob hæc & alia fraudis experi-*

(a) *Radavic. lib. 2 cap. 38.*

experimenta cum eos, ſicut indubitanter rerum novarum cupidos, Auguſtus ſuſpectos haberet, cum paucis tamen ſine pavore Civitatem ingrèditur, Dominicam Palmarum debito feſto peragit, cæteraque, quæ ibi peragenda fuerant, congruè ordinavit, pecuniamque direptam vix à Civibus exoratus recepit, & il Sigonio (a) *inde Placentiam in die Palmarum progreſſus, Placentinos precunia Regia à quibuſdam per ſpeciem latrocinii erepta alieniores factos in officio continuit.*

(a) *Sigonius lib. 12. pag. 498.*

Se dunque Federigo con poco ſeguito ſi portò a Piacenza, diede ivi ordine alle coſe, che ne avevano di biſogno, e ritenne i Piacentini digià nell'animo a lui avverſi ne' limiti del riſpetto e dell'ubbidienza dovuta al proprio Signore, obbligandoli a reſtituirgli il denajo rubato a' ſuoi Commeſſarj, chi mai potrà impugnare, fuorche l'Autor Romano, la ſovranità dell'Imperio in Piacenza?

CAP. VII.

Si narrano le cagioni delle diſcordie nate tra Federigo & Adriano IV., che paſſarono dopo nel ſuo Succeſſore Aleſſandro III.; la confederazione delle Città d'Italia ribellateſi all' Imperio per favorire la cauſa del Pontefice; quante fiate ſcendeſſe in queſta Provincia l'Imperadore per domar' i ribelli, e quello che vi fece; la Pace che finalmente vi conchiuſe in Venezia con Aleſſandro; la Triegua fatta da lui per quindici anni col Rè di Sicilia, e per ſei colle Città Confederate, nelle quali riſulta l'alto ſupremo Dominio dell' Imperio in Italia, e particolarmente in Parma e Piacenza.

ABbiam veduto di ſopra che Federigo obbligò anche i Veſcovi, e gli Abati poſſeſſori di Feudi e Regalie a preſtargli il ſolito omaggio e'l giuramento di fedeltà. Ora dobbiam dire, che queſti atti recarono tanto ſpiacimento al Papa che ſtuzicato da' Nemici di Federigo, contro cui l'avea digià l'animo incollerito per altre cagioni, gl'inviò tre Cardinali Legati, con lettere molto accerbe per dolerſi, maſſime di queſte tre coſe. La prima perchè mandava Federigo a Roma alcuni de' ſuoi Vficiali per iſtabilirvi li Magiſtrati, eſigendo dalle Terre della Chieſa, come da quelle de' Vaſſalli dell' Imperio i foraggi, e viveri per l'Eſercito: la ſeconda perchè non oſſervava il trattato fatto con Papa Eugenio: e la terza perchè riceveva l'omaggio de' Veſcovi, come riferiſce il tante volte qui mentovato Radavico (b) il quale per molti capi della ſua Storia deſcrive queſte querele, & i diſſapori, le diſcordie, e le lettere, che vicendevolmente ſi ſcriſſero i due primi Perſonaggi del Mondo; ed in verità furono queſti i primi ſemi, da' quali ripullularono dipoi un' altra volta le diſcordie e contenzioni tra 'l Sacerdozio, e l'Imperio; e'l funeſto ſciſma, che diviſe in due orribili fazioni l'Italia, empiendola di miſerie, di rovine, e di ſtragi, il tenor delle lettere del Papa, come l'atteſta Radavico, è il ſeguente *Friderico in Hybernis agente Adrianus Romanæ Urbis Antiſtes quorumdam inſtinctu, ea, quæ jam inter ipſum, & Imperatorem apud Auguſtam ſopita fuerant refricare cæpit & denuo meminiſſe, modo Nuntiorum ſuorum injuriam, modo eorum, qui pro colligendo fodro directi fuerant inſolentiam, & Caſtellanorum ſuorum*

(b) *Radavic. lib. 2. cap. 15. & ſeqq. & 30. Epiſtol. Adrian. ad Fridericum, & Epiſtol. Friderici ad Adrianum in append. ad Radav.*

gravamen incuſans ſe pro bonis male ſuſcepiſſe, Imperatorem beneficiis ſuis ingratum exiſtere; proinde occaſionem quærens, cum audiſſet quod regalia Principi tam ab Epiſcopis, & Abbatibus, quam à Civitatibus & Proceribus recognita fuere, litteras in fronte quidem leniores, diligentius verò conſideratæ acriori commonitione plenas, ſuper hoc negotio dirigit.

Federigo, che ſapea moderarſi, riſpoſe aſſai modeſtamente a' ſuddetti tre punti, al primo, che *cum Divina Ordinatione ego Romanus Imperator & dicar & ſim, ſpeciem tantum Dominantis effingo & inane utique porto nomen ſine re, ſi Urbis Romæ de manu noſtra poteſtas fuerit excuſſa*; al ſecondo, che non era più tenuto a tal concordato, giacchè il Papa contro d'eſſo aveva fatto ſenza di lui il ſuo accordo con Guglielmo Rè di Sicilia, ch'era loro nemico comune, & al terzo *Epiſcoporum Italiæ ego quidem non affecto hominium, ſi tamen & eos de noſtris Regalibus nihil delectat habere, quia ſi gratanter audierint à Romano Præſule, quid tibi, & Regi? conſequenter quoque eos à Romano Imperatore non pigeat audire quid tibi & poſſeſſioni &c. aut igitur regalia noſtra nobis dimittant, aut ſi hæc utilia judicaverint, quæ Dei ſunt Deo, & quæ Cæſaris Cæſari perſolvant.*

Epiſtol. Frideric. ad Adrian. in append. Radevic.

Rimandò l'Imperadore con tal riſpoſta i Legati del Papa accompagnati da' ſuoi Ambaſciadori, a i quali diede ordine di rimettere queſta conteſa al giudicio di Arbitri da eleggerſi d'ambe le parti, e che ſe ricuſava il Pontefice queſto progetto, doveſſero trattare col Senato e Popolo Romano.

Queſto modo di procedere di Federigo finì d'irritare l'animo d'Adriano, il quale ſtimulato da molti avrebbe ſpinto più oltre il ſuo riſentimento, ſe non foſſe ſtato in Agnani dalla morte prevenuto; ed ancorche per allora queſta impediſſe tra il Sacerdozio e l'Imperio un'aperta rottura, fu però dall'altra parte, e poco dopo l'occaſione d'uno ſciſma perniciosiſſimo nella Chieſa, imperciocche portato il cadavere del morto Pontefice a Roma, e ſeppellitoſi nella Baſilica di S. Pietro, vi ſi ragunarono dipoi li Cardinali a' 5. di Settembre dell'anno 1159., e dopo d'aver conteſo per qualche tempo ſenza poterſi aggiuſtare, in fine quattordici del primo partito, ch'era il più forte, diedero la loro voce al Cardinal Rolando loro Capo, chiamato poi Aleſſandro III., e nove del ſecondo eleſſero il Cardinal' Ottavio ſotto nome di Vittore IV., e cinque altri, ch'erano rimaſi neutrali ſi dichiararono pel maggior numero. Non mi fermerò io quì a narrare quanto ſuccedeſſe in queſto pernicioſo ſciſma, in qual modo, e con quali arti foſſe fomentato, e nudrito da Federigo per non eſſer queſto l'inſtituto della mia Apologia, ſolamente dirò col Radavico, e'l Sigonio; *quibus ex rebus ingens iterum vulnus Eccleſia Dei accepit, bellumque novum inter Pontificatum, Imperiumque ſuſceptum, quo Civitates Italiæ, in primiſque Lombardiæ in diverſas partes deductæ pravis inter ſe certaminibus initis ad extremum prope exitium ſunt redactæ, hujus autem belli Principes fuere Mediolanenſes, qui cum veteribus odiis tum recentioribus Alexandri adverſus Fridericum, & ſocios ejus execrationibus incitati bellum ardentiore animo gerere perrexerunt.*

Ciacon. in Vita Adriani IV.

Sigonius lib. 13. ad annum 1160.

E ſe dobbiam credere a Radavico Autor di buona fede, religioſo, e che ſcriſſe quanto veduto aveva, dobbiamo altresì reſtar perſuaſi, che i Milaneſi, e l'altre Città di Lombardia, tra quali Piacenza ſi ribellaſſero

a Fede-

a Federigo, e gli facessero la guerra, così sollecitati per lettere intercette della Curia Romana dicendo egli, che (*a*) *hæc itaque causa sermonum, & Nunciorum majorem inter eos* (cioè tra il Papa e l'Imperadore) *simultatis fomitem ministravit, in tantum, ut quædam litteræ deprehensæ, dicerentur à Sede Apostolica directæ, ut Mediolanenses, & quasdam alias Civitates rursus ad defectionem ortarentur.*

(a) *Radevic. lib. 2. cap. 18.*

La prima impresa, che i Milanesi tentarono contro Federigo, fu l'espugnazione di Lodi, la quale non gli riuscì, perchè si mosse l'Imperadore col suo Esercito, e andò ad accamparsi a S. Romano in atto d'assediar Milano. Il che scopertosi da' Milanesi (*b*): *Placentinis adjunctis, adversus eum ornatissimo atque instructissimo equitatu processerunt copiamque pugnæ fuerunt.*

(b) *Sigon. loco laudato.*

Questi gran commovimenti, e sollevazioni delle Città d'Italia invece di provare, che Parma e Piacenza fossero soggette alla Sede Apostolica, mostrano chiaramente, come erano spettanti al Regno di Lombardia; e in quanto a Piacenza lo manifesta il fatto de' Milanesi poco fa raccontato, ed altri segni dati da' Piacentini, che la loro intenzione fosse di fomentare sempre più i torbidi di questa Provincia, e di sottrarsi intieramente cogli altri Popoli dal Dominio dell' Imperio, per la qual perfidia furono da Federigo dichiarati ribelli ed aperti nemici, come l'attesta Radavico (*c*) colle formali parole: *Inter hæc Placentini multis argumentis deducti sunt, studio rerum novandarum niti, cum Mediolanensibus inire conciliabula, frumentum, aliaque usui necessaria clanculum illis providere, quin etiam aliquos de suis Cremensibus in auxilium destinasse; Imperator satius existimans habere detectos inimicos, quam fictos amicos, pro eo quod ut dicitur, nulla pestis efficacior ad nocendum quam familiaris inimicus, eosdem pro perfidia sua, ut levissimos, nec in hac, nec in alia parte fidem debitam habentes, hostes pronunciat.*

(c) *Radevic. lib. 2. cap. 49.*

Dopo queste, & altre vicende, che non fanno al caso nostro, rivoltò Federigo i suoi pensieri all'espugnazione di Milano, conoscendo, che senza ridurre questa Città Capitale alla sua ubbidienza non potea aver quieta l'Italia. Unito pertanto un possentissimo Esercito l'assediò, e la vinse, la ruinò, e sottomise tutti i suoi Confederati, e la rovesciò da' fondamenti; dicendo il Sigonio (*d*) che *Mediolanenses hunc in modum subacti, inde reliquas Civitates, quæ aut apertè arma adversus se tulerant, aut obscurè defecerant, aut alia ratione cum Alexandro faciebant, armis sibi appetendas, atque ad officium redigendas existimavit; itaque biduum bellum adversus Placentinos decrevit, idque Principes, atque Prætores & Consules amicarum Civitatum jurare jussit. Ea re cognita, Brixiani Consilio Antverso Legatos ad eum misserunt, qui nudatos tenentes gladios pacem supplices præterent &c. datque est, ea lege, ut muris dejectis, fossisque completis, Præfectum à se acciperent, & certam pecuniæ summam persolverent, ac secum expeditionem Romanam, Apulamque susciperent, id ubi senserè PLACENTINI, antequam bello præmerentur, Consules ad eum suos misserunt, ac VI. Idus Maji iisdem se conditionibus obligarunt.*

(d) *Sigonius lib. 13. ad annum 1162. pag. 414.*

Nè tuttociò il Sigonio lo scrisse di sua propria fantasia, ma lo ricavò da' Scrittori viventi di quel tempo, e particolarmente da Ottone Morena, (*e*) presente al fatto, il quale così lasciò scritto: *In proxima verò die Martii fuit jurata obsessio Placentiæ coram Imperatore in Broilo Sancti Salvatoris de Papia ab Episcopis, & Marchionibus, atque Comitibus,*

(e) *Otb. Moren. rer. Laudens. inter Scriptores, rerum Italicarum edit. Mediol. ann. 1725. col. 1107. & seqq.*

mitibus, & Proceribus, Longobardiæ aliquibus, & à Poteſtatibus Cremonæ, ac Novariæ, Cumarum quoque, ac Vercellarum, & Pergami, & ego juravi pro Civitate Laudenſi. E dopo d'aver narrato il Morena la reſa di Breſcia paſſa a deſcrivere la dedizione de' Piacentini ne' ſeguenti termini: *Interea Placentini poſtquam hæc acta fore cognoverunt, non leviter terrefacti ſunt, tum propter Mediolanenſes, ac Brixienſes, qui ſubſtentaculum ipſorum fuerant, & Imperatoris jugo ſe ſupposuerant, tum etiam propter præfatam obſeſſionem, quæ ſupra eos jurata fuerat.... quocirca ne per vim ab Imperatore, aliiſque Longobardis caperetur Civitas eorum, trepidantes, exindè qualiter amorem Imperatoris, ejuſque gratiam recuperare poſſent, aſſidue temperare non ceſſaverunt, tandem verò multis ab Imperatore ipſis præbitis indutiis interventu Domini Conradi Fratris Imperatoris, ad quem Placentini declinaverant, in quadam die Veneris, quæ fuit undecima dies menſis Madii, reddiderunt ſe Conſules Placentiæ cum aliquibus ſuis Militibus Imperatori clariſſimo apud Sanctum Salvatorem, qui eſt extra Civitatem Ticinenſem cum ſpatis evaginatis in manibus, & juraverunt dare Imperatori ſex millia marcas argenti, & deſtruere omnia foſſata Civitatis ſuæ, ac muros civiles, & recipere poteſtatem, quem Imperator eis donaret, atque reſtituere ſibi omnia jura regalia, ac dare ipſi omnia Caſtra Epiſcopatus Placentiæ, quæ vellet.*

(a) *Otb Moren. col. 1110. & ſeqq. lib. 13. fol. 514. 516. edit. prima.*

Alle Città fedeli, come a Cremona, ed altre riferite dallo ſteſſo Morena, e dal Sigonio (*a*), concedè Federigo molti privilegi, e regalie, e la facoltà di crearſi li Conſoli, che doveſſero giurar fedeltà all' Imperadore, alle Contumaci poi diede un ſupremo nuovo Maeſtrato, che fu chiamato Podeſtà, e fra queſte contandoſi Parma e Piacenza, dovettero eſſe pure riceverlo, e ſopporſi al di lui governo, ed ecco le parole del citato Morena, con cui conviene in tutto e per tutto il Sigonio: *quibus omnibus feliciter actis dedit Imperator nobiliſſimus Brixienſibus ac etiam Pergamenſibus in poteſtatem Marcoradum de Grumbas, Mediolanenſibus vero Dominum.... Epiſcopum de Legio, PLACENTINIS autem ab initio Aginulfum, deinde Arnaldum Barbavariam, Comitem quoque Gavardum præpoſuit.... Comitem Conradum de Ballanuce præpoſuit Ferrariæ, PARMÆ Azonem qui dicitur.... Cumenſi Comitatui Magiſtrum Paganum... Cremonenſibus vero, & Papienſibus atque Laudenſibus... permiſit ſub propriis de ipſis Civitatibus Regi Conſulibus.*

(b) *Otb Moren. loco laudato col. 1111. & ſeqq. Sigonius ubi ſupra.*

Indi poi con numeroſo Eſercito, e con una nobiliſſima commitiva di Duchi e Magnati, Germani e Lombardi, ſi portò Federigo in Romagna per farſi render la dovuta ubbidienza da quelle Città, che peranco non lo avevano voluto riconoſcere per loro Sovrano, e la prima ad eſſere attaccata fu Bologna, la quale immediatamente ſi ſottomiſe a Ceſare, indi tutte l'altre Città ſeguitarono l'eſempio di lei, particolarmente Imola e Faenza, come lo atteſtano i laudati Autori (*b*) maſſime il Morena in queſti ſenſi: *Bononienſes tremefacti, quoniam ſe non multum fideliter ſerviſſe Imperatori cognoſcebant, & quid facerent ignorantes, & Bononiæ ruinam, ſi ſe Imperiali ſubderent culmini paventes, ſequæ ad tantum Exercitum cognoſcentes non poſſe reſiſtere, nec ſicut Mediolanum, quod fuerat flos Italiæ, ſi rebelles Imperatoris exiſtèrent, funditus ſubverterentur, maxime timebant; Magis itaque colla ſubmittere, quam Imperatori reſiſtere ſtatuerunt, atque ad placitum Imperatoris, & de foſſatis ac muro Civitatis, & de magna pecunia ei tribuen-*

tribuenda, & de poteſtate per eum ſuſcipiendo juraverunt.... Igitur ſubjecta plenariè Bononia, Imolas deinde Faentias profectus eſt Imperator ipſis Civitatibus ad placitum Imperii colla flectentibus, omneſque Longobardiæ ac totius Civitates Italiæ, & Caſtra ac Arces ea Æſtate Dominio Imperatoris ſubditæ fuerunt.

Pieno di gloria e di trionfi ſi partì Federigo d'Italia, dove fu preſto richiamato dal ſuo Antipapa contra i Romani, che vinſe e ſoggiogò; e poſtaſi la peſte nel ſuo Eſercito, con iſtento grande ſi ritirò un'altra fiata in Germania dopo una vittoria tanto funeſta. Fu queſto circa l'anno 1167. e l'epoca appunto, in cui ſi unirono in una sì ſtretta Alleanza le Città d'Italia ſoggette all'Imperio, ſembrando loro, che per porſi in una piena libertà le ſomministraſſe occaſion molto favorevole la lontananza dell'Imperadore, e la diminuzione del ſuo Eſercito, afflitto dalla peſte; e dice il Sigonio, che i Popoli collegati *fuere Veronenſes, Vigentini, Patavini, & Tarviſini, qui, cum veteribus incommodis conflictati, nunc recenti Friderici ſuperbia veriti à virtute ſibi petendum auxilium, quod ejus clementia denegaverat, cenſuerunt; itaque Mediolanenſes, Cremonenſes, Brixianos, Bergomates, Mantuanos, Ferrarienſes, Bononienſes, Regienſes, Parmenſes, Placentinos ex Venetorum auctoritate ſolicitarunt, miſſiſque ultrocitroque Nunciis, diem & locum ad conveniendum, & conſilia de communi ſalute ac libertate capienda dixerunt.*

Otb Morenſ. ubi ſupra. Romualdus in Cronic. ad hunc annum.

Sigonius ad annum 1167. lib. 14. pag. 525.

Quanto ſuccedè in Italia pel corſo di nuove anni, che durò queſta conſederazione delle Città d'Italia contro Federico, ſiccome non appartiene al noſtro aſſunto, non mi prenderò la pena di quì riferirlo, e chi foſſe curioſo di ſaperlo, potrà legger Ottone Morena teſtimonio di veduta, Ottone a S. Blaſio, l'Abate Uſpergenſe, la Cronaca di Rimualdo Arciveſcovo di Salerno, e il Sigonio; ſolamente dirò, che queſta ſteſſa conſpirazione de' Popoli Italiani contro l'Imperadore, e tutto ciò, che ne deſcrive il Sigonio, citato dallo Storico Romano, fa vedere, ch'eglino erano ſoggetti all'Imperio, e particolarmente i Parmigiani, e Piacentini, dicendo queſto Scrittore (*a*) che ragunati i loro Deputati in un certo Moniſtero poſto tra Milano, e Bergamo *communi conſilio fœdus in hanc ſententiam percuſſerunt, ſe communibus armis libertatem eorum quos nominavi*, fra quali vi erano quelli di Parma e Piacenza, *ſingulorum adverſus Fridericum & Præfectos ejus defenſuros, mutuaque ad eam rem auxilia fide Imperatori data incolumi ſummiſſuros*, e di queſto vaſſallaggio delle Città confederate verſo l'Imperio, ne fa ampia teſtimonianza Biondo Flavio, il quale dice (*b*) ch'elleno ſi collegarono ſotto la ſeguente condizione, che *præter tributa Imperatoribus dari ſolita, nihil poteſtatis, aut juris in eorum quibuſcumque Urbibus Friderico permitterent.*

(a) *Sigon. dicto lib. 14. pag. 525.*

(b) *Blond. Flav. decad 2. lib. 3. pag. 247.*

E finalmente per chiudere con la Storia di sì gran Principe la prova del mio aſſunto in ciò, che s'appartiene al ſuo Imperio, aggiugnerò per ultimo colla ſcorta dell'Abate Uſpergenſe, e d'Ottone di S. Biaggio (*c*) che ſceſo l'anno 1175. per la quinta volta in Italia con forze grandi per far la guerra alle Città collegate; aſſediò Aleſſandria fabbricata in que' tempi in onore del Sommo Pontefice, da cui preſe il nome; accorſero i Confederati ribelli al ſoccorſo della Terra aſſediata, e Federigo ſciolſe l'aſſedio per andarli a combattere; ſi venne al fatto d'arme, e gl'Imperiali perderono la giornata. Fece queſto Ceſare in un tal cimento azioni degne d'un

(c) *Abbas Uſpergenſ. ad hunc annum 1175. Otho à S. Blaſ. ad eumdem annum.*

vero

vero Eroe, esponendosi a tutti li pericoli permodoche corse molte volte rischio di perdervi la vita. Da ciò preseto motivo i suoi buoni servidori d'avvertirlo, che Dio, il quale aveva finallora benedetto le sue arme, avvertir lo volea con tal'avversità di non ostinarsi più nello scisma tanto pernicioso alla Chiesa; onde si determinò di fare la Pace con Alessandro. A questo fine li mandò tre de' primi Principi di Germania per Ambasciadori con ampio potere di trattare la sua riconciliazione col Papa; il quale bramando pure ardentemente la pace della Chiesa, convenne agevolmente con esso loro in tali condizioni: Che l'Imperadore renderebbe, come tutti gli altri Principi Cattolici ubbidienza al vero Sommo Pontefice Alessandro III., che gli restituirebbe tutte le Terre appartenenti alla Chiesa Romana, che farebbe Triegua per quindici anni col Rè di Sicilia, e per sei con le Città confederate di Lombardia, affinche si potessero terminare amichevolmente tutte le loro controversie. Così si legge nell' Autore degli atti d'Alessandro III., nella Cronaca di Romualdo Autore contemporaneo, e nel Sigonio (a) il quale descrive tutte le circostanze più solenni di questa memorabil Pace, e riconciliazione che si celebrò in Venezia tra 'l Papa e l'Imperadore, riferisce i Capitoli della medesima, e della Triegua nel modo, che si conservano negli Archivj di Bologna, e di Anagni, tra quali al nostro proposito si ritrova il seguente Diploma, che da Parma mandò Federigo al Sommo Pontefice dopo la sua dipartita da Venezia. *Nos Fridericus Imperator interventu Venerabilis Patris D. Alexandri Pontificis & Fratrum eius Cardinalium promittimus Lombardis, Marchianis, & Romaniolis, & reliquis de societate ipsorum Vassallis nostris, & iis, qui debent esse Vassalli nostri, nos pro fidelitate nobis non præstita, vel opera non navata, vel investitura non petita, quandiu induciæ manebunt, neminem de societate judicaturum, aut judicari jussurum, nec feudum alicui adempturum. Actum Parmæ.*

Alexandri III. Epistola, & ejus acta apud Baronium ad annum 1176. Romuald. in Cronic. Ruger.

(a) *Sigonius lib. 14. ad ann. 1177. pag. 347. & seqq.*

Se cotesta sì solenne dichiarazione fatta da Federigo con intervento del Papa, e de' Cardinali, non basta per provare la sovranità de' Cesari in Parma e Piacenza, siccome nell' altre Provincie in esso nominate io non saprei mai qual prova maggiore possa recarsi per farla capire al nostro Avversario, il quale prevenuto da una cieca passione vuol dar con sofismi ad intendere, che queste Città sieno sempre mai state sottoposte all' alto supremo Dominio della Santa Sede; quando peraltro durerà chiunque gran fatica in mostrarmi, che da Carlo Magno per fino a quello Imperadore vi sia stato un sol Pontefice, ch' abbia esercito in Italia questo tanto magnificato *alto supremo Dominio*.

Finito con una Pace generale lo scisma durato diciasette anni sotto Papa Alessandro, il quale, dopo d'aver governato la Chiesa del Signore quasi quattro altri in un gran riposo, passò all' eterna vita li 27. di Giugno l'anno 1181. L'Imperador Federigo, che si mantenne poi sempre riverente, e ossequioso verso la Sede Apostolica, si ritrovò fra poco tempo nell'ampiezza di tutti i suoi Dominj in uno stato anche più florido di prima; Egli pacificò la Germania intieramente; fece Alleanza con tutti i Rè d'Europa; stipolò la famosa Pace di Costanza, per la quale ristabilì il Dominio, e la sovranità dell' Imperio in Lombardia e nell' Italia, con un titolo il più stabile e legittimo, che dar si possa in tutta la ragion delle Genti, e concluse il matrimonio di Arrigo suo primogenito colla Principessa Costanza Erede de' Normandi; e con tal matrimonio acquistò per la sua posterità i Regni di Napoli, e di Sicilia; sicche colmo di gloria, e d'ogni

d'ogni ſorta di benedizione godè in una Pace profunda il frutto di quella, che reſo aveva alla Chieſa, finche ſtanco d'un ripoſo sì grande pigliò la Croce per andar' all' acquiſto di Terra Santa, e finì glorioſamente la vita al ſervigio di Dio nella guerra contro gl' Infedeli, dopo d'aver ſatto quelle grandi ed eroiche azioni, che vengono ampiamente deſcritte dal Padre Mainburgo nel primo tomo della ſua Storia della Crociata, dove ſi poſſono leggere gli elogj, e ravviſar' il ritratto di queſto Eroe; e chi foſſe vago di vederne un più eſatto e raſſomigliante, ſi prenda la pena di leggere Radavico, e il Morena, che lo vedevano, e lo ſtudiavano a ſuo bell' agio tale quale egli era all' età di quarant' anni. Io intanto paſſerò alla celebre Pace di Coſtanza, la cui forza tentano declinare con iſtorte, e ſiniſtre interpretazioni il noſtro Avverſario, e l'Autore *della Diſſertazione ſopra la natura e qualità di Parma e Piacenza*, veggendo eglino, che cotal Pace dà un colpo troppo mortale al ſuppoſto *alto ſupremo Dominio* della Sede Apoſtolica in eſſe due Città, anzi negli Stati, ch' oggidì ella poſſiede.

Radevico lib. 2. cap. 76.

CAP. VIII.

Si eſamina quì la Pace di Coſtanza, ſi ribattono le ſiniſtre interpretazioni, che le danno gli Avverſarj; e dopo d'averla difeſa da ogni contraria obiezione, ſi moſtra con chiarezza, che non ſi può dare prova maggiore, nè titolo più ſtabile di queſta Pace per iſtabilire la ſovranità dell' Imperio in Parma e Piacenza, e in Italia ancora.

IL trattato dunque di queſta Pace diſteſamente lo riferiſce il Sigonio, ed è anche regiſtrato nel corpo del diritto civile, onde non potendoſi mettere in dubbio dagli Avverſarj, eglino perciò ſi ſforzano torcerlo in un troppo ſiniſtro ſenſo. Quindi è, che per venire in conoſcimento della verità, la qual ſi vorrebbe offuſcare, fia uopo ben' eſaminarne tutte le parole, e le più particolari circoſtanze; imperciocche potrei con molta ragion luſingarmi d'aver vinto la cauſa per la tacita confeſſione, anzi per la ſentenza della contraria parte ſe mi foſſe dato il provare, che le Città di Parma e Piacenza doveſſero dirſi della Confederazione Lombarda, e non mica *de Societate, & fautoribus eorum*, dicendo lo Storico Romano alla pagina 72. *che ſi concluſe la Pace &c., nella quale comeche alcune Città della Chieſa vi entraſſero del pari con quelle, che non erano della Chieſa, ſiccome oltre a Parma e Piacenza, Modana e Reggio, vi furono anche Faenza, e Bologna, non ſiegue per queſto ch' elle poteſſero dirſi Città dell' Imperio &c., in oltre dagli Articoli d'eſſa Pace riſulta, che il corpo di quelle Città fra loro confederate vi fu conſiderato per una Potenza diſtinta, compoſta di Città di Lombardia, e di Città, quæ ſunt extra Lombardiam in ſuo confinio, come ivi ſi dice, e come veramente erano quelle dell' Eſarcato.* Anzi l'Autor' Anonimo nella riferita Diſſertazione, paſſando più oltre, e ſpeculando con più di ſottiglieza, e di artifizio, ſul conteſto di eſſa Pace dice alla pagina 140. che *batte il punto nel chiarire ſpecialmente due circoſtanze eſſenzialiſſime della medeſima; l'una riſpetto al tempo, che dovea durare, e l'altra riſpetto alle Città, che la contraſſero. Suppongono gli Scrittori avverſarj, che tutte le Città della Lega, o Società foſſero ſuddite dell' Impe-*

Sigonius lib. 14. pag. 556. & ſeqq.

Imperio, e queſto ſuppoſto richiede prova concludente, non dovendoſi preſtar fede alle parole, dove ſi tratta di accertare una verità di fatto fondamentale per la parte de' Piacentini e Parmiggiani, s'allega ch'erano ſemplicemente confederati colle Città della Lega, ma non ſudditi dell' Imperio, che nella Lega vi foſſero molte Città Imperiali; non ſi nega, ma non ſi può negare ſimilmente che non ve ne foſſero molte, che non erano Imperiali.

Prima dunque di cominciar' a ſplegar' eſſa Pace, ſarà bene riflettere a quanto dice il Sigonio, (*a*) cioè che Arrigo affettando con ſommo deſiderio la Corona d'Italia, ben comprendeva, che non la potea agevolmente ottenere durante la guerra co' Lombardi e Milaneſi; onde per giugner ſenza contraſti al fine propoſtoſi ei ſupplicò ſuo Padre, che procuraſſe innanzi che ſpiraſſe la Tregua colle Città confederate raſſodar le coſe ſue con una perfetta, e ſtabil Pace. Riſpoſe Federigo, che ben volontieri avrebbe aderito alle ſue inſtanze ſe ſi foſſe potuto promettere, che gl'Italiani ſi ſarebbono laſciati perſuadere alla concordia ſotto condizioni giuſte, ed oneſte; replicò Arrigo, che la coſa ſarebbe ſucceduta così, ſe aveſſe Federigo mandato Commeſſarj in Italia a trattar la concordia con un'ampia plenipotenza; onde ſoggiugne il Sigonio (*b*), che ciò uditoſi dall' Imperadore, *Gulielmum Epiſcopum Haſtenſem, Marchionem Henricum Guercium, Fratrem Theodoricum, & Rodulfum Camerarium Placentiam eo nomine miſit; id vero poſtquam Civitates cognoverunt ex templo Legatos Prætoreſque ſuos eodem & ipſæ deſtinarunt; id pridie Calendas Maji colloquio conſtituto Legati Friderici tabulas ejus protulerunt, in quibus ſcriptum erat, ſe arbitrium Pacis inter ſe, & Societatem Lombardiæ reintegrandæ eis permittere, quæque ipſi ſtatuiſſent, ea ſe rata in perpetuum habiturum.*

(a) *Sigonius lib. 14. ad annum 1183. pag. 338.*

(b) *idem lib. 14. pag. mihi 338.*

Udiraſi da' Confederati una così oneſta, e vantaggioſa propoſizione, e inteſi da loro i ſenſi di Ceſare pieni di clemenza, e di deſiderio della Pace, tutti unanimamente addimandarono la concordia con queſte preciſe parole, *Societas Lombardiæ, Marchiæ, Veronæ, & Venetiarum cupit habere Pacem Friderici in hunc modum; ut Fridericus Pacem habeat cum Eccleſia Romana, & nos Civitates Cremona, Mediolanum, Laus, Bergomum, Ferraria, Brixia, Mantua, Verona, Vicentia, Patavium, Tarviſium, Venetiæ, Bononia, Ravenna, Ariminum, Mutina, Regium, PARMA, PLACENTIA, Bobium, Dertbon, Alexandria, Vercellæ, Novaria &c. & omnes Caſtellani, & Homines, qui ſentiunt cum Eccleſia Dei, & nobiſcum accepta ab eo Pace volumus facere omnia, quæ Anteceſſores noſtri à morte poſteriorii Henrici Imperatoris Anteceſſoribus ſuis ſine moleſtia fuerunt; Hæc autem ſunt quæ intelligimus Imperatorem habere debere, & Anteceſſores ejus habuiſſe, Fodrum Regale, & conſuetum, conſuetam paratam, cum tendit Romam Coronæ Cauſſa, & pacatum tranſitum, & Commeatum idoneum; Pacate tranſeat, & ſine maleficio, ſacramentum à Vaſſallis accipiat, omni offenſione remiſſa, Vaſſalli expeditionem pro eo ſuſcipiant, ut ſolent, cum tendit Romam Coronæ Cauſſa.*

Da queſti preliminari di Pace propoſti dalle Città confederate, tra quali ſi leggon Parma e Piacenza, Reggio e Modana, appariſce chiaramente come le medeſime ſpontaneamente promiſero di contribuire prima anche d'eſſerne richieſte all' Imperadore tutto quanto erano digià ſolite contribuir da lungo tempo a' Ceſari di Germania, dicendo: *hæc autem*

autem ſunt, quæ intelligimus Imperatorem habere debere, & Anteceſſores ejus habuiſſe Fodrum Regale &c. dichiarazione in vero, che fa manifeſtamente conoſcere, che gli Auguſti di Lamagna avevano *l'alto ſupremo Dominio* non ſolamente in Lombardia, ma nell'Italia tutta, nella Romagna, nell'Eſarcato, e nella Marca Anconitana, benche queſte ultime Provincie ſi pretendino compreſe nella *ſplendida donazione* fatta da Pippino, e Carlo Magno alla Chieſa Romana.

Nè mi ſtia quì a dire l'Autor Anonimo della Diſſertazione, che i Stati donati alla Sede Apoſtolica debban' intenderſi donati in piena ſovranità, e che dee provar' il contrario, chi pretende eſſerſi li Rè, e Imperadori Franchi, e Germani riſerbato in eſſi l'alto ſupremo Dominio. Imperciocchè, a lui, e non a me s'appartiene l'onore di moſtrare queſta qualità, e s'egli nol puo fare co' ſtromenti delle prime donazioni alla mano, perchè come diſſe l'Iſtorico Romano *ſono iti a male*, parmi in obbligo di ſtare alle confermazioni de' ſucceſſivi Ceſari, nelle quali ſi legge queſta riſerva, ed ammettermi quel principio non già inventato dalle leggi Romane, o da' Dottori Tedeſchi, ma ſtabilito da tutte le Nazioni più culte d'Europa, e particolarmente da' Giureconſulti Franceſi, Spagnuoli, e dalla Curia Pontificia, & egli è, che qualunque alienazione, vendita, donazione de' Stati per ampia, e generale ch'ella mai ſia non comprende in conto alcuno l'alto ſupremo Dominio, che ſempre ſi ſuppone riſerbato dal Concedente, come affiſſo alla Corona, & all'oſſa dello Principato, e molti, principalmente i Franceſi vogliono la ſovranità di ſua natura inalienabile.

Quando però a me toccaſſe tal prova, crederei d'aver diglà adempiuto nel Libro antecedente, ed anche in queſto all'obbligazion mia, poiche io lo moſtro, e coll'autorità de' Scrittori, e con l'evidenza di molti fatti innegabili, che tutti gli Auguſti d'Occidente cominciando da Carlo Magno perfino all'Imperadore, di cui ora favelliamo, ſi riſerbarono la ſovranità in Roma, e ne' Stati che donarono alla Chieſa, e che ognuno d'eſſi v'eſercitò il ſovrano potere, ſenza che giammai reclamaſſero i Sommi Pontefici, leggendoſi in tutte le Storie eſempli, e fatti chariſſimi in comprovazione di quanto io diſſi, onde in queſto ſol punto ſi potrebbe formare un groſſo volume, e ſolamente quì aggiugnerò un'altra prova dell'alto ſupremo Dominio dell'Imperio ne' Stati donati alla Chieſa, e che la deſumo dallo ſtromento di Triegua fatto da Federigo con le Città confederate di Lombardia il quale atteſta il Sigonio (*a*) che anco a' ſuoi giorni ſi conſervava in Bologna, & egli parla così: *Pridie Kal. Septembris MCLXXVI. inter Imperatorem Fridericum & partem ejus Cremonam, Papiam, Genuam, Dertbonam, Comum, Aſtum, Albam &c. Imolam, Faventiam, Ravennam, Forumlivii, Forumpompilii, Cæſenam, Ariminum, Caſtrocarum, Marchionem Montisferrati Comites Blandrati &c. Et ab altera parte Societatem Lombardorum, nempe Venetias, Tarviſium, Patavium, Vincentiam, Veronam, Brixiam, Ferrariam, Mantuam, Bergamum, Laudem, Mediolanum &c. Placentiam, Bobium, Marchionem Malamſpinam, Parmam, Regium, Mutinam &c.* Ora ſe Imola, Faenza, Ravenna Capo dell'Eſarcato, Forlì, Forlimpopoli, Ceſena, Rimini, & altre Città ſecondo gli Avverſarj compreſe ſulle *ſplendide donazioni*, ſeguirono le parti di Federigo, nè in quel tempo erano della Confederazione Lombarda, ma dell'Imperio, nè per queſto ſi chiamarono mai ribelle della Sede Apoſtolica? con

(a) *Sigonius lib. 14. ad annum 1176. pag. 547.*

qual ragione vogliono poi ſoſtenere i Scrittori Romani, che vi erano nelle Città ſuddite dell'Imperio, e Città non ſuddite? ſe neppur'una (fuorche Venezia e'l Regno di Napoli, e poi e poi!) ſe ne contava in Italia, ſciolta dalla ſovranità dell'Imperio? oltrediche Roma ſteſſa non riconoſceva a quei di altro Sovrano che l'Imperadore, mentre Aleſſandro deſideroſo d'eſſere ricevuto nella ſua Sede da' Romani ci aſſicura Biondo Flavio (*a*) che *ad Urbem Romam præſcriptis ſibi conditionibus poſſe accedere poſtulavit Conſulibus enim & Popolo pollicebatur nihil agere aut intentare præter illa, quæ in divinam rem Eccleſiæ cerneret.*

(a) *Blondus Flavius de ſad. 2. lib. 5. pag 252.*

Accreſce la forza del mio argomento l'altro inſtromento, che queſto invitto Ceſare mandò da Parma l'anno 1177. a Venezia allo ſteſſo Aleſſandro Sommo Pontefice dove promiſe, che durante la Triegua non avrebbe nè giudicato, nè condannato, nè tanpoco privato alcuno de' feudi, e tutti li chiama in queſto atto tanto ſolenne, ſuoi Vaſſalli, e nominandoli tutti vi ſi leggon non ſolamente i Longobardi, ma i Marchigiani, e que' ancora della Romagna, & ecco le parole dello ſtromento, *Nos Fridericus Imperator interventu Venerabilis Patris D. Alexandri Pontificis & Fratrum ejus Cardinalium promittimus Lombardis, Marchianis, & Romaniolis, & reliquis de Societate ipſorum, Vaſſallis noſtris, & iis, qui debent eſſe Vaſſalli noſtri, nos pro fidelitate nobis non præſtita, vel opera non navata vel inveſtitura non petita, quandiu induciæ manebunt neminem de Societate judicaturum &c.* dopo un favellare così univerſale, che abbraccia, e comprende tutte quante le Città confederate, e aderenti alle Lombarde, mi dica per corteſia il Lettore ſe gli Avverſarj dovevano ſpiegarſi un poco più, e giacche volevano ſupporre, che non tutti li Popoli collegati ſoſſero Sudditi dell'Imperio, ſe a loro toccava non ſolamente indicare, ma provar'inoltre, e concludentemente quali erano queſti Popoli non ſoggetti alla ſovranità di Federigo, moſtrando particolarmente, che fra eſſi s'annoveravano i Parmiggiani, e Placentini, dell'indipendenza de' quali in riguardo della Chieſa Romana in que' medeſimi tempi ce ne dà una ſplendida prova lo ſteſſo Aleſſandro III. con una ſua lettera ſcritta a' Conſoli di Piacenza, e regiſtrata dal Campi nel tomo II. della ſua Iſtoria Eccleſiaſtica, raccomandandoli un certo Ugone Piacentino e Suddiacono Apoſtolico contro un tal Cittadino di Piacenza nomato Fulco, il quale avea avuto ardire d'intromettersi nel Vicedominato (dignità, & uficio eretto nella Cattedrale) ſpettante al riferito Ugone, e di ſpogliare gli Uomini ſottopoſti al Vicedominato medeſimo. Loda ivi il Pontefice eſſo Suddiacono, e i ſuoi meriti, eſorta i Conſoli, e li prega ad eſſere in ſuo ajuto, e del Veſcovo, e a far per modo che Fulco non ſolamente reſtituiſſe il mal tolto, ma riceveſſe co' ſuoi Fratelli il meritato caſtigo; e'l Papa ſi ſerve di queſte medeſime parole, *quoniam ei in ſua juſtitia nullà poſſumus vel debemus ratione deeſſe, prudentiam veſtram rogamus, monemus &c. quatenus dilecto Fratri noſtro Placentino Epiſcopo ſuper hoc in omnibus auxiliari curetis, & prædictum Civem veſtrum, & Fratres ſuos temporali pœna deſtringere ut omnia, quæ ſcriptum inter ipſos, & prædictum Hugonem q. Placent. Epiſcop. factum continet inde juſtè impleant &c.*

Sigonius ubi ſupra.

Or dico, ſe il Papa foſſe ſtato Sovrano di Piacenza, come mai avrebbe ommeſſo d'uſare della ſua ſovranità in tempo che i Piacentini erano così arrabiati nemici dell'Imperadore? e qual biſogno aveva egli mai di

pregare

pregare ed esortare i Consoli di Piacenza, a far giustizia ad Ugone, e a punire Fulco se fosse stato Principe assoluto della Città? eh che sono tutti sogni e chimere quelle degli Avversarj, i quali non avendo il modo di provare la loro intenzione, come io finqui ho provato la mia, s'appigliano a distinzioni ideali e fantastiche; e di questa verità credo che ne sia bastantemente al dì d'oggi persuaso ogni uom saggio; ma perchè bramerei persuasi una volta, anco gli Avvocati della Camera Apostolica, vuo concedere loro, che *alcune Città della Chiesa vi entrassero del pari con quelle che non erano della Chiesa*; e senza pregiudicio della verità, e di quanto ho digià provato ammetto, che *ve ne fossero molte, che non erano Imperiali*, non perciò sarebbe vera la proposizione, che *per parte de' Piacentini e Parmiggiani si allega* cioè *ch' erano solamente Confederati colle Città della Lega*.

Istoria Romana pag. 72. 73. Dissertazione Istorico-politica legale pag. 140.

Per conoscere l'evidenza di quanto io sostengo, egli è necessario in primo luogo esaminare attentamente se di una sola, o di più Provincie d'Italia erano le Città, che concorsero a formare questa grande Confederazione, e quali fossero esse Provincie. Una tal cognizione ce la somministra il giuramento che fecero i Podestà, e Deputati delle Città medesime, e il quale si vede registrato nella Pace di Costanza, nella Storia del Sigonio, e lo approva ancora l'Autore della Dissertazione Piacentina, e da tutti questi documenti irrefragabili apparisce, come in essa Lega, fuorche Venezia, non c'intervennero altre Città, che quelle della Lombardia, della Marca Trevigiana, e della Romagna, *Civitates &c. Lombardiæ, Marchiæ, & Romaniæ*; Se poi le Città di Lombardia fossero Imperiali sì o nò, non dee porsi in controversia, perchè erano, e sono innegabilmente tali, nè lo contendono gli stessi Avversarj; or io chieggo da loro, e li priego dirmi in quali di queste tre Provincie si annoverassero allora, e si annoverino al dì d'oggi Parma e Piacenza; concioffiache se non le vogliono poste nel nuovo Mondo, o fuor d'Italia debbano certamente confessare, ch' elle fossero, e siano tuttavia in una di esse tre Regioni. senza dubbio alcuno non erano, nè sono coteste Città nella Romagna, e molto meno nella Marca Trevigiana, dunque erano, e sono nella Lombardia, dunque erano Città dell' Imperio e del Regno d'Italia, il quale fino dalla primiera origine consisteva principalmente in essa Lombardia, da cui prese il nome; che poi Parma e Piacenza fossero Città di questa Provincia, dal primo dì che a lei si diede un tal nome di Lombardia per distinguerla da' Stati donati alla Chiesa, lo sostengono, e lo provano tutti li Geografi; e finalmente, che la Lombardia come orora dissi fosse tutta di quel tempo soggetta all'alto supremo Dominio dell' Imperio Romano-Germanico ne fanno indubitata fede tutte le Storie, la stessa Pace di Costanza ce ne assicura, e'l solo nome di Lombardia lo fa manifesto. Cosa giova dunque all' Autore della Dissertazione il dire, che *nella Lega vi fosse molte Città Imperiali non si nega, ma non si puo negare similmente, che non ve ne fossero molte, che non erano Imperiali*; Imperciocche era uopo ch' egli, per dar forza al suo assunto non solo dicesse, ma provasse ancora, che Parma e Piacenza di quel tempo non fossero Città Lombarde, ma della Marca Trevigiana, o della Romagna, le quali due Provincie sole in sua sentenza debbon' intendersi, benche ciò sia falso falsissimo, non soggette all' Imperio, ma bensì alla Sede Apostolica, e che i Piacentini e Parmiggiani non fossero *Lombardi*, confessati da lui per Sudditi de' Cesari di Lamagna, *ma Fautores eorum* da lui non reputati per soggetti immedia-

Autor' Anonim. Dissert. pag. 140.

diatamente all' Imperial Dominio ; e l'evidenza di queſto diſcorſo appariſce manifeſtamente dal proemio di eſſa Pace, e dal Teſto interciſo artificioſamente dall'Autor retrogrado, per iſtrigarſi dalla difficoltà ch'egli incontrò, e che ſi fa inſuperabile per le ſeguenti parole, *ea propter cognoſcat Univerſitas Fidelium Imperii, tam præſentis ætatis, quàm ſucceſſivæ poſteritatis, quod nos ſolita benignitatis noſtræ gratiam ad fidem, & devotionem Lombardorum, qui aliquando nos, & Imperium noſtrum offenderant viſcera nobis innatæ pietatis noſtræ aperientes eos, & Societatem ac fautores eorum in plenitudinem gratiæ recipimus*. Col qual Teſto ritorcendo io contro eſſo Autor della Diſſertazione l'argomento, di cui egli ſi ſerve per la *maniera diſcretiva uſata da Federigo, che ſepara i proprj Sudditi da' loro Fautori* dico, che ſe i Lombardi erano quelli, che in queſta Pace dovean conſiderarſi per Sudditi di Ceſare, eſſendo all' incontro i Piacentini e Parmiggiani Lombardi, non poſſon poi dall' Autor medeſimo ſecondo le vere regole d'un ſano diſcorſo dialerico porſi nella claſſe de' ſuoi Fautori, che non erano Lombardi, ma per neceſſità, e per inevitabil conſeguenza nel numero di quei ch' erano ſottopoſti immediatamente all' Imperio.

Prende ſempre più forza il mio argomento, col quale intendo provare, che li Piacentini e Parmiggiani erano allora reputati della Società de' Lombardi, e non già *Fautores eorum* dal §. della medeſima Pace, che comincia così. *Hi ſunt Nuncii, qui ex parte Longobardorum Pacem præſcriptam, & concordiam receperunt, & in præſentia noſtra confirmaverunt, de Mediolano Guido de Landriano, Pinamonte de Vico Mercato, Adobatus Bultraffus. Guilielmus Burrus &c. de Brixia Obrandus de Martinengo &c. Deſiderius Judex &c. de PLACENTIA Girardus de Artizone. Jacobus Strictus. Hermanus de Carnocampo Judex, de Pergamo. Albertus de Mappello Attoficianus. Joannes de Piterigo &c. de Mutina Arlotus Judex, Rainerius de Buca Cabata, de Rhegio Albertus Cambiator, Rolandus de Caritate, de PARMA Jacobus Petri Bravi Mallobatus Judex, Vetulus Judex. Corradus Banzoni. De Laude Vincentius de Siſiraga, Anſelmus de Somma Ripa &c.*

Sicche ſe nel numero degli Ambaſciadori delle Città Lombarde, che accettarono la Pace di Coſtanza vi ſi contano quelli di Parma e Piacenza, certiſſimo egli è che queſte due Città erano della Lombardia, come lo ſono oggidì ancora; e che *ex conceſſis* dagli Avverſarj dovean dirſi Imperiali. Ed in vero che tali foſſero ſi raccoglie con chiarezza mirabile dall' altro §. d'eſſa Pace, il di cui principio è queſto. *Hæc autem ſunt nomina Nunciorum*, dove ſi leggon' i nomi degli Ambaſciadori, che ricevettero l'Inveſtiture del Conſolato a favore delle loro riſpettive Città, tra quali ſi eſprimono quei *de Mediolano Adobatus; de PLACENTIA Gaardus Attizonus. De Laude Vincentius Cervo &c. de Mutina Arlotus; de Rhegio Rolandus, de PARMA Jacobus Petribravi, de Novaria Opizo &c.* Se dunque i Piacentini e Parmiggiani ebbono da Federigo le Inveſtiture del Conſolato, e la facoltà di crear' i Conſoli da confirmarſi dagl' Imperadori, perchè non debbonſi poi porre nella claſſe de' Popoli ſottopoſti veramente alla ſovranità dell' Imperio; giacchè una delle condizioni appoſte nel corpo della medeſima Pace, fu quella che in *ſingulis Urbis Conſules conſtituentur à Nuncio noſtro, qui ſit in Urbe, aut Epiſcopatu, & Inveſtituram accipient, & hoc uſque ad quinquennium, eo tranſacto una quæque Civitas à nobis recipiat, & intra quinquennium*

à Nun-

à Nuncio noſtro ſicut dictum eſt, niſi nos in Lombardia fuerimus, eadem obſerventur in Succeſſore noſtro &c.

Quanto io ſono finqui andato ponderando contro le rifleſſioni dell' Autor della Diſſertazione intorno a queſta Pace, ſerve anche per riſpondere allo Storico Romano, il quale dice, che *dagli Articoli di eſſa Pace riſulta, che il Corpo di quelle Città fra loro confederate vi fu confiderato per una potenza diſtinta, e compoſta di Città di Lombardia, e di Città, quæ ſunt extra Lombardiam in ſuo confinio, come ivi ſi dice, e come veramente erano quelle dell' Eſarcato.* Conciolſiacoſache tal diſtinzione fa per me, e ſerve a confirmare il mio argomento perfino a che non ſi provi dagli Avverſarj, che Parma e Piacenza non foſſero nella Lombardia, ma benſì *extra Lombardiam in ſuo confinio*, la qual prova parmi affatto impoſſibile perchè tutti li Geografi d'ogni età convengono, che queſte due Città ſieno ſempre mai ſtate di Lombardia da quel giorno, in cui fu queſta Provincia così denominata.

Iſtoria Romana pag. 73.

Siccome non ſi farà mai vedere da loro, ch' elleno foſſero dell' Eſarcato, e dell' Emilia donata alla Chieſa; nè ſono io ſolo che 'l dica, ma un' inſigne Scrittore del tutto imparziale, Religioſo Franceſe laudato dallo Storico Romano, e celebre inveſtigatore dell' antichità, ed egli è il Cointe (*a*), il quale meglio di qualunque altro Autore, eſaminò, ſcoperſe, e deſcriſſe felicemente ſul Teſto d'Anaſtaſio i veri confini delle donazioni fatte da Pippino e Carlo Magno alla Sede Apoſtolica; e benchè io digià l'abbia allegato in altro luogo per moſtrare l'inſuſſiſtenza de' ſuppoſti dello Storico Romano, nondimeno gioverà molto per ben comprender la verità, che io ſoſtengo, ripetere qui le ſue parole, poichè metton la ſalce alle radici d'ogni contrario obietto.

(a) *Cointe Hiſt. Eccleſ. ad annum 755. n. 62 & ſeqq. tom. 5. pag. 489. & ſeqq.*

Emilia in Diplomate Ludovici Pii, & apud Anaſtaſium non eſt nomen Urbis, ſed Provinciæ; neque tamen eo loci pro integra Provincia ſumi debet, nàm donatio Pippinina ſolas in Emilia Civitates complectitur, quæ trans Scultennam ſitæ ſunt, cæteras cis illum amnem nequaquàm, id infra pluribus docebimus.

Hi fuerunt igitur Pippininæ donationis veri limites, quos jam deſcripſimus. Muſone cum Adriatico versùs Ortum, Scultenna, & Padus Occaſum versùs; Tartarus & Padus cum Adriatico Mari versùs Septentrionem; Mons Appeninus versùs Meridiem.

Indi queſto diligentiſſimo Scrittore, dopo ch' ha riferito, e confutato l'opinione di chi vuol' eſtendere più oltre i mentovati confini, ſoggiugne; *At advertendum in primis quid Piceni, quid Pentapoleos, quid Emiliæ, quid Exarchatus nomen ſonet. Antè tempora Pippini Regis, quinque laudantur Italiæ diviſiones. Prima eſt Auguſti Cæſaris; ſecunda Strabonis; tertia Hadriani Imperatoris; quarta Ptolomei; quinta Conſtantini Magni;* e dopo d'averle diligentemente, e con molta penetrazione deſcritte tutte, conchiude così.

Quod attinet ad Occaſum extra rem inveſtigantur antiqui limites Emiliæ, neque enim conſtat omnem Emiliam, ſed partem dumtaxat Emiliæ Pippino ceſſiſſe Scultennam inter, & Valtrinum amnes. Leander, & alii plerique limitem Occidentalem Romanulæ, ſive Romandiolæ ponunt Scultennam fluvium; Scultenna Bononienſe Territorium a Mutinenſi nunc etiam diſterminat; Imola & Bononia cum ſuis finibus expreſsè nominantur in donatione Pippinina, nec non in Epiſtolis Summorum Pontificum poſtea quærentium eas à Pippino ſibi traditas, & nun-

& nundum redditas à Longobardis. De PLACENTIA VERO, de PARMA, de Regio, de Mutina, deque aliis Civitatibus inter Trebiam & Scultennam ſitis mirum ubique ſilentium. Itaque vi neceſſariâ tot argumentorum opportet fateri Scultennam donationis à Pippino factæ limitem Occidentalem fuiſſe.

Quindi è, che prima del Cointe perſuaſo di queſta gran verità Biondo Flavio Autor egli pure Eccleſiaſtico di profeſſione, e molto parziale delle ragioni della Sede Apoſtolica, deſcrivendo nella ſua Italia illuſtrata la Città di Piacenza da lui poſta nella Lombardia, aſſeverantemente ſoſtenne, come già diſſi, che *ea Civitas* (Piacenza) *ad annum* 1249. *Pallavicinis nobilibus ſubjecta fuit, cum nunquam prius cuiquam alteri ſubjecta fuiſſet, qui non Italiæ omnis, aut ſaltem Lombardiæ totius Dominium obtinuerit.*

Vogliono lo Storico Romano, e l'Autore della Diſſertazione, che queſte due Città ſi comprendeſſero nelle decantate donazioni; che foſſero dominate, e poſſedute da' Sommi Pontefici dal giorno, che furono donate alla Chieſa, per fino al detto anno 1249., s'ingegnano colorire le loro illuſioni con ſofiſmi, con fallaci argomenti, e coll' interpretazioni ſtorte, che danno a' Teſti, Diplomi, e Lettere, ma di queſti due inſigni Scrittori da me citati, i quali non ſono nè Tedeſchi, nè ſalariati dall' Imperio, ma di condizione Eccleſiaſtici, e Partigiani della Sede Apoſtolica non ſi degnano farne menzion' alcuna, nè riſpondono a quanto eglino ſcriſſero in grazia della verità, la quale nelle loro Storie ebbono per unico fine, e per ogetto principale.

Ed in fatti ella è pur troppo fantaſtica l'interpretazione, ch' amenduni eſſi Avverſarj danno a quelle parole della medeſima Pace, che nominatamente riſguardano i Piacentini; dice dunque lo Storico Romano, che *ciò ſpecialmente ſi eſprime de' Piacentini, pacta Placentinorum, a' quali non fu addoſſato altro obbligo in quella Pace, che di pagare certo affitto alla Badeſſa di Santa Giulia di Breſcia.*

E l'Autor della Diſſertazione ſoggiugne, che *ſi venne alla pur' ora detta Pace di Coſtanza, nella quale v'ha un' articolo toccante li Piacentini riſpetto al Ponte, ch' era in quel tempo ſopra il Pò, per cui pagavano al Moniſtero di Santa Giulia in Breſcia in vigore di certa Inveſtitura Canone di lire quindici moneta di Milano, aumentato poſcia ſotto Aleſſandro III. a lire venti, ma non può per queſto dirſi, che i Piacentini & i Parmiggiani, foſſero, o rimaneſſero mai Sudditi dell' Imperio.*

Riſpondendo dunque allo Storico Romano io dico non eſſer vero, che a' Piacentini non ſi addoſſaſſe a favor dell' Imperio *altro obbligo che quello di pagare certo affitto alla Badeſſa di Santa Giulia di Breſcia*, perchè ſi addoſsò loro il peſo di ricever' anche le Inveſtiture del Conſolato, e di preſtare il giuramento di fedeltà, che in nome loro fu dato da Bonizione Giudice, allora Rettore di Piacenza, come ſi vede dal Conteſto della Pace medeſima, e lo conferma il Campi (*a*) nella Storia Eccleſiaſtica di detta Città; e le obbligò inoltre Federigo con tutte l'altre Città in ricompenſa delle regalie, che a loro donò a dar' agl' Imperadori que' tributi, che ſi eſprimono nel §. *ſententiæ quoque verſ. nobis autem intrantibus*, il quale dice così *Fodrium conſuetum & Regale, quæ ſolent, & debent, præſtabunt; & viat, & pontes bona fide, & ſine fraude, & ſufficienter reficient, in eundo, & redeundo mercatum ſufficiens nobis, &*

(a) *Campi Iſtor. Eccleſ. di Piacenza tom. 2 lib. 15.*

noſtris

noſtris euntibus, & redeuntibus bona fide, & ſine fraude præſtabunt, in omni decennio fidelitates renovabunt. Sono queſte circoſtanze aſſai evidenti, e prove più che manifeſte a favor dell'Imperio, nè a fronte di tai atti fu mai recato, nè recherafſi giammai dallo Storico noſtro, cominciando dal Regno di Carlo Magno, e ſcendendo in giù fino a queſt' epoca, un ſol documento, o di giuramento di fedeltà preſtato da' Piacentini e Parmiggiani alla Sede Apoſtolica, od Inveſtitura ricevuta da loro per mano de' Sommi Pontefici di poter' eleggere i Conſoli, anzi di doverli ricevere di quinquennio in quinquennio dalla mano del Papa, o de' ſuoi Commeſſarj, come ſi obbligarono di fare verſo Federigo; e benchè ſi legga nella Storia, che molto tempo prima, e dopo ancora ſi governaſſero le ſteſſe due Città come l'altre d'Italia per Conſoli, ed a Repubblica, un tal privilegio però fu conceſſo loro non già dalla Chieſa Romana, ma da' Ceſari di Germania, e Rè d'Italia.

Inoltre non è vero che non ſi addoſſaſſe a' mentovati Piacentini altro obbligo, che il di ſopra eſpreſſo, perchè eſſi ſteſſi co' Parmiggiani, e cogli altri Popoli del Regno, nell'accettare le propoſizioni di Pace fatte loro dagli Ambaſciadori di Federigo, ſi obbligarono ſpontaneamente di contribuire all' Imperadore tutto quanto erano ſoliti contribuire i loro Antenati all' ultimo Arrigo, e a' ſuoi Anteceſſori; la qual' obbligazione fu poi rinnovata nella ſteſſa Pace di Coſtanza; e quanto ſi offerſero, e obbligaronſi le Città confederate pagar' a' Ceſari loro Sovrani, ſi raccoglie dalle parole d'eſſa accettazione regiſtrata dal Sigonio, ſu la fede degli antichi, ed autentici documenti, e i termini, co' quali tutto ciò ſi eſprime ſono i ſeguenti; *Societas Lombardiæ, Marchiæ, Veronæ, & Venetiarum, cupit habere Pacem Friderici in hunc modum; ut Fridericus Pacem habeat cum Eccleſia Romana, & nos Civitates Cremona, Mediolanum, Laus, Bergomum &c. Mutina, Regium, Parma, Placentia &c., & omnes Caſtellani, & homines, qui ſentiunt cum Eccleſia Dei, & vobiſcum accepta ab eo Pace volumus facere omnia, quæ Anteceſſores noſtri, à morte poſterioris Henrici Imperatoris Anteceſſoribus ſuis ſine moleſtia fecerunt; Hæc autem ſunt, quæ intelligimus Imperatorem habere debere, & Anteceſſores habuiſſe; Fodrum Regale, & conſuetum, conſuetam paratam cum tendit Romam Coronæ Cauſſa, & pacatum tranſitum, & comeatum idoneum.* Regalie tutte, che di già Otton Magno riſerbò a ſe, e a' ſuoi Succeſſori in ſegno della Sovranità, allor quando ordinata l'Italia concedè alle Città del Regno una ſpecie di libertà ſubordinata all' Imperio.

Queſta riſpoſta parrebbe a me, che doveſſe baſtare per roveſciare quanto ſi adduce dall' Autore della Diſſertazione, nondimanco ſoddisfacendo anche a lui dirò, che ſe i Piacentini inſieme con tutti i Lombardi promiſero pagare all' Imperadore tutte le Regalie nomate orora, e che ſi pagavano a' ſuoi Anteceſſori, ſe preſero da lui le Inveſtiture del Conſolato, e gli preſtarono il giuramento di fedeltà, dee dirſi, e ne ſuccede in neceſſaria conſeguenza che *foſſero e rimaneſſero tra i Sudditi dell' Imperio* non ſopponendoſi nelle Paci a condizioni ſimili chi non è Vaſſallo, e ſe vi ſi ſoppone, addivien Suddito di quello, a cui tali coſe promette; di più ci ſomminiſtra un' altra prova aſſai convincente di che *rimaneſſero i Piacentini e Parmiggiani Vaſſalli di Federigo*, il Sigonio all' anno 1185. imperciocchè conchiuſa, ed eſeguita la Pace, *poſterò Fridericus Regnum de more luſtrare, Populorumque erga ſe voluntates explorare contendit*

dit; *Mediolano Cremonam, Cremonâ Placentiam, atque inde Parmam, & Parmâ Regium ventum. Ubique jura Populorum recognita.*

E Bonaventura Angeli nella ſua Storia di Parma agli anni 1183. 1185., e 1186. atteſta che Giacomo di Pietro Bravi ebbe dopo da Ceſare l'Inveſtitura del Conſolato per detta Città, *favore fatto da lui molto prima a queſta*; e dipoi ſoggiugne, che viſitando Federigo l'Italia dimorò alcuni dì in Parma, e che l'anno dietro, cioè 1186 l'undecimo di Febbrajo inſieme con Arrigo ſuo figliuolo *inveſtì Bernardo Veſcovo della Città per ſe, e ſuoi Succeſſori del Caſtello di Rignano con la Corte, e tutte le ſue pertinenze*, & alcune Regalie, mentovate nel Privilegio, nel qual tempo *avendo l'Imperadore dato a detto Arrigo per Moglie Coſtanza di Ruggiero già Rè di Sicilia, Parma con tutte le altre Città della Lombardia, eccetto Cremona per onorar lo Spoſalizio mandaron li ſuoi Ambaſciadori con ricchi e preziosi doni.*

Quando facendoſi tutto ciò non ſia ſarla da Sovrano io me ne rimetto al giudizio del Lettore, il quale ſe ſi degnarà conſiderare il riferito Articolo della Pace di Coſtanza, che parla nominatamente de' Piacentini, vedrà come lo ſteſſo prova più che in tutti gli altri Popoli della Lega l'innegabile ſovranità dell' Imperio in Piacenza. Imperciocche Federigo concedè a' Piacentini non ſolamente *pactum Pontis Padi, & fictum ejuſdem Pontis* come ſi ſpiega in eſſo Articolo, ma di più tutte le Regalie, *& datum & pactum, quod Epiſcopus Hugo fecit de Ponte Arquato, & ſi aliqua facta ſunt ſimilia ab ipſo Epiſcopo, aut à Communi, aut ab aliis hominibus Societatis nobiſcum, aut cum Nuncio noſtro, ipſo Ponte remanente, remaneant cum omnibus ſuis utilitatibus Placentinis.* Con queſta condizione però *ut teneatur perſolvere fictum Abbatiſſæ S. Juliæ Brixiæ.* Se ſimili conceſſioni unite al giuramento di fedeltà, e all' Inveſtitura del Conſolato colle circoſtanze vedute di ſopra non ſono argomento, e ſegno evidentiſſimo d'una perfetta, & aſſoluta ſovranità, io non ſaprei mai da che ſe ne poteſſe ricavar' una maggiore, e più certa.

(a) *Iſtor. Eccl. di Piac. tom. 2. cap. 25.*

Non ſono io ſolo che intenda in queſto ſenſo un tal' articolo, ma prima di me lo ſpiegò in cotal modo Pier Maria Campi (*a*) Iſtorico Eccleſiaſtico, che ſcriſſe per informar' il Mondo della ſincerità de' ſucceſſi, e non per adular l'Imperio, nè il genio della Corte di Vienna, come fatto hanno i noſtri Avverſarj col ſolo fine di piacere alla Curia Romana, e di colorire le pretenſioni di lei.

Diſſert. Piac. pag. 140.

Conobbe l'Autor della Diſſertazione, che la prima circoſtanza da lui ponderata per declinare la forza di queſta Pace tanto famoſa era troppo debole, e che tutto quanto con equivoco diſcorſo adduceva ſi ſarebbe potuto agevolmente ritorcer contro lui, perciò ei ſi rivolge ad un novello partito, e ſi dice, che *l'altra circoſtanza ſi è di vedere qual vigore, e per quanto tempo durar doveva detta Pace; imperciocchè ſe fu riſtretta a tempo, od a Perſone determinate, ella fu perſonale, e temporanea, ed in conſeguenza finito il tempo convenuto, o mancate le Perſone contemplate dovette ceſſare, e cadauna delle parti dovette rimanere nello ſtato medeſimo in cui fu prima*, e qui intercidendo il teſto per darci ad intendere, che fu riſtretta a tempo, & a Perſone certe, ei ſe la prende con Baldo, che commentolla, e la conobbe, e confeſsò perpetua, e tranſitoria a' Succeſſori.

Non già Baldo, il quale, in commentando una Capitolazione tanto ſolenne, altro fine non ebbe, che di ſpiegarcene il vero ſenſo; ma l'Autor della

della Diſſertazione *ſi laſciò traſportare dall' affetto verſo una cauſa*, che vorrebbe in tutti i modi ſoſtenere a ſpeſe dell' Imperio per i fini al Mondo noti. Concioſſiacoſache in vece d'interpretar' eſſa Pace con buona fede, ed eſtenderla, e ampliarla, come lo richieggono ſimili Trattati, i quali hanno per unico oggetto il pubblico bene, la conſervazione, e la quiete perpetua de' Popoli, ei s'ingegna limitarla, e prevertirne il vero ſenſo, mutando una Concordia ſtabilita fra il Sovrano e i Sudditi contumaci in una debol' e temporanea Triegua, che tal' appunto ſi chiama ogni qualunque convenzione durevole per un certo limitato tempo, come l'inſegnano i Giureconſulti (*a*) che ſi leggono in margine.

Diſſertaz. di Piac e Parm. pag 141.

(a) *Antunez Portugal. de Reg. donat. lib.* 2. *cap* 28. *n.* 6. *tom.* 1. *Gail. de Pace public. cap.* 4. *num.* 44. *Boſius de Pace n.* 5. *pag. mihi* 386.

Quello però, che più d'ogn' altra coſa dee recar non ordinaria ammirazione, egli è, che queſt' Autore non ſolamente muta i vocaboli; perchè in ſoſtanza ei qualifica una vera Pace per ſemplice Triegua, ma ciò fa col ſovvertire la diſpoſizione, e la chiara lettera del Teſto. Imperciocchè in eſſo l'Imperadore concede in vigor di tal Pace alle Città ribelli *Regalia, & conſuetudines noſtras in perpetuum*; e viceverſa ognuna delle ſteſſe Città pel mezzo de' proprj Procuradori giura l'ubbidienza, e fedeità a Federigo ſenza condizione, e ſenza limitazione di tempo, come indubitatamente appariſce dal §., che incomincia *In Chriſti Nomine juro Ego quodammodo ero fidelis Domino Imperatori Friderico &c.* E nulladimeno l'Avverſario vuole, che la fede, e'l vaſſallaggio, che i Popoli contumaci promettono a Ceſare, come a loro Sovrano, non ſia perpetuo, ma *ad tempus*, e per trenr' anni. La ragione poi, perchè voglia il Piacentino Soſiſta una diſparità, e ſproporzione così moſtruoſa tra il Sovrano, e'l Vaſſallo, e fra un Romano Auguſto, e poche Città ribelli, altra non è, ſe non che egli ha tanta d'abilità per ſaper fingere di ſua propria teſta un' altro giuramento, ſovvertir l'atto della Pace, e dire così: *Noi vediamo, che Federigo s'obblizò con giuramento d'oſſervarla, e che ſarebbe oſſervata à Kalendis Maji uſque ad triginta annos, Stipulò a favore d'Arrigo ſuo Figliuolo, e del di lui Succeſſore ſolamente: ſimili modo à Filio noſtro, vel ejus Succeſſore &c. Le parole del Teſto ſono di tal chiarezza per la reſtrizione del tempo, e delle Perſone, che non rimane luogo da farvi commenti, o gloſſe.*

Diſſertaz. Piacent pag. 140., *e* 141.

Per conoſcere l'artificio di queſta ſtortiſſima interpretazione, anzi deteſtabil' invenzione baſta leggere la formula del giuramento malizioſamente attribuito come toſto il vedremo dall' Apologiſta all' Imperador Federigo, e oſſervare attentamente le circoſtanze, le qualità, e le perſone, che l'Avverſario v'inſeriſce del ſuo, la ſuddetta formula dunque regiſtrata nel Codice dopo il Trattato de Feudi, e dopo tutto il Conteſto della Pace di Coſtanza dice così: *Ego juro omnibus Civitatibus Societatis Lombardiæ Marchiæ, & Romaniæ, & Locis, & Domino Opizoni, Marchioni Malaſpinæ, & omnibus Perſonis prædictæ Societatis, conceſſiones, & permiſſiones, atque pacta, ſicut in ſcripto Pacis inter Nuncios Domini Imperatoris, & Rectores, & Nuncios Civitatum Societatis Lombardiæ, facto continetur, firmans tenere, nec ero in Conſiglio, vel facto, vbi aliquid prædictorum minuatur alicui de Societate, & ſi qua Perſona, aut Civitas, vel locus alicui Civitati, vel loco, aut Perſonæ prædictæ Societatis &c. auferre, vel diminuere voluerit, eos, vel eas manutenere, & defendere bona fide, & ſine fraude, contra omnes adjuvabo, & omnia præcepta, quæ Rectores concorditer &c. mihi fecerint, ſine fraude oſſervabo.*

bo, omnia ſupradicta attendam à Kal. Maji uſque ad triginta annos,

L'Interprete Placentino all'incontro che fa? fa parlar' eſſa formula in perſona terza, anzi generalmente, e vi aggiugne del ſuo, che *ſi ſarebbe oſſervata à Kalendis Maji ad triginta annos*, ingegnandoſi con queſto artificioſiſſimo impaſto far credere, ſe mai gli riuſciſſe, che tal giuramento fu comune, e fatto tanto da Federigo, quanto dalle Città Confederate, e che l'uno, e l'altre prometteſſero, ch'eſſa Pace *ſi ſarebbe oſſervata per ſoli trent'anni*.

Di più l'aſturo Sofiſta dal §. in cui ſi contiene il ſuppoſto giuramento, ſi porta al conteſto della Pace, e ad un capitolo, che nulla ha a che fare colla formula ſteſſa, e attaccando, e con arte fiolſſima congiungendo l'uno all'altro, ne fa un ſol'atto, e finge poi, che l'Imperadore *ſtipulò a favore d'Arrigo ſuo figliuolo, e del di lui Succeſſore ſolamente*. Indi con una confidenza, che fa ſchifo, ſchiamazza, che *le parole del Teſto ſono di chiarezza tale per la reſtrizione del tempo, e delle Perſone, che non rimane luogo a farvi commenti e gloſſe*.

Se non chi prende di mira la verità per combatterla, e a cotal fine per fornirſi d'arme ſi porta alla fucina dell'odio e del livore, puo aver tanto coraggio d'unir' eſtremi fra ſe così lontani, e ſervirſi, come fa l'Avverſario di poche parole d'un §. che ſi ritrova nel corpo d'eſſa Pace, e per dar'ad intendere queſta temporanea aggiugnerle al riferito giuramento, il quale fu fatto innanzi la Pace medeſima, e non da Federigo, ma dalle Città confederate tra loro, e per uo'altro fine, ed affare tutto diverſo.

Per ſcoprire ſe abbia l'Interprete Piacentino, unito eſtremità così diſparate, come io le rappreſento, e compoſto di più atti uo ſol'atto, non increſca al Leggitore d'oſſervar meco, che nella formula di ſopra fedelmente regiſtrata, e a cui s'attacca l'Avverſario nulla menzione ſi fa di Federigo, meno d'Arrigo ſuo figliuolo, nè tampoco di Succeſſore; Non iſdegni anche di badare, che ivi poſta non ſi ritrova dizione o termine alcuno, il quale importi, o corriſponda a quella voce reſtrittiva *ſolamente*; e ſi prenda inoltre la pena di riconoſcere il §. *Privilegia omnia* d'eſſa Pace, e vi ritroverà ſul fine queſte parole *ſimili modo à filio noſtro, vel ejus Succeſſore*.

Fatte poi che avrà coteſte rifleſſioni, e diligenze mi dia una mentira s'egli chiaramente non iſcuopre, e tocca coo mani l'unione de' più eſtremi, e la compoſizione malizioſa del fallace diſcorſo del moderno Sofiſta; perchè vedrà in uo batter d'occhio, che coſtui ebbe l'arditezza di congiugnere il *ſimili modo à filio noſtro, vel ejus Succeſſore*, parole poſte nel ſuddetto §. *Privilegia omnia*, a quel ſuo *à Kalendis Maji uſque ad triginta annos*, per darſi poi la ſfacciata licenza d'imporre a chi non ſi farà curaro di far un diligente Criterio alle ſue invenzioni, che *Federigo s'obbligò con giuramento d'oſſervarla, e che ſarebbe oſſervata à Kalendis Maji uſque ad triginta annos, e che ſtipulò a favore d'Arrigo ſuo figliuolo, e del di lui Succeſſore ſolamente .... ſimili modo à filio noſtro vel ejus Succeſſore &c.*

Diſſert. Piac. pag. 140., e 141.

Se dar ſi poſſa un'invenzione più enorme di queſta, lo giudichi perfino l'Autor della Storia Romana, Precurſor fido dell'Apologiſta Piacentino, ch'io per ſoſpetto non hollo. Intanto conſiderino gli Eruditi, che il §. da cui preſe in preſtito l'Avverſario quel ſuo *ſimili modo &c.* non favella nè poco, nè punto di giuramento, non d'oſſervanza di Pace, nè di

ſtipu-

ſtipolazione, ma contiene ſemplicemente l'obbligazione delle Città confederate, le quali non eran ſolite prendere da' loro reſpettivi Veſcovi l'Inveſtiture del Conſolato, di doverle ricevere dall' Imperadore, ovvero *à Nuncio noſtro, qui ſit in Civitate, vel in Epiſcopatu..... cum autem Nos Imperator Divina vocatione deceſſerimus, vel Regnum Filio noſtro conceſſerimus SIMILI MODO A FILIO NOSTRO, VEL EJUS SUCCESSORE Inveſtituram recipietis.*

Oſſervino parimente, come il noſtro Interprete alla moda, per fiſſar due propoſizioni, che ſanno fra ſe alle pugna intercide in queſto luogo il Teſto, e ne ſconvolge il Germano ſenſo in ſovvertimento della verità. Il Teſto dice *ſimili modo à filio noſtro vel ejus Succeſſore Inveſtituram recipietis*, ed egli toglie via quell' *Inveſtituram recipietis*, e vi ficca in ſua vece la parola *ſolamente*; per far poi che, per dire che Federigo giurò, che la Pace ſi *ſarebbe oſſervata à Kalendis Maji uſque ad triginta annos. Stipolò a favore d'Arrigo ſuo figliuolo, e del di lui Succeſſore ſolamente.* Ma io replico ſe in ſuo ſenſo l'Imperadore giurò, che ſi ſarebbe oſſervata la Pace per trent' anni, come poi ſtipulò a favore di ſuo Figliuolo, e del di lui Succeſſore ſolamente; Suo Figliuolo, e il di lui Succeſſore potevano vivere cento anni e più, dunque in ſua ſentenza la Pace di Coſtanza arrebbe anche dovuto durar per tutto queſto tempo, perchè Federigo ſtipolò a favore di ſuo Figliuolo, e del di lui Succeſſore; dunque non è vero, che la Pace doveſſe durar ſe non per trent' anni, e ſe doveva durare ſolamente trent' anni, non potea il noſtro Ceſare ſtipolar per ſuo Figliuolo, e per il di lui Succeſſore ſe non nel caſo, che aveſſe avuto una rivelazione, che le vite tanto dell'uno quanto dell' altro non ſarebbonſi protratte a più lungo tempo di trent' anni. Fanno pure queſte due propoſizioni fra ſe le pugna, e ſono frà ſe incompatibili. Voler che la Pace duri per trent'anni, e che ella ſiaſi ſtipolata a favore del Figliuolo di Federigo, e del di lui Succeſſore ſolamente; Di più dice Federigo in queſta ſua conſtituzione, che ſaranno tutte le Città confederate tenute prender di quinquennio in quinquennio le Inveſtiture da lui, e quando egli ſarà morto, o ávrà ceduto il Regno ad Arrigo *ſimili modo à filio noſtro vel ejus Succeſſore Inveſtituram recipietis*, ſe aveſſe l'Imperadore fatta queſta ſtipolazione ſenza mentovar nè Figlio, nè Erede, nè Succeſſore, tanto e tanto ella non avrebbe dovuto dirſi perſonale, ma reale realiſſima, e tranſitoria agli Eredi, e Succeſſori, perchè così lo fece ſaper l'Imperador Giuſtiniano (*a*) a Giuliano Prefetto del Pretorio colle formali parole: *veteris juris altercationes decidentes generaliter ſancimus omnem ſtipulationem ſive in dando, ſive in faciendo, ſive miſta ex dando, & faciendo inveniatur, & ad Hæredes, & contra Hæredes tranſmitti ſive ſpecialis fiat mentio, ſive non, cur enim quod in Principalibus perſonis juſtum eſt, non ad Hæredes, & adverſus eos tranſmittatur?.... illa ſubtili, & ſupervacua ſcrupoloſitate exploſa per quam putabant non eſſe poſſibile factum ab alio compleri, quod aliis impoſitum eſt.* E molto prima di Giuſtiniano fu di queſta opinione (*b*) Ulpiano nel Libro IV. *ad edictum* adducendone coteſto Inſigne Giureconſulto la ragione, *plerumque enim (ut Pædius ait) perſona pacto inſeritur non ut perſonale pactum fiat, ſed ut demonſtretur cum quo pactum factum eſt* (*c*), e già avea detto Ulpiano (*d*) nello ſteſſo luogo molto bene a noſtro propoſito, che *pactum autem à pactione dicitur, inde etiam Pacis nomen appellatum eſt*, quindi è che di queſta ſentenza

(a) *leg. veteris Cod. de contr. vel commit. ſtipulat.*

(b) *leg juris Gentium § pactorum ff. de pactis.*

(c) *Ugo Groc de jur. Bell, & Pacis lib. 2. cap. 16. §. 16. & ſeqq.*

(d) *leg. pr. ff. ead.*

ſentenza furono ſempre la Sacra Rota Romana, il Senato di Malines, tutti quanti li ſupremi Tribunali, e que' Giureconſulti (*a*), li quali non amano le cavillazioni, e i ſuterfugj, che tanto piacciono al Dottor Piacentino; all' incontro perchè Federigo procedette con maggior cautela, e circoſpezione, nè ſi acconrentò ſtipolar, unicamente per ſe, ma ebbe la previdenza di farlo anche per ſuo Figliuolo già eletto Rè de' Romani, e per il di lui Succeſſore; vuole il Sofiſta Anonimo, che appunto per queſto ſtipolaſſe il noſtro Ceſare per il Figlio, e il di lui Succeſſore ſolamente, e che in eſſi terminaſſe ogni effetto, e forza della ſtipolazione, e non paſſaſſe agli altri Succeſſori nell' Imperio.

(a) *Rot. Rom. part. 11. recent. deciſ. 371. n 21, & ſeqq. Paul. Chriſt. deciſ. Belc. deciſ 176. n 5, & ſeqq. vol. 4. Marcian. diſput for. cap. 13. Duran. deciſ. 410. n. 11. & ſeq. Caldas Pereyr. de emp. & rend. cap. 20.*

Non ignora l'Avverſario queſti principj d'una ſana e vera giuriſprudenza, li ſa, e più volte ſaraſſene ſervito nelle ſue forenſi eſercitazioni; con tutto ciò tanta e tale è la paſſione, che lo acceca, ed è così veemente l'odio ch'ei porta al ſacro e venerabil nome del Romano-Germanico Imperio, che ardiſce ſoſtenere, che una pubblica, e ſolenne ſtipolazione, in cui ſi fa eſpreſſa menzione, e di Figliuolo, e di Succeſſore non debba dirſi, nè perpetua, nè tranſitoria agli altri mediati Succeſſori, e tutto ciò perchè? perchè la voce *Succeſſore* non ſi legge nella ſteſſa ſtipolazione nel numero del più, ma del meno; e perchè vi ſi legge nel numero del meno, preſiſte l'arrabbiato nemico de' ſovrani diritti Imperiali in voler, che Federigo ſtipolaſſe *per ſuo Figliuolo, e il dì lui Succeſſore ſolamete*; e perchè, nè coteſto reſtrittivo termine *ſolamente*, nè altro, che a queſto equivagli ſe ne ritrova nel ſuddetto luogo della Coſtituzione di Federigo, egli con capricioſiſſima invenzion ve lo aggiugne ſenza riflettere, che ſarebbeſi finalmente ſcoperto l'inganno, e la malizia, e moſtraro che coteſti falſi commenti erano parti ſpurj del ſuo mal genio, perchè contrarj al fatto, e repugnanti alle regole del diritto pubblico, e alle vere maſſime legali; che ſieno contrarj al fatto già l'abbiam veduto, che poi ſi oppongan a' più ſodi principj delle leggi ella è coſa manifeſta, concioſſiacoſache queſte c'inſegnano, che non ſolamente ne' trattati de' Principi ſtipolanti in nome della dignità, e pel bene della Pace, come nel caſo noſtro, ma ne' contratti anche de' privati la voce *Succeſſor* ancorchè poſta nel numero del meno, corriſponde, ed equivale al numero del più, e produce il medeſimo effetto, per modo che la ſtipolazione fatta a favore del Succeſſore, intenderſi debba non del primo unico, e immediato, ma delli mediati ancora, e di quanti nè verranno l'uno dopo l'altro. Nè lo ſono che mi finga una tal regola, o voglia fiſſar' queſta maſſima di mia teſta, come quaſi ſempre fa l'Avvocato contrario, ma egli è inſegnamento del celebre Giureconſulto Celſo nel Libro XXV. *Digeſtorum* (*b*) il quale ci arreſta, che *in uſu juris frequenter uti nos, Caſſellius ait ſingulari appellatione, cum plura generis ejuſdem ſignificare vellemus, nam multum hominem veniſſe Romam, & piſcem vilem eſſe dicimus. Item in ſtipulando ſatis habemus Hæredem cavere, ſi ea res ſecundum me, Hæredemve meum judicata erit; & rurſus, quod ob eam rem te Hæredem vetuum, nempe æque ſi plures Hæredes ſint continetur ſtipulatione.*

(b) *leg. in uſu 158. ff de verb., & rer. ſignif.*

Quindi è, che nel Sommario di coteſto Teſto vegiam ſcritto, che *ſæpe numero ſingulari utimur pro plurali, ut Livius Militem Romanum apud Canas Annibal cæcidit, ideſt Milites Romanos*, e nella Gloſſa *dum jura legimus, plerumque ſingularem numerum legimus pro plurali, ut in exemplis hujus legis, & è contra pluralem pro ſingulari.*

ri. Molti altri Testi vi sono, che confermano questa verità (*a*), ed è assioma assai familiare, e volgato appresso li professori legali, che *pluralitas resolvitur in suas singularitates, & è contra*.

(b) *leg. 50. 51., e 70 ff. de verb. & rer. signif.*

E in fatti, che tanto Federigo, quanto le Città confederate *sæpè numero singulari uterentur pro plurali*, si raccoglie ad evidenza dallo stesso §. *privilegia*, da cui prese l'Avversario quel *simili modo à filio nostro vel ejus Successore*. Ivi dunque vien da Cesare apposta questa condizione. *In Civitate illa, in qua Episcopus per privilegium Imperatoris vel Regis Comitatum habet, si Consules per ipsum Episcopum Consulatum recipere solent, ab ipso recipient, sicut consueverunt recipere, alioqui unaqæque Civitas à nobis Consulatum recipiat*; Già vede il Lettore, che Federigo nel suddetto luogo parla sempre nel numero del meno, e in singolare benche per la qualità delle persone, e per la sostanza, e natura delle cose di cui ivi si tratta, apparisca manifestamente ch'ei favellar volle nel numero del più, e in plurale, e così non di un sol Vescovo, nè di un sol privilegio conceduto da un solo Imperadore o Rè, ma di tutti quanti li Vescovi, che possedevano la dignità di Conte in virtù di tutti quanti li privilegi loro conceduti non da uno, ma da quanti Imperadori, e Rè d'Italia furono innanzi di Federigo, benche nel Testo si legge *Episcopus*, e non *Episcopi*, e *per privilegium Imperatoris, vel Regis*, e non già *per privilegia Imperatorum, vel Regum*; e mi persuado, che l'Avvocato Piacentino non sarà tanto ardito di voler sostenere, che in cotesta occasione favellasse Cesare d'un solo privilegio conceduto da un solo, e certo Rè o Imperadore ad un Vescovo solo; Se dunque questa è la vera, e germana interpetrazione del nostro Testo, perchè l'Interprete alla moda, non vorrà dar la stessa interpretazione alla voce *Successore* posta nel medesimo Testo, e paragrafo? e perchè pretende ch' ella debba prendersi materialmente, e come stà nel numero del meno, quando insegnano tutte le leggi, e tutti gli Autori, che atteśa la natura, e sostanza della cosa, di cui si tratta, debba spiegarsi, e intendersi nel numero plurale, perchè come dice la Glosla sopracitata *sæpè numero singulari utimur pro plurali*? e perchè affine di far, che li semplici più volontieri ricevino in questo stortissimo significato la parola *Successore* aggiugnervi anche il termine restrittivo *solamente*, e sostenere, che Federigo *stipulò per Arrigo suo figliuolo, e per il di lui Successore solamente*? Per mia fe, che coteste interpretazioni muovono la bile al più pacifico, e mansueto Uomo del Mondo.

Due altre dichiarazioni si leggono nel §. *volumus ut Regalia*, che sempre più convincon la mala fede dell' Avversario nell' interpretar la Pace di Costanza. La prima è questa. *Volumus ut Regalia, quæ vobis non concessimus in hunc modum cognoscantur per Episcopum loci*... &c. e l'altra: *Quod nos, vel noster Antecessor Rex, vel Imperator Episcopis, Ecclesiis, vel Civitatibus, vel aliis quibuscumque personis, vel Clericis, vel Laicis ante tempus guerræ dedit, vel quolibet concessionis titulo concessit, firmum & ratum habemus*.

Rispetto alla prima, se ella dovesse prendersi nel significato, che si prende la voce *Successore* dall' Avvocato Piacentino, certa cosa è, che la cognizione del Vescovo, e delle altre persone mentovate nel riferito §. non poteva cadere se non sopra le regalie non concedute da esso Federigo, perchè quivi egli favella in persona propria, *ut regalia, quæ vobis non concessimus*, senza far la menoma menzione d'Antecessore, non di Rè

nè

nè d'Imperadore. E pure chi negar voleſſe non deverſi nel citato luogo Intender di regalie concedute, o non concedute sì da lui, che dagli altri ſuoi Predeceſſori, ſi renderebbe ridicolo, perchè ſupporrebbe un' aſſurdo, e una contradizione aſſai manifeſta. Aſſurdo però, e contradizione molto più manifeſta è quella, che propone l'Avverſario volendo, che la parola *Succeſſore* debba nel noſtro caſo prenderſi, come materialmente ſta ſcritta nel numero del meno, e non come ſanamente dee intenderſi in plurale.

Più degno di ſcherno ſi farebbe poi chi voleſſe ſeguir la ſentenza del noſtro capricioſo Sofiſta nell' interpretar la riferita ſeconda dichiarazione, mentre dovrebbe dire, che Federigo confirmò a' Veſcovi, alle Chieſe, e Cirtà, e agli altri nominari nel citato §. ſolamente, quanto fù loro conceduto dallo ſteſſo Federigo o dal di lui immediato anteceſſore, e non già dagli altri antecedenti Imperadori, e Rè d'Italia, perchè la patola, Anteceſſore quì vi ſi legge nel numero del meno, e non in quello del più *Hoc quod nos vel noſter Anteceſſor Rex, vel Imperator .... conceſſit &c.* e ſe queſta interpretazione cammini, e corriſponda alle vere regole d'una ſana Giuriſprudenza, lo decidano i Letterati della Curia Romana, a favor di cui ſcriſſe l'Avvocato Piacentino, che io in queſto Articolo li ricevo volontieri in Giudici; Perchè ſiccome io ſono perſuaſo ch' eglino, quai Sapientiſſimi Giureconſulti ſaran d'opinione, che Federigo allorche favellò di ſe medeſimo, perchè favellò come Imperadore, e in nome della dignità, favellar s'inteſe anche de' ſuoi Auguſtiſſimi Anteceſſori da lui in eſſa dignità rappreſentari; e che quando parlò d'Anteceſſore in ſingolare parlar preteſe di tutti gli ſuoi Predeceſſori indiſtintamente, e non di quel Ceſare, a cui egli immediatamente ſuccedette; Così ſono certiſſimo ancora che condanneran la maliziosa interpretazione di coteſto Avvocato, e con la rettitudine loro propria decideranno, che in ſtipolando il noſtro Ceſare a favore di ſuo Figliuolo, e del di lui Succeſſore ſtipolar volle non già a pro dell' immediato ſolamente, ma in vantaggio di tutti que' Ceſari, che ſarebbero ſucceduti dopo di lui nell' Imperio, e nel Regno d'Italia; abbiamo di ſopra veduto coll' autorità degli antichi Imperadori, e Giureconſulti, che così debba intenderſi, e interpetrarſi la voce *Succeſſor*, e ciò per la ragione, che adduce Celſo, che *in uſu juris frequenter uti nos, Caſſellius ait ſingulari appellatione cum plura generis illius ſignificare vellemus*. E molto più perchè la voce ſteſſa, e atta nata a dinotare tutti que' che rappreſentano il primo Autore; Quindi è che non con inconvenenza, ma con rutta la proprietà de' termini parlarebbe chi diceſſe, che il Regnante Auguſto è Succeſſore di Carlo Magno, di Ottone il Grande, di Federigo I., di Arrigo VI ſuo Figliuolo, e di quello ancora, che fu immediato Succeſſor dello ſteſſo Arrigo; dunque perchè non dovrà confeſſarſi ancora, che avendo Federigo ſtipolato pel Succeſſor ſenza reſtringerſi nè al primo, nè all' immediato abbia voluto ſtipolare a favore di chiunque veſtito aveſſe queſta qualità, e ſucceduto foſſe nell' Imperio sì a lui, che a ſuo Figliuolo, e al Succeſſore di ſuo Figliuolo; Queſta interpretazione ancorche aſſiſtita dalla materia, dall' oggetto, dalla qualirà de' Conrraenti, e da rutte le più favorevoli circoſtanze, pottebbe con minor roſſore impugnarſi, ſe Federigo appoſto aveſſe a quelle parole, *vel ejus Succeſſore* qualche termine reſtrittivo, come ſarebbe quella di primo, o immediato; ma nulla di ciò leggeſi nel §. in cui elleno ſtono ſcritte; fu bensì l'audace Gloſſator Piacentino, che per ſovertir'il vero

ſigni-

ſignificato della voce *Succeſſor*, vi attaccò il *ſolamente*. Peraltro tanto in queſto luogo, quanto negli altri tutti della ſua Conſtituzione, usò ſempre Federigo termini, e clauſole dinotanti, che l'animo ſuo, e la ſua determinata volontà era, che la concordia foſſe perpetua, e quando non baſtaſſe quanto ſi è fin quì eſpoſto per appagar l'animo delle perſone ragionevoli, e indurle a credere la verità, che io ſoſtengo, l'obbligherebbe nondimeno ad abbracciarla ſenza ulterior' eſame l'efficacia della concluſione, colla quale il noſtro Ceſare nel §. *Hanc igitur ſecundum formam*, autenticò coteſta Pace, ed ella dice così. *Secundum tenorem, quo eamdem Pacem, & Concordiam jurari fecimus, & ſecundum quod Lombardi eam bona fide intellexerunt, IN PERPETUUM RATAM HABERI, & CONSERVARI STATUIMUS, & ut firma permaneat, & inconcuſſa præſentem paginam noſtri impreſſione ſigilli fecimus communiri.* ...

Io diſſi, che coteſta Concluſione da ſe ſola ſarebbe ſufficientiſſima ad appagare qualunque perſona ragionevole, e lo confermo, e di più oſo aſſerire, che per dar l'eſſere di perpetuità irrepugnabile ad un'atto di Pace concluſo, non già fra il Principe, ed i Vaſſalli, ma fra Sovrano, e Sovrano penſar non ſi poſſano, per eſprimerla, clauſole più proprie, e termini più eſpreſſivi di queſti, cioè *eamdem Pacem, & Concordiam ..... in perpetuum ratam haberi, & conſervari ſtatuimus*. E in fatti il Grozio, il Pufendorfio, (a) e quanti ſcriſſero in tali materie confeſſano, che tutti i trattati di Pace, e di Confederazione obbligan' i Succeſſori, e ſi ſan perpetui, allorche ſon muniti di cotali clauſule, anzi di minor' efficacia, e forza di quelle, che ſi leggon nella Pace di Coſtanza; dice dunque il Grozio. *Huc & illa frequens quæſtio referenda eſt de pactis perſonalibus, & realibus, & ſiquidem cum Populo libero actum ſit, dubium non eſt, quin quod ei promittitur ſui natura reale ſit, quia ſubjectum eſt res permanens.... at ſi cum Rege Contractum ſit non ſtatim perſonale cenſendum erit fœdus: Nam ut recte dictum eſt à Pedio, & Ulpiano plerumque perſona pacto inſeritur, non ut perſonale pactum fiet, ſed ut demonſtretur cum quo pactum factum ſit, quod ſi adiectum ſit fœderi ut perpetuum ſit, aut factum in bonum Regni, aut cum ipſo, & Succeſſoribus, ſicut ſolere adiici in fœderibus.... ait libanius ....jam ſatis apparebit reale eſſe*, e meglio a noſtro propoſito lo prova il Pufendorfio ſoggiugnendo, *tam primo conſtat Pace ab Anteceſſoribus facta Succeſſorem quoque teneri; Per Pacem quippe antegreſſæ injuriæ, quæ bello cauſam dederant, plane extinguuntur.... deinde dubium non eſt, quin Succeſſor teneatur ſervare illas conventiones legitimas, quibus ab Anteceſſore ſuo in tertium jus fuit collatum*... e poco dopo, *aut quæ præſtita fuere, æqualia ſunt, in univerſum hoc videtur pronunciandum; Regem ſi fœdus fecit tanquam caput ſui Populi, & cum intentione commodum ſui Populi promovendi, intelligi reale fœdus feciſſe, quod Succeſſorem quoque teneat; quia iſtud fœdus totum quoque Populum ſtringit, cujus caput ſequens Rex eodem jure, eodemque ſub onere eſt, atque prior fuit.*

(a) *Ugo Grot. de jur. Belli & Pacis lib. 2. cap. 16 § 16. & ſeqq Pufſendorff de jur. Natur, & Gen. l. b 8. c. 9. §. 7, & 8.*

Ebbe, non va dubbio, l'Avverſario ſotto gli occhi l'Opere di queſt' inſigni Profeſſori del Jus di Natura, e delle Genti, e molto più v'ebbe le citate clauſule, e ne conobbe l'efficacia, e la forza loro; ma perchè non ſeppe, nè potè riſolverle, nè ſuperarle, tutte le declinò, e paſſolle tutte ſotto ſilenzio; e ſi accinſe a ſtirachiar, e ſtorcere in ſiniſtro ſenſo, il Teſto

della Pace; si servì di poche paroluccie quivi poste ad altro fine, le unì insieme, benchè disparatissime, e poste in paragrafi diversi, e lontani l'uno dall'altro, ne fece quel bell'impasto, che abbiam'esaminato finora per mettere in dubbio la perpetuità innegabile di questa Pace; e perchè Baldo nel commentarla riconosce, e confessa cotal perpetuità, se la prende con esso lui, e con ardita fronte esclama, che (a) il *Consenso limitato produce, e dee produrre effetto similmente limitato. Chi vuole estenderlo più oltre come fa Baldo, il quale comentolla, fa violenza al Testo, e non merita fede. Baldo lasciossi trasportare dall'affetto verso l'Imperadore, e dal dispiacere, che aveva contra il Papa, perchè non potè conseguire certo Feudo, che pretendea fosse a lui conceduto, e dilatò l'interpretazione, oltre a i limiti della verità, e del giusto, e colla di lui autorità seduſſe altri Autori, torcendo il collo alle parole chiare, e limpide.... usque ad triginta annos.... à filio nostro vel ejus Successore; sicchè importassero perpetuità.*

(a) *Differt. Plac. pag. 141.*

Se cotesto sia il modo di confutare gli Autori, che non scrivono a genio nostro, io me ne rimetto al benigno Lettore; Baldo in veggendo, che Federigo cominciava l'atto della ratificazion della Pace, col porvi in fronte il maestoso nome dell'Imperial dignità disse, come dir dovea, e come l'attestano infiniti altri Juris Consulti che *vult istam Pacem esse perpetuam, idest quandiu fides servetur, vel per præsentem Mundi ætatem, & futuram, & sine præfinitione temporis, quia Imperator facit hanc Pacem nomine Sedis, non nomine proprio tantum, & Imperium non moritur.*

E l'Avvocato Piacentino per risolvere li fondamenti di Baldo ci fa sapere, che lasciossi trasportar dall'affetto verso l'Imperadore, e dal dispiacere, che aveva contra il Papa, perchè non potè conseguire certo Feudo. Se questa maniera di risolvere le questioni somiglianti alla nostra balla, ed è valevole a tor la fede agli Scrittori, non occorre ch'io più mi affatichi a confutare la Dissertazione dell'Avversario, perchè già egli da quanto in essa scrisse, resta esuberantemente convinto d'essersi lasciato trasportare, non dall'affetto verso la Curia Pontifizia, e dal dispiacere contra l'Imperio, ma da un'odio intensissimo, ed implacabile contra gli Augusti, e tutta l'inclita Nazion Teutonica, e da una immoderata passione abborrita per avventura anche dalla Corte Romana, verso di cui impudentemente la pose in uso nella sua scrittura piena di satire, di falsità, e di mutilazioni de' Testi.

Io vorrei un poco sapere chi fosse l'Imperadore, inverso di cui tanto affetto, e chi il Pontefice, contra il quale tanto spiacere avea Baldo per dover tradir la sua coscenza, ed infamar perpetuamente il nome suo con far'un commento alla Pace di Costanza alieno, anzi opposto alle vere e solide massime legali. Qual fosse l'Imperadore nol dice l'astuto Sofista, dice bene confusamente, e col suo fare sempre equivoco, *che il Feudo conceduto da Urbano VI. chiamavasi Testina, ed era nel Territorio d'Augubio, che il Papa lo concedette ad un'altro, e che inutilmente Baldo litigò in Roma per averne il godimento.* Dunque Baldo perchè Sua Santità concedette il Feudo ad un'altro, ed egli inutilmente litigò in Roma, per vendicarsi e del Pontefice, e della Curia Romana si farà posto a commentar la Pace di Costanza, e a sostenerla perpetua; ma dico io, che interesse aveva il Papa d'allora, e la Curia Romana che la Pace di Costanza già in mille guise violata, e Dio sa per chi, fosse più tosto temporanea che perpetua,

petua, niun'intereſſe certo ch'io poſſa ſcorgere vi aveva Roma, ſe peraventura non foſſe quello ideato da certi cervelli torbidi, e ſtravolti, li quali ſi perſuadono, che ceda in profitto, e vantaggio della Corte Romana, tutto ciò che riſulta in pregiudizio, e danno del Romano-Germanico Imperio; ma nè pur queſto cammina, concioſſiache l'Imperio dall'eſſere temporanea una tal Pace non ne ricevea detrimento alcuno, perchè tanto innanzi, quanto dopo era, fu, e lo è anche preſentemente Sovrano di quelle Città, a cui Federigo concedette il perdono; all'incontro la perpetuità di eſſa Pace ſommo vantaggio recava alle ſteſſe Città, perchè le dava il Dominio utile di quelle Regalie, ch'erano in piena proprietà dell'Imperio, a cui non ne rimanea altro, che il diretto ſenza emolumento alcuno, che tutto fu ſagrificato da Federigo alla quiete, alla concordia, e unione del Regno.

Si compiaccia il Leggitore di riconoſcere gli Autori addotti dal Cardinal Tuſco (*a*), lo ſteſſo Baldo, l'Aleſſandro chiamato Padre della verità, il Signorolo Amadei falſamente allegato dall'Avverſario, il Socino, il Ploto, e molti altri Conſulenti antichi, e ſcorgerà, che le Città tutte d'Italia ſoſtenevano, e ſoſtengon oggidì, che coteſta Pace fu perpetua, mentre a loro più che all'Imperio premeva, che per tale ſi reputaſſe, perchè come atteſta lo ſteſſo Tuſco la maggior parte de' Juriſconſulti, che ſcriſſero davvanti di lui provano che la Pace di Coſtanza *non obligat Imperium, tamquam inita in vim contractus, ideo Capitula poſſunt ab Imperatore mutari . . . imo quod Imperator poſſit concedere in Feudum Comitatus, & de illis infeudare non obſtante Pace Conſtantiæ . . . extende, quia etiam Dux inveſtitus de Civitate Regii ab Imperatore, quæ Civitas, eſt ſub Pace Conſtantiæ, poteſt concedere in Feudum Villam territorii dictæ Civitatis, & valet conceſſio, maxime quando non eſt in magnam diminutionem Ducatus Alexander Conſil. 1. Ponderatis n. 17. verſ. præmiſſis tamen non obſtantibus lib. 5. Soccin. Junior Conſ. 126. n. 8. lib. 3.*; Sicchè il Baldo non volle in commentando la mentovata Pace farla perpetua, affine di luſingar'il genio degl'Imperadori, che niun profitto ne ſentivano, nè di far ſpiacere al Papa, che danno alcuno non ne ricevea, ma perchè così realmente l'intendea, e la conoſceva. E quando voleſſe dirſi, che a commentarla così foſſe ſtato moſſo non dalla verità, ma da paſſione, o dall'intereſſe, da cui non può negarſi, che molte volte non ſi laſciaſſe rapire ne' ſuoi conſulti; fatto non l'avrebbe per paſſione, che aveſſe all'Imperio, o perchè foſſe ſtato allettato dagl'Imperadori con promeſſe o premj, ma per amore della Patria, d'Italia, e delle Città tutte, che concorſero a giurar la medeſima Pace, e alle quali incombeva ſoſtenerne la perpetuità.

Per le coſe adunque ſin quì ad evidenza provate fiami lecito conchiudere, che non mica Baldo, ma il Dottor Piacentino *fa violenza al teſto*, torcendolo, mutilandolo, e intercidendolo, onde non ſolamente *non merita fede*; ma ſi fa degno di ſeveriſſimo rimprovero, perchè *laſcioſſi trasportare* non tanto *dall'affetto verſo* la Corte Romana, *e dal diſpiacere che ha contra* la nazione Alemanna, il che ſarebbe men male, quanto da una ſtrabocchevole paſſione, e da quell'odio inteſtino, ch'egli nutre contra il Sacro Romano-Germanico Imperio, e il quale appariſce manifeſto in cento luoghi della ſua Diſſertazione, e particolarmente in queſto, ove commentò con tanta malizia la Pace di Coſtanza, *e dilatò l'interpretazione, oltre a' limiti della verità, e del giuſto*, e con arte ingannevoliſſima ſe non *ſeduſſe*, procurò ſedurre *altri Autori, torcendo il collo alle parole chiare, e limpide uſque ad triginta annos*, e molto più alle

(a) *Tuſc. lit. P. concluſ. 192. tertium præcipue n. 2. & 3.*

(d)

(b) *Diſſert. Piacent. pag. 145.*

regnum *à filio noſtro, vel ejus Succeſſore*. E qui mi permetta il Leggitore, ch'io in grazia della giuſtizia d'una cauſa così chiara, gli rifovvenga, che coteſte due claoſule nel teſto della Pace di Coſtanza, nè ſi veggon mai unite inſieme, nè poſte vicine l'una all'altra, leggendoſi bensì quello deteſtabiliſſimo congiugnimento per trè volte replicato nella Diſſertazione Piacentina a queſto premeditato fine, di far concepire nelle menti degl'incauti tre moſtri di falſità; il primo che, il giuramento attaccato o per errore, o per ignoranza de' Compilatori all'atto della ſteſſa Pace, foſſe di Federigo, il ſecondo che queſti s'obbligaſſe *con giuramento d'oſſervarla, e che ſarebbe oſſervata à Kalendis Maji uſque ad triginta annos*, e il terzo che ſtipolaſſe *a favore di Arrigo ſuo figliuolo, e del di lui Succeſſore ſolamente*.

(a) *Portugal. de reg. dominat. tom. 1. lib. 2. cap. 28. Tuſc. lit. P. concl. 178. n. 2. Decian. conſ. 38. n. 6. lib. 3.*

Vorrei pure ch'ogni uom dabbene, e amante della verità perdonaſſe a coteſto ardito Scrittore la sfacciata unione di tante incompatibilità, e una sì malizioſa interpretazione ſe ſi trattaſſe d'un Contratto, e d'intereſſe privato, ma perchè ſi favella d'una Pace pubblica, ch'è il maſſimo di tutti li beni temporali (*a*) e perciò i di lei Capitoli (*late ſunt interpretanda, quia reſpiciunt publicam utilitatem*; non oſerei giammai pregar'alcuno a compatirlo; mentre temerei, ſe ciò faceſſi, d'attirarmi l'odio univerſale, come acceſo avrà coſtui contra ſe lo ſdegno di quanti faranſi imbattuti a leggere una dottrina tanto ſcandaloſa, e contraria al pubblico bene, qual è quella di voler che ſi reputi temporanea una Pace ſtabilita per la quiete di tutta Italia lungamente afflitta da una crudeliſſima guerra Civile, e una Pace, la qual'avea per unico oggetto d'unire le membra diviſe, e ſacere al loro Capo, o al proprio legittimo Principe i Popoli contumaci, o ribelli; E tanto più avrà il valente Sofiſta Piacentino irritato contra ſe le perſone onorate, e imparziali, quanto ch'elle avran veduto, che da lui non ſi condanna, ma ſi ſeguita Baldo, ove errò, come ottora lo vedremo, e ſi rimproverà poi un'opinione, la quale merita tutti gli applauſi, perchè la Pace tende alla conſervazione, e alla felicità degli Stati (*b*), come lo provano tutti gli Scrittori, e con venuſtà cantollo Silio Italico.

(b) *Roman. in Sermon. Poſt conſil. n. 21. & ſeq. Tuſc. lit. P. concl. 171. n. 3. & n. 20. Port. dicto cap. 28 n. 4.*

Pax optima rerum,
Quam homini noviſſe datum eſt: Pax una Triumphis
Innumeris potior: Pax cuſtodire ſalutem,
Et Cives æquare poteſt,

(c) *Portugal. loco laudato n. 2.*

ſiccome il tempo della guerra, che ſembra piacer più all'Avverſario (*d*): *in calamitate conſiſtit, quia homines invicem ſe laceſſunt, & deprædantur*, onde ſcriſſe benissimo Ugo Grozio (*e*), che *maximi momenti eſt bellum, ut ex quo mala plurima etiam in innocentes ſequi ſolent, facilè inter ſententias alternantes urgendum ad Pacem.*

(d) *Ugo Groz. de jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 23. §. 8.*

Errò, egli è vero, Baldo, e s'ingannò non già in ſoſtenendo, che la Pace di Coſtanza dovea dirſi perpetua, ma in ſupponendo, che il giuramento regiſtrato dopo tutto il conteſto d'eſſa Pace, e che comincia *ego Juro omnibus Civitatibus Societatis Lombardiæ, Marchiæ, & Romandiolæ &c.* foſſe fatto da Federigo. Merita però l'onorato Baldo tutto il compatimento, perchè fiorì in un ſecolo tuttavia barbaro, in cui le buone lettere giacevano ancor ſeppellite nelle tenebre d'una ſupina ignoranza, da' quali non furono tratte, che di lì a molti anni, per quei felicissimi ingegni, che vennero dopo lui. Non così dir ſi può del Dottor

Piacen-

Piacentino, nato in un tempo, in cui l'arte critica ſammira ſalita al ſommo della perfezione, e la giuriſprudenza, depoſta ogni barbarie, compariſce nell' opere di molti inſigni Scrittori ornata della ſua antica venuſtà, e d'un' eminente erudizione. Baldo innocentemente ſi laſciò tirar in tanto errore dagl' imperiti Compilatori, o ſieno Copiſti della ſteſſa Pace, perchè non era in uſo a' ſuoi dì quel diligente Criterio, che ſi adopra ora nell' eſame degli antichi documenti; Non così però il ſuo rigido Cenſore, il quale in coteſto errore il ſeguì a bello ſtudio, e col ſiniſtro fine, ch' abbiam ſcoperto. Peraltro, a lui, che ſi moſtra fornito di perſpicace ingegno, e di certi lumi, che lo diſtinguono dalla numeroſa turba de' Legulei, non poteano mancare quelle notizie, che non ebbe Baldo per conoſcere, che non era, nè potea eſſere l'allegato giuramento di Federigo, nè tampoco delle Città confederate riſpetto all' oſſervanza della decantata Pace, perchè nel contenuto di lei ſi legge quello, che a tal fine i loro Deputati fecero in Coſtanza, ove ſi celebrò il Trattato; E dal medeſimo atto riſulta ancora, che Federigo, ſopra qualunque altro ſuo Augutto Predeceſſore, geloſiſſimo della Ceſarea Maeſtà, e de' ſovrani diritti dell' Imperio, non giurò nella indecentiſſima forma, preteſa dall' Avverſario, ma giurar fece la ſteſſa Pace in nome ſuo, e di ſuo Figliuolo da Rodolfo ſuo Camarier maggiore, ſiccome la giurarono anche molti Magnati, e Principi sì Eccleſiaſtici, che ſecolari dell' Imperio; circoſtanza molto forte, e potente a perſuadere la perpetuità di coteſta concordia.

Tutto quanto io quì aſſerisco, non lo aſſerisco di mio capriccio, nè prenderò per dimoſtrarlo una parola quà, e l'altra là, come hà finora fatto l'Autor della Diſſertazione, ma lo porrò ſotto gli occhi del Leggitore tal quale fu ſeguentemente proferito dal vivo Oracolo dell' Imperadore; acciocchè chi dubitaſſe della mia fede, poſſa per chiarirſi della verità, riconoſcere l'atto medeſimo, il quale immediatamente a tutti li Capitoli convenuti in Coſtanza dice così: *Hanc itaque Pacem, & Concordiam ſicut præſcriptum eſt, tam nos, quàm filius noſter Henricus Romanorum Rex per Camerarium noſtrum Rodulphum jurari fecimus in animam noſtram. Hi autem ſunt Principes, & Nobiles Curiæ, qui hanc præſcriptam Pacem, & Concordiam per ſe firmam tenere juraverunt.* E dopo d'aver Federigo nominati tutti li Perſonaggi, che giurarono, immediatamente ſoggiugne: *Hi ſunt Nuncii, qui ex parte Longobardorum Pacem præſcriptam, & Concordiam receperunt, & in præſentia noſtra juramento confirmarunt*, e nominati ad uno per uno gli Ambaſciadori delle Città, che a nome loro accettarono, e giurarono la Pace, e chiedettero, e riceverono l'Inveſtiture del Conſolato, fra quali ſi annoverano quei di Parma e Piacenza, Modana e Regio, e poſtovi il ſigillo Imperiale, deſcritti, benchè con qualche errore de' Copiſti, l'anno, il giorno, e l'indizione, ſeguita la formula del giuramento, che preſtarono li ſuddetti Deputati, nel modo appunto, che ſogliono, e debbon preſtarlo i Sudditi al ſuo vero legittimo Sovrano in queſte parole.

In Chriſti nomine juro ego quodammodo ero fidelis Domino Imperatori Friderico, & ejus Filio Regi Henrico: non ero in Conſilio, vel facto, quod ipſi perdant vitam, vel membrum, aut mentem, ſeu Coronam Imperii, vel Regni, vel caput; & ſi ſciero aliquem feciſſe, vel facere velle m, per me, vel alium Domino Imperatori, vel Regi, vel Nuncio ejus, ſine fraude manifeſtabo eis, & adjuvabo honorem Coronæ

tenere,

tenere; & ſi perdiderit, recuperare bona fide in Exercitu & Comitatu adjuvabo. Inſuper Pacem Domini Imperatoris Friderici, & filii ejus Regis Henrici, & ſuæ partis factam cum Societate Lombardiæ, & ejus Societatis, ſicut ſcriptum eſt, inde ſine fraude inter quindecim dies poſt jurata bono intellectu, & ſigillo Imperatoris ſigillata obſervabo bona fide, & ſine fraude hoc jurare faciam omnes maſculos mecum habitantes à ſexdecim annis ſupra uſque ad Septuaginta intra quindecim dies poſtquam juratum habuero exceptis ſervis. Et qui per me jurare noluerint, intra tertiam diem Imperatori, vel Regi, vel ſuis Nunciis manifeſtabo per breve. MCLXXXIII. Indictione prima.

Oſſerviſi per cortesia, come queſto giuramento, perchè riguarda duoi diſtinti oggetti, contiene altresì due diſtintiſſime patti, e amendue concepute ſono ſenza limitazione nè preſinizion di tempo, ma indeffinite, e ſciolte da ogni condizione. La prima comprende la fedeltà, che i medeſimi Deputati, come Vaſſalli giurano a Federigo, come a loro Sovrano Signore: *juro ego quodammodo ero fidelis Domino Imperatori Friderico &c.*, e la ſeconda concerne l'oſſervanza de' Capitoli della Pace. *Inſuper Pacem Domini Imperatoris Friderici..... factam cum Societate Lombardiæ.... ſicut ſcriptum eſt inde ſine fraude.... obſervabo bona fide; & ſine fraude hoc jurare faciam omnes maſculos &c.* Dalle quali due particolari circoſtanze con evidenza appariſce ancora, che ſu tal giuramento l'unico, che gli Ambaſciadori delle Città confederate ſecero a Ceſare, che niun'altro eſſere ve ne poſſa da queſto diverſo, e che quello ſopra cui ſa tanto ſchiamazzo l'Avverſario nè fu fatto da Federigo, nè dalla Lega, al fine da lui malizioſamente ſuppoſto, ma da' Rettori, o ſieno Podeſtà delle Città medeſime fra loro per l'oſſervanza della Confederazione, che inſieme avevano davvanti, che ſi ſtipolaſſe la Pace in Coſtanza, il qual giuramento lo rinnovarono poi l'anno 1185. allorchè ritornò l'Imperador in Italia per ordinar le coſe del Regno. Queſte preciſe circoſtanze, e notizie molto individuali cavate dalle viſcere del nudo fatto, colla ſicura guida d'un ſano Criterio, come toſto lo vedremo, ci liberano affatto dall'intricato labirinto delli malizioſi equivoci, de' quali artificioſamente ſi ſervì l'aſtuto Sofiſta Piacentino per impugnar la perpetuità della Pace di Coſtanza, e le quali fallacie io ho finora voluto confutate anche nella teſi, e nel ſuppoſto, che il giuramento tante volte citato, e che comincia *ego juro omnibus Civitatibus Societatis Lombardiæ*, aveſſe qualche ſorta di relazione al Trattato di Coſtanza, e che non ſenza fondamento vi foſſe ſtato inſerito. Diſſi che le circoſtanze, e le notizie teſtè riferite, e ricavate dalle viſcere del puro fatto ci liberano dal labirinto degli equivoci, nel quale mi ſono volontariamente laſciato condurre finora dall'Avverſario, e lo confermo, ſenza timore d'eſſere giuſtamente ripreſo, e molto meno convinto d'aver mal penſato, perchè ho per me l'autorità della Storia, e di un' Uomo grande, e inveſtigator diligentiſſimo dell'antichità, qual'è il Sigonio, il quale ci ſomminiſtra tante prove, che baſtano per evidentemente provare, che il ſuddetto giuramento nulla ha che fare con la Pace di Coſtanza, ch'ei precedette la ſtipolazion della Pace medeſima, e che fu fatto non da Federigo, o da altri in nome ſuo, ma dalli Pretori delle Città fra loro; e che la verità del fatto ſia queſta eccolo.

Si rammenterà il Leggitore come di ſopra provammo colla ſcorta dello ſteſſo Sigonio, che Arrigo deſideroſo ſopramodo di godere quieta, e paci-

e pacificamente il Dominio del Regno d'Italia, priegò instantemente il Padre a voler' inclinar l'animo suo allo stabilimento d'una perpetua concordia con le Città confederate, e che Federigo rispose al Figliuolo (*a*) *si animum Itali inducere poterunt, ut Pacem æquis conditionibus poscant, haud invitus faciam, ut tuo rogatu concedam.* E in fatti assicurato l'Imperadore da Arrigo, che se avesse mandati in Italia Commessarj con un' ampia plenipotenza volentieri avrebbero le Città chiesta la Pace, *Gulielmum Episcopum Hastensem, Marchionem Henricum Guercium, fratrem Theodoricum, & Rudulfum Camerarium Placentiam eo nomine misit.*

(a) *Sigon. lib. 19. ad ann. 1183.*

Udito ch'ebbero le Città l'arrivo de' Cesarei Ambasciadori in Piacenza con mandato amplissimo di conchiudere la Pace, dice il Sigonio, che *extemplo Legatos, Prætoresque suos eodem, & ipsæ destinarunt. Ibi pridie Kalendas Maji colloquio constituto, Legati Friderici tabulas ejus protulerunt, in quibus scriptum erat, se arbitrium Pacis inter se, & Societatem Lombardiæ reintegrandæ eis permittere, quæque ipsi statuissent ea se ratum in PERPETUUM habiturum*, dal che manifestamente si comprende, che non si discorreva di far una convenzione ad tempus, o una semplice Pace, ma che la risoluta, e determinata volontà di Federigo era di stabilire una Pace stabile, e perpetua *in perpetuum*. Letta che fu la Plenipotenza data da Cesare a' suoi Legati, e veduto ch'ebbero li Messi de' Confederati l'ampio Mandato ch'eglino aveano di concluderla, la chiedettero a' patti, che di sopra registrammo, ed i quali giovarà qui ripeterli, perchè il nostro assunto lo richiede, *Societas Lombardiæ, Marchiæ, Veronæ, & Venetiarum cupit habere Pacem Friderici in hunc modum, ut Fridericus Pacem habeat cum Ecclesia Romana, & nos Civitates Cremona, Mediolanum, Laus, Bergomum, Ferraria, Brixia, Mantua, Verona, Vicentia, Patavium, Tarvisium, Venetiæ, Bononia, Ravenna, Ariminum, Mutina, Regium, PARMA, PLACENTIA, Bobium, Derthon, Alexandria, Vercellæ, Novaria, Opizo, Marchio Malaspina, Comes de Brenone, & omnes Castellani, & omnes homines, qui sentiunt cum Ecclesia Dei, & nobiscum accepto ab eo Pacem volumus facere omnia, quæ Antecessores nostri à morte posterioris Henrici Imperatoris Antecessoribus suis sine molestia fecerunt. Hæc autem sunt, quæ intelligimus Imperatorem habere debere, & Antecessores ejus habuisse, fodrum regale, & consuetum, consuetam paratam, cum tendit Romam Coronæ caussa, & pacatum transitum, & commeatum idoneum. Pacate transeat, & sine maleficio, sacramentum à Vassallis accipiat, omni offensione remissa; Vassalli expeditiones pro eo suscipiant, ut solent, cum tendit Romam Coronæ caussa.*

Debbo un'altra volta ridir qui quanto osserval di sopra, cioè che in quel tempo le Città non solamente di Lombardia, ma della Romagna, della Marcha Trevisana, e della Venezia, riconoscevano per loro Sovrani li Cesari di Lamagna, e gli pagavano, e contribuivano il fodro, la parata, e il mansionatico, e tutto ciò per chiara, e inconteſtabile confessione delle Città medesime, le quali offerendosi di contribuir' a Federigo tutto ciò, che i di loro Antecessori *à morte posterioris Henrici Imperatoris Antecessoribus suis fecerunt*, convincono la maligna interpretazione dell' Avvocato Piacentino, il quale vuole, che la Pace dovesse osservarsi da Federigo, da suo Figliuolo, e dal di lui Successore solamente; perchè

perchè ſe le Città s'obbligarono ſubito propoſtale la Pace di pagar' a Ceſare tutto quanto erano ſoliti li di loro Antenati pagare agli Auguſti Anteceſſori dell'ultimo Arrigo, come poi vorrà pretendere, che lo ſteſſo dir non ſi debba, e dir non voleſſero le Città riſpetto agli altri Imperadori, che ſuccedere doveano a Federigo, ad Arrigo ſuo figliuolo, e al di lui immediato Succeſſore, queſte ſono ragioni così chiare, e convincenti, che non ſaprebbero negarle altri, che il Sofiſta Anonimo nemico implacabile della gloria, e dell'autorità ſuprema de' Ceſari Romani, ma andiam' avvanti.

(a) Sigonius loco mox laudato.

Inteſe ch'ebbero li Ceſarei Ambaſciadori le ſopradette domande, atteſta il Sigonio (*a*), che *Kalendas Maji .. juraverunt ſe daturos operam ut Fridericus, & Filius ejus Pacem bis conditionibus facerent*, e ſtipolatoſi di coteſte promiſſioni pubblico Stromento, ſoggiugne lo ſteſſo Autore, che *poſtridie Kalendas* (cioè due giorni dopo) *ipſi Prætores Civitatum tale ſacramentum inter ſe conceperunt. Ego juro omnibus Civitatibus fœderatis Lombardiæ, Marchiæ, & Romaniæ, & Opizoni Marchioni Maleſpinæ me pacta omnia ſervaturum, quæ in tabulis Pacis continentur, inter Legatos Imperatoris, & Civitatum fœderatarum conſcriptis. Neque Auctorem futurum ut aliquid eorum minuatur; & præcepta moderatorum obſervaturum à præſentibus Kalendis Maji uſque ad XXX. annos, & hoc quinto quoque renovaturum, & Conſules, aut Prætores, ac credentiam meæ Civitatis hoc jurejurando obligaturum.*

Quì conviene per maggior chiarezza del fatto, e per giugnere ſempre più al conoſcimento della verità, far molte oſſervazioni importantiſſime. La prima, che queſto giuramento riferito dal Sigonio è lo ſteſſo in ſoſtanza, che fu per imperizia, o errore de' Compilatori regiſtrato dopo tutto l'atto della Pace nel Libro de Feudis. La ſeconda, che tal giuramento fu fatto in Piacenza, innanzi che i Deputati delle Città partiſſero alla volta di Coſtanza; e così molte ſettimane prima, che ſtipolaſſero colà il Trattato di Pace con Federigo, e a lui giuraſſero fedeltà, e l'oſſervanza dello ſteſſo Trattato. E la terza che in coteſto giuramento fatto in Piacenza da' ſoli Deputati delle Città fra loro, non intervennero i Plenipotenziatj di Ceſare, come chiaramente lo afferma il Sigonio in quelle parole; *Poſtridie Kalendas ipſi Prætores Civitatum tale ſacramentum inter ſe conceperunt*, e più chiaramente lo dimoſtra la formula medeſima del giuramento, perchè in eſſo non ſi dice *ego juro D. Imperatori*, ovvero *Legatis D. Imperatoris*, ma bensì *ego juro omnibus fœderatis Lombardiæ, Marchiæ, & Romaniæ &c.*

Poſte dunque coteſte oſſervazioni fondate ſopra la notorietà d'un fatto permanente, e irrefragabile io la diſcorro così. Se il giuramento di cui ſi queſtiona fu fatto in Piacenza davvanti la ſtipolazione della Pace; E ſe li Deputati nol fecero nè all' Imperadore, nè alli di lui Legati, ma fra loro, obbligandoſi ognuno d'eſſi in nome della propria Città verſo tutti li Confederati *omnibus Fœderatis*, come potea dipoi l'Avvocato Piacentino attribuirlo a Federigo, il quale nulla ſapea di tal giuramento, nè di quanto ſi era accordato in Piacenza da' ſuoi Legati? e perchè ſtarei per dire ficcargli in bocca quel ſuo *à Kalendis Maji*, e poi aſſerire con una franchezza, che non hà limiti, che *Federigo s'obbligò con giuramento d'oſſervarla, e che ſarebbe oſſervata à Kalendis Maii uſque ad triginta annos*?

Echi

E chi mal ſoffrirebbe ſenza riſentirſi invenzioni così sfacciate, e che tanto pregiudicano al decoro, e alla dignità Auguſta de' Ceſari di Germania? niuno certamente ſe non chi ha come l'invitta Nazion' Alemanna un cuor grande, e generoſo, e ſa che *ſpreta obſoleſcunt, ſi iraxare agnita videntur*. Se aveſſe detto coteſto Autor retrogrado, che furono le Città, o i loro Deputati, che giurarono d'oſſervar la Pace *à Kalendis Maji uſque ad triginta annos*, avrebbe fatto più che Baldo violenza al Teſto, e ſarebbeſi oppoſto alla verità, che manifeſta appariſce dal giuramento illimitato, ch' eglino in Coſtanza preſtarono a Ceſare, ma purpure potrebbe da mal' affetti al Sacro Romano Imperio, e da' Partigiani della ſua cauſa eſſer' in qualche modo ſcuſato, perchè realmente queſte parole ſi ritrovano nel giuramento, che gli ſteſſi Deputati fra loro ſi fecero in Piacenza.

Io diſſi, che ſe aveſſe l'Avverſario poſto in Campo tal propoſizione avrebbe fatto violenza al Teſto, e ſovvertitone il vero ſenſo; Lo confermo, e chiaramente lo provo; Oſſervammo poco fa, che il giuramento a Federigo preſtato da' Procuratori degli Aleati in Coſtanza avea due parti, e due parti contiene queſto, che ognuno di loro a nome della propria fece a tutte le Città confederate; La prima riſguarda l'oſſervanza de' patti da loro accordati con li Plenipotenziarj di Ceſare, *me pacta omnia ſervaturum, quæ in tabulis Pacis continentur inter Legatos Imperatoris, & Civitatum fœderatarum conſcriptis*; e in queſta parte il giuramento non fu riſtretto a certo limitato tempo, ma libero, e indefinito, perchè riſguardava li patti ſtabiliti con li ſuddetti Plenipotenziarj, li quali promiſero, che Federigo *ea ſe rata in perpetuum habiturum*. Onde ſe gli ſteſſi patti avean dall' Imperadore a oſſervarſi *in perpetuum*, dovean' altresì ſenza limitazion di tempo giurarſi dagli Rappreſentanti della Lega.

L'altra parte poi mira alle convenzioni, che le Città confederate fecero fra loro, e gli obblighi, che l'una contraſſe inverſo l'altre, e tutte inſieme per la ſicurezza, unione, e maggior concordia della Lega, la quale, come riferiſce il Sigonio (*a*) all' anno 1167. li Deputati d'eſſe Città. *In hanc ſententiam percuſſerunt; ſe communibus armis libertatem eorum, quot nominavi, ſingulorum adverſus Fridericum, & Præfectos ejus defenſuros, mutuaque ad eam rem auxilia, fide Imperatori data incolumi, ſummiſſuros, atque intra certam diem communibus viribus, atque impenſis Mediolanenſes in antiquum ſolum reducturos; ... ac Moderatoribus fœderis conſtitutis, ſuos quiſque Domos, ad paranda, quæ in rem opus erant, diſceſſerunt.*

(a) *Sigonius lib. 15. ad annum 1167.*

Quì perciò è da ſaperſi, che coteſti *Moderatores fœderis* furono eletti con ſaggio prevedimento, affine di tener ſempre più unite, e in una perfetta concordia le Città confederate; A loro toccava ſedar le diſcordie, e decider le controverſie, che ſovente inſorgevano fra Popoli tra ſe confinanti, acciocchè queſti non veniſſero, com' eran ſoliti fare all' arme per terminarle, e reſtaſſero in cotal modo indebolite, e diviſe le forze della Confederazione; E infatti leggiamo, che nata del 1188., e così anche dopo la Pace di Coſtanza una pericoloſa conteſa fra Piacentini e Parmiggiani pel Dominio di Borgo San Donnino; ſi acceſe tra li Collegati dell' una, e l'altra Città un gran fuoco; e perchè temevano *Moderatores fœderis*, che creſcer poteſſe in un vaſto incendio di guerra, dice lo ſteſſo Sigonio (*b*), che *Placentiæ convenere, atque hanc diſcordiam compo-*

(b) *Sigonius dicto lib. 15. ad ann. 1188*

componere; ut communi concordiæ inutilem, decrevere; al qual fine comandarono à tutti, che depoſte l'arme, inviaſſero i loro Deputati a Verona, ove eraſi intimato un Congreſſo, e che ivi ſtaſſero *parati omnia facere, quæ à Moderatoribus ad negotium Placentinorum pertinentia imperarentur*. Vennero li Governatori della Confederazione, in tal ſentenza; perchè come riferiſce il Sigonio(a)ſino del 1185., rinnovarono li Deputati delle Città lo ſteſſo giuramento, che già fecero del 1183. li 2. di Maggio in Piacenza; e anche vi vennero, perchè dall' Imperadore nella citata Pace di Coſtanza fu accordato alle ſteſſe Città (b): *Societatem, quam nunc habent; tenere, & quoties voluerint, removere eis liceat*.

(a) *Sigonius lib. 11. ad ann. 1185.*

(b) *De Pac. Conſtan. §. Vaſſalli noſtri circa finem.*

Ora ritornando al punto della quiſtione, e alla ſeconda parte del ſuddetto giuramento del 1183., e rinnovellato l'anno 1185., e chi non vede, che atteſe tutte le riferite circoſtanze, e le perſone, a' quali ſi faceva la promeſſa, ella avea per unico oggetto, non la Pace di Coſtanza, nè li Capitoli concordati colli Plenipotenziarj di Cefare, ma le convenzioni, e gli obblighi, che le Città contraſſero fra loro nell'atto in cui fecero eſſa Lega; e ſiccome queſta non fù mai perpetua, *ma ad tempus*, e arbitrarla alle parti, perchè la concluſero al ſolo fine d'ottener da Federigo con l'armi, que' vantaggi, ch'ottenero poi con la Pace, così con un giuramento anche temporario, e limirato, s'obbligò ognuno de' Rappreſentanti d'eſſe Città d'oſſervar le ſteſſe convenzioni, e gli ordini, che gli verrebbero dati dalli Moderatori della Lega, i quali abbiam veduto come, e quando foſſero eletti, e qual'uficio, & autorità aveſſero; *Et præcepta Moderatorum obſervaturum à Kalendis Maji uſque ad triginta annos, & hoc quinto quoque anno renovaturum, & Conſules aut Prætores, ac credentiam meæ Civitatis hoc jurejurando obligaturum*.

Tutto quanto abbiam'oſſervato finora ſeguì innanzi la Pace di Coſtanza, verſo la qual Città s'incamminarono li Deputati della Lega, con li Plenipotenziarj di Cefare, e colà giunti, *remque cum Friderico atque Henrico præſentibus, VII. Kalendas Julias confecere; ibi Fridericus tabulas Pacis in hæc verba conſcripſit*, come atteſta il Sigonio (c) il quale riferiſce tutta la coſtituzione, ma non v'inſeriſce già il giuramento, che ſi ritrova dopo tutto l'atto d'eſſa Pace regiſtrato nell' ultimo volume del corpo del Jus Civile di Giuſtiniano, vi ſi leggon bensì le Città, che accettarono, e giurarono alla preſenza di Federigo l'oſſervanza d'eſſa coſtituzione, che da lui ricevettero l'Inveſtitura del Conſolato, che gli preſtarono anche il giuramento di fedeltà libero, e indefinito, ſenza reſtrizion di tempo, nè condizione alcuna, e fra eſſe vi ſi contano come Città Lombarde Parma e Piacenza, e le parole dell' atto riferito dal Sigonio (d) ſono le ſeguenti. *Legati autem Civitatum hanc Pacem receperunt, & in præſentia noſtra juraruntſ; Mediolani, Brixiæ, PLACENTIÆ, Bergomi, Veronæ, Vicentiæ, Paduæ, Tarviſii, Mantuæ, Faventiæ, Bononiæ, Mutinæ, Regij, PARMÆ, Laudis, Novariæ, & Vercellarum.... Hæc autem ſunt nomina Civitatum, quarum Legati Inveſtituram Conſulatus à nobis nomine Civitatum receperunt, Mediolanum, PLACENTIA, Laus, Vicentia, Padua, Tarviſium, Mantua, Faventia, Bononia, Mutina, Regium, PARMA, Novaria, Vercellæ, Bergomum; actum anno Incarnationis MCLXXXIII. Data apud Conſtantiam in ſolemni Curia VII. Kalend. Julji. Quo facto Civitates ita jurarunt. Juro ego me poſtbac fidelem fore Fri-*

(c) *Sigonius lib. 14 ad ann. 1183.*

(d) *Sigon. dicto loco.*

Friderico Imperatori, & filio ejus Henrico Regi; neque in Conſilio futurum, ut ipſi vitam, aut Regnum amittant, & ſi quem id moliri comperero, me aut Imperatori aut Regi, aut Legato eorum indicaturum; auxilioque futurum, ut Regnum teneant, & ſi amiſerint, recuperent, & Pacem ab iis, & ſua parte cum Societate Lombardorum factam obſervaturum, & omnes mecum habitantes Mares à XVI. annis uſque ad ſeptuaginta hoc ſacramento obligaturum. E queſto torno a ridire, è l'unico, e vero giuramento, che come ſuddite le Città confederate preſtarono a Federigo, come a loro legittimo Sovrano Signore, nè altro ne reca il Sigonio, il quale ſeguita a narrare, che *has inde tabulas ſinguli Domum retulerunt; neque quidquam ex eis à Succeſſoribus detrahi ſumma poſthac ſemper ope contenderunt, hodieque in omnibus fere Civitatum Tabulariis multis exemplis deſcriptæ reperiunt.*

È quanto quì aſſerifce il Sigonio tutto è veriſſimo; perchè nel Regio Archivo del Caſtello di Milano (*a*) ſi conſerva un vecchio Regiſtro, ch'io ſono pronto far vedere a chi farà curioſo di leggerlo, ſcritto in Carta pergamena, in cui, fra molti atti antichi, e curioſi aſſai, vi ſtà regiſtrato quello della Pace di Coſtanza, come la deſcrive il citato Autore; ma non vi ſi legge già il giuramento, in cui ſi fonda l'Avverſario, il quale vuole coteſto Trattato tanto ſolènne duraturo per ſoli trent'anni, benche tutte le Città d'Italia foſſero così geloſe della perpetuità, ed oſſervanza, de' di lui Capitoli, che *neque quidquam ex eis à Succeſſoribus detrahi ſumma poſthac ſemper ope contenderunt*, come ci aſſicura il Sigonio (*b*), il quale certamente delle coſe d'Italia ne ſeppe più che l'Avvocato Piacentino, fù più, ch'egli non è verſato nell'antichità, ed ebbe più, ch'egli non ha, notizia degli Archivj, e de' vecchj monumenti, per modo che in deſcrivendo tutto il negoziato di queſta Pace, ſi proteſta, che *prout in locupletiſſimis Scriptorum veterum commentariis inveni, exponam.*

(a) *Reg. Sig. lit. A. n. pr. fol. 124. & ſeqq. in Archivo Arcis Portæ Jovis.*

(b) *Sigon. loco laudato ad ann. 1176.*

E lo ſteſſo Sigonio in molti altri luoghi ſi dà il vanto d'aver ſopra chiunque ſcriſſe innanzi di lui la Storia di que' tempi, ricercato gli antichi autentici monumenti, e ſopra la di loro fede, & autorità, poſto in buon lume la Pace concluſa da Federigo prima con Aleſſandro III., e poi con le Città confederate; e a parlar giuſto, non fù il Sigonio nè vano; nè faſtoſo in attribuirſi queſto preggio, ma veritiero, e fedele; perchè reca molti atti pubblici ricavati dagli Archivj delle più illuſtri Città d'Italia, per vie più far manifeſto al Mondo, che la Pace di Coſtanza fu da' Popoli Italiani reputata ſempre, e ſempre ſoſtenuta come perpetua. Io potrei aggiugnervene molti, che ſi conſervano in quello del Regio Caſtello di Milano; Uno però fra gli altri ritrovatoſi nelle antiche Scritture, che per ſovrano comando di Sua Maeſtà ſi ſtanno preſentemente ordinando colla mia aſſiſtenza baſterà al mio aſſunto.

Morto Filippo Maria, ultimo Duca dell'Illuſtre Proſapia de' Viſconti, s'invogliarono molti Nobili e generoſi Cittadini Milaneſi reſtituir la Patria all'antica ſua libertà, e governarſi a Repubblica; fecero a coteſto fine molte preſtanti leggi, ragunarono un buon'Eſercito, e diſpoſero le coſe tutte con molta ſaggezza; una però, e la più importante la diſpoſero con poco antivedimento, e molto perniciоſo conſiglio, e queſta fu in eleggere contra Veneziani, che con l'arme inſidiavano la libertà alla loro naſcente Repubblica, Franceſco Sforza in Capitano Generale, Soldato d'eſperimentato valore, avvido di gloria, e di Dominio, e che

come Marito di Bianca Maria figliuola naturale del morto Duca, aveva tante pretenſioni ſopra tutto lo Stato poſſeduto da' Viſconti; e l'originale di coteſta elezione ſi ritrova nel ſuddetto Archivio; Intraprese Franceſco con valore, e prudenza ſomma la guerra contra Veneziani, combattè, e vinſe vicino a Caravaggio il loro Eſercito, e poi in vece d'attribuir' alla novella Repubblica li frutti della vittoria, per ſe li ritenne, e accoſtandoſi a Milano colle ſue Truppe, ſi dichiarò di volerne la Signoria; vi ſi oppoſero li Cittadini più zelanti, e innamorati della libertà, lo rimproverarono d'ingratitudine, e a rinfacciargli la ſua infedeltà gli ſpedirono una ſolenne ambaſciata; deriſe Franceſco gli Ambaſciadori, le minacce, ed i rimproveri, e ſeguitò a ſtrignere la Città, la quale angustiata dall' aſſedio, e guadagnata la Plebe da' Partigiani del Sforza, gli aperſe le porte, e lo creò Duca di Milano, con le ſolennità, che vo a dire; e che ſi leggon nell' atto autentico poſto al n. 13. nella filza 39. rogato li 11. di Marzo del 1450. à Jacopo Perego.

Si ragunò tutto il Popolo nella gran Piazza, e il Dottor Guarnerio Caſtiglione, deputato a queſto fine dal Conſiglio, ſalì in un luogo eminente, e fece al Popolo dell' elezione di Franceſco Sforza in Duca di Milano, molte propoſizioni, fra le quali evvi la ſeguente: *Tertio an ad abundantem cautelam, & de novo, & præſentialitèr velint, & deliberent transferre liberum, & plenum Dominium, & Ducatum annexum, cohærentem Civitati, & Territorio in præfatum Illuſtriſs. Dominum Franciſcum Sfortiam Vicecomitem pro ſe, & Filiis, & Deſcendentibus ſuis maſculis in infinitum, cum mero, & mixto Imperio, & omnimoda juriſdictione, cum omnibus Intratis Ordinariis, & Extraordinariis, cum Regaliis, & Venationibus, Honorantiis, & quibuſcumque ad dictum Dominium, & Ducatum pertinentibus, liberè, & ſine exceptione, pro omni facultate, & jure competenti tam ex PACE CONSTANTIÆ, quam ex inveterata conſuetudine, & ex privilegiis DD. Imperatorum, & alio quocumque modo, & hoc habere vim legis.*

Uditeſi da' Ragunati coteſte propoſizioni, riſpoſero a tutte per l'ordine, che gli furono fatte, e in giugnendo alla terza *Reſponderunt, quod lata lege Regia, ſive Ducali de Ducatu, & Dominio tranferendo decreverunt, & ſtatuerunt, dictum Dominium, & Ducatum annexum in præfatum Illuſtriſſimum Dominum Franciſcum Sfortiam transferre, in omnibus, & per omnia, prout in dicto Capitulo formaliter, & ſpecificè continetur. Et ita ſtatuerunt, decreverunt, & apertè conſenſerunt nemine diſcrepante.*

Dalla Pace di Coſtanza al giorno, che ſi venne ad un' atto così ſolenne, e dell' ultima importanza erano già paſſati 267. anni; imperciocchè la ſuddetta Pace ſi ſtipolò del 1183., e Franceſco Sforza fu ſolamente del 1450. eletto Duca; e pure in acclamando i Milaneſi lo Sforza, e in trasferendogli colla dignità Ducale tutte le pubbliche entrate, le gabelle, e regalie, ch' erano della Città, conobbero, e tennero per coſa indubitata, che il maggior diritto, che a ciò fare aveſſero, era quello procedente dalla ſteſſa Pace, *pro omni facultate, & jure competenti tam ex Pace Conſtantiæ, quàm ex inveterata conſuetudine, & ex Privilegiis Dominorum Imperatorum.* Or chi vi ſarà, che negar voglia, che da' Popoli Italiani non ſi teneſſe queſta Pace per regola perpetua, ed eterno metodo di conoſcere, e decidere quali foſſero le ragioni, che ad ogni Città erano dovute ſopra quelle coſe, che privativamente s'appartengono al Principato,

pato, allorche manca il privilegio del Sovrano per poſſederle? e ſe dopo il corſo di quaſi tre ſecoli li Milaneſi ebbero per certo, che tuttavia foſſe *in viridi obſervantia* coteſta Pace, e che li privilegj a loro in eſſa conceſſi duraſſero ancora. Con qual fondamento ſi vorrà poi, che Federigo prometteſſe, e giuraſſe, che ſi ſarebbe oſſervata *à Kalendis Maji uſque ad triginta annos* ſolamente? quando peraltro abbiam veduto, che il ſuppoſto giuramento, in cui ſi ritrova tal clauſula, non fu fatto nè in Coſtanza, nè da Federigo, nè da' ſuoi Plenipotenziarj; e di più abbiam' oſſervato, che da' Deputati delle Città non fu preſtato nè allo ſteſſo Federigo, nè alli ſuoi Meſſi, ma a tutta la Lega in generale, *ego juro omnibus Civitatibus Societatis Lombardiæ, Marchiæ, & Romaniæ*; e finalmente abbiam moſtrato, che il giuramento medeſimo contiene due parti, e che la prima, che concerne l'oſſervanza de' patti accordati co' Legati di Ceſare in Piacenza è illimitata, e ſenza reſtrizion di tempo, e ſenza condizione alcuna, e che la ſeconda, ove è poſto quel *à Kalendis Maji uſque ad triginta annos* riſguarda, l'eſecuzione degli ordini, che li Rettori della Lega dato aveſſero ad ognuno pel beneficio della medeſima, *& omnia præcepta, quæ Rectores concorditer omnes, vel major pars mihi fecerit ſine fraude obſervabo à Kalendis Maji uſque ad triginta annos, & in capite uniuſcuiuſque quinquennii, ſcilicet ſi per majorem partem Rectorum requiſitus fuero, renovabo.*

Dappoiche tanto io ebbi ſcritto, e provato per moſtrare una coſa per ſe così chiara, ed evidente, qual'è la perpetuità di coteſta Pace, mi venne in animo di troncarne una gran parte, affinche la lunghezza della prova non annojaſſe i Leggitori; ed avrei certamente eſeguito il mio penſiero, ſe innanzi che ſi riſolveſſe far' imprimere queſte mie fatiche già un pezzo fà terminate, non foſſe uſcita alla luce l'Opera molto inſigne intitolata *Notizia della vera libertà Fiorentina*. Ma dappoi ch' io letto, e ammirato ebbi eſſa Opera ricevuta dal Mondo erudito con immenſa ſoddisfazione, ed applauſo, mutai parere, e mi determinai di laſciar correre tutto ciò, che io ſcritto avea ſu queſto Articolo, perchè vidi, che un' uomo di tanta penetrazione, e al par d'ogni altro verſatiſſimo nella non mai abbaſtanza laudata ſcienza critica, più di me ſi era eſteſo in confutare le fallacie inventate dall' Avvocato Piacentino per dar' ad intendere temporanea la noſtra Pace. Anzi molto m'allegrai in veggendo, che ſe non in tutto, almeno in parte io mi era uniformato colle ſue maſſime, e aveva provata la mia Intenzione con alcuni de' molti argomenti, rifleſſioni, ed atti pubblici, de' quali egli ſi ſerve per convincere le invenzioni dell' Avverſario. Ma ſiccome io non ho trattata la queſtione con quella felicità, e politezza di lingua, che in lui è ammirabile, nè tampoco con quella forza, e chiarezza di raziocinio, colla quale egli è ſolito provar' i ſuoi aſſunti; Così priego ognuno, che s'imbatterà a poſar l'occhio ſu queſto mio diſcorſo, e non reſterà perſuaſo delle ragioni, che io adduco per moſtrar la perpetuità della Pace di Coſtanza, a legger' il Cap. 7. del tomo primo della citata Opera dal §. 32. ſino al §. 89., e reſterà pienamente ſoddisfatto della verità, che io hò ſoſtenuto fin quì, in confirmazione della quale con buona grazia del ſuddetto Autore (che come mio tanto caro, e buon' amico ſpero, che non debba averne a ſdegno) io mi ſervirò di alcune oſſervazioni fatte da lui, e non penſate da me, e lono, che a ben far' i conti trovaſi ſolo il moderno Critico nello ſpiegare la Pace di Coſtanza ſecondo l'intenzione ſua, tanto in

ordine

ordine alla limitazione del tempo, e del giuramento fatto dall'Imperadore, quanto di que' altri punti, che poc'anzi accennammo. E se pure alcuno vi fù, il quale più a lui si accostò, ei fu Baldo quegli, contro di cui sì rigidamente si scatenò; poichè quel, che il moderno Dottore asseverantemente più volte asserì, quegli almeno per modo d'ipotesi, per un dato non concesso, lo suppose ingannato dalla confusione di due atti diversi convertiti in un solo, e delle note croniche per errore de' Copisti apposteyi falsamente.

Appostevi falsamente lo dissi, e con errore; imperciocchè trovasi, che quel giuramento, quel rinnovellamento di Lega posteriore alla Pace di Costanza fecesi in Piacenza non mica all'undecimo delle Calende di Gennajo del 1183.; ma si fece ad occasione, che l'Imperadore era venuto in Italia, e convocata la Dieta in Milano aveva ravvivato i patti, e gli statuti di Costanza al decimo delle Calende di quel mese dell'anno 1185., cioè due anni e un giorno più tardi, di quel, che per error de' numeri nella lezion volgata si ravvisa.

Il Sigonio oculato osservatore delle pergamene, ed autentiche scritture è quegli, che ce ne fa fede, dicendo (*a*): *Extremo anno* (1185.) *Moderatores Fœderis Placentiæ convenere, ac decimo Kal. Januar. pacem inter fœderatas Civitates compositam susceptо sacramento confirmavere*, ed incontanente riferisce la formula (*b*): *Ego juro omnibus Civitatibus Societatis Lombardiæ, Marchiæ, & Romaniæ, & Opizzoni Marchioni Malaspinæ, & omnibus hominibus prædictæ Societatis pacta servaturum bona fide prout in tabulis Pacis inter Legatos Imperatoris, & Moderatores, ac Legatos Civitatum Societatis Lombardiæ compositis continetur*. Sino quì il giuramento si riferisce a' patti stabiliti dall'Imperadore in Costanza, e di novello l'anno 1185. ravvivati alla sua venuta in Milano; cioè ad un'atto diverso dal presente; quel che segue concerne l'obbligo, che di nuovo contraggono le Città tra di loro, e ciascuna di esse inverso i Rettori della Lega (*c*): *Et omnia præcepta, quæ Moderatores ediderint, servaturum, & omnia prædicta custoditurum à Kal. Maji præsentibus, usque ad annos triginta, & quinto quoque renovaturum, & in hæc omnia jurejurando adacturum Cives meos à XVIII. annis ad LXX., & Consules, aut Prætores, & Credentiam meæ Civitatis usque ad eum terminum, qui mihi præscriptus fuerit per Moderatores Societatis Lombardiæ, Marchiæ, & Romaniæ in hoc colloquio*.

(a) *Sigonius de Regn. Ital. lib. 15. ad an. 1185.*

(b) *Ibidem.*

(c) *Ibidem.*

Chiarissima cosa è, che questo giuramento va concorde concordissimo co' termini di quel che fu fatto quasi due anni avanti a' due di Maggio; ch'egli importa la continuazione, e la prolungazione del primiero; poichè prende per termine iniziale non il mese, o il giorno, in cui esso medesimo fù fatto; nè il mese e giorno, in cui fu stipolata la Pace di Costanza: ma il mese di Maggio, in cui era stato formato il primo patto della Lega, cioè due anni avanti: e che non resta un'ombra di sospetto, o di dubbio, che in questo giuramento avesse che fare Cesare, o i Nunzj suoi, e che non si prestasse unicamente da' Rettori delle Città confederate. E sendo che l'uno e l'altro giuramento riferito dal Sigonio nella sostanza, e trattone alcune parole per brevità ommesse, e non disdicevoli al costume e al parlare de' Rettori della Lega, ed eccettuatone gli errori manifesti, ed implicanti delle date, sono simili al testo del giuramento, che si legge nella volgata lezione in fine del libro *de usibus feudorum*

dorum aggiunto al Codice; concludiamo, confermando la verità di sopra provata, che non ha oè garbo nè sesto quel §. *In Christi nomine &c.* e ch' egli vi è stato apposto a pigione senza discernimento, e con negligenza, e confusione commessa da' copisti, anche come cosa accessoria e superflua, e non punto necessaria, nè all' Intelligenza, nè al valore della Costituzione di Costanza, la quale ci fa certi di tutto il bisognevole; cioè, che l'Imperadore e il Rè de' Romani facessero giurare oell' anima loro quanto aveano promesso, e conceduto con quella; e che i Deputati delle Città giurarono fedeltà a Cesare, e la osservanza di quanto era contenuto in quella Imperial Costituzione. Il che bastava, oè altra formalità, o formula di giuramento non espressa nell' atto dall' Imperial sigillo munito vi abbisognava. Ci confermiamo in ciò in veggendo, che nè l'esemplare di questa Costituzione nel soprammentovato Statuto di Milano MS., ed *ex actis Communis Mediolani publicis exemplatum, & sigillo Communis Mediolani sigillatum*. Nè un' altro MS. antichissimo, e traniunto dall' autentico circa l'anno 1209. o 1210. quando era Podestà di Milano Alberto Fontana, contenuto con più scritture del pubblico di Milano nel registro, o Codice intitolato (*a*) *Privilegium Pacis celebratæ Constantiæ*, che finisce *Ego .. qui dicor de Vicomercato Notarius Domini Henrici Imperatoris, & Communis Mediolani Officialis, præcepto Domini Alberti de Fontana Potestatis Mediolani, ex actis Communis Mediolani publicis exemplatum, & sigillo Communis Mediolani sigillatum*, non contengono punto nè poco la giunta di questo giuramento: Jacopo Cuiaccio (*b*) che brevemente commenta questa Costituzione di Federigo I. nè pure riporta quest' aggiunta.

(a) *Registr. sign. R. R. f. 161. in Archivo Castri Portæ Jovis Mediol.*

(b) *Cuyac. de Feud.*

Io mi raffiguro, che il critico Oppositore nell' animo suo anderà dicendo con seco medesimo, che l'essere seguito l'un giuramento ed atto l'anno 1183. a' due di Maggio davanti alla Costituzione di Federigo I. e l'esserne seguito uno in termini simili l'anno 1185. nel mese di Decembre non escluda mica la credibilità e possibilità di uo' atto terzo seguito nel mezzo tempo di amendue, cioè nella fine dell' anno 1183. altresì oel mese di Decembre; tanto più, dhe si tratta di una Confederazione che potea, e dovea rinnovarsi, e ripetersi a beneplacito de' Rettori della Lega, e chi oon sapesse altro gli assentirebbe.

Ma avvertasi, ch' egli non ha veruna prova, verune testimoniaoze, nè veruni indizj cavati dalla Storia, che si facesse tale atto nel mese di Decembre del 1183. ma che solamente ha quelli, che puo ricavare dalle note Cronologiche contenute nel testo della edizione volgata.

Ora io dico, che quelle note non possono in verun conto servire di prova; perocche quasi tutte si scoprono manifestamente fallaci, e falsificate per la ballordagine de' copisti, o compilatori; e lo provo.

Nel testo della Pace, o sia della Costituzione stessa sono fallati gli anni del Regno, e dell' Imperio di Federigo I. leggendovisi 82. del Regno, e 39. dell' Imperio, in vece dell' anno 31. del Regno, e 28. del Imperio, poiche fu eletto a Francfort l'anno 1152., e coronato in Roma l'anno 1155. l'elezione seguì a' 7. di Marzo, ed il Sagro Romano a' 18. di Giugno.

Evvi fallato parimente il numero degli aoni da' quali in su doveano giurare la fedeltà gli Abitanti delle Città leggendovisi 16. in vece di 18. Nell' aggiunta dipoi, intorno alla quale si raggira la disputa, e ch' è la fonte degli erronei insegnamenti dell' Oppositore, vi sta espresso, che si fece il giuramento di Piacenza nell' anno 1180. Il che è più che assurdo, perchè

perchè bisognerebbe, che fosse stato fatto per profezia tre anni davanti la Pace di Costanza, a cui si riferisce, e perchè non coincide la indizione prima ivi espressa; poiche all'anno 1180. correva l'indizione decimaterza. Inoltre spiegandosi, che la maggior parte de' Deputati, o Rettori delle Città giurarono quel patto nel giorno di Lunedì undecimo delle Calende; ma che Armano Rettore di Parma lo confermò col suo giuramento il giorno susseguente in Martedì *die sequenti Martis* vi si è posto XII. Kal.: il che è risibile, atteseche il dì susseguente all'undecimo delle Calende, è il decimo, e non punto il duodecimo; poiche per via delle Calende si calcula retrocedendo.

In somma quasi tutte quelle parole, che si possono, e sogliono esprimere per numeri, o segni di abaco, e che probabilissimamente dal Notaro erano espressi in numeri, e dipoi sono state trasportate in voci gramaticalmente, si sperimentano falsificate. A segno che, come dissi, le note Croniche numerarie o di abaco in questo testo non somministrano alcun' argomento o indizio sicuro, che questo atto si facesse nell'anno 1183. nel mese di Decembre.

Ma di più quantunque depravato sia quel testo esso ad ogni guisa contiene in se una prova convincente, che quel giuramento non fu fatto nel giorno, nel mese, e nell'anno, che vuole l'Autore della Dissertazione, cioè nel 1183.

Imperciocche si nomina ivi espressamente, il giorno di *Lunedì*, e *Martedì*, e quello per l'undecimo delle Calende di Gennajo, la quale nota Cronologica, ed espressione di tempo, e di *giorno della settimana* non potendosi rappresentare per numeri, o segni di abaco, soggetti ad equivoco; ma dovendosi esprimere pe' vocaboli e nomi de' pianeti, a' quali sono dedicati que' giorni, perciò non si porè alterare. Ora trovandosi, che l'undecimo delle Calende di Gennajo cioè il ventidue di Decembre del 1183. non cade punto nè poco nel giorno di Lunedì, nè il giorno seguente nel Martedì; ma bensì cadono nel giorno di Giovedì, e di Venerdì; sì come lo mostra il computo: ed all'incontro il decimo delle Calende, che cita il Sigonio, cioè il 25. di Decembre dell'anno 1185. cadendo appuntino nel Lunedì, si scorge che veramente l'atto e il giuramento correttamente riferito dal Sigonio sia quello che depravatamente sta registrato nel Codice: e che non questo, ma quello debba servirci di regola al giudicare nostro.

Che però noi anche ad esempio del mentovato Cujacio, e di Dionigi Gottifredo (a), i quali tengono coll'università de' Giurisperiti questo atto di Pace seguito in Costanza per una legge, e costituzione Imperiale perpetua al pari di quella di Roncaglia dell'anno 1155., e di ogni altra di tal fatta, con ogni fiducia ce ne serviremo di norma per proporzionatamente giudicare della polizia, e del costume di tutte le Città Italiche soggette all'Imperio.

(a) *In Comment. ad Pac. Const.*

CAP. IX.

CAP. IX.

Provata la perpetuità della Pace di Coſtanza, e con eſſa l'Imperialità di Parma e Piacenza, ſi oſſerva, che non già lo Storico Romano, nè l'Autor Piacentino, ma chi ſcrive a favore dell' Impèrio potrebbe quì chiudere il ragionamento, & accommiatarſi, e ſi moſtra, che atteſa eſſa perpetuità, non puo allegarſi dalla Sede Apoſtolica titolo alcuno valevole a trasferirle il Dominio d'eſſe Città, maſſime per le circoſtanze, che vi concorrono.

Diſſe già l'Autor Romano al Capitolo XIII. del Lib. I. della ſua Storia, che avendo egli *dimoſtrato con la fede incorrotta degli atti pubblici, e degli Autori contemporanei, e proſſimi, avvalorata inſieme dal conſenſo univerſale degli Scrittori &c., che Carlo Magno dopo le donazioni fatte da Pippino ſuo Padre conſegnò alla Sede Apoſtolica, non ſolo l'Emilia, ma tutto l'Eſarcato, univerſum Exarchatum, potrebbe chiudere il ragionamento, & accommiatarſi da che in tutti i Tribunali, queſto ſol punto ſarebbe ſufficiente a giuſtificare il Dominio Pontificio ſopra le Città di Parma e Piacenza*; Quindi è che lo Scrittor Piacentino ſeguitando in tutto, e per tutto la traccia del ſuo Precurſore, ſu li di cui ſaiſi fondamenti, e manifeſti errori di fatto appoggiò la ſua Diſſertazione, ornandola con aſſiomi, e propoſizioni legali, che in ſe ſono belliſſime, e particolari, ma tutte fuor di propoſito, e mal' applicate al caſo noſtro, come lo mi luſingo d'averlo provato ſin quì con molta chiarezza. Seguitando diſſi lo Scrittor Piacentino la traccia del ſuo Precurſore, ſi vanta egli pure alla pagina 138. della ſua Diſſertazione, che dovrebbe quì terminare la ſua Diſſertazione, perchè gli pare d'aver *ſtabilito l'alto ſupremo Dominio della Santa Sede, con atti di sì gran notorietà preſi di bocca di tanti Imperadori dell' inclita Nazione Germanica, e comprovati colla fede inappuntabile delle Storie di cinquecento e più anni, aſſiſtiti dall' evidenza di poſſeſſo attuale di due ſecoli compiuti, e non mai interrotto, e parimente dal poſſeſſo, che s'è dimoſtrato negli altri tre ſecoli, benchè interrotto da mera forza, ma poſcia ricuperato, e difeſo coll' autorità, e giuſtizia, che li Ceſari mentovati amminiſtrarono alla Santa Sede.*

Per riſpondere adequatamente alla gonfiezza di sì belle, e ſtudiate parole, io che ſono affatto nudo di rettoriche eſpreſſioni, e privo di sì bei modi di ſcrivere, chieggo in corteſia al Lettore, che mi conſigli, e con ſincerità mi dica qual fraſi potrei uſare io per magnificar' una Pace tanto ſolenne, e per far comprendere di quanta forza, ed autorità ella debba eſſere, dappoiche l'ho difeſa da tante ſiniſtre interpretazioni degli Avverſarj, e da che ho fatto vedere, che dee confeſſarſi anco dalla più oſtinata durezza, per immutabile, e perpetua.

Io di già meco m'immagino, che il diſcreto Lettore mi perſuaderà la moderazione, e che mi conſiglierà ſenza inventar novelle fraſi per ingrandire, e magnificar le mie prove, uſar' i ſteſſi termini inventati mal'appropoſito da' noſtri Avverſarj, e che conforterammi ad eſclamar con eſſo loro, che potrei quì chiudere il ragionamento, accommiatarmi,

e terminare la mia Apologia dopo d'aver dimostrato, e stabilito colla fede incorrotta, e inappontabile degli atti pubblici di sì grande notorietà, e degli Autori contemporanei, e prossimi, avvalorata insieme dal consenso universale degli Eruditi, l'alto supremo Dominio del Romano Occidental' Impero, non solamente nelle Città di Parma e Piacenza, ma in Roma, e nell' Italia tutta da Carlo Magno per fino ad Ottone il Grande, e da questi fino al glorioso Federigo Primo, e dopo d'aver provato, che questa sovranità assistita dall'evidenza di possesso attuale di quattro secoli compiuti, che tanti ne decorsero dalla prigionia del Rè Desiderio all' Imperio d'esso Federigo, fu maggiormente ristabilita da una Pace tanto solenne, come quella di Costanza, in cui nulla delle lor ragioni vi perderono le Città confederate, ma piuttosto vi sagrificò questo magnanimo Cesare per amore della concordia quasi tutte le regalie dell' Imperio riconosciute, approvate, e confessate da tutti i Popoli, Prelati, e Dinasti d'Italia nella generale Assemblea di Roncaglia di sopra pienamente descritta; Concedendo Federigo le regalie medesime ad esse Città innalzate da lui all' apice degli onori, beneficate con una maggior libertà, e poste in una intiera sicurezza, e quiete in virtù della stessa Pace, la di cui memoria fu resa eterna, ed immortale al Mondo dall' universal consenso di tutte le Nazioni d'Europa, aggiugnendola colle stampe al corpo del Diritto civile, e facendone una perpetua legge col bel titolo *de Pace Constantiæ*. Privilegio invero, e onore non mai più fatto a verun' altro Trattato.

Da qui nasce che i nostri Avversarj dovrebbon'essere ormai persuasi, e con una dovuta buona fede confessar dovrebbono, che il bene, e la cagione di questa è così universale, e sopraeminente, e che le di lei Capitolazioni sono di così sovrana, ed irrepugnabile autorità, che bastano a giustificare, ed assicurare i sovrani dititti dell' Imperio in Italia. Così l'insegna il jus pubblico di tutte le Nazioni; E condanna, come usurpazioni assai manifeste quelle novità dopo la conclusione d'essa Pace attentate contra la sovranità de' Cesari da chiunque si sia, e massime da chi la giurò, o da chi si vede legato con fortissimi vincoli d'una perpetua, e indissolubile unione collo stesso Sacro Romano Imperio, come fra tutti gli altri si gloria d'esser' avvinta con esso lui la Santa Sede; Sì perchè l'Imperadore con modo più speciale, e distinto d'ogn' altro Monarca porta il glorioso titolo d'Avvocato, e Difensore della Chiesa Romana; Sì perchè al Sommo Pontefice spetta privativamente il dititto di consegrare, e locoronare l'Eletto a sì augusta Dignità, vantandosi anche il Papa d'essere, durante l'Interregno, Vicario del medesimo Imperio in Italia; Se poi possa la Sedia Romana contra 'l suo Avvocato, e Difensore, e contro quell'Imperio, di cui il Sommo Pontefice si pretende Vicario arrogarsi sotto questo, o altro somigliante titolo l'alto supremo Dominio di quelle Città, che furono, e sono dello stesso Imperio, e anche in virtù d'una Pace tanto particolare, e solenne, io non sono così ardito, che voglia constituirmene Giudice, perchè l'Articolo, e la Questione è troppo delicata, e sublime, la deciderà il Mondo erudito, dappoichè esaminato avrà, quanto si adduce da me su la fine del Libro III. per mostrare la deformità di quella larva della prescrizione collorita con tante fallacie, e inganni dal Sofista Piacentino.

CAP. X.

CAP. X.

Dice lo Storico Romano, che non giova all' Imperio la Pace di Coſtanza perchè Federigo, rotti i giuramenti, oppreſſe le Città aderenti alla Chieſa; che li Parmiggiani e Piacentini, non potero pregiudicar' alla Sede Apoſtolica, li di cui Pontefici anche dopo eſſa Pace eſercitarono in Parma e Piacenza l'alto Dominio, e particolarmente Innocenzo III. Quì dunque ſi moſtra, che Federigo non ruppe la Pace, ma piuttoſto beneficò gl' Italiani, benche tuttavia contumaci, che Arrigo VI. fu riconoſciuto per Sovrano da' Parmiggiani e Piacentini nella Controverſia di S. Donnino, e che perciò il fatto d'Innocenzo III. fa contro lui, e conferma ſempre più la ſovranità dell' Imperio.

IO aveva digià determinato con la celebre Pace di Coſtanza chiudere le mie oſſervazioni, e accommiatarmi dallo Srorico Romano, ma udendo dirmi in faccia nel fine della pagina 73. che *dalla Pace di Coſtanza non ſi trae argomento veruno ſopra Parma e Piacenza in favor dell' Imperio*, hò ſtimato obbligo mio preciſo di ſeguitarlo ancora un poco, acciocche dal mio ſilenzio non ricavaſſe motivo di cantar' il trionfo prima della vittoria. E tanto più mi ſono invogliato di tenergli dietro, quanto ch' egli deſume queſta bella conſequenza da una falſa premeſſa, cioè che dopo la *Pace di Coſtanza Federigo col figlio Arrigo VI. ritornato in Italia, e rotti i giuramenti della Pace ſcorſe lo Stato della Chieſa, opprimendo tutte le Città, che avevano aderito ad Aleſſandro III.*, e queſto lo dice per relazione del Sigonio.

Io non leggo però nel Sigonio, che Federigo rompeſſe i giuramenti di Pace ſtabiliti in Venezia col Sommo Pontefice, il quale, ſo d'aver letto appreſſo graviſſimi Autori, che viſſe alcuni anni dopo tal Pace in una profonda quiete, e ſi vide la Chieſa in tutta tranquillità, e in un ſanto ripoſo; dice bensì il Sigonio (*a*), che *Friderico in Italiam reverſo Imperiales in Etruria ſuſtulere animos, atque Eccleſiaſticis Urbes tenentibus ſe ſe negarunt obſequuturos, quod cum Urbe veti præcipuè contigiſſet, Eccleſiaſtici, amicis ex proximis Oppidis evocatis, Imperiales Urbe cum ſuis familiis extruſere, expulſi ad Fridericum confugerunt, ſeque ab Eccleſiaſticis Urbe exactos, quia parti ipſius faverent, docuerunt, & ut reduceret obſecrarunt*; Se poi ſi poſſa dire, che Federigo rompeſſe i giuramenti della Pace per aver' aſſiſtito a' ſuoi Sudditi ingiuſtamente ſcacciati dagli Eccleſiaſtici fuori delle Patrie loro; E ſe poſſa dirſi Violator della Pace, perchè voleva, che dalle Città d'Italia ſi riconoſceſſe in lui quella ſovranità, che già dal rinnovellamento dell' Occidental' Imperio fino a' ſuoi dì vi avevano eſercitato tutti li ſuoi Anteceſſori, e che i Popoli gli preſtaſſero quell' omaggio, che promiſero, e giurarono preſtargli in eſecuzione d'eſſa Pace di Coſtanza, io me ne rapporto al giudizio di chi più di me, e dell' Autor Romano è verſato in materie ſimili, e ſi ritrova libero da quella prevenzione, che per avventura potiam' aver noi due. Benche io mi proteſti, e mi preggi di non

(a) *Sigonius lib. 15. ad ann. 1185.*

iſcrivere coſa che non ſia confirmata da graviſſimi Scrittori, e da documenti non ſtiracchiati, ma chiari, e indubitati.

Inoltre avrei deſiderato, che 'l medeſimo Avverſario prima di proferire con quelle parole piene di confidenza, che Federigo ruppe i giuramenti, e la Pace, aveſſe un poco meglio diſtinti queſti giuramenti, e queſta Pace, ed aveſſe oſſervato, che due furono le Paci ſtipolate da lui, una con Aleſſandro III., e l'altra colle Città confederate; Se dunque, in ſuo ſenſo, ſcorſe l'Imperadore lo Stato della Chieſa, ruppe conſeguentemente ſolo la Pace ſtabilita col Pontefice, e non già quella ſtipolata colle Città di Lombardia, fra quali ſi numerano Parma e Piacenza. Ma ſe nè tampoco il Papa mai ſi querelò, che Federigo violaſſe i giuramenti, e la Pace, perchè vuol dolerſene dopo tanti ſecoli l'Autor Romano? io a confeſſar la verità nol ſo intendere, nè capire; ſono bensì perſuaſo dal Sigonio nello ſteſſo libro citato dall'Avverſario, che tanto Federigo, quanto ſuo figliuolo Arrigo, in vece di rompere i Trattati di Pace, colmarno di molti favori, e Privilegi le Città di Lombardia, le quali, partito Ceſare d'Italia, in iſcambio di uſar riſpetto, e moderazione, ubbedendo al loro Sovrano, come dovevano (a), *Magnificos ex ſuperiore bello gerentes ſpiritus, ſtudiis, de commodis ſuis indulgere, Societates confirmare, Caſtra condere, atque arma tractare pro arbitrio potuerunt.*

Iſtoria Romana pag. 73.

(a) *Sigonius lib. 15. ad ann. 1188.*

Conoſce lo Stotico Romano di quanta efficacia, e di qual peſo ſia la Pace di Coſtanza, e che impreſa aſſai malagevole ſarebbe dar'ad intendere al Mondo, che da eſſa non ſi trae argomento veruno ſopra Parma e Piacenza; quindi fa un'altra ſcappata, e dice che *nè con quell'atto potettero elle*, (cioè le ſuddette Città) *pregiudicare alle ragioni ſempre vive, notorie, ed autentiche, le quali aveva ſopra loro la Sede Apoſtolica, ſiccome non vi pregiudicarono le altre Città ſue come Bologna, e Faenza.*

Iſtoria Romana pag. 73. & ſeqq.

Se l'Autor Romano aveſſe provato, come ſi è andato luſingando fin quì, che Parma e Picenza foſſero ſtate dell'Eſarcato, *ſicut antiquitus erat*, che foſſero ſtate donate da Pippino, e Carlo Magno alla Chieſa, e che la ſteſſa in vigore di sì ſplendide donazioni ne aveſſe per lungo tempo goduto *l'alto ſupremo Dominio*, potrebbe peravventura dire, che i Piacentini, e Parmiggiani, accettando la Pace di Coſtanza, giurandone l'oſſervanza, e riconoſcendo la ſovranità dell'Imperio, punto non pregiudicarono alle ragioni della Chieſa da lui predicate per vive, notorie, e autentiche, quaſi che foſſero regiſtrate in Diplomi originali, e di fede indubitatiſſima, ma avendo io provato appunto, e con Diplomi non impugnati, e colla ſentenza de' Scrittori graviſſimi, ed antichi, che quelle Città furono ſempre del Regno d'Italia, della Lombardia, e ſoggette all'alto ſupremo Dominio degl'Imperadori, parrebbe a me, che poteva egli a meno di farci ſapere che l'atto d'una Pace tanto deſiderata dalla Chieſa, e dal Mondo non potè pregiudicare a quelle ragioni, che non furono giammai in *rerum natura*; Nè per confermare sì ſtrana propoſizione baſtava il dire *che non vi pregiudicarono le altre Città della Sede Romana, come Bologna, e Faenza*; concioſſiacoſache non vi pregiudicarono per quel Dominio, che la medeſima vi aveva in virtù delle donazioni a lei fatte da' Ceſari Franchi, e Germani, ma non già riconoſcendo Federigo per Supremo Signore, e promettendo di contribuir'a lui, e ſuoi Succeſſori il fodro, la parata, e'l manſionatico, perchè a ciò erano obbligate tutte quante le Città della Marca, e della Romagna, e Roma ſteſſa,

come

come parmi d'averlo moſtrato ad evidenza; e queſta Immancabil verità vien riconoſciuta da tutti gli Storici di que' tempi, e dagli altri, che precedettero a loro, e abbiam veduto colla ſcorta degli antichi documenti, che le ſuddette Città di Bologna, e Faenza con l'altre dell' Eſarcato, ſi offerſero ſubito, che le fù propoſta la Pace dagli Ambaſciadori di Federigo, pagar le mentovate Regalie nella conformità, che digià i loro Maggiori le avevano contribuite agli Anteceſſori del medeſimo Federigo.

L'addurre poi, in confirmazione di ſimili ſtraniezze, l'autorità di Radavico, e fargli dire, che *Piacenza ſteſſa a Federigo ficta devotione, ac ſimulata adhærebat obedientia* è una coſa, che mette nauſea, nè ſaprebbe tollerarla, nè diſſimularla il più paziente uomo del Mondo.

Dice Radavico, egli è vero, che Piacenza *ficta devotione, ac ſimulata adhærebat obedientia*, anzi nel capo 49. aggiugne, che *inter hæc Placentini multis argumentis deducti ſunt ſtudio rerum novandarum niti*; afferma di più coteſto onorato Iſtorico, che porgeano i Piacentini ajuti occultamente a' Milaneſi, e Cremoneſi, e che perciò l'Imperadore, *ut leviſſimos nec in hac, nec in illa parte fidem debitam habentes hoſtes pronunciavit*; ma egli è però veriſſimo ancora, che tutto ciò ſcriſſe Radavico come ſucceduto prima non ſolamente della Pace di Coſtanza, ma della Confederazione delle Città Lombarde, e dell' univerſale rivoluzione d'Italia; e lo Storico Romano con un malizioſo anacroniſmo de' tempi pianta quì le parole di queſto Scrittor' innocente, e degno d'ogni fede, comeche riſguardaſſero un fatto avvenuto dopo la Pace medeſima, quando in realtà ſono indirizzate a far vedere il mal'animo, che i Piacentini nutrivano contro il ſuo Signore naturale molti, e molti anni prima; queſte ſono le belle prove allegate dagli Avverſarj per intorbidar la Pace di Coſtanza.

Radavic. de Geſtis Friderici lib 2. cap. 46. & cap. 49.

Non ſi contenta l'Avverſario di tutto ciò, ma paſſa più oltre co' ſuoi raziocinj, e ſi dice, che *trè anni prima della Pace di Coſtanza la Città di Piacenza già era tornata ſotto il Dominio della Santa Sede, venendo governata dal Legato Apoſtolico Pier Cardinale Diacono di Santa Cecilia, come appariſce dalla Scrittura del Duca Ranuccio II. di Parma intorno a' Feudi di Bardi, e Compiano pubblicata colle Stampe dell' Univerſità di Vienna, e diretta all' Imperadore Leopoldo &c.*, & a queſta Scrittura fa dire, che *redierat Placentia anno* 1180. *ſub antiquum Sedis Romanæ Dominium, ipſique præſidebat nomine Pontificis Petri Cardinalis Diaconus*.

Iſtoria Romana pag. 74.

Quanto provi queſta Scrittura già lo comprende il Lettore, il quale meco dirà, che anche quando il Legato deſtinato in Lombardia dal Papa per mantener nella ſua Confederazione le Città ribelli aveſſe preſieduto l'anno 1180. in Piacenza a nome di Sua Santità, non provarebbe queſto fatto Dominio alcuno della Sede Apoſtolica nella Città medeſima, perchè ella ritornò l'anno 1183. in virtù d'eſſa Pace di Coſtanza all' antico Dominio dell' Imperio. Inoltre non è vero, che nel tempo, in cui più bolliva in Lombardia la ribellione foſſe dominata quella Città dal Sommo Pontefice, perchè veggiamo col chiaro lume della Storia, ch' ella ſi governava a Repubblica, e per Conſoli come tutte le altre, allorchè tentarono ſottrarſi dall' Imperial Dominio, e ſi poſero in libertà; e tanto è vero queſto, quanto è veriſſimo, che Papa Aleſſandro III. come abbiam veduto di ſopra colla lettera dallo ſteſſo ſcritta a' Conſoli Piacentini, pregò i medeſimi a far giuſtizia, e favorire un certo Ugone Suddiacono Apoſto-

lico

lico per essersi un tal Cittadino di Piacenza intromesso nel Vicedominato eretto in quella Cattedrale, ed aver spogliato de' loro beni gli Uomini soggetti ad esso; quindi è, che se il Papa fosse stato in quel tempo Sovrano di Piacenza, non avrebbe nè pregato, nè fatto Instanza a' Consoli d'amministrar giustizia, e porger favore al Suddiacono spogliato, ma avrebbe data una tal' incombenza al di lui Legato se ivi avesse comandato con quel' Imperio, che accenna la Scrittura del Duca Ranuccio II., la quale merita la stessa fede rispetto all'altro fatto, che vien' allegato dallo Storico alla pagina 75. in questi termini. *Dominante Sede Romana, filii Opizzonis Malaspinæ vendunt Civitati Placentiæ, præsente Legato Apostolico, omnia jura, & bona, quæ ipsorum Pater, & illi ipsi habent, in Valle Tari, & Hena*; imperciocchè se tanto l'Autor di detta Scrittura, quanto l'Avversario avessero recato fedelmente, e tutto per esteso lo Stromento di vendita, che si pretende stipolato nel Consiglio della Città, e che si ritrova tuttavia appresso uno de' Marchesi di detta Illustre Famiglia Malaspina, egli è cosa certissima, che nè l'uno nè l'altro avrebbe osato dedurre un' argomento simile per provare la sovranità della Chiesa Romana in quelle Città; conciossiache da esso apparirebbe tutto il contratio, e che appunto in quel tempo, ed in quell' atto furono riconosciute, e confervate le tagioni, e la sovranità dell' Imperio, come a chiare note si esprime nello Stromento medesimo.

Istoria Romana pag. 75.

Cresce coll'Orazione lo Storico, e ci fa sapere, che *dipoi tutte le Città dell' antica Lega, e specialmente Piacenza, veggendosi vilipese, e tradite colla violazione della Pace di Costanza quantunque loro perniciosa, cresciute di spirito, e di valore nell' anno 1188., si riunirono insieme, fabbricarono Rocche, & a loro talento si diedero all' armi, negando di riconoscere Arrigo VI. come sulla fede degli atti pubblici, attesta il Sigonio, & anche il Locato, il quale scrive queste parole del medesimo Arrigo VI. hic nullam à Placentinis habuit obedientiam.*

(a) *Sigon lib 15. ad ann 1185 & 1194.*

Tutto però è falso, & attrappato; ho io pur mostro di sopra coll' autorità del medesimo Sigonio (*a*), che non tuppe Arrigo la Pace, ma colmò di privilegi, e favori le Città d'Italia, dicendo Pietro Mesia nella versione del Dolce, che 'l mentovato Arrigo passando pacificamente per le Terre di Lombardia senza punto piegarsi dagli accordi fatti da suo Padre, andò verso Roma a prendere la Corona; ed è cosa indegna d'un Storico il proferire, che un' Imperadore Sovrano tradisse le Città suddite dell' Imperio, con la violazione della Pace, non già a loro perniciosa, come vanamente suppone l'Avversario, ma bensì a Cesare, che loro concedette con essa Pace quella libertà, che non avevano, e le regalie spettanti allo stesso Impetio; e se nell' anno 1188. si riunitono insieme i Lombardi, ciò non feceto perchè n'avessero giusto motivo, ma perchè digià erano resi insolenti, contumaci, & avvezzi alle tibellioni, come l'attesta il Sigonio nel luogo citato dall' Autor Romano con quelle parole: *Magnificos ex superiore bello gerentes spiritus studiis, ac commodis suis indulgere &c.*, ma non per questo proruppero in una dichlarata guerra, ed apperta disubbidienza, come fa dire al Locati da lui non mai citato in que' moltissimi luoghi della sua Storia di Piacenza, ne' quali prova, che questa Città fu davvanti, e dopo la Pace di Costanza del Regno di Lombardia, e suddita dell' Imperio, e solamente si attacca a quattro patoluccie giusta il suo poco laudevole costume, e a una asserzione non provata, anzi contraria alla verità, Imperciocchè, e Parma e Piacenza ricon-

nobbero

nobbero Arrigo VI. in Sovrano nella famosa contesa insorta fra loro pel possesso di Borgo San Donnino. Tanto ci attesta l'Angioli a questo medesimo anno 1188., dice egli dunque, che *avendo lungamente disputato innanzi Enrico tra Parma e Piacenza il Borgo San Donnino; nè di di ragione avendolo potuto ottenere, i Parmiggiani si rivoltarono all armi, & alla forza.* Nè l'Angioli lo disse di proprio movimento, ma *su la fede degli atti pubblici* convalidati dalla testimonianza del Sigonio (*a*), il quale favella così, *sed præter cætera per hos annos insigne fuit bellum Parmensium, & Placentinorum, Parmenses cum litem, quam Placentinis de Burgo S. Domnini apud Henricum intendebant obtinere non potuissent armis agendum illo profecto rati Sociis Cremonensibus assumptis in agrum Placentinum hostili impetu excurrerunt.*

(a) *Sigonius lib. 15. ad ann. 1188.*

Io dunque in questo passo d'Istoria dico così: se queste Città prima di venire fra loro alle mani pel possesso di San Donnino vollero lo stesso anno 1188. instituire una lite civile, e un formal giudicio, e se ognuna di loro dedusse, e propose le proprie ragioni nel Supremo Tribunale d'Arrigo, e non mica nel foro della Curia Romana, qual' uomo di mente sana vorrà darsi a credere, che in quel medesimo anno vi dominasse il Papa da Sovrano? Chi farà mai quello? Io so però io chi farà; il farà lo Scrittor Romano, il quale sostiene a spada-trarra nel Capitolo IV. della sua Storia, che *in questo tempo abbiamo un' altro grande argomento della antica sovranità della Sede Apostolica sopra Parma e Piacenza in un' altro atto d'Innocenzo III. esercitato sopra entrambe in tempo, che fra esse ardeva una gran discordia per cagione di Borgo San Donnino, imperciocchè, essendosi venuto all' armi, il Pontefice come Principe supremo ordinò all' Abate di Lucedio, che unito all' Arcivescovo di Milano, a' Vescovi di Vercelli, di Bergamo &c. cercasse di aggiustare le suddette Città, e che in caso di disubbidienza dopo scomunicati i Podestà, i Consoli, i Consiglieri, e i principali Fautori dell' una, e dell' altra, ipsos Placentinos, & Parmenses ad subeundum judicium nostrum sufficientissima in manibus tuis hinc inde præstita cautione, vel Parmenses ut Burgum ipsum nomine nostro in manibus tuis tenendum assignent, restituendum per nos eis, quibus de jure fuerit assignandum, omni occasione, excusatione, dilatione, appellatione, & recusatione cessantibus, nostra fretus auctoritate compellas.*

Dapoichè ha lo Storico Romano registrato a suo piacimento la lettera del gran Pontefice Innocenzo III., colla solita sua alterigia, e pomposo modo di favellare aggiugne *fin quì Innocenzo III. ha parlato da Principe supremo di una, e dell' altra Città, ordinando che si operi con risolutezza senza ammettere dilazione, od appellazione.*

Ma se questo Papa degno d'eterna laude parlasse veramente da Principe Sovrano, come al solito se lo finge l'Avversario, meglio non si può comprendere, che dalla Storia, e dal motivo, per cui egli scrisse la stessa lettera, che l'Autor Romano, storce, e l'interpreta a capriccio per tirarla al suo disegno.

Abbiam dunque veduto di sopra, che non avendo potuto i Parmiggiani ottener dall' Imperador Arrigo il possesso giudiciale di Borgo San Donnino, presa come dice il Sigonio (*b*) l'occasione della di lui andata in Germania ricorsero all' arme, e fecero a' Piacentini un' aspra guerra. Tanto crebbero gli odj, e s'accesero tanto gli animi di questi Popoli alla vendetta,

(b) *Sigonius lib. 15. ad ann. 1188.*

vendetta, che alcuni de' più valorosi, e arditi tra Parmiggiani e Piacentini si sfidorono secondo il pravo costume di que' tempi a singolar battaglia non solamente per decidere la controversia di Borgo San Donnino, ma per far vedere all' Italia tutta, chi di loro più *bellica virtute, gloriaque Militari præstaret*, come attesta il Sigonio (*a*) e con esso lui l'Angeli, e il Pagi nella vita d'Innocenzo III.

(a) *Sigonius lib. 15. ad ann. 1199. Angeli ad eum annum.*

Questa consuetudine, colla quale, *non solum privati privatos, sed etiam Populi Populos*, solevano invitarsi per terminar le contese dice il Sigonio che *ut mortalium generi exitiosa tribus fuerat jam decretis ab Ecclesia comdemnata*, e ne abbiamo più decretali Pontificie, e nel titolo *de Torneamentis*; donde ne avvenne, che Innocenzo III., per far che si osservassero sì sante Costituzioni promulgate per estirpare questi duelli tanto pubblici, quanto privati, che gl' Italiani *Torneamenti nomine appellabant, litteras V. Kalendas Maji, quæ adhuc leguntur ad Abbatem Locedensem scripsit in hanc sententiam. Quod ex dissensione, quæ super Burgo S. Domnini vertitur inter Placentinos, & Parmenses, mala contigerint, & quam multa impendeant nemo non videt; nam invicem sanguinem suum sitiunt, nec propriis damnis, Cladibusque contenti sunt, quin etiam totam Lombardiam ad arma solicitarunt, atque inter se in universi prælii aleam certamen improbum indixerunt, quamobrem ut clades imminens arceatur, & si ventum ad conflictum fuerit, immortales Civitatum inimicitiæ amoveantur, mandamus vobis ut cum Archiepiscopo Mediolanensi, Episcopis Vercellensi, Bergomensi, Laudensi &c. ad quos nos hac quoque de re scribimus, per te, & eos, quos ad hoc officium idoneos, & necessarios esse duxeris, hos populos ad pacem, & concordiam redigas; Quod si illi in auctoritate vestra non fuerint, per Sacrorum interdictionem in Prætores, Consules, Consiliarios, & fautores intentam tam Placentinos, quàm Parmenses ad subeundum judicium nostrum astringas, curesque ut Burgum in manibus tuis nomine nostro assignent tenendum donec à nobis eis restituatur, quibus visum jure fuerit convenire.*

Sin quì Carlo Sigonio citato dal nostro Istorico ci lasciò registrata la lettera d'Innocenzo III. su cui egli fa tanto fracasso, e per cui vuole assolutamente il Sommo Pontefice supremo Signore, e Sovrano di Parma e Piacenza, nè altre maggiori parole vi aggiugne; e tanto il Sigonio, quanto il Pagi passano sotto un' alto silenzio tutte quelle altre circostanze, che della lettera adduce il nostro Avversario; Anzi eglino non si sognarono mai di dire, che il Sommo Pontefice intendesse colla sua lettera farsi Giùdice supremo della controversia, che con tanto sdegno bolliva tra i Parmiggiani, e Piacentini pel Dominio di Borgo San Donnino, nè volerla decidere, come loro Sovrano; dicono bensì li citati Autori, che si movesse il Papa a scriverla per evitare il gran male, che ne sarebbe avvenuto da questa singolar pugna dannata da' Sagri Canoni, di cui egli, come Pastore universale, e Capo visibile della Chiesa dovea procurarne l'osservanza, al qual fine minacciò a' Contumaci le censure, e la scomunica, dicendo però gli stessi Scrittori, che *ubi Innocentius comperit intimis animi sensibus doluit imminentem nimirum Populorum calamitatem, prospiciens, tanto malo quo ad posset, occurreret, scripsit ad Antistites Lombardiæ &c.*, e il Pagi soggiugne, che *hæc tamen pium studium Innocentii manifestant prospiciendi Populorum calamitatibus.*

Posto tutto ciò, assolutamente conforme al solito dissimulato dall'

Autor

Autor Romano, chi mai vorrà credere, che il Papa ſcrivesſe queſta Lettera a' Prelati di Lombardia come ſupremo Signore, e Sovrano di Parma e Piacenza, e non piuttoſto come Paſtore amorevole, e pietoſo per evitare quanto mai poteva, e ſtava in lui, tanti mali, e diſſenſioni; S'egli era Sovrano di que' Popoli, che neceſſità vi era di ſcrivere a' Veſcovi di Lombardia, perchè s'interponeſſero, & addopraſſero tutti gli uficj per portar' alla concordia le parti tanto infuriate l'una contro l'altra? perchè da Sovrano non gli comandò, che ſi rimetteſero al giudicio de' Tribunali Eccieſiaſtici, e de' ſuoi Miniſtri? Chiede l'Autor Romano col ſuo gonfio modo di favellare, *dove ſtavano i Miniſtri Imperiali quando Innocenzo III. eſercitava queſti atti proprj di Signor' aſſoluto, e ſupremo in dette due Città*; Dove ſtaſſero orora, io il dirò, ma mi dica egli intanto dove ſtavano i Miniſtri della Santa Sede? S'ella era ſovrana, perchè non dovevano ritrovarſi in amendue dette Città, e ſe vi ſi ritrovavano, perchè non ſoffocarono nel loro primo naſcimento queſto gran fuoco, perchè non impedirono, e non ſi oppoſero alla moſſa dell'armi, & alla guerra, che apertamente ſi fecero queſti due Popoli? perchè non deciſero ſubito la lite, dando il poſſeſſo a chi di ragion' era dovuto? *Iſtoria Romana pag. 76.*

E chi non vede, che volle Innocenzo III. colla lettera dall' Avverſario cotanto magnificata eſercitar co' Parmiggiani, e Piacentini, che allora ſi governavano a capriccio, quella indiretta podeſtà, che maſſimamente in quel ſecolo s'attribuivano i Sommi Pontefici ſopra tutti li Principi del Mondo Cattolico, a motivo che così lo richiedeſſe, o la conſervazion della Religione, o la diſeſa de' Sacri Canoni. Queſta però non è la noſtra quiſtione, e perciò io non debbo nè vo entrarvi; Molti più verſati di me in tali materie n'hanno empiuti i volumi, e provato hanno con invitti argomenti ricavati dall' autorità delle Scritture Sante, e de' Santi Padri l'indipendenza totale del Dominio temporale de' Sovrani, da tutti fuori che da Dio, il quale è quel ſolo, che puo dare, e torre i Regni. E perſuaſi da coteſta comune opinione ſi ſono anche i Monarchi più pii, e riverenti alla Sede Apoſtolica, mantenuti contro chiunque nel loro ſovrano diritto d'indipendenza.

Io ſo bene che Innocenzo III. ſopra qualunque altro Sommo Pontefice tentò porre in pratica queſta indiretta giuriſdizione. Noi n'abbiamo più autentici documenti nel Corpo del diritto Canonico, e particolarmente nel Cap. 6. *de Votis*, dove queſto Papa minacciò decaduto dalle ragioni del Regno, e dalla Paterna eredità il Duca Andrea figliuolo di Bella Rè di Ungheria ſe non proſeguiva l'Impreſa di Terra Santa incaricatagli dal Padre, e da lui ommeſſa per rivolgere l'Arme contro il fratello, e ſpogliarlo del Regno.

Un' altro ſe ne legge più ſtrepitoſo nel Cap. *novit. de Judiciis*, da cui appariſce che Innocenzo III. mandati i ſuoi Legati a Filippo Auguſto Rè di Francia, e a Giovanni figliuolo, ed Erede di Ricardo Rè d'Inghilterra intimò loro che terminaſſero con una Pace oſtinata, e lunga guerra, che diſtruggeva que' fioritiſſimi Regni, e che ſi rimetteſſero le pretenſioni d'entrambi al giudicio degli Arbitri da lui deputati, dicendo ivi queſto gran Papa, *quicumque videlicet litem habens, ſive petitor fuerit, ſive reus, ſi Judicium elegerit Sacroſanctæ Sedis Antiſtitis, illicò ſine ulla dubitatione etiamſi pars alia refragatur ad Epiſcoporum Judicium redigatur*, e poco dopo, *ne ergo tantam diſcordiam videamur diſſimulando fovere prædicto Legato dedimus in præceptis ut (niſi Rex*

ipſe vel ſolidam Pacem cum prædicto Rege reformet, vel ſaltem humiliter patiatur, ut idem Abbat, & Archiepiſcopus Bituricenſis de plano cognoſcat, utrum juſtâ ſit querimonia, quam contra eum proponit coram Eccleſia Rex Anglorum, vel ejus exceptio ſit legitima, quam contra eum per ſuas nobis litteras duxit exprimendam) juxta formam ſibi datam à nobis, procedere non omittat.

Il punto però ſta, che ſiccome il Rè Filippo Auguſto poco ſi curò di ubbidire a queſto comandamento, ma proſeguì la guerra, e ſcacciato di là dal Mare Giovanni, occupò tutto quanto gl'Ingleſi poſſedevano in Francia, così ad immitazione di lui i Parmiggiani, e Piacentini, che troppo incrudeliti, & oſtinati, quelli al riſentimento, & al riacquiſto di Borgo S. Donnino, e queſti alla difeſa, e conſervazione del medeſimo, fecero de' precetti del Papa, e delle minacciate cenſure poco conto, anzi niuna ſtima, ma guidati tutti dall' ira uſcirono animoſamente in Campagna, e dice l'Angeli, che a' dodici di Ottobre del detto anno 1199. ſi ritrovarono a S. Lorenzo, e dato l'ultimo ſegno della battaglia, ſi affrontarono; e la zuffa durò ſino a ſera con molta ſtrage d'ambe le parti, e prima dell' Angeli diſſe il Sigonio, che *ſpretis igitur Pontificiis, cæleſtibuſque præceptis, Parmenſes, Placentini ſociis utrique ſuis ſtipati IV. Idus Octobris, ut conditum fuerat apud S. Laurentium convenerunt, ac dato extremi prælii ſigno, magno utrinque animorum, atque armorum ardore congreſſi ſunt, pugnatum eſt æquo Marte à prima diei hora uſque ad veſperam ſumma non virtute ſolùm, ſed pertinacia, cenſentibus ſingulis, qui loco ceſſiſſent, eos non ſolum Burgum, ſed univerſam bellicæ virtutis laudem, ac gloriam amiſſuros*, e lo ſteſſo conferma il laudato Pagi.

Ebbe poi fine queſta grande inimicizia, e conteſa non già per la ſuppoſta ſovrana autorità, & interpoſizione del Pontefice, ma colla mediazione, come atteſtano li ſuddetti Autori, e particolarmente il Sigonio (*a*) de' Milaneſi, e Breſciani. *In exitu inde anni Pax inter Placentinos, & Parmenſes apud Cremam Mediolanenſibus, & Brixianis ſequeſtribus eſt tranſacta.*

(a) *Sigonius lib. 15. in fine.*

Or' io quì chieggo un'altra volta al noſtro Avverſario, dove mai ſtavano i Miniſtri del Papa quando i Parmiggiani, e Piacentini, ſprezzati i comandamenti Pontificj, uſcirono in Campagna, e ſi azzuffarono inſieme? e perchè non ſi oppoſero a queſta ſingolar battaglia, perchè non obbligarono i Vaſſalli della Chieſa a deporre le armi, ed ubbidire al loro Sovrano? Perchè Innocenzo non li dichiarò ribelli per un tanto ſprezzo, ed una sì contumace diſubbidienza? e perchè molto più non ſi empì di colera, e di furore, e paſsò agli ultimi eſtremi d'un giuſto riſentimento, allorche inteſe, che que' Popoli, i quali nulla curando gli ordini ſuoi, non vollero abbracciare la ſua mediazione, ma fecero piuttoſto la Pace ad inſtanza, e colla mediazione de' Breſciani, e Milaneſi? Io non vidi mai ſcritto, nè giammai inteſi a dire, che le Città ſuddite poſſino far la guerra contro la volontà del Sovrano, e dipoi conchiuder la Pace ſenza ch'egli v'interponga la ſua autorità, ma pel comando, e per l'arbitrio di altre Potenze ſtraniere.

Non era già Innocenzo III. un Papa di sì piccol cuore, e sì ſcordato, e poco curante della ſua ſovrana autorità, e del decoro della Sede Apoſtolica, che aveſſe voluto diſſimulare una sì alta ingiuria, e una diſubbidienza tanto punibile, ſe i Parmiggiani, e Piacentini fuſſero ſtati da lui repu-

reputati Sudditi della Chiesa. Appena fu egli sublimato al Trono Pontificio, che di questa verità, ch' io asserisco, ne diede un segno assai manifesto. Del 1198. li Vescovi, e Consoli delle Città di Toscana, colta l'occasione, che loro offeriva lo scisma dell' Imperio di porsi in quella ingiusta libertà, che d'usurparsi meditavano sempre; fecero ad immitazione de' Popoli Lombardi fra loro una stretta Aleanza. N'ebbe notizia Innocenzo III., e come attesta il Sigonio (*a*), la condannò, e dichiarò di niun valore, *quod neque utilis, neque honesta Ecclesiæ esset; imò verò inquit* (cioè il Papa) *cum Ducatus Tusciæ ad jus, & Dominium Ecclesiæ Romanæ pertineat, ut privilegiis contineri perspeximus, nullam eos inter se Societatis nomine fœderis facere pactionem oportuit, nisi salvo per omnia jure, atque auctoritate Romanæ Ecclesiæ*; Pretendea Innocenzo, che la Sede Apostolica avesse sopra la Toscana un diritto ideale, e perchè questo non restasse pregiudicato, si oppose alla Lega, che fra loro fecero li Vescovi, e Consoli di quella Provincia, cosa dunque fatto non avrebbe contra li Piacentini, e Parmiggiani nel riferito caso, se stati fossero Sudditi della Chiesa?

(a) *Sigonius lib. 15. in fine.*

Sapiamo inoltre, che un sì magnanimo, generoso, e risoluto Pontefice più di qualunque altro suo Antecessore, e sopra tutti i suoi Successori imprese azioni grandi, e strepitose non solo contra picciole Città, ma contro i maggiori Monarchi del Mondo. Ingiunse egli pure in quel medesimo tempo al Duca di Carintia di riconoscere per Imperadore Ottone IV., e di sottrarsi dall' ubbidienza, e vassallaggio di Filippo Duca di Suevia, e fratello del morto Arrigo, come appare dalla celebre decretale nel *cap. Venerabilem 34. de electione*, protestandosi ivi, che *nos utique non Ducem, sed reliquum reputamus, & nominamus Regem*; Si pentì pure ben tosto di aver coronato lo stesso Ottone, onde lo scomunicò, e dichiarò decaduto dall' Imperio.

Quanto altresì operò Innocenzo contro il Rè Filippo Augusto di Francia, e il Figliuolo del Rè d'Ungheria digià l'abbiam veduto di sopra, e narra il Pagi nella sua Vita, che *sequenti die post consecrationem suam Petrum Urbis Præfectum ad ligiam fidelitatem recepit, eumque per manum de Præfectura publicè investivit; ad illud usque tempus juramento fidelitatis Imperatori fuerat obligatus, & ab eo Præfecturæ tenuerat honorem; pariterque ab aliis Baronibus circumquaque juramentum fidelitatis recepit; ac missis Nunciis per totum Ecclesiæ Patrimonium, fecit sibi fidelitatem ab omnibus exhiberi, & exclusis Justitiariis Senatoris, suos ordinavit, electoque alio Senatore tam infrà Urbem, quàm extrà, Patrimonium recuperavit nuper amissum*; Or dica un poco lo Scrittor Romano se avrebbe questo gran Pontefice permesso che i Piacentini, & i Parmiggiani, posto che fossero stati Sudditi della Sede Apostolica, facessero tanti oltraggi alla di lei sovranità, quando seppe arrogarsi in Roma, in Toscana, e altrove, quella degl' Imperadori, cogliendo l'occasione delle guerre civili dell' Imperio.

Ma che può egli mai dire contra prove, e fatti sì chiari, e manifesti, che atterrano tutte le machine de' suoi falsi supposti; nondimeno udirò volontieti cosa replicherà; e intanto ch' egli và preparandosi a rispondere, io vuo appagar la baldanzosa curiosità, colla quale ironicamente chiede al Conte Caroelli, e al suo Padre Ordei *dove stavano i Ministri Imperiali quando Innocenzo III. esercitava questi atti proprj di Signore assoluto, e supremo sopra i Parmiggiani, e Piacentini*. Io saper

dunque all' ardito Cenſor del Conte Carocelli, che quando viveva Arrigo, ed era in Italia, ſecero i ſuddetti Popoli ricorſo prima che all' armi, a lui, come a loro legittimo, e ſupremo Signore, e così lo atteſtano, oltre la fede degli atti pubblici, ch' abbiam veduti di ſopra, l'Angeli, e'l Sigonio (a), il quale ci aſſicura, che *extremo anno Henricus Placentiam venit, ac duobus millibus librarum acceptis, Burgum S. Domnini Placentini attribuit, quo facto Placentini Burgenſes apud ſe ſacramentum dicere coegere*. Dopo di che paſsò Arrigo in Germania.

(a) *Sigonius lib. 15. ad ann. 1191. pag. mihi 577.*

Morto l'anno 1197. in Meſſina queſto Principe, e miſeramente lacerato l'Imperio dalle guerre civili, che ardevano fra Filippo di lui fratello, e Ottone Duca di Saſſonia, le Città d'Italia altro Sovrano, e Miniſtro non riconoſcevano, ſe non che il capriccio loro, e la voglia, ch' ardentiſſima aveano di porſi in una intiera indipendente libertà. Così lo riferiſce il Sigonio, perciò tutto quel tempo, che decorſe dall' anno 1197. ſino al principio del 1208. nel proſeguimento della ſua Storia lo chiama (b) *Interregnum X. annorum ſub Othone, ac Philippo Regni Emulis*; nel qual' Interregno appunto fu eletto Sommo Pontefice Innocenzo III., e del 1119. *nemine regnante, aut imperante*, al parer dello ſteſſo Sigonio, ſcriſſe queſto Papa la decantata lettera all' Abate di Lucedio. Onde era bel farſi grande in que' miſerabili tempi, ed alzar le proprie fortune ſopra le ruine del Sacro Romano Imperio; e fu appunto allora, che Innocenzo s'arrogò l'autorità de' Ceſari ſopra la Prefettura di Roma, e preteſe anche eſtender' il Dominio della Chieſa Romana ſopra la Toſcana, come oſſervammo un poco fa.

(b) *Sigon in fine lib. 15. ad ann. 1198.*

Ceſsò finalmente, dopo l'eſecrabil' aſſaſſinio di Filippo di Suevia, l'Interregno, ed Ottone IV., che già godea pacificamente l'Imperio, comandò, come atteſta l'Angeli (c) all' anno 1209., che ſi faceſſe la Pace tra Parmiggiani, e Placentini, *ed acquietò le coſe di queſti duoi Popoli in maniera, che non reſtò fra loro altro diſparere, che quello de' Confini, il quale toſto ne fu dall' Imperadore levato, che dichiarò, e determinò quali fuſſero quelli degli uni, e quali quelli degli altri*.

(c) *Angeli Iſtoria di Parma all' anno 1209.*

Vede dunque quì lo Storico Romano, che fu l'Imperadore come Sovrano, e non il Pontefice, che regolò i Confini di quelle due Città, e tanto conferma il Sigonio, da cui avendo l'Avverſario preſo la lettera d'Innocenzo III., perchè non preſe altresì l'eſito ch' ella ebbe? e perchè non confeſsò di buona fede col Sigonio, che l'ammonizioni del Santo Pontefice non furono atteſe, nè ubbiditi i di lui comandamenti. Le parti d'un vero, e ſincero Iſtorico ſono pur quelle di narrare fedelmente la verità, e di recar tutto il fatto, e l'autorità dello Scrittore, che ſi cita, e non già mozzicandone le parole, e'l ſentimento, eſaggerare con arditezza, *che di quì ognuno comprende, che il Pontefice aſſumendo il carico di reſtituire Borgo San Donnino a chi ſi aſpettava eſercita di ſuo proprio talento le parti, e l'uficio di Giudice ſupremo, e inappellabile, e che in vigore della ſua ſovranità amminiſtra la giuſtizia ſopra i Parmiggiani, e Piacentini, poichè non avrebbe egli con altri titoli ſenza ſpiegarli, arrogatoſi le parti di Giudice, ed eſaminare, e diffinire la cauſa*.

Iſtoria Romana pag. 77.

Io sì che con maggior ragione, e giuſtizia poſſo dire a favore dell' Imperio, che di qui ognuno comprende, che l'Imperadore aſſumendo non da ſe, ma ſupplicato come Sovrano, il carico di aggiudicare il Borgo San Donnino a chi ſi aſpettava, eſercita di ſuo proprio talento le parti,

e l'uſi-

e l'uficio di Giudice ſupremo, & inappellabile, e che concedendo a' Piacentini il poſſeſſo di detto luogo, e regolando i Confini dopo concluſa la Pace tra eſſi, e i Parmiggiani, tutto ciò fece in vigore della ſua ſovranità, poiche non avrebbe egli potuto con altri titoli, ſenza ſpiegarli, arrogarſi le parti di Giudice, eſaminare, e diffinire la cauſa, la quale non è vero, che ſi terminaſſe da Innocenzo, come lo Storico malamente ſuppone, e nol prova, dovendo pertanto io, e non egli dire, che *da queſt' atto unito a tanti altri, ed aſſiſtito da tutte le circoſtanze più forti rimane conſervata viva la giuriſdizione* non già *della Sede Apoſtolica*, come ci garriſce, *ma dell' Imperio in quelle due Città, per cui baſtarebbe peraltro aver conſervato qualunque minimo atto, ſecondo, che definiſcono le leggi Imperiali, e ſtabiliſcono i più gravi Interpreti delle medeſime.*

CAP. XI.

Dice l'Avverſario, che non è da maravigliarſi, che gl'Imperadori s'ingeriſſero in Parma e Piacenza, perchè s'ingerirono in altre Città della Sede Apoſtolica, a' quali concederono privilegj, e fecero donazioni, adducendo quella della Badia di S. Remigio di Berceto fatta al Veſcovo di Parma, benche Berceto fuſſe nell' Emilia donata alla Chieſa anche da Ottone IV.; qui ſi confutano i contrarj ſuppoſti riſpetto all' Emilia, e ſi moſtra fin dove giugneſſero i limiti delle Terre donate, e ſi fa vedere, che ben poſſono i Ceſari di Lamagna concedere privilegj alle Città d'Italia per la ſovranità, che vi conſervò anche Ottone IV., il quale fu riconoſciuto da' Piacentini, e Parmiggiani per Sovrano.

COnvien confeſſare ch' abbia una gran forza la verità, mentre ſa farſi riconoſcere per fino da chi merre in opera rutta l'arte, per offuſcarla! Vinto perciò lo Srorico Romano dall' evvidenza, acconſente nel fine del Cap. IV., e nel principio del V., *che gl'Imperadori ſi ſieno ingeriti talvolta in quelle Città*, cioè in Parma e Piacenza, ma dipoi ci avverte, che *non è da maravigliarſi*, e la ragione del perchè non è da maravigliarſi, ben roſto l'aſſegna dicendo, *perchè s'ingerirono a dar privilegj, e diplomi alle altre ancora, quantunque di ragione indubitatiſſima della Chieſa, e le Città, e i Veſcovi ſteſſi, venendo gl'Imperadori in Italia, a loro facevan ricorſo per ottenergli a fine di non eſſere moleſtati dalle angherie, che indiſtintamente eſercitavano i loro Miniſtri*; e in confermazione di queſto ſuo capricciolo raziocinio, adduce nel principio del Capirolo V., che *la Badia di San Remigio in Berceto già fondata dal Rè Luitprando &c. fu data da Ugone Rè d'Italia a Ercardo Veſcovo di Parma nel 924.; poi da Corrado II. nell' anno 1027. a Ugone altro Veſcovo di Parma, che Arrigo VI. nell' anno 1193. fece il medeſimo all' altro Veſcovo Obizo, che lo ſteſſo fece Ottone IV. al medeſimo Obizo nell' anno 1210.*, e conchiude finalmente, che *eſſendo Berceto, e Monte Bardone di diritto certiſſimo della Sede Apoſtolica, niuno di quei luoghi puol' eſſere ſtato giuſtamente aſſegna-*

to la prima volta alla Chiesa di Parma, da altri, che da' Sommi Pontefici, la ragione poi perchè fosse Berceto, e Monte Bardone di diritto cerrissimo della Sede Apostolica, sempre mi pare, che sia la stessa, cioè perchè *tutto quel tratto era entro la Provincia Emilia donato da Carlo Magno alla Sede Apostolica nel Diploma Carolino presso il Bibliotecario*.

Se tutto questo discorso abbatta, o distrugga il Dominio supremo dell' Imperio sopra Parma e Piacenza, e confermi in esse Città quello della Chiesa Romana, lo dica chi più di me, e dell' Autor della Storia è versato nella Dialetica, e nelle regole insegnate da' Giurisperiti per mostrare la sovranità de' Stati, che si contendono; e mi persuado che eglino diranno, che se la Badia di San Remigio in Berceto fu fondata dal Rè Luitprando, come confessa l'Avversario, manifestissima cosa sia, che Berceto, e tutto quel tratto di Monte Bardone fosse del Regno de' Longobardi, e non dell' Esarcato, nè dell' Emilia.

Onde io solo dirò, ed hollo anche provato sin quì, che non solo gl'Imperadori si sieno talvolta ingeriti in quelle Città, ma che tutti gli Augusti da Carlo Magno sino ad Ottone IV. nè furono Sovrani, esercitandovi atti di positivo, e indubitato Dominio, e che per tali furono sempre riconosciuti da' Piacentini, e Parmiggiani, i quali se talvolta tentarono scuotere, come l'altre Città d'Italia il giogo Imperiale, e porsi in una piena libertà; non pertanto si sottomisero alla sovranità de' Pontefici, ma con esso loro si collegarono, scorrendoli allorche ebbero discordie, e garre co' Cesari di Germania per li deplorabili scismi nati fra 'l Sacerdozio, e l'Imperio, come l'abbiamo veduto negli antecedenti Capitoli, ne' quali mai non produsse l'Avversario un' atto nè allegò un sol fatto di tal certezza, e notorietà, da cui indur se nè potesse, ch' alla Sede Apostolica fossero donate le Città di Parma e Piacenza, e che si annoverassero di quel tempo nell' Esarcato, come sempre esaggera, ma inutilmente il Censor del Conte Caroelli.

E se l'altre Città d'Italia, ed i Vescovi ancora impetrarono privilegj, e diplomi dagl' Imperadori, ciò fecero non già a *fine di non essere molestati delle angherie*, come suppone, e nol prova l'Avversario, ma perchè riconoscevano, e sapevano benissimo, che erano i Cesari di Germania Sovrani, e che a loro, e non ad altri s'appartenea il diritto di concedere privilegj, immunità, ed esenzioni particolarmente dal fodro, dalla parata, e dal mansionatico, regalie tutte, che competivano, e competono tuttavia a' nostri Augusti, come Imperadori Romani, come Signori diretti, e supremi, e come quelli, che in tutte quante le donazioni allegate dallo Storico Romano si riserbarono questa sovranità, & il diritto di esigere le suddette regalie; e mi parrebbe d'aver provato questa verità con tanta evidenza, che mi renderei troppo molesto al Lettore se volessi quì repetere quanto ho mostrato coll' autorità della Storia, e de' Diplomi.

Quindi nè siegue, che *se non è punto da maravigliarsi*, come disse di sopra l'Avversario, che *gl'Imperadori si sieno ingeriti talvolta in quelle Città*, egli è però ben da maravigliarsi di lui, che voglia autenticar' i suoi sogni, e farlici credere sol perchè egli prerende, che *l'Imperadore Ottone IV. ritrovandosi in Nussia nella Diocesi di Colonia il dì 8. Giugno 1201. giurò in forma solenne allo stesso Pontefice (cioè Innocenzo III.), ed a' suoi Successori di conservargli, e difendergli le*

Istoria Romana pag. 39.

Signo-

Signorie della Sede Apoſtolica, e ſopra tutto Exarchatum Ravennæ, in cui ſi comprende Parma e Piacenza, inſieme cum aliis adiacentibus Terris expreſſis in multis privilegiis Imperatorum à tempore Ludovici, nella di cui ampia conſtituzione nominandoſi eſpreſſamente l'Eſarcato, e poi l'Emilia, e Bobio ancora &c. non rimane alcun dubbio, che Ottone IV. non giuraſſe di mantenere, e conſervare Parma e Piacenza alla Chieſa, come proprie Città di lei.

Nè credo, che vi ſarà perſona, che voglia rimproverarmi, perchè io mi ſia maravigliato dell' Autor Romano dappoiche avrà veduto con quanta evidenza io abbia provato, che Parma e Piacenza, Reggio, e Modana non furono giammai compreſe nell' Eſarcato donato alla Chieſa, che tutta l'Emilia non le fu aſſegnata da Carlo Magno, ma ſolamente quella parte, che da Bologna giugne ſino al fiume Scultenna; termine, che ſepara la Romagna dalla Lombardia, come con invitti argomenti lo moſtra il Cointe, il quale fa vedere manifeſtamente, che il Bobio, di cui novamente favella l'Avverſario, egli era un' altro Bobio poſto nella Romagna vicino a Sarſina, e non quello, che oggidì è pertinenza dello Stato di Milano, il quale mai non fu nelle Alpi Cozie, nè tampoco nell' Emilia, ma nelle Alpi Apennine, e nella Liguria, anzi ogni uom verſato nell' antichità, nella Storia, e nella Geografia meco ſi maraviglierà che 'l Cenſore del Conte Caroelli voglia con queſti sì fallaci principj, e con ſofiſmi, ed argumenti tanto lontani anzi improprj della Storia eſtendere il Dominio Pontificio ſopra Parma e Piacenza mai nominate nelle donazioni, dopo che avrà veduto, come queſte due Città furono ſempre mai poſſedute da' Longobardi ſino alla prigionia di Deſiderio ultimo loro Rè, che nella diviſione, e ne' novelli nomi, che da Carlo Magno, e dal Pontefice ſi diedero alle Regioni d'Italia, acciocche perpetuamente conſtaſſe quali foſſero le Terre donate alla Sede Apoſtolica, e quali quelle, che dovevano formare il Regno d'Italia, eſſe due Città ſi annoverarono, e tuttavia ſi annoverano nella Lombardia, parte principaliſſima del Regno medeſimo; ed ancorche io abbia provato nel primo Libro coll' autorità di graviſſimi Scrittori, queſto aſſunto ricevuto da tutti per un Canone d'Iſtoria indubitata, nondimeno vuo qui autenticarlo un' altra volta colla ſentenza di Paolo Emilio Veroneſe Scrittore diligentiſſimo de' fatti de' Rè Franchi di quel tempo, riferito dall' Iſtoria Auguſta impreſſa in Lione l'anno 1595. ne' termini ſeguenti: *Plus ducentis triginta annis Longobardi maximam Italiæ partem potiti, jam nihil externi moris, religioniſve, aut animorum retinebant. Depoſita, exoleſcenteve illâ, cum qua Alboino Rege, venerant, feritate, in Italia Cæli, ſolique ingenium, moreſque tranſierant, veteribus Italis affinitate, atque inde cognatione adeo junctì, ut in Hetruria in Spoletino, Beneventano, Eporodienſi, Forojulienſi Ducatibus non eſſet facile dignoſcere. Reges Longobardorum in ea Ciſalpina Gallia, floreque Italiæ nobiliſſimas Urbes, ac nitidiſſimos Agros ſibi Proceribuſque incolendos delegerant: Mediolanum, Papiaque Sedes Regum erant.... quidquid ergò inter Apenninum, & Alpes à cætera Italia Lacu Benaco, Mincio: ut verò Longobardorum Scriptores tradunt Ateſi, Pado, Rheno Bononienſi, diſjungitur id nomine Lombardiæ cenſeri Auguſto, Pontificique placuit; Longobardis jocundum erat, florentiſſimæ Regioni ab ſe nomen dari amiſſo Regno, cum Regnantibus nulla fuiſſet eis ſua, peculiariſque Longobardia: & qui eam habitabant, ſanctiorem eam ſibi arbitra-*

Hiſtoria Auguſta tom. 5. in Vita Caroli Magni §. impreſſa Lugduni anno 1595. apud Franciſcum le Preux.

bitrabantur: & qui alibi incolebant, quamplurimi eò immigrarunt, alii ſponte, alii autboritate Auguſti, & benedicente Pontifice adducti. Quæ flaminia prius fuerat, in qua Ravenna eſt, tunc Exarchiæ Caput, ut oblita Græci nominis reverentior Urbi Romæ foret, Romandiola dici juſſa, velut illuſtriore nomine.

E con maggior chiarezza, e diſtinzione prova quanto io già diſſi Leandro Alberti nella ſua deſcrizione d'Italia, dove giugnendo alla quartadecima Regione comincia a ſpiegare la varietà de' nomi co' quali ella fu nomata, indi le conſtituiſce i termini, & in fine paſſa alla particolar deſcrizione, e dice, che *queſto gran tratto di Paeſi fu chiamato Romagna, perchè le Città, & i Popoli di lei perſeverarono in gran coſtanza, e fede inſino a che dagli Eſarchi poterono ſperare ajuto; eſſendo poi abbandonate dagli Eſarchi per loro dapocaggine, anche elle furono coſtrette di pigliar' il giogo de' Longobardi, e così (avvegnache mal volontieri) ſtettero ſoggette a quei inſino che Pippino Rè di Francia ſceſe nell' Italia con validiſſimo Eſercito, e coſtrinſe Aſtolfo Rè de' Longobardi a preſentar tutte le Città dell' Eſarcato al Pontefice Romano. Eſſendo partito d'Italia il Rè Pippino, alzando il Capo Aſtolfo, e dopo lui Deſiderio ſuo Succeſſore contro il Pontefice, paſsò Carlo Magno nell' Italia, e preſe Deſiderio, e lo mandò prigione in Francia, & egli andò a Roma, ove fu coronato dal Pontefice della Corona dell' Imperio Romano con grande allegrezza di tutto il Popolo Romano, il che fatto confermò eſſo tanto quanto aveva fatto ſuo Padre con Adriano Pontefice. E perchè Ravenna inſieme con quell' altre Città di queſto Paeſe ſi erano ſempre dimoſtrate fedeli alla Città di Roma, & arditamente aveano combattuto per quella, e per lo Pontefice, volſe il Pontefice col nuovo Imperadore, che fuſſe tutta queſta Regione addimandata ROMAGNA, e così dall'ora in quà ella talmente è ſtata nominata; Deſcritti i nomi, e le cagioni d'eſſi di queſta Regione ora le deſegnerò i termini. Cominciando adunque dalla Foglia Fiume (termine della Marca Anconitana, e principio di queſto Paeſe) traſcorrerò ſino al fiume Scultenna (ora Panaro detto) benche ſecondo alcuni non paſſaſſe queſta Regione il fiume Santerno, che è di quà da Imola, e ſecondo altri più oltre traſcorreſſe del fiume Panaro, come dimoſtrerò poi nelle loro poſizioni; ſarà adunque la ſua lunghezza dalla Foglia al Panaro, e la largbezza dal Monte Apennino al Mar' Adriatico, & eziamdio la Paduſa, Palude di quà dal Pò, & oltra al Po le Paludi de' Veroneſi, e Padovani, inſino alle ultime bocche (ora Fornaci addimandate) così dall'Oriente il fiume Foglio con la Marca Anconitana, dal Meriggio il Monte Apennino con la Toſcana, dall'Occidente il fiume Panaro con la Lombardia, poi le Paludi de' Veroneſi, e Padoani inſino alle Fornaci con parte del Mare Adriatico, dal Settentrione: avvegnache ancor quella parte del Lito, che comincia dalle Fornaci inſino a Ravenna per la piegatura del Mare, o ſia il termine di queſto golfo di Venezia, che fa in queſti luogbi alquanto ſia dall'Oriente per riſpetto del Paeſe quivi contenuto. Adunque queſto Paeſe coſtretto fra detti termini lo nominerò Romagna, ma non Flaminia, nè eziamdio Senoni, nè Boj, nè Gallia Togata, concioſſiache ſolamente fu nominata Flaminia, il Paeſe longo la via Flaminia inſino a Rimini, e poi Emilia, oltre di quella, e Senoni inſino al Rubicone, e poi Boj dal Rubicone con parte della Lombardia, come ſi dimoſtrerà.*

Fatta

Fatta la deſcrizione della Romagna, paſſa l'Alberti a deſcrivere la Lombardia, le Città, i Luoghi, ed i Confini, che la dividono dall'altre Provincie d'Italia, e dappoichè ha moſtrato, come prima fu nominato Bianoro, poi Felſina; Doria, Boy, Gallia Togata, Gallia Ciſapennina, Ciſpadana, Aurelia, Emilia, e Longobardia, dice che ora ſi appella Lombardia per maggior dolcezza della favella, e le ſue parole ſono le ſeguenti, *talmente furono nominate queſte due Regioni, perchè avendo lungo tempo i Longobardi ſoggiugato Italia, più domeſticamente, e lungamente dimorarono in queſti luoghi, che altrove, e fu impoſto queſto nome ad amendue queſte Regioni dappoiche fu incoronato Imperadore Carlo Magno da Leone III. Papa, così dinota Biondo nel II. dell' Iſtoria, & il Platina nella Vita di detto Papa, il quale nome inſino al preſente è perſeverato; Comprenderaſſi però in queſto Paeſe parte de Boy, parte della Gallia Togata (ſecondo che è detto nel principio di Romagna, ſeguitando la deſcrizione di Tolomeo, e ſecondo Catone, e Sempronio) Bianora, Aurelia, Doria, Emilia co' Liguri, Ciſapennini, e Taurini (ſecondo Tolomeo) ſono i termini di queſta Lombardia di qua dal Po (ſecondo Giorgio Merula nel ſettimo Libro dell' Iſtoria de' Viſconti) le Alpi, l'Apennino, il fiume Ladice col Reno di Bologna; Biondo vi conſtituiſce i termini dall' Oriente Scultenna, o Panaro fiume, dal Settentrione il Po, dal mezzo giorno l'Apennino, e dall' Occidente l'Alpi; i quali termini io ſeguiterò, cioè conſignandovi la Romagna dall' Oriente col fiume Panaro termine di detta Romagna; dal mezzo giorno l'Apennino con parte di Toſcana, e di Liguria, di là dall' Apennino, dal Settentrione il fiume Po, e dall' Occidente parte del Po con l'Alpi, che partono la Gallia, qual'è di là da' Monti da queſta, che è di qua.*

Ho io voluto recar quì fedelmente, benchè peravventura con troppo tedio del Lettore le parole dell' Alberti, acciochè ei vegga, che ſe Ottone IV., come nel fine del V. Capo della ſua Storia eſaggera il Scrittor Romano, *ratificò il medeſimo otto anni dappoi, cioè nel* 1209. *in Spira, ove riconobbe di nuovo, e dichiarò in ſentimento pure di Lodovico Pio, e de' Succeſſori di lui, che eſſo Eſarcato era della Chieſa Romana in perpetuum cum omni Juriſdictione, diſtrictu, & honore ſuo*; Non per queſto gli concedette Parma e Piacenza, che non erano nè dell' Eſarcato, nè dell' Emilia, ma di Lombardia, reſtrignendoſi le Terre donate alla Chieſa dentro i Confini della Romagna, la quale da queſta parte non giugne, che ſino alla Scultenna, o ſia Panaro, che divide il Contado di Bologna da quel di Modana, la qual Città con Reggio, Parma e Piacenza viene da queſto diligentiſſimo Geografo, e dagli altri tutti annoverata nella Lombardia, deſcrivendole egli con gran diligenza, e narrando ſotto una rigoroſa cronologia de' tempi da chi furono ſignoreggiate, ed a quante mutazioni di Dominio furono ſoggette, apparendo però ſempre da quanto egli, e gli altri Geografi ne dicono, che ſoggiogati i Longobardi, i primi che vi dominarono furono gl'Imperadori, e Rè d'Italia, finchè ſi mantenne l'Imperio nella ſua primiera grandezza, e che cominciando a declinar'il potere de' Ceſari per li ſciſmi, tumulti, e per le ribellioni de' Popoli, varie, e ſempre lagrimevoli furono le vicende d'eſſe Città, le quali bramando ſcuotere il giogo de' ſuoi antichi, e legittimi Sovrani, e porſi in piena libertà, urtarono miſeramente nello ſcoglio fatale della tirannide ſino a' Viſconti, e Forzeſchi, che le poſſede-

Iſtoria Romana pag. 79 e ſeg.

rono dipoi coll' Inveſtiture, e come Vaſſalli dell' Imperio; nè la Chieſa Romana mai vi ebbe Signoria nè antica, nè aſſoluta, nè ſtabile, e qual foſſe quella, che vi acquiſtò Giullo II., e Leone X. lo vedremo a ſuo tempo, e luogo.

Intanto io quì dirò, che dichiaratoſi Innocenzo III. per Ottone IV. contro Filippo Duca di Svevia figliuolo di Federigo Barbaroſſa, la cui poſterità non amava molto, come ſi ſcorge dalla ſuddetta decretale *Venerabilem*. Egli qual ſaggio Principe non mancò di profittarſi della diviſione nata nell' Imperio per la guerra, che ſi facevano i due Rivali. Occupò coll' armi ſpirituali, e temporali la Romagna, la Marca Anconitana, il Ducato di Spoleto, e'l Patrimonio della Conteſſa Matilda, che certi Duchi, e Conti tenevano in feudo dagl' Imperadori riconoſciuti da loro per Sovrani; obbligò di più, come già diſſi di ſopra, il Prefetto di Roma a preſtar' alla Sede Apoſtolica quell' omaggio, che ſempre fu ſolito preſtarſi agli Auguſti, la cui autorità ricevè dallo ſteſſo Ottone un gran colpo, conciofſiache per acquiſtarſi il favore del Papa contro il ſuo Competitore, fece in Nuſſia il giuramento indicato dall' Autor Romano, e ratificò in Spira con termini più ampj degli altri, le donazioni fatte da' ſuoi Anteceſſori alla Chieſa Romana; Nondimeno l'ampiezza delle clauſule non fu così dilatata, e generale, che non preſerbaſſe all' Imperio l'alto Dominio, e parte dell' utile, nel ſolo caſo però della venuta de' Ceſari in Italia per ricever' a Roma la Corona Imperiale, o per ſoccorrere la Santa Sede, come ſi ricava da quelle parole: *verum tamen cum ad recipiendam Coronam Imperii, vel pro neceſſitatibus Eccleſiæ ab Apoſtolica Sede vocati venerimus, de mandato Summi Pontificis, recipiemus procurationes, ſive fodrum ab ipſis &c.*, e ſiccome ſi pentì ben preſto Ottone d'eſſere ſtato così liberale verſo il Papa, e d'aver mancato all' obbligazione del giuramento, da lui dato di conſervare illeſi li diritti del Sacro Romano Imperio, così morto il ſuo Competitore, tentò riaſſumere l'autorità da lui ſagrificata alla ſua ambizione, e fatte eſaminare le ragioni d'eſſo Imperio da alcuni Giureconſulti, i quali diſſero, che il Papa, e il Giovane Federigo uſurpate ne avevano molte nello ſciſma dell' Imperio, ſi gettò ſu la Romagna, ſi appoderò del Patrimonio di San Pietro, e paſsò ſino nella Campagna d'Italia, dove conquiſtò alcune Piazze contra Federigo allora ſolamente Rè di Napoli, e di Sicilia; ſicchè pentitoſi Innocenzo d'aver tanto favorito, ed eſaltato Ottone, lo ſcomunicò, aſſolvette i Vaſſalli tutti dal giuramento di fedeltà, e fece tanto appreſſo i Principi di Germania, che odiavano Ottone pel ſuo inſopportabil' orgoglio, che la maggior parte d'eſſi eleſſero il medeſimo Federigo, dicendo Matteo Pariſio Autor contemporaneo all' anno MCCX., *che circa dies feſtivos iſtos Otto Romanorum Imperator memor juramenti, quod fecerat, cum à Papa ad Imperium fuerat ſublimatus, quod videlicet dignitates Imperii conſervaret, & jura diſperſa pro poſſibilitate ſua recuperaret, fecit per ſacramentum legalium hominum Imperii Dominica Caſtella ſua ad dignitatem Imperialem ſpectantia perquiri, & quæcunque per recognitionem ad jus Imperii ſpectare didicerat, in uſus ſuos convertere laborabat; Hac autem de cauſa orta eſt diſſenſio graviſſima inter Dominum Papam, & Imperatorem memoratum*; e poco dopo aggiugne lo ſteſſo Pariſio, *Imperator Nunciis Domini Papæ tale perhibetur dediſſe reſponſum, ſi inquit, Summus Pontifex Imperii jura injuſtè poſſidere deſiderat, à ſacramento, quod tempore*

con-

conſecrationis meæ ad dignitatem Imperialem me jurare compulit, me abſolvat, quod videlicet diſperſa Imperii jura revocarem; Denique cum Papa ipſum Imperatorem à præſtito juramento, quod omnes Imperatores in ſua conſecratione inſpectis Sacroſanctis Evangeliis, jurare tenentur, abſolvere noluit, & Imperator e contra Imperii jura, quæ jam parte maxima manu potenti revocaverat, reddere contempſit, idem Papa in ipſum Imperatorem ſententiam excomunicationis tulit, & univerſos tam Alemaniæ, quàm Imperii Romani Magnates ab ejus fidelitate abſolvit; lo ſteſſo viene deſcritto a queſt' anno 1210. dall' Uſpergenſe, Godefrido, Rigordo, Sigonio, ed altri, le parole de' quali tralaſcio di riferire per evitar la troppa proliſſità.

Aggiugnerò ſolamente in queſto luogo quanto fa al noſtro propoſito, & è, che ſe in Spira Ottone concedè al Papa la confermazione delle donazioni fatte da' Ceſari alla Santa Sede, riferiſce Bonaventura Angeli, che come Sovrano di Parma l'anno addietro in *Calende di Giugno, ſendo in Lodi inveſtì, e concedè a Pagano d'Alberto d'Egidio Podeſtà, e Giacomo di Abramo, e Gerardo Giudici, ad Ugolino, Giuliano, e Guidone Stefano Notaj in nome della Città di Parma le regalie, & uſanze così dentro della Città, come fuori di quella in perpetuo, cioè che aveſſe ella quel tutto, che in fino allora avuto aveva, & al preſente avere ſi ritrovava nel fodro, Colta, Boſchi, paſcoli pubblici, Ponti, Acque, e Molini &c. annullando tutti i privilegj, e tutte le conceſſioni fatte da lui, o da' ſuoi Anteceſſori, o a Perſone, o a Luoghi, che fuſſero in pregiudicio, ovvero danno della Città &c. confirmando ancora quello, che ſi contiene nel privilegio conceſſo alle Città di Lombardia da Federigo Imperadore, & Enrico Rè de' Romani, maſſimamente di Parma. Dopo la qual conceſſione eſſendo nato diſpiacere fra la Comunità, & il Veſcovo, l'Imperadore per rimovere la controverſia nata, e provedere, che nell' avvenire non ne naſceſſero più, con una ſua data il 17. d'Agoſto dichiara non intendere aver fatto grazia veruna alla Comunità, che ſia per recar danno, o pregiudizio alcuno alla Chieſa di Parma, al cui Veſcovo Obizo primo della Nobil Famiglia di Sanvitali concedè lo ſteſſo Ottone IV. un privilegio ſimile a quello, che gli concedè Arrigo V., come riferiſce detto Angeli, aggiugnendogli, che i Banditi dalle Terre del Veſcovo, o le Terre bandite da' ſuoi Agenti, ſi aveſſero per bandite dalla Città, e diſtretto di Parma, e che il Podeſtà, e Conſoli di quella non poteſſero cercare, che i Chierici ricorreſſero a' loro Giudici, nè meno poteſſero bandire que' Chierici, che voleſſero eſſere ubbidienti a' Veſcovi loro, nè negar di far ragione al Veſcovo, Chierici, & altre perſone della Chieſa, che ſi lamentaſſero de' Laici. Vietando ad ognuno l'intrometterſi nel reggimento della Città, prima ch' egli abbia la confermazione, e la Inveſtitura dalla mano del Veſcovo, la quale la poſſa dare non meno, che l'iſteſſo Imperadore, e nell'anno iſteſſo vi celebrò Ottone una Dieta.* Il Privilegio conceduto da Ottone IV. in Lodi alla Città di Parma, riferito dall' Angioli, con tutte le più minute circoſtanze, reſta regiſtrato ne' Statuti della medeſima Città, ſtampati fino l'anno 1494. da Angelo Ugoletto, e lo daremo tutto per eſteſo nell' appendice di queſt' Opera. *Append. n. 1.*

Nè ſolamente in Parma, ma in Piacenza ancora, e in tutto il rimanente del Regno d'Italia fu Ottone prima che veniſſe ſcomunicato dal Papa ricevuto, e riconoſciuto per ſupremo Signore, dicendo Gotefrido Monaco, e Scrittore contemporaneo ne' ſuoi Annali all'anno 1209., che

eodem etiam anno Otto Rex Italiam cum magno apparatu intravit, ubi Principes totius Longobadiæ ei occurrentes cum gloria ſuſcepe-runt, Civitates, & Caſtella ei ſubdiderunt, infinitam pecuniam vecti-galium, & tributorum à temporibus Henrici reſervatam tradiderunt, poſt hæc Romam progreſſus, occurrente ſibi Papa cum Cardinalibus, & Senatu cum honore ſuſcipitur, & ſequenti Dominica poſt feſtum Sancti Michaelis Angeli, ideſt III. Nonas Octobris in Eccleſia majori S. Petri Apoſtoli in Imperatorem conſecratur, quo conſecrato oritur inter eos controverſia, propter Marchiam Dominæ Mathildis &c., quæ ad ſe-nilem perveniens ætatem circumventa à Papa tunc temporis Mar-chiam, quam regebat, Magiſtratibus, & Poteſtatibus inſciis, & in-conſultis B. Petro tradidit, quæ tamen poſt mortem ejus ab Imperatori-bus Sedi Apoſtolicæ ablata, & Imperio reſtituta eſt. Hanc ergo Ter-ram Papa ante conſecrationem ſibi reſtitui poſtulans, Imperator ut novus homo, & rei neſcius annuit, & promiſit, ſed poſt conſecrationem à Poteſtatibus, & Magiſtratibus revocatus, & probibitus minimè reſti-tuit. Et immediatamente dopo all'anno 1210. teplica coteſto Monaco, che *novus Imperator in Italia commoratur, quæ ordinanda, & diſpo-nenda per Provincias, & Civitates erant, ordinans, & diſponens, Apu-liam etiam Imperio reſtituere volens, quam Siculus à Papa in feudum ſe tenere affirmabat, quam etiam quidam Rutgerus nomine quondam Imperio vi ablatam invaſerat, Exercitum ſatis copioſum per quoſdam Primores Terræ illius in eam tranſmiſit, & hinc graviſſimæ diſcordiæ inter Papam, & ipſum oriuntur; Imperator à Papa excommunicatur.*

(a) *Otto à S. Blaſio cap. 52. Albericus Cronic. Uſperg. ad ann. 1209. 1210. Cronic. Auguſt. Trithemius ann. 1209. lib. 2. cap. 20. 21. & ſeqq. Regin. pag. mihi 269. Sigon. lib. 16. Petr. Meſia in Vita Otton.*

(b) *Locat. Hiſtor. Placent. ad ann. 1210.*

Confermano, quanto ſcriſſe queſto Autor contemporaneo, Ottone di S. Biaggio (*a*), Alberto Stadio, Arnoldo di Lubecca, l'Uſpergenſe, Tritemio, Alberico, Gobbellino Perſona, Matteo Patilio, il Sigonio, Pietro Meſia, dicendo, *che mentre era in Bologna Ottone IV. fece chiamare a general Dieta tutte le Terre di Lombardia, e d'Italia, e fu in ciò tanto avventurato, che tutti l'ubbidirono, e vennero al ſuo Bando, dandogli obbedienza pacificamente, lo ſervirono di gente, e di denari per il ſuo cammino, e molti Conti, e Baroni lo accompagnarono perſonalmente, in modo, che d'indi ſi partì molto potente per Roma, e di già era ſtato in Piacenza, dove pacificamente entrò, e pacificamente fu ricevuto*, e per Signore riconoſciuto, come accerta il Locati (*b*).

Conchiudendo dunque queſto Capitolo, prego il Lettore riflettere a quanto dicono gli Scrittori da me citati intorno a' fatti di Ottone IV. al privilegio, ch'egli concedè a' Parmiggiani, e al Veſcovo d'eſſa Città, e dipoi faccia pur quel giudicio, che più gli parrà riſpetto alle prove recate dallo Storico Romano, e da me. Da lui per moſtrate l'alto ſupremo Dominio della Sede Apoſtolica, e da me per autenticar ſempre più la ſovranità dell'Imperio in Parma e Piacenza. Intanto io mi luſingo, che ſe il mio Avverſario aveſſe potuto addurre un privilegio, il quale diceſſe, che Innocenzo III. beneficò per modo i Parmiggiani, che a loro donò le Regalie, la libertà, e il potere di eleggerſi i Conſoli, e di far Leghe, come in effetto tutte queſte prerogative furono da Ottone, e dagli antecedenti Imperadori concedute alle due Città, delle quali favelliamo, e a molte altre del Regno d'Italia, avrebbe egli faſtoſamente cantato la vittoria, e dichiarato per vinti tutti quanti foſſero per impendere la diſeſa delle ragioni Imperiali. E vaglia il vero, ei non avrebbe in queſto caſo tutto il torto, mentre ſolo i veri Sovrani poſſon concedere le regalie, e la libertà a' Popoli, e l'altre grazie, che otora mentovai.

CAP. XII.

CAP. XII.

Pretende lo Storico Romano nel Cap. VI., che dalle Coſtituzioni di Ottone IV. ſianſi riſerbati vivi alla Sede Apoſtolica i ſuoi ſovrani diritti in Parma e Piacenza; che Gregorio IX. vi eſercitaſſe per mezzo de' ſuoi Legati molti atti di ſovranità; che dalle Cronache di Piacenza appariſce, che la Città in que' tempi ubbidiva al Legato Jacopo di Pecoraja; e che tutto ciò reſta corroborato dal Biondo, il quale aſſeriſce, che il Legato Gregorio di Montelongo negli anni 1240. e 1241. contenne in ubbidienza del Pontefice tutte le Città, e Caſtella poſte nell' Emilia. Quì dunque ſi eſaminano tutte le prove allegate dall' Avverſario; e con il lume della Storia ſi fa vedere con chiarezza, che ſono fallaciſſime; che ſi rivoltano contro lui, e che lo ſteſſo Gregorio IX. confeſsò eſſere Piacenza Imperiale.

IO certamente non m'ingannai allorchè diſſi, che lo Scrittor Romano non ſi ſarebbe potuto tener' in freno, ſe gli foſſe riuſcito di allegare un ſolo Autore, o un' atto, il quale additaſſe, che 'l Sommo Pontefice non ſolamente concedè una qualche fiata a' Piacentini e Parmiggiani le regalie, ma gli donò ancora la libertà, & il privilegio di crear Conſoli, e Magiſtrati, perchè quantunque egli non abbia giammai avuto tanto in mano, non manca però di dar principio al Capo VI. con un tavellar così gonfio, e pieno di faſto, che ognuno lo crederebbe giunto alla meta propoſtaſi, eſclama dunque, che *dà queſte pubbliche, e famoſiſſime Coſtituzioni ſi vede, che i ſovrani diritti della Chieſa ne' proprj Stati, e principalmente ſopra tutta l'Emilia, e tutto l'Eſarcato, ſicut antiquitus erat, innanzi, che Carlo Magno lo ricuperaſſe per lei, ſi ſono ſempre con unanime concordia ſerbati vivi dalla Sede Apoſtolica, e dagl' Imperadori ſteſſi, e che la medeſima Santa Sede per qualunque altrui uſurpazione, o violenza non ha mai abbandonate le ſue ragioni; ma ſempre ha operato, che ſiano confeſſate, e riconoſciute non pure dagl' Imperadori, ma eziamdio da' Principi dell' Imperio.*

Sempre batte il Cenſor Romano lo ſteſſo chiodo dell' Emilia, e dell' Eſarcato, ma inutilmente, perchè io gli ho di già fatto più, e più volte vedere, e toccar con mano, che non fu donata alla Santa Sede tutta l'Emilia, e che nell' Eſarcato, *ſicut antiquitus erat*, non ſi comprendeano, nè comprendono Parma e Piacenza; Onde io non vuo più affaticarmi per dargli il diſinganno, perchè non vi farà ragione per evidente ch' ella ſia, che darglielo poſſa, quando nol' abbia avuto a queſt' ora. Solamente ditò, che convengo con eſſo lui nella maſſima, che la Chieſa Romana *non abbia mai abbandonato le ſue ragioni, ma ch' abbia ſempre operato, che ſiano confeſſate, e riconoſciute dagl Imperadori, e dall' Imperio.* Anzi vi aggiungo di più, ch' ella ſempre ha procurato, e che l'intento a lei è molto bene riuſcito di eſtenderle, & ampliarle, per fino dove ha potuto farle giugnere, approfittandoſi ſempre di tutte quelle favorevoli occaſioni, che le preſentò il tempo. Egli è vero però,

però, che tutte quante queſte belle ragioni ella non le ha potute ſpignere ſino a' Confini della Lombardia, nè farle paſſare fin' a Parma e Piacenza, Città di queſta Regione, come l'Avverſario ſenza fermarſi tante, e sì replicate volte nell' Emilia, e nell' Eſarcato era obbligato moſtrare, volendo, che ſi applaudiſſe alla ſua Storia. Se poi crede averlo provato coll' autorità del Locati, a cui fa dire, che *nell' anno iſteſſo 1221. in cui ſi ſtipulò l'ultima coſtituzione di Federigo II., Ugone Cardinale Oſtienſe, e Legato Apoſtolico in Toſcana, e in Lombardia, aſſegnò a' Piacentini per Podeſtà, cioè per Magiſtrato ſupremo giuſta la coſtumanza d'allora Ottone Mandelli.* Io gli riſponderò, che poteva a meno di recarmi queſto paſſo d'Iſtoria per conſolidare *l'antico alto ſupremo Dominio della Sede Apoſtolica* in Piacenza; e ſe pur volea farlo dovea fedelmente regiſtrar tutte le parole del Locati, e non di mezzarne il teſto affine di confonder la verità; imperciocchè così avrebbe compreſo il Lettore, che queſto Ottone Mandelli non fu ricevuto, nè men riconoſciuto da' Piacentini per loro Podeſtà, ma che *hic cum eſſet Guiglielmus de audito Prætor, eligitur, id ægrè ferens Otto cum Nobilibus noctu Guiglielmi Domum agreditur, quam rem præviderat Guiglielmus, Domumque armatis Militibus ſtipaverat, optime ſe defendens, ad diem pugnam probavit. Mane armatus Populus ad Domum properat, captumque cum ſuis Judicibus, ac Miniſtris, & ex Militibus centum Ottonem carceri mancipavit.* Ecco l'eſito, ch' ebbe l'attentato del Mandelli, & il ſuo *ſupremo Magiſtrato* tanto ingrandito dall' Avverſario; perchè a quello vi fu inviato dal Cardinal' Oſtienſe, e legato Apoſtolico in Toſcana, in un tempo ripieno peraltro di confuſioni, e diſcordie, per le quali non ſolo Piacenza, ma quaſi tutte le Città d'Italia ardevano in un' incendio univerſale di guerre civili, come toſto lo vedremo. Baſtando per ora oſſervar qui collo ſteſſo Locati all' anno 1217., che *ſe in annis ſequentibus nullos, vel paucos inveniemus Conſules, ſat erit de ſolis Prætoribus, ſeu Poteſtatibus memoriam facere, de quibus ſi duo, vel tres ſeu plures ejuſdem anni Prætores occurrent, minus admirandum erit, ſi & temporum viciſſitudines, & Civium factiones conſiderentur.* Il qual Locati proſiegue dipoi a narrare li tumulti popolari, e le diſcordie intestine creſciute non ſolo tra Soldati, ma fra la Nobiltà, & il Popolo, per modo, che la Città era precipitata quaſi in una ſpecie d'Anarchia, in cui la regola legale recata qui a ſuo favore dall' Avverſario non può, nè dee far gran forza, ma bensì ha luogo, ne' tempi quieti tranquilli, potendoſi allora con giuſta ragione aſſerire, che *jus altum creandi Magiſtratus ad expediendam juſtitiam Majeſtatis eſt, & Regalibus Principum aſcribitur.* Vero è però, che queſta maſſima favoriſce non già la cauſa del Papa, ma dell' Imperadore, da cui allorchè le coſe d'Italia erano in calma, e vi regnava la Pace, ſi diedero a' Piacentini i Magiſtrati, le regalie, e'l privilegio di eleggerſi i Conſoli, ed i Pretori, come l'abbiam provato ad evidenza.

Iſtoria Romana pag. 80.

Ed in fatti ogni Perſona erudita ſa, che di que' tempi, non aveva il Papa verun Dominio nè ſovranità, nè in Toſcana, nè in Lombardia, e pure mandò Legati in quelle Provincie, e ſe il Veſcovo d'Aſcoli per tirarle al ſuo partito, inviò a Piacenza il Mandelli, non fece tal riſoluzione, perchè aveſſe giuriſdizione, o autorità in eſſa Città, ma per interporre i ſuoi uficj, e procurar d'ammorzare le civili diſcordie, che ivi erano; Lo ſteſſo fecero varj Legati ſpediti dal Papa per queſto fine nelle Città d'Italia

d'Italia al riferir del Sigonio (*a*); da cui ſe aveſſe l'Autor Romano appreſo, che tanto Onorio III. quanto Gregorio IX. usò ogni ſtudio, & induſtria per tenerſi benevoli i Popoli Italiani, per unirli, e ſtaccarli dal partito di Federigo II. inviando Legati in ogni parte per eſtinguervi le fiamme della diſcordia, ſenza di che non potevano unirſi a' danni dell' Imperadore; certamente, che non avrebbe immediatamente detto, che nell' anno 1236. *tumultuando fra loro i Piacentini per eſſere ſtate introdotte nella loro Città Milizie foraſtiere, il Pontefice Gregorio IX. ſucceduto a Onorio III. vi ſpedì il Veſcovo d'Aſcoli con ordini, e commiſſioni, che fatteſi eſibire le Capitolazioni di Pace ſtipolate tra quei Cittadini, quando le trovaſſe utili al ben pubblico, le faceſſe inviolabilmente oſſervare, ovvero a ſuo talento le correggeſſe, reprimendo qualunque violenza contraria*, e che *allontanando le Milizie foraſtiere, le quali venivano in ſoccorſo delle Parti, licenziaſſe quelle, che già erano entro la Città*, allegando a queſto ſuo propoſito due lettere ſcritte dallo ſteſſo Sommo Pontefice a' Piacentini, una de' 5. d'Aprile 1235., e l'altra ſotto il dì 24. di Marzo 1236., che ſi dicono da lui ricavate da' regiſtri manuſcritti delle lettere di Gregorio IX.

(a) *Sigonius de Regn. Ital. lib. 17. & 18.*

Concioſſiacoſache ſi ſarebbe accorto, che Gregorio non ſcriſſe come Sovrano, nè come tale Invlò a' Piacentini il Veſcovo d'Aſcoli, ma che tutto ciò fece come Padre comune, e moſſo dalla carità, ch'egli avea per ſe, per la Sede Apoſtolica, e per i Popoli d'Italia, che digià fatti contumaci, e diſubbidienti all' Imperadore, ſarebbono rimaſi oppreſſi dalle ſue forze, ſe aveſſero perſeverato lungamente nelle fazioni, e guerre inteſtine. E appunto queſto è il vero ſenſo delle parole d'eſſe lettere citate dall' Avverſario, & interpretate a ſuo genio per poter dipoi dire, *che queſte eſpreſſioni dinotano il ſupremo Dominio della Sede Apoſtolica, ſenza il qual titolo elle non ſi ſarebbono fatte dal Papa, nè ſi leggono fatte da' Pontefici in altre Città non loro.*

Conſeguenze però sì fallaci, equivoche, e non proprie dell' Iſtoria non baſtano per provare il ſupremo Dominio in una Città, la quale divisa, come tutte l'altre d'Italia, e precipitata in un Caos di confuſione dalle due fazioni de' Guelfi, e Ghibellini non riconoſcea ſe medeſima non che il Dominio del ſuo vero Signore, nè tanpoco è vero, che il Papa ſoſſe ſolito ſcrivere ſimili lettere, e ſpedire di queſti Legati al fine digià diviſato, imperciocchè ſpedì Legati in Lombardia, & in tutta Italia, dicendo il Sigonio (*b*) all' anno 1231. che *Legatos duos in Lombardiam decrevit, Jacobum Epiſcopum Præneſtinum, atque Othonem S. Nicolai in carcere Tulliano Diaconum, datis mandatis, ut Lombardos quacunque ratione poſſent, ad concordiam cum Friderico redigerent*. Il che non eſſendogli riuſcito per i motivi, che adduce queſto diligentiſſimo Scrittore, i medeſimi Legati *reliqua perluſtrata Lombardia cùm Veronam veniſſent factiones inteſtinis diſcordiis ſævientes ad concordiam redegerunt*. Ma veggendo dipoi Gregorio, che l'opra ſua, e de' ſuoi Legati riuſciva o inutile, ovvero partoriva una riconciliazione di poca durata, & *infinita mala in dies magis in Civitatibus ex ſuſceptis factionum certaminibus gliſcentia contemplatus, omni ſibi ratione providendum exiſtimavit huic peſti, vel veneno potius, omnia, quæ poſſet remedia admoveret. Quare Pacem, quam tot Cardinalium auctoritate haud præſtare potuerat, ſibi procurandam ſuſcepit per Fratres Prædicatores, & Minores illa tempeſtate, doctrina, atque integritatis opinione præſtantes, ne ſi Fridericus,*

(b) *Sigon. lib. 17. ad an. 1231. 1232., & ſeqq.*

eus, quod vulgò jactabatur, in Lombardiam armatus iniisset, dissidentes, atque odiis inter se flagrantes Civitates nactus, facilius jugum eis servitutis imponeret.

Quindi destinò per suo Legato Giovanni Vicerino Religioso dell'Ordine de' Predicatori celebre per dottrina, e per pietà, il quale essendo in grandissimo credito, & autorità appresso tutti i Popoli d'Italia (*a*) *Lombardos, ac Marchianos omnes cum Episcopis, & Clericis, Prætoribus, & Rectoribus Civitatum certa proximi Augusti die inermes adesse in campis Veronensibus imperavit.* Dopo di che portatosi a Padova, a Mantova, e a Verona ivi con l'autorità Apostolica, e coll'efficacia delle sue Prediche dispose ogni cosa alla Pace. Giunto indi il giorno destinato per la generale ragunanza *convenere populi omnes cum Carrociis, Episcopis, Prætoribus, Legatis, & Proceribus suis*, e allora Fra Giovanni ascendendo in uno de' più alti Carrocci esortò tutti alla Pace, e all'unione contro Friderigo Imperadore, dicendo il Sigonio, che *Pacem nomine Jesu Christi, & Vicarii ejus Gregorii Pontificis omnibus commendavit, laudans eos, qui illam amplexi servassent, & detestans, qui in contraria sententia permansissent, ac postremò hostes Ecclesiæ, qui Imperatoris Parti studerent, enunciavit.*

(a) *Sigonius de Regn. Ital. lib 17 ad annum 1233.*

Non passò molto, che il fuoco della discordia tornò a riaccendersi, massime tra i Bresciani, Veronesi, e Mantovani, *quibus rebus cognitis*, dice lo stesso Autore (*b*), *Gregorius anxius Fratri Joanni duos Collegas Episcopum Tarvisinum, & Parmensem ad paces reintegrandas adjecit, qui Veronam profecti, comitate, atque eloquentia obtinuerunt, ut ambæ Factiones sacramentum Pontifici dicerent, & nova Pace fœdus sancirent.*

(b) *Sigon. loc. cit. ad ann 1234*

Poste queste istoriche verità a' conti, che qui fa l'Autor Romano, Padova, Verona, Mantova, e tutte l'altre Città di Lombardia, e della Marca Trivigiana sarebbero suddite della Santa Sede, & ella avrebbe in esse *l'alto supremo Dominio*, perchè da' suoi Legati furono obbligate a far tra loro la Pace, e *sacramentum Pontifici dicere*, dichiarandole ribelle della Chiesa, se *Imperatoris Parti studerent*.

Prosiegue il Censor del Conte Carocelli ad ostinarsi, che il Papa sia Sovrano di Piacenza, per *leggersi nelle Cronache di Piacenza, che la Città in questo tempo ubbidiva al Cardinal Legato Jacopo di Pecoraja Vescovo Prenestino. E che tutto ciò resta parimente corroborato da Flavio Biondo nelle Istorie di quei tempi molto accurato, il quale asserisce, che il Legato Pontificio Gregorio di Montelongo negli anni 1240. e 1241. contenne in ubbidienza del Pontefice Gregorio IX. tutte le Città, e Castella poste nell'Emilia, e tra le altre Mutinam, Regium, Parmam, & Placentiam.*

Egli è in primo luogo falsissimo, che le Cronache di Piacenza, e particolarmente il Locati, e'l Campi allegati dall'Avversario asseriscano, che i Piacentini in questi tempi ubbidissero a Jacopo di Pecoraja, dice bensì il Campi, che questo Cardinale, ch'era di Patria Piacentino, conosciuto da Papa Gregorio IX. per uomo sagace, e di somma destrità, fu mandato prima per suo Legato insieme col Cardinale di S. Nicolò in carcere Tulliano in Lombardia, *perchè le Città della Lega contro Federigo maggiormente ristrettesi insieme, molti tumulti cagionavano in Italia, dove le pernicioſe Fazioni de' Guelfi, e Ghibellini risorsero con tanto ardore, che eziandio in una stessa Città (e quel, che rende più ammi-*

ammirazione infinita) *in una medesima casa gli uni con gli altri comportar non si potevano*, e in Piacenza, oltre quest'odio universale delle contrarie Fazioni, la Plebe eraſi ſollevata contro la Nobiltà, per modo che cacciatone dalla Città il Podeſtà, come troppo parziale de' Nobili, eleſſero i Popolari quattro Rettori pel governo delle coſe pubbliche. Per queſti rumori di Lombardia, e per conciliar la Pace tanto tra Federigo, e i Lomardi, quanto fra un Popolo, e l'altro; anzi fra i Cittadini d'una medeſima Patria, fu nell'anno 1231. inviato il Cardinal' Jacopo Pecoraja in quella Provincia. Proſiegue però a dire il Campi (*a*), che Jacopo ritrovò *in maniera tale indurati i cuori de' Popoli, e Federigo sì mal diſpoſto, che riuſcì per allora infruttuoſa la ſua Legazione*.

(a) *Campi Iſtor. Eccleſ. di Piacenza lib. 6. tom. 2.*

Non così ſuccedettero le coſe negli anni ſucceſſivi, imperciocchè mandato nel 1235., e 1236. lo ſteſſo Cardinal Preneſtino Legato anche in Toſcana, mentre travagliava per pacificar' i Fiorentini co' Saneſi, inteſe che ſempre più creſcevano i mali della Lombardia, afflitta dall'armi di Federigo; onde ſi portò egli un'altra volta in quelle parti, dove ebbe molto da maneggiarſi, traſferendoſi ora in queſta, ora in quell'altra Città per mantener coſtanti i Popoli nella confederazione del Papa contra Federigo: e ſiccome gli ſtava a cuore più che ogni altra Città la ſua cara Patria, l'amore di eſſa lo ſpinſe in Piacenza più di tutte oppreſſa dalle diſcordie civili, e lacerata dallo ſciſma del Clero, che non ſapea unirſi per eleggere il Veſcovo. Giunto ch'ei fu in Piacenza proſiegue a narrar' il Campi (*b*) che con *l'autorità, che ivi aveva la ſua Perſona, e colla dolce preſenza ſua, fece sì co' ſuoi Cittadini, che non ſolamente eglino ſi appacificarono inſieme, & accettarono da lui come Arbitro Rainero Zeni Viniziano, Uomo di gran ſenno per Podeſtà, ma che altresì il diſcordante Clero ragunatoſi nel Coro della Chieſa maggiore fu concordemente rimeſſa nella Perſona di lui ogni controverſia tanto per la ragione di eleggere, quanto per l'elezione del Veſcovo*, & il Locati (*c*) d'eſſo Jacopo di Pecoraja favella così: *tunc qui rem tutè agere cupiebant, duodecim electi cum Cremonenſibus, & qui ad hoc Placentiam Legatos miſerant, Papienſibus juramento à ſingulis iterum accepto, in Joannem Pecorarium Cardinalem compromittunt, hic Militibus in Urbem reſtitutis, omnibus communem Rainerium Zenum Venetum Prætorem dixit, ac inſtitui procuravit*.

(b) *Campi ut ſupra pag. 153. & 154.*

(c) *Locati ad an. 1234.*

Ed ecco come Piacenza *di queſto tempo* non *ubbidiva al Cardinal' Jacopo di Pecoraja Veſcovo Preneſtino*, ma ſi ritrovava in una orribile Anarchia, e confuſione di civili diſcordie, e che ſe vi eſercitò queſto Prelato qualche autorità, ciò non fece come Miniſtro del Sovrano, ma come Cittadino di credito, e ben veduto, e molto reputato da' ſuoi, e come Arbitro, e apportator di Pace.

Ed in vero come mai potevano il Locati, e 'l Campi aſſerire, che i Piacentini ubbidivano al Veſcovo Preneſtino come a Legato del Papa loro Sovrano, quando eglino concordemente convengono, che queſta Città fu mai ſempre del Regno di Lombardia, e ſoggetta al Dominio degl' Imperadori fino alle Rivoluzioni, de' quali ora ſi favella, e lo ſteſſo conferma Biondo Flavio; onde non ſo comprendere, come ſi appigli ora l'Avverſario all'autorità di queſti Scrittori, i quali introducendoſi a narrare lo ſciſma nato tra il Sacerdozio, e l'Imperio, e il fuoco ſpaventoſo delle diſcordie acceſoſi in Italia tra Guelfi, e Ghibellini, dicono, che tutta la diviſero in due Fazioni crudeliſſime, ſeguitando i Guelfi la Parte

del Pontefice, e i Ghibellini quella dell' Imperadore, per modo, che non solamente una Provincia, o una Città era nemica dell' altra, ma gli Abitanti d'uno stesso Luogo fra se divisi, e pieni d'un furor' insano, erano aggitati da una perpetua discordia, procurando gli uni opprimer gli altri, e discacciar que' della contraria Fazione dalla Patria comune. E questa peste troppo fatale durò in Italia ducento anni continui, come l'attestano il Biondo, (*a*) il Sigonio, e gli altri Scrittori più antichi di loro, i quali perciò convengono tutti, che Gregorio Sommo Pontefice, dopo aver' iscomunicato Federigo II. mandò Gregorio di Montelungo Legato in Lombardia per confermar nella sua amicizia, e nella ribellione contro l'Imperadore i Milanesi, e gli altri Popoli di quella Provincia; dicendo perciò Biondo Flavio (*b*) citato dall' Autor Romano, che *erat in Lombardia Gregorius Montelungus Pontificis Legatus, qui à Faventia Mediolanum usque, quidquid Urbium, Oppidorumque viæ impositum est Emiliæ in Pontificis Gregorii, & sociorum bello partibus continebat*. Ma non dice già questo Autore, come sempre si finge lo Storico, che *contenne in ubbidienza del Pontefice Gregorio IX. tutte le Città poste nell' Emilia, e tra le altre Mutinam, Regium, Parmam, ac Placentiam*. Imperciocchè esso Biondo di queste quattro Città nè pur fa menzione, aggiugnendovi l'Avversario di sua spontanea volontà, e con alterazione, mai più intesa le seguenti parole: *Mutinam, Regium, Parmam, ac Placentiam*. E quanto io dico, lo conferma il Sigonio (*c*) ne' termini seguenti: *Gregorius autem Pontifex, ut vidit Fridericum, spreto anathemate in contumacia permanere, atque asperè de se loqui, & scribere, Venetos, ac Genuenses pacificatus, cum utrisque, & Lombardis fœdus adversus eum percussit, ac bello in Apuliam, Lombardiamque decreto, Legatum Gregorium Montelungum præfecit, qui Populos ad bellum, quacunque ope possent, administrandum accenderet. Hic Bononiam primò, deinde Mediolanum accessit, atque utrobique varia de inferendo bello consilia habuit*.

(a) *Blond. Flav. dec. 2. lib. 7. pag. 288. Sigon. lib. 17. ad an. 1235.*

(a) *Blond. Flav. dec. 2. lib. 7. pag. 291.*

(b) *Sigon lib. 18. pag mihi 551. ad an. 1239.*

Ma quello, che più d'ogni cosa rende maraviglia, egli è, che lo Storico confessa, quanto io dissi, & approva, che in que' miserabili tempi *era tutta confusa; e disordinata l'Italia, e lo Stato della Chiesa per le arrabbiate Fazioni de' Ghibellini, e de' Guelfi*. E dipoi vuole ostinatamente sostenere, che *ancora basterebbe, che Gregorio con quegli atti, che fece in que' tempi, avesse in qualunque modo pubblicamente dichiarato, e fatto conoscere, che quelle Città non appartenevano ad altri, che alla Sede Apostolica, onde a lui solo toccava il licenziare le Truppe accolte in Piacenza, & il non ammettere quelle, che vi marciavano di nuovo, come altresì esaminare i Trattati di Pace, correggerli, e confermarli, i quali atti senza dubbio dimostrano una giurisdizione diretta, e suprema*.

Istoria Romana pag. 82.

Se Gregorio facesse tante, e sì belle cose, come con istudiato compendio riferisce quì lo Storico per corollario del Capo VI., che ora io ho esaminando, e se le facesse come Sovrano di Piacenza, il Lettore lo conoscerà dalle prove recate da lui, e dalle osservazioni fatte da me. Egli però si degni prima riflettere, non solo alle deplorabili circostanze de' tempi, e agli odj accesi, ad alimentati negli animi del Papa, e dell' Imperadore dalla sola cupidigia di dominare, ma di più alla confessione dell' Avversario, il quale mi accorda, che le Città tutte d'Italia, e particolarmente Piacenza ardeva in un general' incendio di Fazioni, e discordie civili a segno

segno tale, che da' Cittadini non si riconoscevano più le leggi nè rispettavano i Magistrati, ma tutto era confusione, e disordine. Fatte tali necessarie riflessioni, proferisca dipoi il suo giudicio, e dica, se le lettere scritte dal Sommo Pontefice a' Piacentini, se i Legati spediti in Toscana, e in Lombardia al fine orora divisato, e se gli atti fatti dagli stessi Legati in somiglianti occasioni possano, e debbano riferirsi alla pretesa sovranità della Chiesa, e se abbiano giammai potuto far *pubblicamente conoscere, che quelle Città non appartenevano ad altri, che alla Sede Apostolica*, la quale ne' tempi quieti, e pacifichi, e durante la concordia fra 'l Sacerdozio, e l'Imperio, non mai si sognò di esercitar' atto alcuno di Dominio nè in Parma, nè in Piacenza; quando peraltro da Carlo Magno fino all' Imperio di Federigo II. furono in esse riconosciuti tutti i Cesari Franchi, e Germani per veri Signori, e Sovrani legittimi; Se poi volesse l'Autor Romano, che la Santa Sede avesse cominciato ad acquistar qualche grado di sovranità nelle Terre, e Città dell' Imperio in tempi simili, e pretendesse da simili atti, e legazioni indurne acquisto di Dominio; altro non farebbe a mio credere, che autenticar l'opinione di coloro, i quali lasciarono scritto, che la Curia Romana seppe pescar molti vantaggi in queste acque tanto torbide; dicendo Giambatista Egnazio, Uomo di nazione Veneziano, e perciò non gran cosa parziale dell' Imperio Germanico nella Prefazione del Libro secondo della sua Storia de' Principi Romani, che *adeò mascula illa Romuli proles, & Italica virtus simul cum Imperii lapsu consenuerat, nec Romani postea Pontifices ambitione plusquam immodica pronam jam per se in casum rem Italicam, non funditùs afflixere*. E nella Vita di Federigo Barbarossa non si fa scrupolo veruno di affermare, che *pessimo jam pridem exemplo Pontificiæ cum Imperatoribus contentiones inoleverant, dum Pontifices Imperatoriam Majestatem, quam illi suo suffragio ratam facerent, contemptim penè habent, & Romani Principes ambitionem in Sacerdote præposteram æquo animo ferre non possunt, unde omnium malorum fons, & origo bis inter se decertantibus, quorum ope, ac concordia res Christiana florere diutissimè potuit. Id cum alias experti majores nostri sunt, tum verò hoc tempore, utinam non extrema cum nostra pernicie sentiamus*.

Pietro Messia nelle Vite degl' Imperadori tradotte da Lodovico Dolce, molto parziale della Corte Romana, non manca egli pure nella Prefazione della Vita di Federigo II. d'accostarsi benche modestamente, come far si dee in casi simili, alla sentenza di Egnazio, e lo stesso fanno molti altri Autori, ma con maggior libertà però di tutti ne parlano Matteo Parisio (*a*) Monaco Inglese Scrittor di que' tempi, e l'Istorico Fiorentino (*b*), dicendo, *che così i Papi or per zelo della Religione, e ora per loro propria ambizione tiravano i Stranieri in Italia, e riaccendevano continuamente la guerra, e dopo che avevano esaltato un Principe, subito se ne pentivano, e in appresso cercavan di perderlo, non sapendo eglino sofferire nell' altrui mani gli Stati, che da loro medesimi conservar non potevano, ed i Principi li temevano, perciocchè combattendo i Papi, o pur cedendo, sempre guadagnavano, e facevan la loro condizione migliore*.

(a) *Matth Paris. Hist. pag. mihi 657., & seqq.*

(b) *Nicolò Machiavelli Istoria di Fiorenza lib. 1.*

Abbiamo di sopra veduto coll' autorità del Biondo, e del Sigonio, e lo confermano tutti gli Scrittori di questa lugubre Istoria, che il Sommo Pontefice Gregorio IX. per tirar' al suo partito tutta l'Italia, e particolarmen-

larmente la Lombardia, e la Marca Trevigiana, e farle voltar le ſpalle all' Imperadore, loro vero Sovrano, ſpedì Legati in ogni parte, per fino in Inghilterra, e in Francia, offerendo a quel Rè l'Imperio per ſuo Fratello, che lo ricusò; di tanto ci aſſicura il Pariſio, Scrittore di quei tempi, il quale, dappoiche fedelmente ebbe regiſtrate le lettere, o ſiano i manifeſti, che 'l Papa, e Federigo ſcriſſero a tutti i Principi della Criſtianità per giuſtificarſi, volle anche riferire le querele, che facea eſſo Federigo, dicendo (*a*): *quia juxta petitionem ipſorum nos excommunicare juſtè non poterat, impedimenta clandeſtina noſtris proceſſibus undique præparavit; litteras, & Legatos per Imperium, & ubique per Orbem, ut quoſcunque poſſet, à fide, & aſſertione noſtra deduceret, deſtinando.*

(a) *Pariſ. pag. mihi 673. & ſeqq.*

E vaglia il vero, il Sigonio (*b*), non gran coſa portato a favorire nella ſua Storia il Sacro Romano Imperio, parlando di queſto fatto, ſi vede obbligato confeſſare, che Papa Gregorio, *bello in Apulia, Lombardiâque decreto Legatum Gregorium Montelungum præfecit, qui Populos ad bellum, quacunque ope poterat, adminiſtrandum accenderet. Hic Bononiam primò, deinde Mediolanum acceſſit, atque utrobique varia de inferendo bello conſilia habuit.*

(b) *Sigon. lib. 18. ad an. 1239. pag. mihi 35.*

Seppe, non v'ha dubbio, queſto Legato Gregorio di Montelungo così ben riuſcire nelle ſue commiſſioni, e accendere gli animi de' Sudditi Imperiali, e particolarmente de' Milaneſi alla guerra, alle ſtragi, e agl' incendj, che il riferito Matteo Pariſio (*c*) ci atteſta, che tutti gli uomini dabbene ne rimaſero attoniti, e ſoprafatti, dicendo, che *Mediolanenſes verò auxilio Papali facti animoſiores, & comperientes, rem agi pro capite, exierunt, impetus furibundos facientes, concomitante quodam Legato de Latere Domini Papæ ad eorum auxilium deſtinato. Ferrariam, & alias Civitates, & Caſtra Imperialia, dum ſe Dominus Imperator ad loca remotiora tranſtulit, violenter occuparunt, loca vicina uſque ad exterminium, & internecionem devaſtantes, nec invenerunt obſeſſi miſericordiam, petentes lacrymabiliter Legatum, ut Civitatibus, & ſubſtantia eorum omni modo ſibi redditis ad manum, tantùm Perſonis pro Deo parceretur, nec ſunt exauditi, niſi penitus, & abſolutè ſe, ſuaque ſibi manciparent. Unde ſancti Viri, & Religioſi Regiones Chriſtianas inhabitantes non minimùm admirati tam inhumanam, & cruentam ferocitatem in Eccleſiaſtico Prælato, cum imprecationibus multimodis exorabantur, qui tantùm uſus gladio materiali, non eſt recordatus facere miſericordiam, & invaſit timor, & horror corda, ne Dominus Deus Exercituum effunderet indignationem ſuam ſuper induratos, & Eccleſia minam magnam pateretur, præſertim cum non curaret Pars Papalis preces, vel jejunia, Miſſas, & Proceſſiones, nec præciperet univerſaliter humiles preces Deo fundere, & ſic iram Dei flectere, in quibus ſolet Eccleſia in tribulationibus reſpicere, & triumphos de oppreſſoribus crebriùs reportare, ſed ſpem omnem ponens in pecuniæ theſauris, & rapinis, ad gladium, & ultiones proprias irruit frontuoſa; unde dolor, & deſolatio Chriſtianorum Magnatum, oriuntur comminationes, furor, & rancori odium, & iracondia inter Eccleſiam, & Imperium flebile nacta principium, exitum flebiliorem minabantur. His igitur læſus doloris aculeis Dominus Imperator ſe intendens excuſare, & Dominum Papam accuſare, multis Regibus, & Principibus, præcipuè Regi Angliæ, & Richardo Comiti Cornovaliæ fratri ſuo, quaſi cariſſimis ſuis ſcripſit in hæc verba.*

(c) *Matth. Pariſ. pag. mihi 669.*

Io non vuo quì recare la dolorosa Illiade di queſte lettere, nè la riſpoſta

posta del Sommo Pontefice per giustificar le sue risoluzioni, potendo a suo bell'agio riconoscerle il Lettore appo lo stesso Parisio. Dirò bensì, che tanto dall'una, quanto dall'altra si convince l'Autor Romano di troppa immoderata passione, e si prova con evidenza irrefragabile la sovranità dell'Imperio in Piacenza per espressa confessione del Sommo Pontefice Gregorio IX.

Fra i molti torti, e pregiudicj, che nel suo Manifesto pubblicò Federigo aver ricevuti dal Papa, vi è quello, che Jacopo di Pecoraja Vescovo Prenestino, e Legato Pontificio trasse nel Partito, e nella Confederazione de' Milanesi Piacenza a lui suddita, ed amica de' suoi Collegati, e le parole dell'Imperadore sono le seguenti (*a*): *Adjecit præterea in litteris antedictis, quod de negotio Lombardiæ in ipsum præcisè sine adjectione temporis, & conditione aliqua, nullo jure honore Imperii reservato compromittere deberemus, per quod vel nos in perpetuum à juris nostri prosecutione cujuslibet suspenderet, vel jus, & honorem Imperii liberè suffocaret, quod cum nobis, nec nostrorum consilia Principum, nec præteritorum dispendiorum memoria suaderent. Ad artes alias postmodum se convertit, mittens nobis obviam in vestimentis ovium lupum rapacem Episcopum Prænestinum, per quem apud nos litteris Apostolicis de vita sanctissima commendatum PLACENTIAM NOBIS SUBDITAM, & nostris amicam ad Factionis Mediolanensis revocavit perjuria, per eum firmiter æstimans; sic universaliter, & in tantum Fideles nostros evertere, ut processus nostros in Italiam penitùs enervaret.* (a) Paris. pag. 678.

Volle giustificarsi Gregorio dalle imputazioni, e da' carichi, che a lui facea l'imperadore. Quindi egli pure mandò a tutti i Principi della Cristianità una lettera apologetica registrata dallo stesso Parisio (*b*), e giunto a questo capo d'accusa, che gli dava Federigo, non disse già, come vorrebbe far credere lo Storico, ch'egli avea mandato a Piacenza il Vescovo Prenestino per farvi quei atti poco fa tanto magnificati, *perchè quella Città non apparteneva ad altri, che alla Sede Apostolica.* E ben m'immagino, che Gregorio non avrebbe avuto verun rispetto di pubblicamente *dichiararlo, e farlo conoscere al Mondo*, se allora si fosse preteso dalla Curia Romana, come lo pretende a' nostri dì l'Avversario, che Parma e Piacenza s'annoverassero nell'Esarcato, e nell'Emilia donata alla Chiesa, e tanto più io mi persuado questa verità, quanto che nella lettera medesima, questo Sommo Pontefice non lasciò di sostenere questo preteso diritto in altre Città, ch'erano occupate da Federigo. Ma confessa ingenuamente Gregorio quel, che ora ostinatamente nega l'Autor Romano, e si protesta, che Piacenza non era già suddita della Chiesa, ma dell'Imperio, e che ad essa Città vi aveva spedito Giacopo di Pecoraja non per fini temporali, nè per motivo d'interesse, ma per amor di Dio, pel ben della Pace, e per introdurre la concordia tra i Discordanti Cittadini, anzi tra i Padri, e Figliuoli medesimi, e quelli d'uno stesso parentado con l'espressa protesta, e dichiarazione però, che tutto quanto da lui, cioè dal suo Legato si era operato, intender si dovea salve le ragioni, e l'onore dell'Imperio, e degl'Imperadori, e i sentimenti del Sommo Pontefice sono questi. *Cæterùm quia recuperare scissuras schismatis nostræ incumbit officio servitutis pro sedanda Imperii, & Lombardorum discordia tantum Prænestinum Episcopum, commisso sibi Legationis officio illa consideratione providimus destinandum,* (b) Paris. pag. 683.

nandum, ut ſibi à quibuslibet diſcordantibus minori haberetur ratione ſuſpectus, quo ſuis actibus minus ſæviendi odii vel amoris ingeneret, quo à Mundo, & carne ex ſuſceptione ſacræ Religionis aſtrictus in Divini amoris altitudinem evolaſſet. Noſter igitur detractor reſpondet, quid ex hoc vobis, & eidem Epiſcopo poterit imputari, ſi Placentiæ inter Patres, & Filios affines, conſanguineos, & germanos ordinata concordia eo præſente, & proteſtante, quod id ſalvis honoribus, & juribus Imperatorum, & Imperii, & quorumlibet aliorum fieret, conſummatum accipit. Queſte medeſime parole della lettera riferita dal Pariſio le regiſtrò ancora il Campi (*a*) nella ſua Iſtoria Eccleſiaſtica di Piacenza, il quale volendo comparire zelante Religioſo, e molto parziale della Curia Romana tratta molto male la memoria di Federigo II., vinto però dalla verità confeſſa, che Gregorio fece da' Frati Predicatori pubblicar la Crociata contro detto Imperadore, e dal Legato Montelungo raccorre un poderoſo Eſercito, e che molte Città, e Popoli ſudditi di Federigo ſcomunicato ſi ribellarono da lui, perchè non volevano vivere fuori dello gremio di Santa Chieſa, in ajuto di cui, e del Papa inviorono molte Truppe, e che non furono i Piacentini degli ultimi a rivoltarſi contro il ſuo Signore.

(a) *Campi Iſtor. Eccl. di Piacenza vol. 2. lib. 17. pag. mihi 166.*

Io non ſo baſtantemente eſprimere, quanto m'increſca l'aver dovuto recar' in queſto punto d'Iſtoria l'autorità di tanti inſigni Scrittori ſenza aggiugnervi nè pur' una parola del mio, il che farò ſempre, e ogni qualunque volta fia uopo per iſcoprir la verità entrar' in certe materie troppo delicate, e periglioſe. Ed egli è certiſſimo, che anco me ne farei aſtenuto, ſe l'Avverſario aveſſe uſato più moderazione, e riſpetto, nè ſi foſſe avvanzato ad imporre al Mondo fatti men veri, e ſol coloriti con fallaci argomenti, e rifleſſioni del tutto contrarie a quell' antichità, che ſol' in apparenza ei moſtra di venerare, non potendoſi dir tanto, che baſti contro uno, il quale pretende dar' ad intendere, che Gregorio IX. *abbia pubblicamente dichiarato, e fatto conoſcere, che quelle Città, cioè Parma e Piacenza non appartenevano ad altri, che alla Sede Apoſtolica*, quando lo ſteſſo Gregorio avea pubblicamente dichiarato, e con un ſolenne manifeſto fatto conoſcere, ch' egli non preteſe giammai Dominio alcuno ſopra Piacenza, e che il Veſcovo Preneſtino ſuo Legato non vi ſi portò per Intereſſe, o paſſione veruna, ma per puro amore di Dio, e per porre Pace fra i diſcordanti Cittadini, *preſente* però, *& proteſtante, quod id ſalvis honoribus, & juribus Imperatorum, & Imperii.*

CAP. XIII.

CAP. XIII.

Si vanta lo Storico, che caduto Federigo nell' empietà, e perciò ſcomunicato da Gregorio IX., e da Innocenzo IV., fu dal Legato Montelungo aſſoluto il Podeſtà di Parma dall' oſſervanza de' Statuti, mantenendoſi Piacenza fedele alla Chieſa, finacchè gettoſſi nel Partito di Corrado IV. per opera del Landi, il quale ſcacciato ritornò la Città all' ubbidienza del Papa, ed aſſoluta dalle cenſure, e che dalla Bolla d'aſſoluzione appariſce l'antica di lei dipendenza dalla Sede Apoſtolica, la quale diede dipoi a' Piacentini il Podeſtà, le leggi, & un Signore nella Perſona di Carlo d'Angiò. Quì pertanto toccandoſi di paſſaggio dette ſcomuniche, e l'opinione degli Autori contemporanei ſi prova, che Federigo mantenne la Maeſtà, e'l ſovrano Dominio dell' Imperio in tutte le Città del Regno, e particolarmente in Parma e Piacenza fino alla morte, ſi narrano il fine ch' ebbe la ſua Poſterità, e la vacanza dell' Imperio, cagione di tanti mali, e finalmente ſi moſtra Piacenza Imperiale, in ſenſo anche della Bolla, e pendente l'Interregno.

DOpo d'aver' autenticato il mio aſſunto colla ſolenne confeſſione di Gregorio IX., il quale riconobbe in un manifeſto pubblico Piacenza per Città Imperiale, come l'avea eſpreſſamente dichiarato Federigo II. nella ſua lettera enciclica, potrei veramente, e con molta ragione accommiatarmi, e chiudere quì le mie oſſervazioni, ma nol vuo fare, per veder quel che lo Storico Romano dice di queſto infortunato Auguſto, ei dunque nel principio del Capitolo ſettimo comincia a favellare così: *Ma intanto l'Imperador Federigo II. avendo alienato l'animo ſuo dall oſſequio dovuto alla Sede Apoſtolica &c., cadde finalmente nell' empietà, per la quale poi dall' autorità di Gregorio IX., e poi da Innocenzo IV. in un Concilio generale, che fu il primo di Lione, come ſi diſſe in fine del Libro antecedente, rimaſe dichiarato ſcomunicato, eretico, e detaduto dalla dignità Imperiale.*

La mia Apologia, non è fatta per Federigo II.: e la venerazione, dovuta alla Sede Apoſtolica, e a' Sommi Pontefici, non permette, che, ſenza una preciſa neceſſità ſi entri ad eſaminar certi fatti, de' quali meglio ſarebbe perderne la memoria. Chi però foſſe vago di ſapere le vere ragioni, e i fini che moſſero Gregorio IX., e poi Innocenzo IV. a ſcomunicare queſto Imperadore nel Concilio di Lione, ſe queſto Concilio foſſe generale, ed ecumenico, come lo pretende l'Avverſario, e ſe la ſentenza di ſcomunica, che in eſſo ſi fulminò contro Federigo, foſſe del ſolo Papa, o pure di tutti i Padri, e ſe vi ſi oſſervaſſero quelle ſolennità ricercate per iſcomunicar' un Ceſare, e privarlo dell' Imperio, chi diſſi foſſe vago di ſaper tutto ciò, potrebbe leggere Matteo Pariſio, (a) il Cuſpiniano, l'Abate Uſpergenſe, Alberto Stadenſe, Palmerio, il Dupin, e Natale d'Aleſſandro, e così reſterebbe pienamente informato di queſto grande avvenimento, di cui io non mi ſento di favellare.

(a) *Dupin de antiq. Eccleſ. diſcipl. diſſert. 7. pag. 515, & ſeqq. Natal. ab Alex. Hiſtor. Eccleſ. ad ſecul. XIII. diſſert. 5.*

Dirò bensì due coſe, che ſono eſſenziali al noſtro ſoggetto, e le quali fanno conoſcere Federigo II. molto benemerito ſul principio della Sede Apoſtolica, e dell' Imperio. La prima ella è, che dopo la ſua incoronazione, fece in Aquiſgrano una Coſtituzione, o Bolla d'Oro, per la quale reſtituì al Papa le Provincie, e Terre occupate da' ſuoi Predeceſſori, e per maggior

maggior ſicurezza le diede di nuovo alla Sede Apoſtolica *pleno jure*, ritenuto però a favor dell' Imperio l'alto ſupremo Dominio, e riſerbando a ſe, e ſuoi Succeſſori, il ſodro, cioè la ragione di eſigere dalle ſteſſe Provincie, come dagli altri Feudi dell' Imperio i viveri, e i foraggi per l'Eſercito dell' Imperadore, ogni qualunque volta queſti foſſe andato a Roma o per ricevervi la Corona Imperiale, o per ſoccorrer la Chieſa; dichiarò ancora Federigo libera in ogni luogo l'elezione de' Veſcovi, ed Abati, ritenendoſi ſolamente la podeſtà di dare le Inveſtiture collo Scettro agli ſteſſi Veſcovi, ed Abati, e ricevere da loro l'Omaggio, e 'l Giuramento di fedeltà. Laſciò libera la diſpoſizione de' Benefizj a' Prelati, affinchè facendoſi una diviſione giuſta di quanto ciaſcuno dovea avere, ſi rendeſſe a Ceſare, quanto apparteneva a Ceſare, e a Dio, quanto s'appartiene a Dio. E la Coſtituzione medeſima vien regiſtrata nell' Appendice della Diſſertazione latina pubblicata a favore della Santa Sede nella Controverſia di Comacchio.

E la ſeconda coſa che debbo dire al propoſito noſtro è, che ſiccome queſto gran Principe avea co' ſuoi vizj accopiate molte belle qualità, e virtù, che ſi poſſono vedere nel Ritratto, che ne fanno il Cuſpiniano, Nicolò Ciſmerio, Pandolfo Collenuzio, Pietro delle Vigne, e l'Aventino; così ſeppe con animo valoroſo ſottometter' al ſuo Dominio quaſi tutte le Città, che ſottratte ſi erano dall' ubbidienza degl' Imperadori; e benche nelle conteſe, ch' ebbe con Gregorio IX., ed Innocenzo IV l'Italia tutta ſi divideſſe fra ſe colle due orribili Fazioni de' Guelfi, e Ghibellini, le quali come ho detto laceraronla crudelmente; egli è coſa certa però, che nel ſuo tempo i Ghibellini furono i più potenti, ed ancorche queſti due Pontefici faceſſero ogni ſforzo per torgli l'Imperio, e per armar tutta l'Europa contro lui, nondimanco ſi difeſe ſempre Federigo con molta coſtanza, e vigore, riducendo ſovente i ſuoi Nemici all' eſtremo, e ſi fece riconoſcere per vero Sovrano quaſi da tutta Italia, dicendo il Pariſio: (a) *ita etiam factum eſt, quod infra medium Quadrageſimæ totam Italiam præter Bononiam, & quatuor alias Civitates, quæ non habebant poteſtatem reſiſtendi, in manu robuſta occupavit*. E Godefrido Monaco Padovano (b) aſſeriſce, che i Ribelli Lombardi, e particolarmente i Milaneſi co' Vercelleſi, Mantuani, Piacentini, Faventini, Bologneſi, e con molti altri Popoli, ſegretamente fomentati dal Pontefice, e da' Viniziani *in ordinem redegit*.

(a) *Matth. Pariſ. pag. 595. ad an 1236. Sigon. ad an. 1237. in fine lib. 18.*

(b) *Godefr. Monac. Pad. ad annum 1236. 1237. Petr. de Vineis lib 2. c. 1. 3., & 35. Pietro Meſia in Vita di Federigo II.*

Riſpetto poi a Parma non ſi puo, nè dee metterſi in dubbio, s'ella foſſe Città dell' Imperio, perchè nel principio riconobbe, ubbidì, e ſervì Federigo come ſuo Sovrano; concoſſiacoſache eletto queſto Principe in Imperadore, atteſta l'Angioli, che mandarono i Parmiggiani una ſplendida ambaſcieria in Germania per congratularſi con eſſo lui, preſtargli il loro omaggio, e ch' egli *colmò la Città di molte grazie, confermando, & inveſtendo in Spira Matteo da Correggio Egidio di Giberti, e Bernardo Magno Notajo ſuoi Ambaſciadori, & a ſuo nome delle regalie, e dell' altre coſe già a lei conceſſe da Ottone IV.* (c) *confermando ancora tutte quelle grazie, che le furono fatte da Federigo ſuo Avo, e da ſuo Padre Arrigo Rè de' Romani, nella famoſa Pace di Coſtanza*; E il Privilegio, il quale fu dato in Spira l'anno 1219. del meſe di Febbrajo, e pubblicato per ordine del Comune di Parma del 1494., e che reſta regiſtrato intieramente nell' Appendice (d) comincia così. *Regalis Clementiæ manſueta ſerenitas: Dignam ſemper in ſubditis diſpenſationem favo-*

(c) *Bonav. Angeli Hiſtor. Parm ad an. 1219.*

(d) *Append. n 2.*

favoris, & gratiæ habere consuevit: Et ipsis, quorum fides, & devotio semper sincera, & pura circa Imperium est inventa, copiosis beneficiis respondere. Quapropter universorum Imperii nostri fidelium tam præsens noverit ætas, quàm futura posteritas, quod nos attendentes sinceram fidem, & devota servitia, qui dilecti fideles nostri Cives Parmæ jura dudum Imperio exhibuerunt, & ipsos imposterum exhibituros speramus ad imitationem Sereniſſimorum Antecessorum nostrorum, sicut ipsi ex suo authentico Privilegio eisdem Civibus Parmæ apertè feciſſe noscuntur, concedimus eidem Civitati Parmæ Regalia, & consuetudines tam in Civitate, quàm extra Civitatem, & in perpetuum: Videlicet ut in ipsa Civitate Parmæ omnia habeat sicut hactenus habuit, & habet. Extra vero omnes consuetudines exercent ..... in fodro, Colta, Nemoribus, Pascuis publicis, Pontibus, Aquis, & Molendinis ..... in Exercitu Munitionibus Civitatis plenam jurisdictionem: tam in Criminalibus Causis, quàm pecuniariis ..... In Causis vero appellationum si quantitas XXV. libras Imperialium exceſſerit appellatio ad nos fiat ita tamen, quod non cogantur in Alemaniam ire, sed nos habebimus proprium Nuncium in ipsa Civitate, vel Episcopatu ipsius, qui de ipsa appellatione conoscat .... Item dictæ Civitati Parmæ concedimus, quod liceat eis Civibus Civitatem ipsam munire, & extra munitiones facere, statuentes, quod si qua discordia de Feudo orta fuerit inter vos, & aliquem, qui fuerit de ipsa Civitate ..... in eodem Episcopatu terminetur, nisi nos in Lombardia fuerimus, tunc enim in audientia nostra, si nobis placuerit, causa agitabitur. Hæc omnia, vel alia universa, quæ continentur in Privilegio facto, & conceſſo generaliter Civitatibus Societatis Lombardiæ per Dominum Fœdericum Imperatorem Avum nostrum, & Dominum Imperatorem Henricum Patrem nostrum ..... specialiter Civitati Parmæ concedimus, & confirmamus ..... Se da queſto Privilegio ſe ne dedduca, che la Pace di Coſtanza ſi faceſſe a perpetuità, oppure per ſoli trent'anni, lo dica ogni perſona, che non ſi ritrova impegnata a negar la verità conoſciuta, come impegnati ſi ſono lo Storico Romano, e l'Avvocato Piacentino, li quali ſfido un'altra volta a moſtrarmi con tutte le declamazioni, e ſchiamazzi, che fanno per dar corpo all'ombre, un mezzo Diploma di coteſta fatta dal Papa conceduto anche ne' tempi li più torbidi, e funeſti per l'Imperio ad inſtanza de' Parmiggiani o Piacentini, mentre fu l'onor mio gli prometto di rinunciar'alla diſeſa della cauſa, ch'ho impreſo a ſoſtenere, e gettarmi ſubito nel lor partito; ma ſe l'animo non gli baſta di far tanto, cedino una volta alla verità, depongano tanto orgoglio, e non faccian'un sì gran torto alla Santa Sede di voler'a forza d'invettive, di eſagerazioni, e di ſallacie attribuirle quell'alto ſupremo Dominio, che non è ſuo, ma del Sacro Romano Imperio.

Ora tornando a noi dice l'Angeli, che avutaſi dal Veſcovo di Parma notizia di queſto Privilegio, perchè pregiucievole alle ragioni, e a' diritti della ſua Menſa, ricorſe egli pure all'Imperadore, e che il dì 18. Marzo dichiarò Federigo II. come non era ſtata ſua mente, che la conceſſione da lui fatta a' Parmiggiani foſſe per apportar danno veruno ad Obizone Veſcovo, e manco alla Chieſa di Parma. *Qua in Urbe* (come riferiſce il Sigonio (*a*)) *conventu ſociarum Civitatum peracto, ut fœderatas in ſuſcepto rebellionis conſilio pertinaciâ permanere cognovit* (Federigo II.) *conſilium demum ineundi adverſus eas belli expedivit*. Aſſeriſcono il Corio (*b*), il Sigonio, e l'Angeli, che tanto i Parmiggiani, quanto i Piacentini

(a) *Sigon. lib. 18. ad an. 1237.*

(b) *Cor. hiſt. part 2. Sigon. l. 18. Ang. hiſt. Parm. ad an 1239.*

tini ſervirono queſto Ceſare nella ſpedizione contro i Breſciani, e che dopo la ſconfitta de' Milaneſi quaſi tutta la Lombardia ſi ſottomiſe a lui.

Per moſtrarſi Federigo grato a' Parmiggiani, i quali l'aveano ſempre fedelmente ſeguito, e ne' biſogni maggiori ſervito con prontezza, dice l'Angeli, che nell'anno 1245. del meſe di Settembre concedè in nome della Città a Tebaldo Franceſchi ſuo Pretore il Caſtello di Grondola fabbricato da Pontremoleſi. E lo ſteſſo Autore reca le parole del Diploma ne' ſeguenti termini: *Attendentes itaque, quàm fideliter, & promptè Parmenſis Civitas pacis, & fidei zelo continuè devotionis accenſa noſtris ſemper ſe ſubjecit obſequiis nulla temporis impugnatione concuſſa, quæ Rebellium noſtrorum ſanguinem ſitiens ad primum Excellentiæ noſtræ mandatum Milites, & Pedites ſuos unanimiter, & copiosè transmitteret, Cavalcatam faceret, & Infidelium noſtrorum nequitiam magnanimiter opprimendo, & Fidelium quæſita ſuffragia ſtudioſius procuraret, pro tam gratis, & acceptis ſervitiis dudum exhibitis, & efficaciter impoſterum exhibendis.* Proſiegue l'Imperadore a dire, che concede ad eſſi Parmiggiani il mentovato Caſtello con tutta la giuriſdizione, e con tutte le pertinenze ſue.

Quando ſi partì Federigo d'Italia per andar' al Concilio ragunato da Innocenzo IV. in Lione, laſciò Lucio ſuo figliuolo, e Rè di Sardegna in Parma, da dove gl' ingiunſe di non partire, perchè riſpetto al ſito, ed al ſuo diſtretto riputava quella Città di grandiſſima importanza(*a*). Non oſſervò Lucio il comandamento del Padre, ma avvido d'aver Breſcia, ch' era della contraria Lega, e moſſo da certo avviſo de' Cremoneſi, uſcì di Parma colla maggior parte del Preſidio, e mentre andava a' danni de' Breſciani, i Parenti del Papa, & i Fuoruſciti Guelfi per certo trattato, che con que' di dentro tenevano, vi ſi accoſtarono all' improviſo, & aſſagliendola s'Impadronirono della Città. Molto dolſe all'Imperadore queſt' infauſta notizia giuntali mentre viaggiava verſo Lione; ritornò egli indietro, aſſediò la Terra, fece ivi fabbricar la Città chiamata da lui Vittoria, ebbe nella ſua impreſa l'infauſto ſucceſſo, che ognuno ſa, e ſi partì con gran perdita dall'aſſedio. Vero è però, che prima di morire ritornò Parma per qualche tempo in ſuo potere, come lo atteſta Matteo Pariſio (*b*).

(a) *Blond. Flav. hiſt. dec. 2. l. 7 Pietro Meſſia in vit. Frider. II. Sigon l. 18. ad an. 1247. Angeli hiſt. di Parma.*

(b) *Pariſ. ad an. 1249. pag. 665.*

In queſti calamitoſiſſimi tempi aſſalito Federigo da graviſſima malattia, offerì la Pace, & ogni oneſta ſoddisfazione al Papa, che la ricusò, come ſcritto laſciollo Matteo Pariſio (*c*): *Fridericus percuſſus eſt morbo, qui dicitur lupus, vel ſacer ignis. Unde tot oppreſſus adverſitatibus inconſolabiliter doluit, unde humiliatus, ſecundum illud Davidicum: imple faciem eorum ignominiâ, & quærent nomen tuum Domine, obtulit boneſtam Pacis formam Domino Papæ. Sed Papa lætificatus de adverſitatibus ſuis, noluit, quæ obtulit, acceptare; unde multorum incurrit indignationem, & rancorem Nobilium, qui cæperunt ipſum Fridericum conſolari, & eidem adhærere, & ſuperbiam ſervi ſervorum Dei deteſtari.* Lo ſteſſo diſſe poco dopo queſto Scrittore(*d*), aggiugnendovi certe circoſtanze, che la modeſtia non mi permette regiſtrarle in queſto luogo, dirò ſolamente, che *Parmenſes inſuper, & Regenſes, & alios etiam ſibi Rebelles arctavit, ut non auderent procul à Civitatibus ſuis apparere laqueos timentes federicales &c. Unde Mercatores Civitatum earum &c. Pacem Friderici inceperunt deſiderare, & rebellionem Papalem deteſtari; provocabat multos ejuſ-*

(c) *Pariſ. ad an. 1250. pag. mihi 665.*

(d) *Pariſ. ad an. 1250. pag. mihi 670.*

modi

modi Friderici conſtans patientia, & humiliatio, & ſatisfactio, quam devotè dicebatur Eccleſiæ obtuliſſe.

Intanto ſoprafatto queſto miſero Principe il giorno di Santa Lucia dell'anno 1252. da una più gagliarda malattia, morì con ſegni di vera penitenza il dì di San Stefano non ſenza ſoſpetto d'eſſere ſtato avvelenato, come dice la Cronaca Auguſtana (*a*): *Eodem anno depoſito Friderico Imperatore, ſcilicet anno Domini MCCLII. propter prædictas cauſas cum Parmam obſidione cingeret, victus in Apuliam rediit, & veneno extinctus ſepultus eſt in fungia in die Sanctæ Luciæ Virginis.*

(a) *Chron. Auguſt. ad an. 1250 Triberm. cronic. hiſt. ad an. 1251 Pandulphus Collenus hiſt. Neap. pag. 281.*

Della penitenza di Federigo II. ne ſono teſtimonj Matteo Pariſio, e Pandolfo Collenuzio, dicendo il primo: *Qui, ut dicitur, videns mortem ſuam indubitanter imminere, contritus pro peccatis ſuis confeſſionem fecit plenisſimam cum lachrymarum ubertate, ſe Deo commendans, & Ordini Ciſtercienſi, unde Habitum Ciſtercienſium ante mortem, ut nobis ſuorum Fidelium patefecit certà relatio, humiliter ac devotè ſuſcepit. Et quia mors in foribus erat, quidam Epiſcopus ex parte Dei, qui neminem in ſe credentem vult perire, ipſum ſatisfactionem promittentem abſolvit.*

Corrado IV. figliuolo di Federigo digià molto prima eletto Rè di Germania, e de' Romani preſe le redini del governo, venne in Italia chiamato, e favorito ancora da molti Popoli, e ſi poſe al poſſeſſo di una gran parte de' Stati, e Regni paterni, e ſi ſarebbe peravventura fatto ubbidire da tutti i ſuoi Vaſſalli, ſe non foſſe egli pure morto di veleno, ſcrivendo a queſto propoſito Pariſio (*b*), che *diebus ſub eiſdem cum jam Conradus filius Friderici omnium fere Italicorum, Calabrium, Siculorum, Romanorum, & Germanorum favorem obtinuiſſet (utinam nulla Curiæ Romanæ culpa) lethifero potu proditioſe infectus, vix eſt Medicorum induſtria diligentiſſima à portis mortis liberatus, erantque, qui dicerent, hoc aliquem Papalem, ignaro tamen Domino Papa procuraſſe; timebant enim Papales vehementer, ne Conradus patriſſans, nec paternæ immemor perſecutionis. Adverſariis ſuis redderet retributionem.* Et all'anno 1254 (*c*) *Rex igitur Conradus irruptiones hoſtiles, comminationes, opprobria Papæ ſuſtinens, & diffamationes cæpit ſupra modum contriſtari, & gravi dolore contabeſcere, ut dicitur, veneno propinato, impellente gravi dolore cæpit contabeſcere, & lethali lecto decumbere, dicebatque: væ mihi miſero, væ mihi miſero! ex quo me fudit Mater mea è gremio! ut quid Pater meus me genuit, tot ærumnis exponendum? Eccleſia, quæ Mater Patri meo, & mihi eſſe debuit, potiùs novercatur: Imperium, quod ante Chriſti Nativitatem uſque huc floruit, modò marceſcit, & datur lætbæ oblivioni. Maledicens ergo diei nativitatis ſuæ, miſeram, & afflictam animam exhalavit. Quo audito Papa, de morte ejus certificatus cum magno cordis jubilo, oris riſu, & vocis exultatione ait &c.* E la Cronaca Auguſtana: *Conradus Rex priori anno Neapoli expugnata, & muris ejus ad Terram proſtratis homo pacificus, & Judex ſeverus in vigilia Aſcenſionis Domini, diem clauſit extremum, de cujus obitu Teutonici, Apuli, & Lombardi præter illos, qui erant de parte Eccleſiæ, dolore nimio ſunt turbati.*

(b) *Pariſ. ad an. 1253. pag. mihi 710. & pag. 715.*

(c) *Pariſ. ad an. 1254. pag. 768.*

A Corrado ſuccedè l'infortunato Corradino ſuo figliuolo, chiamato l'anno 1268. in Italia, & aſſiſtito dalla maggior parte delle Città di queſto Regno. Se ne andò a Roma, dove fu ricevuto in trionfo come Imperadore,

de' Romani al riferire del Monaco Padovano, e dello Sterone (*a*), il quale ci aſſicura, che *Conradus Rex invitatus diu à Lombardis, & Apulis, priori anno Italiam ingreſſus, adhærentibus, & favent ibus ſibi plurimis Civitatibus, Romam ingreditur, ubi gloriosè tanquam Imperator cum magno triumpho ſuſcipitur, Domino Papa tunc apud Viterbum exiſtente.*

(a) *Monac. Pad. l. 3. pag. 621. Stero ad an. 1268. Inuſtg lib. 21 pag. 192.*

Accompagnato dal Senatore, e da molti Baroni partì Corradino da Roma, e col ſuo Eſercito s'incamminò alla volta del Regno di Napoli per diſcacciarne Carlo d'Angiò, chiamato già contro Manfredo, ed inveſtito dal Papa di quei Stati, ch' erano antica eredità della Caſa di Suevia; venne col ſuo Competitore al fatto d'armi, e vinto ſe ne fuggì, e caduto poſcia per iſtrano avvenimento in mano di certi Cittadini Romani, queſti alletrati da un vil premio, lo conſignarono con tradimento orribile a Carlo, da cui con più eſecrabil' eccesſo fu fatto decapitare in compagnia del giovane Federigo ultimo Duca d'Auſtria, reo non di altro delitto, che di eſſerſi portato in Italia per torre dalle mani degli Uſurpatori la paterna Eredità. E chi bramaſſe ſapere a lungo queſta lugubre tragedia, e da chi foſſe Carlo conſigliato a farla rappreſentar' in Napoli, non avendo io tanto di cuore per recar qui le parole de' Scrittori ſenza inorridirmi, laſcerò che legga Alberto d'Argentina, Arrigo Gondelfingio nell' appendice dell' Iſtoria Auſtriaca, appo il Lambeccio, Pandolfo Collenuzio cogli Autori citati in margine (*b*).

(b) *Albert. Argentoratenſ. pag. 98. Henr. Grundelfingius in appen. Hiſt. Auſtr. apud Lambecium Pandulph. Collen. l. 4. pag 217. Paris ad an. 1269. pag. 857.*

Per la morte di Corrado IV. andò ſottoſopra l'Imperio, cominciò l'Interregno tanto fatale all' Italia, e alla Germania, il quale non durò meno di 22. anni, volendo alcuni degli Autori citati in margine (*c*), che ſi protraeſſe ſino a ventotto, e trenta, e ne paſſarono dipoi quaſi ſeſſanta, prima che l'Italia vedeſſe un ſol ſuo Rè.

(c) *In cronic. Belg. p. 342. Albert. Argent. cronic. H. Iſtero, & Eberhardus ad an. 1277. Trithem cronic. ad an. 1261.*

In tempi tanto calamitoſi, e funeſti, non eſſendovi Imperadore, nè Rè de' Romani, che reprimeſſe l'audacia de' Facinoroſi, l'ambizione de' ſuperbi; e la tirannia degli Uſurparori, tutto era confuſioni, e tumulto, e ſi viveva ſenza ordine, e ſenza legge: non ſi ſentivano, che uſurpazioni, rapine, e rappreſaglie: non ſi facevano ragunanze de' Stati, non vi erano Giudici, nè giuſtizia, e la Maeſtà dell' Imperio era conculcata, permodoche più non era riconoſciuta in parte veruna, e particolarmente in Italia, dove le Città più grandi tentavano porſi in una piena libertà, e le altre venivano oppreſſe o dalle più potenti, che ampliar volevano il Dominio della loro novella Repubblica, o pure da' Cittadini ambiziosi, e nella Patria autorevoli, i quali fatti Tiranni traſmiſero la Signoria, uſurpata alla loro poſterità. Così parla Tritemio nella ſua Cronaca; e il Muzio (*d*) dice, che *his temporibus arma ubique, leges fere nuſquam dominabantur: quiſque occupat, quantum potuit, per vim, & uſus ſuis Principibus nullum Imperatorem habere.*

(d) *Trithem. in cron. Hirſ. ad an. 1260. Fragm. hiſt. pag. 93. Mutius Rer. Germ l. 21. pag. 192.*

Il Sigonio comincia il Libro 19., e la deſcrizione dell' Interregno da queſte parole: *Fridericum humanis rebus exemptum, Interregnum inde 23. annorum excepit, pluribus diſſidio Principum ad Germaniæ Coronæ culmen erectis. Verum nemine in Italia aut ab Archiepiſcopo, aut à Pontifice Regiis, aut Auguſtalibus inſignibus exornatus: Quocirca Regno, Imperioque vacante, Civitates Italiæ impuniùs inter ſe arma conferre, partes acerbiùs inimicitias exercere, Populorum inſidiari libertati liberius potuêre. Nam ut pravas Populorum factiones indignæ Superiorum Imperatorum cum Pontificibus certamina pepererunt, ſic ſæva Tyrannorum Imperia, exiguæ ſequentium Regum opes introduxe-*

runt,

runt. Quoad Regnum Italiæ in multos Principatus divisum, prorsus ad nihilum est redactum. E Onofrio Panvino (a) Scrittor diligentissimo parla così: *Mortuo verò Friderico II. ob multas causas, quas modò enarrare alienum est à nostro instituto, Romani Imperii Majestas ad nihilum fere redacta fuit. Etenim usque ejus stetit magnitudo, & potentia, quo inter tot dissentiones, & bellorum tumultus, quum diu Imperium Romanum sine certo, & potenti Principe fuisset, variis bellorum procellis, & seditionibus, intestinisque discordiis misera Germania, & Italia undique quaterentur (quod tempus posteriores Scriptores Interregnum appellarunt) multa exorta sunt paulatim instituta, quæ in Imperio antea non fuerant.*

(a) *Panvinus de comitiis Imperator. pag. 460.*

Posto dunque questo principio d'Istoria certa, e indubitata, e fatta questa lunga, ma necessaria digressione, tornando al nostro Avversario, io mi protesto, che non so comprendere, qual sorta di Dominio, possa egli pretendere, che in pregiudizio dell'Imperio, e durante una sì spaventosa Anarchia, acquistasse sopra Parma e Piacenza la Sede Apostolica; nè so tampoco vedere, come per essersi in tempi sì calamitosi, e turbolenti ribellati li Parmiggiani dal suo benefico Signore, per opera de' Parenti del Papa, e de' Guelfi fuorusciti, voglia lo stesso dedurre la sovranità della Chiesa in quella Città, sol perchè *Filippo Visdomini allora Podestà di Parma rimase dal Legato assolto dall'obbligo di osservare gli Statuti della Città ad instantiam, & supplicationem Consilii Parmensis pro bono statu Civitatis ejusdem, e perchè ratificò il Pontefice stesso il medesimo in un Breve indirizzato al Visdomini con queste parole: bii, quæ pro bono statu Civitatis Parmensis fiunt, libenter adjicimus Apostolici muniminis firmitatem, ut intemerata consistant, cum nostro fuerint præsidio communita.*

Se quelli atti, e tutti quanti i Brevi usciti da Roma in circostanze tanto strane, e fuor dell'ordinario uso vaglino a provar l'antica sovranità della Sede Apostolica in Parma, lo dirà il Lettore, dopo che si farà presa la pena, di riconoscere in Bonaventura Angeli, come fortunatisi i Parmiggiani dall'antico legittimo Dominio di Federigo, e passato questi all'altra vita.

Gilberto di Gente figliuolo di Giliolo da Pallù povero Soldato, e privato Cittadino di Parma, non avendo altro favore, che quello de' Becaj, si pose in capo di essere fatto Podestà, e che portatosi nella Piazza, dove era ragunato il Popolo (b), seppe con sì belle, e ornate parole conciliarsi l'affetto, e guadagnar la volontà de' Congregati, che indusse i medesimi Parmiggiani ad eleggerlo per loro Podestà e Principe, e che la sua elezione fu con patto espresso, ch'egli potesse trasmettere tanta dignità a' suoi Posteri, e questo avvenne un'anno solo dopo la morte dell'Imperadore.

(b) *Bonav. Angeli Hist. Parmens. ad An. 1213. pag. 133.*

Ora dico io, dove era il *gran Legato Montelongo, il quale*, come dice lo Storico, *per aver servito fedelmente alla Santa Sede in quell'affare di Parma non meno, che nell'altro della Liberazione di Ferrara dalla Tirannia di Salinguerra fu nell'anno 1252. per opera d'Innocenzo IV. promosso alla dignità di Patriarca d'Aquileja?* dove erano i Ministri del Papa, quando costui s'usurpò il Dominio della Città. E cosa mai fece, e disse il Pontefice, veggendosi spogliare da un povero Fantaccino, e da un Soldato gregario *dell'alto supremo Dominio di Parma?* e perchè il Sommo Pontefice non si risentì? perchè a quel ribelle, e reo di lesa Maestà non gli fece lasciar la vita in un'infame patibolo,

tibolo, o per lo meno nol fcomunicò, e fulminò contro di lui tutti li più rigorofi anatemi di Santa Chiefa, come già fece contro Federigo? fono vifioni tutte, e fofifmi quei dell' Avverfario per foftenere una caufa, che non puo con fode ragioni, e documenti autentici difendere.

Lafciata Parma da banda, ritorna lo Storico a Piacenza, e dice, che *queſta dimoſtrò alla Sede Apoſtolica la medeſima coſtanza, e fedeltà contro di Federigo, come rammentò Aleſſandro IV., ma poi gittoſſi nel partito di Corrado IV. di lui figliuolo nell' anno* 1251. *per machinazione di Ubertino Landi, che in quelle Contrade era Capo de' Ghibellini, benche oppreſſo dal Legato Apoſtolico, e da Alberto Fontana fu tirata all' ubbidienza di eſſa, conforme atteſtano le Cronache antiche preſſo il Campi, il chè accade nell' anno* 1257.

Iſtoria Romana pag. 83. 84.

Egli è veriſſimo, che le Cronache antiche, e moderne di Piacenza atteſtano, che Uberto Pallavicino nell'anno 1254. fu prima fatto da Corrado fuo Vicario, e che dipoi s'arrogò la Signoria di quella Città; ma queſto fu un male, che avvenne, come abbiamo veduto di ſopra, a quali tutte le Città del Regno d'Italia, le quali non avevano forze valevoli per mantenerſi in libertà, nè per opporſi agli ambizioſi, e Tiranni, nondimeno però le ſuddette Cronache, e particolarmente quella del Campi, non dicono, che il Pallavicino ſi ribellaſſe dalla Sede Apoſtolica, e che le uſurpaſſe il Dominio della Città medeſima, ſiccome non ſi fognò tampoco aſſerire, che ritornaſſero i Piacentini per l'opera del Fontana all'antica ubbidienza, e vaſſallaggio della Chiefa Romana, come ſempre ſi finge l'Avverſario; anzi lo ſteſſo Campi (*a*) non molto propenſo all' Imperio, ma partigiano acerrimo della Curia Romana dice tutto all'oppoſto, e ſempre più prova la verità, ch' io difendo, cioè che *avendo finalmente il Pallavicino in Pavia acconcie le coſe ſue, fece ritorno a Piacenza, dove col favore de' Ghibellini ricevuto prima da' Cittadini, come Vicario di Corrado il giuramento di fedeltà conſeguì l'anno* 1254. *quanto deſiderava, cioè d'eſſer creato Signore, e Rettore di queſta Patria, della quale eſſendo egli pur Cittadino, benche nato in Poleſine di S. Vito, non dubitò di ſpogliarla quaſi ſtraniero, e nemico della ſua propria libertà*, e non il Papa di quel Dominio, che mai non v'ebbe. *Fu queſto Pallavicino* (proſiegue a dire il Campi, e con lui Sanſovino (*b*)) *il primo, che dopo i Longobardi la dominaſſe non eſſendo ella* (*ſecondo il Biondo*) *ſtata mai ſoggetta ad alcuno, che non foſſe Signore di tutta Italia, o almeno di tutta la Lombardia.* Da queſto modo di favellare del Campi, e del Sanſovino s'avvederà il Lettore, ſe il Campi potè mai dire, che Piacenza foſſe ſottopoſta all' alto ſupremo Dominio della Chiefa.

(a) *Campi hiſt. Eccleſ. di Piac. tom. 2. pag. 211. ad an 1254. Locati hiſtor. Placentin. ad an. 1250.*

(b) *Sanſovino in Famil. Pallav ad an. an 1211. Biond. Flav. Ital. illuſtrat. in deſcript. Lombardiæ.*

L'anno poi 1257., e così tre anni dopo il Principato del Pallavicino i Piacentini, che volontieri non l'ubbidivano, ſi ſottraſſero al riferir del Campi dal Dominio di lui per opera bensì del Fontana, e del Legato Apoſtolico, ma non aſſerifce pertanto eſſo Campi, che ſi ſottoponeſſero alla ſovranità della Chiefa, come lo dà per coſa certa l'Avverſario; imperciocchè levatoſi tumulto in Piacenza pel Fontana, ne fu ſcacciato il Podeſtà, e'l Preſidio d'eſſo Pallavicino, il quale allora ſi ritrovava con Ezelino all'oppugnazione di Breſcia. Quindi riſtabilita in Piacenza la libertà, e non mai il Dominio del Papa, fu lo ſteſſo Fontana eletto Rettore in premio d'aver liberata la Repubblica della tirannia, e reſtituita la libertà alla Patria. Nè a queſta ſuprema Magiſtratura fu eſaltato il Fontana dal Legato Apoſtolico, ma dal Popolo, che ſi era uſurpato allora tutta l'autorità

rità ſovrana per l'Interregno dell'Impetio, e per le ſpietate Fazioni de' Guelfi, e Ghibellini, dominando nelle Città d'Italia quella parte, che in tempi tanto miſerabili prevaleva contro l'altra.

Io non impugno dunque quanto va quì pingendo artificioſamente lo Storico per dar colore a queſta ideata ſovranità della Chieſa, nè vuo a cercare ſe *il Duca Ranuccio II. lo eſponeſſe all' Imperadore Leopoldo nel Libro dianzi avviſato*. Dico benſì, che ſe l'Avvocato, da cui fu compoſto eſſo Libro, *aſſerì, che la Sede Romana fu allora reintegrata ad Dominium Placentiæ. E con dare al Landi il nome di ribelle*, non fece altro, che impugnare la verità conoſciuta; e ſovvertire tutti i principj della Storia, & il ſenſo genuino degli antichi documenti, come con mio infinito ſtupore fa quì l'Avverſario, ſoggiugnendo per autenticare i ſuoi ritrovamenti, che *indi nell' anno ſeguente Aleſſandro IV. fu ſollecitato dall' Ambaſcerie de' Piacentini a riceverli in grazia, e ad aſſolverli dalle cenſure incorſe per aver' aderito a Uberto Pallavicino, e a Corrado l'uno Vicario, e l'altro Figliuolo di Federigo II. la dove prima d'allora ſi erano moſtrati coſtanti, e fedeli alla Santa Sede contra la perſecuzione del medeſimo Federigo. E che perciò il detto Pontefice ſpedì una Bolla agli Abati di San Paolo di Mezzano, e di San Sepolcro data in Viterbo a' 20. di Luglio 1258., ove tra le altre coſe ſi leggono queſte: Olim tempeſtatis procellâ per quondam Friderici Imperatoris Tyrannidem contra ſalutem devotorum Eccleſiæ, ac libertatem Eccleſiaſticam ſæviente, cives Placentini vallo muniti conſtantiæ ſic ipſius conatibus viriliter reſtiterunt, ut eis meritò poſſit adſcribi, quod nec mors, fames, vel gladius à devotione, pro qua certabant, Eccleſiæ ipſos potuerit aliquatenus ſeparare.* E dappoiche ha lo Storico noſtro regiſtrate, ma troncatamente le parole della Bolla, indi da queſte poche parole ne tira una delle ſue ſolite conſeguenze in queſti termini: *Tali eſpreſſioni da chi valuta qualche coſa, tanti diritti anteriori della Santa Sede, in quelle contrade non devono riferirſi alla vacanza dell' Imperio, ma all' antica lor dipendenza del ſovrano Dominio della Chieſa Romana*; e dappoiche ha formato lo Storico un sì capriccioſo argomento proſiegue a regiſtrare tutto il proemio di detta Bolla, ne intercide le parole, e'l ſenſo, *ut decipiat*, come diſſe Santo Agoſtino, *imperitos*, ne tace, e diſſimula la concluſione, la quale è quella, che attender ſi dee, e paſſa ſotto un' alto ſilenzio le vere cagioni, e'l motivo, per cui il Papa prima interdiſſe, e dipoi aſſolverte dalle cenſure li Piacentini; e tutto ciò lo fa l'aſſuto Apologiſta Romano, affinche non ſi accorga il Lettore, che la ſteſſa Bolla fa contro lui, e che queſto paſſo d'Iſtoria prova ſempre più, che la Sede Apoſtolica non ebbe nè prima, nè in que' tempi il *ſovrano Dominio* di Piacenza. Ma perchè ſi vegga, che quanto lo dico, lo dicono ancora le Cronache di queſta Città, e la Bolla medeſima, andiamo avvanti col racconto. Fattoſi dunque il Pallavicino Signore di Piacenza, dice il Campi (*a*) citato dall' Avverſario, che poſe mano a' Beni del Veſcovo Alberto, il quale veduto, che non poteva più ſopportare le tante inſolenze di queſto novello Principe, neceſſitato ſu di ricorrere in perſona a' piedi del Papa, il che come riſeppe il Pallavicino, poſe immediatamente nelle Stanze del Veſcovo il ſuo Podeſtà. Nè contento queſto Tiranno di tante violenze ſece anche l'anno 1256. ſenza l'aſſenſo del Popolo demolire, o diſtrugger ſul Territorio Piacentino molte Caſtella, maſſime quelle del Veſcovado, *& uſurpatoſi i frutti*

Iſtoria Roman. pag. 84.

(a) *Campi tom. 2. pag. 114. & ſeqq.*

frutti della Menſa, il Pontefice, che tutto aveva ſotto il patrocinio di San Pietro, e dell' Apoſtolica Sede il tribolato Veſcovo di Piacenza Alberto inſieme con la ſua Chieſa il dì 28. di Marzo dell' anno 1257. nel Giovedì Santo, allorchè ſi promulgano le ſcomuniche in Cœna Domini, denunciò ſu la Piazza di San Giovanni in Laterano, ſcomunicato ſolennemente il Pallavicino, e con eſſo i Cittadini di Piacenza; Venne a coteſta riſoluzione il Pontefice non già perchè aveſſe il Pallavicino uſurpato il ſovrano Dominio della Città alla Chieſa Romana, come ſempre ſoppone lo Storico, *ma per aver ſpogliato il detto Veſcovo Alberto, e tuttavia non ceſſare dallo ſpoglio di tutte le rendite del Veſcovado, e danneggiatolo eziamdio in varie guiſe. Nè dovevano i Piacentini col Pallavicino incorrer ſubito nelle cenſure, ma ſol, quando prima della ſolennità di San Pietro non deſſero al Veſcovo intiera ſoddisfazione*. Queſte ſono le parole del Campi (*a*), il quale in conſermazion del ſuo diſcorſo reca l'atto d'eſſa ſcomunica nel regiſtro de' Diplomi, di cui ſi ſerve per autenticar la ſua Storia, e l'atto parla così.

(a *Campi tom. 2. pag. 402. col. 2. ad An. 1257.*

In Nomine Domini Amen. In præſentia mei Joannis infraſcripti de Brigia Notarii Romano Populo, ac Peregrinis, & aliis ad audiendam, & recipiendam indulgentiam congregatis, præſentibus Venerabilibus Patribus &c. præfatus Dominus Papa Alexander IV. ſic dixit in ſcriptis: Nos ex nunc excommunicamus Ubertum Pallavicinum, & Placentinos pro eo, quod Venerabilem Fratrem noſtrum Albertum Epiſcopum Placentinum proventibus, ſeu fructibus, & redditibus Epiſcopatus Placentini ſpoliarunt, & ſpoliare inceſſanter aliquatenus non verentur, alia damna multipliciter inferendo eidem in ipſarum animarum perniciem, & prædicti Epiſcopi, & Epiſcopatus præjudicium, & gravamen, niſi prædictus Ubertus Pallavicinus, & Placentini de damnis, & fructibus, & redditibus memoratis infra feſtum S. Petri proximè venturum, quem terminum eis peremptorium aſſignamus integrè ſibi ſatisfecerint.

Ed ecco la cagione, per cui furono i Piacentini col Pallavicino ſcomunicati, e non già perchè ſi foſſero ſottratti dal Dominio della Sede Apoſtolica, e che lo ſteſſo Pallavicino aveſſe ſpogliato la Chieſa della ſua ſovranità. Io mi perſuado, e peravventura con meco ſi perſuaderà ogni vuom ſaggio ancora, che in quei tempi, ne' quali non vi era nè Rè, nè Imperadore, e ſol ſi venerava la Maeſtà della Sede Apoſtolica, ſe aveſſe il Papa preteſo la ſovranità di Piacenza, che invece di fulminar contro il Pallavicino le riferite cenſure per i danni recati al Veſcovo Alberto, avrebbe ſcagliato contro lui mille Anatemi per eſſere ſtato sì ardito, ed animoſo di farſi Signore aſſoluto d'una Città dell' Eſarcato, dell' Emilia, e ſottopoſta all' alto Dominio della Chieſa Romana. E tanto più io mi confermo in queſta opinione, quanto che abbiam veduto, che Federigo II., ed altri Imperadori furono ſcomunicati ſol perchè volevano eſercitare nelle Terre della Chieſa quella ſovranità, che vi avevano eſercitato i ſuoi Anteceſſori. Queſte a mio credere ſono ragioni così convincenti, e prove tanto evidenti, che dovrebbono vincere l'oſtinazione del più arrabbiato nemico de' diritti imperturbabili dell' Imperio, e de' Ceſari, e far conoſcere allo ſteſſo Cenſor del Conte Caroelli il gran torto, che gli fece, quando lacerò tanto la ſua fama, e la ſua Scrittura.

Poco conto fece il Pallavicino delle cenſure del Sommo Pontefice, nè ubbidir volle al precetto di reſtituir' i redditi uſurpati al Veſcovo ſino

a che

a che perſeverò nella Signoria di Piacenza; ſcacciato dipoi dalla Città, i Piacentini mandarono Ambaſciadori al Papa, non mica per offerirgli *il ſovrano Dominio* della loro Città, ma per ſupplicarlo a liberarla dall' interdetto, poiche erano pronti ricevere il Veſcovo, e reſtituirgli quanto gli fu tolto dal Pallavicino. Sicche moſſa Sua Santità dall' umiliazione di queſti Popoli, ed eccitata a pietà dell' Abate di S. Sepolcro, che molto amava, ſi accontentò di concedere la ſoſpirata aſſoluzione colla Bolla riferita dall' Avverſario, ma interpolatamente, avendo egli a bello ſtudio ommeſſo le ſeguenti parole, e la concluſione della medeſima, perchè queſta fa vedere, che la coſa ſeguì tutto all' oppoſto, di quanto s'intende moſtrare.

Et quidem memores obſequiorum (a), *quæ tempore neceſſitatis impenderunt* (i Piacentini) *Eccleſiæ, quorum apud nos, & fratres noſtros viget memoria immortalis, Ambaxiatores, & Nuntios ipſos lætanter ſuſcepimus, & quæ voluerunt, in noſtra, & eorundem conſtituti præſentia proponere, audivimus diligenter, cumque ipſos abſolvere ab excommunicationis ſententiis in eos ſuis culpis exigentibus promulgatis, & relaxari interdictum, cui propter hoc eſt Civitas ipſa ſuppoſita, cum multa inſtantia tam dicti Ambaxiatores primò, quàm tu fili Abbas S. Sepulchri poſtmodum duxeritis poſtulandum, nos attendentes quorundam ipſorum enormes exceſſus, qui Perſecutoribus Eccleſiæ favendo corroborarunt pro viribus contra ipſam, & occupatis bonis Epiſcopalibus Caſtra Eccleſiæ Placentinæ Dei timore poſtpoſito funditus diruerunt contra ipſos propter hoc excommunicationis innodatos ſententiis accendebamur in zelo juſtitiæ.* E finalmente dice il Pontefice, che memore de' beneficj ricevuti da' Piacentini nella guerra contro l'Imperadore, dopo d'avergli fatto ſoſpirare per qualche tempo l'aſſoluzione, acciocchè più prontamente reſtituiſſero al Veſcovo, e alla ſua Chieſa le coſe rolte, e lo ſoddisfaceſſero intieramente. Volle eſaudirli, & aſſolverli dalle ſcomuniche, incaricandone perciò l'eſecuzione a' nominati Abati, *quatenus ab eiſdem Civibus juramento recepto, quòd Eccleſiæ mandatis parebunt*, cioè di reſtituire quanto era dovuto al Veſcovo medeſimo.

(a) *Campi tom. 2. pag. 403. ad an. 1258.*

Da queſta Bolla dunque ſi ricava, che i Piacentini mandarono Ambaſciadori al Papa non per altro motivo, che per eſſere liberati dall' interdetto, e che il Sommo Pontefice li ricevette come tali, e per tali li nomina, coſa che non avrebbe mai fatto, ſe foſſero ſtati ſuoi Sudditi, imperciocche il Sovrano nè riceve, nè dà titolo d'Ambaſciadore agl' Inviati de' ſuoi Vaſſalli, conciofſiache il diritto d'inviar' Ambaſcerie competiſce ſolamente a' Principi Sovrani, e a Repubbliche libere, e indipendenti, come lo prova il Wichfort. Narra inoltre Aleſſandro IV. le cagioni, che l' moſſero a fulminar le cenſure, ed altre non ſono che queſte, cioè perchè *occupatis bonis Epiſcopalibus, Caſtra Eccleſiæ Placentinæ, Dei timore poſtpoſito funditus diruerunt. Contra ipſos propter hoc excommunicationis innodatos ſententiis accendebamur in zelo juſtitiæ.* Non diſſe però il Papa, che furono ſcomunicati come Ribelli della Sede Apoſtolica, e per aver dato il Principato della Città, ch'era di San Pietro, al Pallavicino, il che certamente non avrebbe il Papa ommeſſo di eſprimere, nondimeno vuole per tutti i modi l'Autor Romano, che *tali eſpreſſioni da chi valuta qualche coſa tanti diritti anteriori della Santa Sede in quelle Contrade, non deono riferirſi alla vacanza dell' Imperio, ma all' antica lor dipendenza dal ſovrano Dominio della Chieſa Romana.*

Da quanto ſi è fatto vedere fin quì, comprenderà il Lettore, ſe ſia vero quel che proſiegue a dire lo Storico, cioè, che *nell' anno* 1264. *che fu il terzo di Urbano IV. Piacenza già ubbidiva alla Sede Apoſtolica*: ed anche conoſcerà ſe ſia veroſimile, che il Dominio della Chieſa in detta Città non piaceſſe *a Filippo Fulgoſio, che n'era Veſcovo la faceſſe di nuovo occupare dal Pallavicino allora notorio Perſecutore della Chieſa.*

Iſtor. Rom. pag. 86.

Non è poi *vero, che da' documenti de' pubblici Archivj dimoſtri il Locati, che poco appreſſo comparſo nella Città di Piacenza Simone Cardinale di S. Martino de' Monti Legato Apoſtolico, ſe ne partì, & eſſo Legato vi eleſſe per Podeſtà Reginaldo Scotti, il quale con altri ſuoi Succeſſori creati dal medeſimo Legato, e da Carlo d' Angiò in nome della Sede Apoſtolica governarono quella Città.*

Iſtor. Rom. pag. 86.

Concioſſiache Piacenza, e tutte le altre Città del Regno d'Italia, nella vacanza dell'Imperio, come lo atteſtano tutti quanti gli Storici contemporanei, e lo provai di ſopra, ſe non erano dominate da' Tiranni, ſi governavano a Repubblica, Capo di cui era il Podeſtà, che ſi eleggeva dal Popolo, o da quella Fazione, che prevaleva nella Patria. Quindi ſcriſſe il Locati (*a*), che ricuperata dal Pallavicino la Signoria della Patria, *videntes Placentini Extorres totam fere Hetruriam, ac Italorum Principum maximam partem cum Pontifice Maximo, & Carolo Rege conveniſſe, intervenientibus Uberto de Ronchoveteri, ac Flamengo de Lando, Pallavicino, ut & ipſe cum Eccleſia conveniret, ſuaſerunt, nec durior cum Cremonenſibus reddebat ſe Pallavicinus, ſed de Dovaria dubitabat. Interim Placentiæ facta ſeditione*, il Pallavicino, che ſi ritrovava altrove, accorſevi ſubito, *& Placentiam ingreſſus Baſtam* Capo della contraria Fazione *Urbe expulit, & quotquot ex ejus Societate potuit capi, & Cremonam puniendos mitti juſſit &c. Nec diu quievit Civitas, nam qui exulabant Albertus Fontana infra pauços dies maxima cum exulum, ac proſcriptorum multitudine Placentiam ingreſſus, Pallavicinum exire coegit. Et hoc eſt, quod invenitur in Regiſtro, ubi dicitur: In Nomine Domini. Amen. Annò Domini* 1263. *Indictione ſeptima die Jovis Novembris.*

(a) *Locati ad an.* 1267. *pag.* 86.

In queſto mezzo ſcorrendo il Landi ſul Piacentino, come atteſta il Campi (*b*), *co' ſuoi ſeguaci foraſtieri, fece alcune uccisioni, & alquante Caſtella ſaccheggiò. Quindi veggendoſi i Piacentini da ſe ſoli impotenti a ſottrarſi da tanti diſordini, penſarono, che per rimediarvi, altro miglior partito non vi foſſe, che quello di ſottoporſi a qualche gran Signore, che li proteggeſſe. Così conferirono il governo ſupremo della loro Città, e del Contado a Carlo d' Angiò per certo limitato tempo.* Conferma lo ſteſſo il Locati, dicendo: *Tum & Ubertino, & Extorribus reſiſtere ſe haud poſſe, cum perpendiſſent Placentini, aliis Regis Caſtella, aliis Caroli Andegavenſis patrocinio ſubeſſe cupientibus, illi de Scotis cum cæteris Mercatoribus (ait Chronica antiquior) vicerunt, ſicque per decennium Carolo Regi ſe ſe ſubdiderunt.* E a capo de' dieci anni il Rè Angiovino per ſue lettere patenti regiſtrate dal Locati con l'atto, che in pieno Conſiglio ſe ne fece, rinunciò la Signoria. Sicche non il Papa, nè rampoco il ſuo Legato diède al Rè Carlo il governo di Piacenza, ma i Piacentini Guelfi, che ſi governavano a Repubblica, e ch'eranſi uſurpata la libertà, la quale veggendo di non potere difendere, nè tener lontani i Ghibellini loro nemici, ſi abbandona-

(b) *Campi ad an.* 1268. *tom.* 2 *pag.* 130.

donarono alla protezione di quel Principe gran Partigiano de' Guelfi.

La Città pure di Parma in queſti gran tumulti, e in tante perturbazioni dell' Imperio ſenza Capo, e ſenza Rè, era dominata dalla Fazione Guelfa, la quale veggendo, come aſſicura l'Angeli (*a*), che *la Parte Ghibellina andava creſcendo, e ſi faceva più forte, per il che ella era tutta in arme, per meglio aſſicurarſi de' Ghibellini medeſimamente ſi raccomandò a detto Carlo d'Angiò grandiſſimo Fautore de' Guelfi, il quale vi mandò Capitano del Popolo Andrea da Montemagno, che fu il primo Capitano foraſtiere, che mai vi foſſe.*

(a) *Angeli lib. 6. ad an. 1272. pag. 138.*

Or chi mai potrà perſuaderſi quel che vorrebbe inſinuar l'Avverſario, cioè che *da queſte coſe apprendiamo, che la Chieſa realmente in que' tempi poſſedette Piacenza, avendovi per più anni creati i Podeſtà, che la reggeſſero con aver date le leggi a' Cittadini, & avendovi ancora ſcacciato il Tiranno Pallavicino, e che nell' anno 1267. il Legato Apoſtolico vi eſercitò ſovrana giuriſdizione in far demolire la Caſa di Ubertino Landi, e de' ſuoi Complici a titolo di ribellione per aver tramata una Lega contro del Papa Principe Sovrano della Città.*

Pianta il moderno Iſtorico queſte belle maſſime nella ſua Storia ſulla fede, che ne fa la tante volte da lui allegata Scrittura del Duca di Parma, e penſa ſpacciarla per un Canone d'Iſtoria indubitata, ſol perchè *uſcita dalla Stamperia dell' Univerſità di Vienna nell' anno* 1680.

Io però non vuo credere, che la Corte Romana abbia giammai preteſo quel che pretende lo Storico, cioè che debba farſi un gran capitale del ſuo ſuppoſto *alto ſupremo Dominio in Parma e Piacenza*, ne' tempi sì ſconvolti, e nella vacanza del Sacro Romano Imperio, e quando mai vel faceſſe, non ritroverà, chi le dia gran ragione, perchè la legge di Natura, e delle Genti non v'acconſente, additandoci ella piuttoſto, che tutto quanto ſi fa, e ſi opera in congiunture ſimili, tutto è violenza, attentato, e uſurpazione. E di queſta verità ne ſono pieni i trattati del Jus Pubblico dati alla luce da mille Letterati d'ogni nazion d'Europa, e ne' quali eſſendo molto ben verſato l'Autore della *Diſſertazione Iſtorico Politica Legale ſopra la natura, e qualità delle Città di Piacenza e Parma* dopo d'eſſerſi col ſuo aſtuto ordine retrogrado, ſpicciato dalle coſe paſſate tra la Curia Romana, e Ridolfo Primo, s'accinſe con ornatiſſimo diſcorſo a narrare a ſuo modo, e con ſtudiata generalità i funeſti avvenimenti de' Regni di Ottone IV., e di Federigo II. per fino all' Interregno dell' Imperio, ma non mai diſcende, benche lo prometta ſul principio della pagina 132. agli atti di particolar Dominio, e poſſeſſo eſercitati dalla Sede Apoſtolica ſopra quelle Città, perchè come Uomo aſſai illuminato conoſceva, che accingendoſi a tal' impreſa in vece di ſoſtenere, avrebbe precipitata la cauſa, che ſi propoſe difendere. Onde accontentandoſi egli d'aver molto declamato, e contro Ottone, e contro Federigo, e di aver recato le Coſtituzioni, che amendue fecero a favore della Chieſa, toſto ſi diſimpegna, e ſi ſtrica dalla difficoltà, dicendo, che *convien ben dire, che i diritti, & il poſſeſſo della Santa Sede ſopra Piacenza e Parma aveſſero profonde radici, ſe Federigo II., & Ottone IV. prima, che la rompeſſero co' Pontefici, s'obbligarono di mantenerli, e v'aggiunſero titolo di formale donazione, e dopo che l'ebbero rotta, non potero con tutti i loro formidabili Eſerciti ſpoliarneli, nè indurre colle promeſſe, e colle minaccie i Piacentini, e Parmiggiani a ſottrarſi dall' antica ubbidienza della Romana Chieſa gli atti di poſ-*

Diſſertazion. Iſtor. Politic. Legale dalla pag. 130. alla pag. 138.

ſeſſo dell' alto Dominio, che vi eſercitarono Innocenzo III. nel Regno di Ottone IV., ed in parte nel Regno di Federigo, ed Onorio III., ed Innocenzo IV. nel Regno di Federigo ſuddetto; Aleſſandro IV., Urbano IV., e Clemente IV. nel tempo dell' Interregno, ſono riferiti eruditamente da Monſignor Fontanini, preſſo del quale potrà il Lettore trovarli.

Ma ſiccome io m'immagino, che gli atti di poſſeſſo *riferiti eruditamente da Monſignor Fontanini* ſieno i medeſimi, che adduce lo Storico Romano, ed i quali abbiamo fatto vedere, quanto vaglino, e quel che peſino nelle bilancie di chi non è occupato dallo ſpirito di prevenzione, così io non mi credo obbligato confutare le artificioſiſſime riflеſſioni dello ſteſſo Autore Piacentino, maſſimamente, che la di loro inſuſſiſtenza ſi comprova dal medeſimo fatto, e dalla Storia de' ſuddetti Imperadori autenticata dall' autorità degli atti pubblici, e de' Scrittori contemporanei, ed imparziali; concioſſiache con queſti ho fatto vedere, che Ottone, e Federigo nel bel principio de' loro reſpettivi Imperj, e dappoiche vennero in conteſa colla Corte Romana, In di cui favore ſi ſollevarono le principali Città del Regno, furono tanto da' Piacentini, quanto da' Parmiggiani ubbiditi, ſerviti, e riconoſciuti come veri Sovrani, ed antichi Signori d'eſſe due Città, e ſupplicati perciò a graziarli della confermazione de' privilegj conceduti all'una e l'altra Città dagli altri Auguſti, e Rè d'Italia.

CAP. XIV.

Pretendono gli Avvocati Romani, che Ridolfo I. dichiaraſſe Parma e Piacenza della Chieſa, e che di più rinunciaſſe alla ſovranità ch' aveano gl' Imperadori in Roma, e nelle Terre donate alla Sede Apoſtolica; e ſiccome nelle Coſtituzioni di queſto Auguſto fonda la Curia Romana la ſua intenzione, così ſi eſaminano colla diligenza non praticata da altri gli atti prodotti dagli Avverſarj, e con l'autorità de' medeſimi, e della Storia ſi moſtra, che Ridolfo ſolamente confermò le donazioni degli altri Ceſari, e rinunciò la maggior parte delle regalie godute da' ſuoi Anteceſſori nella Romagna, laſciandone il poſſeſſo al Papa.

OH quì sì che l'Autor Romano mette in comparſa tutta la pompa della ſua eloquenza, e quaſi ch'egli riportato abbia una inſigne vittoria ſopra il Padre Ordei, e'l Conte Caroelli, ſi prepara da ſe ſteſſo il trionfo, e nel Capitolo VIII. della ſua Storia eſclama, che *intanto dopo una lunga vacanza dell' Imperio per eſſerne dinanzi ſtato dichiarato privo Federigo II., e per gli ſciſmi de' Competitori dopo la ſua morte venne ſopra tutti gli altri nel Concilio II. di Leone riconoſciuto Ridolfo I. Auſtriaco dall' arbitrio del Pontefice Gregorio X., non oſtanti le promeſſe vantaggioſiſſime, le quali Alfonſo Rè di Caſtiglia faceva alla Santa Sede ad effetto d'eſſerne egli preſcelto ſopra qualunque altro. Allora eſſo Ridolfo non una, ma cinque volte con ſolenniſſimi atti, e con pubbliche Coſtituzioni accompagnate da quelle degli Elettori, e de' Principi di Germania dichiarò, e giurò di difendere*

dere per ſe, e per tutti i ſuoi Succeſſori tutte le Terre, e Città, e gli Stati della Sede Apoſtolica, e ſpecialmente l'Eſarcato, rinnovando gli atti, e i Diplomi già nel medeſimo affare pubblicati da Ottone IV., e da Federigo II., e ciò fece negli anni 1274. 1275. 1278. 1279. *proteſtandoſi in ciò di ſeguitare il tenore della Coſtituzione di Lodovico Pio, e degli altri Ceſari Succeſſori ſuoi fino a lui*. E dappoiche ha il Declamatore riferito alcune parole di tante, e sì replicati atti regiſtrati diſteſamente dal Rainaldi alli ſopradetti anni, e nell' appendice della ſua Diſſertazione latina del ſupremo Dominio della Sede Apoſtolica ſopra la Città, e'l Contado di Comacchio. Eſagera col ſolito ſuo enfatico modo di ſcrivere così.

Il perchè ſe nelle menti de' noſtri Avverſarj tuttavia rimaneſſe alcun dubbio contra il Dominio antico della Chieſa ſopra le Città di Parma e Piacenza, e anche di Modana, e Reggio, come non eſpreſſe particolarmente in alcune delle Coſtituzioni Imperiali, ma generalmente per via di Confini immutabili tra Provincia, e Provincia incluſe ſotto i vocabili d'Eſarcato, e di Emilia &c. Si diſtruggerebbe qualunque ſofiſma con queſta matura, ed ampia dichiarazione di Ridolfo deliberatamente conceputa, e diſteſa con tutti i termini, e con tutte le clauſole, ed eſpreſſioni più incontraſtabili, e più chiare, che poteſſero mai dalla ſottigliezza, e dalla cavillazione ſteſſa deſiderarſi. E chi mai oſerà a fronte di tante faſtoſe declamazioni rivocar' in dubbio il *Dominio antico della Chieſa ſopra le Città di Parma e Piacenza, ed anche di Modana, e Reggio*?

Io però, che non mi laſcio punto atterrire da sì fatti ſchiamazzi, ſapendo per eſperienza, che ogni Uomo ſaggio crede, che chi grida più forte, ſia più debole di ragione, dico, e replico, che nella mia mente non ſolo rimane *dubbio*, ma reſta impreſſa più che mai l'opinione di non aver giammai avuto la Chieſa Romana Dominio aſſoluto, nè legittimo, nè pur' in una ſola delle quattro riferite Città. E di più ſoſtengo, che le Coſtituzioni di Ridolfo non le diedero maggior diritto di quello ch'ella d'avanti aveva nell' Eſarcato, nella Romagna, in Roma, e in tutti gli altri Stati, ch' ora poſſiede, perchè in eſſi rimaſe illeſo, ed imperturbato quell' alto ſupremo Dominio, che il Sacro Romano Impero di già vi avea. E quanto io dico, intendo provarlo colle Coſtituzioni medeſime, e colle Lettere de' Sommi Pontefici ſcritte a queſto Auguſto sì benefico alla Santa Sede, tanto benemerito della Repubblica Criſtiana, e ſopra qualunque altro ſuo Anteceſſore, dotato di tutte quelle virtù morali, politiche, civili, e militari, che poſſono far grande un' Auguſto. Tanto atteſtano Sertario, Sterone, Alberto d'Argentina, Cuſpiniano, e gli altri Scrittori contemporanei, e proſſimi, che ſcriſſero la Vita, le azioni memorabili, e le molte inſigni Vittorie di queſto Eroe più d'ogni altro Imperadore, ſecondo propagatore de' Romani Principi.

Deſcendendo ora al particolare de' Privilegj, e Diplomi, con tante inſolite diligenze, ed inſtanze da' Sommi Pontefici chieſti a Rodolfo. Io non ſtarò qui a ripetere, quanto dal Coringio (*a*), e dall' eruditiſſimo Autore *della piena eſpoſizione de' diritti Imperiali, ed eſtenſi ſopra la Città di Comacchio* ſi è oppoſto contra l'ultimo Privilegio di Rodolfo, ſu cui principalmente ſi fonda l'Avverſario, perchè come gli pare, *tronca anticipatamente tutte le difficultà, che in futuro vi poteſſero mai naſcere con una eſpreſſione univerſaliſſima*, ma laſcerò, che il Lettore eſamini,

(a) *Piena Eſpoſizione de' diritti Imper. cap* 24.

esamini, e conosca, se un tal'atto meriti quella piena fede, che dar si dee ad una Scrittura originale, o autentica. Dirò solamente, che oltre la confermazione generale de' Diplomi Imperiali usò la Curia Romana ogni sollecitudine, e industria, per ottenere da Ridolfo l'approvazione delle Costituzioni di Ottone IV., e di Federigo II., i quali a parlar vero non di proprio movimento, ma per la dura condizione de' tempi, e per guadagnar contro i loro Competitori l'arbitrio de' Sommi Pontefici, s'indussero ad essere più liberali verso la Sede Romana di qualunque altro loro Antecessore. Da questa fatal necessità fu anche spinto Rodolfo a confermarle con tanti replicati Diplomi, quanti ne vollero da lui esigere Gregorio X., e Nicolò III. Dovette il novello Cesare prender la legge dall'uno, e dall'altro per torsi d'imbarazzo col Rè Alfonso di Castiglia, e per non essere obbligato andar' in Oriente, e lasciar la Germania, e l'Italia, su cui si erano arrogati i Papi nella vacanza dell'Imperio una sterminatissima autorità, come fede ne fanno tutte le Storie di que' tempi, che io quì non vuo addurre, perchè assai note agli eruditi, ed anco perchè sto volontieri lontano, quanto più posso, da' racconti odiosi.

Nulladimeno siccome nè Ottone, nè tampoco Federigo II. si spogliarono di quell'alto supremo Dominio, che già avevano nello Stato Ecclesiastico, ed in Roma gli antichi Cesari, e i loro Predecessori, come l'abbiam provato di sopra. Così nè pure volle Ridolfo privarne l'Imperio, come se ne protestò negli Stromenti di mandato dati a' suoi Ambasciadori, a' quali diede facoltà, e bailia *faciendi nomine meo Beato Petro Apostolo Cælestis Regni clavigero, ac vobis ejus Successori, cæterisque canonicis Successoribus, & Ecclesiæ Romanæ confirmationes, concessiones, privilegia, juramenta, & cætera omnia, quæ mei Prædecessores Reges Romanorum fecisse noscuntur, seu inveniuntur, nec non et alia promittendi, seu faciendi, quæ vos Sanctissime Pater, & Domine sine DEMEMBRATIONE IMPERII secundum Deum, & honestatem videritis expedire.*

Differt. Hist. de Summo Apostolicæ Sedis Imperio in Urbem, Comitatumque Comacli appen. n. 7. pag. mihi 28.

La qual verità si legge più manifestamente ne' due Privilegj (*a*) dati l'uno adì 20. d'Ottobre dell'anno 1275. nella Chiesa di Losanna, e l'altro il giorno susseguente nella stessa Città, e in amendue questi Diplomi si riserbò Ridolfo, come Ottone, e Federigo suoi immediati Antecessori il diritto supremo di prendere da' Stati donati alla Chiesa *procurationes, sive fodrum*, che altro non è, come si disse di sopra, che la facoltà di farsi contribuire i viveri, ed i foraggi ogni qualunque volta i Rè de' Romani fossero andati a Roma per riceversi la Corona Imperiale, oppure venissero chiamati in Italia da' Sommi Pontefici per i bisogni di Santa Chiesa. Sicche se non rifiutò Ridolfo, nè rinunciò intieramente al Dominio utile, che l'Imperio avea ne' riferiti Stati, volle però, e il Papa si accontentò, che riteneffe la Regalia del fodro, che non si puo negar' essere una gran parte del Dominio utile delle Terre, che si donano al sentire di tutti i Feudisti, come mai si puo concepire da mente sana, che questo magnanimo Augusto si spogliasse dell'alto supremo Dominio. La Sovranità secondo la vera opinione non già de' soli Tedeschi, come si fingono gli Avvocati Romani, ma di tutti li più insigni Giureconsulti Italiani, Francesi, e Spagnuoli, è così affissa alla Corona, che si reputa inalienabile, e gli stessi Fiscali della Reverenda Camera sostengono, che cotesto supremato non dee giammai dirsi trasferito nel donatario, o sia concessionario, se non nel caso che fiasene fatta espressa menzione, e rinunzia positiva nell'atto

(a) *Cit. appen. n. 8. pag. 31. & seqq.*

stesso

ſteſſo della conceſſione, o ſia donazione. E la ragion ch'eglino con tutti gli altri Autori adducono ella è, che qualſivoglia clauſola per ampia, pregnante, e generale ch' ella mai ſia, non puo eſtenderſi alla rinunciazione di queſto alto ſupremo Dominio avvinto, e legato indiſſolubilmente al Principato, come lo vedremo ben preſto coll' autorità di molti celebri Scrittori del diritto pubblico.

Ma ſiccome creſcerà la forza di queſto inſuperabile argomento col fatto, e verrà ſempre più convalidato dagli atti ſteſſi allegati dalla Curia Romana, e dal noſtro Avverſario, così mi pare neceſſario andar' eſaminando ogni più minuta circoſtanza del fatto medeſimo, ed alcune clauſole, ed eſpreſſioni tanto de' Brevi Pontificj, quanto de' Diplomi, e delle dichiarazioni di Ridolfo, affinche con queſta piena informazione poſſa il Lettore meglio decidere, e colla dovuta cognizione di cauſa interporre il ſuo giudizio. Coronato dunque queſto Ceſare in Acquiſgrana, mentre l'anno 1274. ſi celebrava in Lione da Gregorio X. un Concilio, vi mandarono i loro Ambaſciadori Alfonſo Rè di Caſtiglia, ed Ottocaro Rè di Boemia per procurarſi col favore del Pontefice l'Imperio.

Fu ſollecito al pari di queſti ſuoi concorrenti Ridolfo, ed inviovvi Ottone Prepoſito di S. Vidone di Spira ſuo Cancelliere di Corte, concedendogli facoltà di confirmare i Privilegj, e le donazioni fatte da' ſuoi Anteceſſori alla Chieſa Romana. Gregorio rigettate l'inſtanze d'Alfonſo, e di Ottocaro, approvò l'elezione di Ridolfo, il di cui Ambaſciadore confirmò in ſpecie i privilegj d'Ottone IV., e di Federigo II., anzi l'apocriſa Coſtituzione di Lodovico Pio, e la donazione d'Ottone il Magno. Venne l'anno 1275., in cui avea l'Imperadore deſtinato di mandar nuovi Ambaſciadori al Pontefice. Ma fatto certo, che Gregorio s'incamminava alla volta di Luſſanna per abboccarſi con eſſo lui, ſi portò in eſſa Città per aſpettarlo, e riceverlo con quella pompa, ed oſſequio, ch' era dovuto al Capo viſibile della Chieſa, e così fu fatto; e fu quivi, che il Papa approvò per la ſeconda volta la ſua elezione, colle ſeguenti condizioni però, che doveſſe portarſi a Roma per eſſervi conſegrato Imperadore, e che ricevuta la Corona doveſſe andar' in Aſia per liberare i Criſtiani dalla ſervitù de' Barbari. Credono molti, che ciò faceſſe il Papa per divertir dagli affari d'Italia Ridolfo, il quale confirmò in queſta occaſione quanto il ſuo Cancelliere aveva fatto in Lione, giurando inoltre d'eſſere Protettor della Chieſa Romana, e di reſtituirle il poſſeſſo de' Stati a lei donati da' ſuoi Anteceſſori, il che fece con i due replicati atti, che abbiam veduto di ſopra, e che ſono regiſtrati dal Rainaldi, e dall' Autore della Diſſertazione latina di Comacchio nell' appendice.

Non andò Ridolfo nè a Roma, nè in Aſia, ma piuttoſto Ridolfo ſuo Cancelliere unitamente coll' Apoſtolico Legato ſi portò in tutte le Città d'Italia, ed anche in quelle dell' Eſarcato, e della Marca d'Ancona, ed ivi fece da ognuna d'eſſe preſtare il ſolito giuramento di fedeltà all' Impetio, prendendone in cotal guiſa l'attual poſſeſſo, ed amminiſtrazione. Ciò che diceſſe, ed operaſſe Gregorio X. contro ſimili atti praticati dal Cancelliere Ridolfo, non ſi puo agevolmente ſcorgere dalla lettera, che queſto Pontefice ſcriſſe al medeſimo, perchè l'Autore della Diſſertazione Iſtorica di Comacchio ne reca al n. 9. della ſua Appendice una ſol parte, ed il nudo preambolo. Io avrei deſiderato, che vi foſſe ſtata regiſtrata tutta diſteſamente; concioſſiacoſache m'immagino, eſſervi qualche clauſola, o circoſtanza, che faccia molto bene al noſtro propoſito, e tanto

più

più io mi confermo in questo pensiere, quanto che veggo, che le altre due di Giovanni XXI. successore di Gregorio, e spettanti al fatto di esso Cancelliere, vi sono al n. 12. e 13. riferite intieramente, sicche esaminaremo queste; perchè mi persuado, che diano molto lume al nostro assunto. Nella prima dunque rammemora Papa Giovanni all' Imperadore le donazioni dell' Esarcato, e della Pentapoli, fatte da Ottone IV., e da Federigo II. alla Chiesa Romana, come di sua ragione, e proprietà, e si dice, ch'egli medesimo in ratificandole *omnes possessiones ejusdem Ecclesiæ, quarum quamplures, & præcipuè prædictos Exarchatum, & Pentapolim eadem Instrumenta singulariter exprimunt, reliquas verò generaliter comprehendunt, eidem Ecclesiæ quietas, & liberas dimisistis, promittentes ad obtinendam ipsas eandem Ecclesiam bona fide tanquam Principes Catholici adjuvare, illasque ipsi Ecclesiæ sine mora, & difficultate restituere.* Dopo di che si duole lo stesso Papa, che *Rodulphus Cancellarius tuus, & frater Berengarius Magister Domorum Hospitalis S. Joannis Hierosolymitani per Alemaniam magnificentiæ tuæ Nuntii de permissione, seu voluntate Venerabilis Fratris nostri Ferrariensis Episcopi tunc in Lombardiæ partibus Sedis Apostolicæ Legati, aliqua, quæ dictis quietationibus, renunciationibus, concessionibus, collationibus, donationibus &c. Non est dubium obviare, circa prædictos Exarchatum, & Pentapolim præsumpsissent à Communitatibus Civitatum, & Locorum Romaniolæ, ac vicinarum Partium, quæ fore de ipsis Exarchatu, & Pentapoli dignoscuntur, fidelitatis juramenta recipientes tuo nomine, licet sicut verosimiliter credimus, non de tua conscientia, vel mandato, felicis recordationis Gregorius Papa prædecessor noster ipsos Episcopum, & Nuntios Bononiam ad suam præsentiam evocans factum redarguit, & facientes multipliciter increpavit.* E finalmente priega Sua Santità, ed esorta Ridolfo, che tanto a' suoi Commessarj, quanto a quelli, che per qualunque futuro tempo volesse inaodar' in Italia, espressamente comandi, *ut agentes cautiùs, & à similibus studiosiùs abstinentes de Terris Ecclesiæ, & specialiter de dictis Exarchatu, & Pentapoli absque nostro speciali mandato se de cætero nullatenus intromittant. Immo Communitatibus memoratis per tuas Patentes litteras dilecto Filio Magistro Bernardo &c. tuo nomine assignandas denuncians juramenta prædicta recepta fuisse ab ipsis Communitatibus per errorem, nec ratam habuisse receptionem hujusmodi, vel habere.*

Dello stesso tenore è la seconda lettera di Giovanni XXI., come potrà riconoscerlo, chi avrà desiderio d'essere più minutamente informato della verità. Intanto passato a miglior vita questo Pontefice l'anno 1277. li 16. di Maggio, come attesta Tolomeo Lucchese riferito dal Pagi nella Vita d'esso Pontefice, fu assunto al Pontificato Nicolò III. Romano della Famiglia Ursina adì 25. di Novembre dell'anno medesimo, il che si deduce della sua lettera enciclica, o sia circolare scritta li 18. delle Calende di Febbrajo riferita pure dal Pagi nella Vita d'esso Nicolò, il quale subito mandò a Ridolfo Bartolomeo Amerino con la medesima instanza espressa nelle lettere registrate dal Rainaldi (a). Ridolfo, che se non si ritrovava scomunicato, come vogliono alcuni Storici contemporanei, per non aver' intrapresa la spedizione di Terra Santa ingiuntagli da Gregorio X. allorche confermò la sua elezione; non era perlomeno in istato d'intraprendere un sì lungo viaggio, e abbandonar la Germania ancor tumul-

(a) *Rainaldus. ad an. 1277 n. 55.*

tumultuante, e disordinata per la lunga vacanza dell'Imperio. Quindi è, che come saggio Principe, ch'egli era, si appigliò al partito di aderire alle richieste del Pontefice, per torgli ogni pretesto di turbar le cose sue in Italia. Troppo fresca era la memoria di ciò che altri Papi fatto aveano contra non pochi suoi Antecessori in diminuzione notabilissima del supremato, e della dignità del Sacro Romano Imperio, sicche prese Ridolfo il partito di spropriarsi del poco, piuttosto, che perdere il tutto, e di cedere al riferir del Biondo (*a*), e del Sigonio, una parte dell'utile Dominio, che avevano i Cesari nella Romagna. Mandò pertanto un certo Corrado Religioso dell'Ordine di S. Francesco a Roma col mandato di revocare i giuramenti di fedeltà prestatagli dalle Città d'essa Provincia, e di confermare novellamente le donazioni fatte alla Sede Apostolica, il che eseguì Corrado in pieno Concistoro l'anno 1278. addì 4. di Maggio per l'atto, che si vede registrato a' numeri 19. e 20. dell'Appendice della citata Dissertazione Istorica, dove dichiarò, che per li suddetti giuramenti *nullum jus ipsi Domino meo Regi accrescat, vel in aliquo Ecclesiæ Romanæ depereat tam circa possessionem, quàm proprietatem*. Esprimendo inoltre, *quod vos Sanctissimæ Pater, & eadem Romana Ecclesia per vos, & per alios nunc, & semper accipiatis, nanciscamini, intretis, & appræhendatis absque ulla ipsius Domini Regis, vel alterius requisitione, auctoritate, vel mandato obtentis, sive petitis possessionem, & quasi omnium contentorum in prædictis Privilegiis &c.* Ottenuto ch'ebbe Nicolò III. con una tal dichiarazione il suo intento, avvivò la sua speranza, e crebbe in lui l'avvidirà di conseguire cose maggiori dalla bontà, ed indulgenza d'un Principe, che già conoscea poco inchinato a passar' in Italia, e molto alieno dal venir' in contesa colla Curia Romana. Onde l'anno 1278. nel solo mese di Giugno scrisse tre altre Lettere a Ridolfo, nella prima delle quali lo avvisa, di quanto era stato dichiarato, e promesso da Corrado Minorita nel Concistoro de' Cardinali, e di più gli fa una novella domanda, prescrivendogli, dirò così, la Legge del tenor seguente: *Et quia decet Regales actus in omni claritate procedere, ut omnem obscuritatem, quam generalitas consuevit frequenter inducere, tollat Regalis expressio, & jura Ecclesiæ prædictæ per tuam declarationem, quam decernas esse perpetuam, plenariè solidentur, recognoscas, fatearis, & speciali Edicto ad perpetuam memoriam studeas declarare, Ravennam, Æmiliam, Bobium, Cæsenam, Forumpopuli, Forumlivii, Faventiam, Imolam, Bononiam, Ferrariam, Comaclum, Adriam, atque Gaballum, Ariminum, Urbinum, Montemferretum, Territorium Balnense cum omnibus finibus, Territoriis, atque Insulis in Terra, Marique ad Civitates, & Loca prædicta quoquo modo pertinentibus ad Beatum Petrum cælestis Regni Clavigerum ad Nos, & Successores nostros Romanos Pontifices, & ad ipsam Romanam Ecclesiam pleno jure integrè in spiritualibus, & temporalibus in solidum pertinere, ac nostri, & ipsius Ecclesiæ pleni juris, & ditionis, ac Principatus existere &c.*

Nella seconda lettera poi ripetendo Papa Nicolò il tenore della stessa donazione da lui chiesta a Ridolfo per animarlo ad accondescendere di buona voglia alle sue brame, gli dice così: *Ne autem per hæc Nos aliquod novum petere, vel à tuis Prædecessoribus Imperatoribus Romanis insolitum existimes postulare, & ad tuam conscientiam pleniùs servandam &c. Tibi de verbo ad verbum tenores privilegiorum ipsorum Impe-*

(a) *Blond. Flav. ad an. 1275. dec. 2. l. 8. Sigon. l. 10.*

Differt. Hist. in appendice n. 19. 20. pag. mihi 57. & seqq.

Cit. differt. appendic. n. 16. 17.

ratorum ſicut in Archiviis Romanæ Eccleſiæ reperimus, ſub Bulla noſtra tranſmittimus. Indi Papa Nicolò conclude queſta lettera con avvertir l'Imperadore, che *tenores autem præfati eorundem Imperatorum tales ſunt*.. Qui ſi dee oſſervare, ch'egli è vero, che queſto Sommo Pontefice aggiunſe tre tenori delle antiche donazioni alla lettera ſcritta a Ridolfo, ma che non furono intieri, leggendoſene nella detta Appendice ſolamente tre ſquarci, l'uno della tanto magnificata Coſtituzione di Lodovico Pio provata oggidì dagli Eruditi più imparziali per apocriſa, e ſuppoſta, come la donazione di Coſtantino Magno, e gli altri due d'Ottone il Grande, e di Arrigo il Santo. E finalmente nella terza lettera fa il detto Sommo Pontefice ſaper'all'Imperadore (*a*), ch'egli nel giorno della ſua Coronazione, e in quello immediato a tal ſolennità dovrà rinnovare, e ratificare tutti i privilegj conceduti da lui alla Chieſa Romana, coll'approvazione, e col conſentimento di tutti i Principi di Lamagna, e che perciò debba prepararſi a così eſeguire.

(a) *Append. n. 17. pag. mihi 53.*

Queſto ſcrivere del Papa tanto riſoluto, ed imperioſo ſe maggiormente riſolvere Ridolfo, che potea temer di tutto a non contradirgli. Quindi inviò un'altro ſuo Procuratore a Roma chiamato Gotifrido, ed era Prepoſito di Sollo della Dioceſi di Salisburgo, affinchè rivocaſſe, ed annullaſſe i giuramenti di fedeltà a lui fatti dalle Città della Romagna. E queſto ſi eſeguì puntualmente, dopo di che lo ſteſſo Pontefice promoſſe un'altra pretenſione, cioè che tutto quanto ſi era fatto, e da queſto nuovo Procuradore, e da Fra Corrado doveſſe Ridolfo ratificarlo, e confermarlo con altri Diplomi; e'l buon Ceſare fece tutto. Non fu però di tutto queſto contenta la Santità Sua, ma fece paſſare in Germania un'altro Nuncio nomato Godefrido Decano di Sant'Andomari, a cui diede preciſe inſtruzioni di far per modo, che Ridolfo concedeſſe alla Sede Apoſtolica tutti quei privilegj, confirmazioni, e ratificazioni, che gli preſcriveva nelle minute, e formule, che a tal'effetto gli conſignò, e giunto queſto Nuncio in Germania, e preſentatoſi a Ceſare con i comandamenti del Papa ottenne quanto ſeppe bramare, e particolarmente l'arto tanto magnificato dallo Srorico Romano, che fu l'ultimo, che ſi pretende fatto da Ridolfo l'anno 1279. alli 16. delle Calende di Marzo, e tutti queſti Stromenti, che ſono un mezzo volume ſi trovano regiſtrati nell'appendice della celebre Diſſertazione Iſtorica di Comacchio dalla pagina 55. fino alla pagina 105.

Coſa degna d'ammirazion grandiſſima ella è, che un tanto condiſcendimento di Ridolfo non poteſſe eccitar nell'animo di Nicolò nè pur'un picciol ſentimento di gratitudine, non che metter termine, ſe non ce lo metteva la morte, alla immoderata cupidigia ch'egli avea di ſpogliar'intieramente l'Imperio del Dominio d'Italia, per dividerla in due Regni, e crearvi duoi Rè della ſua Famiglia. Di queſto ſuo vaſto diſegno ne fanno chiara teſtimonianza l'Abate Uſpergenſe (*b*), e Biondo Flavio, dicendo il primo, che *poſt Adrianum eligitur Joannes XXI. &c., & poſt hunc Nicolaus III. Patria Romanus ex Familia Urſina, Joannes Cajetanus antea dictus. Hic adniſus eſt, ut Cognatos ſuos eveheret, & alterùm in Hetruria, alterum in Longobardia Reges faceret, quoniam Rodulphus Imperator rebus Germanicis impeditus in Italiam non veniebat. Verùm Civitates Italiæ Imperatori adherentes contraſtabant, & miſſo Locumtenente per Rodulphum in Italiam, Conſilia Pontificis fruſtrata ſunt*. E'l ſecondo che (*c*): *ſcribit Ptolomeus Lucenſis*,

(b) *Abb. Uſperg. ad an. 1292. in fine vitæ Rodulph. pag. mihi 341.*

(c) *Blondus dec. 2. lib. 8.*

ſis, Nicolaum Pontificem, niſi ejus Conſilia occupaſſet mors, Reges duos, unum Lombardiæ, alterum Etruſcis fuiſſe daturum, quo Regibus Siciliæ, atque Germanis Imperii titulo abutentibus, evertendi Italiam, ſicut ſæpe fecerant, facultas adimeretur.

Lo ſteſſo dice Platina nella ſua Vita con queſte parole: *Huic autem Pontifici in animo fuerat duos Reges creare, utrumque Urſinum, quorum alterum Etruriæ, alterum Lombardiæ præficeret, qui inde Teutonicos partim Alpium incolentes, hinc Gallos Siciliam, & Regnum Neapolitanum tenentes armis in officio continerent.* E più chiaramente Giorgio Merula (a): *ceterùm Nicolaus ſive rem Italicam à vi, & dominatu externo defenderet, ſive ut per ſpeciem arcendi hoſtes, & tuendorum finium Regnum ſuis pararet; duos de Urſina gente ad Regiam dignitatem promovere in animo conſtituit, quorum alter in Lombardis dominaretur; qui munitione Alpium, ac valido Præſidio Germanos coerceret; alter in Etruria regnaret, cujus armis Galli Siciliæ Domini ab ora maritima ſubmoverentur, ſi quando Italiam invadere tentarent.*

(a) *Georg. Merula antiq. Vicecom. pag. mihi 84.*

Qualche coſa di più curioſo ſcrive di queſto Pontefice Tolomeo Lucheſe, il quale vivea in quei tempi, e fra l'altre dice, che promoſſe un trattato di dividere l'Imperio tutto in quattro parti, cioè in Regno di Lamagna, che doveſſe cedere in proprietà, e continuare ſempre nella poſterità di Ridolfo, in un'altro, che queſto Autore chiama Viennenſe da darſi in dote alla Moglie di Carlo Martello, e figliuola d'eſſo Ridolfo, ed in altri due Regni di Lombardia, e Toſcana, i quali non ſi pubblicò, a chi doveſſero toccare, ma che diedero molta materia a diſcorrere. Viene lo ſteſſo confermato da un manuſcritto di Giordano Autor'egli pure di que' tempi, che atteſta Rainaldo all'anno 1280. num. ultimo, ritrovarſi nella Biblioteca Vaticana, dicendo queſto Scrittore, che *tractabat idem Pontifex cum dicto Rege* (Rodulpho) *ſuper novitatibus faciendis in Imperio, ut videlicet totum Imperium in quatuor divideretur partes; in Regnum Alemaniæ, quod dabatur Poſteris Rodulphi perpetuum, in Regnum Viennenſe, quod dabatur in dotem Uxori Caroli Martelli filiæ dicti Rodulphi: de Italia verò præter Regnum Siciliæ duo Regna fiebant, unum in Lombardia, aliud in Tuſcia; ſed interim Papa mortuus eſt.* Queſti peraltro ſono, come dice il Spondano all'anno 1278. n. 8., nei nel volto d'un' Uomo ornato di grandezza d'animo, e pieno di vaſti penſieri tanto più ſcuſabili, quanto più ſono comuni all'umanità, che ci ſpinge a far del bene, ed a promovere la condizione, e le fortune de' noſtri congiunti. Erede però di coteſti troppo vaſti, e mondani diſegni di Nicolò III. benchè lo ſia del Sangue, e della eccelſa dignità non lo è Benedetto XIII. ſantamente regnante oggidì nella Sedia del Principe degli Apoſtoli, e nella Chieſa Univerſale del Signore.

Comunque però la coſa foſſe, tornando al noſtro propoſito, ed a ſtrignere l'argomento, già vede il Lettore da queſto fatto non inventato da me, nè preſo da Scrittori Tedeſchi, ma eſtratto dagli atti pubblicati dalla Curia Romana, che mai non ſi diſcorſe, nè trattò d'alto ſupremo Dominio, nè che Ridolfo doveſſe far più di quello, che fecero a pro della Chieſa Romana i di lui Anteceſſori, nè concederle maggiori o più ampj privilegj di que' che le conceſſero gli altri Auguſti; e pure ſe avea lo ſteſſo Ridolfo a ſpogliarſi della ſovranità goduta dagli altri Ceſari in Roma, nell'Eſarcato, e nella Pentapoli, era indiſpenſabilmente neceſſario, che lo faceſſe con una eſpreſſa, e ſolenne dichiarazione al riferir degli Autori, che

che ben tosto lo citerò. All'incontro apparisce manifestamente dagli atti medesimi, che il mandato dato da lui al suo Ambasciadore inviato a Lione non si estendeva ad altro, che a fare *nomine meo Beato Petro Apostolo cælestis Regni clavigero, ac vobis ejus Successori, cæterisque vestris Canonicis Successoribus, & Ecclesiæ Romanæ confirmationes, concessiones, privilegia, juramenta, & cætera omnia, quæ mei Prædecessores Reges Romanorum fecisse noscuntur, seu inveniuntur, nec non et alia promittendi, seu faciendi, quæ vos Sanctissime Pater, & Domine sine DEMEMBRATIONE IMPERII secundum Deum, & honestatem videritis expedire.*

Cit. append. pag. 21, & seqq.

Onde osservando lo stesso Ambasciadore la legge a lui data da Ridolfo, altro non eseguì in nome del suo Sovrano, che confermare, e ratificare le donazioni, ed i privilegj di Lodovico Pio, di Ottone il Magno, di Ottone IV., e di Federigo II., i quali tutti si riserbarono l'alto Dominio, come l'abbiam provato largamente nell'antecedente Libro, ed in questo ancora. Quando poi Gregorio X. si portò a Lussanna, Ridolfo nulla di più fece, che approvare, e ratificare, quanto in di lui nome promise, e stipulò il suo Ambasciatore, riserbandosi l'espressa autorità di prendere dagli Stati della Sede Apostolica, come fecero Ottone IV., e Federigo II. i viveri, ed i foraggi pel suo Esercito ogni qualunque volta si fosse portato a Roma per ricevervi la Corona Imperiale, o per soccorrere la Sede Apostolica. Circostanza, e qualità, che non lascia più in dubbio la retenzione dell'alto supremo Dominio dell'Imperio.

Inoltre se esaminaremo senza prevenzione tutto questo fatto, e con animo di scoprirne la sola verità, comprenderemo ben tosto, che tanto fu lontano Ridolfo dal spogliarsi della Sovranità, quanto da principio la sua intenzione fu di ritenere nella Romagna, e negli altri Stati della Chiesa quell'utile Dominio, e quelle Regalie, che vi godeano i suoi Predecessori, ed a questo fine si portò il suo Commessario accompagnato dal Legato Apostolico in quella Provincia; ne prese, a nome di Ridolfo il possesso; siccome in di lui nome ricevette il giuramento di fedeltà da tutte le Città, e Terre di quelle Contrade. E dobbiam ben confessare, che tutto ciò fatto non si farebbe, nè dal Legato Apostolico, nè dal Commessario Imperiale, se di que' tempi non fosse stato fuori d'ogni controversia, che i Cesari di Lamagna vi godeano pacificamente questo utile dominio, del quale se dipoi privossene Ridolfo, ciò fu per il bene della Pace, per non venire a contese col Papa, e per non essere astretto passare alla ricuperazione di Terra Santa. Se pur non vogliam dir con Ricordano Malaspina, e Giovan Villani, che si spogliò di tanti diritti per ottener l'assoluzione delle censure, in cui lo dichiarò incorso il Pontefice a pretesto, che non vi fosse ancor passato, come promesso lo avea a Gregorio X. Non son' io solo, che adduca coteste motivi della rinuncia di Ridolfo, li recò davanti di me il Padre Pagi nella Vita di Nicolò III., e vi aggiunse la terza cagione, ed è, che il nostro Cesare fece tutto per mostrarsi grato a questo Papa, che aveva obbligato il Rè di Sicilia a rinunciar il Vicariato della Toscana conferitogli dalla Santa Sede; la quale ne' scismi, e nella lunga vacanza dell'Imperio si era appropriata in Italia tutta l'autorità degli Augusti; riferisce anche il Pagi molto parziale della Chiesa Romana tutti li trattati, e le dichiarazioni fatte da Ridolfo ad istanza di Papa Nicolò, e indi ci fa sapere, che (a) *eo pacto factum est, ut multa ex his locis, quæ ab Imperatoribus detinebantur, redirent in potestatem Ecclesiæ* .... e che *hæc in gratiam*

(a) Pagius in vit. Nicol III n. 9. & seqq.

Nico-

Nicolai Pontificis egiſſe Rodulphum Imperatorem ob ademptum Carolo Regi Siciliæ Vicariatum Etruriæ, quod hæc Imperii juris eſſet, tum ad obtinendam ſolutionem ab excommunicatione, quam incurrerat ob non adimpletum juramentum exequendæ intra tempus præſcriptum expeditionis Syriacæ, ſcribunt Villanus l. 7. c. 51. Blondus decad. 2. l. 8. Recordanus Malaſpina hiſtor. Florent. c. 204., & alii licèt autem nullum horum veſtigium in literis Pontificiis reperiatur, certum tamen eſt, quòd cum poſt Concilium Lugdunenſe Rodulphus urgeretur à Pontificibus ad expeditionem Syriacam adeo ſolemniter promiſſam, ipſum inter varias excuſationes, quas prætexuit, hanc quoque cauſatum eſſe, quod Carolus Vicariatum Imperii in Etruria ſe invito uſurparet. Quare ab ipſo Gregorio X., & à Succeſſoribus, & à Collegio Cardinalium Sede vacante incubitum eſt, ut aliquis concordiæ modus inter eos inveniretur. Sed cum cerneret Nicolaus, hæc omnia incaſſum fieri, impulit tandèm Carolum, ut ipſemet ſponte tam Senatoriam Urbis dignitatem, quàm Vicariam Etruriæ poteſtatem in manus ipſius Pontificis deponeret. E il Biondo atteſta, che (a) *omnis Romaniola Imperatorias ſecuta erat partes, & minima, quæ ſinguli darent Populi, tributa percipiens Rodulphus, eos privilegio ſub Imperii titulo liberos eſſe dixit, cujus rei geſtæ ordinem in Forolivienſium monumentis extare vidimus.* Ed il Sigonio laſciò ſcritto (b): *quin etiam eidem* (Carolo) *perſuaſit, ut Vicariatum Etruriæ Rodulpho Cæſari traderet, quo eum ad ſacram expeditionem accenderet; nam ipſum ſibi haud ſatis virium ad tantam rem aggrediendam ſupereſſe cauſari, quod Carolus magnam partem Italiæ obtineret, inde ad Rodulphum converſus, graviter ſe offenſum oſtendit, quòd ille, contrà quam Gregorio Pontifici promiſiſſet, adhuc neque in Italiam ad Coronam accipiendam veniſſet, neque ad Hieroſolyma recuperanda ſe comparáſſet, ac pro Vicariatu Etruriæ reſtituto ab eo Romaniolæ Comitatum poposcit, quem Reges jam inde à Friderico I. ſibi in magna contentione retinuerant, cum ad jus Eccleſiæ ab antiquo pertineret. Rodulphus autem partim ipſo Vicariatus Etruſci beneficio delinitus, partim Nicolai gratiæ fovendæ cupidus haud invitus fecit, ut Romaniolæ jura, unde modica quædam vectigalia exigebat, Pontifici reſtitueret, idque publicis ſcriptis tabulis confirmaret.*

(a) *Blond. Flav. dec. 2 lib. 8.*

(b) *Sigon lib. 10. ad an. 1278.*

Nè ſolamente da' riferiti Autori, ma dagli atti medeſimi pubblicati dalla Corte Romana manifeſtamente apparisce, che in queſta gran conteſa non ſi trattò giammai della Sovranità, ma dell' utile Dominio, delle regalie, e del poſſeſſo della Romagna, concioſſiachè abbiam veduto dalle lettere ſcritte da Giovanni XXI. a Ridolfo, come queſto Pontefice ſi querelò appo lui, che iti li Vicarj Imperiali con il Legato Apoſtolico in Romagna, n'aveſſero preſo il poſſeſſo, e ricevuto il giuramento di fedeltà dalle Terre di quelle Contrade, a nome dell' Imperio; e che inoltre ſi proteſtò il Papa, che tali atti erano oppoſti al tenore delle donazioni, e de' privilegj alla Chieſa conceduti tanto da Ridolfo, quanto da Ottone IV., e Federigo II., perchè tutti e tre *omnes poſſeſſiones ejuſdem Eccleſiæ, quarum quamplures, & præcipuè prædictos Exarchatum, & Pentapolim dimiſiſtis, promittentes ad obtinendum ipſas eamdem Eccleſiam bona fide tanquam Principes Catholici adjuvare, illaſque ipſi Eccleſiæ ſine mora, & difficultate reſtituere.* Onde pregò Ceſare a dichiarare, che il giuramento fu preſtato dalle Città di quella Provincia per errore ſenza ſuo conſentimento, eſortandolo ordinar' a' ſuoi Vicarj,

preſenti,

preſenti, e futuri a non intrometterſi nel governo, e maneggio d'eſſa Provincia, ma laſciarne libera l'amminiſtrazione alla Sede Apoſtolica.

Abbiam' inoltre oſſervato, che morto Giovanni, Nicolò III. fece all'Imperadore la medeſima iſtanza, e che queſti o per ricevere l'aſſoluzione dalle cenſure fulminate contro lui da Gregorio, o per non eſſere obbligato portarſi in Oriente, e laſciar la Germania, e l'Italia, ed anche per non imbrogliarſi colla Curia Romana volle accondeſcendere a' voleri del Papa, inviando a Roma Corrado Miniſtro dell'Ordine di San Franceſco nella ſuperiore Alemagna per far le dichiarazioni richieſte da Giovanni XXI., e Nicolò III., il che eſeguì Corrado l'anno 1278. addì 4. di Maggio nel pieno Conciſtoro de' Cardinali, concedendo in nome di Ridolfo, *quod vos Sanctiſſime Pater, & eadem Romana Eccleſia per vos, & per alios nunc & ſemper accipiatis, nunciſcamini, intretis, & apprehendatis abſque ulla ipſius Domini Regis, vel alterius requiſitione, auctoritate, vel mandato obtentis, ſive petitis poſſeſſionem, & quaſi omnium contentorum in prædictis privilegiis.* Ne' quali privilegj leggendoſi eſpreſſamente riſerbato a favore degl'Imperadori la regalia del ſodro, ed eſſendo eglino conceduri da Ridolfo *ſine DEMEMBRATIONE IMPERII.* Ognun vede, che tutto quanto ſi ſtipolò, e fece in queſta occaſione, ſi fece, e ſtipolò a riguardo dell'attual poſſeſſo, pel Dominio utile, e per le regalie già godute in quelle Contrade dagli altri Ceſari, le quali coſe tutte ſe rinunciò Ridolfo alla Sede Apoſtolica, non le cedette però l'alto ſupremo Dominio, di cui non ſe ne fece neppur' un cenno in tanti atti, ambaſcerie, e lettere paſſate tra lui, e i Sommi Pontefici; onde ſi fa più che manifeſto, che la Imperial ſovranità rimaſe, e tuttavia rimane intatta, ed illeſa. Quanto io ſoſtengo riceve maggior forza dall'altra claoſula poſta nello Stromento pubblicato in Conciſtoro, e colla quale dichiarò Corrado, che per i giuramenti preſtati dalle Città della Romagna *nullum jus ipſi Domino meo Regi accreſcat, vel in aliquo Eccleſiæ Romanæ depereat tam circa poſſeſſionem, quàm proprietatem.* Queſto modo di favellare dinota chiaramente, che lo ſteſſo Corrado volle, ed il Papa ſe ne contentò, che reſtaſſe preſervata la ſovranità dell'Imperio, e non pregiudicato il Dominio utile, ed il diritto del ſodro già riſerbatoſi da Ridolfo negli antecedenti privilegj, mentre cotai parole nel loro vero ſignificato, e nel ſenſo, col quale furono eſpreſſe altro ſignificar non poſſono, ſe non che le ragioni delle Parti rimaneſſero nello ſtato, in cui ſi ritrovavano prima, che i Vicarj Imperiali riceveſſero dalle Terre della Romagna il giuramento di fedeltà, e ſe ſi ſpiegò, e dichiarò, che per tal giuramento non dovea intenderſi accreſciuto a Ceſare maggior ragione di quella, che prima vi aveva *tam circa poſſeſſionem, quàm proprietatem* (il che ſi ripete da Papa Nicolò nella ſua prima lettera). Certa coſa ella è, che lo ſteſſo Ceſare innanzi vi aveva qualche ragione riſpetto sì al poſſeſſo, che alla proprietà, di cui ſi fece menzione; e ſe gli accordi fatti alternativamente tra la Curia Romana, e la Corte Ceſarea, e l'intenzione de' Contraenti foſſe ſtata, che non doveſſe reſtar verun diritto all'Imperio, neppur riſpetto all'altro ſupremo Dominio dovea tutto ciò ſpiegarſi, e dichiararſi con termini preciſi, e che concludeſſero, *nullum jus etiam quoad ſupremum Dominium Domino meo Regi competat*, e non già dirſi *nullum jus Domino meo Regi accreſcat*, poiche queſto termine *accreſcat* ſuppone ſenza dubbio alcuno l'eſiſtenza di una qualche ragione, a cui per qualche atto, che ſi faccia, ſe ne poſſino accreſcere delle altre, non potendo giammai accreſcere a chi che ſia diritto veruno in una coſa, s'ei non ve l'ebbe prima.

Egli

Egli è vero però, che dappoichè furono annullati da' Procuradori di Ridolfo li giuramenti di fedeltà, e da loro fattesi quante dichiarazioni seppe mai desiderare il Sommo Pontefice, questi non fu perciò contento, sembrando alla sua troppo scrupolosa circospezione, e alla sua finissima sagacità, che non bastassero tanti atti a conservare per sempre la Santa Sede nel quieto, e pacifico possesso della Romagna. Quindi egli usò ogni arte, affinchè Ridolfo con un novello privilegio confirmasse il già fatto, e dichiarasse quali, e quante fossero le Città, e Provincie, che in vigor delle antiche donazioni si appartenevano alla Chiesa. Contuttociò è verissimo ancora, che non pertanto s'intese Nicolò III. di volere con questa più ampia dichiarazione, e spiegazione acquistar ne' predetti Stati maggiori diritti, e più assoluta autorità di quella, che vi aveva prima, e che all'incontro l'Imperadore staccasse dalla sua Corona quell'alto Dominio, il quale fu sempre, ed indissolubilmente attaccato alla medesima; ma solamente, come dice lo stesso Papa nella sua prima lettera (*a*), *ut tuæ sinceritatis integritas interiùs, & exteriùs reluceat, & appareas vas sincerum, præmissa omnia, & singula per specialia privilegia Regali aurea Bulla munita, prompte, literaliterque, & distinctè recognoscas, ratifices, confirmes, innoves, & de novo concedas ea omnia corporali præstito juramento firmando.* Soggiugnendo poco dopo: *& quia decet Regales actus in omni claritate procedere, ut omnem obscuritatem, quam frequenter generalitas consuevit inducere, tollat Regalis expressio, ac jura Ecclesiæ prædictæ per tuam declarationem, quam decernas esse perpetuam, plenariè solidentur, recognoscas, fatearis, & speciali Edicto ad perpetuam memoriam studeas declarare, Ravennam &c.* con tutte le altre Città, che ivi nomina &c. *ad Beatum Petrum Cælestis Regni clavigerum, & ad Nos, ac Successores nostros Romanos Pontifices, & ad ipsam Romanam Ecclesiam pleno jure integrè in spiritualibus, & temporalibus in solidum, pertinere, ac nostri, & ipsius Ecclesiæ pleni juris, ditionis, ac Principatus existere. Et ut sublatâ omnis contentionis, & dissensionis materiâ, firma Pax, & plena concordia inter Ecclesiam, & Imperium perseveret, præsertim cum ea omnia, & singula ex privilegiis, & declarationibus Prædecessorum tuorum Romanorum Imperatorum clarè, & distinctè pertinere ad Romanam Ecclesiam, dignoscuntur.* La qual cosa replicò lo stesso Pontefice, e la confermò più chiaramente nella seconda lettera, dove fa la medesima istanza a Cesare, cominciando così (*b*): *Ad tuæ devotionis argumentum, & jurium Romanæ Ecclesiæ claritatem, quod Civitates Ravennæ &c. ad nos, & Romanam Ecclesiam pleno jure pertineant, per alias nostras litteras fili charissime cum expressione nominum prædictarum Civitatum &c. sub certa forma petimus declarari, & nihilominus ut erga eandem Romanam Ecclesiam Matrem tuam sinceritatis tuæ devotio amplius elucescat, omnia, & singula de novo donari &c. ne autem per hæc omnia Nos aliquid novum petere, vel à tuis Prædecessoribus Imperatoribus Romanis insolitum existimes postulare, & ad tuam conscientiam serenandam, qualiter illa cæteri Prædecessores tui Romani Imperatores expresserant &c. tibi de verbo ad verbum tenores privilegiorum &c. sub Bulla nostra remittimus.* Egli manda, come si vide di sopra, il compendio de' Privilegj di Lodovico Pio, di Ottone il Magno, e di Arrigo il Santo.

(a) *Append. pag* 48.

(b) *Append pag* 50 *& seqq.*

E siccome con evidenza manifestissima abbiam veduto, che tutti i

Cesari

Ceſari d'Occidente, e particolarmente queſti tre Auguſti ſi riſerborono in Roma, ed in tutti gli Stati donati alla Chieſa l'alto, e ſupremo Dominio, e che ve lo eſercitarono da veri Sovrani, così ancora dee ogni Uom ſaggio reſtar perſuaſo, ed aver per certiſſimo, che Ridolfo coll'ultima ſua Coſtituzione data l'anno 1279. addì 14. di Febbrajo non volle, nè fu ricercato a concedere più di quello, che concederono i ſuoi Predeceſſori, ſe non vogliam dire (ma il dirlo ſarebbe gran ſceleraggine, ed empietà) che Nicolò ingannaſſe lo ſteſſo Ridolfo, eſtorquendo da lui ciò, che non ebbero, nè mai conſeguirono gli altri Pontefici da' Ceſari Franchi, e Germani.

Paſſando ora alla concluſione del mio diſcorſo, crederei, che 'l corteſe Lettore doveſſe reſtar perſuaſo dalla ſincera relazione di queſto fatto autenticato degli atti degli Avverſarj, e da' Scrittori di fede degni, che non ſi trattò mai d'altro tra Ridolfo, e li riferiti Sommi Pontefici, che della Romagna, del poſſeſſo di lui, e delle regalie, che da queſta Provincia percepivano gl'Imperadori, che Papa Nicolò III. non peraltro fu tanto ſollecito in ricercar queſt'ultimo privilegio, ſe non per torre in perpetuo la cagione delle molte, e gravi conteſe nate fra il Sacerdozio, e l'Imperio, per far che ſi aſteneſſero in ogni tempo i Ceſari dall'eſigere quelle gabelle, ch'erano ſoliti farſi contribuire da' Popoli di quella Provincia, e per ottenere un libero, e quieto poſſeſſo della medeſima. E tanto più io poſſo ragionevolmente ſperare, che 'l Lettore debba rimaner perſuaſo di tal verità, quanto che vien la ſteſſa confirmata da due Autori contemporanei, l'uno de' quali è Giordano manuſcritto della Biblioteca Vaticana appo 'l Rainaldo, e l'altro Tolomeo Lucchese, dicendo il primo: *Ab hoc Rodulpho Nicolaus Papa III. requiſivit ut Romandiolam reſignaret, & Exarchatum Ravennæ, qui à Comitatu diſtinguebatur, & antiquitus Ravennæ erat Senator, ſicut Romæ, & dictas Communitates gubernabat, inter quas erat Bononia, ut per Ludovicum I. ſcribitur, Paſchali Papæ I. hanc Regionem per Carolum datam, & recuperatam per Gregorium X. nunc iſto repetente mandat Rodulphus omnibus Nobilibus Terræ, & Populis dictæ Regionis, ut Eccleſiæ Romanæ obediant, & dictum Dominium ad Romanam Eccleſiam aſſerit pertinere, & ſic Papa poſſeſſionem iniit.* E Tolomeo Lucchese. *Secundo ſui Pontificatus anno Nicolaus III. Rodulphum Regem Alemaniæ requirit ſuper reſignatione, & Exarchatu Ravennæ, qui erat Principatus ſuper ſex Civitates Romandiolæ, quæ à Comitatu diſtinguebantur.* Et ecco ſe ſi eſtenda queſto Esarcato, ſu cui fan tanto ſchiamazzo gli Avverſarj fino a Modana, e Reggio, anzi di la di Parma e Piacenza. E poi dopo eſſo Autore ſoggiugne. *Mandat Dominus Rex omnibus Nobilibus Terræ, & Populis dictæ Regionis, ut Eccleſiæ Romanæ obediant, atque dictum Dominium ad Eccleſiam Romanam aſſerit pertinere, & ſic dictus Papa poſſeſſionem obtinet.*

Rainaldus ad an. 1278. n. 54. Ptolom. Luch. in hiſt. Eccleſ. lib. 23. c. 32.

CAP. XV.

CAP. XV.

Stabilito il fatto, e collo ſteſſo provatoſi, che Ridolfo altro non fece, che ſpropriarſi del Dominio utile della Romagna, e rinunciare al giuramento di fedeltà, il quale gl'Imperadori da' Sudditi mediati eſigere non ſogliono, ſi paſſa a confutare, e col fatto, e con la ragione le declamazioni degli Avverſarj, i quali tacendo le più neceſſarie circoſtanze, e confondendo lo ſteſſo fatto, ſuppongono, che Ridolfo rinunciaſſe alla ſovranità dell' Imperio, ed annullaſſe il giuramento di fedeltà da lui preſtato non ſolo da' Popoli dell' Eſarcato, ma da' Piacentini e Parmiggiani.

DAppoiche ſi ritrova l'erudito Lettore pienamente informato del fatto, dia la lode, e faccia l'applauſo, che quì ſi merita l'Autor della *Diſſertazione Piacentina*, il quale facendola piuttoſto da Declamatore, e da Orator' enfatico, che da vero Critico, e da Profeſſor legale, comincia dalla pagina 114. con molte ſeguenti a teſſere l'Iſtoria dell' elezione di Ridolfo, ed a formar' un' altro fatto a modo ſuo, e con iſtudiato anacroniſmo confondendo nelle ſucceſſive pagine i tempi, anzi paſſando ſotto un' altiſſimo ſilenzio tutte quelle più forti circoſtanze, che atterrano la ſua gran machina di parole, dice, che Gregorio X. *dopo d'aver preparato alla Germania un ſapientiſſimo, e celebratiſſimo Imperadore, s'applicò altresì a levare di mezzo altra pietra di maggior ſcandalo tra 'l Sacerdozio, e l'Imperio a riguardo degli Stati temporali della Chieſa di Roma, ſopra de' quali avea il Mondo Cattolico veduto con orrore farſi crudeliſſime guerre, e ſtraziata, e quaſi incenerita l'Italia sì negli Stati di ragione dell' Imperio, come in quelli della Romana Sede. Quindi non già clandeſtinamente, o con incutere timore a Ridolfo d'eccitare contro di lui guerre inteſtine, come certi Imperialiſti mendaciſſimamente a' giorni noſtri, e de' Padri, e degli Avoli diſſeminarono ne' loro Libri; ma paleſamente, ed a faccia ſcoperta convenne con Ridolfo ſopra la ſicurezza de' diritti della Santa Sede mediante la Perſona d'Ottone Prepoſito di Spira, il quale nel pubblico Conciſtoro de' Cardinali preſentate le lettere di credenza di Ridolfo Rè de' Romani il dì 6. Giugno 1274., ratificò la promeſſa fatta da Ridolfo a Gregorio, colla quale s'era obbligato confirmare, come ivi eſſo Ottone confermò, tutte le donazioni de' Ceſari predeceſſori, giurando ſopra i Sagroſanti Vangeli, che il Rè nè per ſe medeſimo, nè per interpoſta perſona averebbe occupate, o ſarebbeſi ingerito nelle Terre della Chieſa Romana in tutto od in parte, e ne meno ſopra le Terre de' di lei Vaſſali.* E dopo tal' introduzione ſi porta queſto Autore in Lauſanna a veder Gregorio richieder Ridolfo, *che gli mantenga la parola, e Ridolfo a fedelmente confirmar' appontino tutto l'operato in di lui nome dallo Spirenſe, ſoſcrivendo il dì 1. Novembre 1275. il Diploma.* Ei confeſſa peraltro, *che l'Emilia non ſi legge ſpecificata in quell' atto*, ma vorrebbe farci credere, *ch' era ella però compreſa ſotto il nome d'Eſarcato*, e penſa poterci perſuader queſto ſuo ſuppoſto col ſoggiugnere immediatamente, *come poſcia Ridolfo dichiarò.*

chiarò. Ma questo Imperadore non si sognò giammai di dichiarare, che l'Emilia fosse compresa sotto il nome d'Esarcato.

Passa indi più avvanti lo Scrittor Piacentino, e dice, che *morto l'anno 1276. Gregorio, non essendo per anche data esecuzione al giudicato &c. Innocenzo V., Adriano V., Giovanni XXI., il Collegio de' Cardinali rinnovarono le loro instanze presso l'Imperadore, dimandando la restituzione dell'Esarcato, e della Pentapoli, occupate da' suoi Ministri &c., che costante però sempre nella realtà di sue promesse, costituì nel 1278. suo Procuratore Corrado Ministro generale de' Frati Minori, cui diede ampia facoltà di compire coll'esecuzione le dichiarazioni da lui fatte, attese massimamente le instanze del nuovo Pontefice Nicolò III., e che giunto in Roma questo Messo Imperiale in nome di Ridolfo il dì 4. Maggio rinunziò alla Santa Sede l'Esarcato, e la Pentapoli*, replicando l'Avversario, che *non fu fatta da Corrado la specificazione dell'Emilia, che non era specificata negli atti di Lione, di Lausanna, e nella di lui commessione, e che il Papa tampoco, e i Cardinali non giudicarono allora necessaria tale specificazione, supponendo, che bastar dovesse la specificazione dell'Esarcato, il quale sapevano, che abbracciava l'Emilia, come orora dimostrerò con perfetta evidenza.*

Dissert. Piacentina pag. 116., & seqq.

Vedrà però il Lettore fra poco, che questa perfetta evidenza va del pari con la perfetta notizia, che l'Avvocato Piacentino mostra d'avere dell'opinione, in cui erano il Papa, e i Cardinali di quel tempo, che *l'Esarcato abbracciava l'Emilia*, imperciocchè in questa vana, e finta opinione non vi erano allora nè la Curia Romana, nè gli Scrittori contemporanei di lui certamente meglio informati, e della verità più amanti, dicendo Tolomeo Lucchese, che *secundo sui Pontificatus anno Nicolaus III. Rodulphum Regem Alemaniæ requirit super resignatione &c. Exarchatus Ravennæ, qui erat Principatus super sex Civitates Romandiolæ*. Se fra queste sei Città della Romagna vi si annoverassero Modana, e Reggio, e molto più Parma e Piacenza, e tutta l'Emilia, come a capo quasi di cinque secoli vorrebbe coll'energia del suo scrivere farci credere l'Autor della Disserrazione, me ne rapporto a' Geografi, ed a chi è versato nella saporitissima lezion della Storia, sapendo ognuno, che tutte queste Città furono mai sempre, ed incontroversibilmente sono oggidì comprese nella Lombardia. Intanto priego il Lettore a riflettere, ch'egli ci pianta quì un vago anacronismo, ed un'altro ideato supposto, dicendo, che *frattanto incontrossi nuovo ostacolo, imperciocchè un'altro Ridolfo Segretario dell'Imperadore, e da lui spedito nell'Italia per ristabilire i diritti dell'Imperio, avea non ostante la dichiarazione, e gli ordini dell'Imperadore, fatto giurare fedeltà all'Imperadore medesimo da' Bolognesi, e da altre ben molte Città dell'Emilia, tra le quali eravi stata Piacenza, estorquendo fin dall'anno 1275. tal giuramento da' Piacentini allo scrivere d'Omberto Locati.*

Dissert. Piacent. pag. 116. & seqq.

Non distingue questo Avvocato i tempi, li Pontificati, non le ambascerie mandate da Ridolfo alla Sede Apostolica, nè le cagioni, per cui le mandò; ei ci confonde i Diplomi, non reca le parole de' medesimi, e ne tace le circostanze più importanti, e rimarcabili. Se poi brama saper'il Lettore perchè tutto ciò siasi fatto da questo Autor retrogrado, dirollo io, perchè vuol plantar'i suoi Castelli in aria, e non già negli atti

da lui

da lui allegati. Ma ſiccome io non ſolamente holli allegati, e riferiti ſecondo l'ordine de' tempi, ma fedelmente regiſtrati tali e quali li pubblicò la Curia Romana, così altro io quì non dirò per non recar maggior confuſione all' Avverſario, e ſolamente tornerò a ripetere, che nè il Prepoſto Spirenſe in Lione, nè Ridolfo in Lauſanna concedettero alla Santa Sede più di quello, che le donarono gli antichi Ceſari, e particolarmente Ottone IV., e Federigo II., che lo ſteſſo Ridolfo nello Stromento di procura fatto dal ſuo Ambaſciadore ſi proteſtò di voler bensì acconſentire alle inſtanze di Gregorio, ma *ſine demembratione Imperii*. Che tal proteſta fu inſerita negli atti fatti in Lione, e confermata in Lauſanna nella ratificazione, che di eſſi ne fece al Papa il medeſimo Imperadore, il quale non ſolo non ſi ſpogliò dell'alto ſupremo Dominio, ch' egli avea nelle Terre della Chieſa, ma ſi riſerbò anche una gran parte dell' utile colla regalia del ſodro, e che Gregorio non ſolamente non vi ſi oppoſe, ma ebbe a bene, che così ſi faceſſe, perchè tutto ciò fu praticato dalli due ultimi mentovati Ceſari; nè egli giammai preteſe di più. E ſe i Succeſſori di Gregorio, e particolarmente Papa Nicolò fece dipoi tante, e sì vive inſtanze a Ridolfo, affinchè concedeſſe nuovi privilegj alla Chieſa Romana, ciò non fu già col fine, che queſto ſaggio, ed invitto Auguſto ſi ſpogliaſſe della ſovranità, di cui mai ſi ſpogliarono i ſuoi Anteceſſori; ma appunto per conſeguire l'attual poſſeſſo, ed il godimento di quelle regalie, che allora godea l'Imperio nella Romagna, ed acciocchè ei annullaſſe a queſto fine i giuramenti di fedeltà, i quali non furono preſtati fratanto a lui dalle Città d'eſſa Provincia, come aſſutamente finge l'Avvocato Piacentino, ma ſubito che da Lauſanna giunſe Gregorio in Italia, e così l'anno 1275.; e queſto fatto fu appunto quello, che diede motivo alla venuta di Corrado Miniſtro generale de' Frati Minori. Alterimenti ſe non ſi foſſero i Commeſſarj di Ridolfo poſti all' attual poſſeſſo in nome ſuo della Romagna, la Curia Romana non avrebbe parlato più, nè i Pontefici avrebbon cercato di più, e molto meno preteſo eſiger da Ridolfo altri Diplomi, e dichiarazioni; circoſtanza ben degna d'avvertirſi in queſto luogo.

Non è poi vero, che *Ridolfo Segretario dell' Imperadore eſtorqueſſe tal giuramento da' Piacentini*, concioſſiacoſache non lo eſtorſe nè dalle Città della Romagna, nè tampoco da quella di Piacenza, perchè vi fu accompagnato dal Legato Apoſtolico, col di cui conſentimento, ed approvazione giurarono fedeltà a Ridolfo i Popoli non ſolamente della Romagna, ma della Lombardia, nè furono ſolamente i Piacentini, i quali riconoſceſſero ſuddetto Ceſare per loro vero Sovrano; ma i Parmiggiani ancora, come lo atteſta l'Angeli, e lo ſteſſo fecero i Milaneſi, i Paveſi, e i Lodigiani con molte altre Città della Lombardia al riferire del Corio (*a*), e di altri Autori degni di fede, aſſicurandoci eſſo Corio, che addì 17. d'Aprile del 1275. il Veſcovo di Ferrara Legato Apoſtolico col Cancelliere del Conte Ridolfo Imperadore eletto andarono a Reggio, d'indi a Modana, Milano, Cremona, Piacenza, Crema, Lodi, Parma, & altri Luoghi, ne' quali fecero giurare la oſſervazione de' precetti della Santa Chieſa, e fedeltà all' Imperadore.

Egli è poi falſiſſimo, che ſi querelaſſe Gregorio (*b*) della fedeltà giurata a Ridolfo da' Piacentini, e dagli altri Popoli di Lombardia, ma ſi dolſe co' Meſſi dell' Imperadore, perchè chiedeano, che ſubito ſi mutaſſero le coſe già ſtabilite riſpetto alla Romagna; anzi queſto Ponte-

(a) *Corio part. 2.*

(b) *Epiſt. Greg. X ad Nunc. Rodulph. in append. Diſſert. hiſt. de Summo Apoſtolicæ Sedis Imperio in Urbem, & Comit. Comacchi pag. 37. 38 n. 9 & 10*

ficè loro incaricò con una sua lettera scritta l'anno 1275., che proseguissero l'esecuzione di quanto restava deliberato in riguardo alla Lombardia, dicendogli, che quanto ad essa Romagna: *sub dissimulatione transeuntes ad tempus, donec nobis aliter videretur, voluimus, ut interim prosequeremini, quæ in Lombardia, & aliis circonvicinis imminebant.* Di più nell'anno medesimo scrisse Gregorio a tutti i Marchesi, e Conti, Nobili, e Rappresentanti delle Città, Castella, ed degli altri luoghi della Lombardia, e della Riviera di Genova, acciocchè si sottomettessero al Dominio legittimo dell'Imperadore, e lo riconoscessero per loro Signiore, e Sovrano, dicendogli così: *desiderantes negotia charissimi in Christo filii nostri Rodulphi Regis Romanorum Illustris feliciter prosperari, dilectum filium Magistrum Andriconem Capellanum nostrum, & Causarum Palatii nostri Auditorem generalem Primicerium Mediolanensem &c. ad ea sollicitè promovenda specialiter destinamus, Universitatem vestram monentes attentiùs, & hortantes, ac nihilominus dantes vobis tenore præsentium in mandatis, quatenus Capellanum eundem recipientes decenter, ac benignè tractantes, ejus circa premissa monitis, & exhortationibus intendatis, humiliter, & in omni promptitudine pareatis.*

Cu. append. n. 11. pag. 38

Inoltre morto Gregorio, Innocenzo V. suo successore scrisse l'anno 1276. a Ridolfo, non già dolendosi della fedeltà giurata dalle Città d'Italia a' Commessarj Imperiali, ma piuttosto per favorire le parti del Rè Carlo, prescrivendogli, di non venire in Italia, se prima non mandava Ambasciadori per convenire il modo di stabilire la Pace. Ed ecco come s'imponeva a Cesare per obbligarlo a far quanto si voleva da lui.

Append. n. 12 pag. 39.

Fu bensì Giovanni XXI. successore d'Innocenzo vissuto pochi mesi nel Pontificato, che scrisse a Ridolfo, querelandosi del giuramento di fedeltà prestato a lui non già dalla Città di Piacenza, e dalle altre di Lombardia, ma bensì da quelle della Romagna, da cui preseo l'arrual possesso i Messi Cesarei, pregandolo colla sua prima lettera registrata di sopra, di comandare a' medesimi, *quod in Romandiolam non redirent, sed in aliis Partibus Lombardiæ imminentia tua negotia cum diligentia procurarent &c. ideoque Serenitatem Regiam exhortantes, quatenus consultè considerans*, dichiari, che li suddetti giuramenti furono prestati per errore dalle Città della Romagna, e ch'esso Imperadore non gli avea approvati, esortandolo inoltre a comandare alle stesse Città, che non ostante tal giuramento *nobis, & nostris Nuntiis plenariè obediant, & intendant, nec impedimentum aliquod præstare præsumant, quo minus de ipsis, prout ad nos pertinet, & de consilio Fratrum nostrorum disponere intendimus, liberè disponamus.*

Tutte queste circostanze tanto precise, e necessarie per venire in conoscimento della verità, artificiosamente le dissimula l'Avvocato Piacentino; anzi imbrogliando, e sempre più inviluppando il fatto, passa sotto silenzio le lettere scritte da Nicolò III. successore di Giovanni XXI. all'Imperadore, e dopo d'aver detto, che Ridolfo *spedì nell'Italia un certo Maestro Gottifrido con lettere dirette al Papa, nelle quali cassò, & annullò pienamente tutti quegli esforti giuramenti*, finge lo stesso Avvocato, che *non per questo potè Nicolò ricuperare l'Emilia, seguitando i Ministri Imperiali a pretendere, non essere d'essa parte dell'Esarcato, e che fu costretto Ridolfo mandare nuovi dispacci nell'Italia, ne' quali volle, che fosse inserita copia estratta degli originali*

ginali esistenti nell' Archivio Imperiale delle concessioni di Lodovico Pio, d'Ottone il Magno, e d'Arrigo il Santo, concordando quasi di parola in parola tutte tre quelle donazioni, e precisamente nella espressione dell' Esarcato colla clausola sub integritate, e nella specificazione dell' Emilia.

Fin qui sono parole dell' Autor Piacentino, ed io ho ben più ragione, ch' egli non ebbe per dire, che tutto è profetito *mendacissimamente*. Non è vero in primo luogo, che Ridolfo cassasse pienamente tutti quegli estorti giuramenti, nè il Papa mai pretese tanto, ma solamente per mera importunità, ed a forza di replicate instanze cassò questo indulgentissimo Cesare i giuramenti prestati da' Popoli della Romagna, e volle Nicolò III. che si specificassero a nome per nome tutte le Città, le quali non doveano essere nè legate, nè obbligate all' osservanza di simile giuramento, e fra queste non solo non si annoverano Modana, e Reggio, Parma, e Piacenza, come espressamente nominate avrebbe esso Pontefice, se fosser state quelle Città dell' Esarcato, ma non si legge di loro in tanti atti fatti a questo fine nè pur' una parola, da cui possa eziandio tacitamente, o per conghiettura dedutti, ch' elle si comprendessero nella rivocazione d'esso giuramento; li voluminosi documenti poi di tal rivocazione sono tutti registrati dal Rainaldi, e dall' Autore della Dissertazione Istorica di Comacchio. *Append. n. 25 pag 43. & seqq.*

Ed acciocchè il Lettore conosca, che io non parlo a capriccio, come l'Avvocato Piacentino, si degni esaminarli da se tutti diligentemente, e cominci dalla prima lettera di Nicolò III. mandata a Ridolfo l'anno 1278. il dì 5. di Giugno, e vedrà chiaramente, che giunto in Roma suddetto Maestro Gottifrido coll' espresso mandato di rivocar' essi giuramenti, subito così eseguì, e che il Papa pregò l'Imperadore a voler confirmare questo atto, dicendogli: *& quia dudum absque tuis, sicut opinamur, & credimus, consensu, conscientia, vel mandato Cancellarius tuus à Civibus Bononiensibus, Imolensibus, Faventinis, Forlivensibus, Cesenatibus, Ravennatibus, Ariminensibus, Urbinatibus, nec non et aliis aliarum Civitatum illarum Partium, atque locorum, quæ ipsius Ecclesiæ juris existunt, juramenta fidelitatis nomine tuo recepit, tu maturè conspiciens, id in præjudicium juris ejusdem Ecclesiæ subsecutum, quidquid per eundem Cancellarium, seu quemcunque alium in prædictis Civitatibus, vel aliis Locis, & Terris per homines ipsarum Civitatum, Terrarum, atque Locorum actum, gestum, recognitum existit, sive juratum, revocas, cassas, annullas, irritas, cassum, & irritum nuncies, ac omnibus viribus vacues, statuens, & expresè consentiens, quod per hoc nullum jus tibi accrescat, vel ipsi Ecclesiæ depereat tam circa possessionem, quàm circa proprietatem in Civitatibus, Terris, & Locis eisdem, ac hominibus, juribus, & jurisdictionibus eorundem.* Esortandolo, che nuovamente confirmasse le donazioni già fatte. La qual cosa, e domanda volle Nicolò ripetere nella seconda lettera più premurosa della prima che scrisse a Ridolfo, assicurandolo su la sua parola, che *per hoc Nos aliquod novum petere, vel à tuis Prædecessoribus Imperatoribus Romanis insolitum existimes postulare.*

L'atto poi della rivocazione del giuramento vien registrato nella forma seguente: *Nos ita que traditi ab eodem Domino Rege auctoritate mandati juramenta fidelitatis, seu alia, quæ Rodulphus Cancellarius ejusdem Domini Regis à Civibus Bononiensibus, Imolensibus, Faventinis, Foro-* *Append. n. 2. & seq.*

Foropopulienſibus; Cæſenatibus, Ravennatibus, Ariminenſibus, Urbinatenſibus, Cervienſibus, & Forlivienſibus; ac hominibus Caſtrorum Montis Feltris, & Brittenorii, ac aliis Communitatibus, Univerſitatibus, & Incolis Civitatum, & Locorum partium earundem, ſeu eorum aliquibus pro ipſo Domino Rege dicitur recepiſſe &c.

Indi per adempimento, ed eſecuzione di queſt'atto, ed acciocche ſapeſſero i pubblici Rappreſentanti di queſte Città, come reſtavano aſſoluti dal giuramento di fedeltà da loro preſtato a Ridolfo, e che potevano ubbidire al Sommo Pontefice, e riconoſcere i ſuoi Miniſtri, gli ſcriſſe il Meſſo Imperiale la lettera, che ſi vede regiſtrata nella riferita Diſſertazione di Comacchio, ed è intitolata così: *Providis Viris, Poteſtatibus, Capitaneis, Conſiliis, & Communibus Bononienſi, Imolenſi, Faventino, Foropopulienſi, Cæſenati, Ravennati, Ariminenſi, Urbinati, Cervienſi, & Forlivienſi, Monti Feltri, & Brittenorii, ac aliis Communitatibus, Univerſitatibus, & Incolis aliarum Civitatum, Caſtrorum, Terrarum, & Locorum partium earundem Gottifridus Præpoſitus Eccleſiæ Solienſis &c.*, e conſecutivamente a tutto ciò il Sommo Pontefice eleſſe l'anno 1278. addì 22. di Giugno per Legato Apoſtolico a ricevere il giuramento di fedeltà dalle Città della Romagna Frà Giovanni da Viterbo dell'Ordine de' Predicatori, e la Bolla, o ſia Breve di tal Legazione comincia in queſti termini: *Ad partes Romaniolæ quas internamente conſpicimus affectus noſtros dirigere nos perurget anxietas*, e nello ſteſſo modo ſcrivendo poi il Pontefice ad una per una di ſuddette Città, acciocche ognuna di loro riceveſſe, e riconoſceſſe il Legato Apoſtolico, ed in nome della Santa Sede gli giuraſſe fedeltà, ad altre non ſcriſſe, che alle Città di Forlì, di Forlimpopoli, di Ceſena, di Faenza, di Brentinorio, di Rimini, di Cervia, di Bologna, di Ravenna, e di Bagna Cavallo, ed a tutte fra le altre coſe diſſe così: *Profecto Civitatem veſtram, & nonnulla alia, Terras, & Loca partium Romaniolæ, quæ ſub propriis, & ſpecialibus ad præſens non duximus exprimenda nominibus, cum generali vocabulo Romaniola hoc tempore nuncupentur, ac eorum Incolas ipſi Eccleſiæ immediatè ſubeſſe, ipſorumque Dominium ad eandem Eccleſiam pertinere longa Romanorum Imperatorum declaravit antiquitas.*

Append n. 24. pag 73. & ſeq.

Append. n. 27.

Sapeva dunque, o doveva prima di parlare l'Avvocato Piacentino ſapere, che il Papa non preteſe, l'abbolizione del giuramento di fedeltà preſtato a Ridolfo da tutte le Città d'Italia, e particolarmente da quelle di Lombardia, in cui di quel tempo, ed anche oggidì ſi contano Parma, e Piacenza, Reggio, e Modana; ma da quelle ſolamente della Romagna dicendo, che non le nominava ad una per una, mentre s'intendea benissimo, quali ſotto il generale vocabolo di *Romaniola* ſi annoveraſſero, e quali no. Sapea inoltre, che in tanti atti, ſtromenti, e dichiarazioni fatte da Ridolfo per aderire a' voleri della Corte Romana giammai non ſi nominarono i Piacentini, nè i Parmiggiani, e tanpoco i Modaneſi, ed i Reggiani, e che a loro non ſi ſcriſſe da Gottifrido, e da Nicolò, come ſcrivere ſi dovea, ſe veramente erano ſudditi immediati della Sede Apoſtolica, affinche reſtaſſero inteſi, come erano ſciolti dal vaſſallaggio giurato a Ridolfo, e che doveano riconoſcere i Legati Apoſtolici, i quali ſi ſarebbero ſpediti in quelle Contrade, come ſi mandarono nell' Eſarcato, e nella Pentapoli, Regioni veramente compreſe tanto allora, quanto a' noſtri dì nella Romagna. Era finalmente informato l'Autor Piacentino,

che

che i Sommi Pontefici, cioè Gregorio X., e Giovanni XXI., e con loro Nicolò III. preteſero bensì, che in oſſervanza de' Privilegj conceduti alla Chieſa dall' Imperadore, i ſuoi Meſſi non doveſſero immiſchiarſi nel maneggio delle coſe della Romagna, ma non già che s'aſteneſſero dal governo, e dall'amminiſtrazione nè pur d'una ſola Città della Lombardia, anzi non dovea ignorare, che tanto Gregorio, quanto Giovanni moſtrarono ſempre tutto 'l genio, ed un vivo deſiderio, che i Miniſtri Imperiali *in aliis Partibus Lombardiæ imminentia tua negotia cum diligentia procurarent*; e nondimeno con tante, e sì belle notizie, le quali ſarebbono baſtanti per torre ogni appiglio a qualunque ſofiſta più cavilloſo, ebbe l'Avverſario tanto animo di proferire, che *Gottifrido caſsò, & annullò pienamente tutti quegli eſtorti giuramenti*; nè contento di queſta ſolenne invenzione, penſando ſchermirſi in queſto modo dall'evidenza delle ſuddette ragioni volle aggropparne una più grande, ed aſſerire, che *non per queſto potè Nicolò ricuperare l'Emilia, ſeguitando i Miniſtri Imperiali a pretendere non eſſere d'eſſa parte dell'Eſarcato.*

Si degni l'erudito Lettore eſaminare attentamente tutti gli atti recati dalla Curia Romana sì in queſta, che nella Controverſia di Comacchio, e ritrovando egli, che i Miniſtri Imperiali negaſſero, o Nicolò pretendeſſe, che tutta l'antica Emilia foſſe parte dell'Eſarcato, io mi dò per vinto. Oſſerverà bensì, che tutta la diſputa ſi aggirava intorno alla Romagna, di cui dopo le donazioni di Ridolfo i ſuoi Commeſſarj ſi miſero all'attual poſſeſſo, eſigendo da' Popoli il giuramento di fedeltà, ma non ritroverà giammai, che naſceſſe contenzione, quali Città s'includeſſero entro i Confini dell'Emilia mentovata ne' Diplomi de' Ceſari, rimanendo digià ſciolto ogni dubbio, e tolta la materia di più diſputare, dappoichè furono dati i nomi alle Regioni d'Italia da Carlo Magno, e da Adriano Primo, o ſia Leone III. per diſtinguere gli Stati donati alla Chieſa, che ſi chiamarono Romagna da quelli, che doveano coſtituire il Regno d'Italia, che ſi nomarono Lombardia, ſapendoſi allora, ed anche a' giorni noſtri, che i Confini di una, e dell'altra di queſte due Regioni egli è da queſta parte la Scultenna, o ſia Panaro fiume, che divide il Bolognese dal Modaneſe; e così l'inteſero Biondo Flavio, il Sigonio, il Cointe, e tutti quanti gli Storici, ed i Geografi citati da me ſu queſto punto, che ormai non ſi contraſta più.

Non ſo poi capire, perchè dica l'Avvocato Piacentino, che *ſeguitando i Miniſtri Imperiali a pretendere non eſſere l'Emilia parte dell'Eſarcato, fu coſtretto Ridolfo mandare nuovi diſpacci nell'Italia, ne' quali volle, che foſſe inſerita copia eſtratta dagli originali eſiſtenti nell'Archivio Imperiale delle conceſſioni di Lodovico Pio, d'Ottone il Magno, e d'Arrigo il Santo.* Se pretendeſſe mai con queſto parlar' equivoco darci ad intendere, che *foſſe coſtretto Ridolfo mandare nell'Italia nuovi diſpacci* per quello, che operarono i ſuoi Miniſtri, s'inganna, e riſponderò non eſſer vero, perchè ciò non apparisce dagli atti prodotti dalla Curia Romana. Se poi s'intendeſſe, che fu coſtretto a far tutto ciò dalle replicate inſtanze (e mi ſia lecito dirlo) dalle importune domande di Nicolò III. Oh in queſti ſenſi sì, che cammina bene la ſua propoſizione, ed io volontieri gliela concedo, perchè ella ſi accoſta alla verità, e ce la perſuadono tutte le voluminoſe Scritture, ed Inſtromenti allegati da' noſtri Avverſarj, egli è però altrettanto falſo, che l'Imperadore *volle, che foſſe inſerita copia eſtratta dagli originali*

nali esistenti nell' Archivio Imperiale delle concessioni di Lodovico Pio, Ottone il Magno, e d'Arrigo il Santo; conciossiacosache Ridolfo non si sognò mai tal cosa. Volle bensì il Sommo Pontefice Nicolò III. ottener da lui tal confirmazione, nè cessò mai di battere questo duro chiodo, perfinche non conseguisse il suo intento. Ed è poi falsissimo, che 'l nostro Cesare volle, che *fosse inserita copia estratta dagli originali esistenti nell' Archivio Imperiale*, perchè questo lo volle in tutti i modi, e per tutte le vie Nicolò III., il quale scrisse più lettere a tal fine all' Imperador Ridolfo, e gli mandò più Legati, e le minute, colle quali ei pretendea, che si concepissero le dichiarazioni da lui desiderate con tanto ardore, ed in vece d'inviar a Cesare tutto il tenore de' privilegj di Lodovico Pio, d'Ottone il Magno, e d'Arrigo il Santo, gli mandò solamente alcune claosule d'essi privilegj, assicurandolo colla sua lettera de' 5. di Giugno dell' anno 1278. dove sono le stesse claosule inserite, che le avea fatte estrarre, come si ritrovavano *in Archiviis Romanæ Ecclesiæ*, e non già in quello dell' Imperio, come disse *mendacissimamente* l'Autor Piacentino.

Append. n. 16. pag. 51.

Ed ecco a quanti fallaci suppositi, ed a quali ritrovamenti bisogna che si appigli, chi vuole, se non oscurare del tutto, mentre questo troppo difficilmente s'ottiene, alterar per lo meno la verità del fatto, che lo convince; siccome studiatamente fece questo Scrittor retrogrado di tutti gli altri atti, che precederono gli ultimi due Diplomi di Ridolfo de' 14. Febbrajo dell' anno 1279., e i quali si vedono pienamente registrati nella tante volte citata appendice della Dissertazione di Comacchio; ed è cosa certa, ch' ei dovea far così, se volea con minor rossore poter vantarsi, che *vedremo fra poco, se l'atto quì marcato sia mera, e semplice conferma delle pretese donazioni de' Predecessori, che facesse Ridolfo ristretta al puro essere di confermazione, la quale non possa valere senza la produzione delle donazioni autentiche, e solenni, che si dicono confermate, come si contenta dire francamente il Pfeffingero Addizionatore al Vitriario, il quale dissimula tutti gli altri atti di Ridolfo, e di questa sola da lui qualificata confermazione mostrò aver notizia*; chi dissimuli gli atti fatti da Ridolfo, se l'Addizionatore al Vitriario, o l'Avvocato Piacentino l'abbiam testè veduto, siccome vedremo *fra poco, se l'atto quì marcato sia mera, e semplice conferma delle pretese donazioni de' Predecessori di Ridolfo*. Intanto sentiam' un poco, cosa per modo di parentesi rinfaccia il nostro Avversario al Limneo. Ei dice dunque: il *Limneo versatissimo nelle Storie, e de' più eruditi dell' inclita Nazione Alemanna non so per qual motivo s'infinse di credere, che la sola donazione di Costantino a favore del Pontefice Silvestro servisse alla Romana Sede per fondare i suoi diritti nel petitorio sopra gli Stati, che essa tiene, studiandosi di abbatterla con diverse ragioni, che mi dispenso di esaminare, e mentre conchiude con quel suo Pontifici insussurramus, che l'Italia sia eredità dell' Imperadore, e che tutto il Mondo lo sappia, mi fo lecito di replicare, che altro ci vuole a far credere queste favole già familiari in bocca di Federigo II., che allegare uno, o due Autori Alemanni in faccia di tutto il Mondo.*

Dissert. Istor. polit. & leg. pag. 118.

Sono favole quelle dello Scrittor Piacentino, e non già degli Autori Tedeschi, i quali giustamente dicono, e sostengono, che sia l'Italia eredità dell' Imperio. Tutte le Storie lo confermano, ed egli è più che vero, che *tutto il Mondo lo sa*. Roma fu sempre il Capo di questo Imperio,

perio, da che nacque, ed al parere del Gravina nel ſuo eruditiſſimo Trattato *de Romano Imperio*, ella lo era anche quando gl' Imperadori teneano la loro Sede in Coſtantinopoli, ed io hollo con evidenza moſtrato nel primo Libro. Anzi ſa ognuno, che l'Italia prima della venuta de' Barbari era la più degna parte di queſto maeſtoſo, ed Auguſto Imperio, il quale, ſe rimaſe per più ſecoli deſolato in Occidente, riſorſe con altrettanta felicità a' giorni di Carlo Magno, che fu Sovrano, ed aſſoluto Signore della ſteſſa Roma, dal di cui Senato, e Popolo fu acclamato, inaugurato, e ſublimato a sì Auguſta dignità, e con Roma fu Carlo Padrone dell' Italia tutta, toltane quella parte, che rimaſe all' Imperadore Greco. Dopo Carlo Magno dominarono l'Italia i ſuoi Succeſſori; eſtinta poi la ſua proſapia, è paſſato l'Imperio da' Franchi Occidentali a' Franchi Orientali nella Perſona di Ottone il Magno, non paſsò pertanto in altri il Dominio d'Italia, e di Roma, che in queſto Eroe, il quale lo tramandò a' ſuoi Succeſſori, e queſti lo goderono ſino a Federigo II., che ſeppe non oſtante turte le ſue grandi avverſità mantenere nel ſuo priſtino ſplendore, e grandezza la dignità Imperiale, come mi luſingo d'averlo provato non già con *favole*, ma coll' autorità de' Scrittori più rinomati, e delle Srorie di tutti que' ſecoli, che ſono paſſati da Carlo Magno per fino allo ſteſſo Federigo II., e di queſta ſovranità non ſe ne ſpogliò Ridolfo con le Coſtituzioni, le quali ſtiam' ora eſaminando, nè tampoco ſe ne privarono gli altri Ceſari, che vennero dopo lui, e de' quali qui ci reca l'Autor Piacentino le confermazioni di quanto Ridolfo fece; e ſe il Contradditor' implacabil de' diritti Imperiali confeſſa qui ciò che negar non puo, cioè, ch' *etleno foſſero ſemplici confermazioni, e che perciò non aggiungano all' atto confermato forza maggiore di quella, che aveſſe, e che nol convalidino, poſto che per qualunque cauſa foſſe egli nullo, od in altra maniera vizioſo*. Ei niega dipoi con troppo ardire, e niente di ragione, *che gli atti di Ridolfo ſiano, e debbano tenerſi in conto di pura, e ſemplice confermazione delle donazioni de' di lui Predeceſſori*, ed aſſerliſce con altrettanta ingiuſtizia, *che ſappoſto ancora, che le ſteſſe donazioni foſſero fittizie, come decantano gli Averſarj della Santa Sede, ovvero che da principio conteneſſero la riſerva della ſuprema podeſtà in favore degl' Imperadori, che le fecero, nientedimeno però gli atti di Ridolfo ſuſſiſterebbero nella ſua totale latitudine, anche ſino ad abbracciare la traslazione dell' alto ſupremo Dominio nella Santa Sede, e tutto ciò perchè furono diſpoſizione formale, veriſſima, deliberata, e per capo ſparato, indipendente, ancorche contengano dichiarazioni, e confermazioni ſopra l'eſiſtenza, e validità di quegli atti, che Ridolfo parimente confirmò*.

Diſſertation. Piacentina pag. 117. & 118. & ſeqq.

Già vede il Lettore, qual' energia di prove richiedino tante, e sì ſtrane propoſizioni per poterle inſinuar' alle menti degli Uomini ſaggi, e verſari nella giuriſprudenza pubblica. Ma ſtiam' un poco oſſervando, quali ſieno queſte prove, e quali ragioni egli adduca per perſuaderci le ſue viſioni. Dice dunque così: *ſe trattaſſimo d'un' atto ſolo, e momentaneo fatto ſenza precedente cognizione di cauſa, ed emanato ſulla ſemplice richieſta della parte, e per una tal qual gratificazione del concedente: ammetterei come puramente poſſibile ne' termini di morale poſſibilità, che Ridolfo inconſideratamente non informato per troppa facilità, e connivenza foſſe traſcorſo, e che poteſſe dirſi ſoggetta la di lui operazione al vizio di orrezione, o di ſurrezione, e paſſarvi*

Diſſertation. Piacentina pag. 120. & ſeqq.

per buone le cavillazioni de' Contradditori, degne piuttosto di Causidici, e Gente di foro, che d'Uomini di Stato; d'altra sorta sono gli atti in quistione. Procedette l'invitto Ridolfo con matura deliberazione, promettendo da principio far ciò, che poscia con intervallo di tempo notabile saggiamente, e lealissimamente eseguì.

Questa è la prima ragione, che ci pone innanzi l'Avvocato Piacentino per provare, che gli atti di Ridolfo non debbon dirsi nè confirmazione degli antichi privilegj, nè dichiarazione, ma disposizione formale valevole a trasferire nella Sede Apostolica l'alto supremo Dominio degli Stati espressi nella medesima.

In primo luogo io non so vedere, come la multiplicità degli atti, e delle concessioni possa trasferir l'alto supremo Dominio de' Stati nel concessionario, se noi dice il concedente, nè tampoco posso capire, come arrivi ad operar tutto ciò la sola *precedente cognizione di causa, e il solo animo deliberato*, senza che apparisca, che quest'animo sia veramente stato deliberato a trasferire la sovranità, di cui si parla. Concedo dunque all'Avversario, che *procedette l'invitto Ridolfo con matura deliberazione*, ma non gli ammetto, che *da principio promettesse far ciò, che poscia con intervallo di tempo notabile eseguì*. Et ecco! che sul bel principio delle sue prove urta lo Scrittor Piacentino volontariamente nello scoglio degli equivoci, e confondendo assolutamente i tempi, non distingue gli atti fatti da Ridolfo, nè le cagioni, per cui li fece.

Di già abbiam veduto, che molti furono i Diplomi conceduti da questo piissimo Imperadore alla Chiesa; ma non dice l'Avversario qual sia quello; per cui si trasferì nella medesima l'alto supremo Dominio de' Stati a lei donati, ed in cui volesse Ridolfo concederle più di quello le concedettero i suoi Predecessori, e specialmente la sovranità, che eglino si riserbarono in tutti quanti i Diplomi, che si sono allegati, e prodotti fin quì.

Quattro dunque sono i Privilegj, che si attribuiscono a Ridolfo, cioè due dati li 20. e 21. di Ottobre dell'anno 1275. in Lusanna alla presenza di Gregorio X. il quale si portò colà a questo fine, e due altri in Vienna l'anno 1279. alli 14. di Febbrajo ad instanza di Nicolò III. Io non vuo fare un sì gran torto alla profonda penetrazione del nostro erudito Critico col credere, ch'egli pretenda aver Ridolfo con li due primi atti trasferito nella Chiesa Romana tutta la sovranità de' Stati, di cui si favella, imperciocchè con essi l'Imperadore altro non fece, che ratificare, ed approvare, quanto da Ottone Prepostо fu fatto in suo nome nella Città di Lione l'anno 1274. addì 6. di Giugno, ed abbiam di sopra veduto, che esso Ottone confermò solamente in nome del suo Signore i Privilegj conceduti da' Cesari Romani alla Sede Apostolica, e particolarmente quelli di Ottone IV., e Federigo II. Che Ridolfo gli diede solamente la facoltà di fare alla Chiesa Romana *confirmationes, concessiones, & privilegia, juramenta, & cætera omnia, quæ mei Prædecessores Reges Romanorum fecisse noscuntur &c. sine demembratione Imperii*. E che nella ratificazione che fece io stesso Imperadore in Lusanna l'anno 1275. del mese di Ottobre tanto su lontano dal concedere al Papa il preteso alto supremo Dominio, quanto che v'inserì l'espressa riserva d'una parte dell'utile, come è quella del fodro ivi: *recipiemus procurationes sive fodrum ab ipsis*. Sicchè dobbiamo per necessità conchiudere, che negli atti di Lusanna non voglia l'Autor Piacentino fondare la sua intenzione per dedurne la sovranità della Chiesa.

Append. pag. 28.

Append. pag. 31. & seqq.

Fla

Fia uopo dunque ſupporre, che tutto il fondamento ſi faccia da lui negli altri due Privilegj dati in Vienna l'anno 1279., e veramente dice, che *precedettero all'eſecuzione le inſtanze de più Pontefici, che gli Officiali dell'Imperadore nell'Italia vi ſi oppoſero, e cercarono tutte le ſtrade per impedirne l'effetto; che dalla Corte Imperiale furono ſpediti più Meſſi l'uno dopo l'altro, e con tanto tempo di mezzo, che Ridolfo poteſſe ricercare le informazioni, di quanto aveſſe operato il primo, innanzi che foſſe ſpedito l'altro. Che il Cordeliere Corrado benche per la ſua profeſſione, e ſtato Religioſo dipendeſſe dal Papa, non interpretò largamente il primo Diploma di Ridolfo nella propria commeſſione, ma che piuttoſto ſi contenne rigoroſamente non ſolo nella materialità della lettera, ma ad una interpretazione leſiva de' diritti della Santa Sede, e della mente Imperiale, come il fatto dimoſtrò. Laonde fu di meſtieri, che il Papa faceſſe nuovo ricorſo all'Imperadore per ottenere compiuta giuſtizia, che durò il maneggio dall'anno* 1274. *inclusivamente fino all'anno* 1279., *e finalmente, che la reiterazione di tanti atti, l'eſame delle difficoltà inſorte di mano in mano, le dichiarazioni ſolenni non ſolo geminate, ma triplicate, e quadruplicate ſono tutte circoſtanze rilevantiſſime, che eſcludono con evidenza ogni ſoſpetto di precipitazione, ed inconſideratezza, di connivenza, e di tutto ciò, che da' Legali chiamaſi orrezione, ſurrezione, e difetto dell'intenzione.*

Diſſertazion. Piacentina pag. 121. & ſeqq.

Oh che inviluppamento di fatti a bella poſta confuſi, ed alterati per confondere la verità! Oh che paſtocchie, e chimere per voler far dire a' privilegj ciò, che mai non fu intenzione nè di chi li concedette, nè tampoco di chi li ricercò.

Rifletta quì per corteſia l'erudito Lettore, che la diſputa s'aggira intorno al dubbio, ſe i Diplomi di Ridolfo abbiano veramente traſferito nella Chieſa la ſovranità, che ſi riſerbarono i Ceſari ne' Stati donati alla medeſima, e che il noſtro Avverſario in vece di provar il ſuo aſſunto colle parole, e col teſto de' privilegj, vuol darci ad intendere queſta chimera con moſtrare, ch'eglino non patiſcano verun vizio *di ſurrezione, o di orrezione*, e dopo che avrà ben conſiderato un tal modo di provare i ſuppoſti, ſi degni oſſervar ancora, che dice l'Avvocato Piacentino, che *precedettero all'eſecuzione le inſtanze di più Pontefici, e che gli Officiali dell'Imperadore in Italia vi ſi oppoſero, e cercarono tutte le ſtrade per impedirne l'effetto*; ma che poi non prova quali foſſero le inſtanze de' Sommi Pontefici, e quali le oppoſizioni degli Ufficiali di Ceſare; e ſe bramaſſe lo ſteſſo Lettor ſcoprire il vero fine, per cui paſſa l'Avverſario ſopra tutte queſte circoſtanze di fatto troppo neceſſarie a ſaperſi per ben decidere la quiſtione; ſi compiaccia aſcoltarmi.

Egli è dunque vero, che i Sommi Pontefici fecero *molte inſtanze* a Ridolfo dopo gli atti ſtipolati in Luſanna, ma furono peravventura elle fatte, perchè rinunciaſſe all'alto ſupremo Dominio, che virtualmente, anzi eſpreſſamente ivi ſi ſerbò? non certamente, perchè tutte le inſtanze *fatte da più Pontefici* non tendevano ad altro, come lo abbiam veduto dalle loro lettere, che a far sì, che Ridolfo annullaſſe i giuramenti di fedeltà ricevuti in nome ſuo dalle Città della Romagna, ed a rinunciar alla Chieſa quel Dominio utile, ed il poſſeſſo di quella Provincia preſo in nome ſuo da' ſuoi Miniſtri, i quali non ſi oppoſero mai all'eſecuzione di ciò, che fu convenuto fra Ridolfo, e Gregorio, nè da tutti

quanti gli atti recati dalla Curia Romana appariſce d'una benche menoma loro oppoſizione, e ſolamente ſi legge, che fecero giurar fedeltà da' Popoli della Romagna a Ceſare coll'intervento, e conſentimento eſpreſſo del Legato Apoſtolico, non avendo in ciò fatto altro, che quello, che già fecero i Predeceſſori di Ridolfo, da cui non giudicarono che ſi foſſe per i Diplomi conceduti a Gregorio X. rinunciato alle regalie, ed all'utile Dominio, che godevano i ſuoi Anteceſſori in quelle Contrade; a queſto unico fine ſolamente fu ſpedito il Cordeliere Corrado a Roma; ed è falſiſſimo, ch'egli ſi conteneſſe *rigoroſamente non ſolo nella materialità della lettera, ma ad una interpretazione leſiva de' diritti della Santa Sede, e della mente Imperiale*, nè Nicolò III. era tanto ſcordato de' vantaggi della Chieſa, che aveſſe voluto permettere queſto nello ſtromento, che da Corrado ſi fece alla ſua preſenza, ed in pleno Conciſtoro l'anno 1278. li 7. di Maggio. Del qual'atto ſa la Corte Romana un gran capitale, veggendoſi regiſtrato nell'appendice della Diſſertazione latina di Comacchio con queſto ſommario: *Fratris Corradi Ordinis Minorum, & Nuncii Rodulphi Regis Romanorum quinque Inſtrumenta de iis, quæ geſſit in Conciſtorio coram Nicolao III.*, il qual Pontefice loda nella ſua prima lettera ſcritta a Ridolfo queſto Cordeliere Corrado *tanquam vir induſtrius multa ſollicitudine circonſpectus, & fidelis commiſſi ſibi negotii proſecutor, ſinceram devotionem, & intentionem puram, quam ad eandem Eccleſiam habuiſti, & habere dignoſceris, prudenter expoſuit, & omnia, & ſingula per quendam Ottonem Præpoſitum Sancti Guidonis Spirenſis Regiæ Aulæ Cancellarium dicta, ſive promiſſa, acta ſeu geſta, ac demum per te ipſum in præſentia bonæ memoriæ Gregorii Papæ X. Prædeceſſoris noſtri recognita, confirmata, innovata, de novo conceſſa, promiſſa, dicta, acta, ſeu geſta, ſive jurata prædictus Frater Conradus in noſtra, & eorundem Fratrum præſentia tuo nomine, & per te, tuum ſuper iis exhibendo mandatum, diſtinctè, liberè, & expreſsè recognovit, ratificavit, approbavit, innovavit, & nihilominus ea omnia, & ſingula Beato Petro cæleſtis Regni Clavigero, ac nobis ejus licet immeritis Succeſſori &c. de novo donavit &c.* Anzi ſi diè queſto Pontefice per sì ben ſervito da Corrado Minorita, che lo rimandò in Germania per indurre l'Imperadore non ſolo a ratificare quanto egli avea promeſſo co' cinque Stromenti, ch'eſſo Pontefice volle ſi ſtipolaſſero nel ſuddetto Conciſtoro, ma di più a far le dichiarazioni, che Ridolfo fece dipoi, e lo munì di ample inſtruzioni piene d'una ſomma confidenza, incaricandogli di ritornare a Roma, tanto ottenendo, quanto non potendo ottenere le bramate ratifiche, e novelle dichiarazioni deſiderate dalla Santità Sua, e de' quali gli diede la minuta, che ſi legge nelle citate inſtruzioni. Vede dunque il Lettore, come egli è un ſolenne ritrovamento, quel *laonde fu di meſtieri, che il Papa faceſſe nuovo ricorſo all'Imperadore per ottenere compiuta giuſtizia*; imperciocchè non fece Nicolò ricorſo a Ceſare per ottener giuſtizia, perchè già la Santa Sede avea ottenuto quanto ſeppe deſiderare, ma per conſeguir'un nuovo privilegio di ratificazione di quanto fu ſtipolato, e promeſſo dal Cordeliere Corrado, e da Gottifrido Prepoſto della Chieſa di Solio, il quale fu ſpedito a Roma per annullare i giuramenti di fedeltà preſtati dalle Città della Romagna a Ridolfo, come religioſamente lo eſeguì lo ſteſſo anno 1278, l'ultimo di Giugno, leggendoſene l'atto nella ſuddetta appendice.

Append. n. 19. pag. 57. & ſeq.

Append. n. 21. pag. 45. & 46.

Append. n. 23. pag. 72. & ſeq.

Quindi

Quindi è, che ſe *durò il maneggio dall'anno* 1274. *inclusivamente fino all' anno* 1279. queſto maneggio non durò tanto tempo, perchè ſi diſputaſſe dell' altro ſupremo Dominio, di cui non ſi parlò giammai, nè che il Papa lo pretendeſſe, e che poi arrendendoſi Ridolfo alle ſue inſtanze ſe ne ſpogliaſſe, ma per il ſolo Dominio utile, pel poſſeſſo dell' Eſarcato, e della Pentapoli, per il giuramento di fedeltà tante volte quì nominato, e per le regalie, che Ridolfo percepiva dalle Città della Romagna, e le quali alla fine ei concedette alla Chieſa, come atteſtano gli Autori, da me citati di ſopra, eſſendoſene queſto generoſo Auguſto privato, ſia per ottenere l'aſſoluzione delle cenſure fulminategli contro dal Papa, perchè non era paſſato al riacquiſto di Terra Santa, come fu obbligato promettere, e lo atteſtano Ricordano Malaſpina, e Giovanni Villani; ſia perchè il Papa non lo aſtrigneſſe a portarviſi, come vogliono il Biondo, il Sigonio, e'l Pagi, ſia finalmente per torre ogni preteſto al Pontefice, di cui avea molta cagione di temere per le mutazioni, ch' egli meditava introdurre in Italia a ſpeſe dell' Imperio, ed anche per moſtrarglisi grato, d'aver' aſtretto il Rè Carlo a rinunciare il Vicariato di Toſcana.

Che poi aveſſe digià il Papa conſeguito il ſuo intento, quando *fece nuovo ricorſo all' Imperadore*, e che tal ricorſo lo faceſſe, non già *per ottenere giuſtizia*, come ſi finge l'Avvocato Piacentino, ma per conſeguir la ratificazione di quanto fecero i due Meſſi Imperiali, e la dichiarazione, di cui ora parleremo; appariſce manifeſtiſſimamente dalle tre lettere ſcritte dal medeſimo Papa Nicolò, le quali ſono appunto i ricorſi, che fece a Ridolfo, e per i quali ricorſi Ridolfo gli concedette gli altri due preteſi Diplomi l'anno ſucceſſivo, cioè l'anno 1279. addì 14. Febbrajo, e ſu quali s'innalza dall' Autor Piacentino tutta la machina del ſuo artificioſiſſimo diſcorſo: veggiamo dunque, coſa mai addimandaſſe Nicolò in queſti ſuoi ricorſi, e coſa Ridolfo concedeſſe, e dichiaraſſe, mentre io crederei, che così potraſſi agevolmente venire in conoſcimento della verità, e comprendere, ſe il Papa chiedeſſe, e l'Imperadore gli traſferiſſe queſto tanto magnificato *alto ſupremo Dominio*.

Ed ancorche non foſſe uopo regiſtrare quì le parole delli ricorſi, e de' privilegj, perchè digià le recai fedelmente nell' antecedente Capitolo, allorche formai il fatto, e lo fondai ſopra gli atti prodotti dalla Curia Romana, nondimeno vuo quì ripeterne una parte, per via più confondere l'artificioſo ſilenzio degli Avverſarj, i quali inviluppando il fatto medeſimo, ſi ſervono in vece di queſto di retoriche ampliazioni, e ſi appigliano all' Eſarcato, che vorrebbono far giugnere di là da' Monti, anzi non contenti di ciò s'attaccano a certe ciaoſuluccie, che ingrandiſcono con ſtraniſſime interpretazioni, e tutto queſto lo fanno per ingannar la ſemplice brigata, e farle credere, che veramente ſono valevoli a traſferire l'alto ſupremo Dominio nella Chieſa Romana.

Avrebbe però dovuto farſi carico l'aſtuto Sofiſta, che per venir' a capo d'una prova tanto difficile, biſognava ſtar' attaccato a tutto il fatto, all' intiero conteſto e delle dimande, e delle conceſſioni, alle cagioni perchè quelle ſi fecero, e queſte ſi accordarono, poiche così ſarebbe giunto al conoſcimento della verità, che ſol ſi dee aver per unico oggetto, trattandoſi di controverſie tra 'l Sacerdozio, e l'Imperio, affine di non fomentarle maggiormente colle adulazioni, e luſinghe, ma per iſtabilir ſempre più fra loro quella concordia tanto neceſſaria alla quiete del Criſtianeſimo, col dar' a Ceſare, *quæ ſunt Cæſaris*, ed a Dio, *quæ ſunt Dei*,

Coſa

Cosa dunque chiedesse il Papa, apparisce dalla sua prima lettera, colla quale gli dà ragguaglio, di quanto aveano alla sua presenza, e nel Concistoro de' Cardinali operato Corrado, e Gottifrido suoi Messi, e lo prega approvar tutto, e ratificare quanto egli pure avea promesso a Gregorio X. colle seguenti parole: *Ut igitur jure sinceritatis integritas interiùs, exteriùsque reluceat, & appareas vas sincerum, præmissa omnia, & singula per speciale Privilegium Regali aurea Bulla munitum, promptè, liberaliter, & distinctè recognoscas, ratifices, confirmes, innoves, & de novo concedas, e a omnia corporali præstito juramento firmando, & quia dudum absque tuis, sicut opinamur, & credimus, consensu, conscientia, vel mandato Cancellarius tuus à Civibus Bononiensibus, Imolensibus, Faventinis, Forlivienſibus, Foropopulienſibus, Cæsenatibus, Ravennatibus, Ariminenſibus, Urbinatibus, nec non et aliis aliarum Civitatum illarum Partium, atque Locorum, quæ ipsius Ecclesiæ juris existunt, juramenta fidelitatis nomine tuo recepit, tu maturè conspiciens id in præjudicium juris ejusdem Ecclesiæ subsecutum, quicquid per eundem Cancellarium, seu quemcunque alium tuo nomine in prædictis Civitatibus, vel aliis Locis, & Terris per homines ipsarum Civitatum, Terrarum, atque Locorum actum, gestum, recognitum extitit, sive juratum, revoces, cassès, annulles, irrites, cassum, & irritum nunties, ac omnibus viribus vacues, statuens, & expresè consentiens, quod per hoc nullum jus tibi accrescat, vel ipsi Ecclesiæ depereat tam circa possessionem, quàm circa proprietatem in Civitatibus, Terris, & Locis eisdem, ac hominibus, juribus, & jurisdictionibus eorundem, & quia decet Regales actus in omni claritate procedere, ut omnem obscuritatem, quam frequenter generalitas consuevit inducere, tollat Regalis expressio, ac jura Ecclesiæ prædictæ per tuam declarationem, quam decernas esse perpetuam, plenariè solidentur, recognoscas, fatearis, & speciali Edicto ad perpetuam memoriam studeas declarare, Ravennam, Æmiliam, Bobium, Cæsenam, Forumpopuli, Forumlivium, Faventiam, Imolam, Bononiam, Ferrariam, Comachlum, Adriam, atque Gabellum, Ariminum, Urbinum, Montemferetrum, Territorium Balnense cum omnibus finibus, Territoriis, atque Insulis in Terra, Marique, ad Civitates, & Loca prædicta quoquo modo pertinentibus ad Beatum Petrum Cælestis Regni Clavigerum, & ad Nos, ac Successores nostros Romanos Pontifices, & ad ipsam Romanam Ecclesiam pleno jure integrè in spiritualibus, & temporalibus in solidum pertinere, ac nostri, & ipsius Ecclesiæ pleni juris, ditionis, ac Principatus existere.*

Nella seconda lettera poi fa Nicolò III. all'Imperadore la stessa dimanda, e per meglio disporlo ad accondescendervi, gli dice: *Ne autèm per hoc Nos aliquid novum petere, vel à tuis prædecessoribus Imperatoribus Romanis insolitum existimes postulare, & ad tuam conscientiam plenius serenandam, qualiter illa cæteri Prædecessores tui Romani Imperatores expresserunt, qualiter illa ad Romanam Ecclesiam pertinere sub expressis Terrarum distinctionibus declararunt, tibi de verbo ad verbum tenorem Privilegiorum ipsorum Imperatorum, sicut in Archiviis Romanæ Ecclesiæ reperimus, sub Bulla nostra transmittimus.* E gli manda, come di sopra si disse, non per intiero, ma soli tre §§. de' preteſi Privilegj di Lodovico il Pio, di Ottone il Magno, e di Arrigo il Santo, e secondo il tenore, ed uniformemente al contenuto di queste lettere

Append n. 16 pag 50. & seq.

tere approvò Ridolfo, e confirmò, quanto aveano fatto i ſuoi Procuratori in Roma, e concederte alla Sede Apoſtolica il tanto magnificato Privilegio de' 14. Febbrajo dell' anno 1279.

Or ſo io quì a' noſtri Avverſarj queſto dilemma: o I Predeceſſori di Ridolfo donarono alla Chieſa l'alto ſupremo Dominio de' predetti Stati, o pure lo riſerbarono all' Imperio, ed a' ſuoi Succeſſori? Se di quello eglino ſe ne ſpogliarono, io convengo con eſſo loro, che ſe ne ſpogliaſſe Ridolfo ancora, ma ſe quei lo ritennero, perchè vogliono poi, che queſto Ceſare ne privaſſe l'Imperio? Se vogliono tutto ciò, vogliono, e pretendono più di quello, che non preteſe, nè addimandò il Pontefice, il quale ſi proteſtò apertamente di non chiedere a Ceſare *aliquod novum vel à ſuis Prædeceſſoribus Imperatoribus Romanis inſolitum*. Ed a queſto fine gli mandò quei §§. de' privilegj, ch' abbiam veduto. Di più non preteſe Nicolò, che ampliaſſe le conceſſioni da lui digià farte alla Chieſa, ma ſolamente deſiderò una più chiara ſpiegazione, dichiatazione, e conſermazione, di quanto egli, ed i ſuoi Meſſi ſecero, affine di torre per ſempre *omnem obſcuritatem, quam frequenter generalitas conſuevit inducere*. E con ciò evitar qualunque occaſione di ulteriori conteſe, ed anche per ottenere il libero poſſeſſo, e godimento di quelle regalie, ch' erano ſoliti gl' Imperadori eſigere da' Popoli della Romagna: come dunque ſi affatica l'Avvocato Piacentino in ſoſtenere, che *nientedimeno gli atti di Ridolfo ſuſſiſterebbono nella ſua totale latitudine anche fino ad abbracciar la traslazione dell' alto ſupremo Dominio nella Santa Sede?*

Si perſuaderebbe peravventura queſto Scrittore, che per dar qualche apparenza di realtà a una tal chimera, baſtaſſe l'abbellirla coll' invettive, ch' ei fa contro il Coringio, il Limneo, e gli Autori Tedeſchi? nelle diſpurazioni pari alla noſtra fa di meſtier' altro, che ſtudiate eſagerazioni, e biſticci capricciosi; biſogna confutar le ſentenze degli Avverſarj con ſode ragioni, con l'autorità d'accreditati Scrittori, e ſopra tutto co' Diplomi alla mano, eſaminandoli al chiaro lume d'un ſano, e diligente Criterio. Ma che che ne ſia, lo non ſieguo la traccia di queſti peraltro eruditiſſimi Profeſſori del gius pubblico Germanico, ma ſto unicamente attaccato agli atti prodotti dalla Corte Romana, e con queſti io mi luſingo d'aver con evidenza moſtrato, che non ſolamente non ſi ſpogliò Ridolfo di quell' alto ſupremo Dominio, che tutti i ſuoi Predeceſſori eſercitarono nello Stato Eccleſiaſtico, ma che ſpogliatoſi ſolo del poſſeſſo, e della maggior parte delle regalie, ſi ritenne colla ſovranità anche parte del Dominio utile, e uno de' regali più importanti, il qual' è il fodro, comprendendoſi manifeſtamente da tutta la ſerie di tanti atti, che i riferiti Sommi Pontefici non peraltro furono così diligenti, e ſolleciti, che per conſeguir l'attual poſſeſſo, e le regalie de' Stati donati alla Chieſa, e che non penſarono giammai di voler' eſtorquere da Ridolfo la traslazione in loro dell' alto ſupremo Dominio di Roma, e dell' Eſarcato, unito, ed avvinto indiſſolubilmente all' Imperial Corona de' Romani Ceſari. Così l'inteſe Papa Nicolò, allorche pregò Ridolfo a dichiarare, che per il giuramento ricevuto in ſuo nome dalle Città della Romagna, *nullum jus tibi accreſcat, vel ipſi Eccleſiæ depereat tam circa poſſeſſionem, quàm proprietatem*, avendo io di ſopra fatto vedere, che tanto importano queſte parole, ed il verbo *accreſcat*, il quale ſuppone qualche diritto antecedente, ed una ragione, a cui poſſa accreſcerſene un' altra.

E ſe

E ſe confeſſa lo Scrittor Piacentino, che *non fu l'operato da Ridolfo un' atto formale di ſpropriazione, ma ricognizione della verità con precedente cognizione di cauſa*. La verità ſu, ed è, anzi ſarà ſempre, che i Ceſari Franchi, e Germani ſuoi Anteceſſori furono in ogni tempo riconoſciuti per veri Sovrani di Roma, dell' Eſarcato, e *dell' Emilia, e molto più di Parma, e Piacenza, le quali ſono compreſe* nella Lombardia, e non mica *nell' Emilia mentovata ne' Diplomi per unanime ſentimento de' moderni, e degli antichi Geografi*.

Diſſertazion. di Piacenz. e Parma pag. 121.

Non vuo io pertanto entrare quì in ſuperflue quiſtioni, nè ſto a cercare, ſe un Principe elettivo, qual' è l'Imperador Romano, poſſa, ed abbia la podeſtà di ſpropriare la Corona dell'alto ſupremo Dominio de' Stati a lei ſottopoſti, e molto più della ſovranità della Capitale, e Sede dell' Imperio medeſimo, e ſolamente dirò, che non ſono i ſoli Giureconſolti Tedeſchi, che nieghino una tal podeſtà al loro Principe elettivo, maſſimamente allorche ſi diſcorre di donazione, e conceſſione graziosa, e non ſi parla de' Trattati di Pace, o di atti ſtipolati per evitare la ruina del Regno, e total diſſipamento dell' Imperio; ma ſieguono queſta ſentenza riſpetto anche a' Sovrani ereditarj i Franceſi, e Spagnuoli, gl'Italiani, e perfino gli Avvocati della Reverenda Camera Apoſtolica, e tanto atteſtano tra Franceſi (*a*) Bodino, e Pier Gregorio *de Republica*, Coppino *de Demanio Franciæ*; e fra Spagnuoli Cavedo, Azevedo Menchaca nelle ſue illuſtri Queſtioni, Antunez Portugal *de Regia donatione*, dicendo queſti in un luogo: *Aliter autem nullo modo Princeps Oppida, & Civitates Regni poteſt alienare, abdicando à ſe in totum Dominium directum; & utile; quin tunc dicerętur homicida ſuæ dignitatis; unde non valet privilegium, ut quis eximatur in totum à ſuprema Principis poteſtate &c. quod adeo verum eſt, etiamſi donatio à Rege fiat Epiſcopo, ut non tranſeat in eum omnis ſuperioritas, ſed Princeps eam retinet in Civitate, ut optimè fundat Peregrin.* E in un' altro luogo: *Hæc autem ſuprema juriſdictio ejuſdem Principis poteſtatem, & ſuperioritatem conſervat, & ita eſt oſſibus Regis affixa, & Regiæ Coronæ annexa, unita, atque incorporata, ut nullo modo, neque tacitè, neque expreſsè poſſit à Rege abdicari; non enim poteſt Rex Imperium eviſcerare, & deſtruere, ut loquendo de Principe, qui donavit claves Imperii, dixit Baldus; neque poteſt aliter ſalva eſſe Republica, quàm ſi omnis juriſdictio ſit penes unam Majeſtatem. Conſiſtit autem ſuprema juriſdictio in mero Imperio &c. Quocirca merum imperium quatenus accipitur pro prima gladii poteſtate, quæ Regi, & Coronæ adhæret, neque alienari, neque concedi à Principe poteſt; ſiquidem ſuprema juriſdictio eſt ipſa forma, & ſubſtantialis eſſentia Regiæ Majeſtatis, quæ ſeparari non poteſt à Rege abſque ſubjecti corruptione.* E queſto Autore ne cita cento altri, che poſſono vederſi appo lui; ſiccome poſſono gl' Italiani riconoſcerſi appreſſo Giambattiſta Spada (*b*) Avvocato della Camera, e del Fiſco Apoſtolico ne' ſuoi conſigli, dicendo in uno, che *omiſſo quod iſta ſuperioritas non poſſit Laico concedi, nec poſſit evelli ab oſſibus ſupremi Principis juxta opinionem Joannis Andreæ add. ad ſpecul. de juriſdict. omnium Judic., quæ quoad Laicos eſt communiter recepta apud Peregrinum conſil. pr.*, ed in un' altro: *quia ſi verum eſt, quòd iſta ſuperioritas adeo inhæreat oſſibus Imperii, ut ab eo divelli non poſſit, & quod per quamlibet conceſſionem, & Inveſtituram non præſumitur, quod Imperator eam in alium transferre voluerit, quod in Laicis veriſſimum, & receptiſſimum eſſe credimus.*

(a) *Coppin. de Deman. Franc l. 2. tit. 1. Azeved. in l. pr. n. 9. 10. tit. 10. lib. 5. compil. Cabed. 2. part. deciſ. 40. n. 2., & ſeqq. Vaſcb. Menchac. Illuſt. Quæſt. lib pr. cap. 4. n 4., & ſeqq. Antunez Portugal. de Reg. donat. part. 1. l. 2. c. 4. n. 12. & ſeq. & c. 8. n. 3., & ſeqq.*

(b) *Spada conſ. 3. n 8. 9., & conſ. 5. n. 2.*

Noi

Noi però non diſputiamo della podeſtà, ma della volontà, cioè ſe abbia voluto, o no Ridolfo trasferire nella Chieſa Romana queſto decantato ſupremo Dominio. E ch' egli non l'abbia voluto, anzi che Nicolò III. giammai nol pretendeſſe, mi parrebbe, che reſtaſſe digià provato a ſazietà; onde crederei di non eſſere obbligato tener più dietro a' vani diviſamenti dell' Avvocato Piacentino, il quale ſalta un'altra volta in campo contro il Corringio, e i Scrittori del ſuo partito, perchè oppongono, *che le alienazioni fatte dagl' Imperadori, quanto ſi vogliano antichi, vagliono, e ſuſſiſtono sì per l'utile, come per il diretto Dominio, ſicche poſſano i beni talora divenir' allodiali, ma ſalva però ſempre la Maeſtà, e la direzione dell' Imperio, e corpo Germanico*, e dappoiche ha deriſo lo ſteſſo Corringio, e quanti lo ſieguono, dice così: *ed è queſta l'erba bettonica per tutte le alienazioni de' beni altre volte Imperiali, riſpondo, che il tenore della dichiarazione, e riſpettiva donazione di Ridolfo leggeſi conceputo con parole, e claoſule di tal' energia, che non laſciano luogo di ſoſpettare, che deſſo, nè l'Imperio v'aveſſero prima, o vi riteneſſero dappoi il preteſo Dominio diretto, o la preteſa ragione di ſupremato, e di direzione, e riſpettivamente ſubordinazione de' Romani Pontefici.* E finalmente conchiude, che *uò Ridolfo nell' atto di venire alla dichiarazione controverſa la claoſula, che debba quella valere in vigor d'Oracolo Ceſareo, e d'Editto ſuſſiſtente a memoria perpetua, la quale per ſe medeſima rende l'atto immutabile, ſerveſi de' termini di ricognizione, e dichiarazione, che propriiſſimamente dimoſtrano, ch' eſſo volle pronunziare una ſentenza fondata nella precedente accuratiſſima cognizione de' meriti della cauſa, v'inſerì le claoſule: pleno jure, ac integrè, e l'altra in ſolidum, e proteſtò, che la di lui dichiarazione riguardava inſieme lo ſpirituale, e lo temporale, qualificando colle ſteſſe claoſule l'una, e l'altra materia, ſopra la quale cade la ſua ſentenza.* Meritarebbe il Cauſidico, che per la ſua erba bettonica gli ſi rendeſſe, ed ordinaſſe una triplicata preſa d'elleboro; ma veniamo a' ferri.

Diſſertazion. Piacentina pag. 122 & ſeqq.

Se voleſſe Ridolfo pronunziare una ſentenza ſondata nella precedente accuratiſſima cognizione de' meriti della cauſa, come con termini troppo ſuperlativi eſagera l'Avverſario per dar corpo all' ombre; oppure ſe fu neceſſario a queſto ſaggio Imperadore accomodarſi a' tempi, e ſeguire la ſentenza di Nicolò III., e prendere la legge da lui, lo dirà il Lettore, a cui di già ho fatto vedere, ed egli potrà un' altra volta chiarirſene colla lettura degli atti, come non fece altro Ridolfo, che far copiare, e ſottoſcrivere la ſentenza dello ſteſſo Pontefice, e ricevere la legge, che queſti volle dargli nelle ſue lettere ſcritte l'anno 1278. addì 5. di Giugno.

Ma ſia come la vuole l'Autor Piacentino, non può ei però negare, che l'erba bettonica del Corringio, e de' Scrittori Alemanni non ſia uſata eziandio da' Giureconſulti di tutte le Nazioni, ed anche da' medeſimi Fiſcali della Camera Apoſtolica, i quali allorche ſi tratta di ſoſtenere i diritti della Santa Sede s'appigliano volontieri alle maſſime legali, e politiche, allegate da' Dottori Tedeſchi, per mantener le ragioni dell' Imperio, la di lui dignità è quel ſupremato, che va inſeparabilmente unito colla Corona Imperiale, e il quale non ſi dee mai ſupporre donato, e conceduto, *niſi exprimatur*, come lo vogliono il Sordo (*a*), l'Afflitto, il Giurba, e l'Antunez Portugal *de Regia donatione*, da cui ſiamo fatti certi, che *ſuprema juriſdictio nunquam à Rege donata, aut conceſſa intel-*

(a) *Surd. conſ. 210 n. 58. Afflict. in c. 1 in princ. quæ ſint Regalia. Giurb. C. de feud. §. 2. gloſ. 7. n. 3. Antunez Portug de Reg. donat. p. 1. c. 8. n. 9 10 & ſeqq.*

intelligitur, etiamſi verbis generaliſſimis donatio concipiatur ex ſæpius dicta ratione, quia ita Principis Perſonæ inheret, ut neque eo volente ſeparari poſſit &c, e dopo d'aver recato cinquanta altri Autori tanto Spagnuoli, quanto Franceſi, ed Italiani, ſoggiugne, *quòd in omnibus donationibus, conceſſionibus quantumvis generalibus, & habentibus clauſulas generaliſſimas regulare eſt, quia ſemper ſuprema Principis auctoritas, & poteſtas reſervata cenſetur, & nunquam præſumatur conceſſa &c. etiamſi in donatione dicatur cum mero, & mixto Imperio, & omnimoda juriſdictione ex eo, quia reſervata in ſignum ſuperioritatis non cenſentur conceſſa, niſi exprimantur*. Queſta dottrina ricevuta comunemente dagli Autori di tutte le Nazioni d'Europa non vuole il Dottor Piacentino, che poſſa addurſi a favor dell' Imperio, ma vogliono dipoi i Fiſcali della Reverenda Camera, che s'abbia per indubitata a pro della Santa Sede, ſoſtenendo il Spada, come Avvocato del Fiſco Apoſtolico, che (a) *in quacunque donatione, aut conceſſione quantumvis ampliſſima nunquam cenſeatur abdicatum à Papa, & à Sede Apoſtolica ſupremum, & altum Dominium juxta veriſſimam, & communem opinionem, de qua dixi in verſiculo præcedenti, quia Albert. Bald. Angel. & alii omnes ibi citati non ſolùm loquuntur, quando ſumus in dubio, & non conſtat de aliquo titulo, & de conceſſione ampliſſima, prout in his terminis in ſpecie loquitur Robuſter. dict. deciſ. 27. n. 2. inter deciſiones impreſſas poſt ſecundum volumen conſiliorum Farinacii, quia iſtæ conceſſiones quamvis amplæ, & prægnantiſſimis verbis conceptæ ſemper debent intelligi de eo jure, & Dominio, quod habet Princeps in illo Caſtro, vel Civitate, quam concedit, uti ejus Dominus particularis non de eo ſupremo, & alto Dominio, quod habet in toto ſuo Regno, & Principatu, ut univerſalis, & ſupremus Rex, & Princeps: ita hæc duo jura diſtinguenda declarat Alber. &c*, e quì reca lo ſteſſo Spada dodici Autori, e proſiegue poi a dire, che *hoc idem comprobat alia ſimilis diſtinctio, quam facit poſt alios Rota Romana deciſ. 35. n. pr. part. pr. diver. inter jura, quæ cohærent territorio conceſſo, & ea, quæ illi non cohærent, ſed cohærent oſſibus, & perſonæ Principis concedentis, ut iſta nunquam cenſeantur conceſſa, illa autem cenſeantur conceſſa cum Territorio per verba prægnantiſſima, & per alias circumſtantias, jura verò, & regalia, quæ Territorio cohærent &c., & in genere de conceſſione facta uberrimis verbis, quod non comprehendat hoc altum ſupremum Dominium tradit Covarruvias, & de conceſſione facta cum omni jure, quod ipſe concedens habet, in ſpecie loquitur Alberic. &c., & de facta cum mero, & mixto Imperio etiam maximo poſt Baldum, & Caccialup. tradunt Roland. &c., & de facta cum omnimoda juriſdictione loquuntur ferè omnes &c. ſic pariter de conceſſione facta cum omni Imperio, & omni jure, nihil penitus reſervato loquitur Oſaſc. conſ. 3. n. 12. idem, etiamſi fuerit conceſſum in plenum Dominium, & proprietatem, dicit Capobl. dict. præ. 8. n. 22., & 23., & de conceſſione facta cum omnimoda ſuprema juriſdictione loquitur Mozz. de natura feudi n. 24., & rationem afferunt omnes ſupracitati, quia non præſumitur, quod ſupremus Princeps hoc ſupremum, & altum Dominium à ſe abdicare voluerit &c. immò etiam dicunt, quod non poteſt illud à ſe abdicare, cum inhereat inſeparabiliter oſſibus ipſius Principis &c.*

(a) *Spada conſ. 1. n. 16. & ſeqq.*

Ecco coſa dicono i Curiali del Papa, ma contro il Dominio temporale del Papa non vuol capirla l'Avvocato Piacentino, ma ſi attacca anche

che a' razzol più affilati, e ſchiamazzando dice, che *in quei tempi fatto avrebbe orrore alle menti de' più libertini il penſiero non che l'aſſerzione, che i ſoſtenitori del Calviniſmo, e del Luteraniſmo più ſecoli dopo Ridolfo cominciarono ad inſegnare, cioè che l'Imperadore, e cadaun Principe Sovrano dilataſſe le fimbrie della ſuprema ſua autorità fin ſopra lo ſpirituale, ſubordinandolo, e facendolo dipendere dalla podeſtà Laica; per conſeguenza non potiamo interpretare le parole di quel Cattolico Principe ſecondo il ſenſo de' Novatori, ma dobbiamo prenderle con quella intelligenza, che al tempo della ſuddetta dichiarazione potea cadere nella mente del Proferente, e così eſſendo impoſſibile moralmente, che quell' Auguſtiſſimo Fondatore della veneratiſſima Caſa d' Auſtria voleſſe riſervarſi l'immaginario ſupremo diritto, o direzione ſopra le coſe ſpirituali, viene ad eſſere ſimilmente impoſſibile, che voleſſe riſervarſi tal podeſtà ſopra de' beni temporali, che diſſe riconoſceva, confeſſava, e dichiarava, che appartenevano all' Apoſtolo S. Pietro, alla Chieſa Romana, al Papa Nicolò III., ed a' di lui ſucceſſori Pontefici Romani, non avea, e confeſſa deſſo non avere maggiore autorità ſopra il Papa, che ſopra l'Apoſtolo San Pietro, ed io non sò, ſe la Teologia di Calvino, e di Lutero ſia giunta ancora a tale raffinamento di trattare un' Apoſtolo di ſervo fuggiaſco da ſtendervi ſopra la mano, e da tirarlo ſotto la podeſtà de' Ceſari, e del Romano-Germanico Imperio.*

Diſſertaz. Piacentina pag. 125. & ſeq.

Oh queſta sì per mia fe, ch' ella è una gentiliſſima ſcappata, e per isfuggire la difficoltà ritirarſi in Sagreſtia, ed attaccarſi al *Sancta Sanctorum*. Coſa mal a che fare l'alto ſupremo Dominio temporale di Roma, e dell' Eſarcato, ed il ſoſtenere, che Ridolfo giammai non vi rinunciaſſe colla *Teologia di Calvino, e di Lutero, e col trattare un' Apoſtolo di ſervo fuggiaſco da ſtendervi ſopra la mano, e da tirarlo ſotto la podeſtà de' Ceſari, e del Romano Germanico Imperio*;

Abbominiamo, e deteſtiamo le maſſime ſceleratiſſime de' perfidi Ereſiarchi Calvino, e Lutero, ed adoriamo il Santo Apoſtolo Pietro con quel vero culto, che a lui dà la Santa Chieſa Romana noſtra Madre, e veneriamo i Succeſſori ſuoi, e 'l regnante Sommo Pontefice come Paſtore univerſale, e Capo viſibile della Chieſa Militante; nè regna in noi tant' empietà di volerlo *trattar di ſervo fuggiaſco da ſtendervi ſopra la mano, e da tirarlo ſotto la podeſtà de' Ceſari per queſto*, che intendiam ſoſtenere l'alto ſupremo Dominio temporale de' noſtri Sovrani Auguſti nella Metropoli, e negli altri membri, che compoſero, e tuttavia compongono l'Imperio d'Occidente, nè urtò in tanta empietà, nè la commiſe Carlo Magno, così benemerito della Sede Apoſtolica, nè penſarono tampoco di cadervi Lodovico Pio, Ottone il Grande, ed Arrigo il Santo, cogli altri ſuoi Succeſſori, allorchè eſercitarono in Roma, ed in tutta la Romagna quell' alto ſupremo Dominio, e che diedero alla Chieſa di Gesù Criſto molti Pontefici ſantiſſimi, zelanti Riformatori della diſciplina Eccleſiaſtica, rilaſciata quaſi del tutto, e deformata dall' ignoranza, e da' vizj de' ſecoli decimo, & undecimo; e queſta podeſtà di eleggere, o di confermar' i Papi nominati dal Clero, e Popolo Romano mi pare qualche coſa di più, che il ſoſtenere la ſovranità temporale degl' Imperadori ne' Stati ſuddetti, non oſtante il Diploma di Ridolfo, il quale, se confermò le antiche donazioni, e dichiarò le Città, e Terre donate alla Chieſa ad eſſa *pleno jure, ac integrè non ſolum in ſpiritualibus, ſed etiam in tem-*

poralibus in ſolidum pertinere. Non pertanto ſi ſpogliò della ſovranità Imperiale, perchè chi dichiara, e conferma un privilegio, o ſia donazione, ſecondo l'opinione del Cardinal de Lucca (*a*), e della Rota Romana, non dà, nè concede di più del donato, e del conceduto; e queſto è quello, che cade in quiſtione, e che io ho provato, moſtrando coll' autorità anche de' Curiali Romani, che ſimili claoſule, ed altre ancora più pregnanti, e forti non baſtano per iſpropriar l'Imperio della ſuprema giuriſdizione per ſe inalienabile al parere de' Giureconſulti più celebri tra Franceſi, Italiani, e Spagnuoli, i quali non ſono nè libertini, nè ſeguaci di Calvino, e di Lutero. E queſta ſuprema autorità, e giuriſdizione, che hanno gl' Imperadori, ed i Rè ſovrani, non è uſurpazione, nè coſa contraria alla Religione Cattolica, ma ella è parte della ſteſſa Religione, e dopo immediato di Dio, il quale ci comanda eſpreſſamente di ſervir, ed ubbidire nelle materie temporali a' noſtri Principi, come a' ſuoi Vicarj, e Luogotenenti; e lo provai allorche feci vedere quanto foſſe ſcandaloſa la ſentenza dello Storico Romano, il quale, perchè Arrigo IV. era ſcomunicato da Gregorio VII. non ebbe orrore di proferire, che ſuo Figliuolo, ed i Piacentini fecero quel che doveano, ribellandoſi da lui. E ſe il Pontefice Nicolò volle, che Ridolfo inſeriſſe nel ſuo Privilegio la claoſula: *tam in ſpiritualibus, quàm in temporalibus*, nol fece al fine, di che Ridolfo ſi ſpropriaſſe del ſupremato, che avea nelle Città donate alla Chieſa, perchè ſe ciò aveſſe voluto, e Ridolfo vi aveſſe acconſentito, con una parola ſi toglieva ogni diſputa, e baſtava dirlo nettamente, come dir ſi dovea eſpreſſamente al riferir dello ſteſſo Cardinal de Lucca (*b*) ſenza andar vagando con circuiti viziosi di parole, ma ſol' ebbe in animo il Pontefice di far ch' egli ratificaſſe quanto promiſero Ottone IV., e Federigo II., e di porre in piena libertà la Chieſa, l'elezione de' Prelati, i beneficj Eccleſiaſtici, ed i frutti de' medeſimi goduti altre volte in tempo di Sede vacante dagl' Imperadori, come ſi ſcorge dal privilegio d'eſſo Federigo dato in Egra l'anno 1213. addì 12. di Luglio, dove tra le altre coſe ſi legge così: *Illum quoque dimittimus, & refutamus abuſum, quem in occupandis bonis decedentium Prælatorum, aut etiam Eccleſiarum vacantium noſtri conſueverunt Anteceſſores committere, pro motu propriæ voluntatis, omnia verò ſpiritualia vobis, & aliis Eccleſiarum Prælatis relinquimus liberè diſponenda, ut quæ ſunt Cæſaris, Cæſari, & quæ ſunt Dei, Deo recta diſtributione reddantur.*

(a) *Card. de Lucca de Feudis diſc. 60. n. 11. Ceval. deciſ. 385. Greg. deciſ. 159. n. 4. Rot. part. 2. recent. deciſ. 293 n. 13.*

(b) *De Lucca loc. cit. n. 12.*

Append n. 5. pag. 12. & ſeqq.

Dopo d'eſſerſi l'Avvocato Piacentino affaticato molto, ma inutilmente, per farci credere, che Ridolfo rinunciaſſe a quel ſupremato, che avea, ed ha il Sacro Romano-Germanico Imperio in Roma, e nell'Eſarcato, e dopo d'eſſerſi ſenza moderazione tanto ſcatenato contro i Scrittori dell' inclita Nazione Alemanna, conoſce d'aver ſparſe tutte le ſue fatiche al vento riſpetto a Parma e Piacenza Città Lombarde, e che ſempre furono, e ſono oggidì pertinenze del Regno d'Italia, perciò chiude il ſuo diſcorſo con queſto inviluppamento di equivoche deduzioni, e confondendo i tempi, ed i nomi, che aveano anticamente le Regioni d'Italia con quelli, che gli furono dati nel tempo appunto delle donazioni per torre gli equivoci, ed i dubbj, che ora vorrebbe far naſcere queſto ſagace Scrittore, ci dice così: *Suppoſta la verità, e l'efficacia degli atti di Ridolfo, di cui per le coſe finora dette niuno ſcrupolo dovrebbe avere più luogo nell' animo di chi legge, reſtarebbe a vedere, ſe poteſſe almen dubitarſi, che le Città di Piacenza, e Parma non vi foſſero compreſe,*

Diſſertazion. Piacentina pag. 129. e ſeg.

ma per poco che uno ſia inſtrutto di Geografia, può ſenz' altro ſapere, che l'Emilia era Provincia dell' Eſarcato, e ch' era ſolita chiamarſi Gallia, e Lombardia Ciſpadana, che nominatamente v'erano comprese Piacenza e Parma nel tempo, che ſcriveva Paolo Diacono, cioè ſotto il Regno di Carlo Magno, che Procopio chiamò Piacenza Città Capitale dell' Emilia. Il Sigonio la deſcrive dicendo, che incominciava a Piacenza, e continuava ſino ad Imola, e che indi ſuccedeva la Flaminia. Concordano unitamente agli altri Marquardo Freero, & Andrea Ducheſne, rapportano colle ſteſſiſſime parole due lettere, che l'Eſarco Romano ſucceſſore di Smaragdo ſcriſſe al Rè Childeberto II. di Francia, nelle quali gli dà ragguaglio d'aver ricuperato dalle mani de' Longobardi le Città di Piacenza, e Parma, e di averle unite all' Eſarcato; l'Abate Cuſpiniani Scrittore attaccato eſtremamente alla ſua Germania, raccontando il fatto della reſtituzione, che Aſtolfo Rè de' Longobardi fu coſtretto dal Rè Pipino fare alla Chieſa, dice, che l'Emilia, la quale era l'altra parte dell' Eſarcato, fu reſtituita al Papa, e che vi erano compreſe Bologna, Reggio, Parma e Piacenza. Il Tedeſco Pacifico à Lapide parlando della medeſima reſtituzione, e ſeguendo la fede degli Annali Franceſi altrettanto atteſta, l'iſteſſo Franceſco Guicciardini Autore ſempre nemico de' Papi rapportato per queſto dal Goldaſto nella ſua Monarchia Imperiale in un diſcorſo, che fece intorno all'origine della podeſtà ſecolare, competente alla Romana Chieſa concorda appuntino.

Non v'ha dubbio, che *per poco che uno ſia inſtrutto di Geografia, può ſenz' altro ſapere*, che Parma, e Piacenza non erano nel tempo di Pippino, e Carlo Magno Città dell' Eſarcato da queſti Principi dato alla Chieſa, e che non ſi annoveravano nell'Emilia a caſo mentovata dal Bibliotecario una ſol volta, ma che nella nuova diviſione, che ſi fece delle Regioni d'Italia, co' novelli nomi, che le diedero il Papa, e Carlo Magno, acciocche ne' futuri tempi ſi ſapeſſe, quali foſſero le Città donate alla Sede Apoſtolica, e quali quelle che formar dovevano il Regno d'Italia, le ſteſſe due Città furono compreſe nella Lombardia parte principaliſſima del Regno medeſimo, e così chiamata per diſtinguerla dalla Romagna, a cui ſi diè tal nome, affinche ſi ſapeſſe fin dove s'eſtendeano le ſplendide donazioni, e quali Città elle abbracciaſſero. E ſenza, che l'Avvocato Piacentino in iſcorcio, e compendioſamente riferiſſe ciò che diffuſamente, e con ſottiliſſime invenzioni ſi era lo Storico Romano ingegnato cumulare, ma in vano per confondere la verità, e gli antichi colli più recenti vocaboli, e nomi d'eſſe Regioni per eſtendere fino a Parma e Piacenza *le ſplendide donazioni*, e gli potea rapportarſi a lui, ſiccome io mi rapporto a quanto amplamente diſſi, e provai nel primo Libro, dove mi riuſcì confutar tante invenzioni artificioſiſſime, e con evidenza moſtrare, che il confine dello Stato Pontificio da queſta parte era, ed è oggidì la Scultenna, o ſia Panaro, che così lo ſpiegò, e l'inteſe parlando *delle ſplendide donazioni* fatte alla Chieſa Romana, Biondo Flavio, il quale benche Eccleſiaſtico, e Miniſtro della Curia Papale vinto dall'evidenza raccontando il fatto del Pallavicino allorche ſi uſurpò il Dominio di Piacenza, confeſſa che queſta Città fin'a quel tempo non avea mai ubbidito ad altri, che a' Rè d'Italia, ed agl' Imperadori, ovvero a chi ſignoreggiava l'Italia medeſima. Dopo il Biondo così l'inteſero ancora tutti gli Storici, e Geografi sì moderni, che antichi, il Sigonio, il Pu-

il Puteano, Giovanni, e Guglielmo Blavio nel Teatro delle Città d'Italia, l'Abate Ughelli nella sua Italia Sacra, il Magini nella sua Geografia, e l'Alberti nella sua descrizione d'Italia provano, e chiaramente confermano quanto io dico, meglio però di tutti toglie ogni dubbio l'eruditissimo Cointe, il quale nella sua Storia Ecclesiastica con immensa fatica, con sommo studio, e laudabilissima diligenza esamina le decantate donazioni, e descrive ad una per una tutte le Città donate alla Chiesa, additando, e mostrando con indubitate prove i loro veri Confini. E dopo aver fatto una lunga narrazione de' nomi delle Regioni d'Italia, e delle divisioni della medesima secondo Strabone, Tolomeo, Adriano, e Costantino, e particolarmente dell'Emilia, conchiude con invitti argomenti, che per ben conoscere tutto ciò, che comprendono le donazioni di Pippino, e Carlo Magno, non bisogna attenersi a queste antiche descrizioni d'Italia, perchè non furono donate alla Chiesa tutte quante le Città dell'Emilia, ma solamente alcune, dicendo espressamente esso Cointe, e provando con evidenti ragioni, che fra queste non debbon'annoverarsi quelle di Reggio, di Modana, di Parma, e di Piacenza, le quali Città io mi lusingo d'aver fatto con chiarezza vedere finquì, che ubbidirono mai sempre a' Cesari, Franchi, e Germani, e che ognuno di loro da Carlo Magno infino a Ridolfo vi esercitò atti da vero Sovrano, e che per tale, rispetto a Piacenza, fu Federigo II. riconosciuto in un pubblico, e solenne Manifesto da Gregorio IX. suo implacabile nemico.

Peraltro se vogliam prendere l'Esarcato nella sua primiera origine, egli non solamente comprendea l'Emilia, ma l'Italia tutta, come mostrai nel suddetto primo Libro, ed è un'equivoco manifesto il misculio, che quì fa l'Autor Piacentino, cioè che l'Emilia era *solita chiamarsi Gallia, e Lombardia Cispadana*; imperciocchè egli è vero, che anticamente, e prima, che i Lombardi fissassero la loro Sede in Italia era la Gallia Cispadana una parte d'essa Emilia, e che questa Regione d'Italia era solita chiamarsi a beneplacito ora con l'uno, ed ora con l'altro di questi due nomi, ma è poi falsissimo, che la Gallia Cispadana dappoichè fu chiamata Lombardia, si dicesse Emilia, o parte dell'Emilia donata alla Chiesa. Onde meglio avrebbe detto il nostro Avversario, se detto avesse così, che quella parte d'Italia, che ne' tempi de' Longobardi, e di Carlo Magno cominciò a chiamarsi Lombardia Cispadana, chiamavasi anticamente col nome di Emilia, e di Gallia Cispadana, ma non mica, che *l'Emilia era solita chiamarsi Gallia, e Lombardia Cispadana*, perchè la cosa cammina tutta al roverscio, e così lo spiegano tutti i Geografi. Sicchè ei vede, quanto poco importi, che ne' tempi antichi fossero nell'Emilia *nominatamente comprese Piacenza e Parma, e nel tempo anche, in cui scrivevano Paolo Diacono, e Procopio, il quale chiama Piacenza Città Capitale dell'Emilia*, mentre non bisogna star'attaccato a' nomi antichi, perchè questi variano, come provai nel citato primo Libro coi variar de' tempi, e colla volontà degli Uomini, i quali danno, e sogliono dare alle cose que' nomi, che più gli piacciono, e mutarli, come piacque a Carlo Magno cambiare quelli delle Regioni, di cui ora noi favelliamo. E Paolo Diacono descrivendo le Regioni d'Italia prima d'introdursi nell'Istoria delli fatti de' Longobardi, riferisce, co' quali nomi elle si chiamavano, allorchè venne questa Nazione ad invadere la più bella parte del Mondo. Procopio poi scrisse molto tempo prima. E quanto pesino le lettere di Romano Esarco, digià l'abbiam veduto, il

quale

quale con tutto ciò non dice *d'aver riunite all' Eſarcato le due Città di Parma e Piacenza*, come finge l'Avverſario, ma che *Sanctæ Romanæ Reipublicæ reparavit*. Nè erano *ſinonimi allora Repubblica Romana, ed Eſarcato*, come ei dice dietro la traccia del ſuo Precurſore, da me battantemente convinto nel Libro antecedente. E finalmente l'Abate Cuſpiniani, il Tedeſco Cornelio Alapide, Giovanni Guicciardini non dicono ciò, che vorrebbe fargli dire l'Autore della Diſſertazione, come puo a ſuo bell'agio riconoſcerlo il Lettore, il quale ſe rifletterà, come lo priego fare, al Diploma di Ridolfo vedrà, che queſto Imperadore, ſecondo gli preſcriſſe Papa Nicolò, *nomina Ravennam, Emiliam, Bobium*, e ſucceſſivamente tutte le Città donate alla Chieſa, nè favella mai di Parma, nè di Piacenza, e meno di Modana, e Reggio. E pure ſe aveſſe il Papa di quel tempo preteſo, che quelle due Città foſſero della Sede Apoſtolica, avendo queſte come l'altre della Romagna, e della Lombardia giurato fedeltà all' Imperio, l'avrebbe altresì eſpreſſe nelle ſue lettere, e nelle formule, ch'ei mandò all' Imperadore, come vi eſpreſſe diſtintamente, ed a nome per nome tutte quelle Città, che volea ſi nominaſſero nel privilegio deſiderato al ſolo fine di torre per ſempre ogni dubbio, e la materia di novelle conteſe fra il Sacerdozio, e l'Imperio.

Anzi ſe Nicolò III. fece menzione di molte Città compreſe indubitatamente nell'antica Emilia, e nell' Eſarcato, e di più oſcuro nome, e meno importanti di Parma e Piacenza, Reggio e Modana, molto più ſarebbe ſtato ſollecito in voler, che le ſteſſe Città eſpreſſamente ſi ſpiegaſſero, ed includeſſero nel Diploma, e nella abbolizione del giuramento di fedeltà fatto all' Imperio. Niente però ſi fece di tutto ciò, e pure ſe fu mai neceſſario procedere con chiarezza, e ſpiegar bene i nomi delle Terre ſpettanti alla Chieſa, fu in queſta occaſione, che tutte indiſtintamente con il ſuddetto giuramento ſi dichiararono ſottopoſte a Ceſare.

Di più ſi degni il Lettore riflettere, che nel Diploma di Ridolfo ſi nomina in primo luogo Ravenna, dipoi Emilia, ed indi Bobio, e ſi ſeguita in appreſſo a narrare tutte le Città, ora io ſoſtengo, che quì non ſi deſcrive, nè ſa menzione dell' Emilia, come di una Provincia, ma bensì come d'una Città particolare, perche ſi vede poſta fra due Città, cioè tra Ravenna, e Bobio; e ſiccome io bo fatto vedere, che di que' tempi vi erano due Bobj, uno che non era Città, ma Moniſtero poſto nell' Apennino, e l'altro veramente Città della Romagna vicino a Sarſina, così con franchezza ſoſtengo, che l'Emilia di cui ſi fa menzione ne' Diplomi di Lodovico Pio, di Ottone Magno, d'Arrigo il Santo, e preciſamente di Ridolfo non ſia nome di Provincia, ma di Città, e queſta mia opinione viene autorizata da un' antico manuſcritto di queſta noſtra inſigne Biblioteca Ambroſiana al n. 320. intitolato così: *præſentem librum ordinavit, & ſcribi fecit Reverendiſſimus in Chriſto Pater, & D. D. Frater Nicolaus Cardinalis Aragoniæ, quem compilavit ex diverſis regiſtris, & ex libris Cameræ Apoſtolicæ*. Ora in queſto libro ſi ritrova alla pag. 77. una deſcrizione antica d'Italia diviſa in 18. Regioni, ed a mio propoſito dice così: *undecima autem Flaminea vocatur, & eſt inter Apenninas Alpes, & Mare Adriaticum poſita, & in ea ſita Ravenna, Flammea, Aurelia, & Emilia: duodecima verò Picenus &c.* Qual poi foſſe queſta Emilia Città, l'abbiamo da Gobellino Perſona(a); ed ella altra non era, che la ſteſſa Ravenna, che di que' tempi ſcambievolmente chiamavaſi anche Emilia, *Ravenna dicitur aliquando Æmilia Civitas, & Eccleſia Ravennenſis, Æmi-*

(a) *Gobell. Perſon. Coſmodrom æt. 1. cap. 5. pag. 70. inter Scriptores Meibomii.*

Æmilienſis. E cio che ne deſcrive Gobellino ha molta corriſpondenza con quel che avanti di lui ſcriſſe Paolo Diacono (*a*) in occaſione che Luitprando aſſalì Ravenna, dice dunque Varnefrido, che queſto Rè *Caſtra Æmiliæ .... invaſit*, e perciò Lindenbrogio nell'indice alla lettera A. rapporta un tal paſſo così *Æmilia Civitas invaditur*. Dovendoſi queſto paſſo d'Iſtoria intendere, che Luitprando invadeſſe il Campo, o ſia l'alloggiamento d'una Città, e non mica di tutta una Provincia così dilatata qual'era l'Emilia preteſa dalli noſtri Avverſarj. Quindi è che non ſenza ragione puo dubitarſi, che il libro Pontificale di Ravenna dell'Agnelli nella vita di Giovanni VI. Arciveſcovo di quella Città ſia ſtato corrotto nel Capitolo 2. ove ſi legge, *Meliſenſes ideſt Ravennani Cives*, e che doveſſe dire *Æmilienſes, ideſt Ravennani Cives*. Imperciocche non ſaprei indovinare coſa abbia mai a che fare quel *Meliſenſes* co' Cittadini di Ravenna; vi è benſì una Città, o Terra chiamata Meliſa altra volta Meleſe, ma ſi ſa ancora ch'ella è poſta alla ſpiaggia del Mare nella Calabria Citeriore.

(a) *Paul. Diac. de geſtis Longobard. lib. 6. cap. 49.*

Quanto riferiſce Gobellino prende maggior forza non tanto dalla citata deſcrizion d'Italia regiſtrata nel ſuddetto MS. del Cardinal d'Aragona, ivi: *Ravenna, Flammea, Aurelia, & Æmilia*, ove pare, che ſiano poſte queſte quattro voci per ſcambievolmente dinotare la ſola Città di Ravenna; ma da' Diplomi di Ottone I., e di Arrigo II., e particolarmente da quello di Ridolfo di cui ora ſi favella, mentre in eſſi ſi vede poſta, e deſcritta l'Emilia fra le Città, e non fra le Provincie, e collocata immediatamente dopo Ravenna, colla particola, o ſia dizione *&*. *Ravennam, & Emiliam, Bobium, Cæſenam &c.*, in queſto luogo dunque la dizione, o particola *&* puo beniſſimo, anzi dee prenderſi nel ſignificato della dizione, *ideſt* ovvero *vel*, e perciò intenderſi debbe *Ravennæ ideſt Æmilia, vel Æmilia*, che la dizione *&* abbia molte volte queſto ſignificato, l'ammettono i Leſicografi, e lo deciſe altre volte la Rota Romana, (*b*) ivi: *Quoniam copula ET aliquando promiſcuè pro dictione VEL uſitatur*.

Differt latin. Comachli in append. 102. & ſeqq.

(b) *Gloſs. final. in leg unica Cod. ubi petant. tut. verbo & ubi patrimonium, Rot. Rom. part. 16. recent. deciſ. 137. n. 3.*

E che la coſa probabilmente ſia così, ce lo perſuade anche l'umano diſcorſo, e la ragione, poiche ſe l'Emilia ſi doveſſe prendere ne' riferiti Privilegj per nome di Provincia, e non di Città, ſarebbe ſtata poſta da per ſe innanzi, o dopo la numerazione di tutte le Terre, e Città particolari, nè confuſa vedrebbeſi, e framiſchiata tra le Città medeſime, leggendoſi, ivi: *Civitatem Ravennam, & Æmiliam, Bobium, Cæſenam, Forumpopuli*; anzi ne' Diplomi preteſi di Lodovico Pio, di Ottone I., e d'Arrigo II. ſi diſtingue beniſſimo le Provincie dalle Città, e l'Emilia ſi colloca non fra le prime, ma tra le ſeconde, quindi ſegno manifeſto egli è, che ne' Diplomi medeſimi, dee la ſteſſa Emilia prenderſi per Città, e non mica per Provincia, ed ecco il preteſo Diploma di Lodovico Pio: (*c*) *Nec non Exarchatum Ravennatem ſub integritate cum ſuburbanis Civitatibus, Oppidis, & Caſtellis, quæ piæ recordationis Dominus Pippinus Rex, & bonæ memoriæ Genitor noſter Carolus Imperator Beato Petro Apoſtolo iamdudum per donationis paginam reſtituerunt hoc eſt Ravennam, & Æmiliam, Bobium, Cæſenam &c.*

(c) *Diplom. Lod. Pii relatum ex autentico Volaterrani lib. 2. pag. 41.*

Paſſa il Diploma attribuito a Ludovico dall'Eſarcato alla Pentapoli, e dice così *ſimulque, & Pentapolim videlicet Ariminum, Piſaurum, Fanum, Senogaliam &c.*: quaſi con le ſteſſe parole conceputi ſono gli altri duoi Privilegj di Ottone I., e di Arrigo II., come oſſervammo nel

libro

libro primo, in cui ſi eſaminarono tutti e tre li Diplomi, ed in ogni uno di eſſi ſi vede quanto chiaramente ſi diſtinguano le Provincie dalle Città, e come le une, e le altre ſeparatamente ſi deſcrivano, anzi numerandoſi una per una le Città, che conſtituiſcono l'Eſarcato, ſi pone *Ravennam, & Æmiliam*, e tutte quante le altre Città, che dell'antica Emilia furono donate alla Chieſa; argumento ben chiaro, ed evidente, che la voce Emilia, ivi non è poſta per indicar' una Provincia, ma bensì una Città, mentre ſarebbe ſtato ſuperfluo, anzi improprio, e quaſi contraditorio riferir' alcune delle Città dell'antica Emilia, quando la voce Emilia aveſſe dovuto prenderſi nel ſignificato di Provincia, e foſſe ſtata intieramente offerta in olocauſto al Principe degli Apoſtoli. Parmi pertanto d'aver poſto con tali ragioni, ed autorità in un chiariſſimo lume la noſtra queſtione, tolti gli equivoci, e ſuperata ogni difficoltà, e fattolo in un modo fin' ora non penſato da altri; ſe poi io riuſcito ſia nel mio impegno lo diranno gli Eruditi, a' quali volontieri io ſoppongo l'opinione mia. Nè diſpero, ch' eglino non debban' avere per eſſa un qualche compatimento, dopo d'eſſerſi da me, cogli atti ſteſſi della Curia Romana provato, che Ridolfo non ſottraſſe I Stati donati alla Chieſa da quell'alto ſupremo Dominio, che vi avevano i ſuoi Predeceſſori, e che Parma, e Piacenza non furono ſciolte dalla fedeltà giurata all'Imperio, perchè non erano, nè ſono Città della Romagna, nè dell'Eſarcato, ma della Lombardia d'indubitata ragione de' Ceſari di Lamagna. E con tal ſperanza laſcerò d'affaticarmi più oltre in riſpondere allo Storico Romano, il quale in ſoſtanza dice lo ſteſſo, che detto, e lungamente eſagerato ha l'Autor della Diſſertazione, imperciocchè dopo aver premeſſo un fatto del tutto erroneo, e pieno d'equivoci, conchiude con un *dunque dicendoſi Emilia, Eſarcato, e Bobio ultimo luogo dell' Emilia, ovvero fuori di eſſa con tutte le Provincie, Città, e Luoghi appartenenti ad eſſa Emilia, ed all' Eſarcato ſenza alcuna riſerva o eſpreſſi, o non eſpreſſi, chi potrà negare, che non ſi venga a dire anche Parma, e Piacenza eſſere incluſe di natura loro nell' Eſarcato, e nell' Emilia? perciò reſta infallibile, che Ridolfo caſsò, ed annullò il giuramento, che il Cancelliere dell' Imperio avea eſtorto da' Piacentini, reſtituendogli alla piena ſovranità della Chieſa &c.* Ditò ſolamente, che *reſta infallibile*, che Ridolfo non caſsò, nè annullò il giuramento, che il Cancelliere dell'Imperio non eſtorſe già, ma giuſtamente ricevè da' Piacentini, perchè l'Imperadore ſolamente caſsò, ed annullò il giuramento fatto *à Civibus Ravennatibus, Bobienſibus, Cæſenatibus, Foropopulienſibus, Forlivienſibus, Faventinis, Imolenſibus, Bononienſibus, Urbinatibus, ac hominibus Montiſferetri, Bertenorii, nec non et aliis aliarum Civitatum*; non però della Lombardia, come ſono Parma, e Piacenza, ma bensì *illarum Partium, & Locorum, quæ ipſius Eccleſiæ Romanæ juris exiſtunt.*

Iſteria Romana pag. 92. & 93.

Cit. append. n. 32. pag. mihi 103.

Anzi dirò ancora, che il noſtro Avverſario, allorchè pubblicò la ſua Diſſertazione del preteſo ſupremo Dominio della Santa Sede nella Città, e nel Contado di Comacchio, non preteſe, che Ridolfo caſſaſſe, ed annullaſſe il giuramento fatto da' Piacentini, ma ſcriſſe con più moderazione, e più ſi accoſtò alla verità in queſto particolare, perchè ivi confeſsò, che *Gottifridus juramenta illa Rodulphi Regis nomine irrita, ac injuſta eſſe declaravit, ac inſuper litteras dedit, ſingulis quibuſcumque Magiſtratibus earundem Urbium, atque locorum, monens ipſos, ut nulla ratione habita ſacramentorum, quæ Rodulpho Regi præſiterant,*

(a) *Diſſert. Hiſtor. de Summo Apoſt. Sedis Imperio in Urb. & Com Comachi §. 63 pag. mihi 45.*

rant, Summi Pontificis impoſterum fidem jurarent (a). *Hæ autem Civitates ſunt: Bononia, Imola, Faventia, Forumpopuli, Ceſena, Ravenna, Ariminum, Urbinum, Cervia, Forumlivium, nec non Mons Feretri, & Britenorium, itemque aliæ Civitates, Caſtra, Terræ, & loca earumdem partium ſuis non expreſſa nominibus.* In ſua ſentenza dunque non fu nè annullato, nè caſſato il giuramento de' Piacentini, perchè la loro Città non ſi legge da lui nominata fra quelle, che furono liberate dalla fedeltà giurata a Ridolfo. Ed ecco, che da queſto Scrittore non ſi ſcrive in grazia della verità, ma della Corte, nè ſi ſta ſempre fiſſo in una opinione, ma queſta ſi muta, e ſi varia col variar degl' intereſſi, e de' fini, per i quali egli ſcrive. *E ſe certo è ancora*, come dice lo Storico quì, che *Piacenza dopo il 1279. ſtette ſotto la Signoria di Carlo d'Angiò Senatore di Roma, e Vaſſallo della Chieſa, come Rè di Sicilia, e ciò ſi trae dal Locato* (b), è però falſa la conſeguenza, che ei ne deduce coll' aſſerire, che ciò *non può eſſere ſtato, ſe non a nome della medeſima Chieſa*; imperciocchè riſpetto a Piacenza ſi trae dal Locato, che non il Pontefice, ma que' Cittadini travagliati di dentro dalle diſcordie civili, e di fuori da Ubertino Landi, e dagli altri ſuoi Compagni ſcacciati dalla Città, a' quali conoſcean' eglino, di non poter da ſe reſiſtere, poſero in conſulta, ſe doveano chiamar' in loro ajuto o il Rè di Caſtiglia, o il Rè Carlo di Sicilia, e prevalendo in fine la ſentenza di quei, che deſideravano la Signoria di Carlo, a lui ſi ſottomiſero, e le parole dello ſteſſo Locato ſono le ſeguenti: *Tum & Ubertino, & Extorribus ipſis reſiſtere ſe haud cum perpendiſſent Placentini, aliis Regis Caſtellæ, aliis Caroli Andegavenſis patrocinio ſubeſſe cupientibus, illi de Scotis cum cæteris Mercatoribus, (ait Cronaca antèquior) vicerunt, ſicque per decennium Carolo Regi ſe ſe ſubdiderunt.* Dopo il qual tempo, e regnando Ridolfo, il Rè Carlo rinunciò al ſuo Dominio, non già in mano del Papa, come fatto l'avrebbe, ſe aveſſe ſignoreggiato quella Città a nome della Chieſa, ma al Conſiglio generale della medeſima ragunato a coral fine, e l'atto ſolenne d'eſſa rinuncia vien regiſtrato dal medeſimo Locato (c) all'anno 1281., e in quanto a Parma atteſta l'Angeli, che in queſti tempi, cioè circa l'anno 1272. *ingroſſandoſi molto la Fazione Ghibellina, ed eſſendo tutta in arme Parma per aſſicurarſi da quella, ſi raccomandò a Carlo Rè di Sicilia grandiſſimo Fautore de' Guelfi, il quale vi mandò Capitano del Popolo Andrea da Monte, che fu il primo Capitano foraſtiere, che mai vi foſſe.* Eletto però Ridolfo in Rè de' Romani proſiegue a dire l'Angeli, ch'egli mandò in queſti dì, cioè nell'anno 1275. *a pigliare il ſagramento di fedeltà delle Città d'Italia, che riconoſcevano per Capo lo Imperio, e che Parma del meſe di Settembre giurò nelle mani del Veſcovo di Ferrara Legato Apoſtolico per l'oſſervazione de' precetti di Santa Chieſa, e nelle mani del Cancelliere Imperiale per le coſe, che ſi aſpettavano a Ceſare.*

(b) *Locato Hiſt. Placent. ad an. 1279. pag. 90.*

(c) *Locato pag. 92 & ſeq. Angel Iſtor. di Parma lib 2. pag. 138.*

Or dica per corteſia il Lettore, ſe il povero Padre Ordei meritava le Invettive, che contra lui fa quì lo Storico Romano, e ſe *da tutti gli accennati particolari ſi comprende, quanto foſſe acciecato dalla paſſione*, o quel Religioſo dabbene, oppure il ſuo Avverſario, che tanto lo inſulta a torto, *ſupponendo, che tutto quello, che ritrovava nel Locato, favoriſſe quella cauſa, per cui difendere s'era egli venduto* alla Corte Romana, e non mica il Padre Ordei *al Duca di Feria, e ad altri Governatori di Milano*; e ſe il detto *Claustrale* fece il ſuo diſcorſo

Iſtoria Romana pag. 93.

di

di ſegreto, nol fece già come eſagera con troppa confidenza l'Autor Romano, *acciocchè giugnendo le ſue menſognere, ed adulatrici Scritture nell' altrui mani colle dovute riſpoſte non ſi ſcopriſſero i ſuoi groſſi errori, e la leggerezza de' ſuoi argumenti prodotti dal ſuo animo tutto rivolto all' ambizione ſecolareſca*, ma piuttoſto per modeſtia, e per un vero ſpirito di moderazione, la quale ſe uſato aveſſe il ſuo indiſcreto Cenſore, componendo la ſua Storia di ſegreto; non mi vedrei ora aſtretto per diſeſa d'un Uomo già trapaſſato, rimproverar' a lui ciò, che con tanta ingiuſtizia rimprovera al Padre Ordei, oè ſarei obbligato dirgli, che *giugnendo le ſue menſognere, e adulatrici Scritture nelle altrui mani con le dovute riſpoſte ſi ſono ſcoperti i ſuoi groſſi errori, e la leggerezza de' ſuoi argomenti prodotti dal ſuo animo tutto rivolto all' ambizione* corteggianeſca.

Io non credo, che il Padre Ordei *ſenza riguardo all' eſſer' egli di Religione Clauſtrale laſcioſſi*, come quì aſſerisce lo Storico, *condurre con notabile, e non più inteſa novità fino a cercare dal Duca di Savoja l'Ordine Equeſtre de' Santi Maurizio, e Lazzaro*. Quando però queſto foſſe vero, non ſaprei mai, qual peſo poteſſe dare alle ſuppoſte ragioni della Sede Apoſtolica il rammentarlo, e ſcreditare in queſta guiſa la fama poſtuma d'un Religioſo, che ripoſa nel Signore da più di mezzo ſecolo a queſta parte. Credo bene, che ſia più diſpoſto l'Autor Romano *a dar paſtura con titoli falſi alle inclinazioni de' Miniſtri* del Papa, *ad effetto d'eſſere poi rimunerato* con le penſioni di quei, che non foſſe il Padre Ordei *a quelle de' Miniſtri del Rè di Spagna, per conſeguir qualche vantaggio pecuniario da farne un bello accoppiamento col voto ſolenne della povertà Religioſa*. Da coteſte invettive, che fa lo Storico Romano contra il povero Padre Ordei, io mi ravviſo, che gli Avvocati, che imprendono a ſoſtenere le pretenſioni della Reverenda Camera pretendino aver carta franca di poter' inſultar con le ſcritture loro, chi più gli piace. *Ma ſomiglianti Avvocati d'ordinario ſono quelli, che intraprendono volontieri il glorioſo aſſunto di ſoſtenere cauſe tali*, non già *contro la Santa Sede*, come al ſolito ſuo eſclama l'Avverſario, ma contra il Sacro Romano Imperio.

CAP. XVI.

Suppone lo Storico nel Cap. IX., che Piacenza, ſcoſſo il giogo di Galeazzo Viſconti, ritornaſſe ſotto la Chieſa. Quì dunque ſi moſtra l'inſuſſiſtenza di tal ſuppoſto, e ſi oſſerva il perchè egli paſſi dal 1279., che fù l'anno, in cui concedè Ridolfo a Nicolò III. l'ultimo Diploma, all' anno 1322., e perchè diſſimuli quanto avvenne negl' Imperj di Alberto d'Auſtria, di Arrigo, di Luſſemburgo, e di Lodovico il Bavaro.

NOn pare all' Autor Romano d'aver tuttavia nell' antecedente Capitolo dato compiuto ſfogamento alla ſua paſſione contra *il buon Padre Ordei*, perchè io queſto, ch'è della ſua Storia il IX., dice prima, che *Piacenza per opera di Obizo detto Verſuzio Landi, ſcoſſo il giogo della tirannia di Galeazzo Viſconti &c. ritornò ſotto la Chieſa*, e dipoi ſembrando a lui d'aver recato in confermazione di tal' aſſeve-

tanza prove invincibili, esclama, che *tutte queste cose, con quelle, che si dirano, furono affattamente dissimulate dall' Ordei, perchè ruinavano tutto il malizioso sistema del suo discorso indirizzato a far credere contro ad ogni verità, a' Governatori di Milano, come al Rè di Spagna (già peraltro molto disposto a crederlo) che Piacenza in tutti i secoli non avesse mai riconosciuto altro Dominio, che quello degl' Imperadori, da' quali pretendendosi egli trasfuso ne' Duchi di Milano, come dirò più innanzi, veniva ad appartenere al Rè Cattolico.*

Un favellar con tuono di voce sì altiera farebbe peravventura una grand' impressione nell'animo di chi non conoscesse le arti finissime del Censor *del buon Padre Ordei*, ma il Lettore, il quale già le scoperse, non lascerà vincersi da somiglianti esagerazioni, se prima non l'avrà esaminate al chiaro lume della Storia, che non inganna.

Morto dunque Ridolfo pieno d'anni, e di gloria, tutti ebbero per cosa certa, che dovesse succedergli nell'Imperio Alberto suo figliuolo, ma per corta astuzia di Gerardo Vescovo di Magonza fu eletto Adolfo Conte di Nassà, il quale fece tante cose indegne della Maestà dell'Imperio, disonorandolo colle sue dissolutezze bestiali, e con ogni sorta de vizj, che si rendè odioso, e insopportabile a tutti, perfino allo stesso Gerardo suo cugino, che l'avea innalzato al Trono; onde si determinarono gli Elettori torgli l'Imperio, ed eleggere in sua vece Alberto. Questi dovendo acquistare il pacifico possesso della Corona colla spada in mano, lo fece con molta gloria alla battaglia di Asensulla vicino a Spira, dove dopo aver compiuto per sei ore, che durò quel sanguinoso conflitto; tutte le parti d'un gran Capitano, e d'un Soldato valoroso; riportò una insigne vittoria contro il suo Competitore, che uccise di sua propria mano nel Campo di battaglia, avendolo incontrato, e combattuto alla testa d'un squadrone nel più folto della zuffa: fu Alberto un Principe, che possedè ottimamente tutte le virtù di suo Padre, alle quali aggiunse la liberalità, e la magnificenza. Ma dappoichè fu riconosciuto per Imperadore da Bonifacio VIII., il quale gli propose di aggiudicargli il Regno di Francia per tirarlo al suo partito contro quel Rè, dappoichè ebbe acquistato il nome di trionfatore con dodici vittorie, che ottenne in dodici battaglie date a' Ribelli, da' quali ne uscì sempre vincitore, e dappoichè ebbe pacificata tutta la Germania, facendovi regnare la giustizia, di cui era osservatore diligentissimo, fu vicino a Rinfelda ucciso proditoriamente dal Nipote impaziente del freno, che questo saggio Augusto tenea alle sue dissolutezze. Regnò egli dieci anni; ma non venne mai in Italia per le guerre, che fece in Lamagna, ed ebbe per successore Arrigo VII. Conte di Lussemburgo; venne questi riconosciuto per Rè de' Romani da Clemente V., il quale con una Bolla registrata dal Baluzio nelle Vite de' Papi d'Avignone ordinò *universis Personis Ecclesiasticis, & sæcularibus Subditis carissimi in Christo filii nostri Henrici Regis Romanorum Illustris, cujuscunque præeminentiæ, status, vel conditionis existunt, salutem &c. ideoque vos omnes, & singulos hortamur in Domino, per Apostolica vobis scripta mandantes, quatenus dicto Regi quasi præcellenti, & Ducibus, & Procuratoribus, Nuntiis, & Officialibus ab eo missis ad vindictam malefactorum, eandem verò bonorum, quantum ad vos, & singulos vestrum communiter, vel divisim pertinuerit, efficaciter intendere, ac parere, sibique de juribus suis integraliter respondere curetis. Datum Avenione &c.*

Vitæ Pap. Avinionf. per Steph. Baluzium tom. 2. pag. 276.

Questo

Questo Augusto s'accinse a ristabilire le ragioni, e'l Dominio dell'Imperio in Italia, dove ogni cosa era allora più che mai in un disordine spaventevole, conciossiacosache trascorsi erano più di sessant'anni, che gl' Imperadori non aveano passato le Alpi, e la maggior parte delle Città d'Italia (*a*) o si ritrovavano oppresse da' Tiranni, o vivevano in una specie di libertà, e le più potenti opprimevano le più deboli, e non poche si desolavano da se medesime colle discordie de' Guelfi, e Ghibellini, i quali senza curarsi gran cosa nè degl' interessi della Sede Apostolica, nè dell' Imperio, che facevano professione di sostenere, non pensavano, che a rendersi nella Patria i più potenti per iscacciarne i loro nemici, sicche non si vedevano da per tutto che banditi d'amendue le Fazioni, i quali non aspettavano, che l'occasione di vendicarsi, e di opprimere la parte contraria sotto le ruine della propria Patria.

(a) *Cuspinianus Vecer in Vita Henrici VII.*

Arrigo pertanto, ch'era d'altronde sì valoroso, che savio, ed amante della gloria, sperò di poter ristabilire l'autorità dell' Imperio in Italia. Onde ragunate le sue forze ne' contorni di Lusemburgo si partì di Germania, ed andò a passar l'Alpi per le Terre del Conte di Savoja sub Cugnato, e giunse felicemente in Italia, dove ebbe subito il buon'esito, che si era prefisso nella sua mente; imperciocche tutte le Città del Piemonte, e della Lombardia gli aprirono le Porte, l'acclamarono, e gli giurarono fedeltà, e fu ricevuto, e coronato in Milano con acclamazioni, e feste grandi di tutti li Popoli Italiani. E tutto quanto io dico, viene autenticato da Giovanni di Cermenate, da Galvano Fiamma, Autori contemporanei, dal Merula, da Tristano Calco, dal Corio, e da tutti quanti gli Annalisti Milanesi. Sentiamo pertanto, cosa dica il Galvano.

Anno Domini 1311. *Imperator in die Epiphaniæ in Ecclesia S. Ambrosii fuit coronatus per Cassonum de la Turre Archiepiscopum Mediolanensem super totam Italiam, Normandiam, & Saxoniam, & ista Corona fuit ferrea &c. & interfuerunt isti Coronationi Archiepiscopi, & Episcopi numero viginti septem, Ambasciatoresque de Roma, Janua, totaque Lombardia,* particolarmente de' Vescovi, ed Ambasciadori di Parma e Piacenza, come attesta il Corio (*b*). Queste Città secondo l'autentica testimonianza de' riferiti Autori, e di Pietro Mesia nella Vita d'esso Arrigo VII. lo riconobbero per loro legittimo Sovrano, accettarono i suoi Vicarj, e gli giurarono fedeltà, dicendo il Locato, che *jam Henrici Imperatoris Nuncii Placentiam applicuerant, pestimque fidelitatem ab Civibus obtinuerant*; anzi i Parmiggiani per mostrare a questo Cesare la loro vera, e fedel' ubbidienza, e'l pronto loro vassallaggio, gli fecero un magnifico dono della preziatissima Corona di Federigo II. da loro conquistata, allorche sconfissero il di lui Esercito, che assediava Parma; e così lo attestano il Corio (*c*), e l'Angeli, tutto questo confermano Vecchio, Alberto Mussato, Alberto d'Argentina, Sterone, e molti altri.

Galvanus Manipul. flor. cap. 352.

(b) *Corio part. 2. corretto dal Porcacchi impressione di Venezia dell' an* 1565 *pag.* 397 *e* 402. *Locat. Hist. Plac. ad an.* 1306 *Angel. Hist. Parm. ad an.* 1310. 1311.

(c) *Cron Vecer. pag.* 68. *& seqq. Albert Muss. à lib.* 2 *usque ad* 7. *Alb. Argent. pag.* 116 *&* 117. *Henr. Stero ad an.* 1310

Di questa ubbidienza, e fedeltà giurata da' Parmiggiani, e Piacentini ad Arrigo VII. non già contro la volontà di Papa Clemente V. che giammai non se ne querelò, ma piuttosto di suo preciso comandamento, come l'abbiamo mostrato colla Bolla registrata dal Baluzio, non ne parla l'Autor Romano, ma con un' *intanto Piacenza per opera di Obizo detto Vernuscio Landi scosso il giogo della tirannia di Galeazzo Visconti ritornò sotto la Chiesa*. Egli destramente se ne passa dal Diploma ultimo di Ridolfo a' tempi funestissimi di Lodovico il Bavaro, senza far menzione degl' Imperj d'Alberto d'Austria, e di Arrigo di Lusemburgo, nè tam-

tampoco di ſei Pontefici, che governarono la Chieſa del Signore da Nicolò III. a Giovanni XXII., ma sbalza di botta ſalda con un ſalto di quaſi mezzo ſecolo dall'anno 1279. al 1322., in cui ſucceſſe il fatto del Landi. Se foſſe poi curioſo il Lettore di ſapere la cagione di queſto altiſſimo ſilenzio, non ha, che a ridire ciò, che con tanta ingiuſtizia diſſe l'Avverſario contro l'Ordei, che *tutte queſte coſe furono aſtutamente diſſimulate da lui, perchè ruinavano tutto il malizioſo ſiſtema del ſuo diſcorſo indirizzato a far credere contro ogni verità* sì a' Miniſtri della Curia Romana, che alla Santità di Papa Clemente XI. di felice memoria (*già peraltro molto diſpoſto a crederlo*) *che Piacenza in tutti i ſecoli non aveſſe mai riconoſciuto altro Dominio, che quello de' Papi, da' quali pretendendoſi egli traſuſo* nella Sereniſſima Caſa Farneſe, veniva ad appartenere alla Santa Sede.

Ma ſiccome io provai, che da Carlo Magno perfino ad Arrigo VII. le tante volte mentovate Città riconobbero mai ſempre il Dominio dell'Imperio; così il ſuo *intanto Piacenza per opera di Obizo, detto Verzuſio Landi ritornò ſotto la Chieſa*, appariſce falſo, ed egli reſta deluſo coll'arte iſteſſa, con cui inſultando il povero Padre Ordei volea ſpacciare un tal ſuppoſto per aſſioma d'eterna verità.

Il fondamento poi, ſu cui aiza lo Storico la bella machina d'un tanto aſſunto, eccolo, *perchè il Duca Ranuccio II. nel ſuo Libro dato all' Imperadore Leopoldo lo eſpreſſe con queſte parole: Placentia pleniſſimè cum omni juriſdictione, meroque, & mixto Imperio, totoque ſuo diſtrictu ſe reſignavit antiquo Dominio, & obedientiæ Sedis Romanæ. Onde Giovanni XXII. in una lettera al Landi ſcritta il dì 3. di Novembre 1322. nel rallegrarſene ſi eſpreſſe con queſte parole: quod Urbs Placentia ſit operâ, & diligentiâ tuâ è faucibus nefarii Tyranni, & in paterna lue jacentis Galeatii Vicecomitis eruta, & à turbulentis, fædiſque diſſidiis ad Pacem, & Sanctæ Eccleſiæ cultum traducta equidem vehementer lætamur.*

Paſſa indi l'Autor Romano nel Capo X. da Piacenza a Parma: *in propoſito della qual Città avverte, che ad effetto di ricuperarla dalla tirannia de' Viſconti, eſſendo ſtato ſpedito in Italia il famoſo Bertrando Prete Cardinale di San Marcello, e poi Veſcovo Oſtienſe, Rolando Capo della Famiglia de' Roſſi diede principalmente opera, che eſſa Città rimaneſſe in fede, ed oſſequio del Pontefice, come ſcrive il Carrari, e ciò con l'occaſione, che poco prima il Cardinale era ſtato ſpedito in Lombardia per abbattere la potenza di Matteo Viſconti, di Cane della Scala, di Paſſerino Buonacorſi, e del Marcheſe di Ferrara, i quali avevano tolte molte Terre, e Città alla Chieſa, e poſte ſotto il loro Dominio.*

Non ſi ferma quì co' ſuoi artificioſi racconti lo Storico, ma paſſa più oltre, ſi fa da ſe deciſor' aſſoluto de' fatti controverſi, e nella Storia oſcuri, e paſſando per l'appunto ſotto altiſſimo ſilenzio l'Iſtoria funeſtiſſima de' fatti di Giovanni XXII., e di Lodovico di Baviera, perchè narrandoſi guaſterebbono il ſuo diſegno, conchiude, *che mentre il Bavaro col ſuo Antipapa Corbario andava ſconvolgendo tutta l'Italia, ed uſurpando le Signorie della Chieſa, cangionò, che Modana, e Reggio foſſero levate dal Dominio della Sede Apoſtolica, dandoſi Parma... a Giovanni Rè di Boemia.... perciò il Cardinal Bertrando allora Legato di Bologna raccorſe un' Eſercito.... e paſſato ſopra Reggio, e Parma,*

queſte

queſte Città ſi pacificarono ſeco, ricevendo i Rettori in nome della Sede Apoſtolica.

Ma ſiccome tanti fatti con ſommo ſtudio ammaſſati dall'Avverſario in sì brievi parole richieggon, che per conoſcere, di qual peſo ſieno, ſi cerchi il fonte, e l'origine delle coſe. Così con la brevità maggiore toccheremo il nuovo ſciſma nato fra 'l Sacerdozio, e l'Imperio nel Pontificato di Giovanni XXII. l'autorità, ch'egli ſi arrogò in tutta la Monarchia Romana, e particolarmente in Italia, e co' quali titoli la eſercitaſſe, e faceſſe eſercitar da' ſuoi Legati in Parma e Piacenza, mentre con queſti lumi ſi comprenderà, ſe la Chieſa vi aveſſe dianzi, o vi poteſſe in queſti tempi infeliciſſimi acquiſtar quell'alto ſupremo Dominio tanto magnificato dagli Avverſarj.

CAP. XVII.

Si deſcrive il perniciofo, e lungo ſciſma dell'Imperio ſotto Lodovico Bavaro, ſi narrano le gravi conteſe ch'egli ebbe con Giovanni XXII., e gli Succeſſori di lui, e ſi moſtra, che tutti gli atti addotti dagli Avverſarj per iſtabilire i preteſi diritti della Chieſa in Parma e Piacenza ad altro non ſervono, che a confirmare la ſovranità dell'Imperio, che in que' tempi ſi volea diſtruggere.

LA morte di Arrigo VII. ſucceduta l'anno 1313. addì 24. Agoſto precedette di poco a quella di Clemente V., che morì li 20. d'Aprile dell'anno ſeguente, come l'atteſta il Villani (a) Autor contemporaneo, ed amendue queſte morti furono cagione di due ſciſmi perniciosiſſimi nella Chieſa, e nell'Imperio. Tralaſcieremo il primo, che fu fra' Cardinali, e paſſeremo al ſecondo dell'Imperio, il qual'era già più di un'anno, che vacava. Divisi dunque gli Elettori in due partiti, diedero a queſt'Auguſta dignità due Succeſſori, che furono Lodovico di Baviera, e Federigo Duca d'Auſtria. Come avveniſſe queſto ſciſma, lo raccontano molti Storici, e particolarmente il Villani. Onde non mi prenderò la pena in narrarlo. Dirò ſolamente, che ſe il Trono Imperiale foſſe ſtato capace di due Imperadori, queſti due Principi erano capaciſſimi d'occuparlo. Era Federigo belliſſimo di ſua perſona, ma in un corpo sì bello avea l'anima ancor più bella, come ce lo moſtrano gli Scrittori di quel tempo con tutte le virtù reali, che lo reſero degno d'una fortuna più coſtante di quella, che lo abbandonò.

(a) *Gio Villani lib. 9. cap. 11. e cap. 58.*

E Lodovico fu ſimile al ſuo concorrente, perchè fu bello, valoroſo, intrepido, ſaggio, e clemente al dir'anche degli Autori, che non gli ſono molto favorevoli, degno perciò d'eſſere poſto nella ſerie degli Eroi dell'Imperio, ſe il diſpetto di vederſi ſpinto troppo, non gli aveſſe altresì fatto ſtendere il ſuo riſentimento, e la ſua vendetta oltre i limiti preſcritti dalla ragione, dalla pietà, e dal zelo della Religione, che dee eſſere la prima, e principal regola delle azioni d'ogni Principe Cattolico. Ma il diſpetto, e la collera è una troppo pericoloſa paſſione, a cui i più grandi Uomini difficilmente ſanno reſiſtere, e ſono ad eſſa più ſottopoſti, perchè conoſcendoſi più degni degli altri d'eſſere riſpettati pel proprio merito, e per la loro dignità riescono loro più inſopportabili, i maltrattamenti, che gli vengono fatti, maſſime ſe credono d'aver ragione, e ſi veggon trattati da' Sudditi, quando ſono Sovrani.

Rebdorfius Muſſatus Script. anon. geſt. Balduin. de Luxemb. Trevir. Archiep. lib. 3. cap. 1. editus à Baluſ. ex MS. Biblioth. Colbertinæ.

L'Eſi-

L'esito, ch'ebbe la guerra, che si fecero questi due Eletti, non fa gran cosa al propolito nostro, basta solamente il sapere, che dopo molte zuffe, e battaglie restò Lodovico vincitore, siccome al riferir del Villani fu assunto al Trono dalla maggior parte degli Elettori; il che confermano le Lettere scritte da cinque di loro a quel Pontefice, che dovea essere sublimato nella Sede Pontificia, vacante per la morte di Papa Clemente V. a cui fu dipoi dato per Successore Giovanni XXII.

Questo Papa durante le discordie de' due Concorrenti all' Imperio, non volle mai dichiararsi nè per l'uno, nè per l'altro. Li tenne tutti due a bada con belle parole, e perchè era destro, ardito, ed avido di dominare, si lusingava, che nella loro divisione avrebbe potuto più agevolmente accrescere il suo potere nell' Imperio, e particolarmente in Italia coll' arrerrare la Fazione de' Ghibellini, ed il suo disegno lo guidò nel modo seguente.

Fece egli subito pubblicare, e mandar' a tutte le Accademie d'Europa le Clementine fatte, e non pubblicate dal suo Antecessore, come si legge nella seconda sua vita data alla luce dal Baluzio, fra le quali Clementine vi è quella mentovata da Onofrio Panvino nel fine della sua bell' Opera. *De Comitiis Imperatoriis*. Colle seguenti parole: *verùm antequàm ad hujus laboris finem perveniam, hoc non omittendum duxi, quod Clemens Papa V. instituit, ut vacante Imperio Papa sit Vicarius Imperii in ejus ditione, quàm potissimum in Italia habet*, e di tal Costituzione ne fece prima menzione Arrigo Sterone, ne' suoi Annali all'anno 1313: ritrovandovisi ancora quella, colla quale lo stesso Clemente V. dichiara, che l'Imperio dee dipendere dalla Chiesa Romana, e che gl' Imperadori nel ricevere la Corona debbon prestar' il giuramento di fedeltà.

Nè contento di tutto ciò Giovanni XXII. anche nella sua prima, Estravagante, o sia Costituzione che fece, privò delle loro dignità tutti li Vicarj constituiti da Arrigo VII. in Italia, e fra questi Cane della Scala Vicario Imperiale di Verona, Bonacossa di Mantua, Matteo Visconti di Milano, dichiarando, che allora, e qualunque volta fosse vacante l'Imperio il di lui governo spettare dovesse unicamente al Papa, *cui in persona B. Petri terreni simul, & cœlestis Imperii jura Deus ipse commisit*. E perciò proibì, e vietò ad ogni sorta di persone, di qualunque condizione fossero anche Reale, e Patriarcale di assumere la qualità di Vicario, o di qualsivoglia altro ufizio, o sia dignità dello stesso Imperio senza licenza della Sede Apostolica sotto pena di scomunica per le persone, ed interdetto per i loro Stati, e nello stesso tempo creò ad imitazione del suo Predecessore il Rè Ruberto di Napoli Vicario dell' Imperio in Italia, come si scorge dalla sua Lettera data a XI. delle Calende d'Aprile dell' Anno 1317.

Inoltre per mostrare, che il Papa era Signore Sovrano, e l'Arbitro dell' Imperio, non mancò di citare i due eletti al suo Tribunale affine di produrvi le ragioni, colle quali pretendeano provar la validità di loro elezione. In fine veggendo esso Giovanni che i Ghibellini teneano sempre i loro Vicariati nelle Città, che occupavano, ed apertamente ricusavano di ubbidire a' suoi Ordini, si strinse in Alleanza co' Guelfi.

Già abbiam veduto, che i Guelfi favorivano in ogni tempo le Parti de' Pontefici, ed i Ghibellini quelle dell' Imperio, e che si faceano sempre una perpetua guerra gli uni contro gli altri, non era però la Religione,

Villani lib. 9 cap 66. Litteræ Electorum apud Hervart. tit. 1. cap 2. Clementin. ne Sede Vacante aliquid innovetur. Clem. 2. de sent & re judic. inter cap. Romani Principis tit. 11. de jurejur. Cap. si fratrum inter extravag. Joan. XXII. ne Sede Vacante aliquid innovetur. L. 1. Epist. 76. data 11. Kal. April. 1317. Apud Rainald. in Vit. ejusdem Pontificis. Trittan. Calcus Hist. Mediol lib. 22. pag. mihi 15. 16. Corio Istor. di Milano part. 2. pag. 114. e 118. e part. 3. pag 429. e seg. Epist. Joan. XXII. lib 1. Epist. 76. Albert. Mussatus de gestis post mortem Henr. VII Nicol. Borgundus lib. 11. pag. 61. & seg. Gerb. à Roo lib. 2. pag. 80 Naucler. vol 2 gener. 43. pag. 995. & seg. Cartus. de Novitat. Paduæ lib. 2. & 9.

Joan. Epist 137. an. 1. Celus cit. lib. 21. pag. 16.

ne, ma l'odio, e l'ambizione, che armavano queſte arrabbiate Fazioni, le quali erano amendue Cattoliche. Vi era ſolamente queſta differenza fra eſſe, che i Ghibellini riconoſcevano gl'Imperadori per loro Sovrani, e quanto occupavano, lo teneano in nome dell'Imperio. I Guelfi all'incontro ſtaccatiſi dall'Imperio, non voleano in modo alcuno riconoſcerlo. Unitoſi dunque Papa Giovanni co'Guelfi per ruinar'i Ghibellini, impiegò la ſpada ſpirituale, e la temporale. La ſpirituale ſcomunicando Matteo Viſconti, il più potente de'Ghibellini con tutti li ſuoi aderenti. E la temporale con mandar Legato in Lombardia Bertrando di Bugetto ſuo Nipote, per far loro la guerra con alcune Truppe, che unir dovea a quelle di Ruberto Rè di Napoli, de' Fiorentini, Bologneſi, e di altre Città occupate da'Guelfi. Così dicono Giovanni Villani, il Cortuſio, il Corio, e Triſtano Calco (*a*) Il quale aſſeriſce, che non per queſto fu Matteo abbandonato da'ſuoi amici. Ma molti con maggior coſtanza favorivano la ſua cauſa, *quoniam non de Religione, præceptiſque Divinis agi, ſed de Longobardiæ Regno nemo dubitabat.*

(a) *Villan. lib. 9. cap. 108. Cortuſ. Novitat. Paduæ lib. 2 cap 9. Triſtan Calc. lib. 22. pag. 44. Corius part. 3. pag. 429. & ſeq.*

Non laſciò Papa Giovanni di tentar tutti i mezzi per attertar la parte Ghibellina in Italia, e confirmarvi la ſua Signoria. Operò dunque appreſſo il Rè di Francia, che mandaſſe in Lombardia Filippo Valeſio ſuo cugino con 1500. Cavalli ſcielti fra la Nobiltà Franceſe. Ma queſto attentato riuſcì vano, perchè Matteo Viſconti ſeppe così bene perſuaderlo de' fini del Pontefice, ed opporgli in tempo le ſue forze, che i Franceſi paſſarono ben toſto i Monti, come atteſtano il Villani, il Corio, e Triſtano Calco (*b*) nè altro fecero con queſta vergognoſa ritirata, che d'avvilire l'animo de'Guelfi, e fortificar le ſperanze de'Ghibellini, che ſi reſero indi più formidabili a'lor nemici.

(b) *Villan. lib. 9. cap. 108. & cap. 123. Cortuſ. part. 3. pag. 429. & ſeq. Calcus lib. 22.*

Veduto ch'ebbe Giovanni XXII. deluſo queſto ſuo primo diſegno, ſi appigliò ad un nuovo partito, e fece ſperar' a Federigo d'Auſtria, ch'avrebbe confirmata la ſua elezione, e datagli la Corona Imperiale, ſe aveſſe preſo la protezione de'Guelfi, come ei fece, inviando, come atteſta il Villani (*c*) in Italia ſuo fratello Arrigo con due mila Cavalli Crociati, perchè il Papa avea pubblicata contro i Ghibellini la Crociata con una indolgenza ſimile a quella, che ſi guadagnava con pigliar la Croce contro gl'Infedeli. Ma Matteo Viſconti uno de' più raffinati Politici de' ſuoi tempi fece capire a queſto Principe, che col voler'opprimere i Ghibellini Vaſſalli dell'Imperio, operava contro ſe ſteſſo, e contro la ſua propria gloria. Onde appena giunto in Italia Arrigo ſe ne ritornò in Germania. E queſto ſecondo partito di Papa Giovanni ebbe lo ſteſſo fine infeliciſſimo, che 'l primo, così lo narrano i citati Autori (*d*).

(c) *Villan. lib. 9. cap. 142.*

(d) *Villan. lib 9 cap. 173. Corio part. 3.*

Ritornato Arrigo in Baviera appreſſo Federigo ſuo fratello furono di lì a poco rotti amenduni, e fatti prigionieri alla battaglia di Muldorfa da Lodovico, il quale veggendoſi liberato dal timore, che gli facea il ſuo concorrente, e rimaſo ſolo Imperadore, mandò con preſtezza ſoccorſo a'Ghibellini, così il Villani, e il Corio (*e*). Queſti reſi via più potenti liberarono Milano aſſediato dal Legato, e da'Guelfi dopo la morte di Matteo Viſconti, il quale era paſſato all'altra vita in una età molto avvanzata. Prima però di morire, come ci aſſicura il Corio (*f*), *poſe tutto il penſiero con divozione a viſitare le Chieſe, ed ultimamente un giorno avvanti all'Altar della Chieſa Maggiore avendo fatto convocare il Clero, dicendo ad alta voce tutto il Simbolo de' Santi Apoſtoli, alzando il capo, gridò, che queſta era la ſua fede, che*

(e) *Villan. lib 9. cap. 217. & 218. Corio part. 3. pag. 429.*

(f) *Corio part. 3. pag 449.*

avea tenuto tutto il tempo della vita ſua, che ſe altra coſa gli era oppoſto, con falſità l'accuſavano, e di ciò ne fece fare un pubblico Inſtrumento, e lo ſteſſo afferma Triſtano Calco (*a*), *ita* (Matteo) *amplius in forum non venit; ſed Templa, Araſque adeundo animum laxabat, & quantum de ſe inimici mentirentur, qui hæreſeos inſimulabant, docebat; ac ſubinde proſtratus alta voce intonabat CREDO IN DEUM PATREM OMNIPOTENTEM, & reliqua, quæ in Apoſtolorum Symbolo habentur ſubjungebatque, HÆC EST FIDES MEA, QUAM SEMPER TENUI, juſſitque hæc publicâ tabulâ notari*. Ed il Villani (*b*) fa un'aſſai bello elogio à queſto Signore, che gittò i primi fondamenti della grandezza dell'Illuſtre Famiglia de' Viſconti in Lombardia.

(a) *Calcus Hiſt. lib. 22. pag. 51.*

(b) *Gio. Villani lib. 9. cap. 155.*

Il ſoccorſo dato da Lodovico tanto opportunamente a' Ghibellini fece, che il Papa pigliò in fine la riſoluzione di dichiararſi apertamente contro di lui, pubblicando l'anno 1323. addì 8. d'Ottobre, come riferiſcono gli Autori (*c*) citati alla margine uo Monitorio, nel quale gli rimproccìava molti delitti, cioè che aveſſe aſſunto il nome, e la dignità d'Imperadore framiſchiandoſi nel governo d'Italia, e di Germania, benche la ſua elezione foſſe dubbioſa, e non per anco riconoſciuta dal Pontefice Romano, à cui s'appartenea il diritto di approvarla, o rigettarla, e frattanto di governare l'Imperio. Che ſi foſſe dichiarato protettor de' Viſconti condannati come Eretici, e che fatto aveſſe molte altre coſe tendenti manifeſtamente alla ruina del pubblico bene, comandandogli ſotto pena di ſcomunica di ritirar' il ſoccorſo dato a' Ghibellini, e di aſtenerſi dal governo dell'Imperio ſino a che foſſe da lui conoſciuta la ſua cauſa; proibì anche a tutti coteſto Papa il dargli ubbidienza ſotto pena di ſcomunica, e privazione degli uficj, e feudi sì Eccleſiaſtici, che Imperiali.

(c) *Rainald. Annal. Eccleſ. ad ann. 1323. n. 30. Monitorium apud Hertwart. lib. 1. pag. 194. & ſeq. Villan lib. 9. cap 227. Naucler. volum. 2. Generat. 44. pag 993. & ſeq.*

Lodovico che ſapea così bene, come Arrigo VII. ſuo anteceſſore, quanto Adriano IV. avea ſinceramente proteſtato a Federigo I nelle lettere da me riferite nel primo Libro, cioè che non pretendea d'aver ragione alcuna di ſuperiorità ſopra gl'Imperadori nelle coſe meramente temporali. Non ſi sbigottì molto per un tal Monitorio, volle però guardar miſure per porre la ragione della ſua parte. Quindi inviò Ambaſciadori al Papa per intendere da lui, ſe veramente aveſſe Sua Santità fatto pubblicar ſomigliante Monitorio, il quale, diceva egli, che offendea apertamente i diritti, e la Maeſtà dell'Imperio, ſupplicandolo, quando ciò foſſe vero, benche ſtentaſſe a crederlo, di prolongare il termine preſcrittogli affinche poteſſe ſoddisfare la Santità Sua, e renderla perſuaſa della giuſtizia, che gli aſſiſteva. Ma il Papa perſiſtendo nelle già preſe riſoluzioni dichiarò, che proceduto avrebbe più oltre, ſe fra due altri meſi Lodovico non ubbidiva.

Nicol. Burgund. pag. 76.

Queſto Principe, che aſpettava un'eſito molto contrario a quello, ch'ebbe uo' Ambaſceria da lui giudicata molto umile, e riſpettoſa, credè di non dover più dilreggiare; Onde ſi determinò di prevenirlo, come fece. Ragonata perciò una Dieta numeroſa de' Veſcovi, e Principi in Norimberga col parere di molti inſigni Teologi, e Giureconſulti ſi fece per loro conſiglio una proteſta ſolenne nelle mani del Veſcovo di Ratiſbona, in cui dopo aver proteſtato, che volea vivere, e morire nella Fede Cattolica, come protettore, ed Avvocato della Chieſa Romana, le ragioni della quale avrebbe ſempre difeſo contro tutti i ſuoi Nemici, riſpondè ad uno per uno alli Capi de' reati addoſſatigli con tanta forza,

e con

e così vive ragioni, che non mi pare molto agevole il confutarle, come potrà il curioso Lettore riconoscerla tutta intiera nel primo tomo dell' Opera del Cancelliere Erwatto (*a*). Giovanni XXII. non molto si commosse per tal' appellazione, prolongò il termine conceduto a Lodovico per altri tre mesi, i quali spirati, pronunciò contro di lui sentenza, colla quale lo dichiarò contumace, scomunicato, e scaduto d'ogni ragione, che aver potesse all' Imperio, citandolo il primo Ottobre dell' anno 1323. a comparire innanzi al Tribunale della Chiesa, e quasi nello stesso tempo fulminò novelle censure contro i Visconti, gli Scaligeri, ed altri Capi de' Ghibellini, potendosi tutta questa lugubre Istoria leggere appo il Cortusio, il Villani, il Nauclero, il Corio, Tristano Calco (*b*), e molti altri.

(a) *Her Wart. tom. 1 pag. 248 & seq. Burgund. pag. 75. Naucler. loc. cit.*

(b) *Cortus. de Novit Pad. lib 3 cap 9. Vill.n & Corius loc laud. Naucler vol. 1. Gen 45. pag 997.*

Altamente si querelò Lodovico de' termini troppo ristretti assegnatigli dal Pontefice per difesa della sua causa. Quindi con altra solenne protestazione dichiarò, ch' ei riconosceva, amava, e venerava la Romana Chiesa sua Madre, come *Magistram Fidei Catholicæ*; essere sempre prontissimo difendere i di lei Stati, e diritti; perseguitare i di lei Nimici, Ribelli, e Contumaci con braccio forte, emendarsi, e ricevere con umiltà le correzioni di lei, e governarsi col di lei consiglio, professando al Sommo Pontefice *obedientiam, devotionem, & reverentiam*. Peraltro, che sempre, e secondo la sua obbligazione, e il giuramento da lui fatto avrebbe sostenuto lo Stato, i diritti, le cose, e l'onore del Sacro Romano Imperio. E questa protestazione fatta l'anno 1324. si può vedere appo l'Erwarto nel luogo orora citato.

Sprezzò Giovanni XXII. questa protestazione, la quale fat non potè, che questo Pontefice, per non voler Lodovico comparire innanzi al suo Tribunale nel termine prescrittogli, non lo scomunicasse, privandolo di qualunque ragione potesse avere per la sua elezione all' Imperio, come si vede dalle sentenze proferite l'anno 1324. ne' mesi di Luglio, e di Ottobre.

Gio. Villan. lib 9 c. 127. e cap. 142. 1265.

Ma perchè nelle gravi malattie i rimedj chimici come troppo violenti in vece di risanar' il male, lo rendono spesse fiate maggiore, ed anche incurabile, così queste sentenze terribili date contro Persone, le quali oltre che avevano le armi in mano, ed il potere di vendicarsi, credeano anche d'aver la giustizia dalla parte loro, furono il faral' incentivo di maggiori turbulenze, che terminarono finalmente in uno de' scismi più scandalosi, che si fosse giammai veduti nella Chiesa di Dio, imperciocchè da una parte irritato all' estremo Lodovico per vedersi trattar con tanto disprezzo, e contro la moderazione, che pensava essere dovuta alla sua Persona, e dignità, risolvè di spignere le cose all' estremo, e scordandosi di quanto dovea a se stesso, ch' era passato infin' allora per un Principe moderatissimo, pubblicò contro il Papa un Manifesto, anzi un Libello famoso composto dalle sacrileghe penne di Giovanni Gianduno Perugino, da Marsilio di Menandrino Paduano, e da Occamo Frate Francescano, pieno di veleno, e di calunnie, nel quale in vece di tenersi ne' limiti d'una difesa, ch' ei pretendea essere molto giusta, si scatenò in una infinità d'ingiurie atrocissime, volendo far passar Giovanni per un distruttore dell' Imperio, e un violatore de' Canoni, e delle leggi, per inimico aperto della Dottrina Evangelica circa la povertà di nostro Signore Gesù Cristo, e degli Apostoli, per un profanatore del Sacramento della Penitenza, ed in fine per un' Eretico ostinato, ed incorriggibile, ed appellò indi novellamente *ad generale Concilium, & ad verum legitimum Summum Pontificem*,

Gio. Villan. lib. 9 cap. 271. Her Wart. ubi supra.

fitem, & ad Sanctam Matrem Ecclesiam, & Apostolicam Sedem, & ad alios, vel alium, ad quem, vel ad quos fuerit appellandum. Questo Libello viene registrato dal Bezovio in un Manuscritto della Biblioteca Vaticana, e dal Baluzio nel secondo tomo della Vita de' Papi, che sedettero in Avignone. Nello stesso tempo Marsilio di Padova, e Gianduno di Perugia diedero alla luce due Trattati in difesa di Lodovico, uno della podestà Ecclesiastica, e l'altro della giurisdizione dell' Imperadore, e di quella del Papa sotto il titolo di Difensore della Pace. Ma perchè questi Scrittori assai arditi non si accontentarono sostenere le ragioni dell' Imperio, e la podestà degl' Imperadori, ma vollero empiamente, oltrepassando i termini della temporale, assalire la podestà spirituale del Sommo Pontefice, caddero in brutti, e sconci errori, e meritamente si attrassero le censure, ed i fulmini della Chiesa.

Intanto i Ghibellini, che si stimavano sì buoni Cattolici come i Guelfi, co' quali, e col Papa non guerreggiavano, per quanto dicevano, che come Vassalli dell' Imperio per mantenere le ragioni dell' Imperadore, veggendosi perseguitati in tal maniera, rinnovarono le loro confederazioni, ed operarono di concerto con tanta prudenza, e fortuna, che riportarono in ogni parte vantaggi grandi.

Li Visconti ruppero in battaglia campale l'Esercito del Pontefice, e di Ruberto Rè di Napoli vicino a Monza, e Castruccio Castracani, e Passerino di Mantua guadagnarono due gran battaglie contro de' Bolognesi, sicchè i Guelfi si viddero a mal partito, come attesta il Villani Autor contemporaneo (a), e Lodovico libero già del suo Competitore, riconosciuto in Germania da tutti, e chiamato da' Ghibellini, e da' Romani, venne in Italia, si fe' coronar' in Milano, e dipoi in Roma, e condannato in un Conciliabolo, e scomunicato il vero Pontefice, fece un' Antipapa, piantando un detestando, ed esecrabil scisma nella Chiesa, con tutto quel di più, che non fa al nostro proposito, e si puo vedere appo molti Autori, che ne scrissero ampiamente, ed in particolare Erwarto Cancelliere di Baviera, Bezovio, Rainaldo, e Natale d'Alessandro nella Vita di questo Pontefice, e di Lodovico Bavaro. Provano Natale d'Alessandro, ed altri insigni Autori, che Lodovico detestò dipoi il suo errore, si umiliò alla Sede Apostolica, riconobbe Giovanni XXII., a cui egli mandò diverse Ambascerie a chieder perdono, e la sua confermazione, e che molti Principi proposero accordi, e condizioni vantaggiosissime per la Chiesa, affine di estinguere tanto fuoco, ma che tutto fu in vano, conciossiache non volle il Pontefice mai placarsi, ed avvegnache Benedetto XII. di lui successore fosse da principio molto inchinato alla pace, nondimeno se ne allenò dopo, per opera de' Rè di Francia, e di Napoli, e per riflessi politici, se meritano fede gli Scrittori contemporanei, e particolarmente Alberto d'Argentina, e Giovanni Villani; dice dunque il primo, ch' era Benedetto propensissimo ad assolvere Lodovico, e che fatto l'avrebbe il giorno successivo, se non fosse stato atterrito dagli Ambasciatori delli citati Principi, a' quali, perchè esageravano *Ludovicum multa contra Ecclesiam feciſſe*. Non mancò però di rispondere Benedetto: *immò nos fecimus contra eum, ipse enim cum baculo veniſſet ad pedes Prædeceſſoris noſtri, ſi voluiſſet; ſed ipſe noluit eum recipere, & quidquid ille fecit, quaſi provocatus fecit.* Ed indi soggiugne l'Argentinense: *Quantumcanque Papa Benedictus ad abſolutionem Principis niteretur, à prædictis tamen Franciæ, & Apuliæ Regibus, & quaſi omnibus Cardinalibus*

(a) *Giov. Villani lib. 9. cap. 219 & ſeq. & cap. 322.*

Herwart. ut ſupra. Bezovius. Hiſt. Eccleſ. ad an. 1323. & ſeq. Rainald ad an. 1323. & ſeq. Natal. ab Alex. Hiſtor. Eccleſ. tom. 7. pag. 41. & ſeqq. & articul. 5. pag. 275.

Albert. Argent Cronic. ad an. 1335.

nalibus ſeductis per eos aſſenſum habere nequivit. Ed il Villani atteſta, che il Bavaro *in queſti tempi avea mandati ſuoi Ambaſciadori al Papa per venire a miſericordia, ed alla menda della Chieſa, e per aver ſua pace, la quale già era otriziata* (cioè *accertata*) *per la Chieſa, andando al conquiſto d'oltre Mare, quitando le Terre della Chieſa, cioè Sicilia, il Regno, il Patrimonio, e la Marca, e la Romagna* (e non già l'Emilia) *e di grazia Firenze, tutto il ſuo diſtretto. Il Rè di Francia per ſue lettere, e Ambaſciadori al Papa, e Cardinali ſturbò l'accordo, perchè voleva per lo Fratello il Reame d'Arli, e di Vienna, per la qual coſa il Bavaro indegnato s'allegò col Rè d'Ingbilterra.* *Gio. Villan. lib. 11. c. 54.*

CAP. XVIII.

Liberata la verità dagli equivoci coll' Iſtoria, e con le Clementine pubblicate in Avignone, ſi riſponde al fatto di Verzuſio Landi, e allo ſpontaneo Vaſſallaggio fatto da' Piacentini a Giovanni XXII. Si ribattono l'invettive, che fanno gli Avverſarj contro alcuni Scrittori, che difendono li diritti dell' Imperio, e ſi moſtra, che tutti quanti gli atti di Dominio eſercitati dal Pontefice in Piacenza ſono appoggiati al preteſo titolo del Vicariato, e dell' amminiſtrazione arrogataſi in tutti gli Stati d'eſſo Imperio dichiarato vacante per la ſuppoſta depoſizione di Lodovico Bavaro.

POſto queſto fatto d'Iſtoria inconteſtabile, non mi fermarò qui per giuſtificare Lodovico il Bavaro, aſſai ben difeſo dall' Erwarto, e da Natale d'Aleſſandro in ciò che riguarda la giuſtizia della di lui elezione, le ragioni, e l'indipendenza dell' Imperio, ma paſſerò a riſpondere agli Avvocati Romani, i quali ſeppelliſcono in un profondo ſilenzio sì celebre Iſtoria, e ſolamente ſi attaccano a' fatti di fatto, e ad attentati per ſoſtenere una cauſa, che non ſomminiſtra prove legittime per difenderla. E dereſtando io lo ſciſma perniciosiſſimo ſuſcirato da Lodovico nella Chieſa del Signore, ed i Libelli famoſi da lui pubblicati contro il vero, e legittimo Sovrano Pontefice, e contro la podeſtà ſpirituale della Santa Sede, mi ſo a ſupplicar' il Lettore di riflettere, che ſecondo il fatto di ſopra narrato era in ſenſo della Curia Romana, vacante l'Imperio, ed in vigor delle enunciate Clementine, e delle Coſtituzioni pubblicate da Giovanni XXII. la di lui amminiſtrazione s'apparteneva alla Sede Apoſtolica. Io non ſtarò quì a cercare, ſe queſta dottrina corriſponda a quella de' Papi anche ſantiſſimi della primitiva Chieſa, e de' ſecoli più puri. Laſcerò ſolamente, che i curioſi eruditi lo eſaminino colla ſentenza di Gelaſio primo in *Tractatu de Anathematis vinculo*. Dove dice queſto buon Papa, che quantunque altre volte i Ceſari Pagani ſi diceſſero nello ſteſſo tempo Imperadori, e Sommi Pontefici, anzi fra i veri cultori del grande Iddio ſotto la legge di Natura foſſe Melchiſedecco inſiememente Rè, e Sacerdote, nondimeno *cum ad verum ventum eſt* (Criſto) *Regem, atque Pontificem, ultra ſibi nec Imperator Pontificis nomen impoſuit, nec Pontifex Regale faſtigium vindicavit; quamvis enim membra ipſius, id eſt veri Regis, atque Pontificis ſecundum participationem naturæ magnificè*

gnificè utrumque in ſacra generoſitate ſumpſiſſe dicantur, ut ſimul regale genus, & Sacerdotale ſubſiſtant. Attamen Chriſtus memor fragilitatis humanæ, quod ſuorum ſaluti congrueret, diſpenſatione magnifica temperans ſic actionibus propriis, dignitatibuſque diſtinctis officia poteſtatis utriuſque diſcrevit, ſuos volens medicinali humilitate ſalvari, non humanâ ſuperbiâ rurſus intercipi, ut & Chriſtiani Imperatores pro æternâ vitâ Pontificibus indigerent, & Pontifices pro temporalium curſu rerum Imperialibus diſpoſitionibus uterentur, quatenus ſpiritualis actio à carnalibus diſtaretur incurſibus, & ideo militanti Deo minimè ſe negotiis ſecularibus implicaret, ac viciſſim non ille rebus Divinis præſidere videretur, qui eſſet ſecularibus negotiis implicatus, ut & modeſtia utriuſque ordinis curaretur, nec exſtolleretur utraque ſuffultus, & competens qualitatibus actionum ſpecialiter profeſſio aptaretur. Lo ſteſſo, mutate poche parole conferma Nicolò I. a Michele Imperador d'Oriente.

In queſta ſentenza credo io, che fondaſſe la famoſa Dieta tenutaſi dagli Elettori, e da molti Principi dell'Imperio in Francfotte la ſua celebre Coſtituzione pubblicata il dì 8. d'Agoſto dell'anno 1338., colla quale dichiarò, che l'Imperadore per la ſola elezione di quei, a' quali s'appartiene, reſta creato vero Auguſto ſenza aver biſogno dell'altrui confirmazione, o approvazione, perchè in terra riſpetto alle coſe temporali non ha ſuperiore alcuno, dice dunque la Coſtituzione così: *de conſenſu Electorum, & aliorum Principum Imperii declaramus, quod imperialis poteſtas, & dignitas eſt immediatè à ſolo Deo, & quod de jure, & Imperii conſuetudine antiquitus approbata, poſtquam aliquis eligitur in Imperatorem, ſive Regem ab Electoribus Imperii concorditer, vel majori parte eorundem ſtatim ex ſola electione eſt Rex verus, & Imperator Romanorum cenſendus, & nominandus, & ei debet ab omnibus Imperii ſubjectis obediri, & adminiſtrandi jure Imperii, & cætera faciendi, quæ ad Imperatorem rerum pertinent, plenariam habet poteſtatem, nec Papæ, ſive Sedis Apoſtolicæ, aut alicujus alterius approbatione, confirmatione, authoritate indiget, aut conſenſu.* E di più dichiara la Dieta, che queſta debba eſſere legge perpetua da oſſervarſi per tutti li Vaſſalli, e Sudditi dell'Imperio ſotto pena di delitto di leſa Maeſtà. Queſta Coſtituzione viene regiſtrata da Girolamo Balbo Veſcovo Gurgenſe nel ſuo Libro: *de coronatione ad Carolum V.*, fra le addizioni al Redorfio, dal Bezovio, e dall'Erwarto; e del diritto Imperiale poſſon leggerſi lo ſteſſo Gurgenſe, l'Azovio *tom.* II. *l.* 10., *c.* 11. §. 6., & *c.* 6., *l'Oſtienſe in Clement.* 1. *de jurejur.*, *Navarro tom.* 3. *in cap. novit.* 3. *not.* 3. *n.* 21., & *ſeqq.*

Sembra all'erudito Natale d'Aleſſandro, che queſta Coſtituzione bensì accordi co' ſentimenti di Tertulliano in Apologetico nel Cap. XXX. dove ſi legge: *Imperatores ſciunt, quis illis dederit Imperium, ſciunt qua homines quis, & animam; ſentiunt enim Deum eſſe ſolum in cujus ſolius poteſtate ſunt, & à quo ſunt ſecundi poſt quem primi..... Imperator ideo Magnus eſt, quia Cælo minor eſt, inde eſt Imperator, unde & homo antequam Imperator, inde poteſtas illi, unde & ſpiritus.* Et Cap. XXXIV. *Sed quid ego amplius de Religione, atque pietate Chriſtiana in Imperatorem, qui neceſſe eſt ſuſpiciamus, ut eum, quem Dominus noſter elegit. & meritò dixerim, noſter eſt magis Cæſar à Deo noſtro conſtitutus.... magis illud commendo, Deo uni ſoli ſubji-*

cio, ſatis habet appellari Imperatorem, grande & hoc nomen eſt quod à Deo traditur.

Non istarò dissi a cercare, se la Dottrina pubblicata in Avignone colle citate Clementine concordi colla sentenza de' Papi più antichi, e solamente dirò, che non tanto in Parma e Piacenza, ma in tutto il Regno d'Italia voleva Giovanni XXII. esercitar comando, sovranità, ed Impero, nè furono i soli Piacentini e Parmiggiani, che riconoscessero lui per Sovrano, e si sottomettessero al suo comando ancorche per poco tempo, ma molti altri Popoli di Lombardia soggetti innegabilmente al Sacro Romano Imperio dovettero sopporsi alla Corte d'Avignone, anzi chiunque ricusò sottoporvisi, e dimettere il comando, e il Vicariato Imperiale, che godeva nelle Città del Regno d'Italia, fu scomunicato, e dichiarato eretico, come lo abbiam veduto nell' antecedente Capitolo, in cui si è provato ancora, che lo stesso Papa imitando, e seguendo l'ordine del suo Antecessore, fece Vicario dell' Imperio in Italia il Rè Ruberto, e ne constituì degli altri in tutte le Città non contenute nelle donazioni fatte alla Chiesa Romana.

Se in tempi sì calamitosi, e lugubri in una universale Anarchia d'Italia, e co' titoli sì mendicati, ed insussistenti si possa acquistar, e provare il Dominio degli Stati, e delle Città, lo decida il Mondo erudito, e versato nella ragion delle Genti, e nel diritto pubblico, e definisca ancora se Verzusio Landi facesse ribellar Piacenza a Galeazzo Visconti, perchè riconoscesse, che quella Città era di ragion della Chiesa, e per restituirla al suo antico Signore, o pure in vendetta d'aver' esso Principe tentato d'infamar' il suo letto maritale, affermando il Villani Scrittor contemporaneo, che nell' anno 1322. *Obizo chiamato Vergin della Casa di Landa di Piacenza tutto che fosse Ghibellino discacciato da quella Città da M. Galeazzo Visconti di Milano Signor di Piacenza, per cagione di vergogna fatta per addietro per lo detto M. Galeazzo alla Donna di detto Vergin, ed ancora lui battuto, e toltogli Ripalto suo Castello, rubellò, & andonne al Cardinal Legato per la Chiesa, ed essendo M. Galeazzo a Milano, il detto Vergin subitamente con 400. Cavalieri di quelli della Chiesa venne a Piacenza, e per suoi amici dentro per una Porta gli fu aperta, e così con questa gente entrò nella Città addì 9. di Ottobre, e corse la terra, e di quella prese Signoria senza contrasto, e fu fatto Vicario per la Chiesa.* *Villan. lib 9. cap. 177.*

Questa verità la confessa l'Avvocato Piacentino nella sua Dissertazione, ma fa poi equivoco manifesto, e prende un grosso sbaglio, dicendo: *fu questa solenne dichiarazione de' Piacentini consecutiva ad un'altra, che avevano presa nell'anno 1322., tenendo sotto l'ingiusta sua dominazione Piacenza il tiranno Azo Visconti figlio di Galeazzo*, perchè fu sotto il Principato di Galeazzo, e non già di suo figliuolo Azo, che si ribellò il Landi, nè la Casa de' Visconti era tiranna, godendo eglino il Dominio di Milano, di Piacenza, ed altre Città di Lombardia quai Vicarj di Arrigo VII., come parimente lo accorda lo stesso Avvocato Piacentino, il quale per ischiermirsi da questa difficoltà si appiglia ad un più manifesto equivoco per non dire ad un mezzo termine troppo grossolano, mentre asserisce, che *la concessione d'Arrigo fu surrettizia, non avendo egli saputo, ed avendo Galeazzo maliziosamente taciuto, che Piacenza fosse della Santa Sede, i di cui beni vanamente avrebbe tentato Arrigo di dare in feudo a Galeazzo, imperciocchè Ridolfo I. nell' anno 1274. avea* *Dissert. Istor. Leg. e Polit. pag. 112. & seq.*

fatto

Dissert pag. 114. *fatto una solenne dichiarazione in favore della Santa Sede, e del Santo Pontefice Gregorio X. rispetto alle Città dell'Emilia, tra le quali non v'è chi possa negare esservi comprese Piacenza e Parma.*

Dissi, che l'Autor retrogrado quì si appiglia ad un grossolano disimpegno, e dissi il vero; e quali mai sono que' Principi così poco informati delle cose loro, che ignorino quali Città sieno di loro ragione, e quali nò? era peravventura Arrigo tanto inetto, e così mal pratico de' dititti del suo Imperio, che il Visconti l'avesse potuto sì agevolmente ingannare, e fargli credere, che Piacenza era Città del Regno dì Lombardia per estorquerne da lui il Vicariato? sono sogni, sono chimere, e per dirla senza frase sono tutte imposture del Sofista maligno. Meglio di lui sapea Arrigo, che Piacenza non era della Santa Sede, ma dell'Imperio, e perciò volle da' Piacentini essere riconosciuto per loro Sovrano. E parmi d'averlo bastantemente provato poco fa, ed ho anche mostrato, che fu da Piacenza, e da tutte le Città del Regno d'Italia ricevuto come tale per ordine espresso di Clemente V. il quale mai si querelò, nè contradisse al giuramento di fedeltà, che tanto la Città di Piacenza, quanto quella di Parma prestarono a cotesto Imperadore; siccome al Vicariato, ch'egli concedè a Matteo Visconti non si oppongono, nè possono opporsi i Privilegj, le dichiarazioni, e li Diplomi di Ridolfo, il quale giammai non si sognò di rivocare gli atti del giuramento di fedeltà, a lui prestato dalle Città medesime, e molto meno di donarle alla Chiesa sotto il tanto esagerato vocabolo dell'*Emilia*. Ed ella è ormai vergogna l'insistere più oltre in cotal stiracchiatura. Siccome metton schifo li tanti sofismi, riflessi, ed esagerazioni, che fanno gli Avversarj al solo fine di far travedere il Lettore, e disporlo a credere quel che non provano.

Dissert. pag. 112. Nè solamente muovono nausea, ma provocano l'altrui giusto sdegno, e si fan degne di sommo rimprovero, e di esemplar correzione le parole, che questo Autor retrogrado osò proferire poco avanti, cioè che *la Santa Sede possedesse Parma, e Piacenza, il negarebbe un Fra Paolo Sarpi smascherato dal Cardinal Pallavicino &c. e con Fra Paolo il negheranno li nemici della Santa Sede, presso de' quali suole calunniosamente darsi ad intendere a' semplici, che i Romani Pontefici ebbero costume di concedere liberamente, ed anzi prodigamente gli altrui beni. Ma nol negherà qualunque uomo discreto, il quale voglia riflettere, che quelle Investiture sortirono il loro effetto stando i Reali pagamenti, che successivamente fecero gl'Investiti, e che nell'anno 1332. il dì 25. Novembre Giacomo Stretti, ed Obertino Arcelli nobili Piacentini, ed Oratori della Patria protestorono d'avanti il Papa, ed a' Cardinali in Avvignone, atteſa la facoltà, che loro era stata conceduta, qualmente Piacenza col suo Distretto da tempo antico era stata, ed era soggetta alla Romana Chiesa*, e quì si rapporta a Monsignor Fontanini, il quale ci assicura, *che rescrisse da' Protocolli, che si conservano nell'Archivio Pontificio le precise parole della spozizione, che fecero gli Oratori Stretti, ed Arcelli, e della risposta del Papa.*

L'autorità citata dall'Avvocato Piacentino m'immagino, che sia il Capitolo XI. del secondo libro della Storia Romana, il quale ora esamineremo. Intanto io non posso ammeno d'osservar' in questo luogo, che l'aver, o non aver' il Cardinale Pallavicino *smascherato Fra Paolo Sarpi*, non toglie, nè dà alla Sede Apostolica maggior ragione di quella, che la stessa pretende in Parma e Piacenza; onde poteva l'ardito Scrittore

lasciar

laſciar nel grado, che ſi ritrova la memoria di queſto Letterato ſenza inſultarla, e ſe volea farlo per piacer' alla Corte Romana, el dovea impiegar l'erudita ſua penna non già in comporre una Diſſertazione retrograda, ma in teſſere la critica alle Opere di Fra Paolo, e particolarmente alla ſua Apologia, ed al Trattato de' Beneficj, colle quali ſcritture penſano gl' Intendenti dell' antichità, e delle buone lettere, che queſto Servita abbia ſaputo, non dirò come dice l'Avverſario ſmaſcherare, ma porre in brutti impacci molti ſoggetti uguali, e peravventura maggiori del Cardinal Pallavicino tenuto peraltro da me in conto di ſaggio, ed eruditiſſimo Porporato; quando aveſſe l'Avvocato Piacentino recato a fine un' impreſa così glorioſa ſarebbeſi certamente acquiſtato maggior applauſo, che a trattar per *nemici della Santa Sede* tutti quelli, che imprendono a difendere le ragioni del Sacro Romano Imperio non in materie ſpirituali, ma in controverſie meramente civili, e che non s'appartengono al dogma, nè alla Religione. Egli però imitando il ſuo Precurſore ſol ſi diletta di ſcrivere in queſto ſtile, col quale s'immagina poter' agevolmente inſinuar' a' più ſemplici le ſue viſioni, e divertir' i più ſcrupuloſi dall' eſaminar' a fondo le queſtioni per giugnere al conoſcimento della verità, che tanto piace a Dio, ed agli uomini ſaggi, dabbene, ed eruditi, i quali ſanno, che i Pontefici Romani commoranti in Avvignone dappoiche ſi dichiararono Padroni, ed Amminiſtratori dell' Imperio in Sede vacante, *ebbero in coſtume di concedere liberamente, ed anzi prodigamente i Beni, gli Stati*, ed i Vicariati dell' Imperio, e tali furono quei conceduti al Rè Ruberto, allo Scaligero, ed a' Viſconti di Milano, come lo manifeſtano le Iſtorie, e lo pubblicarono gli ſteſſi Sommi Pontefici, i quali preteſero d'aver' un tal diritto; ed in fatti lo poſero in uſo, e ſervironſene con molto loro profitto, avvegnache con poca ragione, come lo provano quegli, che non ſono nè Sarpi, nè Goldaſti, nè Corringhi, nè Eretici, ma veri Cattolici Romani, ſebbene non ſtipendiati per adular la Corte Pontificia, nè ſalariati per iſcrivere, e far' invettive, come praticano gli Avverſarj contro chi li convince coll'evidenza; e queſto baſti per riſpoſta di quanto garriſce l'Avvocato Piacentino contro i Difenſori de' diritti innegabili del Sacro Romano Imperio.

Paſſiam' ora ad eſaminare, quanto dice chi *traſcriſſe da' Protocolli, che ſi conſervano nell' Archivio Pontificio le preciſe parole della ſpoſizione, che fecero gli Oratori Stretti, ed Arcelli*. Comincia egli dunque il Capo XI. della ſua Storia così: *quanto ſi è detto di Piacenza, rimane al ſegno maggiore autenticato per la pubblica, e ſolenniſſima dichiarazione, che gli Ambaſciadori della medeſima Città Jacopo Stretti, & Obertino Arcelli fecero il dì 25. di Novembre dell' anno 1331. nel Palagio Pontificio d' Avvignone a Giovanni XXII., ed a' Cardinali, proteſtando pubblicamente in virtù della facoltà avuta da tutta la Città di Piacenza: quod cum Civitas Placentiæ cum ſuo diſtrictu immediatè ſubjecta ſit, & fuerit ab antiquo Sacroſanctæ Romanæ Eccleſiæ, & Cives, & habitatores ipſius fideles, & ſubditi ſint, & fuerint Sacroſanctæ Romanæ Eccleſiæ, Domino noſtro prædicto, ac univerſalis poteſtas, & juriſdictio Rectorum poſitio, & depoſitio, ac regimen dictæ Civitatis, & ejus Diſtrictus Conſilii, & Univerſitatis ejuſdem ad Romanam Eccleſiam pertineat, dictaque Civitas, & Univerſitas cum ſuo Diſtrictu in omnibus, & per omnia Romanæ Eccleſiæ temporaliter ſit ſubjecta. Quindi eſſi dichiararono*

di ſoggettarſi per ſempre al legittimo Dominio della Sede Apoſtolica con la ſpontanea offerta di qualunque prerogativa, e mero, o miſto Imperio, che aveſſero o per privilegio, o per conſuetudine, o per altro titolo, corroborando ogni atto col giuramento in nome proprio, e della Città. Laonde il Papa attendens, & recognoſcens dictam Civitatem Placentiæ, Univerſitatem, & Diſtrictum ipſius, ut præmittitur, ad Romanam Eccleſiam hactenus pertinuiſſe, & pertinere debere, accettò la dedizione, e gli atti dell' Ambaſceria.

Indi eſclama lo Storico tutto faſtoſo, che *quanto ſi è detto di Piacenza, rimane al ſegno maggiore autenticato per la pubblica, e ſolenniſſima dichiarazione, che gli Ambaſciadori della medeſima Città fecero a Giovanni XXII. co' Cardinali.*

Senza ſchiamazzar tanto io convengo col noſtro Avverſario, e affermo, *che quanto ſi è detto di Piacenza rimanga autenticato per coteſta ſua pubblica ſolenniſſima dichiarazione*, affermo però, e ſoſtengo, che reſti autenticato a favor dell' Imperio, ſe poi penſaſſe, che tutti li ſuppoſti atti da lui regiſtrati convalidaſſero le ſue antecedenti illuſioni, oh quì sì che m'impegno fargli vedere ch' egli s'inganna, e s'inganna di molto, perchè anco quando queſte ſue pubbliche ſolenniſſime dichiarazioni foſſero vere, ed autentiche (e non mutilate da lui, come lo ſono con orribile falſità) diſtruggono, ed atterrano, quanto da lui ſi è fabbricato in fin' ora, conciofſiache ſi comprende manifeſtamente da' medeſimi atti, che Piacenza non fu dianzi giammai ſottopoſta alla ſovranità della Sede Apoſtolica, perchè ſe lo foſſe ſtata, non era uopo, che con tante ſolennità ſi ſottometteſſero i Piacentini a quel Dominio, ſotto cui già furono una volta; nè il Papa avrebbe accettato una tal ſpontanea dedizione, che importa Indipendenza, e libertà in chi la fa, maſſimamente con le condizioni, che ſi tacciono dall' Avverſario, e le quali fan vedere, che Giovanni XXII. tutto quel che facea in queſti tempi, lo facea con quella podeſtà atrogataſi in vigor delle Clementine da lui pubblicate, e perchè in ſua ſentenza era vacante l'Imperio, e però pretendea, che a lui ne ſpettaſſe il governo, e l'amminiſtrazione, ſe pur non vogliam dire col Campi (*a*), che colle cenſure fulminate contro il Bavaro aveſſe digià Papa Giovanni meditato diſtruggere, e ſupprimere Intieramente l'Imperio, ed appropriar' alla Santa Sede l'alto ſupremo Dominio non ſolo delle Città di Parma e Piacenza, ma di tutta l'Italia, ed in particolar della Lombardia, e le parole del Campi ſono queſte. *Nè contento di averlo ſcomunicato (Lodovico), e privato fece di più il detto Pontefice una Coſtituzione, la quale recita il Cardinale d'Aragona nel ſuo Libro, che compilò de' regiſtri autentici de' Papi (ſerbato nella Libraria Vaticana) belliſſima, e graviſſima, dove dice, che avendo la Chieſa Romana conſtituita la podeſtà Imperiale per beneficio d'eſſa Chieſa, e che ceſſando le cagioni dell' inſtituzione diſegnava di annullare l'Imperio, ed intanto libero dalla giuriſdizione Imperiale il Dominio di tutta Italia, e comandò, che mai più foſſe congiunta a quello, e che gl' Imperadori niuna giuriſdizione, nè podeſtà vi aveſſero ſopra in alcun tempo mai.* Sicchè fu coſa molto agevole, che i Piacentini, e l'altre Città di Lombardia poſte in una ſuppoſta, e ſcandaloſiſſima libertà con sì bella dichiarazione ſi ſottometteſſero al Dominio aſſoluto di queſto Santo Pontefice, il quale con le ſue conquiſte, e come riferiſce il Villani (*b*) per *ſua induſtria, e ſagacità* laſciò un teſoro immenſo, mentre e, aſcen-

(a) *Campi Iſtor. Eccl. di Piacenza tom 3. lib. 11. pag. 63.*

(b) *Villan. lib. 11. cap. 20.*

aſcendeva a più di 25. milioni di fiorini d'oro, atteſtando eſſo Autore, *e noi ne potiamo far piena fede, e teſtimonianza vera, che'l noſtro fratello carnale Uomo degno di fede, che allora era in Corte Mercatante di Papa, che da' Teſorieri, e da altri, che furono diputati a contare, e peſare il detto Teſoro, gli fu detto, ed accertato, ed in ſomma recato per farne relazione al Collegio de' Cardinali permettere in inventario, e così il trovarono.*

Anzi che diſegnaſſe queſto Pontefice innalzar la grandezza temporale della Sede Apoſtolica ſu le ruine dell'Imperio, chiaramente ſe ne querelò Lodovico nella ſua appellazione al futuro Conſilio regiſtrata dal Rainaldi, e dal Beluzio, dove ſi legge: *præterea cum videremus, & ſentiremus, & à fide dignis audiremus, & per famam publicam ad noſtram notitiam perveniſſet, quod diverſæ partes Imperii præcipuè in Italia, ſicut manifeſtum eſt toti Mundo, nec aliqua poteſt tergiverſatione celari, commotæ erant, atque turbatæ, immò fere deſtructæ propter falſam impoſitionem hæreſum, quam prædictus* (Giovanni) *diverſis devotis, & fidelibus Imperii falſo impoſuerat. Videlicet Civitatibus infraſcriptis; Civitati Mediolanenſi, Civitati Cumanæ, Civitati Pergamenſi, Civitati Cremonenſi, Civitati Vercellenſi, Civitati Novarienſi, Civitati Papienſi; Civitati Laudenſi, Civitati Mantuanæ, Civitati Mutinenſi, Civitati Veronenſi, Civitati Vicentinæ, Civitati Feltrenſi, Civitati Bellunenſi, CIVITATI PLACENTINÆ, CIVITATI PARMENSI, Civitati Brixienſi, Civitati Alexandrinæ, Civitati Terdonenſi, Civitati Sagonenſi, Civitati Albinganenſi, & diverſis aliis Villis, Caſtris, & Locis, quæ dum prius per fideles Imperii venerentur in omni pace erant, atque quiete; tandem nonnullæ ex eis vexatæ per gentes ejuſdem Domini, & Legati ipſius per intolerabiles eis guerras, incendia, depopulationes, & cædes, quæ etiam requiſitæ, quod ad mandata Sanctæ Romanæ Eccleſiæ redirent, licet omnes prædictæ de juriſdictione temporali Sacri Imperii, & nullius alterius eſſe noſcantur, dum ad dictæ Eccleſiæ mandata redierunt fiducialiter ſub ſpe certa eis data, quod bene tractarentur; expulſis inde omnibus qui nomen Sacri Imperii invocabant, omnino crudeliter, fractaque fide traditi ſunt nequiter inimicorum ſuorum faucibus devorandi pro libitu dominantis; ex quibus omnibus ſatis patet, quod idem fieri feciſſet de omnibus aliis, ſi ad eorum potuiſſent pervenire Dominium, quod abſit, ad quod totis viribus, & niſibus eſt conatus.*

(a) *Baluſ. in Vit. Papar. Aven. tom. 2. pag. 486. & ſeq. Rainald ad an. 1324. §. 14. & ſeq.*

Nè io reco in queſto luogo tal §. quaſi che intenda approvar tutto il contenuto del Libello, che già abbominai, e deteſtai, come abbomino, e deteſto in tutto quello, che concerne le ingiurie, le calonnie, e l'altre iniquità, che Occamo, Michele di Ceſena, e gli empj Dottori ſuggerirono a Lodovico, inducendolo a pubblicarle con eſſo Libello, e ad oltrapaſſar' in queſto modo la meta, ed i confini d'una modeſta, e neceſſaria natural diteſa; ma ſolamente io il riferiſco per far vedere con qual' occaſione, per qual motivo, e con quali arti perveniſſe di que' tempi Piacenza in potere di Papa Giovanni, e che ſe vi pervenne, vi pervenne per la qualità di Vicario aſſontaſi, e non già perchè ella foſſe di antico Dominio della Chieſa; confeſſandolo i medeſimi Piacentini nel mandato, che diedero a' loro Ambaſciadori, e che ſi vede con falſità orribile mozzicato dagli Avverſarj, come ben toſto farò vederlo, con le parole dello ſteſſo atto da

me ritrovato in queſto Regio Archivio di Milano, e che darò intieramente nell'appendice; ed in fatti una tanta riſoluzione de' Piacentini non potea eſſere appoggiata ad altro preteſto, che a queſto della vacanza dell' Imperio, ed al ſuppoſto Vicariato della Chieſa Romana. Imperciocchè con evidenza appariſce da quanto ho provato fin quì, ch'era Città di Lombardia, e ſottopoſta all'Imperio, il che ſe non foſſe ſtato così, non l'avrebbe in que'tempi ſoſtenuto il Bavaro, nè con tanta aſſeveranza detto avrebbe, che *manifeſtum eſt toti Mundo, nec aliqua poteſt tergiverſatione celari &c. omnes prædictæ de juriſdictione temporali Sacri Imperii, & nullius alterius eſſe noſcantur*. E ſe i Piacentini ſi ſottomiſero colla tanto magnificata Ambaſceria alla Sede Apoſtolica in tempi sì calamitoſi, e deplorabili pel Sacro Romano Imperio, e per la Criſtianità tutta, non è vero, che vi ſi ſottometteſſero, perchè foſſero ne' ſecoli andati Sudditi della Chieſa; ma piuttoſto per eſimerſi da tante crudeli Fazioni, dalle continue civili diſcordie, e dalle perpetue calamità, da' quali veniva lacerata la Patria loro ſotto l'apparente immagine d'una libertà, che altro non era in ſoſtanza, che una miſera ſervitù, ed anche vi vennero, perchè furono allettati dalle luſinghe del Legato. Onde ſpogliatiſi della uſurpata libertà aderirono alle inſinuazioni di lui con la ſteſſa facilità, colla quale furono ſedotti, e portati alla ribellione, ed a ſcuotere il giuſto giogo dell'Imperio, e de' ſuoi Vicarj ſotto il ſpecioſo preteſto, che vacante lo ſteſſo Imperio ne ſpettaſſe al Papa l'amminiſtrazione, quanto io ſoſtengo, ſi ſcorge dagli atti allegati a ſuo favore dallo Storico Romano, e da tutto ciò che ne dicono il Campi, e la Cronaca antica manuſcritta citata in contrario: Che la mia ſentenza ſia favorita dall'autorità del Campi (a), e dalla detta Cronaca, nol puo negar' il Cenſor Romano, perchè, e l'uno, e l'altra favellano così: *a perſuaſione del Legato mandarono di nuovo nel meſe di Ottobre* 1331. *i Piacentini per l'affezione loro verſo la Chieſa, Ambaſciadori al Pontefice in Avvignone, a cederli liberamente il Dominio della Città così nel temporale, come nel ſpirituale &c. Si furono per Oratori a tal'effetto aſſonti dalli noſtri Ubertino Arcelli, e Giacomo Stretti Giuriſperiti ambedue, che pajono i medeſimi Ambaſciadori anni ſette innanzi eletti dal Comune, e Conſiglio di Piacenza al medeſimo Papa per giurata fedeltà, atteſtando tutto ciò alcune Cronache manuſcritte della Città in queſta guiſa.* 1331. *de menſe Octobris affectio, & dilectio Placentinorum de die in diem aucta in majus erga Dominationem Sacræ Romanæ Eccleſiæ fecit, ut omnes tam Milites; quam Populares unanimes in pleno Conſilio ſe in temporalibus, & ſpiritualibus ipſi Sanctæ Romanæ Eccleſiæ ſubjicerent, eligentes ipſa hora duos Ambaſciatores videlicet Ubertinum de Arcellis, & Jacobum de Strictis, qui cum mandato ad hoc accedentes ad Summum Pontificem ipſam Civitatem Placentiæ ſibi omnimode dederunt*. E dopo d'aver' il Campi regiſtrate le parole della Cronaca laudata dallo Storico Romano, ſoggiugne un'altra volta così: *fatta pertanto con eccellente maniera l'Ambaſciata loro fu la ceſſione da Papa Giovanni volentieri*, e ben me lo perſuado, *accettata; e con grazioſe, e corteſi parole vennero poi quelli rimandati a caſa, e concedute inſieme molte grazie, e privilegj alla Città noſtra, ſingolarmente di poter far Statuti, Ordini, ed altre coſe a ſuo beneplacito per lo buon governo d'eſſa, come meglio vedere ſi puo nelle due Bolle, che ſtanno nel regiſtro deſcritte*,

(a) *Campi loc. cit. pag. 73.*

e ſono

e ſono nel fine del tom 3. al n. 30. e 31., che da tutti poſſonſi riconoſcere.

Che poi quanto io dico, ſi ricavi da' medeſimi atti regiſtrati dagli Avverſarj, baſta ſolamente leggerli per venirne in un pieno conoſcimento, al qual fine fia uopo oſſervar, che l'Autor Romano, ſeguirando il ſuo abbominevol' inſtituto di adulterare anche gli atti pubblici per dar' alla Sede Apoſtolica quella ſovranità, che ſempre fu del Sacro Romano Imperio, ſuppone che quel *cum Civitas Placentiæ cum ſuo diſtrictu immediatè ſubjecta ſit, & fuerit ab antiquo Sanctæ Romanæ Eccleſiæ.* Si contenga nell' atto di procura fatto dal Conſeglio della Città ne' ſuoi Ambaſciadori, e che queſti così proteſtaſſero, e pure è certiſſimo, che tali parole non ſi leggon' in eſſa Procura; ma nello Stromento, che ſi ſtipulò in Avvignone in accettando Giovanni XXII la volontaria dedizione de' Piacentini, li quali giammai non ſi ſognarono aſſerire nel mandato, che fecero ne' loro Ambaſciadori, che foſſe la lor Città *ſoggetta ab antiquo Sanctæ Romanæ Eccleſiæ.*

Diſſero bensì li Piacentini, che *ſcientes, & recognoſcentes ſe fideles, & ſubditos Sacroſanctæ Romanæ Eccleſiæ, & dicti Domini noſtri Papæ eſſe, Civitatemque prædictam cum toto diſtrictu ſuo eſſe, & fuiſſe, & eſſe debere ſuppoſitam, & immediatè ſubjectam, Domino, & Regimini temporali dictæ Sanctæ Romanæ Eccl ſiæ, & ipſum Dominium, & Regimen ad ipſam Eccleſiam dumtaxat pertinere, & pertinuiſſe hactenus, & pertinere debere, & Cives dictæ Civitatis, & quoſcunque habitatores diſtrictus ejuſdem dictæ Sanctæ Romanæ Eccleſiæ in totum, & immediatè eſſe, & fuiſſe ſubditos, & ſubjectos, Civitatemque prædictam, & ejus diſtrictum, & quoſcunque Cives, & diſtrictuales eidem vere ſubmiſiſſe, & ſuppoſuiſſe dictæ Sacroſanctæ Romanæ Eccleſiæ, & Juriſdictioni, & protectioni ejuſdem, & ſe univerſam poteſtatem, & juriſdictionem dictæ Civitatis, & diſtrictus commiſiſſe, & tranſtuliſſe in Reverendiſſimum in Chriſto Patrem D D. Bernardum Dei gratia Hoſtienſem, & Velterenſem Epiſcopum, Apoſtolicæque Sedis Legatum recipientem vice, & nomine dicti D Papæ, & Sacroſanctæ Romanæ Eccleſiæ, AD QUOS VACANTE ROMANORUM IMPERIUM PROUT; ET NUNC VACAT; REGIMEN IMPERII NON EST DUBIUM PERTINERE; PROUT HÆC ET ALIA SIC VEL ALITER PLUS, VEL MINUS CONSTARE DEBENT PUBLICIS DOCUMENTIS, NON INTENDENTES IN PRÆDICTIS IN ALIQUO DERROGARE, SED EA POTIUS CONFIRMARE, ET INNOVARE, unanimiter, & concorditer fecerunt, conſtituerunt, & ordinaverunt DD. Jacobum de Strictis Juriſperitum, & Militem, & Obertinum de Arcellis Juriſperitum Cives Civitatis prædictæ ibidem præſentes, & mandatum ſponte ſuſcipientes ipſorum, & dicti Communis, & Univerſitatis Sindicos, & Nuncios ſpeciales utrumque eorum in ſolidum*, con quel di più che ſiegue, e che ſi legge nell' appendice di queſt' Opera.

Append. n. 3 Ex Tabulario Arcis Portæ Jovis Mediolani in faſciculo ſcripturarum ſpectantium ad Civitates Parmæ & Placentiæ. 1.

Ma a dir vero, ciò, che dovrebbe far' inorridire chiunque leggerà queſt' atto, ch' io fedelmente regiſtrai da un' antichiſſimo Manuſcritto del Regio Archivio del Caſtello di Milano, e il quale farò pronto moſtrare agli Avverſarj, e a chiunque avrà curioſità di vederlo, egli è, che lo Storico Romano recandolo alla pagina 291 della Appendice della ſua Opera per venire a capo del ſuo diſegno, laſciò nella ſua penna ſempre ingan-

ingannevole, e sol tanto addottrinata in accozzar falsità esegrabili, le seguenti precise parole; le quali evidentemente abbattono il suo, e sempre più confermano il mio assunto, e mostrano l'innegabile Imperialità di Piacenza, ed ecco la claosula importantissima intercisa dall' Avversario: *Civitatemque prædictam, & ejus Districtum, & quoscunque Cives, & Districtuales eidem verè submisisse, & suppositisse dictæ Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, & jurisdictioni, & protectioni ejusdem, & se universam potestatem, & jurisdictionem dictæ Civitatis, & Districtus commisisse, & transtulisse in Reverendissimum in Christo Patrem D. D. Bernardum Dei gratia Hostiensem, & Veleterensem Episcopum Apostolicæ Sedis Legatum, recipientem vice, & nomine dicti D. Papæ, & Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, ad quos VACANTE ROMANORUM IMPERIO prout, & nunc vacat, Regimen Imperii non est dubium pertinere, prout hæc & alia, sic vel aliter plus, vel minus constare debent publicis documentis, non intendentes in prædictis in aliquo derogare, sed ea potius confirmare, & innovare.*

E così passa cotesto infedelissimo Scrittore con tal mozzamento da quelle parole *fuisse Subditos, & subjectos* alle altre *unanimiter & concorditer constituerunt, & ordinaverunt Dominos Jacobum de Strictis Jurisperitum, & Militem, & Obertinum de Arcellis Jurisperitum &c. Sindicos* ommettendo costui, e abbello studio troncando tutto il restante, che fa vedere, e toccar con mano, come li Piacentini vennero a simil risoluzione *vacante Romanorum Imperio*, e perchè supponevano, che in tal pretestata vacanza l'amministrazione dell'Orbe Romano, e il reggimento del Regno d'Italia spettasse al Sommo Pontefice, e a' loro Legari, come con molta chiarezza si deduce da queste parole, *ad quos vacante Romanorum Imperio, prout & nunc vacat, Regimen Imperii non est dubium pertinere.*

Se il Conte Caroelli, o Il Museo, o chiunque imprese l'onorato impegno di sostenere gl'innegabili diritti del Sacro Romano Imperio attentaro avesse falsità sì enorme, intercidendo un' atto così importante, cosa non avrebbono scritto lo Storico Romano, e l'Avvocato Piacentino, quanto non avrebbono eglino declamaro, e quante mordacissime invettive vomitaro non avrebbono contro una sì nera azione? Cosa avrebbono scritto, e quanto declamato, io ben me lo immagino, e nello stesso tempo mi racapriccio, mentre già ho scorto quanto sì l'uno, che l'altro sia eccellente in coral'arte, e come sappian' amenduni servirsene anche quando hanno tutti li torti del Mondo. Mi figuro perciò, che in tal caso, in cui avrebbero ogni ragione di gridare, e schiamazzare, se la prenderebbono perfino con l'eloquenza, sembrandogli ch' ella non gli potesse somministrar termini bastevoli a far' in tutta la sua estension comparire la deformità dell' attentato; a loro però, perchè scrivono a favor della Reverenda Camera le falsità non debbon' attribuirsi a delitto, ma a sottigliezza, e perspicacità d'ingegno, e si lusingano d'aver' una plenaria indulgenza per poter dir', e fare ciò che gli piace. Ma s'ingannano di molto, perchè più di me, e di tutte le persone amanti del vero, e del giusto la Corte Romana detesterà, e abbominerà la criminosa licenza, ch' eglino presa si sono d'adulterare, e intercidere gli atti, e i pubblici documenti.

E di una tal' infedeltà in rapportar' il suddetto Stromento basta così,

fiami

fiami però lecito con franchezza asserire, che dallo stesso resta evidentemente provato, che solamente nell' atto, ch' egli si stipulò si sommisero li Piacentini al Governo del Pontefice, e spogliandosi coll' usurpata libertà del Dominio della Patria residente nel supremo Maestrato lo trasferirono nella Sede Apostolica, e le parole sono chiare, *& se dicto nomine, & Universitatem, & Cives, & districtuales dictæ Civitatis, ac Civitatem, & districtum ejusdem temporaliter submittendum, & se submissos, & subjectos esse confitendum dicto Domino Papæ, & Romanæ Ecclesiæ, & canonicè succedentibus, in eadem universam potestatem, & jurisdictionem dictæ Civitatis, Consilii, & Universitatis ejusdem à se dicto nomine, & ab ipsa Civitate, & Universitate abdicando, & eam in ipsum Dominum Papam, & Romanam Ecclesiam, & successores, ut supra universaliter perpetuò, & irrevocabiliter transferendo.*

Parrebbe a me, che coteste espressioni non si sarebbero fatte da que' Cittadini, e che la Curia d'Avvignone non l'avrebbe ammesse, se veramente Piacenza fosse stata mai sempre sotto *l'alto supremo Dominio* della Chiesa Romana, ed i Piacentini avessero dovuto dirsi sudditi del Papa in virtù delle *splendide donazioni* di Pipino, e Carlo Magno, siccome non era uopo, che quel popolo si spogliasse di tutta la podestà, e giurisdizione, e la trasferisse nella Chiesa, se ella di già l'aveva *ab antiquo.*

Anzi apparisce manifestamente dall' atto medesimo, che non per altro motivo i Piacentini, si sottomisero alla Chiesa Romana, ed il Papa ricevette il vassallaggio loro, che per sottrarli dal Dominio de' Visconti seguaci di Lodovico il Bavaro; e tal verità si ricava assai chiaramente dalle seguenti parole, *ità tamen quod exceptis Apostolicæ Sedis Legatis, qui sunt de Latere ipsius Civitatis, & districtus Regimen committi non debeat alicui habenti in Lombardia, alicujus Civitatis, Dominium, vel Regimen.*

Ciò, ch' io espressi di sopra riman vie più convalidato dalla protesta fatta da Giovanni XXII. la quale si tace dall' Avversario, perchè mostra con chiarezza, che questo Sommo Pontefice non avea in animo di ritenere perpetuamente per se, e suoi Successori Il Dominio di essa Città, ma che la sua intenzione era di sottrarla per allora dal Dominio di quei, che seguivano le parti dell' Imperio, nè abbracciar voleano il suo partito contro Lodovico di Baviera, conoscendo egli, che come Città di Lombardia, e del Regno d'Italia non la potea, nè la dovea tenere unita agli altri Stati della Chiesa, ma ch' avrebbe dovuto restituirla a chi, fatta la Pace, fosse stato riconosciuto dalla Chiesa per Imperador de' Romani; che questa fosse la vera intenzione del Papa lo manifestano le parole seguenti dell' atto recato dallo stesso Avversario, le quali dicono così: *quibus sic propositis, supplicatis, & petitit per dictos Syndicos in præsentia Domini nostri Papæ, ac diligenter auditis, & intellectis, protestato, & retento primitus per Dominum nostrum Papam, quod in casu, in quo sibi, vel ejus Successoribus pro utilitate Incolarum partium Lombardiæ in ipsis, vel aliqua parte ipsius Principem aliquem sub quovis nomine constituere fidelem, & devotum Ecclesiæ ad tempus, vel perpetuò pro bono regimine partium earundem expedire videatur, quod tunc de dicta Civitate, Universitate, & Districtu plenè ordinare possint, sicut de Terris aliis ipsarum partium ordinabunt.* La qual protestazione accettata da' detti Ambasciadori i medesimi promisero in nome de' loro Concittadini fedeltà al Sommo Pontefice, e lo riconobbero per loro Signore,

ripeten-

ripetendo un' altra volta: *ſi quam juriſdictionem, aut mixtum, ac merum Imperium, Civitas, & Univerſitas prædicta haberet, ex nunc totum illud in Romanam Eccleſiam, & Dominum noſtrum Papam, & ejus Succeſſores perpetuò tranſtulerunt, & tranſportarunt*, e 'l Sommo Pontefice graziosamente l'accettò.

Quest' anno dunque 1331. è la vera epoca, ed il ponto fisso dell' Incominciamento del preteso suppoſto *alto Dominio* della Santa Sede ſopra la Città di Piacenza, e queſta ſovranità tanto magnificata dagli Avverſarj non trae già la ſua origine, nè il ſuo principio dalle ſplendide donazioni, ma dalla ribellione de' Piacentini, e dallo ſpontaneo volontario dono, ch' eglino fecero della loro Città al Papa, *vacante Romano Imperio*; la di cui amminiſtrazione aſſeriſcono gli ſteſſi Piacentini, che in tal vacanza s'apparteneva al Sommo Pontefice. Teſtimonio indubitato di queſta verità iſtorica ne ſia Giulio II., il quale allorche i ſteſſi Piacentini con un' atto ſimile a queſto gli mandarono i loro Ambaſciadori per ſopporre una ſeconda fiata la loro Città al Dominio della Chieſa, interrogato dal Maeſtro di Cerimonie del Palazzo Apoſtolico, ſe cotai Ambaſciadori doveano riceverſi, e trattarſi come mandati da Città, e Popoli Sudditi, overo liberi, riſpoſe, che doveſſero pur riceverſi come Inviati da' ſuoi Vaſſalli, mercecche conſtava da' documenti, che ſi conſervano nel Gazofilacio del Fiſco Apoſtolico, che la Santa Sede ne avea acquiſtato il Dominio già ducent' anni avvanti, ed apponto tanti ſono poco più, o meno quelli, che ne decorſero dall' una all' altra di queſte belle dedizioni de' Piacentini, e così lo riferiſce il Rainaldi all' anno 1212. n. 70. colle ſeguenti parole: *Veniſſe enim eos* (i Piacentini) *ut non incipiant ex nunc velle ſe Eccleſiæ dare, ſed ut continuent obedientiam, & ſubjectionem antiquam, quæ deſiit anno MCCLXXII. nam cum prius eſſent ſubditi Eccleſiæ, ut conſtat ex documentis publicis, quæ ſunt in Gazophylacio Fiſcali ex aliquo caſu deſierunt tunc, ſed modo reverſi ſunt continuantes illam primam ſubjectionem: ideo non eſſe iſtos ſolemniter admittendos niſi tamquam ſubditos.*

E ſe aveſſe creduto Papa Giulio poter con qualche ſorta di probabilità aſſerire, ch' erano i Piacentini Sudditi della Santa Sede molto tempo prima, e che la Chieſa acquiſtaſſe il Dominio di quella Città per le donazioni degl' Imperadori, io mi perſuado, che non avrebbe avuto gran riſpetto a dirlo, e ad allegar queſto titolo tanto ſpecioſo.

Poſto dunque tutto ciò, e atteſe le circoſtanze de' tempi da me riferite di ſopra, e nell' Iſtoria notiſſime, e più che certe, io non ſo mai comprendere, come i Piacentini poteſſero di ragione farſi Sudditi della Chieſa, e ſcuotere il giogo d'un' Imperio tanto aggitato, combattuto, e dichiarato dal Papa vacante, e come Giovanni XXII., che ſi faceva Vicario, ed amminiſtratot di queſto *vacante Imperio* poteſſe oneſtamente accettare il Dominio d'una Città, che ſi appartenea, ed appartiene allo ſteſſo Imperio, e molto meno ſo perſuadermi, che queſto Pontefice poteſſe acquiſtar' un tal Dominio legittimamente, e per modo che ora ſia lecito agli Avvocati della Curia Romana allegar' un ſimil' atto, come uno de' titoli più forti, ed una delle più ſode ragioni, ch' eglino abbiano per poter poi con tanto faſto, e con tutta la confidenza declamare, che *da ciò ſi comprende, che quella Città, ne' ſecoli andati ogni qualunque volta non fu oppreſſa da' Tiranni, riconobbe mai ſempre la temporale ſovranità Pontificia, e che tal ſua dipendenza dalla Chieſa Roma-*

Iſtoria Romana pag. 98.

Romana ebbe la vera origine ſua molto più alta, che non fu l'Imperio vacante di Federigo II., o di Lodovico il Bavaro.

Dirò pertanto io con maggior fondamento di loro, che da *tutto ciò* unito a quanto ho io moſtrato fin quì, *ſi comprende, che quella Città ne' ſecoli andati ogni qualunque volta non fu* invitata dalli nemici dell' Imperio alle ribellioni colle altre Città di Lombardia, *riconobbe mai ſempre la temporale ſovranità*, non già *Pontificia*, ma Imperiale, *e che tal ſua dipendenza* dall' Imperio *Romano ebbe la vera origine ſua molto più alta*, che non puo vantarla il Sommo Pontefice, perchè l'ebbe fino da' primi tempi, che queſto Imperio fu in Occidente rinnovellato nella perſona di Carlo Magno, e durò mai ſempre fino all' Imperio di Federigo II., e di Lodovico il Bavaro.

Nè lo ſteſſo Imperio, pel ſolo pretesto, che foſſe vacante ſotto queſti Principi potè perdere le ſue ragioni, nè la ſovranità ſua, ma durò ella ſempre intatta, ed inviolata, maſſimamente, che fu quaſi efimera la Dominazione della Sede Apoſtolica in tempi sì ſconvolti, e tumultuoſi; conciofſiacoſache, ſe Piacenza ſi ribellò nell' anno 1322. da Galeazzo Viſconti, che d'eſſa non fu Tiranno, ma Vicario Imperiale di Arrigo anche per confeſſione degli Avverſarj, e per la teſtimonianza del Corio, di Triſtano Calco, e del Merula, e ſe dipoi nell' anno 1331. ſi ſottomiſero i Piacentini al Dominio della Chieſa Romana, furono ben toſto reſtituiti alla Signoria di Azzo Figliuolo di Galeazzo, come lo certifica Giovan Villani Autor contemporaneo, dicendo *poi per ſimile modo addì 27. di Luglio del detto anno 1335. ſi rendè la Città di Piacenza a Meſſer Azzo Signore di Milano; ma poi gli Scotti di Piacenza la rubellorono con certi altri a Meſſer Azzo, e per più tempo ſtettero in trattato col Rè Ruberto di dargli la Terra. Il Rè per ſua lungbezza, overo per tema di fare sì grande impreſa contro a Meſſer Azzo, non ſoccorſe, per la qual coſa ſotto certi patti ſi arrenderono a Meſſer Azzo addì 15. di Decembre nel detto anno 1335.* lo ſteſſo confermano il Corio, ed il Campi (*a*) nella Storia Eccleſiaſtica di Piacenza.

(a) *Villan. lib. 11. cap. 31. Corio part. 4. Campi tom. 3. ad an. 1335.*

CAPO X I X.

Lo Storico Romano pretende provare l'alto Dominio della Sede Apoſtolica in Piacenza per il Governo conſtituitovi, e per il Vicariato concedutone a Giovanni, e Luchino Viſconti da Benedetto XII. Quì ſi riſponde alle prove equivoche, e troncbe, da lui allegate, e ſi fa vedere cogli ſteſſi atti, e documenti da lui prodotti, che tal Vicariato fa via più riſplendere la ſovranità dell' Imperio in quella Città, perchè il Papado concedè a' Viſconti, e come preteſo Amminiſtrator d'eſſo Imperio dichiarato vacante da Giovanni XXII.

COmincia lo Storico Romano il Capitolo XII. dell'inſigne Opera con un *frattanto Giovanni XXII. il dì 19. di Agoſto 1333. creò ſuoi Vicarj in Piacenza Raimondo Bernardo di Santa Artemia Arcidiacono di Bologna, e Pier Marini Arcidiacono di Bergamo;*

e dappoiche ha registrate alcune parole del Breve di questo Vicariato, soggiugne, che ne *diè parte alla Comunità di Piacenza, e poi al primo di Settembre scrisse a Francesco Scotti, a Guglielmo Visdomini, Galluccio Fulgosi, e Dondacino Malvicini, acciocchè si portassero in Avignone per consigliare seco gli affari di quel Governo*; Anzi per via più provare l'alto supremo Dominio del Principe degli Apostoli in quella Città reca altre lettere scritte, sì da Giovanni XXII., che da Benedetto XII. suo successore a Martino Scaligero, e ad Azzo Visconti Signore di Milano, in cui lo esorta a non tentar novità coorro il Borgo di Martinengo nel Parmiggiano, nè contro la Città di Piacenza, e gli fa sapere, che *sub manu nostra, & Ecclesiæ Romanæ gubernatur*. Ma non sa, o non vuol sapere il oostro Storico, che tutte coreste sue lettere sono effetti, e conseguenze illegittime della volontaria dedizione de' Piacentini; e siccome abbiam veduto quanti vizj ella patisca; così si scorge, senza specular molto, che la medesima infezione trapassa, e si difunde in simili atti; a guisa appunto, che le radici d'un' albero tramandano la maligoa qualità, che succhiano dalla terra nella pianta da loro alimentata, e nel rronco, che producono; quindi è, che se creò Giovanni XXII. gli Arcidiacooi di Bologna, e di Bergamo suoi Vicarj in Piacenza, creò ancora suo Vicario in tutta quanta l'Italia Roberto Rè di Napoli, e creò altri simili Vicarj in Lombardia; ma siccome l'elezione di questi non prova, che il Papa fosse Sovrano di tutta quanta l'Italia, e molto meno della Lombardia, così il Vicariato di quelli non fa tampoco vedere, che lo fosse di Piacenza, del cui governo, se volle consultare con alcuni di quei Cittadioi, da lui chiamati a tal fine in Avignone; lo fece con quella stessa ragione, che ebbe per ricevere gli Ambasciadori inviatigli a suggestione del suo Legaro da' Piacentini per far' un' olocausto a S. Pietro del Dominio di quella Città, la quale poi non dice l'astuto Istorico, che fu ben tosto riacquistata da Azzo Visconti, come l'abbiam mostro nell'aotecedente Capitolo colla testimonianza di Giovan Villani, e tace questa circostanza, se mai non mi appongo, per due motivi; Il primo, affinche ooo si scuopra il poco frutto, che raccolse il Papa dalle instanze fatte ad Azzo di non tentar novità cootro Piacenza; e il secondo per non vedersi obbligato a confessare, che quel Signore si mantenne nel possesso di questa Città infin che visse, e che quieto, e pacifico la tramandò a chi gli succedè nel Principato di Milano, e per poter così soggiugner senza rossore, che *indi i Piacentini, dopo morto Azzo Visconti nell' Agosto del 1339., veggendosi soprafatti dalla vicina prepotenza di quella Famiglia, cioè di Giovanni Visconti Vescovo di Novara, e di Luchino figliuoli di Matteo &c., i quali avevano intruso in Piacenza per Podestà Bronzino Caimo, il dì 7. di Ottobre raunato il loro Consiglio, decretarono di spedire in Avignone Benedetto del Calice Milanese per supplicar' il Papa, e il Sacro Collegio, acciocchè condescendesse a creare, e deputare in Rectores, Gubernatores, & Procuratores seu Vicarios ejusdem Civitatis, & Districtus, & hominum, & personarum eorumdem le persone de' suddetti Giovanni, e Luchino Visconti, e i loro Eredi, e Successori, concedendone loro il Vicariato, il mero, e misto Imperio, con la totale giurisdizione, e con l'obbligo di pagare il censo ad arbitrio del Papa, come apparisce dall' Instromento di Procura scritto il dì 7. di Ottobre del medesimo anno &c. laonde il Papa considerata la potenza di essi, i quali signoreggiavano molte Città di Lombardia, deliberò di*

* *Istoria Romana pag. 103., e 104.*

dar

dar loro il Vicariato di Piacenza, e di altri Luoghi con le dovute riſerve, e claoſule per le ragioni ſovrane della Santa Sede, ſive ex donatione, ſive ex præſcriptione, vel alio titulo quocunque, e con obbligo di pagare alla Sede Apoſtolica il dì de' Santi Apoſtoli Pietro, e Paolo il cenſo di dieci mila fiorini d'oro.

E dopo d'aver colorito il Romano Sofiſta con l'ombre di molti falſi ſuppoſti, coteſto novello fantaſma di ſovranità a favor della Sede Apoſtolica, acciocchè non venga dal volgo ignorante ravviſato per quello, ch'egli veramente è, lo averte, che *queſto Vicariato di una Città della Santa Sede non dee confonderſi co' Vicariati d'altre Città, le quali non ſi è mai preteſo, che ad eſſa appartengano.*

Dal Vicariato, che Giovanni XXII. conſet) agli Arcidiaconi di Bologna, e di Bergamo, ſe ne paſſa l'aſtuto Scrittore ſpeditamente, e con un ſol' *indi* a quello che diede Benedetto XII. a Giovanni, e Luchino fratelli Viſconti non ſolamente in Piacenza, ma in Milano, e in molte altre Città di Lombardia; e in vece d'informarci del titolo, dell'autorità, delle vere cagioni, e de' fini politici, per i quali venne il Pontefice a tanta riſoluzione, ci tiene di tutto all'oſcuro, e con iſtudiato laconiſmo tutto diſſimula; appena ci reca poche parole dello Stromento de' 7. di Ottobre da lui attribuito a' Piacentini, nè ſi cura di regiſtrarlo intieramente, nè di riferire la Bolla di tal'elezione; E ancorchè nell'appendice della ſua Storia v'abbia inſerito molti documenti di poca importanza, queſti però, che ſono importantiſſimi, e ſommamente neceſſarj per dar lume a un punto d'Iſtoria, da cui dipende in gran parte la deciſione della cauſa controverſa, tutti gli ommette, il che non potea, nè dovea fare in verun modo, perchè, come egli ſteſſo aſſeriſce in margine della ſua Storia ſono MSS., e per conſeguenza inediti, e celati al pubblico, il quale non potendogli eſaminare, colla ſola notizia, che gli dà di *proceſſus MS. in Bononienſes, & Mediolan. f.* 169., nol brama informato, ma lontano affatto dal conoſcimento della verità del fatto.

Iſtoria Romana pag. 104.

Io però di queſte ſimulazioni, e inganni ormai più non mi meraviglio, nè dovrebbe tampoco ſtupirſene l'erudito Lettore, perchè già ſi fatà degnato oſſervar meco più volte, che coteſto gran Maeſtro d'eloquenza ſa mirabilmente bene ne' fatti iſtorici maneggiar la figura di retticenza, e ſervirſi con arte finiſſima di poche parole de' Teſti, e Diplomi, ingegnandoſi anche interciderli, ſe gli par che in cotal modo poſſa farci credere il Papa Sovrano di Parma, e Placenza; queſto dunque è l'unico ſuo fine, e l'ultima ſua meta, a cui non potrebbe accoſtarſi, anzi da lei ſi allontanerebbe ſempre più, s'egli come ad uno Storico ſincero ſi conviene riferiſſe con fedeltà li fatti, e i documenti, come ſtanno. Quindi è, che quì, più che in altri luoghi, ha induſtrioſamente ommeſſo, non ſolo di regiſtrar' eſſi atti, ma di far tutto ciò, che ho dovuto far' io ne' due antecedenti Capitoli per ſcoprire, e ſmaſcherare ogni diſſimulazione, cioè di narrare le vere cagioni delle gravi conteſe nate tra Lodovico il Bavaro, e la Corte d'Avignone, di riferire le Clementine, e le altre decretali fatte pubblicare da Giovanni XXII., affine di renderſi Arbitro per non dir Signor' aſſoluto dell'Imperio, e particolarmente del Regno d'Italia, e di rammemorar le cenſure fulminate contro chi difendea le ragioni, e i diritti del medeſimo Imperio, e non volea dimettere i Vicariati delle Città avuti da' Ceſari di Germania per doverli ricevere dalla Curia Pontificia; Io però lo compatiſco, ſe ha diſſimulato tutto ciò, perchè s'egli fatto

avesse quanto io andava dicendo, avrebbe tratto ognuno nella vera cognizione, in cui egli medesimo era, ed è ancor' oggidì, cioè, che tal Vicariato conceduto a' Visconti dee dirsi un' atto d'arrogata autorità, che fa sempre più risplendere le ragioni del Sacro Romano Imperio, le quali allora si volean deprimere in Italia, e ora si vorrebbon' oscurare.

E che la cosa sia così, lo mostra evidentemente l'avvertimento, che 'l nostro Avversario dà in questo luogo a chi legge, e il quale come affettato, e fuor di proposito dato non si sarebbe da lui, s'egli stesso non fosse nel pieno conoscimento di tal verità, imperciocchè non occorreva avvertir' il Lettore, che *questo Vicariato d'una Città della Santa Sede, non dee confondersi co' Vicariati di altre Città, le quali non si è mai preteso, che ad essa si appartengano*; ma per fargli credere quella fantastica divisione, senza dargli tanti ammaestramenti, nè obbligarlo a far questa riflessione tutta opposta all'universal consentimento de' Storici contemporanei, e prossimi, dovea riferir' intieramente tutti gli atti de' suddetti Vicariati, e con essi provare, che il Vicariato di Piacenza era di natura diversa, e che fu conceduto a' Visconti con un titolo affatto distinto da tutti gli altri, e dipoi con più ragione avrebbe potuto dire, che *non dee confondersi co' Vicariati delle altre Città, le quali non si è mai preteso, che appartengano alla Sede Apostolica*; ma siccome non avea tai prove alla mano, nè tampoco sapea dove pescar' un sol Scrittore, che autenticasse le sue visioni, mentre tutti parlano contro di lui, così per venir' a capo del suo disegno, che altro non fu, che di confonder' il Lettore, che fece? gli tenne celati cotesti atti, e dipoi diedegli un scaltro avvertimento di non confondere il Vicariato di Piacenza co' Vicariati d'altre Città, ed ebbe animo di persuaderlo a non confonder' esso Vicariato, benchè ogni Autore, e perfino Benedetto XII. lo confondesse col Vicariato di tutte le Città possedute da' Visconti, concedendoglielo, non come Sovrano di Piacenza, ma come Esecutore delle Clementine, e come Amministratore di quell'Imperio dichiarato vacante dal suo Antecessore. E affinchè chiunque leggerà la famosa Storia dell' Avversario, e queste mie fatiche, giudicar possa con piena cognizione di causa, chi di noi due abbia scritto, non già con più pulito, e ornato stile, cedendo io nell' arte di ben colorir le cose, intieramente a lui; ma con più di schiettezza, e sincerità; crederei, che qui più, che altrove necessario fosse recar' in primo luogo l'opinione, e i sentimenti di que' Autori, che riferirono questo memorabil fatto, e indi le parole dello Stromento registrato dal Rainaldo Annalista della Sede Apostolica, poichè in tal guisa deciderà lo stesso Lettore, senza timor d'errare la nostra controversia, e comprenderà se debba confondersi sì, o nò il Vicariato di Piacenza co' Vicariati delle altre Città, che or' ora riferitemo.

Io sono così persuaso della ragione ch' assiste al mio assunto, che sarei quasi per soppormi alla definizione dell' Avvocato Romano, se potessi assicurarmi ch' ei volentieri si spogliasse il Mantellone Prelatizio, che tanto lo tien legato agl' interessi della Camera Apostolica. Riferirò pertanto in primo luogo quanto scrisse Tolomeo Lucchese registrato dal Baluzio nella Vita di Papa Benedetto XII., ei dunque dice così: *Hic Benedictus constituit Dominum Luchinum de Vicecomitibus Tyrannum Mediolanensem, & multarum aliarum Civitatum, & Terrarum Pedemontis, & Longobardiæ in Vicarium pro Ecclesia, tanquam Romano Imperio vacante, & ad Sedem Apostolicam spectante, item simili modo*

Baluzius in Vitis Papar. Avenirion. tom. 1. pag. 235.

modo Dominum Maſtinum de la Scala in Veronam, & Vicentiam, item Dominos de Gonzaga in Mantuam, & Reginam Civitates; item Marchionem Ferrarienſem in Mutinam, Conſtantiam, atque Argentinam.

Giovanni Villani (*a*) non ſa capire il Trattato conchiuſo fra 'l Papa, e i Viſconti, onde dopo d'aver detto, che pervenne a *M. Luchino la Signoria, e poi a 21. meſi appreſſo s'accordò con Papa Benedetto, e colla Chieſa per lo misfatto d'eſſere ſtato con l'Antipapa, e favorito il Bavaro per prezzo di 50.m. fiorini d'oro contanti, e poi ogni anno 10.m. per cenſo, e per ſimile modo ſi accordò M. Maſtino della Scala colla Chieſa per 5.m. fiorini d'oro per anno.* Indi eſclama queſto ingenuo Croniſta, *o Chieſa pecuniosa, e vendereccia, come i tuoi Paſtori t'hanno diſviata dal tuo buono, & umile, e povero, e ſanto cominciamento di Criſto.* Biondo Flavio (*b*) non la intende meglio del Villani imperciocchè aſſerisce, che *Pace poſtmodum Lombardiæ à Venetis data, Pontifex prudenti, ut tum apparuit, conſilio, ſed peſſimo impoſterum eventu Tyrannos è Lombardis primores in Principes legitimos confirmavit. Luchino enim Vicecomiti, & Joanni ejus germano fratri, quem Mediolanenſem Archiepiſcopum inſtituit, Vicariatum Mediolani auctoritate Apoſtolica ita attribuit, ut quicquid Urbium, Oppidorumque tunc poſſidebant, ejuſdem Vicariatus titulo legitimè retinerent: pariqne forma Maſtinus Scaliger Veronæ, & Vicentiæ, Guilielmus Gonzaga Mantuæ, & Rhegii, Albertinus Carraria Paduæ, Opizo Eſtenſis Ferrariæ, Mutinæ, & Argentæ Vicariatum auctoritate Apoſtolica habuerunt, & quia portio Eſtenſis data jurium eſſet Romanæ Eccleſiæ, cenſum illi decem milia aureorum impoſuit annis ſingulis, perſolvendum. Benedicto ſuffectum defuncto Clementem Sextum Luchini quidem, & Joannis Archiepiſcopi confirmationem Vicariatus feciſſe invenio, nec ſatis ſcio an deterritus ſit à confirmatione aliis facienda, quod veritus fuerit Bavarum exaſperare.*

(a) *Jo. Villan. lib. 11. cap. 100.*

(b) *Blondus Flavius decad. 2. lib. 10. pag. 362.*

E finalmente il Platina (*c*) concorda intieramente col Biondo, atteſtando, che *il Papa, che dubitava, che vacando l'Imperio non foſſe l'Italia da qualche eſterno nimico aſſalita, fece molti Signori Italiani Vicarj ſuoi in quelle Città, che eſſi ſi poſſedevano, perchè maggior animo aveſſero avuto in difenſarle, fece dunque Luchino Viſconte, e Giovanni il fratello Arciveſcovo di Milano Vicarj in Milano, e nelle altre Città, che eſſi comandavano, il medeſimo fece di Maſtino della Scala in Verona, e Vicenza, e di Filippo Gonzaga in Mantua, e Reggio, e d'Albertino da Carrara in Padova, e d'Obizone da Eſte in Ferrara, in Modana, e in Argenta, dicendo, che vacando l'Imperio tutta quella poteſtà, & autorità ricadeva nel Papa unico Vicario in Terra di Criſto ſuperno Rè noſtro.*

(c) *Platina in Vita Benedict. XII.*

E dipoi il Rainaldo (*d*) deſcrivendo più ampiamente di tutti, queſti Vicariati, giunto a quel de' Viſconti, dice così: *Profeſſi ſunt hoc anno Jo. Epiſcopus Novarienſis, & Luchinus, qui Principatum Inſubriæ arripuerant ſpectare ad Sedem Apoſtolicam, dum Interregnum eſſet creare Imperii Vicarios, qua dignitate à Benedicto ornati ſunt, policiti, nulli Regi Romanorum, niſi ab Sede Apoſtolica confirmato ſe adhæſuros; quo verò ordine res geſta ſit, fuſè deſcribitur, tum in Pontificis litteris, tum in publicis documentis Mediolani confectis hoc anno, quibus ſingula à Pontifice conſtituta à Joanne, & Luchino admiſſa, ratæque*

(d) *Rainaldus Annal. Eccleſ. ad an. 1341. n. 29. & ſeqq.*

que habita fuerunt; & quidem illi, evoluto jam ante biennio, cum Mediolani, aliarumque plurium Urbium Dominos ſe dicerent, ex concepta ſubjectis verbis formula popoſcerant à Sede Apoſtolica Vicariam Imperii in Inſubria vacuo Auguſtali Solio, præfecturam.

Ed ecco, come tutti quanti gli Scrittori più appaſſionati per la Curia Romana, e per l'autorità della Santa Sede confondono que' Vicariati, che lo Storico Romano non vorrebbe confuſi, atteſtando, che uno ſolo ne fu conceduto da Benedetto XII. a' Viſconti per tutte quante le Città, che eglino poſſedevano, nè attribuiſcono la creazione di tanti Vicarj alla ſovranità della Chieſa Romana, ma a quel diritto, che i Papi ſi arrogarono colla pubblicazione delle Clementine, e all'autorità, che giudicarono competerli d'amminiſtrare, e reggere l'Italia tutta, ogniqualvolta li veniſſe fatto di poter dichiarar vacante l'Imperio.

Mi parrebbe dunque d'aver potuto dir' un poco fa con molta ragione, e ſenza far gran torto al Cenſor del Conte Caroelli, che gli atti allegati da lui, in vece di provare la ſovranità della Santa Sede in Piacenza, moſtrano con evidenza l'alto ſupremo Dominio dell'Imperio, per la di cui ſuppoſta vacanza s'arrogarono i Papi d'Avignone tutta l'autorità Imperiale in Italia, e crearono Vicarj, non ſolo i fratelli Viſconti, ma tutti que' Vaſſalli dell'Imperio, che furono pronti pagarli un groſſo cenſo. Io non ſaprei dar' in grazia del mio aſſunto prova più concludente di quella, che ci ſomminiſtrano coteſti Autori, nondimeno per torre ogni appiglio, anche a quei, che hanno tutto il piacere nel cavillare, e per moſtrare chi ſia quello, che *voglia far credere le falſità per coſe vere*, ſe il Muſeo ſtrapaſſato quì dallo Storico, o pur chi l'inſulta, altro rimedio non ſo rinvenire, che regiſtrar le parole dello Stromento di mandato, che diedero Giovanni, e Luchino a Guidolo del Calice, da loro inviato in Avignone per ottener dal Papa il Vicariato, di cui favelliamo, e le parole narrate dal Rainaldo ſono le ſeguenti.

Storia Romana pag. 105.

Rainaldus ad an. 1341. n. 29. & ſeq.

IN CRISTI Nomine. Amen. Pateat univerſis hoc præſens Inſtrumentum inſpecturis, quod Reverendus in Chriſto Pater D. Joannes Dei, & Apoſtolicæ Sedis gratia Epiſcopus Novarienſis, & Comes ejuſdem Civitatis, & diſtrictus Dominus Generalis, & Magnificus Miles D. Luchinus frater ejus filii quondam Magnifici Militis Matthei Vicecomitis de Mediolano; Civitatum, diſtrictuum Mediolani, Bergomi, Brixiæ, Cremonæ, PLACENTIÆ, Laudæ, Cumarum, & Vercellarum, nec non Cremæ, Burgi Sancti Domnini, Sonzini, Martinenghi, Caſtrinovi, Buccabduæ, & Caravagii Caſtrorum, Diœceſis Parmæ, Cremonæ, Pergami, & Placentiæ Domini Generales in mei Notarii publici, & Teſtium infraſcriptorum &c. præſentia, ſua mera, liberæ ex voluntate, fecerunt, atque conſtituerunt ſuum verum legitimum Procuratorem providum, & diſcretum Virum Guidolum de Calice &c. ad comparendum, ac ſe ſe devotè, & humiliter ipſorum Dominorum Joannis, & Luchini nomine præſentandum coram Sanctiſſimo in Chriſto Patre, & D. D. Benedicto, ac Sacro Collegio Reverendorum Patrum DD. Cardinalium S. R. E. &c. ad exponendum reverenter coram eis devotam, & debitam ſubjectionem, & filialem devotionem, ac ipſos DD. Joannem, & Luchinum, & ſubditos ſuos, nec non CIVITATES, & CASTRA PRÆDICTA, ET ALIAS TERRAS QUASLIBET, ET LOCA ſub eorum regimine, & juriſdictione conſiſtentia, & poſſe ipſorum DD. Joannis, & Luchini eidem Summo

Ponti-

Pontifici, & Cardinalibus ad eorum obedientiam, & mandatum, & beneplacita totaliter offerendum, ac se, & ipsos, tanquam veros, & fideles Sanctæ Romanæ Ecclesiæ filios, subditos, & devotos &c. Indi protestano in questo Stromento i Visconti di non credere, che l'Imperadore abbia il potere di deporre, o eleggere il Sommo Pontefice, promettono di non riconoscere, nè ubbidire a' Ministri Imperiali, se non dopo, che i Cesari eletti, saranno confirmati dalla Santa Sede, s'obbligano difendere i di lei diritti, e di non aspirare al Dominio delle di lei Terre, e di pagarle cento cinquanta mila fiorini d'oro, e finalmente confessando egiino vacante l'Imperio, chieggon, e supplicano Benedetto a concederli il Vicariato di Milano, e di tutta la sua giurisdizione ne' seguenti termini. *Item ad subjectionem, & devotionem ipsorum Domiuorum Joannis, & Luchini erga dictum D. Summum Pontificem, & Romanam Ecclesiam ostendeudum, & ad recoguoscendum, & confitendum dictorum DD. Joannis, & Luchini nomine, & pro eis, & jurandum in animas eorum ipsos DD. Joauuem, & Luchinum Civitatem Mediolanensem, & districtum tenere, & debere teuere Imperio Romano vacante à præfato D. D. Summo Pontifice Sede Apostolica, & Romaua Ecclesia, ut à Dominis, & Superioribus, & ut ab illis, ad quos ipso vacaute Imperio, sicut uunc vacat, regimen, dispositio, administratio, & gubernatio ejusdem Imperii pertinet, & pertinere debet.*

E dopo d'aver' il Rainaldo registrato tutto per esteso lo Stromento medesimo al numero 33., senza recar le parole del Breve Pontificio, così conchiude: *Post varios demum tractatus, extracta res est in hunc annum* (cioè 1341.) *quo Benedictus Vicariam eam Præfecturam dedit Apostolico Diplomate, cui adscripta est dies Id. Maji quo Diplomate singulæ eæ pactiones à Vicecomitibus propositæ sauciuntur, & conceptum suis verbis superiut Instrumentum inseritur.*

Ed ecco che il Vicariato de'Visconti in vece di provare, che Piacenza era sottoposta alla sovranità della Chiesa Romana, fa vedere con evidenza più che manifesta, che s'apparteneva all' Imperio, perchè essi promisero, e Benedetto XII. dichiarò, che lo dovessero tenere *Imperio Romano vacante à præfato Summo Pontifice, Sede Apostolica, & Romana Ecclesia, ut à Dominis, & Superioribus, & ut ab illis, ad quos ipso vacante Imperio, sicut nuuc vacat, regimeu dispositio, administratio, & gubernatio ejusdem Imperii pertiuet, & pertiuere debet*; E se Piacenza e Parma per tal' atto, dovessero dirsi, e reputarsi, come feudi della Santa Sede, sarebbono anche della medesima natura Milano, Brescia, Bergamo, Crema, e Cremona, e tutte quante le Città, e Terre possedute allora da Giovanni, e Luchino Visconti, e nominate una per una nel suddetto Stromento, conciossiache eglino constituirono il Calice *ad comparendum ac se se devote &c. ipsorum nomiue præsentandum coram Sanctissimo iu Christo Patre, & D. D. Beuedicto &c. ad exponendum coram eis devotam, & debitam subjectionem, & fidelem devotiouem ac ipsos DD. Joannem, & Luchinum, & Subditos suos, uec non et Civitates, & Castra prædicta, & alias Terras quaslibet, & loca sub eorum regimine, & posse consistentia.*

E siccome questo non si può pretendere, nè si pretende dalla Santa Sede, come anche se ne protesta quì il troppo audace Censor di tutti quei che s'impegnarono a sostenere gl' innegabili diritti del Sacro Romano Imperio, così con soverchia ingiustizia egli inveisce contra il Museo dicendo

cendo, che questo Scrittore *senza ragione asserisce, che i Visconti signoreggiarono nelle medesime Città di Parma e Piacenza, supremo, directoque Dominio apud Reges Germanorum seu Imperatores Romanorum, & Italiæ Regei persistente*. Mentre dalli documenti della Camera Apostolica orora recitati, vien mirabilmente autenticata cotesta proposizione d'eterna verità, e poco importa, che col nostro Avversario non *l'intendesse così il Duca Ranucio II., parlando all' Imperadore Leopoldo, mentre disse, che i Visconti tennero Piacenza solamente tanquam Domini della Città, non con soggezione ad alcun diretto Dominio Imperii, bensì perchè dalla Santa Sede ne aveano ricevuto Vicariatum perpetuum*, imperciocchè la Scrittura presentata da quel Principe all' Augustissimo Cesare, è della stessa farina, di cui sono impastate la Storia, e la Dissertazione, che ora impugniamo, nè toccava ad un Vassallo il decidere una sì gran quistione, e la natura d'un feudo ricevuto, e riconosciuto da' suoi Maggiori per Imperiale, ed appartenente allo Stato di Milano.

Già mi persuado, che 'l saggio Lettore debba quì empiersi d'infinita meraviglia in veggendo, che lo Storico Romano a vista di tanta luce, quanta è quella, che risplende in fronte alle ragioni Imperiali, illustrate anche da' medesimi documenti, da lui prodotti, abbia potuto vivere in una sì profonda cecità per fino a lusingarsi di poter' impunemente inveire contro il Museo, e dir'a questi ciò, che con più giustizia si potrebbe rimprocciare a lui, che *ad effetto di far credere le falsità per cose vere, bisogna spacciarle senza scrupolo, e con fronte ardita, come ha fatto* egli, e non *il Museo, e come fanno tutti i nemici*, non mica della *Santa Sede*, venerata da me, e da tutti i buoni Cattolici, ma del Sacro Romano Imperio, le di cui invincibili ragioni ha questo indiscreto Censore voluto in tante guise strane, ed inusitate, e con tante scritture insolenti combattere.

CAP. XX.

Col Vicariato conceduto da Benedetto XII. a' Scaligeri di Verona, si sforzano gli Avversarj persuader che Parma fosse sottoposta alla Chiesa Romana; onde si fa vedere co' stessi documenti della Camera Apostolica, che tal Vicariato fu conferito a que' Signori dal Sommo Pontefice, come supposto Amministratore dell' Imperio.

DAl Vicariato conceduto a' Visconti, fatto se ne corre il nostro Autore nel Capitolo XIII. della sua Storia, a quello conferito agli Scaligeri, e ci fa intendere, che *il Pontefice Benedetto XII. il dì primo di Settembre dell' anno 1337. avendo ricevuto un' Ambasceria di Alberto, e Mastino figliuoli di Alboino della Scala Signori di Verona, e d'altre Città, la quale fu rappresentata da Azzo di Correggio, da Guglielmo di Pastrengo della Pigna, e da Guglielmo degli Arimondi Giureconsulti, confermò loro il Vicariato di Parma col carico di pagare alla Sede Apostolica ogni anno il dì di San Pietro cinque mila fiorini d'oro, con questo che il Vicariato dovesse durare per dieci anni soli, e con obbligo ancora di mantenere alle occorrenze trecentodieci*

Fanti

Fanti armati per difesa della Marca d'Ancona, di Romagna, Bologna, e Ferrara; In confirmazione della sua prova adduce alcune parole della Bolla Pontificia, e con esse si persuade poter far credere le sue fallacie, al qual fine ne tace tutto il contesto, e le clausole più principali, che le distruggono; e poi torna in questo per lui troppo malagevol passo d'istoria a cadere, e pensa di non farsi gran male, se mette le mani avanti coll'avvertirci un'altra volta, che *detto Vicariato di Parma, benchè fosse dato in tempo del Bavaro, non dee confondersi co' Vicariati d'altre Città, non appartenenti alla Santa Sede.*

Per sollevar però il nostro Avversario da questa seconda sua caduta, e scoprir l'inganno, e l'errore, da cui si lasciò volontariamente precipitare per tirarvi, se gli veniva fatto, anche il Lettore, non occorre affaticarsi molto, bastando porgergli in ajuto gli Scrittori da me poco fa riferiti, e alcune parole dello Stromento fatto da' Scaligeri, e del Breve di Benedetto XII. registrato dal Rainaldo, mentre così resterà rimediato all'inciampo, e si comprenderà, che dee il Vicariato di Parma confondersi con gli altri, perchè fu veramente confuso dallo stesso Sommo Pontefice, anzi se vogliam parlar con proprietà de' termini non fu confuso, perchè con un sol'atto concedè Sua Santità alli Scaligeri un Vicariato solo, tanto in Parma, quanto in Verona, e Vicenza Città tutte del Regno d'Italia, e lo concedè loro, non come Sovrano, ma come Amministrator dell'Imperio, da lui supposto vacante, e co' pretesi titoli, da noi poco fa più volte mentovati, e le parole del Rainaldi sono le seguenti (a).

(a) *Rainaldus ad an. 1339. n. 61, & seq.*

Constituti sunt hoc anno (1339.) *in Italia plures Magnates Sedis Apostolicæ fiduciarii, qui è Tyrannis in justos Principes accepta à Benedicto utpote Interregni tempore ADMINISTRATORE IMPERII, quam antea scelere arripuerant, auctoritate evasere.* Fra questi mette il Rainaldo, Alberto, e Mastino Scaligeri, e senza che abbiam bisogno di commento, prova questo parzialissimo Scrittore della Curia Romana, che Papa Benedetto concedette a' Scaligeri il Vicariato di Verona, di Parma, e di Vicenza, non con altro titolo, che come Amministratore dell'Imperio, e con un solo, ed unico atto, senza distinguere Parma dalle altre due Città, nelle quali confessa il nostro Avversario, che la Romana Chiesa non vi ha, nè vi pretende verun Dominio temporale, e prosiegue esso Rainaldo a dire, che *constituti sunt à Scaligeris Procuratores Bonaventura à Pontepetræ, & Gulielmus à Pastrengo, ut à Benedicto Veronensem Præfecturam deposcerent ad comparendum coram Sanctissimo in Christo Patre, & D. Benedicto Divina Providentia Sacrosanctæ, & Universalis Ecclesiæ Summo Pontifice, & ad supplicandum eidem, quod ipsos DD. Albertum, & Mastinum, & utrumque eorum in solidum dignetur constituere Vicarios ipsius D. Summi Pontificis, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, usque ad tempus, de quo eidem Summo Pontifici videtur expedire VACANTE IMPERIO IN CIVITATIBUS VERONÆ, PARMÆ, ET VICENTIÆ, ac Castris, Villis, Territoriis, Districtibus, & Comitatibus Civitatum earumdem, ad regendum, gubernandum vice, jure, & nomine Romanæ Ecclesiæ &c. Civitates, Districtus, Territoria, & Comitatus, & alia Castra, & Villas prædictas, & habitatores laicos ipsorum, ac merum, & mixtum Imperium, & jurisdictionem omnimodam temporalem, ac UNIVERSA JURA IMPERIALIA in omnibus, & singulis Civitatibus &c. exercendum, administrandum vice, jure, & nomine proximè dictis,*

& ad tempus prædictum, & VACANTE IMPERIO PRÆDICTO &c. & hæc, & multa alia plura conſtant publico Inſtrumento die Jovis 25. Februarii anni 1339. Indictione VII.

E dopo d'aver riferito eſſo Stromento, ſoggiugne il laudato Autore, che *extracta eſt in plures menſes conferendæ Scaligeris, vacuo Auguſtali Solio, Vicariæ Præfecturæ tractatio, ac demum è publica re viſum eſt eos creari PROREGES &c. tranſmiſſum itaque eſt ad Scaligeros hoc Decretum.*

Benedictus Epiſcopus &c. Dilectis Filiis nobilibus viris Alberto, & Maſtino de la Scala fratribus Vicariis noſtris, & S. R. E. in Veronenſi, PARMENSI, & Vicentina Civitatibus, & Comitatibus earumdem, & Apoſtolicam Benedictionem.

Attento quod Imperio Romano vacante, prout nunc vacat ejus Regimen, diſpoſitio, & juriſdictio ad ſolum Romanum Pontificem, cui in B. Petri Apoſtolorum Principis Perſona, Cæleſtis ſimul, & Terreni Imperii jura Deus ipſe commiſit, pertinere noſcuntur; & ea ipſe præfati Imperii vacatione durante per ſe, vel alium, ſeu alios exercere in Imperio memorato &c. ſubjicit, ut Oratores Alberti, & Maſtini Præfecturam poſtularint ad juſtitiam adminiſtrandam, ac plura promiſerint ad Populorum ſalutem, & Eccleſiæ decus; E quì ſi leggono le molte promeſſe fatte, e li gravi obblighi aſſuntiſi da' Scaligeri, fra quali vi è quello di amministrare una retta giuſtizia, di non riconoſcere alcun Ceſare, che non ſia approvato dalla Santa Sede, di eſſere fedeli perſecutori degli Eretici, di dare ogni tributo d'oſſequio a' veri Sommi Pontefici, di pagare alla Camera Apoſtolica il Cenſo annuo di ſcudi 5000. d'oro, e d'aſſiſtere la Santa Sede con certo numero di Truppe ne' ſuoi biſogni, di reſtituire alla Chieſa le ſue antiche ragioni; e finalmente, dopo molte altre coſe, riferiſce al n. 66. la concluſione d'eſſo Breve Apoſtolico, e la colazione d'eſſo Vicariato ne' ſeguenti termini; *Vos, & quemlibet veſtrum in ſolidum &c. uſque ad decem annos à data præſentium computandos, & ultra, quandiu nobis, & Succeſſoribus noſtris placuerit, dicta TAMEN VACATIONE IMPERII DURANTE &c. ſi tamen in tenendo, & exercendo Vicariatum hujuſmodi ultra tempus decem annorum veſtra, vel hæredum veſtrorum voluntas acceſſerit &c. conſtituimus auctoritate Apoſtolica Vicarios noſtros nomine noſtro, & Succeſſorum noſtrorum, & Eccleſiæ Romanæ, prædictorum in Civitatibus, Caſtris, Villis, Comitatibus, Diſtrictibus, & Territoriis ſupradictis &c. ad gerendum in eis pro nobis, ac noſtro, & Succeſſorum noſtrorum Romanorum Pontificum, & Romanæ Eccleſiæ prædictorum nomine Vicariatus Officium. Datum Avin. Kalen. Septembris Pontificatus noſtri anno V.*

Convinto con tanta chiarezza l'Autor Romano, e diſſipate le ſue chimere co' ſteſſi Stromenti, co' quali ei preteſe darle corpo agli occhi di chi foſſe per rimirarle così ben colorite nella ſua Storia, non mi credo in obbligo di riſpondere all'Avvocato Piacentino, perchè ei altro non fa intorno a queſti fatti, che ridire, quanto trovò ſcritto nel ſuo Precurſore, come lo riconoſcerà il Lettore in leggendo la ſua Diſſertazione nel luogo da me indicato in margine, ſiccome da quì in avvanti andrò più riſtretto in confutare, non dirò già le ragioni, nè le autorità, che adducon gli Avverſarj, mercechè di queſte poco ne ſon fornite le loro ſcritture, ma le rifleſſioni, e gli argomenti, che i medeſimi ſeguitano a fare per

Diſſertazione Iſtorico-politica, e Legale pag. 110. & ſeqq.

datci

darci ad intendere, che il Dominio de' Viſconti continuato quaſi per due ſecoli in Parma e Piacenza, non ha potuto pregiudicare alla preteſa ſovranità della Santa Sede; e tanto più io mi reputo ſciolto da cotal' impegno; quanto che ho moſtrato con gli ſteſſi documenti allegati da loro, colle donazioni de' Ceſari, con atti replicatiſſimi di Dominio, e di poſſeſſo fatti dagl' Imperadori, colla Pace di Coſtanza, con la confeſſione de' medeſimi Sommi Pontefici, e col chiaro lume della Storia, che le Città di Parma e Piacenza da Carlo Magno ſino al 1341., anno, in cui riceverono i Viſconti dal Papa il Vicariato della maggior parte di Lombardia, furono riconoſciute per Imperiali, e come pertinenze del Regno d'Italia.

CAP. XXI.

Si luſinga lo Storico Romano, che riſulti la ſovranità della Chieſa in Piacenza per un certo Canone, che ſuppone pagato da Luchino, e Giovanni Viſconti a Clemente VI., e per un Breve ſcritto da Gregorio XI. a' Piacentini, per il quale congratulandoſi con eſſo loro delle Caſtella ricuperate, li conforta unirſi con eſſo lui a' danni de' ſuddetti Principi; e l'Avvocato Piacentino, ſeguitando la traccia dello Storico oſa dire di più, che detto Canone fu corriſpoſto infino all'anno 1372., nel quale finge, che il Papa riacquiſtaſſe Parma e Piacenza; Quì ſi moſtrano gli equivoci manifeſti, e le falſità, che adducono gli Avverſarj, e ſi fa vedere, che un tal pagamento, quando ſia vero il Breve, provano contro di loro, e per meglio moſtrar queſta verità, ſi narrano le cagioni della guerra acceſaſi tra'l Papa, e i Viſconti, e il fine, che ella ebbe.

VEramente non ſi puo negar' all' Autor Romano il merito d'eſſer' il primo, che abbia inventato un nuovo modo di reſſere Iſtorie; Egli, che ama la brevità, ſi contenta di addurre compendioſamente poche parole de' documenti, e degli Autori, co' quali penſa poter tirar nella ſua ſentenza il Lettore, nè molto ſi cura d'informarlo di tutto il fatto, nè tampoco delle cagioni, che diedero il moto agli atti, che reca per comprovar' il ſuo aſſunto; ſe queſta ſia la maniera di far concepir' una perfetta idea delle coſe che ſi ſcrivono, veggiamlo. Dice dunque il noſtro Avverſario nel Capitolo XIV., che *ſucceduto a Benedetto XII., Clemente VI. Giovanni, e Luchino Viſconti pagarono il ſolito cenſo di dieci mila fiorini d'oro il dì 13. Agoſto 1345., ſiccome appariſce dal Breve di quietanza fatto loro dal Papa, il ſimile fecero l'anno 1346. per mano di Guglielmo de Saliverti, detto Negri per quanto riſulta da un' altro Breve de' 18. Novembre.* Queſti Brevi, dice lo Storico, che ſono MSS., ma non ſi prende l'incomodo di regiſtrarli, acciocchè poſſan' eſaminarſi; il miſtero di tal' ommiſſione altro non è, ſe non, che ſe pur' eglino ſono autentici, da loro apparirà, che tal cenſo ſi pagò da' Viſconti, non ſolamente per Piacenza, ma per tutte le Città di Lombardia, e del Regno d'Italia, concedute in Vicariato a que' Principi da Benedetto per la preteſa vacanza dell' Imperio; onde queſti Brevi nulla provano al fine prefiſoſi dallo Storico Romano, il quale ſoggiugne, che *dopo Clemente VI. vennero Innocenzo VI., Urbano V., e Gregorio XI.; e queſt' ultimo nell' anno 1372. avviſato, come i Piacentini aveano*

cominciato a ſcuotere la tirannia de' Viſconti, e tenevano molte Caſtella recuperate dalle loro mani, inviò ad eſſi per Nunzio Uberto Abate di Ravenna ad effetto di confortargli all'impreſa, accompagnando l'Abate con una lettera, in cui ſi leggono queſte parole dirette a' Piacentini, antiquam devotionem, quam vos ad Romanam Eccleſiam inter omnes Lombardos ſpecialius habuiſſe cognovimus, iam, eſt diu ad noſtram memoriam revocantes, vobis de tot, & tantis miſeriis, & anguſtiis, quibus tyrannica ſævitia Vicecomitum de Mediolano, Tyrannorum crudelium, & inimicorum Dei, & dictæ Eccleſiæ vos crudeliter oppreſſit diutius, & opprimere non deſiſtit, paterno compatientes affectu, ad liberationem veſtram cum ſpe Divini auxilii &c. intendentes providimus, ſicut jam experientia didiciſtis. Segue a paleſare la ſua gioja per la ricuperatione di varie loro Caſtella, animandogli ad eripiendam de dicta manu tyrannica Civitatem Placentiam, & alia loca diſtrictus ejuſdem &c. ac etiam parium vicinarum, & ad obtinendam libertatem, præfatorumque Tyrannorum exterminium.

Coſa intenda provar' il Cenſor del Conte Carcelli con queſta lettera, io nol ſo comprendere, ſo ben' aſſicurarlo, che ella prova beniſſimo contro di lui, e autentica la verità, che io ſoſtengo, cioè, che Piacenza ſia mai ſempre ſtata Città Imperiale, e del Regno d'Italia; Imperciocchè annoverando Gregorio XI. i Piacentini fra i Popoli di Lombardia, e laudandoli, come i più devoti, e aſſettuoſi alla Sede Apoſtolica, viene anche a confeſſare, che foſſero Vaſſalli dell'Imperio, e non della Chieſa, perchè abbiam veduto coll'autorità di tutti gli Scrittori, che il nome di Lombardia ſi diede a quelle Contrade d'Italia, che Carlo Magno ritenne per ſe, e per i Ceſari ſuoi Succeſſori, chiamando egli all'incontro col nome di Romagna quelle Terre, che donò alla Santa Sede; ſicchè ſe detto aveſſe Gregorio; *antiquam devotionem, quam vos ad Romanam Eccleſiam inter omnes Romandiolas ſpecialius habuiſſe cognovimus*, potrebbe con ragion dire queſto moderno Storico, che la Città di Piacenza foſſe dell'Eſarcato, e dell'Emilia, ma eſprimendoſi a chiare note il Papa, che *inter omnes Lombardos* riconoſceva i Piacentini per i più devoti, e benemeriti della Chieſa Romana, li riconobbe anche per Sudditi dell'Imperio, e per Popoli del Regno di Lombardia, ſu cui non ebbe mai, nè aver può la Santa Sede ragione alcuna.

Inoltre non chiama Gregorio i Piacentini *Subditi*, ma *devoti* della Chieſa Romana, nè col ſuo Breve gli anima a ſcuotere il giogo de' Viſconti per reſtituirſi al vaſſallaggio della Santa Sede, ma *ad obtinendam libertatem, præfatorumque Tyrannorum exterminium*; Per qual titolo poi, e con qual ragione poteſſe il Sommo Pontefice chiamar' i Viſconti Tiranni, nè pur lo ſo comprendere. Poſſedevano queſti Principi lo Stato come Vicarj de' Ceſari, riceverono, per liberarſi dalle continue moleſtie, e dalla crudel guerra, che loro faceva la Curia di Avignone, queſta medeſima dignità da Benedetto XII., e il Rainaldo diſſe, come abbiamo di ſopra veduto, che per tal Vicariato (a) *è Tyrannis in juſtos Principes à Benedicto, utpote Interregni tempore Adminiſtratore Imperii, quam antea ſcelere arripuerant, auctoritate evaſere*, e nondimeno li vuol Gregorio Tiranni; ſe con giuſtizia poteſſero chiamarſi tali, non tocca a me il deciderlo; toccava bensì al noſtro Avverſario riferire le cagioni, per le quali lo ſteſſo Sommo Pontefice procurava allora con

(a) *Rainald. ad dict. an. 1339. n. 61.*

le

le ſue lettere, con varie legazioni, e con molti altri trattati armar *in præfatorum Tyrannorum exterminium* non ſolamente i Piacentini, ma tutti i Potentati, e perfino l'Imperador Carlo IV., da lui chiamato in Iralia a queſto fine. Non è però così poco accorto queſto celebre Scrittore alla moda, che abbia voluto ora quì informar' il Pubblico de' veri motivi, da' quali fu moſſo il Papa ad inviar tali Brevi, quando il maggior ſtudio, ch' ei miſe nella ſua Storia, fu quello di farlo travedere; ſcrivendo dunque la verità, ſi ſarebbe conoſciuto, che tanti apparati non ſi fecero, nè tanti nemici ſi ſuſcitarono dal Papa contro i Viſconti, perchè aveſſero queſti occupato Piacenza, nè perchè ſi diſputaſſe della ſovranità di queſta Città, ma perchè offerto a Giovanni Arciveſcovo, e Signore di Milano da' Bolognesi il Dominio della loro Patria, ei l'accettò, e quantunque Papa Clemente VI. gliela concedeſſe poi in Vicariato, con obbligo di pagare alla Camera Apoſtolica il cenſo di 12000. ſcudi d'oro, nol fece, che di mal'animo, e per non poterne ammeno, imperciocchè offertaſegli l'occaſione favorevole di ricuperarla, con lieto animo l'accettò, e per tenerne lontani i Viſconti, e deprimere la potenza loro, ſi ſervì la Curia Pontificia di tutti quei mezzi, che poteano agevolar' il ſuo fine.

Quanto io dico, l'atteſtano il Biondo, il Corio, e gli Autori delle Vite de' Papi d'Avignone (*a*), pubblicate dal Baluzio, narrando eglino tutta la Storia, e l'unica cagione delle guerre nate tra il Pontefice, e i Viſconti; onde eſſo Baluzio diſſe nella Vita di Clemente VI., ricavata dall' Appendice di Tolomeo Lucheſe, che *hic Papa dictum Archiepiſcopum* (Giovanni Viſconti), *& ejus Nepotes excommunicavit propter occupationem factam per ipſos de Civitate, & Comitatu Bononienſi, & Pedemontis, ipſoſque poſtea pro pecuniis abſolvit; ac eis Dominium, & Regimen dictæ Civitatis Bononienſis pro duodecim futuris annis nomine Eccleſiæ conceſſit ſolvendo duodecim millia florenorum anno quolibet Eccleſiæ Romanæ.*

(a) *Corio part. 3. pag. mihi 520. & ſeqq. uſque ad 594. Blondus Flavius decad. 2 lib. 10. pag. 366. & ſeqq. Baluz. Vit. Pap. Avenion tom. 1. Vit Clement. VI. pag mihi 306.*

Morto Giovanni, gli ſucceſſero nel Dominio di quaſi tutta la Lombardia Matteo il Giovane, Galeazzo, e Bernabò; al primo pervenne fra le altre Città quella di Bologna, il di cui Governo conſegnò a Giovanni d'Olegio, e queſti ribellandoſi dal ſuo legittimo Signore, ſe ne fece Tiranno. Morto Matteo, atteſta il Corio (*b*), che *l'anno 1357. del meſe di Febbrajo Bernabò Viſconti miſe tutto l'animo ſuo per voler tor Bologna dalle mani di Giovanni d'Olegio*, e ſi accinſe all'opra, ma non gli potè riuſcire per allora l'inrento; tentò l'anno ſeguente la ſorte, e ſi miſe in ſperanza di conſeguir' il diſegno, perchè confederatoſi con Mantovani, Ferrareſi, e Padovani, ſi perſuaſe, che *l'Olegio non poteſſe avere alcun' ajuto contro di lui, fuorchè da Egidio Cardinale, e Legato della Chieſa*, col quale, ſoggiugne il Corio, che *ſi accordò in queſta guiſa; prima che Bernabò doveſſe dargli 300. Barbuti, ch' erano lance di due Cavalli per la ſpedizione di Forlì, ed egli promiſe a Bernabò di fargli ratificare dal Sommo Pontefice, e dal Conciſtoro, che non darebbe alcun favore, nè preſidio a Giovanni d'Olegio contro di lui nella ricuperazione di Bologna.*

(b) *Blondus, & Corius ubi ſupra.*

Adempì religioſamente il Viſconti il Trattato, ma non fe' così il Legato, concioſſiacoſache conoſcendoſi l'Olegio incapace di poter da ſe ſolo difendeſi, e mantenerſi nel Dominio della Città contro un sì potente nemico, la conſegnò allo ſteſſo Legato, con le condizioni riferite dal Biondo (*c*), il quale dice così: *Aulegianuſque, & vi primo reſtitit inſultui,*

(c) *Blondus ubi ſupra pag. 370.*

ſultui, ſuas tamen metitus vires, & imparem ſe Agnatis Dominatui recognoſcens, fœdera cum Cluniacenſi Abbate Pontificis Legato iniit, per quæ Bononia Eccleſiæ permiſſa, Firmanam ipſe Urbem Piceni, accepit Vicariato perpetuo poſſidendam. Queſto fatto avvenne l'anno 1360., nel Pontificato d'Innocenzo VI., come ſi legge nella ſua ſeconda Vita pubblicata dal Baluzio (*a*) con queſte parole: *Reſtituita fuit eodem anno* (1360.) *Eccleſiæ Bononia per D. Johannem de Olegio, & Dominus Papa Firmanam Civitatem, & aliquas Terras in Marchia aſſignavit eidem, & inter Mediolanenſes, & Eccleſiam gravis guerra orta eſt.*

(a) *Baluſius pag. 354.*

(b) *Corio part. 3. pag. 538.*

Eſagera molto il Corio (*b*) la fede mancata dal Legato a Bernabò, e deſcrive gli apparati di guerra, che queſto Principe fece per vendicarſi, e ricuperare Bologna, e le molte Caſtella, e Terre, che occupò nello Stato Eccleſiaſtico.

Corio pag. 539.

Sotto il Pontificato di Urbano V. via più s'incrudelì la guerra tra la Chieſa, e i Viſconti; il Legato fece una potente confederazione contro loro, e chiamò anche in ſoccorſo della Chieſa il Rè d'Ongaria, che vi mandò cinque mila Soldati, gente orribile, e fiera, dicendo il Corio (*c*),

(c) *Corio pag. 561.*

che *nel meſe d'Aprile l'anno 1362. Bernabò Viſconte fece rinnovare la guerra a Bologna dalle ſue Genti, inſieme co' Caſtelli, che tenea nel ſuo Contado, & il Maggio ſeguente Franceſco da Carrara Principe di Padua, e Cane Signorio Signor di Verona, Nicolò Marcheſe di Ferrara, Feltrino da Gonzaga Signor di Reggio, fecero Lega, e Confederazione con Egidio Legato alla difeſa di Bologna, & alla deſtruzione de' Viſconti.* Contra queſti fulminò il Papa ſcomuniche orribili, dichiarandoli perfino Eretici, coſa ſolita praticarſi in que' tempi, anche quando ſi diſputava ſolamente del Dominio temporale di Stati, e di Città; e finalmente dopo varie vicende, e fatto d'arme, l'anno 1364.

(d) *Corio pag. 565.*

del meſe di Febbrajo, come ci aſſicura il Corio (*d*), fu fatta la Pace tra Bernabò per una parte, & il Legato, e la Lega per l'altra con queſti Capitoli: *Che Bernabò doveva reſtituire alla Chieſa tutti i Caſtelli, e le Baſtie, che aveva ſul Bologneſe; la Chieſa gli doveva pagare cinquecento mila fiorini in otto termini, cioè ſeſſanta mila per ciaſcuno, & in mano di Androvio Cardinale Elveniacenſe; ſi doveſſe depone-re in cuſtodia Bologna dalle mani del Legato, e tutti i Caſtelli laſciati da Bernabò, fino che erano numerati i denari;* Quanto dice il Corio, lo ratifica l'Autor contemporaneo della prima Vita di Urbano V. appo il Baluzio in queſti termini (*e*). *Eodem tempore Urbanus proceſſus ſuos fecit contra Barnabovem, & Galeatium de Vicecomitibus Mediolani, qui pro tunc occupabant aliquas Terras ad jus, & Dominium, ſeu proprietatem Romanæ Eccleſiæ pertinentes; ſed demum interponentibus aliquibus actum eſt de concordia inter eos; pro cujus tractatu, & etiam regimine dictarum Terrarum, & aliquarum aliarum Terrarum miſſus eſt ad partes Italiæ Legatus de Latere præfatus D. Androinus de Rocha tituli S. Marcelli Præsbiter Cardinalis, per cujus miniſterium facta fuit pro nunc dicta concordia inter eumdem Papam, & dictos Mediolanenſes, fueruntque ipſi ſibi, & Eccleſiæ reconciliati.*

(e) *Baluzius tom. 1. ſecunda vita Urbani V. pag. 401.*

Diſſe bene l'Autore di coteſta Vita che, *pro nunc*, cioè per poco tempo ſi riconciliarono inſieme Urbano, e i Viſconti, imperciocchè l'anno 1366. al riferir dello ſteſſo Corio (*e*), *queſto Pontefice rivolgendo il*

(f) *Corio pag. 567.*

ſuo

ſuo penſiero a deturbare l'Univerſo, ed eſtinguere tutti i Tiranni, e Principi d'Italia, maſſimamente i Viſconti, che gli erano fortiſſimo oſtacolo, che in Italia, & in Lombardia non poteva ottenere quello, che deſiderava, ſotto finta di volerla pacificare in Avignone fece andare Carlo Imperadore, dove con eſſo ebbe diverſi Configlj, e Trattati, in queſta Dieta in perſona intervenne Aldobrandino Marcheſe di Ferrara, Malateſta Ungbero de Malateſti, gli Ambaſciadori di Franceſco da Carrara, Lodovico da Gonzaga con gli Oratori di Reggio, e d'Imola, tutti capitali nemici di Bernabò, e di Galeazzo, onde da tutto il Configlio fu univerſalmente ordinato di deponere, & al tutto d'ogni Dominio privare Bernabò, e Galeazzo, alla qual'impreſa perſonalmente per General Capitano intervenir doveſſe l'Imperadore. Queſte ſono parole del Corio Scrittore veriiero, e diligentiſſimo, con cui concordano le lettere ſcritte da Urbano a Pietro Veſcovo di Firenze appo Rainaldo (*a*). Confermano lo ſteſſo Tritemio, e le Vite di eſſo Pontefice pubblicate dal Baluzio, dalle quali ſi ſcorge, che a queſto fine ſi conduſſe Urbano da Francia a Roma, e venne pur' in Italia, ſtimolato da lui Carlo Quarto, il quale però conoſcendo, che l'animo del Pontefice non era inchinato alla quiete, nè alla Pace, come avrebbe bramato queſto buon Ceſare, ma che ſolamente Sua Santità meditava l'eſterminio de' Viſconti, come quelli, che erano i più fedeli, e prepotenti Vaſſalli, che aveſſe l'Imperio in Italia, ſi accordò con Galeazzo, e Bernabò, ſe ne ritornò in Boemia, e laſciò molto diſpettato, e ſdegnato contro di lui Urbano, atteſtando il Trittemio (*b*), che *anno præſcripto Carolus Imperator IV. rogatus à Pontifice Romano Exercitum auxit in Italiam contra Vicecomites Mediolani; quorum moleſtia, & incurſione Papa gravabatur venieni in Lombardiam Cæſar cum Pace, & honore, ut verus Dominus à Barnabue Vicecomite Mediolani fuit ſuſceptus, cum quo de Pace formanda cum Pontifice Romano, multos, & varios fertur habuiſſe Tractatus, Urbanus autem Papa, qui vices injuriarum bello Imperiale Vicecomitibus reddi penitus optaret, graviter Cæſari indignatus eſt, cum audiſſet illum pro concordia, & Pace cum hoſte contuliſſe ſermonem, maluerat enim Vicecomites Mediolani omninò deleri, quam ad Pacem non duraturam recipere; Imperator verò, qui, ut Princeps Chriſtianiſſimus, ſemper bello prætulit Pacem, habitis cum Bernabovis partibus neceſſariis conſiliis, à Mediolano Romam profectus eſt, cupiens cum Pontifice Pacem reformare plenam, atque perfectam. Verum poſtquam intellexiſſet mentem Pontificis, non ad Pacem Mediolani, ſed magis ad ſubverſionem fore inclinatam cum indignatione ab Urbe diſceſſit, & ſalvo Exercitu ſuo in Germaniam reverſus eſt.*

(a) *Rainaldus ad an. 1364. n. 1. Trithemius in Chronic. tom. 2. pag. 251.*

(b) *Trithemius in Chronic. ad an. 1365. tom. 2.*

Per queſta riſoluzione fatta da Carlo, tanto ſdegno concepì Urbano contro di lui, che atteſta Trittemio, che *iterum Urbanus V. nimium contra Cæſarem ira commotus, quod de huc fine belli conſummatione rediiſſet in Germaniam, deliberavit illum ab Imperio deponere, perturbaſſetque ſine dubio Regnum fluminibus ſævis, niſi morte fuiſſet præmeditate interceptus.*

Morto Urbano nemico implacabile de' Viſconti per uno ſprezzo fattogli da loro, ſe merita fede Trittemio (*c*), allorche era in privata fortuna, ebbe l'anno 1371. per Succeſſore del Trono Pontificio, e de' ſuoi ſdegni Gregorio XI., il quale meditando lo ſterminio d'eſſi Principi, rinnovò

(c) *Trithem. in Chronic. tom. 2. pag. 257.*

novò le Confederazioni co' Potentati d'Italia, mandò contro loro Truppe, e Capitani di ſperimentato valore, fra quali un certo Giovanni Oucut Condottiere d'una banda d'Ingleſi, gente ferociſſima, e queſto fu quello, che fece a' Viſconti *aſpriſſima guerra*, come atteſta il Corio (*a*), *e per continue ſcorrerie ebbe molti Caſtelli del Piacentino, e del Paveſe, eſſendogliene alcuni ſpontaneamente dalla Parte Guelfa conceſſi*; e non contento eſſo Pontefice d'impiegar le armi temporali, e di unir tutta quanta l'Italia a' danni de' Viſconti, fulminò contro loro i più orribili fulmini della Chieſa, e della podeſtà ſpirituale; dicendo l'Autore contemporaneo della prima Vita dello ſteſſo Papa appo il Baluzio (*b*), che *eodem etiam tempore currente cum Barnabas, & Galeatius de Vicecomitibus Mediolani invaderent, & occuparent aliquas Terras ad Romanam Eccleſiam pertinentes, dictus Gregorius Papa fecit contra ipſos proceſſus juridicos, & contra talia attentantes in dictæ Eccleſiæ præjuditium alias fieri conſuetos, & inter alia volens, quod novos favores, aut amicitias cum aliis Magnatibus, & Principibus non aquirerent per parentelas inter ipſos contrahendas probibuit, & interdixit, ne aliquis cum ipſis, aut eorum filiis, & filiabus, matrimonialiter conjungeretur, decernens irritum, & innane quicquid in contrarium attentaretur, quod aliàs vix, aut rarò legitur fuiſſe factum. Ejus tamen occaſione plures ab eorum Confœderationibus ſe pro tunc retraxerunt, qui aliàs libenter ad eas proceſſiſſent; Cumque proceſſus hujuſmodi ipſos non plenè à ſuis malitiis cohiberent, idem Gregorius Papa totus benecordatus manu armata contra ipſos procedere decrevit, agregavitque adverſus eos magnum Exercitum armatorum, tum de Terris, & Colligatis ſuis, quam de Regno Franciæ, & Confinibus, cujus Generalem Capitaneum ordinavit Amadeum Comitem Sabaudiæ, qui onere hujuſmodi in ſe aſſumpto, viriliter agreſſus eſt Terras, & Dominia ipſorum, & per cædes, incendia, & alia in guerris fieri ſolita, eis intulit multa damna, loca quamplurima acquiſivit.*

(a) *Corio part. 3. pag 583.*

(b) *Baluſ. Vit. Pap. Avenion. tom pr. vita pr. Gregor. XI. pag. 430.*

Io dovetti diſtendere un poco troppo la preſente narrazione, e riferir minutamente le cagioni, e i ſucceſſi della guerra de' Viſconti colla Corte di Avignone, per far meglio comprendere al Lettore quanta ſia la deſtrezza dell' Avverſario in accomodar le Storie, e i fatti al ſuo diſegno, ma non alla verità, e per moſtrare, che non per Piacenza, ma per Bologna ſi acceſe tanto fuoco, e che per farlo creſcere in un vaſto incendio, il quale divoraſſe, e diſtruggeſſe tutta la potenza de' Viſconti, non ſolamente i Piacentini, ma tutti i Principi d'Italia, e lo ſteſſo Imperadore, furono invitati a ſomminiſtrarvi l'eſca, e la materia neceſſaria; Dio però non avea ancora deſtinato l'ultimo periodo del Principato d'una sì generoſa Proſapia, onde fece naſcere altri accidenti in Italia, e ſuſcitò alla Curia Pontificia, per ſuoi, da noi non penetrati giudizj, nuovi nemici, e ribellioni de Popoli, mentre la Repubblica Fiorentina favorendo, e proteggendo molte Città della Romagna, incitolle a ſcuoter' il giogo della Sede Apoſtolica, per quali cagioni ſuccedeſſe una rivolta quaſi generale de' Sudditi della Chieſa, Io non vuo, nè debbo qui rammemorarlo. Fecero ogni ſforzo i Fiorentini per mantener' eſſe Città in quella libertà, che a gran lettere ſventolar ſi vedea nelle bandiere, ſotto cui militavano i contumaci di Santa Chieſa; Onde giudicò Gregorio più ſano conſiglio far la Pace co' Viſconti, e abbandonar la cupidigia dell' altrui per conſervar' il propio Stato, venne dunque con eſſo loro alla concluſione de'

Capi-

Capitoli, restituì loro le Castella occupate nel Piacentino, e loro assicurò il Dominio legittimo di Parma, e Piacenza, e delle altre molte Città, che possedevano in Lombardia, con un solenne Trattato di Pace, e così con un titolo il più fermo, e stabile, che dar si possa in tutta la ragion delle Genti. Quanto io dico, e che assolutamente si tace dall'Avversario, viene autenticato dal Corio (*a*), e dall'Autor della prima Vita di Gregorio XI. con le seguenti parole: *Eodem tempore Communitas Florentina contra dictum Gregorium Papam, & Romanam Ecclesiam insurrexit, doloseque, & malitiosè operata est, quod ferè omnes Civitates, & Loca alia, quæ ad dictam Ecclesiam in Italia pertinebant, ei se confederaverunt, & colligaverunt, in unamque convenerunt, ut modo excusso à se quocumque alio superiori, vel Domino in sua libertate viverent, & permanerent &c., his verò ad notitiam dicti Gregorii Papæ deductis, ipse vehementer turbatus est, & tristis effectus, providitque circa ea quantum sibi possibile fuit, primo fecit processus suos contra dictos Florentinos, qui eisdem prout præmissum est causam, & occasionem præstiterant, quos etiam aggravavit, & regravavit &c., fecit præterea dictus Gregorius Papa suos processus contra alios, qui sibi, & Ecclesiæ rebellaverant &c., & quia nec sicut emendationem, seu reductionem inclinabantur, decrevit ad fortiora apponere manum, misit enim ad partes Italiæ Legatum suum Robertum de Gebennis Basilicæ duodecim Apostolorum Presbyterum Cardinalem cum ingenti Exercitu Armatorum &c., cui ne bis majora obstacula occurrerent, dedit in mandatis, ut transeundo per Terras Mediolanensium inter ipsum, & eos pacem, & concordiam iniret, si & prout sibi expediens videretur. Ipse verò cum Terras prædictas intravit, considerata negotiorum sibi impositorum qualitate judicavit esse pro meliori, ut ad dictam Pacem firmandam procederet, prout & fecit. Oportuit tamen, quod pro ipsius solidatione ad prædictorum Dominorum Loca per prius possessa, seu detenta per ipsos, & quæ demum guerra memorata durante, per Gentes Ecclesiæ ab ipsis erepta fuerant, reducerentur, quod non modicum fuit lamentabile aliquibus, illis præsertim, qui se sponte Ecclesiæ dediderant, cum viderent se reductos ad manus illorum, quos sciebant se in præmissis offendisse.*

(a) *Corio part 2. pag. 590, & seqq. Baluzius loco laudato pag. 430, & seqq.*

Le Capitolazioni di questa Pace furono stipulate fra lo stesso Cardinale Legato a Latere con tutti i Collegati del Sommo Pontefice, e Pinoto de Pinori Plenipotenziario di Galeazzo Visconti l'anno 1376. addì 19. di Luglio nell'Esercito della Chiesa, accampato nel Bolognese vicino alla Terra d'Oliveto; e lo Stromento delle medesime tuttavia si conserva in autentica forma in un'antico Registro (*b*) dell'Archivio del Castello di Milano, e si daranno interamente nell'Appendice di quest'Opera. Intanto ne registrerò io quì alcune particolarità delle più essenziali per far sempre più comprendere al Mondo, che Parma e Piacenza erano, e sono innegabilmente Città del Regno d'Italia, possedute da' Visconti, come Vicarj Imperiali, e per tali riconosciute allora, e sempre dalla Sede Apostolica.

Append. n. 3.

(b) *Registr. VV. fol. 20. existen. in Arch. Arc. Portæ Jovis Mediol.*

La prima concludentissima prova di questa verità si raccoglie dal Proemio dello stesso Trattato, in cui s'intitola Galeazzo, come Vicario Imperiale, Signore di Milano, di Pavia, di Como, di Piacenza, d'Alessandria, di Tortona, di Novara di Vercelli, e di Bobio; e non vi si nomina Parma colle altre Città di Lombardia, possedute dalla Famiglia

Viſconti, perchè queſte pervennero a Bernabò nella diviſione, che egli fece con Galeazzo ſuo fratello dello Stato paterno: e Bernabò, ch'era quello, che occupava Bologna non intervenne allora in queſta Pace: anzi Galeazzo in uo Trattato di Lega, fatto a parte collo ſteſſo Legato Apoſtolico il dì 21. dello ſteſſo meſe (a), promettendo di ajutare Sua Santità per la ricuperazione delle Terre della Sede Apoſtolica, dichiara di non voler' eſſere obbligato a ciò contro l'Imperadore Carlo IV., e Bernabò ſuo fratello, col quale poſſedea Milano *pro indiviſo*. Le parole poi del citato Proemio ſono le ſeguenti (*b*): *Univerſis, & ſingulis inſpecturis hoc publicum Inſtrumentum liquido innoteſcat, quod Reverendiſſimus in Chriſto Pater, & D. D. Robertus Baſilicæ duodecim Apoſtolorum Divina providentia Præsbiter Cardinalis in nonnullis partibus Italiæ pro Sancta Romana Eccleſia Apoſtolicæ Sedis Legatus, ac Vicarius Generalis, ut conſtat literis Papalibus vera Bulla plombea munitis, quarum tenor inferius annotatur, nomine, & vice præfati Sanctiſſimi Domini noſtri Gregorii Papæ XI., & Sanctæ Romanæ Eccleſiæ, atque ſuo, nec non nomine, & vice Sereniſſimæ Dominæ Joannæ Jeruſalem, & Sicilliæ Reginæ, illuſtriumque Principum Dominorum Amadei Comitis Sabaudiæ, Secondoti Marchionis Montiſferrati, Nicolai, & Alberti Marchionum Eſtenſium, & Colligatorum ſequacium adhærentium, Officialium, Gentium, & Subditorum omnium, & ſingulorum dicti Domini noſtri Papæ, & alii quorumcumque locorum ad ipſos Sanctiſſimum Dominum noſtrum; Romanam Eccleſiam, & Colligatos &c. parte una, & Egregius, & Sapiens Vir Dominus Pinotus de Pinotis legum Doctor, natus quondam D. Bonvicini de Regio, Procurator, & procuratorio nomine Magnifici, & Exceſſi Domini Domini Galeaz Vicecomitis Mediolani, Papiæ, Cumarum PLACENTIÆ, Alexandriæ, Terdonæ, Novariæ, Vercellarum, ac Bobii Imperialis Vicarius Generalis.*

(a) *Idem Regiſtr. VV. fol. 35.*

(b) *Idem Regiſtr. VV. fol. 20.*

Nel Capitolo XXX. di eſſa Pace promette il Legato di far reſtituire a Galeazzo *omnes illas, & ſingulas Terras, occupatas in præſenti guerra, eiſdem Domino Galeaz, & Domino Comiti Virtutum, ſeu Adhærentibus, Colligatis vel Sequacibus, ſeu Subditis eorumdem, & quæ tempore incobatæ præſentis guerræ per ipſum Dominum Galeaz, vel ipſum Dominum Comitem Virtutum, ſeu per alium eorum nomine, ſive per Adhærentes, Colligatos, Subditos, & Sequaces eorum tenebantur, regebantur, & gubernabantur in Diœceſi PLACENTINA, Papienſi, Terdhonenſi, Alexandrinâ, Novarum &c. & alibi ubicumque, quas præfatus Dominus noſter Papa dumtaxat tenet, ſeu quæ ejus nomine, & Sanctæ Romanæ Eccleſiæ tantummodo tenentur, & gubernantur, ut præfertur &c.*

Dal che con evidenza ſi ſcorge, che la Chieſa Romana in quei tempi niuna pretenſione avea nella Città, e Contado di Piacenza, mercecchè ſe avuta ce l'aveſſe, non ſi ſarebbe il Legato del Papa obbligato reſtituire al Viſconti le Terre, che Sua Santità occupato gli avea nel Piacentino, ma ſarebbeſi per lo meno riſerbate le ragioni della Sede Apoſtolica, il che non avendo fatto, rinunciò a qualunque ſuppoſto diritto quando avuto l'aveſſe; il che ſi nega.

Queſto argomento ſi fa ſempre più inevitabile da un'altra Capitolazione dello ſteſſo Trattato, in cui ſi convenne, che *caſu, quo Epiſcopus Vercellenſis, ſive Capitulum Vercellenſe, aut alius nomine Epiſcopi, ſeu Capituli prædictorum diceret Civitatem prædictam ſpectare ad Eccle-*

Eccleſiam Vercellenſem, quoad Dominium temporale teneantur, & debeant infra ipſum annum de jure ſuo docere coram Domino Domino Cardinali, vel deputando, & deputandis ab eo tali tempore, quod infra dictum annum poſſit pronunciari, poſſitque ipſe Dominus Cardinalis vel deputandus, & deputandi ab eo in hujuſmodi cauſa procedere ſummariè, & de plano, ſine ſtrepitu, & figura judicii, ſola vi veritate inſpecta juris ordine ſervato, & non ſervato, prout ſibi videbitur expedire; & ubi per eventum cauſæ repertum fuerit, & pronunciatum per ipſum Dominum Cardinalem, vel deputandum, aut deputandos ab eo, dictam Civitatem ad Epiſcopum, & Capitulum Vercellarum conjunctim, vel diviſim in temporalibus pertinere debere, ipſe Dominus Cardinalis teneatur, & debeat operari cum effectu, quod Dominus noſter Papa dignetur dare licentiam Epiſcopo Vercellenſi, & Capitulo conjunctim, vel diviſim infeudandi dictam Civitatem quoad temporalia prædicto Domino Azoni &c.

Coteſto patto tanto inculcato dal Legato a favore della Chieſa di Vercelli, rifpetto al Dominio temporale della ſteſſa Città, render dee ognuno molto ben perſuaſo, che ſe la Sede Apoſtolica avuto aveſſe di quei tempi la menoma pretenſione ſopra Parma e Piacenza non avrebbe giammai ommeſſo di farla valere, ed eſpreſſamente capitolare, ch'ella doveſſe riconoſcerſi, e con diligenza eſaminarſi, dappoiche tanto ſollecito fu il Legato in ſoſtenere i diritti, che il Veſcovo, e Capitolo della Chieſa di Vercelli pretendeano avere ſopra il Dominio temporale della medeſima Città. Se i noſtri Avverſarj ſi foſſero abbattuti in un Trattato di Pace di coteſta ſorta, con quanto ſtrepito l'avrebbono prodotto, e come amplificato, e quante eſagerazioni avrebbono eglino fatte per magnificare l'alto ſupremo Dominio della Santa Sede? Già mi par d'udire le loro ſtrepitoſe declamazioni ſu queſto importantiſſimo antico documento. Io però altro non vuo dire, ſe non che il Mondo non prevenuto decida delle ragioni d'ambe le parti, e pronunzj di chi foſſe, e ſia la ſovranità di Piacenza, ſe della Chieſa, o dell' Imperio.

Mi prenderò bensì la confidenza di pregar' il Leggitore già informato delle cagioni della guerra acceſaſi tra la Corte d'Avvignone, e i Viſconti, de' ſucceſſi, ch'ella ebbe, e del fine glorioſo, che coteſti Principi le diedero, degnarſi dar' un' occhiata alla Diſſertazione Piacentina, e vedrà come l'Autor di queſta, il quale col ſuo camminar retrogrado ſempre, e volontariamente travia dal retto ſentiere della verità, ſia miſeramente urtato con poche parole in molti ſconci, e deteſtabili errori. Dice dunque in primo luogo, che *appariſcono li pagamenti di detti Canoni fatti dagli accennati Viſconti alla Santa Sede ſotto Clemente VI., Urbano V., e Gregorio XI. fino all' anno 1372. l'accuratiſſimo Monſignor Fontanini traſſe dagli atti, che ſi conſervano negli Archivj Pontificj le memorie, e paleſò al Pubblico, giorno, meſe, ed anno, e Notaj, che ricevettero gli atti delle ſovraccennate conceſſioni, e gli Stromenti di detti pagamenti.* *Diſſertazion. Piacent. pag* 111.

Con qual titolo, e per meglio dir preteſto concedeſſe Benedetto XII. il Vicariato a' Viſcouti, digià ſi è veduto di ſopra, dove io ho provato, ch'egli altro non ne usò, che quello di Amminiſtratore dell' Imperio, da lui preteſo vacante. Non è pol vero, che Monſignor Fontanini dica, che gli ſteſſi Viſconti pagaſſero il cenſo ſotto Clemente VI. ſucceſſore di Benedetto, e ſotto Innocenzo VI., Urbano V., e Gregorio XI., fino all'

anno 1372., perchè lo Storico Romano, che mi perſuado eſſere il Monſignor Pontanini citato dall' Avvocato Piacentino aſſeriſce ſolamente, che Giovanni, e Luchino Viſconti pagarono il detto cenſo negli anni 1345., e 1346. al Pontefice Clemente VI., e non agli altri che ſucceſſero dopo di lui; E ſe *l'accuratiſſimo Monſignor Fontanini traſſe dagli atti, che ſi conſervano negli Archivj Pontificj le memorie, e paleſò al Pubblico giorno, meſe, ed anno, e Notaj, che ricevettero gli atti delle ſovraccennate conceſſioni, e gli Stromenti di detti pagamenti*, non ebbe però la bontà di paleſare al Pubblico quello, che più importava, cioè gli atti medeſimi, i quali non eſſendo tuttavia impreſſi, e ritrovandoſi ſeppelliti ne' MSS. degli *Archivj Pontificj* doveano indiſpenſabilmente pubblicarſi; abbiam però ſcoperto nel Capitolo antecedente l'aſtuzia, e il fine, per cui non ſi paleſarono nell' Appendice, dove ſi veggon regiſtrati documenti di minor' importanza, e ſi è da me anche oſſervato, che ſe ſi foſſero paleſati, ſarebbe rimaſo il Pubblico chiarito, come le ſovraccennate conceſſioni, e i mentovati pagamenti, diſtruggono tutte le machine de' loro falſi ſuppoſti, i quali va ſempre più moltiplicando queſto noſtro Avvocato alla moda, mentre ſoggiugne poco dopo, che *i Piacentini, e Parmiggiani, non potendo più ſoffrire l'aſprìſſimo loro giogo, e ricordevoli dell'innata generoſità de' loro cuori, intrapreſero di ſcuoterlo, e felicemente lo ſcoſſero, ritornando ſotto l'immediata Dominazione de' Romani Pontefici*.

Quì l'Avverſario Piacentino ſi vuol ſegnalare nel ſervigio della Santa Sede ſopra lo Storico Romano, conciofſiache ei oſa affermare con franchezza, che i Piacentini ritornarono ſotto l'immediata Dominazione de' Romani Pontefici; Quando lo Storico medeſimo confeſſa alla pagina 109. della ſua Opera, che Gregorio XI. *non ebbe Piacenza per eſſer ben difeſa da Galeazzo*, e molto meno ebbe Parma.

Paſſa più oltre colle ſue fallacie queſto inconſiderato Scrittore, e ſoſtiene, che *l'Imperador Carlo IV. avendo inteſo, che diverſi Popoli ſi foſſero ſottratti dall' obbedienza tirannica de' Viſconti, rimiſe i Piacentini, e Parmiggiani all' arbitrio della Romana Chieſa, non oſtante, che i Viſconti per una tal' qual' ombra di credito profeſſaſſero d'eſſere Clienti dell' Imperio, ed in queſta maniera ricuperò la Santa Sede ſotto Gregorio XI. nell' anno 1372. l'utile Dominio delle Città di Piacenza e Parma*. Non vi è Autor veruno contemporaneo, o proſſimo, nè tampoco moderno, e di credito, che dica eſſerſi nell' anno 1372. ricuperate quelle Città da Gregorio XI., ne vi è Scrittore, che poſſa aſſerirlo con verità, perchè tanto l'una, quanto l'altra di queſte due Città da che furono ricuperate da Azzo, e dall' Arciveſcovo Giovanni, non uſcirono più dalle mani de' Viſconti, e ſolo Piacenza per poco tempo fu occupata dal Vignati Ribelle de' medeſimi. Preſe bensì Giovanni Aucut Ingleſe di nazione, e Condottiero di Papa Gregorio alcune Caſtella nel Piacentino, allorche ſi guerreggiava pel Dominio, non di Piacenza, ma di Bologna; quelle però furono nella Pace reſtituite, come l'abbiam provato di ſopra coll' autorità de' Scrittori contemporanei, e de' pubblici Stromenti di Pace.

E ſe l'Imperador Carlo Quarto così ſollecitato da Urbano V. ſi dichiarò nemico de' Viſconti, e venne in Italja a' danni loro, ben toſto ſe ne pentì, e conobbe il ſuo errore, anzi veggendo, che il Sommo Pontefice non ſtudiava *ea quæ Pacis ſunt*, ma aſpirava alla ruina de' Vaſſalli

più

più fedeli dell' Imperio, mutò presto consiglio, fece con esso loro la Pace, e prontamente andossene in Boemia, lasciando così delusa delle concepute speranze la Corte Romana; per la qual risoluzione incorse questo pacifico Imperadore nell' odio del Papa, che meditava in vendetta di esser lasciato in impegno da Carlo, deporlo dal Soglio Imperiale; ma la morte frastornò ben tosto il suo poco sano consiglio.

Conchiude l'Avvocato Piacentino il suo discorso intorno a questo fatto istorico con un' altro falso supposto, alterando il Testo del Campi, che adduce per confirmarlo; dice dunque così; *Egli è vero, che Gregorio condiscendendo al di lui naturale crudelmente piacevole lasciossi indurre a reintegrargli, e restituir loro il possesso di dette Città, restituzione, dissi, riprovata dal Consiglio Constanziense, il quale insieme colle dissipazioni, e rispettive usurpazioni accadute nel tempo dello scisma, cassò, ed annullò quelle ancora, che avea fatte l'istesso Gregorio per troppa timidità, e sovercbia debolezza, e timidezza di spirito, mentre rispetto a Piacenza e Parma, osservò lo Storico di Piacenza, che altra ragion non ebbe di restituirle a quel crudelissimo Tiranno, se non perchè egli doveva tosto venire in Italia.*

Osservi quì di grazia il Lettore, che l'Istorico di Piacenza citato dall' Avversario è il Campi (*a*); questo devoto, e semplice Religioso è così parziale della Curia Romana, e si mostra sì avverso a' Visconti, che prorumpe contro di loro in ingiurie così orribili, che non si proferirebbero contro un plebeo de' più scelerati; nondimeno nel racconto, che ei fa di questa Storia, mai osa dire, che Piacenza cadesse in tal' occasione in mano di Gregorio, anzi attesta, che la Bolla terribile fulminata da questo Pontefice contro Galeazzo, e Bernabò non fu pubblicata in quella Città perchè dominata da essi, e soggiugne di più le formali parole, che *si conferma in questa opinione in vedere, che non avendo per tutto questo Galeazzo lasciato l'assedio d' Asti, nè gli Aderenti, e Fautori di lui voluto sottrarre gli ajuti, comandasse al nuovo Legato di Bologna &c., che l'Esercito della Chiesa venisse a' danni del Piacentino*; E quì nomina ad una per una le Terre, e le Castella, che vi prese Aucut Condottiere delle Truppe Pontificie; nè questo Scrittore avrebbe lasciato di far saper' al Mondo, che Piacenza fu in questi tempi occupata da Gregorio XI., se ne avesse ritrovato il menomo indizio in una qualche carta vecchia di quella Città. Veggasi di grazia il Locato (*b*), il quale, non solo concorda in tutto, e per tutto intorno a questo fatto, ma dice molto più dei Campi, il quale passando poi nel luogo citato dall' Autor della Dissertazione alla Pace conchiusa fra il Pontefice, e i Visconti non osserva, come con mia somma ammirazione gli fa osservare l'Avversario, cioè, che *rispetto a Piacenza e Parma non ebbe Gregorio altra ragion per restituirle a quel crudelissimo Tiranno, se non perchè egli doveva tosto venire in Italia*, ma solamente attesta tutto ciò, che confermano gli altri Storici, cioè, che frattanto venuto *il mese d' Agosto ei* (Gregorio) *fece restituire a Galeazzo Visconti nel Piacentino, nel Pavese, e nel Novarese tutti i Castelli, che ritenea la Chiesa Romana.*

(a) *Campi Hist. Eccl. di Piacenza tom. 3. lib 22. ad an. 1372., & seqq.*

(b) *Locatus ad an. 1372. pag. 125.*

Pare a me, che alterazioni de' Testi tanto manifeste per non dir vergognose, e detestabili, anche in un Causidico de' più cicanosi del foro, dovrebbono far perdere intieramente il credito a quelle Scritture, le quali pubblicandosi al Mondo in controversie di tanto momento, non debbon mai essere disgiunte dalla modestia, dalla verità, e dalla buona fede; e pure

Camp. ubi supra lib. 23. ad an. 1376. pag 152.

pure io offervo, che non ſi ſcorge verità, non buona fede, nè modeſtia in chi le compoſe per ſoſtenere la preteſa ſovranità della Sede Apoſtolica nel Ducato di Parma e Piacenza; veggonſi all'oppoſto tutte ſparſe di falſi ſuppoſti, di mutilazioni de' Teſti, e di maledicenze, le quali non ſi proferiſcono ſolamente contro i Difenſori de' diritti del Sacro Romano Imperio, ma contro Principi, e gli Auguſti ancora, trattandoli da Eretici, e da Tiranni crudeliſſimi, anzi neppure la ſi perdona in coral Libelli agli ſteſſi Sommi Pontefici, allorche ſembra agli Autori, che li compoſero, che ſcreditandone le riſoluzioni, benche ſagge, e addoſſandoli difetti, che mai non ebbono, poſſono dar ſemblanza di vero a' loro inganni, come appunto fa qui l'Avvocato Piacentino, il quale taccia Gregorio XI. di *un naturale crudelmente piacevole, di troppa timidità, e ſoverchia debolezza, e timidezza di ſpirito*; e quel che è peggio, ei carica di ſimili, e indegne paſſioni un Principe, e un Papa predicato dall' Autore della ſua prima Vita appreſſo il Baluzio, dal Platina, e da Natale d'Aleſſandro per ottimo, prudentiſſimo, virtuoſo, indefeſſo, e zelante della grandezza ſpirituale, e temporale di Santa Chieſa ſopra molti ſuoi Anteceſſori; e finalmente quel, che non puol tolerarſi, egli è che vuol lo Sofiſta retrogrado machiato un sì degno Pontefice del brutto vizio di puſilanimità col ſuppoſto falſiſſimo, che egli faceſſe una coſa, che giammai non fece, perchè finge l'aſtuto Scrittore, che reſtituiſſe per troppa timidità, e debolezza di ſpirito Parma e Piacenza a' Viſconti, quando non tolſe mai loro nè l'una, nè l'altra di queſte Città, e ſe nella Pace, che conchiuſe con eſſi Signori, loro rinunciò le Caſtella occupate durante la guerra nel Piacentino, nel Paveſe, e nel Novareſe, nol fece per troppa timidità, ma con ſano, e maturo conſiglio, ed operò da Principe prudentiſſimo, e politico, imperciocche, veggendoſi obbligato far la guerra a' Fiorentini, e a quaſi tutte le Città della Romagna, poſteſi col di loro favore in piena libertà, ſagglamente previde, che non poteva certamente accignerſi a tanta impreſa, nè ſortirne con gloria, s'egli avea per nemici anche i Viſconti, Principi in que' tempi, ſenza dubbio alcuno, i più potenti, e formidabili di tutti quanti regnaſſero allora in Italia.

CAP. XXII.

CAP. XXII.

Suppone l'Autor Romano, Gregorio XI. Sovrano di Piacenza, prima, per aver nella guerra contro i Viſconti creato Daniello Carretto ſuo Capitano Generale nel Piacentino, e dipoi per i Privilegj concedutigli da Carlo IV., ne' quali ſi finge, che vi ſia compreſa Parma e Piacenza ſotto la Generalità dell' Eſarcato, e dell' Emilia; onde ſi ribattono tante ſuppoſizioni, e ſi fa vedere, che Carlo IV. fu riconoſciuto in tutta Italia, e particolarmente in Parma e Piacenza per vero Sovrano, e che confirmò a' Viſconti il Vicariato Imperiale delle Terre, che poſſedeano, e particolarmente di coteſte due Città.

SI vanta l'Autor Romano nel Capitolo XV. della ſua Storia, che *due anni appreſſo, cioè nel 1374., Gregorio ſteſſo il dì 22. di Febbrajo, creò Daniello del Carretto Cavagliere Geroſolomitano Capitaneum Generalem in toto Territorio Placentino, & circumvicinis partibus pro nobis, & Romana Eccleſia ſub obedientia tamen di Guglielmo Cardinale Sant' Angelo Vicario della Sede Apoſtolica nelle coſe temporali.*

Bel modo di provar' il Dominio de' Stati per mia fe. Il Papa fece la guerra a' Viſconti per impedirgli la ricuperà di Bologna, e per ritrarre le loro arme dal Bologneſe, infeſtar facea dalle ſue Truppe il Piacentino, deſtinando al comando di queſte un Capitano; e il noſtro Avverſario da un ral' atto, nè tira una conſeguenza di Dominio; Qual' Autore ſi ſognò mai di poter' allegare un fatto ſimile per prova di ſovranità. Il Rè Criſtianiſſimo fece una volta la guerra al Rè Cattolico, e conſtituì un ſuo Generale in Cattalogna, o nella Biſcaja per amminiſtrarla, indi concluſe la Pace, e ognuno rimaſe al poſſeſſo di quel, che era ſuo, reſtituendoſi vicendevolmeute le Terre occupate, durante la guerra medeſima; Dopo molti, e molti anni naſce conteſa fra loro della proprierà d'una di queſte Provincie, e potrà dunque il Rè di Francia colla giuriſprudenza del noſtro Storico addurre in prova del ſuo preteſo Dominio l'elezione di coteſto ſuo Capitano? Se queſto non è il caſo noſtro, mi dia il Lettore una ſolenne mentita, che me ne accontento; in tanto ſi degni oſſervar' il noſtro Avverſario, che torna addietro, e ſi appiata un' altra volta nell' Emilia, e nell' Eſarcato. Di grazia mettiamci in guardia, perchè ci tende un' imboſcata, e vuol ſorprenderci con i ſuoi continuati ſtrattagemmi, e colle ſue fallaci conſeguenze.

Dice dunque, che *alquanto prima eſſendo morto nel 1347. Lodovico Bavaro, l'Imperador Carlo IV., con annullare tutti gli atti praticati da lui contro alla Sede Apoſtolica il dì 27. Aprile dell' anno ſteſſo 1347., avea ratificato in mano del Pontefice Clemente VI. le ampie donazioni di Ridolfo Primo, ciò egli fece poi anche ad Innocenzo VI. nell' anno 1355., e ad Urbano V. nell' anno 1367., recitando in tutti, e tre i ſuoi Diplomi, come già diſſi, tutti intieri quelli di Arrigo VII., ove ſi confermano que' di Ridolfo, e degli altri Imperadori, e giurando, conforme al ſolito ſtile di non invadere, ma di mantenere, e difendere i Beni della Sede Apoſtolica, onde in conſeguenza egli riconobbe,*

nobbe, che Parma e Piacenza con tutta l'Emilia ſituata nell' Eſarcato erano della Chieſa Romana. E quando mai finità queſta cantilena dell' Eſarcato, e dell' Emilia? E quando ſi degnerà queſto moderno Storico di metter termine a sì falſe conſeguenze? Io non niego, che Carlo dilapidator dell' Imperio non faceſſe quanto mai ſeppero da lui bramare i Romani Pontefici, e che non confirmaſſe le Coſtituzioni di Ridolfo, e di Arrigo ſuo Avo; e avvegnache faceſſe molte altre coſe indegne d'un' Auguſto, come ſe ne duole il famoſo Petrarca (*a*), il quale lo invitò in Italia colle ſue lettere, non fece però quella di donar Parma e Piacenza alla Sede Apoſtolica, perchè nè l'una, nè l'altra di quelle Città a lei conceſſero gli accennati ſuoi Predeceſſori, ma tutte, e due le conſervarono all' Imperio, come a ſazietà io provai negli antecedenti Capitoli, ne' quali con maggior' evidenza feci vedere, che elle non ſi comprendeano nell' Eſarcato, nè tampoco nell' Emilia, che ſi pretende donata alla Chieſa. Ma io compatiſco queſto appaſſionato Scrittore, il quale vogliofo d'acquiſtarſi il favor di Palazzo con luſingarne il genio, ſi pensò, che meglio non l'avrebbe potuto fare, che tentando dilatar con pochi tratti dell' erudita, e deſtra ſua penna il Dominio temporale della Sede Apoſtolica, eſtenderlo per tutta quanta l'antica Emilia, e buona parte di Lombardia, e farlo giugnere perfino ſu l'Alpi Cozzie: nol compatiſco però nel modo, che tiene per arrivar'a queſto ſuo fine, mercechè, non contento ſervirſi di vani ritrovamenti, in mancanza di ſode ragioni, e di autentiche Scritture, ha voluto anche uſar ſatire, occultar la verità, e tacerla, come la tace quì, ove confeſſar dovea, che Carlo IV. fu riconoſciuto per Sovrano da tutta quanta la Lombardia, e dall' Italia ancora, e così tirarne una legittima, e più vera conſeguenza, che per tale fu ricevuto, ed acclamato anche da' Piacentini, e Parmigiani; anzi non avrebbe tirata conſeguenza alcuna, ma avrebbe narrato puramente, e con ſincerità iſtorica, il fatto, come ſtava, mentre il fatto fu che coronato Carlo in Milano colla Corona di ferro, e in Roma con quella d'oro eſercitò in eſſe Città atti di legittimo Signore, e di Monarca ſupremo, e che come tale confirmò il Dominio di tutte le Città, che poſſedeano i Viſconti in Lombardia, e in ſpecie di Parma e Piacenza.

(a) *Petrarca de vit. ſolit. lib. 2. ſect. 4. cap. 3.*

Queſte incontraſtabili verità ſono reſe pubbliche dagli Storici municipali di Milano, di Parma, e di Piacenza, e di quanti ſcriſſero i fatti di queſto Principe diſſipator d'una sì Auguſta Monarchia, il quale fu d'animo così abietto, e tanto avvido d'eſſer coronato in Roma, che per potervi andare, ſi laſciò imporre dal Papa la dura legge di doverne uſcire, toſto che aveſſe ricevuta la Corona medeſima; e ſolle ſtato acclamato Auguſto di nome, e non d'autorità, onde Biondo Flavio ſcrivendo queſta Storia co' ſentimenti del Petrarca dice così (*b*); *tandem pervenit Romam Carolus, & à duobus Cardinalibus, quos ea de cauſa Innocentius Papa miſerat, coronatus eſt, ea tamen præſcripta conditione, ut nec Romæ, nec in Italia moraretur, quod quidem Petrarca ad ſupraſcriptum Forolivienſem Nerium ſic ſcribit, omnis poteſtas impatiens Conſortis erit, cujus rei, ſi quâ antiqua non ſufficerent, verò ne recens nobis exemplum caſus attulerit, neu jam Pontifex Romanus Principem Romanum Romæ eſſe vetuerit, quod fama loquitur. Is nunc Diademate contentum, ac Imperii titulo Roma non ſolum patitur, ſed jubet, & quem dici Imperatorem ſinit, imperare nullo modo ſiturus eſt, ad ipſum verò Carolum Petrarca ſic dicit. Neſcio quid Romano Pontifici pollicitus jure-*

(b) *Blond. Flav. decad. 2 lib. 10 pag. 369.*

jurejurando interpoſito quaſi muro valido, ſeu Monte invio eo mane Urbis aditus probiberis: quænam iſta ſuperbia eſt: Principem Romanum publicæ libertatis auctorem, libertate privare, ut cujus eſſe debent omnia ipſe non ſit ſuus?

Ma laſciando alla pia meditazione del Lettore ciò che importino queſti ſentimenti d'un' uomo, che vivea in que' dì, e la di cui memoria onoratiſſima viverà eterna nelle ſue ammirabili fatiche letterarie, proſeguirò il filo del mio ragionamento, e proverò quanto aſſerj di ſopra, cioè che Carlo Quarto fu riconoſciuto da tutta Italia per Sovrano, e particolarmente da' Parmiggiani, e Piacentini, e che indi confermò a' Viſconti il Vicariato, e'l Dominio, che loro conceſſero i ſuoi Anteceſſori, e particolarmente Arrigo VII. ſuo Avo; Che foſſe Carlo riconoſciuto dagl' Italiani, e particolarmente da' Lombardi, e da' Toſcani per loro vero Sovrano, lo atteſta Pietro Meſia nella di lui Vita colle ſeguenti parole: *perciocchè eſſendo giunto in Italia, e vedendo gl' Italiani, che egli non faceva alle Terre alcuna gravezza, fu ricevuto da' Signori di Carrara in Padova, e dipoi da' Gonzaghi in Mantova, dagli Eſtenſi in Ferrara, da' Viſconti in Milano, e dalla maggior parte de' Signori Italiani, i quali gli giurarono fedeltà, e lo riconoſcevano per Imperadore, e così paſſando nella Città di Milano, ricevette in lei la Corona di ferro, e da Milano andò a Piſa, nella quale gli vennero Legati di Fiorenza, e di molte Città, chiedendo la ſua pace, & amorevolezza, e riconoſcendolo per Imperadore, e ſervendolo di denari per pagare le ſue Genti.*

Dello ſteſſo ci aſſicura il Rainaldi ne' termini ſeguenti (*a*): *Inſignis eſt annus humanæ ſalutis* 1355. *ſolemni novi Imperatoris Imperialibus Inſignibus exornati celebritate Romæ perfecta, in qua antequam aurea Corona à Legato Cardinali cenſeretur, ferream apud Inſubres Coronam die Epiphaniæ ſacro accepit; Cortuſius Hiſtoria Lib. XI. Cap. II., dicit; occurrerant Nobiles Mediolani (Carolo ſcilicet) & fere totius LOMBARDIÆ, qui per Cremonam, & alias Civitates tranſiens ſummo honore receptus die quarta Januarii intravit Mediolanum eodem menſe, & die Epiphaniæ in Eccleſiâ B. Ambroſii per Archiepiſcopum Mediolanenſem Corona ferrea honorificè coronatur. Iniiſſe antea ipſos* (cioè Viſconti) *cum Carolo, atque ab eo, ob Matthei Vicecomitis in Henricum Avum officia in Prætura Mediolanenſis munere confirmatos, tradunt idem Auctores; illos vectigal annuum Cæſareo Ærario illaturos ſe ſpopondidiſſe confirmat*; e dopo d'aver' eſſo Rainaldo confirmato quanto io diſſi, proſiegue a narrare, che *univerſa Hætruria venienti cervices placidè ſubmiſerit &c. Carolus anno Domini* 1354. *intravit Italiam, & ſe concordavit cum Tyrannis Lombardiæ meliori modo, quo potuit, & adſumpſit Coronam ferream apud Mediolanum, deinde receſſit, & ivit in Tuſciam, & Piſani, Senenſes, Lucani, Volterrani, Saminiatenſes, Montipolitiani, ſe totaliter tanquam in verum Dominum naturalem in ſuis manibus, & Dominio ſubmiſerunt, quos ipſe gratioſè recepit &c., Florentini verò cum ipſorum aliis reſiduis de Tuſcia alligatis concordaverunt ſe cum dicto Carolo cum conditionibus, & pactis habitis inter ipſos, & pecunia mediante pacti ſunt illi aureorum, ut refert Matthæus Villanus Auctor Coævus (b) lib. 4. cap. 73. 76. centum millia, multæque nomine ob præteritam in Henricum Avum perduellionem promiſſis quatuor millibus vectigalis nomine.*

(a) *Rainaldus ad an. 1355. n. 1., & ſeqq*

(b) *Matteo Villani Hiſt lib. 4. & 5. Rebdorf. ad an. 1354. Cortuſius lib 11. cap. 1. & 2. Lodov. Cavitellus ann. Cremon. Ripamontius Hiſt. Mediol. lib. 3. pag. 365, & ſeqq.*

Oltre il Cortuſio riferito dal Rainaldo, ci aſſicura tanto Alberto d'Argentina, quanto il Cuſpiniano, che Carlo concedette a' Viſconti il Vicariato perpetuo di tutte quante le Terre, che eglino poſſedean' in Lombardia. Aſſeriſce dunque detto Alberto (*a*), che *Rex quoque in Decembri, factis treguis inter Venetos, & Mediolanenſes cum tribus Fratribus Mediolanenſibus reformatur, recepta ab eis grande pecuniâ, & promiſſis ſibi annuis redditibus de terra, ita quod illi nomine Regis, Miniſtri terræ maneant ſicut ante*; e'l Cuſpiniano dice (*b*) *Vicecomitibus perpetuum Imperii Vicariatum aurea Bulla confirmavit*.

(a) *Alberi. Argent. pag. 163.*

(b) *Cuſpinianus pag. 384.*

E finalmente paſſando dal generale, al particolare di Parma e Piacenza, diè Carlo in eſſe due Città due prove chiariſſime dell' antica, e non mai interrotta ſovranità dell' Imperio, imperciocchè riſpetto a Parma, eſſendo ivi accolto, come Sovrano, dice Bonaventura Angeli (*c*), che *l'anno 55., il dì quinto di Aprile Carlo IV. Imperadore a favor della Chieſa di Parma riconfermò al Veſcovo tutti i privilegj, lettere, grazie, libertà, ragioni, donazioni, conceſſioni, & indulti d'altri Imperadori, e Rè impetrate, e di nuovo gli concedè tutte l'Alpe, e le ſommità de' Monti della Dioceſi, diſtretto, e Territorio di Parma nominatamente con queſti Confini, da una parte il Veſcovato di Luni, dall' altra la Terra, ovvero il Territorio del Boſco, dall' altra la via di Raigoſo, e di Lunaro, e dall' altra il Contado delle Corti di Raigoſo, e di Lunaro &c. Morì queſt' anno del meſe di Settembre Matteo Viſconti, e la ſua parte dello Stato diviſero tra loro i Fratelli, e Parma venne in mano di Bernabò*. Lo ſteſſo conferma il Campi (*d*) riſpetto al privilegio conceduto al Veſcovo di Parma, e in quanto a Piacenza dice, che *eſſendo allora cioè* dell' anno 1355. *Podeſtà di Piacenza il Marcheſe d'Inciſa, Uberto, ovvero Alberto a nome di Matteo Viſconti da eſſo Podeſtà con ſommo onore fu in queſta Città ricevuto l'Imperadore Carlo IV., quando partito da Milano, paſsò per eſſa in andando a Roma a prendervi la Corona*; e che *richieſto detto Carlo di nuovo dal Cavalier Dondatio Malvicino Fontana a voler come Imperadore coronato convalidar maggiormente la grazia del Feudo di Caſtel S. Giovanni, e della Val di Tidone conceſſagli nel Novembre innanzi*, benignamente aderì alle ſupplicazioni del Malvicino, concedendogli una molto ampia Inveſtitura di eſſi Feudi, tutti poſti nel Contado di Piacenza, e prima del Campi, colla ſcorta degli atti pubblici tutto queſto lo diſſe Omberto Locati (*e*), il quale può vederſi da ognuno.

(c) *Bonavent. Angeli Hiſt. di Parma lib. 2. ad an. 1355. pag. 187.*

(d) *Camp. Hiſt. di Piacenza lib. 2 tom 3. ad an. 1355. pag. 109.*

(e) *Locat. ad annum 1355.*

CAP. XXIII.

CAP. XXIII.

Le Inveſtiture fatte dall'Imperador Wenciſlao a Giovanni Galeazzo Viſconti, perchè litteralmente comprendono Parma e Piacenza mettono in un grand'imbarazzo gli Avverſarj, nè ſapendo come sbrigarſene fan ricorſo al Concilio di Coſtanza, e al Corpo Germanico, e ſi dicono, che furono annullate sì dall'uno, che dall'altro; Quì dunque ſi fa manifeſtamente vedere, che tutto quanto da loro ſi adduce è falſo, e ſuppoſto, e perchè l'Avvocato Piacentino ſi avanza a ſoſtenere, che Gregorio XI. ricuperò dette due Città, e indi le reſtituì a' Viſconti, ſi convince di manifeſta invenzione, e ſi moſtra, che Piacenza dopo che fu ricuperata da Azzo, e Parma, dopo che fu riacquiſtata dall'Arciveſcovo Giovanni, non uſcirono mai più dal Dominio de' loro Succeſſori; e in tal' occaſione ſi ſcoprono alcune fallacie, e due maligni riflеſſi, che fa queſto Autore per dar credito alla ſua Diſſertazione.

Niuna menzione fa l'Autor Romano degli atti di vera ſovranità eſercitati da Carlo IV. in Parma e Piacenza, benchè riferiti da molti Autori contemporanei, e di fede degni, e li race tutti, perchè diſtruggono, come fa il Sol la nebbia, i ſuoi diviſamenti, e confermano ſempre più l'alto Dominio dell'Imperio in quelle Città, e moſtrano quanto foſſe legittima la Signoria de' Viſconti nell'una, e nell'altra; Quindi perſuadendoſi poterne abboliir la memoria col tràſcorrerle, ſe ne paſſa al gran ſciſma nato nella Chieſa di Dio, dopo la morte di Gregorio XI., e da queſto prende preteſto per dire, che *per tutto quel tempo non ſi potette da' Sommi Pontefici rivolger l'animo alla ricuperazione delle Città uſurpate alla Sede Apoſtolica.* E che *eſſi però non reſtarono di mantener ſempre vive, e notorie le proprie ragioni, mentre Wenciſlao, e Ruperto confermarono le antiche donazioni fatte alla Chieſa nella maniera ſteſſa, che avea praticato Ridolfo I., il che poi anche atteſtò Sigiſmondo il dì ultimo di Maggio 1433. nella ſua Coſtituzione pubblicata nel tenor medeſimo in Roma ſotto Eugenio IV.*

Iſtoria Romana pag. 109.

Io non ammetto, che durante in Occidente un sì pernicioſo ſciſma, non foſſero in iſtato i Sommi Pontefici di rivolger l'animo alla ricuperazione delle Città uſurpate alla Chieſa, perchè leggiam' in molti Storici, e particolarmente nel Platina, nel Corio (*a*), e nel Villanova, che Papa Bonifacio IX. confederatoſi co' Potentati d'Italia, e co' Ribelli de' Viſconti fece la guerra al Duca Giovanni Galeazzo, e morto queſti, al Duca Giammaria ſuo figliuolo, contro cui dice il Villanova, che il Pontefice *geminum ſtrinxit telum*, animando i Sudditi a ribellarſi da lui, e ſiccome in que' tempi lo Stato di Milano fu più rravagliato da' Guelfi, e da' Ribelli, che nol fu quel della Chieſa per lo ſciſma, così videſi obbligato quel giovane Principe, per non perdere tutto il Dominio, lacerato da molti Tiranni, far la Pace col Papa, e reſtituirgli Bologna, Perugia, e Aſſiſi, con quanto aveano i ſuoi Maggiori acquiſtato in Romagna. Quindi è, che ſe la Corte Romana aveſſe allora penſato d'aver la menoma ragione ſopra le Città di Parma e Piacenza, e preteſo, che foſſero ſtate occupate alla Chieſa tirannicamente da' Viſconti, l'avrebbe ſaputo dire, e dimandarne la reintegrazione, particolarmente di Piacenza, che più non era

(b) *Corio part. 3. pag. 634., & ſeqq., & part. 4 pag. 680, & ſeqq. Platina in Vita Bonifac IX., & Innoc. VII. Jo. Baptiſta Villanova Laudis Pompejæ Hiſt. lib. 3. apud Grævium tom. 3. col. 413, & 414.*

in potere di Giammaria, ma del Vignate Tiranno di Lodi, e confederato col Papa. Leggaſi il Corio, il quale autentica quanto io dico, ſoggiugnendo, che la Ducheſſa Madre di Giammaria, *vedendoſi in gran pericolo, ed abbandonata da ogni ajuto, maſſimamente da' Cittadini Milaneſi, fra i quali erano continue diſſenſioni, e che non avrebbono sborſato un ſolo dinajo per conſervazione del ſuo Stato, deliberò far la Pace col Pontefice, e concedergli Bologna, Perugia, e Aſſiſi per fuggire la ruina delle altre Città, che le reſtavano, le quali vedeva in evidentiſſimo pericolo.*

Quello, che vuo in ſeguito della buona fede, che profeſſo accordar' allo Storico Romano, egli è, che tutti gl' Imperadori mentovati da lui, ed *anche Federigo III. con ſolenne giuramento nell' anno 1452., in mano del Pontefice Nicolò V., confirmaſſe le donazioni di Ridolfo*; ma debbo poi in oſſequio della verità, per cui ſolo ſcrivo, negare ogni ſuo falſo ſuppoſto, e ripetere quanto digià provai, cioè che in tante donazioni fatte da' Ceſari alla Chieſa; non ſi nominarono giammai Parma e Piacenza, nè mai vi furono compreſe, e che per conſeguenza non poſſono, nè debbon dirſi uſurpate alla Chieſa, perchè ella mai non v'ebbe alcun legittimo, e ſtabil Dominio, e che i Viſconti non debbon, nè poſſono dirſi uſurpatori, mentre poſſedertero eſſe due Città, prima come Vicarj, e poi come Vaſſalli dell' Imperio, e de' Ceſari di Germania, i quali erano, e ſono anche oggidì Sovrani legittimi delle medeſime, e per tali riconoſciuti dal Papa, da' Parmiggiani, e Piacentini, e dal Mondo tutto, cominciando dall' Imperio di Carlo Magno, e ſcendendo in giù perfino a Carlo IV. Laonde diſcorre molto male l'Autor Romano, quando dice, che *per eſſer ſtato Giovanni Galeazzo Viſconti dichiarato dell' Imperador Wenceſlao nell' anno 1395. Duca di Milano, e poi il dì 3. di Marzo 1397. Duca di Lombardia con ſuoi Diſcendenti, in tempo che tenea occupate le Città di Reggio, Parma, Piacenza, Bobio, e Borgo San Donnino tutte di ragion della Chieſa, non ſegue per queſto, che elle foſſero dell' Imperio, e che in virtù di tal' atto elle abbino potuto validamente incorporarſi al Ducato di Milano*; mentre favellando così, ſuppone quel, che è in quiſtione, anzi dà per coſtante a ſuo favore quel, che ei dovea provare, e non provò, nè proverà giammai, cioè che Reggio, Parma, Piacenza, Bobio, e Borgo San Donnino foſſero di ragione della Chieſa, perchè ho io moſtrato co' teſtimonj d'ogni eccezion maggiori, che ſono tutte Città Lombarde, e del Regno d'Italia, e molto più mal la diſcorre l'Avverſario noſtro, affermando, che *i Viſconti non le tennero in loro balia come Vicarj Imperiali, ma come Tiranni uſurpatori*; poiche del Vicariato conceduto a queſti Principi dagl' Imperadori Arrigo VII., Lodovico il Bavaro, e Carlo IV., ne fanno indubitata fede tutti gli Storici di que' tempi citati da me negli antecedenti Capitoli, e i medeſimi Sommi Pontefici confirmaronli cotal Vicariato, non già in nome della Sede Apoſtolica, ma come Amminiſtratori dell' Imperio, da loro preteſo vacante per le cenſure, che fulminarono contro il Bavaro; nè quanto vanamente aſſeriſce lo Storico, *riſulta dalle dichiarazioni de' Papi*, e molto meno *dalle Coſtituzioni Imperiali ſopra eſſe Città in favore della Chieſa Romana*, imperciocchè non hanno gli Avvocati Romani moſtrato, nè moſtreran giammai un ſol Diploma Ceſareo, il quale dichiari, che l'accennate Città s'appartenneſſero alla Sede Apoſtolica, riſultando bensì da mille, e mille atti, che ſpettano al Regno Lombardo.

Iſtoria Romana pag. 110.

Che

Che l'Inveſtitura di Wencislao foſſe dichiarata nulla dal Corpo degli Elettori, non è vero, e gli Avverſarj non ne danno, nè potran giammai darne un ſol' indizio, non che una concludente prova. Anzi è tanto falſo, che ella veniſſe annullata dal Corpo Germanico, quanto è veriſſimo, che fu da Sigiſmondo confermata in Vicegrado l'anno 1426., il dì primo di Luglio, e dipoi l'anno 1495. eſpreſſamente da Maſſimigliano I., come ben toſto lo proverò co' Diplomi alla mano. Quindi è, che tutti i noſtri più inſigni Giureconſulti ſoſtengono con invitti argomenti, e con ragioni fortiſſime la ſteſſa Inveſtitura di Wencislao per valida, e incontrovertibile, perchè data dianzi, che queſta larva di Ceſare foſſe sbalzata giù dall' Auguſto Soglio da lei deturpato con tanti, e sì abbominevoli vizj. Egli è vero però, che fra le molte cagioni, che ſi eſprimono nella ſentenza della ſua depoſizione vi ſi legge quella, che creaſſe Giangaleazzo Viſconti *ex Præfecto Imperiali Ducem Mediolanenſem, accepta pecunia*; ma queſta depoſizione di un Ceſare indegno dell' Imperio non annulla i privilegj, e le conceſſioni da lui fatte, innanzi d'eſſer privato dell' Imperial Dignità; nè ſo vedere qual ragione dar poſſa al Papa per dirſi Sovrano di Parma, e Piacenza; anzi parrebbe a me, che ella piuttoſto faceſſe una gran prova a favore dell' Imperio, il quale, dato, e non conceſſo, che colla depoſizione di Wencislao aveſſe annullato quanto da lui ſi fece, non perranto annullò il ſovrano Dominio, che egli avea in quelle due Città; Io mi perſuado, che con tal ſuppoſta annullazione d'Inveſtitura, non ſi annullaſſe la ſovranità, che lo ſteſſo Imperio avea in Milano, e in tutta quanta la Lombardia dominata da' Viſconti, come dunque puo dirſi cancellata quella, che egli avea in Parma, e Piacenza? concioſſiacoſache, riſpetto alla Inveſtitura la ſteſſa è la ragion di Milano, come di Parma, e Piacenza; non v'ha dubbio, che l'Inveſtitura prova il ſupremato a favore di chi dà l'Inveſtitura medeſima; tal ſupremato però da eſſa non dipende a ſegno tale, che abbolita queſta, debba anche dirſi abbolito il ſovrano Dominio del Principe, che la concedette, anzi, chi annulla l'Inveſtitura di uno Stato già concedutо in feudo dà maggior forza al ſuo diritto ſovrano, moſtrando d'eſſer' Arbitro, e Padrone di darla, e torla a ſuo piacimento; confeſſar dunque dee l'Autor Romano, che le oſſervazioni, che fa per eſcludere la ſovranità dell' Imperio in Parma, e Piacenza, a lei accreſcono maggior valore, e contra ogni ſuo intento la confermano ſempre più; e ſe *la mentovata Inveſtitura fu ſpedita in tempo di ſciſma, e di confuſione di tutto lo Stato della Chieſa, e mentre i Viſconti poco, o nulla aderivano a i veri Pontefici*, non perranto ſi puo dedurne, ch'eſſe Città da lungo tempo poſſedute pacificamente da' Viſconti, come Vicarj Imperiali, foſſero della Chieſa. Io non ritrovo, che vi ſia un ſol Canone, che vieti agl' Imperadori porer concedere le Inveſtiture in tempo di ſciſma della Chieſa; onde potrebbe al più al più inferirſene, che la ſteſſa Inveſtitura recato non aveſſe verun pregiudizio alle ragioni della Santa Sede, ma ſe niuna ve n'ebbe mai, come ſi è moſtrato, che importa, che ella ſia ſtata conceduta in tempo di ſciſma, ed *a i Viſconti, che nulla, o poco aderivano a i veri Pontefici*? Vorrei però che lo Storico Romano mi diceſſe chi foſſe ſtato dopo Gregorio XI. il vero Ponrefice, perchè queſti certamente non ſarebbeſi poturo deporre dal Concilio di Coſtanza, il quale fu appunto convocato per eſtirpar' uno ſciſma così pernicioſo, e perchè era dubbio tanto in fatto, che in jure, chi veramente di tre Papi foſſe l'indubitato, e legittimo Succeſſor di Pietro, pretendendoſi tutti e

tre

tre que' Pontefici, che viveano allora veri Capi della Chiesa di Dio, e ognuno di loro per tale era riconosciuto, e venerato dalla sua obbedienza, composta di Regj, di Principi, Cardinali, Vescovi, Prelati, e Religiosi tutti Cattolici, e alcuni di loro Santi, come fu Vincenzo Ferrerio dell'Ordine de' Predicatori, il quale favoriva Pietro di Luna, il più ostinato di tutti gli Antipapi; avvegnache non paja, mette però l'Investitura di Wenceslao in un grande imbarazzo gli Avversarj, e siccome non sanno come sbrigarsene, ricorrono per ajuto al Concilio di Costanza. Dice dunque lo Storico Romano pieno di somma confidenza, che *essa con ogni atto simile di qualunque sorte intendesi rivocata, eziandio per la Sessione XIX. del Concilio di Costanza adunato alla presenza dell' Imperador Sigismondo, la quale si tenne contro gli Usurpatori della Chiesa à tempore Gregorii XI.*, e l'Avvocato Piacentino per dar credito quanto più può alle sue faole, comincia con gravità, e gonfiezza di parole a narrar la Storia di cotesto scisma, e la convocazione d'esso Concilio, e dipoi ci fa sapere, che *vi comparve Sigismondo con riguardevol seguito di Principi della Germania, e dell' Ongheria, e che nel cospetto dell' Augusta Raunanza di tanti Principi si unì il Concilio, e si stabilì, che fosse osservata la Costituzione di Carlo IV. Padre di Sigismondo contro gli Occupatori de' Beni, e degli Stati di qualunque Chiesa, si formò poscia; e pubblicò una particolar Costituzione, colla quale essendosi approvata nuovamente la mentovata Costituzione di Carlo IV, ed un'altra più vecchia fatta dall' Imperador Federigo prima che divenisse Scismatico, decretossi, che i Regni, le Provincie, e le Città per temerità, forza, ed inganno di qualunque persona Ecclesiastica, o Secolare, benchè fossero Imperadori, Rè, o Pontefici alienati, od occupati sotto il Pontificato di Gregorio XI., e dopo la di lui morte, fino all'ora, fossero restituiti alla Romana Sede, od a qualunque altra Chiesa, che ne fosse stata spossessata, cassando, ed annullando qualsivoglia concessione, dismembrazione, ed infeudazione fatta da' Pontefici accennati, e dagl' Imperadori, benchè vi fosse intervenuto per convalidare quelle pretese alienazioni il consenso, e l'autorità di quelli, che per legge, o per costume, avessero dovuto convalidare, od autorizare simili contratti.*

Dissertazione di Parma, e Piacenza pag. 103., e 104.

Oh Dio buono, e immortale! e chi mai arrivò a tanta sottigliezza, per non dir malizia? Non vogliono in conto alcuno gli Avvocati della Curia Pontificia staccarsi dall' impegno di torre co' loro sofismi al Sacro Romano Impetio la sovranità di Parma, e Piacenza autenticata anche dalle prime Investiture, colle quali furono in un sol corpo unite le principali Città di Lombardia, e con esse le due poco fa nominate, e perchè non sanno più a che attaccarsi, s'abbracciano al Santuario, e per far servire alla loro immoderata passione i sagri Canoni d'uno de' più venerati Concilj Ecumenici, che fiansi celebrati in Occidente, non hanno orrore di storcerli a loro talento, e di far dir'a que' Santi Padri ciò, che non ebbono mai in mente di proferire.

Sostengono dunque gli Avvocati Romani, che l'Investitura di Wenceslao fu cassata nella Sessione XIX. del Concilio Costanziense, ma qual' è mai il Canone di questa Sessione, che l'annullò, e dove si ritrova egli? Pretendono peravventura essi Avversarj, che tal'annullazione si comprenda in quella generalità, colla quale vengono condannate le usurpazioni, le occupazioni, e invasioni fatte de' Beni, e Stati, non solamente della Sede Apostolica, ma di tutte quante le Chiese, e Luoghi pii della

Cristia-

Criſtianità, durante lo ſciſma, e vivente anche Gregorio XI., ma in tutta quella grande, e luoga Coſtituzione, qual menzion ſi fa mai d'Inveſtiture concedute da Wencislao, e da chi che ſia altro Imperadore? E parrebbe a me, e lo parrà peravventura a qualunque uomo dottato di buon ſenſo, e ſpogliato d'una cieca prevenzione, che altra coſa foſſe caſſare le uſurpazioni, le occupazioni, e le invaſioni, ed un'altra l'annullare le conceſſioni, e le Inveſtiture fatte da' Ceſari de' Feudi dell'Imperio, in cui non avea, nè ha la Chieſa Romana diritto alcuno; onde prima di proferir con tanta franchezza, che l'Inveſtitura di Wencislao fu annullata dal Concilio, dovevano provare i Signori Avvocati della Curia Romana, che Parma, e Piacenza foſſero d'indubitata ragione della Sede Apoſtolica, che ella ne aveſſe il Dominio certo, e l'attual, e pacifico poſſeſſo, in ſpecie durante o il Pontificato di Gregorio, o lo ſciſma d'Occidente; hanno eglino forſe provato sì preciſe circoſtanze? Lo deciderà il diſcreto Lettore, dopo che avrà ben' eſaminato le ragioni, e i documenti allegati da loro in confermazione della loro ſentenza, e le prove irrefragabili recate da me per moſtrare, che le ſuddette Città furono mai ſempre del Regno d'Italia, che le poſſederono i Viſconti come Vicarj dell'Imperio, e che queſti le ricuperarono, non già nel Pontificato di Gregorio XI., a cui giammai non riuſcì d'inſignorirſene per quanti ſforzi ei faceſſe, affine di annichilare la potenza de' Viſconti, ma in quelli di Benedetto XII., e di Clemente VI., avendo io fatto vedere, che Piacenza fu ben preſto reſtituita al Dominio di Azzo, a cui fu tolta, e Parma alla Signoria dell'Arciveſcovo Giovanni; e che tutte e due eſſe Città riacquiſtate una volta da que' Principi, paſſarono ſenza interrompimento di poſſeſſo ne' loro Succeſſori; e ſe il Duca Giammaria fu ſpogliato dal Vignati di Piacenza, ciò fu per brieve tempo, e nel modo, che ben toſto vedremo; nè tal'uſurpazione pregiudicò, ma piuttoſto confermò ſopra la ſteſſa Città il ſovrano Dominio dell'Imperio.

Ma per toccar con mano, che nulla ebbe giammai che fare la Coſtituzione promulgata nel Concilio di Coſtanza colla Inveſtitura di Wencislao, oſſerviam' un poco per qual motivo, a qual fine fu pubblicato da que' Santi Padri, e come l'intendano, e l'interpetrino colla Sacra Rota i più celebri Canoniſti, mentre così vedremo, ſe la ſpoſizione degli antichi Giureconſulti Romani s'accopj coll'opinione di queſti moderni Avvocati della Reverenda Camera.

La Coſtituzione dunque comincia così (a): *Sacroſancta Synodus Conſtantienſis in ſpeculum ſuæ conſiderationis extollens quam graviſſima diſpendia Eccleſiæ, Monaſteria, Hoſpitalia, Xenodochia, & alia Loca Pia, & Perſonæ Eccleſiaſticæ, ſic tempore guerrarum, & lugubris ſcyſmatis proh dolor! cauſante malitia mentium humanarum ad talia diverſis coloribus, modis, & titulis inibentium improbè hactenus pertulerint, maximè à tempore felicis recordationis Urbani Papæ VI. incluſivè citra ac perferant inceſſanter in taliis, collectis, exactionibus, occupationibus, invaſionibus, detentionibus, diſtractionibus, conceſſionibus, venditionibus, infeudationibus, emphiteuſis, & aliis locationibus, donationibus, permutationibus, & aliis variis, & diverſis alienationibus Regnorum, Provinciarum, Comitatuum, Dominiorum, Territoriorum, Diſtrictuum, Civitatum, Caſtrorum, Villarum, & aliorum bonorum, & jurium, ac etiam ſpiritualium, & juriſdictionem ad Romanam, & Eccleſias alias &c. ſpectantia &c.* Quindi fatta queſta narrativa,

(a) *Concilium Conſtant. ſeſs. 19. apud Labeum.*

rativa, profiegue a dire il Concilio, che tutte quante le occupazioni, uſurpazioni, invaſioni, vendizioni, infeudazioni, conceſſioni, ed altri contratti di ſimil ſorta fatti durante detto pernicioſiſſimo ſciſma, sì de' Beni, Stati, ragioni, e diritti tanto della Chieſa Romana, quanto di tutte le altre Chieſe, Moniſterj, Oſpitali, ed altri Luoghi Pii debban dirſi, e intenderſi nulli, e di niun valore, caſſandoli, revocandoli, ed annuliandoli, fuorche ſe ſi provaſſe, che quanto fu dato, o ſpeſo per eſſi Beni &c. cedi in evidente utilità di eſſe Chieſe, Moniſterj, e Luoghi Pii con altre dichiarazioni, ed eſpreſſioni, che non fanno al caſo noſtro, come potrà vederlo il Lettore dalla ſteſſa Coſtituzione allor quando voglia ſoddisfar l'animo ſuo.

Sicche da queſto Proemio anzi da tutto il conteſto di tal legge evidentemente ſi ſcorge, che l'animo, e l'intenzione de' Padri ragunati nel Sacroſanto Concilio, non fu di porre la mano nell'altrui meſſe, nè di eſtendere l'aurorità loro ſopra quella dell'Imperio, nè ſopra le Inveſtiture date dagl' Imperadori, ma bensì d'annullare, e revocare tutto quanto era ſtato alienato, conceduto, ed infeudato da quei, che durante lo ſciſma occupato aveano il Pontificato, ſapendoſi, che ognuno di loro per mantenerſi nella poſſeſſione di tanta dignità, e per acquiſtar ſeguito, aderenze, ed ajuto ſi ſervivano de' Beni delle Chieſe, dilapidandoli, ditò così, e dandoli volentieri a chiunque voleva ſeguitar' il loro partito, accoſtarſi, ed unirſi all'ubbidienza loro, ſenza curarſi alcuni, ſe ben non tutti, di opporſi alle vendite, diſtrazioni, contratti, alienazioni, uſurpazioni, occupazioni, ed invaſioni, che dagli altri ſi attentavano in pregiudizio, non ſolamente della Romana, ma di tutte quante le Chieſe del Criſtianeſimo, e così l'intende oggidì la Sacra Rota, e così l'inteſero i Canoniſti Romani, e in tal modo l'eſpone il Cardinal de Luca (a) in più luoghi del ſuo celebre Teatro *Veritatis, & Juſtitiæ*, e particolarmente nel trattato *de Feudis*, dove diſputandoſi della validità, o invalidità di certa Inveſtitura de' Caſtelli di Monte Leone, e Campo Urſulo dati in feudo da Bonifacio IX. al Conte di Corbaria, dice, che *pro parte Civitatis, ego, & alii pro ea ſcribentes non negabamus dictas propoſitiones de jure veras poſita validitate, vel duratione primæ Inveſtiturę, quarum tamen utramque deficere dicebamus, quia cum Bonifacius IX. fuiſſet Pontifex durante ſchiſmate, initium habente ab obitu Gregorii XI. terminatum per Concilium Conſtantienſe, ubi declaratis inſubſiſtentibus juribus trium eodem tempore pro Summis Pontificibus ſe gerentium nempe Gregorii XII., Benedicti XIII., & Joannis XXII. alias XXIII., ſive per viam renuntiationis, ſive per viam depoſitionis, vel declarationis nullitatis electus fuit Martinus V., ſub quo Eccleſia Catholica tranquillè quievit; idem Concilium irritas, ac invalidas declaravit omnes conceſſiones durante ſchiſmate factas ut conſtat in §. Item dicta Sancta Synodus poſt Conſtitutiones Carolinas inter Concilia collecta à Bymio tom. 7. part. 2. pag. 1129., 1131., & alias 1159. Ibique comprobari dicebam ex Bulla Martini V., ſub datum Romæ apud SS. Apoſtolos 15. Septembris anno 8., ubi claris verbis non enunciativè aſſeritur in dicto Concilio abolitas eſſe omnes conceſſiones, & infeudationes factas durante ſchiſmate, & merito quia cum tunc quilibet pro Papa ſe gerens, Subditorum benevolentiam, ac obedientiam affectaret, tanquam ſui Papatus fundamentum, idcirco opus erat gratias, & conceſſiones etiam inordinatè profundere* (b); *unde mos*

(a) *De Luca de Feudis diſc. 3. n. 6.*

(b) *Burat deciſ. 432. n 1. Gregorius deciſ. 309. n. 1. & ſeqq.*

fuit

fuit Martini V. ſæpius reſpondere, quod obſerventur Privilegia, & Conſtitutiones Pontificum, qui fuerunt ante ſchiſma.

Ed ecco per qual cagione fu fatta la decantata Coſtituzione, e quali Pontificati abbracci, e quali no; non eſtendendoſi a quei, che furono innanzi dello ſciſma, nè oltrapaſſando le conceſſioni, privilegj, e inſeudazioni fatte da' Papi ſciſmatici, ſenza far parola de' Diplomi dati da' Ceſari.

E ſiccome dice quì l'Avvocato Piacentino, che Alberto Duca d'Auſtria fu a inſtanza del Veſcovo di Trento citato, e condannato dal Concilio per aver' uſurpato le Terre del di lui Veſcoado, facendo queſto inconſiderato Scrittore una troppo indegna memoria di sì gran Principe, di più dicendo, che lo ſteſſo Duca Filippo Maria ſi vide citato dal Concilio medeſimo per certa cauſa moſſagli contro dal Veſcovo d'Aſti, io perciò gli replico, che tanto più liberamente ſarebbe ſtato eſſo Filippo Maria citato per ordine di sì ſanto Conſeſſo, e ad inſtanza del Sagro Collegio de' Cardinali precettato, e obbligato alla reſtituzione di Parma, e Piacenza, ſe o egli, o il Duca Giangaleazzo aveſſe uſurpato quelle due Città, e ſpogliatane la Santa Sede.

Quello però, che toglie agli Avverſarj qualunque appiglio, e fa con evidenza vedere, che nè la ſentenza del Corpo Germanico, nè la Coſtituzione del Concilio di Coſtanza feriſcono le Inveſtiture di Wencislao, date a favore di Giangaleazzo Viſconti, e che quando dubitar ſe ne poteſſe, tanto e tanto reſterebbe ſempre comprovata la ſovranità dell' Imperio ſopra Parma, e Piacenza, egli è il fatto, che ſono per eſporre, convalidato dalla fede de' Diplomi, e degli atti pubblici.

Già oſſervammo negli antecedenti Capiroli, che l'Imperador Carlo IV. prendendo la protezione del Pontefice contro Bernabò, e Galeazzo Viſconti, paſsò prima in Avignone, e venne poi in Italia a' loro danni: e arrivò tant' oltre il di lui riſentimento contro de' Viſconti, che dianzi dichiarò Ribelle dell' Imperio Bernabò, e lo privò d'ogni Dominio, e anche di quello di Parma, creando in ſuo luogo per Vicario Imperiale Amadeo Conte di Savoja, come ne appare dall' atto autentico, che ſi conſerva in un' antichiſſimo regiſtro (*a*) del Regio Archivio di Milano; e indi fulminò queſto Ceſare la medeſima ſentenza contro Galeazzo, e tutti li ſuoi Aderenti, Complici, e Seguaci, privandolo di tutti li Feudi, delle Terre, e de' Beni, che come Vicario Imperiale godea in Lombardia, e per conſeguenza anche del Dominio di Piacenza, e coteſta ſentenza fu proferita al dì 3. d'Agoſto 1372., come ſi legge nello ſteſſo Regiſtro (*b*).

Append. n. 4.

(a) *Regiſtr. VV. fol. 171.*

(b) *Idem Regiſtr. pag. 124.*

Morto Carlo IV., e paſſato all' altra vita Galeazzo, Giangaleazzo ſuo figliuolo, vogliofo di ricuperare la dignità di Vicario Imperiale, di cui fu privato ſuo Padre, coſtituì dell' anno 1379. addi 6. d'Aprile ſuoi Procuradori: *Nobilem, & Egregium Militem D. Johannem de Guarzonibus, & Bartholomæum de Sovana, de Luca &c. ad comparendum coram Sereniſſimo Principe, & D. Winceslao Dei gratia Romanorum, & Bobemiæ Regem ad ſupplicandum eidem pro parte præfati D. Johannis Galeatii, & nomine ipſius, quatenus de ſua benigna gratia, & liberalitate dignetur revocare proceſſus factos per quondam bonæ memoriæ Sereniſſimum Principem Principum Carolum Romanorum Imperatorem, & Bobemiæ Regem, contra & adverſus quondam bonæ memoriæ Magnificum Dominum Galeatium Militem Imperialem, Vicarium Generalem ipſius conſtituentis Genitorem, deſcendenteſque ſuos, & adhe-*

rentes ipſius Domini Galeatii, & ſimiliter dignetur reſtituere in integrum, & reſtituat præfatum Dominum Galeatium, & omnes ipſius Deſcendentes contra, & adverſus proceſſus prædictos, & ſecuta ex eis, & ipſis revocationibus, & reſtitutionibus factis, dignetur ipſum D. Johannem Galeatium, & Azonem ejus natum, & utrumque eorum in ſolidum, & alios deſcendentes ſuos maſculos de legitimo procreatos, ſeu procreandos confirmare, ſeu de novo facere, conſtituere, & creare ſuos Vicarios Generales pro Imperiali, & Regia Majeſtate Romanorum in Civitatibus Mediolani, Papiæ, Cumarum, PLACENTIÆ, Vercellarum, Novariæ, Terdonæ, Alexandriæ, Aſti, Albæ, Bobii, & in Terris, Diſtrictibus, Juriſdictionibus, ſpectantibus, & pertinentibus pro dictis Civitatibus, & cujuslibet eorum, & in Terris, & in Caſtris &c. E queſto Mandato ſi conſerva nel ſuddetto Regio Archivio, ed è anche regiſtrato nella Storia di Ugo il Grande Duca di Toſcana, e nelle memorie di Peſcia, pubblicate dal Padre Don Placido Puccinelli Monaco Caſſinenſe al fol. 385., appreſſo il quale Autore ognuno puo vederlo.

Aderì Wencislao alle iſtanze di Giovangaleazzo, e dell'anno 1380. il dì primo di Marzo revocò, e annullò ogni proceſſo, e la ſentenza pubblicata da ſuo Padre contro Galeazzo Viſconti, e Vicario Generale Imperiale ne' ſeguenti termini (*a*): *Wenceslaus Dei gratia Romanorum Rex &c. Etiam ad cautelam iteratò, & de novo ſponte ex certa ſcientia, & animo deliberato, te, tuoſque Hæredes, & Deſcendentes maſculos, & quemlibet tui Hæredum, & Deſcendentium maſculorum in ſolidum pro Sacra noſtra Majeſtate Regia, Romana, noſtros, & Sacri Imperii facimus, conſtituimus, ordinamus, & creamus Vicarios Generales irrevocabiles perpetuò duraturos per omnia tempora vitæ noſtræ, dum tamen in noſtra, & Sacri Romani Imperii fide, & obedientia perſiſtatis, Civitatum, & in Civitatibus, Territoriis, & Diſtrictibus, videlicet Civitate Papiæ, & ejus Territorio, & Diſtrictu, & eorum pertinentiis, & Supercomitibus de Lomello, etiam quantum ad Caſtra, Poſſeſſiones, & Bona ipſorum, quæ in Territorio Papienſi conſiſtere dignoſcitur, tam in terra, quàm in aqua, tam in Monte, quàm in plano; Civitatis, ſeu in Civitate PLACENTIÆ; Civitatis, ſeu in Civitate Novariæ; Civitatis, ſeu in Civitate Vercellarum; Civitatis, ſeu in Civitate Derthonæ; Civitatis, ſeu in Civitate Alexandriæ; Civitatis, ſeu in Civitate Bubis, ſeu Bobii; Civitatis, ſeu in Civitate Aſti, ſeu Aſtenſi; Civitatis, ſeu in Civitate Albæ, & de omnibus aliis Terris, Caſtris, Locis, & Villis Pedemontium &c.*

Append. n. 5.

(a) *Regiſtr. VV. fol. 96.*

Non pretenderanno già gli Avverſarj del Sacro Romano Imperio, che queſta innovazione di Vicariato foſſe abbolita o dal Corpo Germanico, ovvero dalla celebre Coſtituzione fatta dal Concilio di Coſtanza? e ſe di ragion pretender nol poſſono, come vorran poi pretendere, che Piacenza non ſia Città Imperiale, ſe queſta con tutte l'altre, che ſono incontrovertibilmente Terre dell'Imperio fu data da Wencislao in Vicariato a Giangaleazzo Viſconti, nel modo medeſimo, che in Vicariato Imperiale la poſſedea Galeazzo ſuo Padre? Vede bene il Lettore da tutto ciò quanto peſino gli ſtortiſſimi argomenti di sì fatti Scrittori, e quel'onore eglino facciano a' preteſi diritti della Reverenda Camera Apoſtolica, intanto lo prego ad avvertire, che in queſto Diploma niuna menzione ſi fa di Parma, perchè queſta Città non era poſſeduta dal Padre di

Gianga-

Giangaleazzo, perchè nella diviſione, che ſi fece dello Stato pervenne in Bernabò ſuo fratello.

Conobbe l'Avvocato Piacentino, che la Coſtituzione del Concilio di Coſtanza nulla avea che fare coll'Inveſtitura di Wencislao, e molto meno col Vicariato conceduto da lui a Giovanni Galeazzo, onde penſando fra ſe, come poteſſe per un'altro verſo tirar la Coſtituzione al ſuo diſegno riſpetto a Parma e Piacenza, ſi luſingò, che gli ſarebbe venuto fatto, ſe laſciata per poco tempo la ſteſſa Inveſtitura, ſi foſſe appigliato a un novello partito; Quindi è, che preſiſtendo egli nel falſiſſimo ſuppoſto, che Gregorio XI. ricuperaſſe le Città di Parma e Piacenza, come Stati della Chieſa, e dipoi le reſtituiſſe a' Viſconti, aggiugne alla catena delle ſue fallaci premeſſe altre invenzioni, non men'artificioſe, che ideali, e per darle qualche colore, la fa da Uomo ingenuo, confeſſando eſſer vero, che *il Concilio eccettuò le conceſſioni, e le alienazioni, le quali foſſero ſtate fatte anteriormente al Pontificato di Gregorio XI., ſotto la qual'eccezione parrebbe, che foſſe compreſa la conceſſione, che anteriormente al Pontificato dello ſteſſo Gregorio era ſtata fatta dal Pontefice Benedetto XII., come ſi dirà nelle perſone di Luchino, e Giovanni Veſcovo di Novara fratelli, e reſpettivamente figli di Matteo Viſconti delle Città di Piacenza e Parma col titolo di Vicario perpetuo ne' primi inveſtiti, e ne' loro Succeſſori; Quando ſi ammetteſſe queſta eccezione indiſtintamente, non pregiudicarebbe, ma piuttoſto rinvigorirebbe l'alto ſupremo Dominio, ed il poſſeſſo della Santa Sede, che ſarebbe ſtato mantenuto da Giovanni Galeazzo nipote di detto Luchino come figlio di Galeazzo, di cui fu Padre Luchino.* *Diſſertazione pag. 105.*

Se voleva l'aſtuto Avvocato confeſſar'ingenuamente la verità, e non maſcherarla con ſottigliezze troppo indegne delle cauſe, che ſi aggitano fra Principi nel Tribunale degli Eruditi, dovea piuttoſto dire, che egli è vero, che la Seſſione XIX. del Concilio di Coſtanza non tocca punto, nè fiore il Dominio utile, nè tampoco l'antico, e pacifico poſſeſſo, che aveano i Viſconti in Parma e Piacenza, e ſe non voleva ſoſcriverſi a queſta innegabile verità, non importava, che ammetteſſe, che il Concilio non parla di quelle conceſſioni, e alienazioni fatte anteriormente al Pontificato di Gregorio XI., perchè tutto ciò ſi ſa da chiunque è verſato nella Storia del Concilio medeſimo, anzi dovea laſciar la briga di riflettere a noſtro favore, che ſotto tal'eccezione parebbe, che foſſe compreſa la *conceſſione, che anteriormente al Pontificato dello ſteſſo Gregorio era ſtata fatta a' medeſimi Viſconti*; mentre noi non abbiamo di biſogno per ſoſtenere i diritti imperturbabili dell'Imperio del ſuo *parrebbe*, e ſenza che egli ſotto un'altro falſo pretеſto ci acconſenta, che gli accennati Principi poſſederono quelle due Città molto prima del ſuddetto Pontificato; noi l'abbiamo con evidenza moſtrato; e abbiam'anche fatto vedere, che le dominarono come Vaſſalli, e Vicarj dell'Imperio, e non mai come inveſtiti da Benedetto XII., il quale, ſe concedè il Vicariato a' Viſconti, lo concedette anche a' Scaligeri, nè agli uni, e agli altri lo concedè, come Sovrano colla ſola autorità di Sommo Pontefice, ma come preteſo Amminiſtrator dell'Imperio, da lui ſuppoſto vacante, nè queſti Vicariati conceduti a' Viſconti, ed a' Scaligeri da Benedetto XII. ſi eſtendevano ſolamente alle Città di Piacenza e Parma, ma riſpetto a' Viſconti a quelle di Milano, di Pavia, di Como, di Lodi, e a quante eglino ne poſſe-

deano in Lombardia, e in riguardo de' Scaligeri, a Verona, a Vicenza, Città tutte Imperiali, e pertinenze del Regno d'Italia.

Ora offervi un poco il Lettore, ſe queſto Vicariato intorpelato con tanti falſi ſuppoſti *rinvigorirebbe* come vanamente aſſerifce quì il Dottor Piacentino, *l'alto Dominio, e il poſſeſſo della Santa Sede, e ſe ſarebbe ſtato mantenuto da Giovanni Galeazzo nipote del detto Luchino, come figlio di Galeazzo, di cui fu Padre Luchino.*

Paſſa più oltre queſto Sofiſta, e vuol ſpacciare i ſuoi ritrovamenti per infallibili deciſioni, ſol perchè ſa dire, *ma la verità è, che Filippo Maria figlio del Duca Giovanni Galeazzo goder non puote di tal preſervativa, mercecchè quei prudentiſſimi Padri riflettendo, che certe perſone, purchè poſſano mettere il piede in uno Stato, promettono largo, ed attendono ſtretto; providero, e qualificarono la mentovata eccezione con opportuniſſima limitativa, dichiarando, che quelle più antiche, e privilegiate infeudazioni doveſſero ſortire il loro effetto, purchè gl'infeudati non foſſero decaduti prima del Pontificato di Gregorio XI., ed aveſſero pagato, e pagaſſero il Cenſo, o Canone dovuto in vigore delle loro Inveſtiture.*

La verità è, piuttoſto, che Scrittori ſimili al Piacentino goder non poſſono l'onore d'eſſer letti dagli Uomini di ſenno, ſenza nauſea; non avea biſogno il *Duca Filippo Maria figlio del Duca Giovanni Galeazzo di goder della preſervativa poſta da quei prudentiſſimi Padri* nella loro Coſtituzione, alterata dall'Avverſario nelle ſue parti più ſoſtanziali, perchè queſta in primo luogo non eccettua ſolo quelli, che aveſſero pagato il cenſo in avvanti, ma indiſtintamente tutti quanti lo pagaſſero in avvenire, e in ſecondo luogo non parla, nè parlar può de' Stati, che lo ſteſſo Giovanni Galeazzo poſſedea, come Vaſſallo dell'Imperio; Egli come tale dominava in Parma e Piacenza, e non già come Feudatario della Sede Apoſtolica, e non riconobbe mai per Signor diretto di quelle due Città Gregorio XI., nè da lui ricevè Inveſtitura alcuna; e molto meno dagli altri Pontefici, che regnarono durante lo ſciſma; onde ſe non pagò il cenſo alla Chieſa Romana, non reſtò per queſto decaduto dal Feudo di Parma e Piacenza, che ricevette dall'Imperio, e ſe l'Avverſario avrà provato, o proverà, che le Inveſtiture conceſſe da Wencislao portavano, che il Duca Giovanni Galeazzo, e ſuoi Succeſſori doveſſero pagare un certo Canone alla Sede Apoſtolica, allora avrà ragione di ſoſtenere, che i Viſconti foſſero decaduti dal Feudo; ma infinche ſta egli attaccato alla tanto decantata Coſtituzione, fa una ingiuria troppo manifeſta alla verità, e alla Storia, e la diſcorre contra ogni buon ſenſo, dicendo, che *nell'uno, e nell'altro capo aveano mancato Galeazzo, e Bernabò figlj di Luchino, Giovanni Galeazzo, e Filippo Maria, ceſſando di pagare detto cenſo, o Canone dall'anno 1376. in qua, nel qual'anno furono reintegrati nel poſſeſſo di Piacenza e Parma dal troppo buon Papa Gregorio XI.* Concioſſiacoſache niuno de' Viſconti nominati da coteſto Sofiſta, potè mai mancare o nell'uno, o nell'altro de' capi di quella Coſtituzione, che non favellava di loro, nè de' Stati, che poſſedeano; E ſe pur' alcuni d'eſſi pagò il cenſo, lo pagò ſolo negli anni 1345., e 1346., ne' quali durava la preteſa vacanza dell'Imperio, e non già fino all'anno 1576., come finge l'Avverſario; nè tampoco lo pagò per Piacenza, ma per Milano, e per le altre Città di Lombardia in virtù del Vicariato Imperiale, che dovettero prendere Giovanni, e

Luchi-

Luchino da Benedetto XII., per liberarſi dalla crudel guerra, che con l'arme temporali, e ſpirituali gli facea la Corte d'Avignone. Un'altra falſità poi più manifeſta, proferiſce qui l'Avvocato Piacentino aſſerendo, che i Viſconti *nel detto anno 1376. furono reintegrati nel poſſeſſo di Piacenza e Parma dal troppo buon Papa Gregorio XI.*, concioſſiache io ho fatto vedere con evidenza imperturbabile, che queſto degno Pontefice non occupò giammai veruna di eſſe Città, e che molto meno fu in caſo di reintegrarne i Viſconti; Non ſi meravigli dunque il Lettore, ſe l'Autor retrogrado, dopo un' impaſto di tante ſognate premeſſe, falſamente conchiuda, che reſtò *per conſeguenza la Romana Sede reintegrata ipſo jure del poſſeſſo di Piacenza e Parma, nel quale* ſi vanta, *che moſtravaſi ch'ella era ſtata ſotto Gregorio XI., e ſotto i Pontefici di lui Anteceſſori.* Se egli moſtrerà concludentemente, che la Romana Sede ſia ſtata nel poſſeſſo di Parma e Piacenza ſotto Gregorio XI., io volentieri gli accordo quel, che ei ſoggiugne immediatamente, cioè, che *reſtò per conſeguenza Filippo Maria canonizato qual'ingiuſto, e tiranno Uſurpatore, non oſtante qualunque atto d'aſſerito poſſeſſo; che deſſo, il Fratello, ed il Padre ne' quarant'anni dello ſcisma eſercitati vi avevano*; ma ſe egli manca in queſta prova, poſſo ben' io con tutta giuſtizia rimproverarlo di troppo audace, non ſolamente perchè oſa chiamar' ingiuſto, e tiranno Uſurpatore un Principe inſignito della dignità di Duca, non tanto di Milano, quanto di Parma e Piacenza, e di tutta la Lombardia da Sigiſmondo, uno degli Auguſti più benemeriti della Chieſa di Dio, che deſſe la Germania al Romano Imperio, mercecchè per la di lui opera, per le di lui inſtancabili, e glorioſe fatiche, e per le di lui lunghe peregrinazioni, ſi eſtinſe il gran ſcisma d'Occidente; e molta più ragione avrò di fargli un tal rimprovero per l'eſtraneo rifleſſo, che fa qui ultroneamente ſopra le cauſe per le quali procedeva il Concilio contra eſſo Filippo Maria, *e Federigo Principe, non ſolamente di Germania, ma della Grande Caſa d'Auſtria, e realmente Duca d'Auſtria*, aſſerendo queſt'audace Critico, non perchè importi al merito della preſente controverſia, ma per natural'inſtinto della innata avverſione ch'egli ha al veneratiſſimo nome Auſtriaco, che nella Seſſione XX. del Concilio, *a Federigo ſe gli dà il titolo, e ſi chiama Homo impius, & nefarius, & Seſs. 28. dove leggeſi la deffinitiva ſentenza, nella quale tra molte altre mordaciſſime ſpreſſioni, ſi dice, & quia idem Federicus Dux Auſtriæ Pharaonis imitatus duritiem more aſpidis ſurdæ obturavit aures ſuas.* Io non riſponderò a sì maligne rifleſſioni, perchè non fanno al caſo noſtro, e perchè queſto ſpeculativo alla moda mi chiama ad eſaminare l'Inveſtitura di Wenceslao, la quale confeſſando egli, che fa ſommamente appropoſito per la cauſa di Piacenza, e di Parma, merità d'eſſere ponderata in un Capitolo a parte.

Diſſertazione 105., e 106. in citationibus.

CAP. XXIV.

CAP. XXIV.

L'Avvocato Piacentino nega con arditezza, che le Inveſtiture di Wencislao comprendino Parma e Piacenza, e di più le vuol' annullate dal Collegio Elettorale, e per ſoſtenere sì falſo aſſunto, fa più falſi ſuppoſti, e molte fallaci oſſervazioni, rimproverando audacemente il Corio, onde ſi moſtra quì co' Diplomi autentici, che nell' Inveſtitura dell' anno 1397., vi ſono litteralmente compreſe Parma e Piacenza, e che tanto è falſo, che 'l Corpo Germanico annullaſſe le ſteſſe Inveſtiture, quanto è veriſſimo, che Sigiſmondo le confermò ſolennemente l'anno 1426., e che più eſpreſſamente le ratificò Maſſimigliano I. l'anno 1495.

SE la modeſtia virtù tanto pregievole, e neceſſaria in chi tratta Cauſe pubbliche, non vuol, che noi lodiamo, la carità però ci conſiglia a compatire quegli Scritrori, i quali allorche il fatto, e la verità ſta per loro, ſi laſcian ſpinger da un poco d'amor proprio a parlar con ſoverchia confidenza per fino a deſidere, ed oltraggiar' i loro Avverſarj; non v'è con tutto ciò virtù alcuna, che ci obblighi a tal comparimento, nè la ſofferenza più forte puo ſtar tanto ſalda, che non ſi rifenta alquanto, allorche s'imbatte in certi Avvocati, i quali ſono così arditi, e impudenti, che non ſi vergognano ſovvertir ſconciamente il fatto, e la verità, e di più vogliono nelle ſue Scritture farſi beffe, e favellar con diſpiegio di chi narra le coſe, come in realtà ſono, e le reca nello ſtato naturale, in cui ſi ritrovano; Io non vuo quì affermare, che 'l Cauſidico Piacentino ſia uno di queſti tali, ma laſcio, che lo decida il Lettore dopo che colli Diplomi alla mano avrà eſaminato le ſue oſſervazioni, e le mie riſpoſte, le quali ſe non ſaranno veſtite di tutta la moderazione mi perſuado, che non vorrà del tutto condannarle, ma che donerà un benigno compatimento a quella natural paſſione, che ci muove a gridar contro chi arditamente ſi accinſe a ſovertire la verità del fatto per poter con minor vergogna impugnar la giuſtizia d'una cauſa chiariſſima.

Diſſertaz. one pag. 106., & ſeq.

Comincia dunque l'Avverſario la diſamina dell' Inveſtitura di Wencislao così: *Benchè la più volte rinnomata Inveſtitura, che l'Imperador Wencislao fece al pur' ora mentovato Giovan-Galeazzo, foſſe annullata, come diſſi dal Corpo Germanico, e quindi poteſſi tralaſciare l'inutile fatica d'eſaminarla; nientedimeno non ſarà fatica inutile, nè tempo malamente ſpeſo quello, che ſimetterà nel ponderare alcune circoſtanze di detta Inveſtitura, che fanno ſommamente per la Cauſa di Piacenza, e Parma. Vanno ben molti prevenuti circa queſta Inveſtitura del medeſimo equivoco, che rimarcai intorno all' Inveſtiture, che l'Imperadore Maſſimigliano fece nel Moro, e nel Rè Lodovico XII. di Francia. Concedette Wencislao detta Inveſtitura il dì 11. di Maggio 1395. (v'aggiunſe l'anno 1396. il dì 13. di Ottobre, e l'anno 1397., il dì 30. Maggio la Città di Pavia, e la Terra d'Angheria ſul Lago Maggiore con titolo di Contea, vedendoſi enunziate dette Inveſtiture in quella del Moro già riferita, delle quali nulla ſeppe il Corio) e'l dì 5. Settembre ſuſſeguente fu celebrata con incredibil pompa coll'intervento di Beneſio Conte di Cuſiunc Meſſo di Wencislao la ſolenne Coronazione &c. Bernardino Corio uomo aſſai ſemplice, come oſſervò Giuſeppe Ripamonzio, diede fondamento alla ſovraccennata falſiſſima*

cre-

credulità, mentre parlando di detta Inveſtitura, laſciò ſcritto, che comprendeſſe ſpecificatamente Piacenza, e Parma, nel che s'ingannò all' ingroſſo, eſprimendoviſi Milano ſolamente, e generalmente tutte le Terre, e Caſtella, ma ſenza far menzione tampoco genericamente di Città, leggaſi il Diploma, non mai veduto dal Corio preſſo Leibnitz; e che nol vedeſſe, oltre all'erronea ſpecificazione di Piacenza, e Parma, lo comprovano queſte altre di lui Parole: Giovan Galeazzo Viſconti fu creato feliciſſimo Duca da quel giorno avvanti in perpetuo, e i ſuoi Diſcendenti maſchj, e legittimamente nati di queſta Nobile, e Magnanima Città di Milano con la ſua Dioceſi, ſe ſi confrontano le parole dello Storico con il Teſto del Diploma vedeſi ocularmente, che Wencislao non parlò di Diſcendenti maſchj di Giovan-Galeazzo, e che non diſſe, che tai Diſcendenti maſchj doveſſero eſſere nati legittimamente, ma ſemplicemente ſi ſervì l'Imperadore della clauſola Hæredes, & Succeſſores tui, e quì facendola queſto Scrittor ſpiritoſo da Catedratico primario, invece di provare, che il *buon Corio* in comprendere Piacenza, e Parma nell' Inveſtitura ſia ſtato Storico infedele, ſi sforza a moſtrarlo Dottor' imperito, e va ponderando coſa importi la claoſula *Hæredes, & Succeſſores*, e promove altre queſtioni eſtanee dalla noſtra per far pompa della ſua perizia nelle materie feudali; onde io laſciando queſte inezie da banda, ſtarò attaccato al filo del noſtro aſſunto.

Tutte le coſe ſi proſieguono ſu lo ſteſſo modello, e colle medeſime arti, co' quali ſi principiarono; Queſto Avvocato ha cominciato la ſua Diſſertazione per confondere la verità con ordine retrogrado, allontanandoſi da tutte le regole della Storia, e della Cronologia, e ito proſeguendola ſempre con falſi ſuppoſti, come ho io fatto vedere fin quì, onde non dee recar maraviglia al Lettore, ſe egli in queſto luogo ſeguita ad arricchirla di falſità manifeſte, concioſſiache vien poſto in queſta miſera neceſſità di dover far così chiunque vuol difendere Cauſe ſimili alla ſua.

Io ho fatto veder di ſopra, e lo moſtrerò a ſuo luogo con maggior chiarezza, che il Corpo Germanico non annullò giammai l'Inveſtitura, di cui ſi favella, anzi che ella fu confermata da Sigiſmondo fratello di Wencislao, e da Maſſimiliano Primo, e ne darò i Diplomi, che autentici ſi ritrovano in quello Regio Archivio del Caſtello di Milano, ed ho anche fatto vedere, che quando foſſe ſtata annullata, tal' annullazione, invece di favorire la Cauſa della Sede Apoſtolica, confirmarebbe li diritti innegabili del Sagro Romano Imperio nelle ſuddette Città, onde ſol quì dirò, che mi maraviglio molto, e poi molto di queſto audace Scrittore, il quale pretende aver vedute le Inveſtiture fatte da Wencislao a Giangaleazzo Viſconti, e nondimeno ha tanta animoſità di aſſerire, che non le vide il Corio, inſultando queſto nobile onorato Storico col titolo di uomo aſſai ſemplice, qualificandolo anche per ignorante, ed infedele. Io non ditò già, che indotto, e ſemplice ſia il noſtro Avverſario, reputandolo ſapientiſſimo, ſcaltro, e diſinvolto; poſſo bensì, ſenza fargli gran torto, crederlo poco amante della verità conoſciuta, mentre affermando egli d'aver veduto diſteſamente detti Diplomi appreſſo l'erudito Leibnitzio, niega poi con tanta baldanza, che non ſiano in eſſe eſpreſſe le Città di Parma, e Piacenza.

Noi non abbiamo biſogno di mendicar le notizie dal Leibnitzio, perchè in queſto Regio Archivio ſi conſervano gli eſemplari antichi, e autentici delle Inveſtiture medeſime, le quali ben le vide, e attentamente

te le esaminò il Corio; onde potè con tutta ragion dire, che le Investiture date a Giovanni Galeazzo, comprendeano *specificatamente Parma e Piacenza*; io ne darò in fine di quest'opera gli atti tutti per estesо, e quì ne riferirò le parole in difesa della fama, e dell'onore del nostro fedelissimo, ed onoratissimo Corio, affinche vegga ognuno, e confessi, che 'l suo indiscreto Censore merita quella taccia, e quel rimprovero, che egli con tanta ingiustizia diede a un Scrittor sì degno.

Dee pertanto avvertire il saggio Lettore, che quattro furono le Investiture, che Wencislao fece a Giovanni Galeazzo, e che quì astutamente si confondono dall'Avversario per sovertir la verità del fatto, e l'evidenza della Storia.

La prima fu data il dì primo, e non li 11. di Maggio dell'anno 1395., e questa è quella, le di cui parole riferisce l'Autor Piacentino, ma mutile, e tronche, e colla quale Wencislao creò Giovanni Galeazzo Duca specificatamente della Città, e Diocesi di Milano, e generalmente delle altre Città, e Terre da lui possedute ne' termini seguenti. *Præsertim verò cum hæc latitudo tui Dominii, & ampla subjecta tuæ ditioni* Append.n.6. *spatia, nec non et intemerata fides tuæ Universitatis, & Populi, quâ vetusto jam tempore Sacrum honoravit Imperium, non immerito requirebant, hodiè in Nomine DOMIMI, & SALVATORIS nostri, à quo omnis Principatus, & honor provenire cognoscitur &c. illustravimus, & illustramus, & Ducem Civitatis, ac Diœcesis Mediolani sublimavimus, ereximus, decoravimus, & erigimus de Romanæ Regiæ plenitudine potestatis, decernentes expressè, quod tu, Hæredes, & Successores tui Duces Mediolanenses, perpetuis in antea temporibus, omni dignitate, nobilitate, jure, potestate, libertate, honore, & consuetudine gaudere debeatis, & frui continuò, quibus alii Imperii Sacri Principes, & nominati Duces Illustres fræti sunt, hactenus, & quotidiè potiuntur Terras quoque tuas CIVITATES, Oppida, Castra, Munitiones, Villas, Provincias, Districtus, Montes, Colles, & Plana, cum omnibus Silvis, rubetis, pratis, aquis, aquarumve decursibus, pascuis, piscinis, piscaturis, Toloniis, Judeis, Monetis, Judiciis, Bannis, sive inhibitionibus venationum, & pœnis, inde sequentibus, consuetudine, vel de jure, Baronibus, Baroniis, Feudis, Feudatariis Vassallis, Vassallagiis, Militibus, Clientibus, Judicibus, Civibus, Nobilibus, & Plebeis, Rusticis, Agricolis, pauperibus, & divitibus, ac omnibus eorum pertinentiis, sicut prædicta, & eorum quælibet latitudo tui Dominii comprehendit in verum Principatum, & Ducatum Mediolanensem ereximus, & erigimus, insignivimus, ac de prædictæ Roman. Regiæ potestatis plenitudine decoramus tibi Illustri Johanni Duci Mediolani Ducatum, seu Principatum hujusmodi cum omnibus, honoribus, juribus, Privilegiis &c.*

Comincia dunque da questa prima Investitura a veder' il Lettore, chi *s'ingannò all'ingrosso*, se il Corio, o l'Avvocato Piacentino, il quale osa sostenere, che vi si esprimesse *Milano solamente, e generalmente tutte le Terre, e Castella, ma senza far menzione tampoco genericamente di Città*, quando vi si vede fatta espressissima menzione, non solamente di CITTA', ma di PROVINCIE ancora, e le quali tutte volle l'Imperadore, che si contenessero, e annoverassero nel Ducato di Milano, onde anche per questa sola Investitura, si potrebbe con ragion sostenere,

che

che Parma e Piacenza dominate allora da Giovanni Galeazzo fossero state comprese generalmente nel Ducato medesimo.

La seconda poi, che Wencislao fece a Giovanni Galeazzo fu quella, la quale lo stesso nostro Avversario confessa, che *v'aggiunse l'anno 1396. il dì 13. Ottobre*; Ora osserviamo un poco cosa dica questo Diploma perchè così comprenderemo chi *nulla seppe, e chi nol vedesse, se il Corio*, ovvero il suo Detrattore; In questo dunque colle stesse parole, espresse nel proemio della prima Investitura, e particolarmente colla medesima claosula postavi per modo di ragion finale. *Præsertim, cum hæc latitudo tui Dominii, & ampla subjecta tuæ Ditioni spatia, nec non et intemerata fides tuæ Universitatis, & Populi, qua vetusto jam tempore Sacrum honorarunt Imperium, non immeritò requirebant*; oltre il Ducato di Milano, digià conceduto a Giovanni Galeazzo, lo illustra, e crea l'Imperadore Duca, e Principe di tutte le altre Città, e Terre infradescritte, colle seguenti stessissime parole. *Illustravimus, & illustramus, & Ducem infrascriptarum Civitatum, Diœcesium, Terrarum, Territoriorum, pertinentiarum, ac aliorum inferius compræhensorum, sublimavimus, decoravimus, sublimamus, & erigimus, & decoramus*, per modo che vuole Wencislao, che tanto Giovanni Galeazzo, quanto i suoi Eredi, e Successori Duchi di Milano, e gli altri *inferius compræhensorum*, goder debbano *omni dignitate, & potestate, quibus alii Imperii Sacri Principes, & nominatim Duces Illustret fræti sunt hactenus, & quotidie potiuntur*; e dopo prosiegue a dire, *Terras quoque, Civitates, Oppida, Castra, Villas, Munitiones, Provincias, Districtus, Montes, Colles, & Plana, scilicet Civitatis Brixiæ, Bergomi, Cumarum, Novariæ, Vercellarum, Alexandriæ, Derthonæ, Bobii, PLACENTIÆ, REGII, PARMÆ, Cremonæ, Laudæ, Terras quoque Ripæ prope Tridentum, Cremæ, Sonzini, Burmii, BURGI S. DOMNINI, Pontremuli, Maxii, Novi, Feliciani, Terræ, & Rocchæ Arazii, & ea, quæ tenes, seu ad te pertinent in Diœcesi Astensi, Serravallis, cum eorum, & cujuslibet ipsarum seu ipsorum Diœcesibus, Districtibus, Comitatibus, Jurisdictionibus, Imperiis, & Pertinentiis, ac Castris, Oppidis, Villis, Terris, & Territoriis, in Aquis, Stagnis, & Torrentibus, Lacubus, Piscariis, Ripariis, & Fluminibus, eorumque Regalibus in dictis Diœcesibus, & Comitatibus existentibus, & compræhensis, ac Civitatis Veronæ, Vicentiæ, Feltri, &..... Terrarum Bassiani, cum eorum, & cujuslibet eorum Districtibus, Comitatibus, Jurisdictionibus, Imperiis, & Pertinentiis, ac Castris, Oppidis, Villis, Terris, & Territoriis, Aquis, Stagnis, Torrentibus, Lacubus, Piscariis, Ripariis, & Fluminibus, eorumque Regalibus in dictis Diœcesibus, & Comitatibus existentibus, & compræhensis, quæ de Provincia Marchæ Trivixanæ antea esse dicebantur, una cum parte Veronæ, Terramque Sarzanæ, Leucutiæ, Carrariæ, S. Stephani, & omnes alias Terras, Villas, & Fortalitia, Castra, & Oppida quæ sunt in Diœcesi Lunensi, cum omnibus, & singulis prædictarum omnium Civitatum, Castrorum, Villarum, & Terrarum prædictarum Diœcesium, Comitatuum, & eorum Jurisdictionibus, Imperiis, Silvis &c. ac omnibus eorum Pertinentiis, quæ latitudo tui Dominii, & DICTARUM CIVITATVM, & Diœcesium compræhendit in verum Principatum, & Ducatum creamus &c.*

Differtazione pag. 107.

Append. n. 7.

Seguita indi l'obbligazione di rinnovare il giuramento di fedeltà

ogni qualunque volta farà giudicato opportuno verſo lo ſteſſo Imperadore, e li Succeſſori ſuoi nell'Imperio; ſi preſcrive il modo di ſuccedere, e di far molte altre coſe, e dopo aggiugne Wencislao: *Decernentes, & de noſtræ Romanæ Regiæ Poteſtatis plenitudine ſtatuentes, ut omnes, & ſinguli Barones, Marchiones, Comites, Nobiles, & alii quicumque tenentes, ſeu quaſi ipſa Feuda, Marchionatus, Comitatus, conceſſiones, jura, & regalia quæque in Ducatibus, & Diœceſibus prædictis de cætero ad omnem tui, tuorumque Deſcendentium, & Succeſſorum Ducum Mediolani requiſitionem de ipſis Feudis, Marchionatibus, Comitatibus, Conceſſionibus, Regalibus, Juriſdictionibus, & juribus quibuſcunque ſe inveſtiant, ac ea recipiant, & recognoſcant à te Jo. Galeaz tuiſque Succeſſoribus, & Deſcendentibus Ducibus Mediolani &c., & quod tibi Jo. Galeaz tuiſque Deſcendentibus Ducibus Mediolani &c. præſtent, & faciant fidelitatem, obedientiam, & homagium, & fidelitatis, obedientiæ, & homagii promiſſionem, & & debitum juramentum, quantum eſt pro Comitatibus, Marchionatibus, Feudis, Conceſſionibus, Regalibus, Juriſdictionibus, & juribus quibuſcunque, quas, & quæ prædicti tenent, & recognoverunt, ſeu recognoſcere debuerunt te hactenus à Sacro Romano Imperio obtinere.*

E dopo crea lo ſteſſo Giovanni Galeazzo, e ſuoi Succeſſori *Comites Papiæ, Diœceſis, & Pertinentiarum, & dictam Civitatem Papiæ, ejuſque Diſtrictum, Diœceſim, & Comitatum, cum omnibus, & ſingulis ſuis Pertinentiis, Villis, Oppidis &c., Baſſignanæ, Caſalis S. Gervaſii, & Valentiæ, & eorum Terris*, erige in vero Conrado, ed indi con un' altro Diploma dato in Praga l'anno 1397. addì 25. di Gennajo dichiara lo ſteſſo Wencislao, che l'Illuſtre, e Generoſa Proſapia de' Viſconti diſcenda dagli antichi Conti di Angleria, e perciò conferiſce al medeſimo Giovanni Galeazzo tal dignità, e l'onora col titolo di Conte, e con tutti i privilegj, e grandezze, che godeano i ſuddetti Conti di Angera.

E finalmente col quarto Diploma dato parimente in Praga l'anno 1397., li 30. di Marzo, unendo Wencislao tutti i detti Ducati di Milano, e delle altre Città in un corpo ſolo, ed in un ſol Ducato, vuole, che da detto anno in avvanti ſi chiami Ducato di Lombardia, e che Giovanni Galeazzo s'intitoli con sì ſublime dignità, e le parole del Privilegio ſono le ſeguenti: *Recolentes alias noſte, tuoſque Deſcendentes, & Succeſſores in Ducem Civitatis Mediolani: Diœceſis, & Pertinentiarum, & poſtea in Ducem multarum aliarum Civitatum, & Diœceſium, Diſtrictuum, Terrarum, & Territoriorum, & maximè infraſcriptarum Civitatum, & Terrarum videlicet, Veronæ, Brixiæ, PARMÆ, Cremonæ, Bergomi, Cumarum, PLACENTIÆ, Vicentiæ, Novariæ, Vercellarum, Alexandriæ, REGII, Laudæ, Dertbonæ, Feltri, ... Bobii, Ripæ prope Tridentum, Baſſani, Cremæ, Soncini, Bitnizii, Burgi S. Domnini, Pontremuli, Maſſii, Novi, Felizani, Terræ, & Rocchæ Arazii, Serravallis, Sarzanæ, Lavenziæ, Carrariæ, & Sancti Stephani, gratioſius ſublimaſſe, prout datæ ſuper hoc noſtræ Majeſtatis litteræ, manifeſtè declararunt; Volentes Perſonam tuam, tuorumque Deſcendentium, Ducum, & Ducatum Mediolanenſem, dictumque alium Ducatum dictarum Civitatum, Diœceſium, Diſtrictuum, Terrarum, & Territoriorum per nos poſtea tibi conceſſum pariter, & collatum ſimul ſpeciali, & ampliori titulo decorare, & ſuper dictis Ducatibus Mediolanenſi, dictarumque aliarum Civitatum, Diœceſium, & Terrarum*

Append. n. 8.

nota-

notabiliter, & congruum nomen imponere Ducatus ipſos in Ducatum, & Principatum LOMBARDIÆ hodie in nomine Domini, & Salvatoris noſtri, à quo omnis Principatus, & honor provenire dignoſcitur, erexímus, illuſtravimus, ſublimavimus, & decoravimus, ac erigimus, illuſtramus, ſublimamus, & decoramus.

Dappoichè io coll'evidenza di un fatto permanente, e con la chiariſſima indubitata lettura de' Diplomi, ho convinto l'Avvocato Piacentino per manifeſto impugnator della verità conoſciuta, mi perſuado, che il diſcreto Lettore mi vorrà ſciolto dall'obbligo di confutarlo ulteriormente, e che nulla di fede preſterà più a' ſuoi inganni, quando in un punto, qual'è queſto, di tanta conſeguenza, non ſolo non ſentì il rimorſo di ſovvertir'il fatto medeſimo, negandolo sfrontatamente, ma ebbe anche l'animo d'incolpar'il Corio, che affermaſſe una coſa, ſenza aver vedute le Inveſtiture, beffandolo, qual'uomo ſemplice, ſol perchè fu ſincero in riferire il fatto, com'egli ſtava in realtà, e lo avea letto ne' privilegj di Wencislao. E tanto più debbo credermi ſgravato da tal peſo, quanto che l'Avverſario preſiſte ſempre in impugnar la verità, che conoſce, mentre ripete che la detta Inveſtitura di Giovanni Galeazzo *non pregiudicò, nè toccò, benche leggeriſſimamente i diritti della Chieſa ſopra le Città di Piacenza e Parma, che non vi furono ſpecificate*; Che egli poi li opponga alla verità, che conoſce, lo manifeſta ciò, che ſoggiugne immediatamente: *e ſe Wencislao aveſſe avuta, come non ebbe intenzione di comprendervi dette Città, io dico, che niun pregiudizio avrebbe con tutto ciò recato alla Romana Chieſa, ſtando la caſſazione di detta Inveſtitura più volte mentovata, che ſeguì il dì 20. Agoſto 1400. per dichiarazione del Corpo Germanico, colla depoſizione di Wencislao (Imperium, dicono i Principi nella ſentenza) mutilaſti Mediolano, & Provincia Lombardiæ..... prædictum Dominum Wencislaum, ceu inutilem, negligentem, diſſipatorem Sacri Romani Imperii, defenſorem eodem Romano Imperio, omnique ejus gradu, dignitate, ac ditione, ad idem pertinente, privamus, & ſubmovemus.*

Diſſertazione pag. 109.

Ecco come l'Autor della Diſſertazione coloriſce colla tinta d'altri falſi ſuppoſti le ſue menſogne, e con la interciſione de' Teſti, reca egli in queſto luogo le parole de' Scrittori, che parlano della depoſizione di Wencislao, ma non le riferiſce tutte, e uno ſolo de' tanti motivi, che moſſero gli Elettori dell'Imperio a deporre dall'Imperial Trono Wencislao l'adduce per l'unica cagion motrice d'una sì grande, e ſtrepitoſa riſoluzione, del di cui valore io qui non vuo parlare, perchè non fa al caſo noſtro; priego bensì il Lettore a meco oſſervare, che il Sofiſta Piacentino dice *Imperium mutilaſti Mediolano, & Provincia Lombardiæ*, e dipoi laſciando tutto il rimanente nella ſua penna mendace, paſſa alla degradazione di queſto infelice Imperadore; Ommette artificioſamente tutte le altre cagioni più principali, per far credere al Lettore, che l'aver Wencislao creato Giovanni Galeazzo Duca di que' Stati, che come Vicario dell'Imperio già poſſedea, onorandolo con un più nobil'e ſplendido titolo, ſenza dargli maggior Dominio, ed autorità, dato aveſſe l'impulſo a' Principi di Germania di sbalzarlo dal Soglio; fu bensì la novella dignità conferita al Viſconti uno de' motivi, anche più deboli, ma non già l'unica, e principal cagione della diſgrazia di Wencislao, facendoci fede Brucardo Gottelfio Struvio (a), che *cauſæ in iſta ſententia tales judicantur, quod ſchiſma in Eccleſia Romana ortum tanquam Eccleſiæ*

(a) *Brucardus Gottelfius Struvius Syntagm. Hiſtor. Germ. tom 2. Diſſertat. 281. pag. 941.*

Advocatus non compoſuerit, Imperium mutilavit, creando non ſolum ex Præfecto Imperiali, Ducem Mediolanenſem, ſed etiam plures Terras, non Germaniæ ſolum, ſed etiam Italiæ ab Imperio alienando, membranas nudas Majeſtatis Sigillo munitas, quibus Poſſeſſores quæcunque vellent, inſcriberent, vendiderit; controverſias, & bella, quibus Germania plurium vexata, nulla ratione curaverit; prædationes, latrocinia, aliaque Imperii mala non aboleverit, denique, vel ipſe, vel per alios varias perſonas innocentes neci dederit, aquis ſubmiſerit, flammis injecerit, aliiſque modis e medio ſuſtulerit. Le parole di queſta terribil ſentenza ſcritta in favella Tedeſca vengon regiſtrate dallo ſteſſo Struvio, e dal Goldaſto (*a*) citato anche dall'Avverſario, onde ognun puol vederla, e vedendola giudicare ſe la depoſizione di Wencislao procedeſſe principalmente dall'aver'egli fatta la grazia al Viſconti di commutargli il titolo di Vicario in quello di Duca, e concedergli una qualche maggior prerogativa in quelle Città, che già poſſedea, e le quali nell'atto, in cui fu creato Duca, le riconobbe dall'Imperio, e come Vaſſallo ſi obbligò a tenerle, conſervarle, e giurarne agl'Imperadori la fedeltà, e l'omaggio; oltrediche io non leſſi giammai in alcun'Autor grave, e claſſico, che la depoſizione d'un Principe eletto canonicamente da principio, e ſolamente dopo reſoſi indegno del Principato per ſuoi misfatti importi la caſſazione delle Inveſtiture da lui concedute *tempore habili*, maſſimamente quando la ſentenza d'eſſa depoſizione non dichiara colle ſolite neceſſarie claoſule tutti gli atti, e conceſſioni fatte dal depoſto nulle, irrite, e caſſe, come far dovea il Corpo Germanico nel caſo di Wencislao, affinche aveſſe luogo l'opinione degli Avvocati Romani, i quali ſi fondano in eſſa depoſizione, ma ſenza prò della Sede Apoſtolica, mentre di ſopra moſtrai, che data, e non mai conceſſa l'abbolizione di eſſe Inveſtiture, in vece di preſervar'illeſi li preteſi diritti della Chieſa, ella ſempre più convalidarebbe riſpetto a Parma, e Piacenza le irrefragabili ragioni dell'Imperio.

(a) *Goldaſtus tom. 1. pag. 379. in appara tu pag. 55.*

E vaglia il vero, tanto fu lontano il Corpo Germanico dall'annullare le ſuddette Inveſtiture, che l'Imperador Sigiſmondo, non già come il Fratello ſtolido, e vizioſo, ma ſaggio, e ornato di molte belle virtù, amator delle lettere, e de'Letterati, e ſopra tutto Cultore inclito della Religione Cattolica, le confirmò con uo'ampio, e ſolenne Diploma, approvando l'erezione di sì Illuſtre Ducato, e concedendolo a Filippo Maria figliuolo di Giovanni Galeazzo; onde a ſua immitazione rinnovarono poi le ſteſſe Inveſtiture, e tanta digoità Maſſimigliano Primo, e Carlo V. a favor de'Sforzeſchi, di Lodovico XII., e degli Auſtriaci, nella di cui Auguſtiſſima Proſapia ancor'oggidì ſi conſerva queſto inſigne Ducato, e colla protezion Divina ſi conſerverà per molti venturi ſecoli con tutte le ſue ragioni, e coo ogni diritto, che gli compete; E perchè il Diploma di Sigiſmondo, ſempre più fa manifeſta, e conferma maggiormente la ſovranità dell'Imperio nelle Città di Parma e Piacenza, così ne regiſtrerò quì le parole più importanti, ed in fine dell'opera daronne tutto l'atto, che ſi conſerva autenticato in queſto Regio Archivio.

Append. n. 9.

Regiſtr MSS. in Archivio Arcis Jovis Mediolani num NN. pag.

„ Sanè perpendimus quod ardor tuæ fidei tempore paulatim
„ ſe neſcente non deficit, ſed urgente deorſum cooditione corporea
„ fervor ſpiritus ſublimiora conſcendit, attendentes etiam, quod
„ longis retroactis temporibus Nobiles quondam Progenitores tui,
„ ac demum tu pro tuendis noſtris, & Imperii Sacri juribus, quæ

univer-

» univerſorum Magnatum Procerum, & præcipue Communita-
» tum in Italia, ac aliis finibus conſiſtentium turpis conculcare ten-
» tavit ambitio, propria non horruerunt aperire Æraria, inſidioſis
» bellorum ſe ſubmiſſerunt exercitibus, ipſorumque ſollecitudine
» actum eſt, ut ipſa jura ſtabili, & fixo manerent in robore, &
» pro eiſdem recuperandis Imperium quieſceret à labore; Hæc
» itaque, & alia plurima probitatis merita, & præclaræ devotionis
» inſignia, quæ in te, ac eoſdem Progenitores tuos Domus Media-
» lani pia Mater radicavit antiquitas, & grata novitas ſolidavit,
» limpidius intuentes non per errorem, aut improvide, ſed animo
» deliberato, ſano Principum, Baronum, Procerum, & fidelium
» noſtrorum accedente conſenſu, & liberalitate Regia, motuque
» proprio tibi Filippo Mariæ &c. univerſa, & ſingula Privilegia,
» litteras, & gratias, per Prædeceſſores noſtros Romanorum Re-
» ges Ill. quon. Johanni Galeaz Duci Mediolani, Papiæ, Angleriæ-
» que Comiti Genitori tuo conceſſa, & conceſſas, videlicet ſuper
» Ducatu Mediol., ſuper Ducatu Brixiæ, Cremonæ, Pergomi, &
» quarundam aliarum Terrarum, & Comitatu Papiæ; Item ſuper
» DUCATU LOMBARDIÆ, cum reſervationibus in eo con-
» tentis, videlicet ſub hoc titulo DUCATUS LOMBARDIÆ
» comprehendantur ea tantum, quæ in privilegiis Prædeceſ-
» ſorum noſtrorum continentur, & conſcripta ſub ſe continent,
» item ſuper Comitatu Angleriæ. Hodie in Nomine SALVATO-
» RIS noſtri confirmamus, comprobamus, & de novo concedimus,
» confirmamus, comprobamus, roboramus, & tibi, ac tuis Suc-
» ceſſoribus filiis, & Hæredibus legittimis, aut legittimand. ob cer-
» tiorem, & abundantem cautelam, & majoris roboris firmita-
» tem, eadem Privilegia, & Gratias, auctoritate Romana Regia
» concedimus, per præſentes decernimus, & declaramus, ea eſſe
» valida atque firma, & in ſingulis ſuis punctis, ſententiis, & ver-
» borum expreſſionibus obtinere inviolabilem roboris firmitatem;
» teque, & eoſdem Succeſſores tuos, ut præmittitur, de prælictis
» Ducatibus, & Comitatibus illuſtramus, ſublimamus, erigimus, &
» decoramus; exceptis tamen, & ſalvis Civitatibus, Terris, Ca-
» ſtris, & Locis aliis, quæ per Ill. Marchionem Montis-Ferrati,
» Principem, & Conſaguineum noſtrum in Lombardia poſſiden-
» tur, ac Veronenſi, & Vicentina Civitatibus, cum ipſorum Di-
» ſtrictibus, in quibus Magnificum Brunorum de la Scala noſtrum
» Imperii Sacri conſtituimus Vicarium Generalem, ac Marchiâ
» Treviſana, demum Aſtenſi Civitate, quam Ill. Dux Aurelianus
» poſſidet, & aliis Dominiis, & Civitatibus, Territoriis, atque
» Caſtris in hujuſmodi litteris, & Privilegiis Prædeceſſorum no-
» ſtrum non contentis, quæ in dictis confirmatione, & conceſſione
» nolumus contineri, nec includi, ad alios tamen Ducatus, Comi-
» tatus, & Civitates ſuprafcriptas, & pertinentias earumdem, ea
» noſtra confirmatio, & conceſſio ſe extendat &c.

Confirmata ch'ebbe Sigiſmondo l'Inveſtiture di Wencislao, per reprimere l'innobbedienza di molti Signori Italiani, e particolarmente del Marcheſe di Monferrato, il quale contra l'eſpreſſa volontà ſua, ſi era collegato colla Repubblica di Venezia, che facea la guerra a Filippo Maria, coſtituì quelli ſuo Luogotenente Generale in Italia, e nel

Diplo-

Appendix n. 10.

(a) *Ffls. n. 47. Scripturar. antiqu. exiſtente in Archivo ut ſup.*

Diploma di tal dignità vi ſi legge a chiare note la Città di Parma col ſuo Contado; prova, che toglie tutti gli appigli agli Avverſarj, e il privilegio dice così (*a*): *Sigiſmondus &c..... Cum inter cæteros Italiæ Principes, te Fili cariſſime, noſtræ Majeſtati, & Sacro Romano Imperio fideliſſimum, & ſingulariter affectum eſſe cognoſcamus, animoque graviter feramus, quod Illuſtris Marchio Montiſferrati, nulla præcedente noſtri licentia, quinimo contra noſtra, tam in ſcriptis, quàm Internuntios facta, mandata, cum iis convenerit, & Fœdera contraxerit, cum quibus Sacrum noſtræ Majeſtatis Imperium, nec intelligentiam, neque concordiam habet, tibi Sacri Romani Imperii inter cæteros præcipuo Zelatori motu noſtro proprio committimus, & mandamus, quod ſalvis, & integris manentibus omnibus tuis juribus, & Privilegiis, omnes, & ſingulos Imperium recognoſcentes, & noſtræ Majeſtati quovis modo obligatos, cujuſcumque gradus, dignitatis, & præeminentiæ exiſtant, & quacumque poteſtate, vel dignitate fruantur, etiamſi tales eſſent, qui alias in tali Mandato non venirent, qui in Territoriis Januenſi, & Aſtenſi, & in omnibus aliis partibus intra flumina Abduæ, & Macræ, & intra Mare, & Alpes, quæ Galliæ, & Germaniæ partes à partibus Lombardiæ ſegregant, & diſterminant, ac in CIVITATE, & TERRITORIO PARMENSI uſque ad dictas Alpes includuntur, excluſis his, quæ ſub regimine, vel ſub quavis intelligentia Illuſtris Conſanguinei noſtri Amedei Ducis Sabaudiæ tenentur, & poſſidentur, ſtudeas, & coneris pro Sacri Imperii utilitate in unum tuum gremium recoligere. Proinde igitur in antedictis partibus, & Territoriis, te unum ex prædictis Fidelibus, & Zelatoribus Sacri Imperii noſtrum Locumtenentem, & in omnibus vices gerentem ſerie præſentium eligimus, conſtituimus, & deputamus*, con facoltà di deporre dalle loro dignità, e Dominj tutti quelli, che ſe renderanno indegni, e ſuſtituirvi altri, che ne ſaranno meritevoli, comandando a tutti i Vaſſalli dell'Imperio di riconoſcerlo come tale, ed eſeguire i di lui ordini, e che in caſo di contravenzione li poſſa privare de' loro Feudi, coſtituirli nel bando Imperiale, e dichiararli Ribelli dell'Imperio.

Per ingannar l'Avvocato Piacentino la ſemplicità del volgo, non ſolo ſi fa lecito alterar gli atti pubblici, e autentici, e negarli arditamente, ma ſi diletta ancora di far dire a' Sommi Pontefici, ed a' Scrittori ciò, che eglino giammai non ebbono in animo di dire, nè di proporre, poiche ritorna alla Coſtituzione del Concilio di Coſtanza; e ratificando il falſo ſuppoſto, che digià fece, cioè, che in queſta vi ſia eſpreſſa la caſſazione di detta Inveſtitura, favella così. *Ad eſſa per ulteriore comprova, chè Piacenza e Parma, compreſe non foſſero ſotto quella Inveſtitura di Wencislao aggiungo, che il Pontefice Bonifacio IX., dopo la morte di Giovanni Galeazzo, non laſciò d'interpellare Giovanni Maria di lui figlio, cui nella diviſione dello Stato del Padre erano toccate perchè pagaſſe alla Romana Chieſa il dovuto cenſo, e che avendo incontrato durezza nell'animo del Tiranno procurò ben'egli in corpotale alla Santa Sede, ma eſſere riuſcita vana contra la forza, qualunque ragione, e maneggio del zelante Pontefice.*

Se una tal'interpellazione di Bonifacio IX., anche quando foſſe ſtata fatta, ſia prova baſtevole per far credere, che *Piacenza e Parma compreſe non foſſero ſotto quella Inveſtitura di Wencislao*, in cui eſſe Città ſi leggono eſpreſſe a chiare note, lo dichiarerà il ſaggio Lettore, il

quale

quale udendo dir dall' Avverſario con tanta franchezza, che il Pontefice Bonifacio IX. non laſciò d'interpellare Giovanni Maria, perchè pagaſſe alla Romana Chieſa il dovuto cenſo, crederà certamente, ch' egli abbia ritrovato una Bolla, o un Breve autentico, in cui il Papa faceſſe al Viſconti una ſomigliante richieſta, e pure la coſa non iſtà così, perchè non adduce queſto capricioſo Scrittore altra prova, che il detto di Gio. Batti-ſta Villanova (*a*) nella ſua Storia di Lodi pubblicata dal Grevio; manco male però ſarebbe, ſe il Villanova aveſſe laſciato ſcritto ciò che con tanta impudenza gli fece dire il Cauſidico Piacentino, ma queſto buon Storico altro non regiſtrò nel luogo da lui citato, che le ſeguenti parole. *Sed & vexatus eſt Joannes Maria Vicecomes iiſdem hiſce temporibus à Bonifacio IX. Pontifice, qui ad Eccleſiæ Imperium retrahere ſtudens Urbes illas, quas ejus Pater Joannes Galeatius occupaverat geminum contra Joannem Mariam ſtrinxit Telum, eumque Populos exortatus eſſet, ut ſe ejus Dominio eximerent, noſtri* (cioè i Lodigiani) *miſſis Legatis ad Balthaſſarum Coſſam Cardinalem, & Legatum Apoſtolicum, qui cum maximè Bononiæ commorabatur, ab eodem ſoluti ſunt juriſjurandi Religione, quo fidem ſuam Joanni Mariæ obſtrinxerant*; Ed ecco come il noſtro fedel Raportatore de' Teſti prende le ſollicitazioni fatte dal Papa a' Sudditi di Giovanni Maria Viſconti, affine che ſi ribellaſſero contro di lui, per interpellazioni fatte da quell' Antipapa allo ſteſſo Giovanni Maria di pagare alla Romana Chieſa *il dovuto cenſo*.

(a) *Jo. Baptiſtæ Villan. Laud. Pompejæ Hiſtor. lib. 3. col. 914. apud Grevi tom. 3.*

Ma ritrovandoſi il noſtro Cauſidico dalla verità, dal fatto, e dall' evidenza più che convinto, confeſſa, che *la mentovata Inveſtitura fu deſſa, da cui riconobbe il ſuo eſſere la prima volta il Feudo di Milano, formando delle Città ſoggette un ſol corpo, e riducendo le Città medeſime alla condizione di membra*; Ammette inoltre, che *mantenne poi ſempre non oſtante l'accennata*, ed io dirò ſognata *caſſazione, e tuttavia mantienſi in quella inſigne unione, e corpo di feudo eſſendo paſſato col titolo, e dignità Ducale ricevuta da Wenceslao di Succeſſore in Succeſſore, ſin' a che entrò nella Grande Caſa d' Auſtria, che il riconobbe, e'l riconoſce anche in oggi col medeſimo titolo dell' Imperio*. Si proteſta parimente, che *non è ſua intenzione controvertere, che Milano, e le Città unite, foſſero di ragione, e diritto Imperiale prima di Wenceslao, e della di lui Inveſtitura, lo furono ſenza dubbio, e non vi pregiudicarono le uſurpazioni anteriormente fatte da Giovanni Galeazzo medeſimo, e da' di lui prepotenti Antenati*; Ma dipoi contradicendoſi, e impugnando un' altra volta il fatto, la verità, e gli atti pubblici, non ſi vergogna aſſerire con dannabile petulanza, che *ſi nega, e ſi è ſempre negato, e ſi anderà ſempre negando con tutta verità, e giuſtizia, che Piacenza e Parma foſſero conſtituite membra del Feudo di Milano, quando queſti ricevette il ſuo eſſere da detta primitiva Inveſtitura, e che lo diveniſſero ſucceſſivamente delle altre puramente relative, o rinnovative*.

Diſſertazione pag. 109.

E ſe il Lettor brama ſapere perchè con tanta animoſità oſi l'Autor Piacentino dire, che ſi nega, e ſi negherà ſempre da lui queſta verità più chiara del Sole di mezzo dì, non ha che oſſervare, quanto egli proferiſce immediatamente: *Se l'Imperador Wenceslao, ſuppoſta la podeſtà, che peraltro gli mancò, volle conſtituire Piacenza e Parma membra, o parte del Feudo di Milano, perchè non ſi ſpecificolle nella ſua Inveſtitura*! Dappoichè eſſo Lettore avrà oſſervato queſta bella, e capricioſa

Diſſertazione pag. 110.

inter-

interrogazione, potrà agevolmente confonderlo, e dirgli *à te ipſo te judicas*, e ti condanni per Scrittor d'una ineſcuſabile mala fede, perchè Wencislao ſpecificolle non una, ma due volte nelle ſue Inveſtiture, di ſopra regiſtrate, nè mancò a lui, nè a' ſuoi Succeſſori, che furono Sigiſmondo, e Maſſimigliano Primo, e Carlo V., la podeſtà di farlo, perchè lo fecero come di Città dell' Imperio, e di Lombardia, ſotto il cui nome di Lombardia ſi erigè queſto inſigne Ducato, e nella qual Lombardia ſono ſituate, e compreſe Parma e Piacenza, Reggio, e Modana.

Digià mi par di veder confuſo, e convinto l'Avvocato Piacentino, e mi perſuado, che come tale apparirà agli occhj del Lettor' erudito; laſciamlo dunque per un poco nella ſua vergognoſa confuſione, e facciamo ritorno allo Storico Romano, per udire coſa egli abbia a dirci di più del digià allegato contro la noſtra Inveſtitura, intorno alla quale uſando in queſto fatto miglior buona fede, di quella, che uſar non volle il ſuo Seguace, confeſſa con laudevol candidezza ſe non tutta, almeno in una gran parte la verità, cioè *che fu Giovanni Galeazzo Viſconti dichiarato dall' Imperador Wencislao nell' anno 1395. Duca di Milano, e poi il dì 30. di Marzo Duca di Lombardia co' ſuoi Diſcendenti*. Ei non potea però con giuſtizia ſoggiugnere *in tempo, che teneva occupate le Città di Reggio, Parma e Piacenza, Bobio, e Borgo S. Donnino tutte di ragion della Chieſa*; ma colla dovuta ingenuità confeſſare doveva. che coteſte Città ſono nominatamente eſpreſſe in eſſa Inveſtitura, non de' 13., ma de' 30. di Marzo dell' anno 1397., e che ſono di ragion del Sacro Romano Imperio, perchè Città di Lombardia, in cui non v'ebbe mai la Chieſa alcun diritto temporale.

Iſtoria Romana pag. 109. in fine.

CAP. XXV.

Non vogliono gli Avverſarj, che il lunghiſſimo poſſeſſo, nè il Dominio, che eſercitarono i Viſconti in Parma, e Piacenza, favoriſca la Cauſa dell' Imperio, e per autenticar' il loro aſſunto, adducono l'occupazione, che ne fecero alcuni Tiranni; Si riſponde a tali eccezioni, e ſi moſtra, che tal' occupazione, in vece di pregiudicare, conferma li diritti dell' Imperio, i quali furono conſervati da Sigiſmondo, che eſercitò in Parma, e Piacenza molti atti di ſovranità, anche preſente il Papa.

Iſtoria Romana pag. 110. circa medium.

VUol dunque lo Storico Romano, che *ſappiaſi ancora, che Piacenza nel 1405. paſsò in potere di Giovanni di Vignate Signore di Lodi, come narra Donato Boſio, e di lui tuttavia ſi ritrovano monete, in una parte delle quali ſi vede l'arme della ſua Famiglia &c. Inoltre Piacenza due anni prima avea tentato di ſcuotere il giogo della tirannia de' Viſconti, e di darſi al Legato Apoſtolico, al riferire del Locato, e poi nell' anno 1447., conforme abbiamo da altri Iſtorici ſi diede a' Signori Veneziani, a' quali poco dappoi la ritolſe Franceſco Sforza, non con altre ragioni, che con quella della guerra, ſiccome fece anco di Parma.*

L'Avvocato Piacentino, ſeguitando l'orme del ſuo Precurſore, riferiſce le occupazioni, che di Piacenza, e di Parma fecero il Vignate, l'Arzelli,

zelli, Ottone Terzi, e il Roſſo, regnando in Lombardia il Duca Giovan Maria, e per queſte occupazioni pretende poter' aſſerir con franchezza, che *più ruinoſi ancora ſono al mio credere i fondamenti, che gl' Imperialiſti mettono ſopra il poſſeſſo della Caſa Viſconti per ſoſtenere i diritti imperiali ſopra le Città controverſe, e per abbattere l'alto Dominio, che in quel tempo competeva, e realmente vi eſercitò la Santa Sede.* *Diſſertazione pag. 101. & ſeqq.*

Io confeſſo, che non ſo comprendere qual ragione poſſa dare al ſognato alto ſupremo Dominio della Chieſa Romana ſopra il Ducato di Parma e Piacenza, l'uſurpazione, che di eſſe due Città fecero alcuni Tiranni, e Ribelli della Caſa Viſconti dopo la morte di Giovanni Galeazzo, che le poſſedea in nome dell'Imperio, e in vigor delle Imperiali Inveſtiture, tramandonne il giuſto Dominio a' ſuoi Deſcendenti, e Succeſſori; e queſti furono dipoi ſublimati all'eccelſa dignità Ducale dagl' Imperadori Sigiſmondo, Maſſimigliano Primo, e Carlo V.; ſappiaſi però, che la Signoria del Vignate, e di tutti gli altri, che occuparono per poco tempo quelle due Città, non pregiudicò punto li diritti, nè la ſovranità dell'Imperio, quando anche recato aveſſe detrimento al Dominio de' Viſconti, imperciocchè Sigiſmondo fu alla preſenza del Papa ricoſciuto da' Piacentini, e dal Vignate per Sovrano di Piacenza, come lo atteſta Lodovico Cavitelli negli Annali di Cremona, dicendo (a): *Anno ſubſecuto* (cioè 1404.) *ipſe* (Sigiſmondo) *& Summus Pontifex, ex Laude iverunt Placentiam, ubi comiter, & ſumma cum honore recepti fuerunt per Viviatenſem Cæſari conſignatis clavibus Portarum, eiſque munitis præſidiis, & illinc die ultima Januarii acceſſerunt Cremonam.*

(a) *Lodovicus Cavitellius Cremon. annal. apud Grevium tom. 3. col. 1403.*

Mario Filelfo nella ſua Storia manoſcritta delle guerre fatte dalla Sereniſſima Repubblica di Genova a' Marcheſi Carretti del Finale, favellando di Corrado, e Odonino del Carretto, dice, che (a) *Hi ambo ſumma virtute præditi fuere, ſummiſque exercitiis dediti: alter Corradus Genuæ Prætor fuit &c. tempore, quo Sigiſmundus Imperator in Galliam Ciſalpinam venit, ei cum fuerit acceptiſſimus tum Conſilianus effectus eſt &c. Palatino Comitatu donatus eſt, & Imperiali Vicariatus dignitate &c. poſt hæc Civitatis Parmæ fuit Gubernator. Alter Odoninus vir fuit prudentiſſimus quantum alius dici potuerit in Carrectorum Familia, hic habitus eſt ſemper ſtrenuus, inſigniſque re militari; qui cum præfuiſſet multis ſedulò Magiſtratibus, ac dignitatibus tandem apud Placentiam Civitatem Imperatoris Romanorum Locumtenens.* E Andrea Eninges nella ſua Tavola Geanologica dice in quella della Famiglia Carretta, che *Odoninus de Carretto Sigiſmondo Imperatori ſervivit, cujus in Placentiam Gubernator fuit.* Lo ſteſſo afferma il Corio, dicendo, che Sigiſmondo diede in cuſtodia eſſe Città a Corrado, e Odonino fratelli del Carretto; Conferma queſta verità anche il Campi nella ſua Iſtoria Eccleſiaſtica, nè la nega l'Avvocato Piacentino, ma ſeguendo il ſuo coſtume poco commendabile, l'altera, e la confonde, dicendo: *Ma il Vignate corrompendo Antonio Noſteduno Capitano di Filippo Maria, di bel nuovo ſe ne impoſſeſsò, continuando a tenerla qualche tempo di pura forza, e poi reſtandone con forza ſuperiore ſpogliato dall' Imperador Sigiſmondo, il quale ſucceſſivamente gliela reſtituì*, e adduce il Cavitello, il quale abbiam veduto, coſa egli dica, e quì gioverà molto bene il noſtro propoſito riflettere, che ſe Piacenza foſſe ſtata ſottopoſta all'alto Dominio della Chieſa, e non dell' Imperio, il Vignate avrebbe

(a) *Marius Philelfus Annal. in Hiſtor. Finarienſis belli MSS. lib. pr. Andreas Eninges Geanologica Tabula ad annum 1414. pag. 1494. Corio part. 4 fol 712. Campi Iſtoria Eccleſ. di Piacen. tom. 3. lib. 24. ad ann. 1412. pag 103.*

consignate le chiavi in mano del Papa, e non dell'Imperadore, e da quelli, e non da questi n'avrebbe ricevuta la Città in dono, e se il vizio del *possesso di detto Vignate fu*, al parere dell'Avvocato Piacentino, *purgato da ogni macchia, parte atteſa la ricognizione de' Piacentini, e parte atteſo l'eſpreſſo, e poſitivo conſenſo di Sigiſmondo, che nella data ſuppoſizione erane Supremo Signore*, fa molto male dipoi a dire, che, *all'incontro Filippo Maria era ſtato ugualmente che il Vignate Uſurpatore, e Tiranno di Piacenza, e che il di lui poſſeſſo mai reſtò purgato per verun conſenſo, ed approvazione di Sigiſmondo, ed abbenche l'Imperadore Maſſimigliano nella ſuddetta Inveſtitura, che fece al Moro, enunziaſſe non ſolo quell'Inveſtitura, che il medeſimo Imperadore Sigiſmondo conceduta avea, come diſſe il dì 6. Luglio 1426. a Filippo Maria, ciò però non fa per il noſtro caſo, ſe non ſi produce l'autentica, e non ſi moſtra, che ſpecificatamente comprendeſſe la Città di Piacenza.*

Diſſertazion pag. 101.

Io ebbi tutta la ragione di rimproverar l'Avvocato Piacentino, e dir che dicea male, perchè Filippo Maria non avea di biſogno purgare il dì di lui poſſeſſo col conſenſo, ed approvazione di Sigiſmondo, mentre era già Duca di Lombardia, di Parma, e di Piacenza, in virtù delle Inveſtiture di Wencislao fatte a Giovanni Galeazzo ſuo Padre, e poſſedeva quelle Città con un titolo giuſtiſſimo, il quale gli fu anche confirmato dal medeſimo Sigiſmondo coll'Inveſtitura de' 6. di Luglio dell'anno 1426., che teſtè udimmo coſa ella dica; E ſe queſto Scrittor troppo ardito non la vide, non ſo con qual fronte voglia poi aſſerir così arrentone, ed a caſo, che *ciò non fa al noſtro propoſito, ſe non ſi produce l'autentica, e non ſi moſtra, che ſpecificatamente comprendeſſe Piacenza.*

Si è prodotta *l'autentica*, e ſi è moſtrato, che *ſpecificatamente comprendeſſe Piacenza*, e Parma ancora, perchè Sigiſmondo confermò in eſſa, e di bel nuovo concedè a Filippo Maria tutte le Inveſtiture, i privileg), e li Ducati, particolarmente quello di Lombardia eretto da Wenciſlao in favore di Giovanni Galeazzo colle ſeguenti parole, che quì gioverà ripeterle per ſempre più convincere l'oſtinata durezza dell'Avverſario: *Ob certiorem, & abundantem cautelam, & majoris roboris firmitatem eadem privilegia, & gratias, auctoritate Romana Regia concedimus per præſentes decernimus, & declaramus, ea eſſe valida, atque firma, & in ſingulis ſuis punctis, ſententiis, & verborum expreſſionibus obtinere inviolabilem roboris firmitatem; teque, & eoſdem Succeſſores tuos, ut præmiſſitur de prædictis Ducatibus, & Comitatibus illuſtramus, & ſublimamus, erigimus, & decoramus, exceptis tamen, & ſalvis Civitatibus, Terris, Caſtris, & Locis aliis, quæ per Ill. Marchionem Montiſferrati Principem, & Conſanguineum noſtrum poſſidentur, ac Veronenſi, & Vicentina Civitatibus, cum ipſorum Diſtrictibus, in quibus Magnificum Brunorum de la Scala noſtrum Imperii Sacri conſtituimus Vicarium Generalem, ac Marchia Trevigiana, demum & Aſtenſi Civitate, quam Ill Carolus Dux Aurelianenſis poſſidet, & aliis Dominiis, Civitatibus, Territoriis, atque Caſtris in hujuſmodi litteris, & Privilegiis Prædeceſſorum noſtrorum non contentis, quæ in dictis confirmatione, & conceſſione nolumus contineri nec includi; ad alios tamen Ducatus, Comitatus, & Civitates ſuprascriptas, & pertinentias earumdem dicta noſtra confirmatio, & conceſſio plene ſe extendat.*

E ſe l'Avvocato Piacentino è Feudiſta inſigne, come lo reputo, ſaprà, ſenza che io quì adduca un lungo Catalogo de Giuriſti per comprovarlo,

che

ne ſimili confirmazioni, e conceſſioni contengono in ſe ſpecificatamente, e includono tutto quanto reſta eſpreſſo, e conceduto nell'atto, che ſi conferma, ed approva, nè tampoco ignorerà l'Avvocato Piacentino, che queſto principio ſi fa più certo, e manifeſto, allorche nell'approvazione ſi eccettua una parte di quanto ſi contiene nell'atto confermato, concioſſiache, toltane la coſa eccettuata, tutte le altre intendonſi concedute ſpecificatamente nel modo, che ſi leggon'eſpreſſe nell'atto, che ſi rinnova, e ratifica; ed egli ſteſſo non nega, ma bensì autentica coll'autorevol ſua approvazione queſte irrefragabili propoſizioni nella pagina 100. della ſua Diſſertazione, dove coll'autorità del Roſental de Feudis, e della Rota Romana dice: *Ac ideò ſi illa* (Inveſtitura) *ad quam poſteriores ſe ſe referunt attenditur, illa fit relatio, prima enim Inveſtitura eſt, quaſi baſis, radix, & fundamentum reliquorum*; ſicche colla chiarezza di atti tanto irrefragabili, reſta qual nebbia al Sole diſſipato il ſuo *parendomi più toſto inverisimile, che (ſe pur fece detta ſuppoſta Inveſtitura) non v'includeſſe Piacenza, e Parma, mercecbe reſiſtea la recentiſſima Coſtituzione del Concilio di Coſtanza, della quale ſe ne parlerà a lungo fra poco.* Ne parlerà l'Avverſario a lungo, è vero, ma ne parlerà col ſuo ordine retrogrado molto male, e fuor di propoſito, come io digià ho fatto vedere con molta evidenza, e con altrettanta ſolidità conferma il Locato la ſovranità eſercitata in queſti tempi da Sigiſmondo in Piacenza, e nel ſuo Contado, dove: 1414. *Bernardus Anguiſſola pro ſe, ſuiſque Filiis legitimis, cum mero, & mixto Imperio, & gladii poteſtate de Caſtellis Ripæ Montis Sancti, & Grazani, cum eorum Villis à Sigiſmondo Imperatore infeudatus eſt anno eodem 20. Februarii per Sigiſmondum Imperatorem Albertus, & Petrus fratres Scoti, eodem in Diplomate Comites Caſtri Arquati nominati de Fiorentiola Caſtello, & ejus Villis, inveſtiti, ac infeudati ſunt; Quo anno idem Albertus ab ipſo Imperatore Bulgleri, & Vigoleni Comes dictus, factuſque ejuſdem Imperatoris Conſiliarius omnium bonorum ſuorum exemptionem promeruerit. Hic etiam Albertus ab eodem Imperatore Caſtri Arquati cum Valle Ardeæ, ac Valle Clavenæ, ac flumine ipſius Clavenæ ad Vigolenum, & Caſtrum Novum Scotorum Inveſtituram promeruit, ut patet in Bulla Imperiali data Cremonæ die 12. Februarii 1414. in Archivio Scotorum.*

Da Piacenza paſſa l'Avvocato Piacentino a Parma, e ci fa ſapere, che queſta Città dopo la morte del *Tiranno Giovanni, ſcoſſe il giogo della Dominazione de' Viſconti, ſoggettandoſi volontariamente ad Otto Terzi, ed a Pietro Roſſo, acclamati dal Popolo, e riconoſciuti per ſuoi Signori nell'anno 1404. &c.; e che di là a poco tempo i ſteſſi Parmiggiani dieronſi volontariamente al detto Marcheſe Nicolò da Eſte*, e dipoi dice, *v'è luogo a credere fondatamente, anzi biſogna credere aſſolutamente, che il Marcheſe da Eſte ſignoreggiaſſe Parma con dipendenza del Papa, mentre ſi ha, che eſſo il dì 13. Settembre 1412. fondò nella Città di Parma lo ſtudio delle Leggi di filoſofia, e medicina colla facoltà, ed autorità del Romano Pontefice, al quale, come a ſupremo Signore compete il diritto d'ergere accademie.*

Vi è piuttoſto luogo a credere *fondatamente*, che queſto Cauſidico fiaſi luſingato di poter ſcrivere non quel, che è vero, ma quel, che più gli piace, ſol perchè ſcrive a favore del Fiſco Apoſtolico. In primo luogo egli è falſiſſimo, che Nicolò da Eſte fondaſſe da ſe l'Univerſità in Parma; furono bensì i Parmiggiani, che al riferir dell'Angeli (*a*) deſiderosi di render

(a) *Angioli Iſtoria di Parma lib. 3. pag. 269. all'anno 1412.*

render più illuſtre la loro Città di quello, che allora ella ſi foſſe, e darla a divedere per più pacifica, e quieta, facendole perder quel cattivo nome, il quale già, piena di ſedizioni, e civili diſcordie eraſi acquiſtata, nè trovando coſa più opportuna, nè a queſto più convenevole, che lo ſtudio, perciò il duodecimo d'Aprile mandarono quattro Ambaſciadori, uno per ſquadra a domandar licenza al Marcheſe di poterlo fare, ed appreſſo accomodare il Naviglio, acciocche le Navi poteſſero condurre più agevolmente le Mercatanzie; e ritornati da Ferrara eſſi Ambaſciadori colla licenza bramata, furono inviati a Roma per ottenere la permiſſione Pontificia, la quale con poca fatica ſi ottenne da loro; In ſecondo luogo ſi degni oſſervare il Lettore, che l'Avverſario dice da ſe, e lo dicono tutti gli Storici, da' quali vien regiſtrato queſto fatto, che i Parmiggiani dieronſi volontariamente al Marcheſe Nicolò da Eſte, ed indi ſcordandoſi ben preſto di quanto egli aſſerì, vuoi, che ſi creda aſſolutamente, ſenza, che alcun Storico lo atteſti, che quei Principe ſignoreggiaſſe Parma con dipendenza del Papa, e queſto perchè? perchè *eſſo fondò nella Città di Parma lo ſtudio delle Leggi colla facoltà, ed autorità del Romano Pontefice*; Dunque ſe queſto ſuppoſto foſſe vero, il Papa dovrebbe dirſi Sovrano di tutte le Città d'Italia, nelle quali ſi ritrovano accademie. Lo ſarebbe di Pavia, di Piſa, e di Padova, e di molti altri luoghi ancora, perchè in tutte coteſte Città vi ſono Studj molto celebri, e tutti fondati coll'autorità de' Sommi Pontefici; Io non impugno, anzi l'accordo, che 'l diritto di fondar' Univerſità pubbliche ſia *de Regalibus*, e che competa al ſolo Principe in ſegno del Dominio ſovrano, che egli ha, ma ſe lo ſteſſo Avvocato Piacentino aſſeriſce, che il Marcheſe da Eſte fondò nella Città di Parma lo ſtudio delle Leggi, dunque in ſua ſentenza, non il Papa, ma il Marcheſe, era Sovrano! e ſe il Papa fu ancor'egli pregato d'approvarlo, interponendovi la ſua autorità, tutto ciò ſi fece, non perchè foſſe Sovrano, ma acciocche i Profeſſori dell'Univerſità novella aveſſero l'autorità di legger, ed inſegnare il diritto Canonico, e di poter crear Dottori, non ſolamente nella ragion civile, ma nel jus Canonico ancora, e per tal ragione, e non per quello di ſovranità le Accademie ſi erigono nelle Città Cattoliche colla facoltà, ed autorità Papale, e diconſi nel medeſimo tempo Pontificie, ed Imperiali; Meglio dunque, e con più di verità, e di giuſtizia avrebbe parlato l'Avverſario, ſe detto aveſſe, che *biſogna credere aſſolutamente*; che l'occupazione della Città di Parma fatta da' Roſſi, da Ottone Terzi, e dal Marcheſe da Eſte, non pregiudicò punto alle ragioni de' Viſconti fatti legittimi Signori di Parma coll'Inveſtitura dell'Imperadore, e che almeno coteſti Uſurpatori non recarono nocumento alcuno all'alto Dominio dell'Imperio, il qual'alto Dominio lo mantenne, ed eſercitò Sigiſmondo, allorche andando a Roma per ricevervi la Corona d'oro, ſi portò nella Città di Parma, dove, al riferir dell'Angeli, accompagnato da buon numero di Principi, Prelati, Cavalieri, e di Truppe, fece una ſolenne, e pompoſa entrata, ricevendovi i Legati del Papa, molti Ambaſciadori, e Deputati, venuti a trattar con eſſo lui il modo di dar la Pace all'Italia, e da dove *partendoſi a' 25 di Maggio per Roma con mille, e trecento Cavalieri, ſe ne gì a Fornovo, e d'indi a Bercè, dopo ſe ne paſsò a Lucca, e nel partirſi confermò ſotto li 26. a Delfino Veſcovo di Parma, e al Veſcovato tutti i privilegj, immunità, indulti, donazioni, grazie, che nell'addietro gli erano ſtate conceſſe da altri Rè, ed Imperadori.* Sono parole del citato Autore.

Angeli detto lib. 3.

CAP. XXVI.

CAP. XXVI.

Giunti l'Iſtorico Romano, e l'Avvocato Piacentino alla Signoria de' Sforzeſchi, confeſſano, che queſti riſpetto a Parma e Piacenza, non riconobbero mai la ſovranità della Santa Sede, negano però, che riconoſceſſero quella de' Ceſari. Impugnano che Franceſco Primo chiedeſſe le Inveſtiture a Federigo III., e che egli le negaſſe, e dopo da varj altri falſi ſuppoſti, ne tirano più falſe conſeguenze, le quali quì ſi propulſano a una per una, e ſi moſtra quanto ſia moſtruoſa la propoſizione, di che allegar poſſa la Chieſa, e non l'Imperio la preſcrizione, che ella ſuppone contro le chiare regole dell' equalità, e ſi fa vedere, che nè i Viſconti, nè i Sforzeſchi ſpogliarono i Pontefici del poſſeſſo di Parma e Piacenza, che riconobbero in eſſe Città l'Imperio, che dimandarono le Inveſtiture a Federigo III., il quale le negò, concedendole poi il ſuo Succeſſore; dal che rimaſero vivi, ed illeſi, anzi più convalidati i diritti dello ſteſſo Imperio, convincendoſi gli Avverſarj co' loro ſteſſi argomenti, e con le falſe rifleſſioni, che fanno.

MAnco male, che ſiam giunti ad un tempo, che tanto lo Storico Romano, quanto l'Avvocato Piacentino ſi ſono determinati confeſſar' il fatto, benche ſi vadino ingegnando negare la verità, e la giuſtizia, che dal fatto medeſimo ſcaturiſce a favor del Sacro Romano Imperio. Dice dunque lo Storico: *Indi finalmente dopo varj accidenti, rimaſero entrambe queſte Città ſotto la Signoria degli Sforzeſchi, ſucceduti nel Ducato di Milano a' Viſconti, vi ſoggiacquero infino a tanto, che il Rè Luigi XII. nell' anno* 1499. *paſſato in Italia, ſe ne rendette padrone; Gli Sforzeſchi &c. ſe le tennero con quel Ducato da* 45. *anni, vi ſi portarono ſempre da Signori aſſoluti, e indipendenti dall' Imperio, che che affermi in contrario il Muſeo con quella medeſima leggerezza con cui di ſuo capriccio affermò ancor de' Viſconti; queſto pur fece il Vignate, e poi anche i Signori Veneziani, ſenza alcun riguardo alle ragioni dell' Imperio, in que' tempi ſconoſciute, o non ancor nate; Laonde gli Sforzeſchi colla detenzione, e col poſſeſſo delle Città della Chieſa, non acquiſtarono alcun diritto all' Imperio Alemanico ſopra di eſſe, perchè nulla operarono in nome ſuo. Ciò tanto è vero, che Federigo III. per queſto riguardo non volle andare a Milano, ſecondo il coſtume degl' Imperadori paſſati a pigliar la Corona di ferro &c. Dunque ſe gli Sforzeſchi col non riconoſcere in Milano l'Imperio, non recarono alcun pregiudizio alle ragioni del medeſimo Imperio; così pure in non riconoſcere la Chieſa Romana in Parma, e in Piacenza, non recarono verun pregiudizio alle ragioni della Chieſa Romana.* *Iſtoria Romana pag.* 111.

Che gruppi di falſi ſuppoſti, e di più falſe conſeguenze! Vediam' ora coſa dica l'Avvocato Piacentino, e dipoi riſponderemo ad entrambi, e ſcopriremo le fallaccie loro.

Egli dunque con una maſcherata ingenuità ci accorda, che *le Città di Piacenza e Parma dall' anno* 1447. (*nel qual ſuccedette la morte del Duca Filippo Maria Viſconti ultimo Duca di quell' Illuſtriſſima Famiglia*) *fino al* 1512., *reſtarono, non ha dubbio fuor del poſſeſſo della Romana Sede, e quindi ſembrar potrebbe a tal' uno eſſere fatica* *Diſſertazione pag.* 92., *& ſeqq.*

ca inutile tener' abada il Lettore ſopra la Storia de' poſſeſſi, che altri Potentati vi eſercitarono, ed a tal' uno ancora ſembrar potrebbe, che 'l corſo d'anni ſeſſantacinque coll' innazione de' Romani Pontefici, che in tutto quell' intervallo notabile di tempo traſcurarono ricuperarle, foſſe capace d'infiacchire, e di ſcreditare i diritti della Chieſa; maſſimamente, che inoltrando il penſiero di là del detto anno 1447., ſi ſcorge la medeſima ſonnolenza de' Pontefici, che allora regnarono per tutto il governo dell' accennato Duca Filippo Maria, che durò quarantacinque, e più anni compiuti, laonde pare, che vi ſia luogo di ritorcere contro di me, quaſi tutto ciò, che recai nella prima parte della mia Diſſertazione in favore della Romana Sede.

Non oſtanti però sì belle, ed acconcie parole, vuol che ſi ſappia, che *ſvaniranno queſt' ombre di ſoſpetto, qualora ſi compiacerà il Lettore tener preſente alla ſua penetrante conſiderazione la maſſima formata da Giovanni Limneo Dottore inſigne Tedeſco, eſſere ciò ſempre lecito giuſta la ragion naturale, e delle Genti ricuperare le coſe ingiuſtamente a noi levate, e non poterci far' oſtacolo il ſolo corſo di tempo lunghiſſimo, ſe procedette la taciturnità, e la toleranza del vecchio Poſſeſſore dà timore capace di farſi largo in un Popolo d'animo coſtante, e da violenza, e forza ſuperiore dell' Occupatore, ſe io dunque moſtrerò (e moſtrerollo con perfetta evidenza morale), che Piacenza e Parma erano ſtate occupate a viva forza da due prepotenti famiglie Sforza, e Viſconti in pregiudizio della Santa Sede; e che nel tempo lunghiſſimo, che ho detto, la Santa Sede, ed i Pontefici, che la governarono, non intrapreſero, moſſi da timore, che poteva far impreſſione nell' animo di Uomini di petto forte, e ritenuti da prepotenza, e forza ſuperiore, il riſcatto delle mentovate Città: Biſognerà, che il diſcreto Lettore confeſſi, e dovran confeſſare gli Avverſarj in conformità delle loro maſſime, che i diritti della Santa Sede non reſtarono pregiudicati ſolius temporis, etiam longhiſſimi curſu, e che Papa Giulio II. giuſtamente ricuperolle.*

L'inorpellatura fin quì va beniſſimo, ma andiam' ora al punto; Tutto queſto grande apparato dunque non ſi mette a mio credere in comparſa dagli Avverſarj con tante, e sì belle ſtudiate parole, ſe non per abbagliar la mente di chi legge, e fargli credere, che il decorſo di quaſi due ſecoli, ne' quali poſſederono i Viſconti, e gli Sforzeſchi Parma e Piacenza, ſenza poſitivo riclamo della Corte Romana, non potè pregiudicare alle ſognate ragioni della Santa Sede, e che quella preſcrizione, o ſia uſucapione, la quale pretendono militare a favore del Fiſco Apoſtolico, non poſſa, nè debba aver luogo contra la Reverenda Camera. Io ſono di una opinione coſtantiſſima, che ſiccome non puo l'Imperio Romano preſcrivere contro la Chieſa Romana per li fortiſſimi, ed inſolubili vincoli di perfetta, e perpetua unione, che paſſa fra loro, così, che non debba la Chieſa Romana pretender di potere col beneficio del tempo uſucapire la ſovranità de' Stati del medeſimo Romano Imperio; e mi luſingo di averlo provato nel terzo Libro ove confutai non già con Autori legali, e profani, ma coll' autorità del Vangelo, e co' principj della Legge di Natura, e delle Genti la preſcrizione, ch'è il maſſimo di tutti li fondamenti, ſu quali innalza il Cauſidico Piacentino la gran mole dell' alto ſupremo Dominio della Sede Apoſtolica. e con piacere vedrò coſa ſaprà egli mal riſpondere in contrario. Onde laſcerò d'entrar quì in un sì vaſto Pelago; dico bensì, che

per

per evitare l'intoppo dell' uſucapione, in cui io non mi fondo, doveano gli Avvocati Romani in primo luogo concludentemente provare l'antico, ed incontraſtabile Dominio della Sede Apoſtolica in Parma e Piacenza, il di lui pacifico poſſeſſo, e la violente, e ingiuſta occupazione de' Viſconti, e Sforzeſchi, le quali circoſtanze avrà a queſt' ora conoſciuto il Lettore, ſe fianſi provate da loro, oppure ſe reſti con evidenza impertubabile moſtrato da me, che tutti gl' Imperadori, cominciando da Carlo Magno, e ſcendendo in giù perfino a Sigiſmondo eſercitarono in Parma e Piacenza atti poſitivi d'indubitato Dominio, e che i Viſconti poſſederono quelle Città, prima come Vicarj, e dipoi come Duchi di Lombardia, colle Inveſtiture di Wenceslao, e di Sigiſmondo; Siccome farò anche vedere, che in eſſe vi ſignoreggiarono i Sforzeſchi, Luigi XII. Rè di Francia, e l'Auguſtiſſima Caſa d'Auſtria in nome dell' Imperio, e con le Inveſtiture de' Ceſari di Germania.

Non poſſo però, nè debbo tralaſciar di riflettere quì eſſer tanto l'acciecamento, e così immoderata la paſſion di queſti Scrittori, che poco li caglia, purche ſoſtenghino i loro diviſamenti anche con falſi ſuppoſti, ed inſuſſiſtenti principj, far comparire la Curia Pontificia quaſi ſcordata della giuſtizia, e dell' equità, benche ella ſi glorj, ed io veramente la creda vero ritratto, e viva immagine dell' una, e dell' altra. E non ſarà forſi vero, che poco anzi nulla ſia a cuore di coſtoro la dignità, e il credito della Corte Romana, mentre non hanno orrore d'impegnarla in difeſa d'una sì ſconvenevole propoſizione qual'è queſta, che ella abbia potuto, e poſſa preſcrivere l'alto Dominio di Parma e Piacenza contro l'Imperio, e che l'Imperio, i Viſconti, ed i Sforzeſchi nel lungo intervallo di quaſi due ſecoli non abbian potuto preſcrivere contro lei quegli ideati diritti, che pretendea avere nelle Città medeſime, togliendo eglino in cotal modo tutte le leggi dell' equalità, e della convenienza, che ſono lo ſteſſo, che l'equità, e la giuſtizia; Che ſia così, lo atteſtano Cicerone, e Lattanzio Firmiano (*a*) dicendo queſti, che *altera igitur juſtitiæ pars eſt æquitas, æquitatem dico non utique bene judicandi, quod & ipſum laudabile eſt in homine juſto, ſed cum cæteris quoæquandi, quam Cicero æqualitatem vocat*; e ſecondo il ſentire di S. Iſidoro (*b*) non ſi può negare, che *æquus eſt ſecundum naturam juſtus dictus ab æqualitate, hoc eſt ab eo, quod ſit æqualis, unde & æquitas appellata ab æqualitate quadam ſcilicet*; onde Filone (*c*) Ebreo chiamò l'egualità *Mater juſtitiæ*, e Seneca diſſe, che *prima pars æquitatis eſt æqualitas*; Quindi la giuſtizia ſempre ha per norma l'equalità, imperciocchè, ſe è la commutativa, ha quella della parità Aritmetica, e ſe è la diſtributiva, ha l'altra della parità Geometrica, la quale è parimente equalità reſpettiva, come inſegna Ariſtotile (*d*), il quale afferma, che tutto il diſuguale ſenza proporzione è ingiuſto, e che *excludit inæqualitas ipſa juſtitiam*.

Quindi è, che la giuriſprudenza Romana tenne per aſſioma elementare di giuſtizia, e per regola, e ragione di eſſa, che ſempre dovea prevalere quella equalità, che in egual cauſa, dettava egual ragione, come riferiſce Cicerone in queſte parole: *Valeat æquitas, quæ paribus in cauſis paria jura decidebat*. Con tal cognizione, e ſenza ſtendere il diſcorſo a coſe improprie, i Giureconſulti (*e*) ne' contratti, e maſſimamente ne' reciprochi richiedono l'equalità, come prima regola dell' equità, e della giuſtizia. Giudichi ora non il Lettore, nè l'Europa, ma Roma ſteſſa ſpaſſionatamente, ſe conforme a tante regole di equalità poſſa ſuſſiſtere

(a) *Cicero pr. de Officiis. Lactantius Firmian. lib. 5. divinar. inſtit. cap. 15.*

(b) *D. Iſidorus lib. 10. origin. lit. A.*

(c) *Phil. lib de creat. Princip. & de Plantatione Noe. Seneca epiſt. 30.*

(d) *Ariſtotles Ethicorum lib. 5. cap. 2. 3. 4. ariſtot. ubi ſupra cap. 15.*

(e) *Leg. 3. § ult. de mandat.*

ſtere a ſuo favore la preſcrizione ſognata da' ſuoi Avvocati, e ſe atteſe queſte ragioni di giuſta convenienza faccia una bella armonia agli orechj de' ſaggi quel tuono di voce, con cui gli ſteſſi ſuoi Difenſori ci fanno intendere, che già preſcriſſe la Chieſa Romana, cominciando da' tempi di Giulio II. l'altro Dominio di Parma e Piacenza, ma che preſcriverlo non potero i Viſconti, e Sforzeſchi, benche dal 1335. Azzo ricuperaſſe Piacenza, e poco dopo Giovanni riacquiſtaſſe Parma, ed indi poſſedeſſero i loro Succeſſori, e i Duchi di Milano con le Ceſaree Inveſtiture, e l'una, e l'altra fino all'anno 1512., e così per la luoghiſſima ſerie di anni 177.

Il Signore delle Leggi naturale, e ſcritta, antica, e Vangelica, ci laſciò pure per primo precetto di tutte, che *omnia ergo quæcumque vultis ut faciant vobis homines, & vos facite illis, hæc eſt enim Lex, & Prophetæ*. A queſto dunque ſi riduce la ſomma della Legge, e de' Profeti, e i Santi Ciprlano, e Ireneo il contarono fra i primi Canoni, che ſi attribuiſcono agli Apoſtoli; ed i Santiſſimi Pontefici della primitiva Chieſa ſcritto lo laſciarono nelle loro lettere, che debbono ſervire per modello della diſciplina Criſtiana, & Eccleſiaſtica, fra quali ſi leggono quelle di Clemente Primo, d'Anacleto, e di Caliſto II., e di altri. Atteſta Lampridio, che Aleſſandro Severo era ſolito dire d'aver' appreſo da' Criſtiani, che niun' operaſſe, nè pretendeſſe contra gli altri coſa, che gli ſpiacerebbe ſe ſi operaſſe, o ſi pretendeſſe contro di lui, e che queſto Imperadore lo pubblicava con Editti ſolenni, e con le inſcrizioni della ſua Reggia, e potrebbe anche averlo imparato da' ſuoi Giureconſulti gentili, ne' cui libri ſi legge quell'antico Editto più toſto della natura, che del Pretore da me riferito in altro luogo, cioè *quod quiſque juris in alterum ſtatuerit, ut ipſe eodem jure utatur*; il qual' Editto chioſandolo Vulpiano Preſetto del Pretorio d'Aleſſandro Severo, ſcriſſe, che l'Editto contenea ſomma equità, e che niun potea dolerſene con ragione, e ci fa ſapere Tertulliano, che ancor gli Etnici non ammaeſtrati dalla legge rivelata da Dio il riconobbero. Il gran Dottor S. Agoſtino con lungo, ed eloquentiſſimo diſcorſo ſopra tal precetto, ci va inſegnando, che anche prima della legge ſcritta (a) *manu Formatoris noſtri in ipſis cordibus noſtris veritas ſcripſit, quod tibi non vis ne facias alteri*; propone perciò il Santo Dottore fra gli altri eſempj, quel di coloro, i quali non vogliono ammettere nella loro Patria i Pellegrini, e ſi dogliono poi, come di coſa barbara, empia, ed inumana, che eſſi non ſiano ammeſſi negli altrui, e conchiude, che queſta querela, benche ſi pronunci come giuſtizia, ella è giuſtizia di labra, e non di opere, poiche vuole, che ſia giuſto contro gli altri ciò che non vuol che ſia giuſto contro di ſe.

Ea ex Epiſtola, quæ in Actis Apoſtolorum cap. 15
Cyprianus lib. 3 ad Quirinum contra Judæos 119.
Ireneus lib. 3. cap 12.
Clemens Epiſt. pr.
Anacletus Epiſt. pr. & 2. & Caliſtus II.
Tertul. lib. ad uxorem. cap. 16.
(a) *D. Auguſtin. in Pſal. 27.*

Con queſti principj della Legge Divina, e di quella di Natura, e delle Genti, debbonſi trattare le queſtioni ſomiglianti alla noſtra, e non con ſofiſmi, fallacie, e co' mendicati ritrovamenti, e molto men con poſitive, e manifeſtiſſime falſità; come appunto è falſiſſimo, che il Vignate riſpetto a Piacenza non riconoſceſſe la ſovranità dell' Imperio; concioſſiache io provai poco ſa, che la rinunziò a mani di Sigiſmondo Imperadore, che queſti vi laſciò per Governadori i fratelli Carretti, e che vi eſercitò molti, e reiterati atti di vero Sovrano, concedendo molte Caſtella del Piacentino in feudo alle Famiglie de' Sanvitali, e Scotti; che lo ſteſſo ſupremo Dominio eſercitò queſt' Auguſto in Parma, e che l'una, e l'altra Città l'infeudò col Ducato di Lombardia al Duca Filippo Maria Viſconti; dopo la di cui morte, ſe meditando i Piacentini riporſi in liber-

tà

tà per non restar soggetti alla Repubblica Milanese, chiamarono in loro soccorso i Signori Veneziani, e che questi non riconobbero l'Imperio, poco importa, perchè pochi mesi conservarono l'usurpato Dominio, e ne furono ben tosto privati da Francesco Sforza, il quale col sacco orribile, che diede alla Città, fece ben presto pentire i Piacentini della loro inconsiderata determinazione, e del pernicioso consiglio, a cui s'appigliarono col volersi sottrarre da quell'unione, e separarsi dal Corpo del Ducato di Lombardia, formato da' Cesari di Germania; nè può dire lo Storico Romano, senza opporsi all'evidenza di un fatto permanente, che i Sforzeschi non riconoscessero la sovranità dell'Imperio, e dal medesimo Imperio Parma, e Piacenza, imperciocchè lo convincono di falsità manifesta le Investiture concedute da Massimigliano Primo a Lodovico il Moro, come orora lo vedremo in occasione, che si scopriranno i sutterfugj dell'Avvocato Piacentino, e molto mi meraviglio, che lo stesso Romano Istorico osi replicare, che *ciò tanto è vero, che Federigo III. per questo riguardo non volle andare a Milano, secondo il costume degl' Imperadori passati a pigliarvi la Corona di ferro, ma pregò il Papa Nicolò V., che lo coronasse egli in Roma, siccome avvenne*; conciossiacosache adducendo egli di questo finissimo ritrovamento *Enea Silvio, che vi fu presente*, non potea, se non con una più che evidente mala fede recar questo fatto in confermazione, che *gli Sforzeschi si diportarono sempre da Signori assoluti, e indipendenti dall' Imperio*.

Nè si creda già il Lettore, che io quì esageri, perchè oltre l'aver'il Moro ricevuto lo Stato dall'Imperio, e riconosciutolo da lui in feudo colle accennate Investiture; Francesco suo Padre, e primo occupatore dopo i Visconti di sì nobil Ducato, bramò egli pure ardentissimamente, esserne investito. Ne supplicò più, e più volte Federigo con replicatissime Ambascerie, e v'interpose per fino l'autorità del Sommo Pontefice; il quale ne scrisse duoi Brevi a S. M., e la fece anche pregar più volte per mezzo de' suoi Nunzj, ad esaudir, e consolar le suppliche dello Sforza. Quando venne in Italia la prima volta Federigo per andar'in Roma a prendervi la Corona d'Oro, Francesco lo supplicò portarsi a Milano per esservi venerato come Sovrano, ed incoronato Rè d'Italia colla Corona di Ferro; mandò intanto ad Inchinarlo, e riconoscerlo per Sovrano suo figliuolo Galeazzo, e suo fratello con ricchi presenti, e con splendidissime offerte. Ma cotesto Augusto, non volle acconsentir ne pur ad una delle sue supplicazioni, e domande, e giudicò cosa più convenevole al decoro, e alla Maestà Imperiale lasciar di prendere in Milano la Corona del Regno d'Italia, che l'aderire alle brame di Francesco Sforza; onde andossene in dirittura a Roma, e volle esser coronato col solo Augusto Diadema dal Papa; quanto io sostengo su cotesto gran punto lo provarò orora coll'evidenza degli atti pubblici, e delle antiche originali Instruzioni, che tuttavia si conservano nel Regio Archivio del Castello di Milano; e lo attestano anche gli Autori contemporanei, e particolarmente Enea Silvio, che maneggiò tutto cotesto grande negoziato; e ci assicura egli pure, che Francesco inviò all'incontro di Cesare Galeazzo suo Figliuolo con molti altri Grandi di Lombardia, che gli fece presentare, come a suo Sovrano molti ricchi doni, che procurò renderlosi benevole, che gli offerì la Corona di Ferro, e che gli fece chiedere instantemente le Investiture del Ducato di Milano, e di tutta la Lombardia, nel modo, che fu prima conceduto a' Visconti, ma che nol potè ottenere; anzi ci dà lo stesso Enea

Silvio per coſa certiſſima, che il noſtro Auguſto riſpondeſſe a Nicolò Arcimboldi Ambaſciadore di Franceſco, da cui veniva ſollecitato a concedergli le Inveſtiture ed a riceverlo come Vaſſallo dell' Imperio in queſti ſenſi; *ſe affectum eſſe virtuti Comitis, cupere ſibi bene eſſe. Verum tantum Principatum, qui ad Imperium devolutus ſit in Conſultis Electoribus, cæteriſque Germaniæ Principibus extra manus dare periculi plenum eſſe, velle tamen ampliùs in ea re cogitare, ac Ferrariæ reſpondere, ubi de Pace Italiæ eſſet actурus. Nicolaus* (Arcimboldi) *poſtquam aliqua contra devolutionem dixit, rurſus ſibi mentem Cæſaris apertius manifeſtari petivit, ut ſuo principali ſcribere poſſet: nam ſi quid eſſet, quod illum facere oportere ab eo reſponſum in Ferraria poſſet habere. Cæterum ſe commiſſurum, ait, Æneæ Senenſi Epiſcopo, & Ulrico Redrer, ut ſecum poſtera die latiùs de ſuo propoſito verba facerent; ſequenti die Æneas, atque Ulricus acerſito Nicolao reſponderunt ei ad ea, quæ nocte præcedente petierat minime dignum eſſe, tantum Principatum, quantum Franciſcus obtabat, ſine magno aliquo emolumento ab Imperio alienari, quod ſi Dominus ſuus vellet Imperio quot annis cenſum tanto Domino dignum pendere, aut aliquam Civitatem, veluti Comum, aut PARMAM Imperatori reddere, Inveſtituram ſperare poſſet; Franciſcus igitur ſi titulum Ducatus aſſequi vellet, aut annua quinquaginta millia promitteret, caveretque certam eſſe ſolutionem, aut quæ tanti cenſeri poſſet, Civitatem offerret.*

Æneas Sylv. Hiſtor. Friderici III. pag mihi 92 & 93. vidend.

(a) *Rainald ad an 1432. n. 2.*

Il Rainaldo (a) Scrittor non ſoſpetto agli Avverſarj conferma quanto io di ſopra aſſerj con le ſeguenti parole: *Veterem fuiſſe morem vidimus, ut Cæſares antequam Corona aurea ab Romano Pontifice donarentur primam argenteam Aquiſgrani, deinde ferream in Inſubria Mediolani, vel Modoetiæ, caperent, non conſentaneum vero fuerat ipſum Fridericum Mediolanenſem petere, ne Franciſcum Sfortiam, qui Principatum invaſerat, Ducem confirmare cogeretur, cum ipſum Ducatum ad Imperium devolutum eſſe contenderet*, e per conſeguenza devolute anche le Città di Parma, e Piacenza eſpreſſamente nominate nelle Inveſtiture, colle quali fu la Lombardia eretta in Ducato; *Sfortiam porro miſſis Oratoribus Fridericum Italiam ingredientem invitaſſe, ut Mediolanum iret, ſcribunt Auctores, & Cæſarem detrectaſſet, cum nimirum certior eſſet illius ritus defectum implendum à Pontifice, quem impleviſſe ex Apoſtolicæ Poteſtatis amplitudine literis teſtatus eſt.*

Con buona pace però del Rainaldi io non poſſo ammeno di non rinfacciargli, che in queſto paſſo d'Iſtoria non ha compiuto le parti d'un ſincero, e fedel Scrittore; Imperciocchè s'ei giudicò, che foſſe gloria della Chieſa Romana far ſaper' al Mondo, ch'il Sommo Pontefice Nicolò V. per far coſa grata a Federigo III derogaſſe colla pienezza della ſua Apoſtolica autorità all' inveterata conſuetudine, e all'uſo non mai interrotto di venir gli Auguſti in Milano a prendervi la Corona del Regno d'Italia innanzi di portarſi a Roma per riceverci quella dell' Imperio; non dovea tralaſciar poi di riferire tutto ciò, che preſervava intatti, ed illeſi li notorj diritti della Chieſa, e della Città di Milano, nè dovea tacere la ſolenne proteſtazione, che alla preſenza di molti Cardinali, e della più fiorita Prelatura di Roma fecero al Papa gli Ambaſciadori di Franceſco Sforza, e le ragioni, che allegarono per moſtrare a Sua Santità, che non ſi potea far' un torto così manifeſto alla Chieſa Milaneſe, e alla Nazion

Lom-

Lombarda; e perchè l'atto originale ſcritto in Pergamena, ritrovato da me fra le antiche ſcritture di queſto Regio Archivio, è molto decoroſo e alla Chieſa, ed alla Nazion Milaneſe, e fa aſſai bene al caſo noſtro, io penſo, che i Leggitori non avranno a male, ch' io ne riferiſca quì le clauſule più importanti, benche ne dia l'atto per intero nell' Appendice di queſt' Opera: „ Conſtituti perſonaliter in præſentia, & ad pedes Sanctiſ-
„ ſimi Domini noſtri D. Nicolai Divina providentia Papæ V. Spe-
„ ctabilis D. Nicolaus de Arcimboldis juris utriuſque Doctor,
„ D. Sceva de Curte, & D. Jacobus de Trivultio juris utriuſque
„ Doctores, & Equites: Oratores, & Procuratores Illuſtriſſimi
„ Principis, & Excellentiſſimi D. D. Franciſci Sfortiæ Vicecomitis
„ Ducis Mediolani &c., prout de eorum Mandato publicè conſtare
„ dixerunt manu &c. in Camera Paramenti Palatii præfati Sanctiſ-
„ ſimi Domini noſtri Papæ cum omni debita reverentia, & humi-
„ litate infraſcripta verba dixerunt, videlicet: Beatiſſime Pater,
„ nos Oratores Illuſtriſſimi Domini Ducis Mediolani non ſolum
„ exhibituri ex parte prælibati Illuſtriſſimi Domini reverentiam,
„ & honorem Sanctitati Veſtræ, & Sereniſſimo Domino Roma-
„ norum Regi in actu Coronationis, qua Sanctitas Veſtra juxta
„ morem antiquum, & juris diſpoſitionem inſignire ſuam Maje-
„ ſtatem decrevit: ſed etiam oblaturi ex Mandato noſtri Principis
„ Regiæ Majeſtati facultatem recipiendi Coronam, quæ ſolet dari
„ in Civitate Mediolani ..... per manus Reverendiſſimi D. Media-
„ lanenſis Archiepiſcopi, in qua re præfatus noſter Princeps para-
„ tum ſe obtulit, jam eſt annus evolutus, & noviter per nos ipſos
„ ad curandum, & faciendum cum effectu, quod dicta Corona ſine
„ ulla contradictione, & difficultate, ac potius cum omni poſſibili
„ honore, & gloria Suæ Majeſtati concederetur. Supplicavimus
„ Regiæ Majeſtati in Civitate Florentiæ primo, dehinc in Civitate
„ Senarum ſæpius, ut dignari vellet Coronam illam non ſpernere,
„ ſed jura Imperii potius utendo, ſe ad partes Lombardiæ conferre,
„ illam aſſumpturus, vel prius quam ad hanc Almam Romanam
„ Urbem ſe conferret, vel poſtquam in ea auream accepiſſet, offe-
„ rentes ei liberam facultatem ut ſupra, ſicut feciſſe nos Veſtræ
„ Sanctitati proximis diebus retulimus, ſupplicantes, ut ad hoc fa-
„ ciendum dignaretur Sanctitas memorata Regiam Majeſtatem,
„ quod ſe facere ſolita benignitate velle Sanctitas memorata polli-
„ cita eſt. Et licet Sua Majeſtas oblationem non ſpreverit, ſed ac-
„ ceptare magis viſa fuerit; tamen dixit velle ſe deliberare, factura
„ nos de voluntate ſua prævios tali tempore, quo poſſet prælibatus
„ Illuſtriſſimus Dominus noſter Dux certior fieri de illius ad partes
„ Lombardiæ acceſſu, ſi illam aſſumere conſtituerit. Nunc autem
„ ſentientes, quod Veſtra Sanctitas eam conferre vult, & intendit
„ in hac Alma Urbe, priuſquam tertia illi conferatur, licet ſciat
„ eſſe juris Provinciæ Lombardiæ, Civitatis, & Ducatus Mediola-
„ ni, ac Reverendiſſimi Domini Mediolanenſis Archiepiſcopi ha-
„ biti non ab Eccleſia ſolùm, ſed à laicis etiam Principibus, non
„ auditis, nec vocatis præliburo Illuſtriſſimo Domino Duce, Reve-
„ rendiſſimo Patre D. Archiepiſcopo Mediolani, & aliis, quorum
„ intereſt, & conſequenter ſine ulla cauſæ cognitione: ſupplicamus
„ Sanctitati memoratæ, ut quod eſt alieni juris, non velit in alium

In fil. 47. Scriptur. antiquar. Arch. Arcis Portæ Jovis Mediol. appen. n. 11.

„ transferre, attento maximè, quod nulla ſubeſt cauſa, propter quam
„ juris, & antiquatæ conſuetudinis diſpoſitio debeat alterari, cum
„ ipſe Sereniſſimus Dominus Rex facultatem liberam habeat, eam
„ accipiendi in loco debito, & per manus ejus, ad quem collatio
„ ſpectat, ſicut daturum ſe operam, & facturum ſe cum effectu
„ prælibatus Dominus Dux, & nos ejus mandato ſæpius obtulimus;
„ & ſi ſecus fiat generari magnum ſcandalum veriſimiliter debeat
„ propter ſuſpitionem, quæ apud multos orietur; Ideo hanc novi-
„ tatem fieri, quod prælibatus Illuſtriſſimus Dominus Dux nolue-
„ rit conſentire Coronam in Civitate Mediolani conferri, quæ res
„ ut illi falſam calumniam irrogans poterit non modo ipſum, ſed
„ multos etiam alios Principes, & Dominia ad juſtam iracundiam,
„ & ſcandala concitare, atque eo magis, quod etiam nunc ſi Sere-
„ niſſimus Dominus Romanorum Rex tertiam ſcilicet auream poſt
„ ſecundam aſſumere differre ex aliqua cauſa vel non poſſit, vel non
„ velit, Veſtra Beatitudo diſpenſare poteſt, ut illa argentea, quæ
„ eſſe deberet ſecunda, etiamſi ſummeretur poſt auream, habeatur
„ perinde ac ſi fuiſſet ſecundo loco aſſumpta, ad quam diſpenſatio-
„ nem Veſtra Sanctitas molto facilius inclinari debet, quam ad hanc,
„ de qua agitur, propterea quod ex ea minus aliorum jura lædantur,
„ quam ex hac, ex qua translatio fieret honoris Lombardiæ ad Ur-
„ bem Romæ, quod certè fieri non poſſet ſine læſione etiam jurium
„ Illuſtriſſimorum, & Reverendiſſimorum Dominorum Electorum
„ Imperii, & abſque aliquali Veſtræ Sanctitatis invidia, quæ hoc
„ ideo facere judicaretur, ut auctoritatem, juriſdictionem, ac di-
„ gnitatem poteſtatis Laicorum in Eccleſiam transferret; quod pu-
„ tamus non eſſe mentis Veſtræ Sanctitatis, quod ſi Coronam me-
„ moratam conferre in hac Urbe omnino decreverit: cum ea, qua
„ poſſumus, & debemus humili reverentia pro exoneratione no-
„ ſtra, ne videamur præſentes tali actui conſentire, & pro conſer-
„ vatione juris, & honoris tam præfati Illuſtriſſimi Domini noſtri,
„ quam Patriæ, & Eccleſiæ Mediolanenſis, procuratorio, & ora-
„ torio nominibus, quibus ſupra, & omni meliori modo, via, &
„ jure &c. nomine omnium, & ſingulorum, quorum intereſt, in-
„ tererit, vel poſſet in futurum quomodolibet intereſſe, ſpecialiter
„ autem nomine Reverendiſſimi Patris D. Archiepiſcopi Medio-
„ lani, & Mediolanenſis Eccleſiæ, ſupplicamus, ut Veſtra Sanctitas
„ patiatur æquo animo, ut proteſtemur, ſicut etiam Regiæ Maje-
„ ſtati ſumus proteſtati de actuum nullitate, ac de injuſtitia, & inju-
„ riam fieri tam præfato Illuſtriſſimo Domino Duci, & Patriæ
„ Lombardiæ, quam Eccleſiæ Mediolanenſi, & Reverendiſſimo
„ Domino Mediolanenſi Archiepiſcopo, qui nec vocati, nec auditi
„ fuerunt, rogantes per Johannem Bargellinam Notarium publi-
„ cum Florentinum præſentem, ut de hac ipſa proteſtatione noſtra
„ velit unum, aut plura ſi ſit opus Inſtrumenta conficere.

Per confondere la falſa dialerica dell' Avvocato Piacentino, e dello Storico Romano, baſterebbe non v'ha dubbio con l'autorità d'Enea Silvio una proteſta così ſolenne, e ſtrepitoſa qual' è queſta fatta al Papa in faccia a tutta Roma; ma per maggiormente convincerli vuo aggiugnervi un' atto antico, ed autentico, fatto regiſtrare ne' Protocolli della Cancellaria Ducale tanto da Franceſco Sforza, quanto da Galeazzo ſuo figliuolo, e

da

da Giovanni Galeazzo ſuo nipote, affine di laſciar' informata la Poſterità della coſtantiſſima continuata umiliazione, colla quale più, e più volte ſupplicarono pel mezzo di replicate Ambaſcierie, e coll' interpoſizione di molti Principi, e perfino del Sommo Pontefice l'Auguſtiſſimo Federigo III. a concederli le tanto ſoſpirate Inveſtiture; e perchè queſt' atto non poſſa metterſi in dubbio dalla malizia degli Avverſarj, io ſono determinato regiſtrarlo quì tutto per intero, come ſta ſcritto, nella favella rozza di quel ſecolo; ſperando che il Pubblico avrà compiacimento in leggerlo, benche alquanto lungo; ed egli è intitolato così.

Quot modis facta eſt inſtantia, & requiſitio Sereniſſimo Domino Federico Romanorum Imperatori per Illuſtriſſimum Dominum Franciſcum Sfortiam Vicecomitem Ducem Mediolani pro obtinenda Inveſtitura Ducatus Mediolani, & Lombardiæ.

„ Perchè zaſchuno intenda quanto nuy ne ſiamo juſtificati „ appreſſo l'Imperiale Maeſtà preſente per impetratione di Privi- „ legii da queſto noſtro Stato, e Dominio Ducale, adciò, che mai „ imputatione alcuna meno, che degna non ne poſſa eſſere impin- „ cta, & attribuita, parendone coſa honeſta, & non meno debita „ recognoſcere el dicto noſtro Ducale Stato dal Sacro Imperio, „ como avevano facto li Preceſſori noſtri; Subito, ed immediata- „ mente obtenuto che aveſſimo dicto Stato Divina favente Cle- „ mentia, che fo adì 26. del meſe di Febbraro 1450. extirpato dalle „ ſauce, & occupamento, & ſforzo non picolo de alcune Potentie, „ che ſe ſanno, ſcriveſſimo alla Sereniſſima Maeſtà Imperiale pre- „ ſente adì XIV. del meſe de Marzo del milleſimo ſopradicto, offe- „ rendone volere recognoſcere dicto Stato dalla Sua Maeſtà, e dal „ Sacro Imperio cum dinari, Gente d'arme, cum la Perſona, Fioli, „ e ſtato, & qualuncha debita, & honeſta recognitione cum ogni „ commendabile, & honeſtiſſima ſubjectione, & obedientia in tut- „ te quelle coſe, che foſſero honore, conſervazione, & augumen- „ to del Sacro Santo Romano Imperio, & de ſoa Sereniſſima Mae- „ ſtà; parendone meritamente, & juſtamente havere obtenuto di- „ cto Stato per molte vere, & efficaciſſime raſoni, quali ſono pu- „ bliche, & notorie ad tutto el Mondo, & allegate, & facte inten- „ dere più, e più volte alla prefata Maeſtà, & ſoi Conſiglieri, & „ ſempre havemo havute grate reſpoſte, & ſenza effecto.

In Archivo Arcis Portæ Jovis Mediolani in fil. 34. Scripturarum antiquarum n. 34.

„ Ceterum da poi adì XI. del meſe de Marzo del dicto anno „ non obſtante la lettera ut ſupra ſcripta mandaſſemo alla prefata „ Maeſtà el ſpectabile qu. Doctore, & Cavaliero noſtro Conſigliero „ Miſſere Sceva da Corte cum Inſtructione, commiſſione, & auten- „ tico Mandato de obligarne ad integra, & effectuale recogniziо- „ ne de qualuncha convenzione tra la prefata Maeſtà, & nuy ſuc- „ cedeſſe per la conceſſione delli Privilegii con ogni honeſta richie- „ ſta ut ſupra, e pure continue ne ſono ſtate reportate bone parole „ ſenza fructo.

„ Item da puoy ancora ſentendo nuy, che la prefata Maeſtà „ veneua in Italia per ricevere la coronazione, ſubito parendone „ debito per la affectione, & reverentia portiamo al Sacro Roma- „ no Imperio mandaſſimo all' incontra ad Sua Maeſtà li ſpectabili „ Doctori, & Cavaglieri, & noſtri Conſiglieri Miſſer Nicolò Ar- „ cimboldo, & lo predicto Meſſer Sceva ad inſtare, & ſuplicare

alla

„ alla prefata Imperiale Maeſtà, che ſe dignaſſe ad declinare in lo
„ dicto noſtro Ducato, & Dominio per li quali faceſſimo offerire de
„ acceptare Sua Maeſtà con tutta la ſua compagnia, e de volergli
„ fare quello debito honore, che ad Sua Maeſtà ſe conveniva per
„ quanto ſe eſtendeva el poter noſtro, & de volergli offerire lo Do-
„ minio, le chiave de tutte le Fortezze, e tutto noſtro Srato, Fioli,
„ la Perſona, Gente d'arme, & ogni noſtra facultà, & che li ſe de-
„ gnaſſe Soa Maeſtà volere coronarſe delle Corone ſolite ad coro-
„ narſe gli altri ſuoi Preceſſori quì in Milano, come era convenien-
„ te, & honorevole alla prefata Maeſtà, & la prefata Maeſtà non
„ volſe venire, nè adquieſcere ad alcuna inſtantia, & exhorratio-
„ ne, & ſupplicatione ut ſupra rengratiandone de la richieſta, &
„ offerta ut ſupra.

„ Ulterius havendo nuy la reſpoſta delli prefati noſtri Oratori
„ della recuſatione haveva facta la preſata Maeſtà ad non volere
„ declinare nel noſtro Dominio, & intendendo, che la prefata
„ Maeſtà era gionta, & capitata ad Ferrara, ſubito mandaſſemo
„ ad viſitare la prefata Maeſtà Galeazzo noſtro primogenito Aleſ-
„ ſandro noſtro fratello, e lo Illuſtre Sig. Marcheſe de Mantova,
„ & per mezzo de loro ad preſentargli delle coſe noſtre, & de novo
„ offerirli ut ſupra, como ne pareva eſſere noſtro debito. Et per li
„ quali ancora con ogni umanità, ſubjectione, & reverentia gli fa-
„ ceſſimo richiedere li Priviiegii, & Inveſtitura del dicto Ducato,
„ offerendoli recognitione pecuniaria condigna, & honeſtiſſima,
„ & mai non ſe potè reportare altro, che bone parole ſenza effecto
„ alcuno.

„ Item ulterius parendone debito per l'afectione portamo al
„ Sacro Imperio, deliberaſſemo, & così mandaſſemo gli antedicti
„ Meſſer Nicoiò, & Meſſer Sceva ad accompagnare la preſata
„ Maeſtà per fino ad Roma, & così ad ritornare indreto per fino ad
„ Venetia, per li quali faceſſimo ancora de novo fare ogni hone-
„ ſtiſſima inſtantia per la conceſſione de ſopradicti Privilegii, &
„ niente reportorono ſe non bone parole.

„ Item da poy ſiando ſtato doe volte Legato Apoſtolico in
„ quelle parte lo Reverendiſſimo Monſignor di Pavia, quale poi
„ pervenne alla dignità del Cardinalato, per mezzo dela ſoa Re-
„ verendiſſima Perſona faceſſimo fare ogni honeſtiſſima inſtanza
„ per li prefati Privilegii, al quale deſſimo pleniſſimo mandato ad
„ potere concludere & exequire quanto ſe conveniſſe con la prefata
„ Maeſta, & niente ſò conſeguito, altro che bone parole.

„ Item ulterius mandaſſemo nel 1455 Meſſer Johanne de Uleſi
„ noſtro Cancellero, & Secretario alla prefata Maeſtà per la caſone
„ dela ſopradicta Inſtantia di Privilegii, & riportò bone parole,
„ cioè, che ritornando cum certa riſpoſta, obteneria la expeditio-
„ ne votiva di dicti Privilegii.

„ Item per dicta caſone, e promeſſa rimandaſſimo lo dicto
„ Meſſer Johanne alla prefacta Maeſtà nell'anno 1456., & ſtete
„ tutto l'anno 1457., & andò dreto alla prefata Maeſtà da nova
„ Città per fino ad Cile in le parte de Schiavonia, & ſempre ſò te-
„ nuto con bone parole, e promeſſe ſenza effecto.

„ Item

„ Item per dicta caſone rimandaſſimo dicto Meſſer Johanne
„ nel 1458. alla prefata Maeſtà, quale gli andò continuamente dreto
„ ad San Vito, e Logheuſurd, Felchamarch, Indunburgh, Graz,
„ Nova Città, e Vienna, & ſtecte meſi 13., & ſenza effectuale con-
„ cluſione ritornò, riportando bone parole, & promeſe, ut ſupra.

„ Item nel 1459. faceſſimo inſtantia con lo Magnifico Conte
„ Ridolfo da Solz mandato quà da nuy dall' Illuſtre Arciduca Al-
„ berto fratello della Maeſtà Imperiale, che ſe degnaſſe ſupplicare
„ in nome noſtro alla prefata Maeſtà Imperiale, che ſe dignaſſe in-
„ clinare alle honeſte noſtre rechieſte de concederne li Privilegii del
„ noſtro Ducato, il quale honoraſſemo per riſpecto del dicto Duca
„ Alberto, & diſſe chel prefato Duca Alberto era certo ſe operaria
„ de bona voglia, & da poy mai non ſentiſſimo altro.

„ Item ultimo ancora nel 1460. adì XIII. de Marzo rimandaſ-
„ ſemo dicto Meſſer Johanne alla prefata Maeſtà cum pleniſſima
„ commiſſione, & mandato de exequire effectualmente ogni con-
„ venzione tractata, e che ſe haveſſe ad tractare con la preſata Mae-
„ ſtà per recognitione de dicti Privilegii, & de obbligare la robba,
„ & perſona noſtra, & ogni noſtro havere, & in fine niente podete
„ reportare altro che parole bone ſenza effecti, lo quale ritornò nel
„ milleſimo ſopradicto adì XV. del meſe di Decembrio, & riportò
„ per mezzo de Monſignor Niceno Apoſtolico Legato dala prefata
„ Maeſtà, che voleva per li Privilegii Ducati 140.m., & ulterius
„ uno cenſo annuo de Ducati 12.m., & la prefata Maeſtà diſſe al
„ prefato Monſignore, che rimandaſſe el dicto M. Johanne con
„ queſta concluſione la quale era ſua ultima intentione.

„ Item nelli ſopradicti milleſimi, & anni in più volte, & di-
„ verſe havemo facto fare inſtantia a la prefata Maeſtà per li dicti
„ Privilegii per lo Magnifico Conte Steffano de Segua per lo Reve-
„ rendo M. Steffano Appoſtolico Prothonoraro, & Legato in quel-
„ le parte, Item per lo Egregio Dottore de Medicina Magio Johan-
„ ne de Garignano Oratore de lo Illuſtre Sig. Marcheſe de Mantova
„ per parte del dicto Sig. Marcheſe; Item per lo Reverendo Do-
„ ctore, & Scriptore Apoſtolico D. Baptiſta Brendo Oratore della
„ Sanctità de Noſtro Signore Papa Pio ſpetialmente mandato alla
„ prefata Maeſtà per la dicta Santità ad exortare la preſata Maeſtà
„ ad concederne dicti Privilegii, & niente non valſe ſe non bone
„ parole, & promeſſe.

„ Item ne lo dicto 1460., & 1461. la preſata Santità di Noſtro
„ Signore fece fare ſimile inſtantia, & ſtrictiſſima alla preſata Mae-
„ ſtà per mezzo de lo Rev. Monſignor Nicenſo Legato Apoſtolico
„ in quelle parte, & niente podete cavarne, ſe non bone parole.

„ Item nel dicto milleſimo la prefata Santità fece fare repetita
„ inſtantia per repetiti ſoi Brevi alla preſata Maeſtà per mezzo del
„ prefato Monſignor Niceno, & non valſe inſtantia facta, ſalvo che
„ parole, che portò Grazia Betes famiglio del Sereniſſimo Rè
„ Ferdinando.

„ Item nel dicto milleſimo, & anno la Sereniſſima Maeſtà del
„ Rè Ferdinando fece fare accurariſſima inſtantia per obtentione
„ de dicti Privilegii alla prefata Maeſtà, & alla Imperatrice ſcripte
„ de ſoa propria mano per ſoe lettere, & viva voce, cioè per lo ſo-

pradicto

„ pradicto Grazia Betes ſuo famiglio, & nlente non è valſuto ſe
„ non parole, quale Gratia ritornò ad Milano del meſe di Febbraro
„ 1461., e ritornò ſenza alcuna concluſione; El Cardinale Niceno
„ Legato Apoſtolico ne riſpoſe, che la preſata Maeſtà voleva per li
„ Privilegii 140.m. Ducati, e poy anuatim Duc. 12.m. de cenſo, le
„ quale reſpoſte, & le lettere ne porti el dicto Gratia nel ſuo ritorno.

„ Item havemo fatta fare ſimile Inſtantia, & requiſitione con
„ ogni honeſta, & laudabiliſſima oblatione per la recognitione di-
„ verſamente, & per diverſe vie, & in diverſi tempi alla preſata
„ Maeſtà, & ad ſoi Conſiglieri, & Meſſi, & per più Oratori, & lit-
„ tere, & in Italia, & fuora de Italia, & ſempre ne ſono ſtate
„ date bone parole, & tenuti in tempo ſino al preſente ſenza effe-
„ cto, & concluſione alcuna como è notorio in tutta la ſoa Corte,
„ & in Italia, & altrove.

„ Item da puoi havendo inteſo, & ſentito li Reverendiſſimi,
„ & Illuſtriſſimi Ellectori del Imperio la noſtra ſollicita, honeſta,
„ & laudabiliſſima inſtantia facta appreſſo all' Imperiale Maeſtà,
„ & le reſpoſte ad nuy, & ad li noſtri Meſſi facte, & la poca ſtima
„ facta de nuy, & come eramo ſtraziati, & tenuti in tempo, pa-
„ rendo alle preſate Signorie delli Ellectori coſa indegna, doy delli
„ Principali, & Ellectori ne ſcripſero per ſue littere in queſto pre-
„ ſente meſe de Febraro 1461., che non havendo facta concluſione
„ alcuna con la preſata Maeſtà, che voleſſemo alquanto ſopraſede-
„ re, perchè intendevano provedere ad queſto noſtro facto, & non
„ obſtante dicte littere, volendo nuy pur rendere de queſta coſa
„ l'honore alla preſata Maeſtà, como ſeria pure noſtra intentione
„ de fare per ſumma reverentia, havemo in eſſa, non havemo vo-
„ luto reſpondere altramente perchè la Santità di Noſtro Signore,
„ de novo ſua ſponte gli ha ſcripti ſuoi Brevi di ſua propria mano
„ drizzati alla preſata Maeſtà Imperiale, & così al preſato Monſi-
„ gnor Niceno, & mandati per un noſtro Correro adì 25. de Fe-
„ braro 1461., che ſiano conſignati in propria mano d'eſſo Monſi-
„ gnor Niceno Legato, tanto efficaciſſimi, che non crediamo li
„ haveſſe facti più efficaci ſe haveſſero ad cedere in beneficio, e ſalute
„ dell'anima, e della ſua propria perſona, date adì 9. di Febraro,
„ & così ancora ha ſcripto al preſato Monſignor Niceno, & benche
„ non crediamo, che habbiano ad operare più che habbiano ope-
„ rato per lo paſſato, habbiamo ancora deliberato vedere, & inten-
„ dere queſta ultima Inſtantia per più noſtra juſtificazione.

„ Item da poi le predicte coſe, accadendo ritrovarſi ad Roma
„ queſto meſe di Decembrio proximo paſſato 1461. uno Piero Fyuz
„ Portogaleſe, & Corteſano della Signora Imperatrice, quale era
„ partito da Portugallo, & andava alla preſata Maeſtà dell' Impe-
„ ratrice la Santità de Noſtro Signore gli comiſe ſotto ſoe lettere
„ credentiali dirrective alle Sereniſſime Maeſtà de l'Imperatore, &
„ Imperatrice, che perſuadeſſe alla preſata Maeſtà dell' Imperatri-
„ ce, che inſiſteſſe, e daſſe opera con la preſata Maeſtà dell' Impera-
„ tore, che ſe inclinaſſe, & condeſcendeſſe alla noſtra honeſta do-
„ manda de concederne li Privilegii de queſto noſtro Ducato de Mi-
„ lano, & per lo ſimile ancora ad confortarne al preſato Sereniſſi-
„ mo Imperatore, & ſtrenzerlo ad concederne dicti Privilegii; Et

tandem

„ tandem ſiando dicto Piero arrivato, & conductoſe dalla preſen-
„ tia delli prefati Sereniſſimi Imperatore, & Imperatrice, & ex-
„ poſto con grande diligentia opportunamente la ſoa commiſſione.
„ Riſpoſe prefato Sereniſſimo Imperatore al prefato Piero, che ſe
„ volevamo rompere Guerra al Duca Sigiſmondo de Iſpruch, che
„ ſoa Maeſtà ne concederia li Privilegii addimandati, altramente
„ non intendeva farlo. E queſto è ſtata, & ſò la ſua ultima riſpoſta.

„ Et in l'anno 1461. die 15. Aprilis mandaſſimo D. Gerardo
„ Colla noſtro Oratore alli Signori Elletori de lo Imperio però che
„ ſuſſimo richieſti da alcuni de loro a mandare ad Franfordia dove
„ deliberaveno fare una Dieta, & volevano inter cætera tractare
„ alcune coſe pertinente allo Stato noſtro, & eſſendo dicto noſtro
„ Oratore zonto a la preſentia prefata del Reverendiſſimo Archie-
„ piſcopo de Trevere, poy de quello de Magonza, poy de Colonia,
„ & Conte Palatino omnes unanimes dixero, che lo Imperatore
„ dovea fare li Privilegii a la felice memoria de Duca Franceſco, &
„ che loro pro virili erano contentiſſimi, imò era grandiſſimo bene
„ del Sacro Romano Impero, che tal Signore come eſſo Duca Fran-
„ ceſco ſuſſe in quello Dominio de Milano, & Lombardia peroche
„ lui ſervabat jure Imperii, quod *ab aliis vicinis diripi* conquere-
„ bantur, & perchè lo prefato Sereniſſimo Imperatore feceſi dicti
„ Privilegii mandorno loro Oratori a pregarlo, & confortarlo gli
„ faceſſe, li quali Oratori riportorno bone parole ſenza alcuno effe-
„ cto, ut ſupra.

„ Appreſſo de l'anno 1467. per l'Illuſtriſſimi Signori Madonna
„ Bianca Ducheſſa, & Galeaz Maria Duca de Milano dapoi la
„ morte dell' Illuſtriſſimo qu. Sig. Duca Franceſco Marito, & Patre
„ loro ad dì ..... del meſe ..... mandorono Sagramoro de Ari-
„ mino loro Fameglio, & Secretario da la Maeſtà prefata dell' Im-
„ peratore ad excuſarſe ſe non havevano viſitata ſoa Maeſtà perſo-
„ nalmente da poy la morte del prefato qu. Sig. Duca Franceſco,
„ & ad invitarla, che nel ſuo venire in Italia ſe dignaſſe fare tran-
„ ſito per queſto Dominio de Milano, offerendogli farli quello ho-
„ nore, & reverentia era loro debito &c., & ad ſuplicare a S. M.
„ de degnaſſe concederli la confirmazione de li Privilegij del Duca-
„ to de Milano. Quale Sagramoro dapoy che l'hebbe parlato più
„ volte alla prefata Maeſtà, & facta debita inſtantia, & offerte per
„ dicte Caſone, hebbe reſpoſta da quella in Civitate Linz ad di 18.
„ de Marzo 1467., che Soa Maeſtà acceptava le excuſatione de li
„ prefati Signori, & la ſoa bona volontà, & bona diſpoſitione al
„ Sacro Romano Imperio, quale molto gl' era ſtata grata, dicendo
„ che baſtava haveſſero mandato eſſo Sagramoro, & che l'era vero
„ haveva ad viſitare limina Sancti Petri, & che poriano accadere
„ delle coſe, che faria la via de queſto Dominio, & che venendo
„ per la via dricta, incontrandoſe con el prefato Signore lo vedria
„ volontera, & ſforzeriaſſe fargli delle coſe grate, & per queſto, &
„ per altra caſone non reſpondeva altro al facto della confirmazio-
„ ne de li Privilegii, perchè de queſte coſe, & de molte altre occur-
„ rentie tractaria perſonalmente con el prefato Sig. Duca, & ſe non
„ perſonalmente per qualche impedimento con ſoy Ambaſſatori,
„ & che ſino allora acceptò de bono animo la affectione, & ſervitù

„ d'eſſi Signori verſo ſoa Maeſtà, & el Sacrofanto Romano Impe-
„ rio, & che non biſognava ſteſſe più la per dicta caſone, & così li-
„ centiato dicto Sagramoro ſe ne ritornò con dicta concluſione,
„ & reſpoſta.

„ Dapoy dell'anno 1468. del meſe di Decembrie ſiando ritor-
„ nato Martino da Sexto Cavallaro, quale era andato dall'Impera-
„ tore con una lettera nuntiando la morte de le Illuſtriſſima qu.
„ Maddona Biánca Ducheſſa trovò detta Maeſtà Amarſt per venire
„ in Italia, & havuta la reſpoſta vene de compagnia con eſſa Maeſtà
„ ſino in Frivoil, deinde vene ſubito ad nuntiario portando aſſay
„ grata reſpoſta de quella lettera, & non intendendo bene el prefa-
„ to Sig. Duca, quale via haveſſe ad fare dicta Maeſtà, como quel-
„ lo, che deſiderava fare ſuo debito verſo prefata Maeſtà de invitar-
„ la ad venire nel paſſare ſuo per queſto Dominio, como già have-
„ va promeſſo ad dicto Sagramoro, & offerirſegli &c. ad dì quatro
„ de Decembre ſcripto mandò el ſpectabile Cavalero, & Conte D.
„ Tomaſo de Avetà Conſigliero, e lo Egreglo Joanne da Caſtelno-
„ vate Seſcalco generale ſuoi verſo Veneſia, o dove intendeſero
„ per la via, che ſe drizzaſſe prefata Maeſtà ad operare quanto è
„ dicto &c.

„ Deinde alli ſey dì del ſupraſcripto, intendendo el preſato
„ Sig. Duca che la prefata Maeſtà andava inpreſſa mandò l'Egregio
„ Nicodemo Trancadino ſuo Secretario da la prefata Maeſtà ad
„ pregarla ſe dignaſſe non accelerare tanto ſuo viaggio, acciò eſſo
„ Sig. Duca poteſſe como deſiderava andare da quella ad reverirla
„ offerendo andare perſonalmente ſino ad Fiorenza per viſitarla, &
„ farli reverentia,

„ Appreſſo eſſendo venuto ad notitia al preſato Signore, la
„ preſata Maeſtà Imperiale dovere fare la via de Bologna alli 6. del
„ predicto mandò l'Illuſtre Sig. Conte de Urbino ſuo Capitano Ge-
„ nerale, lo Reverendo D. Johanne Arcimboldo Veſcovo de Nova-
„ ra, & el ſpectabile D. Johanne Jacomo Rizzo Conſiglieri ſino ad
„ Bologna per invitare prefata Maeſtà, & offerirgli andare ſino ad
„ Fiorenza como è dicto, & etiam con pieno mandato de torre
„ Inveſtitura.

„ Eſſendo poy accaduto che la Maeſtà gionſe ad Padoa alli 6.
„ del predicto, & venuta ad Ferrara alli X. dove ſtete ſino alli XII.,
„ & in queſto tempo giongero da quella predicta D. Tomaſo, &
„ Johanne, quali li fecero l'ambaſſate, & offerte predicte ſecondo
„ la commiſſione a loro facta; forono da ſoa Maeſtà ben veduti, &
„ accatezati, & reſpoſele, che del venire per el Dominio de Mila-
„ no, ne dell'andare per la via de Fiorenza non poſſeva perchè an-
„ dava per voto infretta per eſſere in Roma alla feſta de Natale tunc
„ proxima, & biſognavali fare la via de Sancta Maria de Loreto per
„ certa ſoa divotione, & che acceptava la bona volontà, animo,
„ & fede del preſato Signore verſo Soa Maeſtà, & Romano Impe-
„ ro; quanto al facto de li Privilegii del Ducato promeſſe, & dede
„ la fede per mano ad dicto D. Tomaſo, che alla retornata ſoa ad
„ Ferraria li expediria, & non volſe che alcuno de dicti Ambaſſato-
„ ri andaſſino con Soa Maeſtà, dicendo non voleva pompa per
„ andar' in pelegrinaggio come andava.

Oltre

Oltre a queſt'atto munito di tante, e sì minute circoſtanze, e di molte altre, che ſi ommettono per non tediar maggiormente i Leggitori, ſi conſervano anche tuttavia nel ſuddetto Regio Archivio li Mandati di procura fatti in molti ſoggetti, e in diverſi tempi, e particolarmente quello del 1477. li 30. Maggio dato dalla Ducheſſa Bona, e Gio. Galeazzo Maria Sforza ſuo figliuolo ne' Cavalieri, e Conſiglieri Ducali Gerardo Colla, e Guido Antonio Arcimboldi mandati alla Maeſtà di Federigo III. per ſupplicarlo conceder' al novello Duca le tante volte mentovate Inveſtiture, e l'altro del 1489. addì cinque di Agoſto fatto dallo ſteſſo Duca Gio. Galeazzo Maria dopo la morte della Madre in Maffeo Trivilienſe ſuo Cancelliere ſpedito alla Corte Imperiale allo ſteſſo fine.

Filz. 34. Scripturarum antiquarum Archivi Arcis Portæ Jovis Appendix n. 12.

Filz. ubi ſupra Appen. n. 13.

Si conſerva parimente in eſſo Archivio la copia di uno de' duoi Brevi, che la Santità di Pio II. ſcriſſe a Federigo III. *manu propria noſtra V. Idus Februarii* 1460., in cui coteſto Sommo Pontefice eſorta con tanta efficacia l'Imperador' a conceder' allo Sforza le ſoſpirate Inveſtiture del Ducato di Lombardia, che maggior' uſata non n'avrebbe, ſe trattato ſi foſſe d'un' intereſſe molto importante della Sede Apoſtolica, e per moverlo a non differir più oltre queſta grazia allo Sforza fra le altre coſe gli dice così:

Filz. litterarum Apoſtolicarum a S. Appendix n. 14.

Nec tu hoc præſtare potes; ſed ut Imperii beneficia in tua Familia perpetua ſint, hoc efficere potes, efficieſque ſi dum potiris Imperio, ipſius Imperii viribus multos tibi, & Poſteris amicos feceris, inter quos noſtro judicio hi quoque deligendi ſunt, in quorum manibus Mediolanum eſt; Franciſcus Sfortia, & Filii ejus, qui multum in Italia poſſunt, & in futurum, ut credibile eſt poterunt &c. multum Imperatoribus ad res Italas præſtare Lombardi poſſunt, & potiſſimè Mediolanenſes. Senſit hoc Robertus Bavarus, qui depoſito Winceslao electus Imperator, dum Romam pro Corona peteret à Galeatio Mediolanenſium Principe conflictus in patriam rediit abſque Corona. Galeatius enim Winceslai cauſam tuebatur, à quo fuerat Dux creatus. Noſti quoque, ut arbitramur Italiæ Statum, & quod exceptis Mediolanenſibus pauci ad Imperium reſpiciunt: his etiam exceptis, qui non ut ſervent, ſed ut perdant inſpiciunt. Quod ſi Mediolanum in alicujus aliquando Populi poteſtatem venerit actum eſt de Imperio in Italia: nec pauper Eccleſia ſine detrimento erit, quæ longè melius cum Imperii Amicis ſe habet, quàm cum Inimicis. Optamus igitur ut tui, & noſtri cauſa petitam ſæpius Inveſtituram concedas, nec des occaſionem, quod alii tuam gloriam venari poſſint; non fruſtra loquimur Imperialis jam Genua Francorum facta eſt, & Aſtenſis Urbs Francis paret. Nec Dux Sabaudiæ tam te reſpicit, quàm Franciæ Regem. Regnum &c.

Io ſono più che certo, che a vista di prove tanto ſublimi, e che mettono in ſtato di perfetta evidenza la coſtante, e non mai intermeſſa raſſegnazione non di uno, ma di tutti gli Sforzeſchi in voler riconoſcere il Sacro Romano Imperio per loro Sovrano, e in chiedere le Inveſtiture all' Auguſtiſſimo Federigo, non ſolamente la Curia Romana, ma lo Storico ancora condannerà per falſi falſiſſimi li ſuoi paralogiſmi, e che ſi pentirà d'eſſerſi laſciato ſcappar dalla penna quel ſuo *dunque, ſe gli Sforzeſchi col non riconoſcere in Milano l'Imperio, non recarono alcun pregiudizio alle ragioni del medeſimo Imperio, così pure in non riconoſcere la Chieſa Romana in Parma, e in Piacenza non recarono verun pregiudizio alle ragioni della Chieſa ſteſſa, alle quali allora prevalſero.*

E di più lo mi perſuado, che il Mondo erudito conoſcerà, che non corre nel caſo noſtro la parità fra l'Imperio, e la Sede Apoſtolica. Perchè l'Imperio fu riconoſciuto da' Viſconti, fu riconoſciuto da' Sforzeſchi. I Principi dell'una, e dell'altra Famiglia preſero le Inveſtiture del Ducato di Lombardia, e nominatamente di Parma, e Piacenza dagl'Imperadori, e ſe il primo de' Sforzeſchi non le preſe, fu perchè Federigo non volle concedergliele; all'incontro non vollero mai i Viſconti, nè mai ſi ſognarono i Sforzeſchi di riconoſcere Parma, e Piacenza dalla Chieſa; anzi la Chieſa riconobbe loro per Poſſeſſori legittimi di tutto il Ducato di Lombardia, e in ſpecie di Parma, e Piacenza, come toſto lo proverò, e così confonderò ſempre più il noſtro Avverſario, e le ſue fallacie, colle quali vuole, che nè la Caſa Viſconti, nè la Famiglia Sforzeſca recaſſero pregiudizio alcuno alla Chieſa ſteſſa, perchè non lo recarono all'Imperio; anzi farò che ſi vergogni d'aver ſoggiunto, che *non è maraviglia ſe ella non potè ricuperare le ſue Città nè da' Viſconti, nè dagli Sforzeſchi, quando gl'Imperadori ſteſſi per tanti anni non potettero ripigliar Milano, nè altre Città, quantunque eſſi Sforzeſchi foſſero di Stati, e di Potenze inferiori a' Viſconti.*

Intanto io dirò con eſſo lui, che non è maraviglia, ſe la Chieſa non poteſſe ricuperar Parma, e Piacenza, che non erano ſue, ſarebbe però ſtata maraviglia, e maraviglia così grande, che avrebbe certamente ſcandalizzato il Mondo, ſe i Sommi Pontefici foſſeroſi accinti all'impreſa di occuparle. E forſi che non empì di ſtupore tutta Europa, e non irritò fortemente i Principi della Lega, allorchè Giulio II. le occupò? e tanto più ſi commoſſero, quanto che videro, che venne queſto Pontefice a una sì ingiuſta occupazione, non con altro titolo, che con quello dell'immoderata brama di accreſcere il Dominio temporale della Sede Apoſtolica.

Torno dunque a replicare, ch'egli è bensì maraviglia, e maraviglia non ordinaria, che faccia lo Storico moderno tanto ſchiamazzo per evitar la preſcrizione, al di cui debol, e iniquo preſidio noi non facciam ricorſo. Appoggiamo bensì l'innegabili ragioni dell'Imperio alla continuata, e non mai legittimamente interrotta ſerie degli atti di Dominio, e di poſſeſſo, che noi provammo aver' eſercitati in Parma, e Piacenza i Ceſari Franchi, e Germani da Carlo Magno, fino a Sigiſmondo il Pio; onde, ſiccome io ſono di coſtantiſſima opinione, che non poſſa darſi trà l'Imperio, e'l Sommo Sacerdozio una tal'uſucapione, e non ſia lecito all'uno allegare, o ſervirſi d'un sì abbominevol rimedio, contro l'altro, così non mi prenderò la pena inutile di riſpondere alle molte dichiarle, che ſu queſto punto lo Storico Romano, benche poteſſi farlo agevolmente, e mi rivolgerò a diſſipar l'ombre, che pur vorrebbe l'Avvocato Piacentino opporre colla ſua falſa dialetica alla chiarezza del Sole.

Pria però d'accignermi a queſto, mi permetterà il Lettore, che io poſſa ritorcere l'argomento recato dallo Storico Romano contro di lui, e dirgli; Dunque ſe gli Sforzeſchi riconobbero in Milano, in Parma, e Piacenza l'Imperio, e non mai la Chieſa, ſenza che queſta ſe ne querelaſſe, o prorendeſſe, che a lei foſſero devolute Parma, e Piacenza, come le preteſe Federigo devolute all'Imperio, ſegno manifeſtiſſimo egli è, che anche ne' tempi più vicini a Giulio II., quelle Città ſi reputavano Imperiali, ſoggette al Regno d'Italia, e non alla Sede Apoſtolica, e ſi riconoſcevano come pertinenze di Lombardia, e non dell'Eſarcato, e dell'Emilia; cantilena, che và tirando avanti l'Avverſario nelli penultimi

duoi

duoi Capitoli della ſua Storia, a' quali mi vergognerei di più riſpondere, tanto più, che troppo mi ſtimola la curioſità d'aſcoltar l'Avvocato Piacentino, il quale pretende far ſu queſto fatto delle più ſerie, e forti rifleſſioni.

Ma che gran novità ella è mai queſta? Un Sofiſta retrogrado favella di buona fede? Udiamlo di grazia, e veggiam' un poco ſe mai ſi foſſe fatto coſcenza, e voleſſe una volta confeſſare la verità; ei dunque dice così: *Siccome però io confeſſo di buona fede, che la Santa Sede nel tempo di cui parlo, reſtò nell' innazione, così bramerei, che all' iſteſſo modo confeſſaſſero di buona fede gl' Imperialiſti, che ozioſo reſtò, e non curante ancora il Sagro Romano Imperio dall' anno* 1400. *ſino all' anno* 1495., *cioè tutto quel tempo, che contro la Santa Sede così francamente ſi obbietta, per conſeguenza, tenendo ſalda la maſſima de' Dottori Tedeſchi, la Santa Sede difenderà la di lei lunga taciturnità dalla taccia di negligenza con quelle ſteſſe ragioni, e fondamenti, co' quali gli Avverſarj pretendono di difendere la propria.* Diſſertazione pag. 93.

Io dono a chi la vuole, e ſe non ci è chi la voglia, la rinuncio al corteſe Avvocato queſta ſua buona fede, mentre ei pretende, che così cara mi colli; Non m'abbiſogna la lunga taciturnità della Santa Sede per autenticar l'innevitabile ſovranità del Sagro Romano Imperio in Parma e Piacenza; Ho io per me, ſenza la ſua maſcherata buona fede tutta l'antichità, l'evidenza de' pubblici Diplomi, e delle autentiche Inveſtiture, e l'univerſal conſenſo degli Storici d'ogni ſecolo, incluſo queſto decimoquinto di cui favelliamo; bramerebbe queſto aſtuto Apologiſta, che io confeſſaſſi, che *ozioſo reſtò, e non curante ancora il Sagro Romano Imperio dall' anno* 1400., *ſino all' anno* 1495., ma deſiderando egli queſto, non deſiderarebbe, che io uſaſi buona fede, ma che mentiſſi, che proferiſſi una bugia manifeſta, e che mi contradiceſſi apertamente; concioſſiache biſognarebbe, che io negaſſi, e ritrattaſſi, quanto poco fa con evidenza provai, cioè, che Sigiſmondo Imperadore del 1414. ſi diportò in Piacenza da Sovrano, e come tale fu venerato dal Vignate, che nell' anno 1426. la fece d'aſſoluto Signore, concedendo a Filippo Maria Viſconti le Inveſtiture del Ducato di Lombardia, e per conſeguenza nominatamente di Piacenza, e di Parma, nella qual' ultima Città, anche nell' anno 1432., allorche ſi portò in Roma per eſſervi incoronato, vi fu ricevuto, e trattato da vero Monarca; e ivi fu che concedè a quel Veſcovo, e confirmò alla ſua Chieſa tutte quelle donazioni, immunità, grazie, e privilegj, che già le concederono i ſuoi Auguſti Predeceſſori; onde io ſi, che potrei con ragion bramar, che egli confeſſaſſe di buona fede, che tutte le digreſſioni, che fa, e le concluſioni, che adduce con faſtoſo apparato, perchè recate dagli Scrittori del jus pubblico Germanico, non fanno al caſo noſtro, nè io mi fondo nella loro autorità, nè, come già diſſi, non ſo ricorſo all' innazione, al ſilenzio, nè alla ſonnolenza, che egli attribuiſce a' Romani Pontefici; Non m'appiglio tampoco alla preſcrizione, ma alla Storia, all' evidenza, e a' Diplomi. Già io gli ho fatto vedere, che l'attentato de' Piacentini di porſi in libertà dopo la morte del Duca Filippo Maria, e l'uſurpazione, che di Piacenza fece la Repubblica Veneta, durò ben poco; Franceſco Sforza toſto, ed eſemplarmente gaſtigò l'inſolenza di que' Cittadini, e potea anche ammeno queſto inſigne Giureconſulto di ripetere quel, che digià diſſe il ſuo Precurſore, che nè *la Romana Sede tentò ricuperare in quella congiuntura le Città di Piacenza* Diſſertazione pag. 93.

cenza e Parma uſurpatele dal defunto Duca, nè l'Imperadore Federigo III. fece alcun tentativo di fatto per ricuperare il Feudo di Milano devoluto all' Imperio per linea finita del Viſconti, ma ſopratutto potea tralaſciare l'ingiuſto carico, che dà all' Arniſeo, dicendo con ſprezzo, che queſto erudito Scrittor *vuole, che lo Sforza dimandaſſe da Federigo l'Inveſtitura, e che poſcia replicaſſe la dimanda Galeazzo di lui figliuolo, e che non foſſe loro accordata, perchè vorrebbe pure, che l'Impero aveſſe fatto qualche coſa per mantenere vivi i ſuoi diritti, anche per mezzo degli Sforzeſchi, facendogli dichiarare con quella perpetua dimanda, che tenevano Milano, e tutte le altre Città, che poſſedevano, come Feudatarj, ed a nome dell' Imperio.*

Si che l'Avverſario ardito poteva anzi dovea per ſuo proprio onore laſciar di far coteſto ingiuſto carico all' Arniſeo; imperciocchè la coſa veramente fu come la riferiſce queſto dotto Autor' Alemano, e *ſe ſarebbe ſtato neceſſario, che l'Arniſeo Scrittore erudito, e che a dovizia abbonda di citazioni recaſſe della di lui aſſerzione l'atteſtazione degli Storici*; l'ho io ſervito, ed ho ſovrabbondantemente adempiuto le parti dell' Arniſeo; perchè non ſolo ho recato l'autorità degli Storici più parziali de' Sommi Pontefici, anzi uno di loro, che fu Enea Silvio Autor' impuntabile; ma molti atti pubblici, che provano la verità, che ſoſtien l'Arniſeo. E ſe l'Avvocato Piacentino non vide nè la Storia d'Enea Silvio, nè tanti documenti da me addotti, fece molto male a laſciar ſcritto, che, *il Mondo va perſuaſo, che Franceſco Sforza s'impadroniſſe di Milano, e di tutte le altre Città, che vi aggiunſe col titolo di mero, meriſſimo Conquiſtatore, e che ottenuto l'intento di ſottomettere li Popoli, d'altro non ſi prendeſſe penſiero.* Poiche piuttoſto è ormai *perſuaſo il Mondo*, e chiunque legge la di lui Diſſertazione, che la ſteſſa d'altro non ſia ricca, nè d'altro abbundi, che di fallaci rifleſſioni, e tutti gli Uomini di buon ſenſo crederebbono anche, quando non vi foſſe Autore, che l'atteſtaſſe, nè documento, il qual lo provaſſe, che Franceſco Sforza per torre, ſe non altro i preteſti a' malcontenti, e levar l'occaſione a' Sudditi poco affetti, e impazienti d'un novello Dominio ſempre odioſo, di machinar murazioni, e novità per non poſſeder'eſſo lo Stato coll' autorità dell' Imperio; anzi per liberarſi dal giuſto timore, ch' ei dovea avere de' Milaneſi, a' quali averà rapita la libertà, pur troppo ſi ſarebbe preſo il penſiero di acquiſtarſi la grazia di Federigo, Invitandogli perfino il figliuolo accompagnato da molti Magnati Lombardi, e carico di prezioſi doni non per altro fine, che per placarlo, e pregarlo andar' a Milano per eſſervi riconoſciuto ſupremo Signore, e ricevervi la Corona del Regno d'Italia, e finalmente ogni perſona ſaggia crederebbe, che lo avrebbe ſupplicato dargli quelle Inveſtiture, che con tanta ſollecitudine ſi procurarono i Viſconti, benche foſſero da lungo tempo poſſeſſori legittimi di sì nobile Dominio, tramandato per molte età da Padre, in Figlio. Ogni Principe accorto, e politico, qual' era Franceſco, così avrebbe operato, e così egli in fatti opetò per oprar con prudenza. Mentre fece molte legazioni, e mandò molti Ambaſciadori con ſuoi Mandati a Federigo per ſupplicarlo a concedergli le Inveſtiture, come ne appare dalli mandati aurentici citari da me, e dalle Inſtruzioni, che diede del 1457. a Giovanni d'Uleſio ſuo Cancelliere allorche, che lo inviò in Germania per movere

Ceſare

Ceſare a concedergli quelle Inveſtiture, che Sua Maeſtà non volle concedergli mai.

Coſa diranno mai dell' Avvocato noſtro ſu queſto fatto le Perſone ch' hanno un gran concetto del di lui valore, e della di cui penetrazione? Già m'immagino coſa diranno, diranno ch'egli ſteſſo perſuaſo di queſte graviſſime rifleſſioni, e molto più dall'autorità d'Enea Silvio, e de' pubblici documenti recati da me, ſi farà fra ſe arroſſito nell'atto iſteſſo, in cui farà ito ſcrivendo, che *diſſe bensì Federigo qualche coſa, ma non vi furono altro, che parole, e non ritrovandoſi peravventura forze ſufficienti per attaccare nemico di sì rinomato valore, qual'era lo Sforza, tralaſciò i tentativi dell'armi, ed è ben veriſſimile, che avrebbe data di buona voglia l'Inveſtitura a Franceſco ſol tanto, che a mezza lingua ſi foſſe laſciato ſcapar parola, che preſa l'averebbe come poc'anzi il dì ſei di Luglio 1426., da Sigiſmondo era ſtata conceduta a detto Duca.* Diſſertazione pag 95.

E come non avrà dovuto arroſſirſi coteſto Sofiſta in ſcrivendo tante menſogne, s'era dall'evidenza convinto, che Franceſco, non ſolo *a mezza lingua ſi laſciò ſcappar parola, ch' avrebbe preſa l'Inveſtitura*; ma di più ſupplicò tante, e tante volte l'Imperadore a concedergliela, e ſi raccomandò per ottenerla al Papa, a' Parenti di Ceſare, e agli Elettori tutti dell' Imperio, ma inutilmente perchè Federigo non oſtante l'efficaciſſima interpoſizione di sì alti Perſonaggi ſi mantenne ſempre fermo, e coſtante in negargli la grazia. Queſta indubitata verità la confeſsò lo ſteſſo Franceſco, la confermò Lodovico ſuo figliuolo a Maſſimigliano I., e l'atteſta Enea Silvio; ma non volle intenderla l'Auror retrogrado; o ſe l'inteſe, moſtrò di non intenderla, per aver più di libertà d'andar creſcendo la catena delle ſue vergognoſe fallacie, e di dire, e diſdirſi come più gli parea, e piaceva.

Ed affinchè comprenda il Lettore ch' io dico vero, ſi degni d'oſſervar quì meco due particolarità, ben rimarcabili, confeſſa dunque l'Avverſario in queſto luogo, e lo confeſſa aſſolutamente, che *poc'anzi il dì ſei di Luglio 1426. da Sigiſmondo era ſtata conceduta l'Inveſtitura a detto Duca Filippo Maria*, e fa queſta confeſſione perchè gli ſembra tornargli a conto, ma poi nella pagina 102., perchè gli ſta bene negarla, o porla in dubbio, ſi moſtra come ſe giammai non n'aveſſe parlato, dicendo, che *il poſſeſſo di detto Duca riſpetto a Piacenza, mai reſtò purgato per verun conſenſo, ed approvazione di Sigiſmondo, ed abbenchè l'Imperadore Maſſimigliano nella ſuddetta Inveſtitura, che fece al Moro enunziaſſe non ſo qual' Inveſtitura, che il medeſimo Imperador Sigiſmondo conceduta avea, come diſſe il dì 6. Luglio 1426., a Filippo Maria, ciò però non fa per il noſtro caſo, ſe non ſi produce autentica, e non ſi moſtra, che ſpecificatamente comprendeſſe la Città di Piacenza, parendo piuttoſto veriſimile, che (ſe pur fece detta ſuppoſta Inveſtitura) non v'includeſſe Piacenza nè Parma.*

L'altra conſiderazione, che io bramerei faceſſe il Lettore, ella è, che in queſto medeſimo luogo, lo ſteſſo Avvocato Piacentino rimprovera l'Arniſeo, perchè *ſoſtiene, ſenza provarlo coll' autorità di qualche Scrittore, che Franceſco Sforza dimandaſſe le Inveſtiture dello Stato di Milano a Federigo III.*, ed oſa dire, che queſti *l'avrebbe data di buona voglia a Franceſco, ſol tanto, che a mezza bocca ſi foſſe laſciata ſcappar parola, che preſa l'avrebbe*, e indi alla pagina 98., ſcordaroſi ben

preſto

preſto di tutto ciò, ſi dà per notizioſo, ed ammette, che *diſſe ben egli così in paſſando Maſſimigliano, ciò che ho rimarcato dell' Arniſeo, cioè, che Franceſco, Galeazzo, e Giovanni Galeazzo Sforza, teneſſero Milano, e le altre Città, come Feudo, e Stati Imperiali, e che ne aveſſero dimandata da Federico di lui Padre l'Inveſtitura, e che loro non foſſe accordata.* Prima nega queſto Scrittore la verità, più chiara del Sole di mezzo dì, e rimproccia l'Arniſeo, perchè la dice, e dopo quando giugne all' Inveſtitura di Maſſimigliano, di cui non può darſi, nè bramarſi teſtimonianza più autentica, ſe non può negarla, tenta confonderla, e ſovvertirla; la prende in altro ſenſo, ne tace le parole, e oſa dire, che Maſſimigliano, così in *paſſando*, diceſſe, che *Franceſco, il di lui Figlio, e Nipote dimandaſſero da Federigo l'Inveſtitura, e che loro non foſſe accordata*; e pure le parole, che mettono in chiaro queſta verità, non furono proferite *in paſſando*, ma poſatamente, e aſſertivamente, per modo che elle contengono ampla dichiara d'eſſer ſtate chieſte le Inveſtiture, e lo vedremo ben toſto colle parole del Privilegio di Maſſimigliano Imperadore, allorchè eſaminaremo i rifleſſi, che vi fa il noſtro Avverſario, che tutto nega, e tutto mette in canzona. Arditezza, a parlar franco inſopportabile, e di cui, perchè oltremodo provocante il riſentimento di chi ama la verità, nulla vuo dirne, per timor di non eccedere i limiti della modeſtia, e fia più ſano conſiglio laſciar che il Lettore le dia la taccia, ch'ella merita; Innanzi però di farlo ſi degni eſaminar meco le altre rifleſſioni, che fa queſto Avvocato aſſai ſpeculativo. Egli dunque per moſtrare, che il lungo Dominio de' Viſconti, e Sforzeſchi, e'l più lungo ſilenzio de' Papi, non pregiudicò punto la Sede Apoſtolica nelle ſue prereſe ragioni ſopra Parma, e Placenza, dice, che *cedette allora Federigo ſaggiamente alla neceſſità di que' tempi, ma più ſaggiamente, e neceſſitoſamente cedette ancora Papa Nicolò V., l'uno, e l'altro commeſſi, e ritenuti dallo ſpavento, che Maometto II. incuſſo avea colla felicità delle ſue armi a tutto il Criſtianeſimo*; e quì per poter applicare con qualche ſorta d'inorpellatura, non le dottrine al caſo, come inſegna, che far ſi dee il Cardinal de Lucca, ma il ſuo finto caſo a quello di Federigo III., e alla dottrina di Giovanni Limneo, riferiſce le parole di coteſto inſigne Giureconſulto Tedeſco, che dice così: *Hinc ſtatuendum ſemper, & perpetuò injuſtè nobis ablata juſtè repeti poſſe, nec ſolius temporis, etiam longiſſimi curſum repetentibus obſtaculum eſſe poſſe ..... ſi metu cadente in gentem conſtantem, aut vi impediatur.*

Diſſertazione pag. 93., e 96.

Diſſertazione pag. 92., e 93.

Quindi per poter eſclamare, che tal ſentenza par fatta giuſta la ſua biſogna ſi sforza di moſtrarci nell'animo de' Sommi Pontefici un'orribile ſpavento, in guiſa tale, che a tutt' altro ſi vedeſſe obbligata la Corte Romana a penſare, che al riacquiſto di Parma e Piacenza; e che durante una sì gran paura, *ſtabilì frattanto lo Sforza la ſua novella Potenza, tramandandola l'anno 1466. a Galeazzo ſuo Primogenito, e queſti con totale indipendenza dall' Imperio, e che ſulle veſtigie di Galeazzo camminò Giovanni Galeazzo di lui figlio, o vogliam dire a nome di Giovanni Galeazzo, Lodovico chiamato il Moro &c. finchè il timore lo ſpinſe a procacciar ſuſſidj dall' aſtuzia, e da' ſuoi connaturali, e profondi artificj marchiando di paſſo franco attraverſo di tutte le leggi dell' oneſtà.*

E dopo d'aver fatto un sì bell' encomio al Moro conclude francamente *ciò ſtando la condizione dell' Imperador Federigo III. &c. non fu*

di

di migliore, nè d'inferiore qualità alle condizioni de' Pontefici, che frattanto governarono la Chiesa, avvegnachè gli Sforzeschi occuporono la Città di Piacenza e Parma con quella stessa ingiustizia contro la Santa Sede, colla quale teneano Milano, e le altre Città in pregiudizio dell' Imperio, il quale non puo valersi in verun conto, che che ne dicano gl' Imperialisti di tal possesso vizioso, violento, e spogliativo in se medesimo affine di preservare i suoi preteſi diritti, senza contradire all'evidenza del lume naturale, non repugna non meno ne' soggetti fisici, che morali la congiunzione de' due Contrarj, e più la combinazione de' contraditorj, qual sarebbe il volere, che i mentovati Francesco, Galeazzo, e Giovanni Galeazzo avessero preservato all' Imperio le sue ragioni nel tempo, e con quegli atti medesimi, co' quali manifestamente procuravano spogliarne l'Imperio stesso.

Che abisso di menſogne, e che impaſto di ſuppoſti falſiſſimi, e che *combinazione* veramente non di *due*, ma di più *contraditorj*! Chi mai avrebbe ardito dire, che la condizione dell'Imperio, e dell'Imperadore *Federigo III., non fu di miglior qualità alla condizione de' Pontefici*? Abbiam veduto, e provato, che i Viſconti, e i Sforzeſchi riconobbero mai ſempre per loro Sovrani *gl' Imperadori*, che tennero lo Stato di Milano, il Ducato di Lombardia, e nominatamente Parma e Piacenza, come Feudatarj, e Vaſſalli dell'Imperio, ricevendone non una, ma molte Inveſtiture; Abbiamo inoltre moſtrato, e lo confeſſa l'Avverſario, che i Principi di queſte due illuſtri Proſapie, riſpetto a Parma e Piacenza, non riconobbero giammai l'alto ſupremo Dominio della Chieſa, e moſtrerò ben toſto, che li Sommi Pontefici riconobbero gli uni, e gli altri per legittimi Poſſeſſori, e Signori del Ducato di Lombardia, eppure non ſi vergogna queſto incauto Scrittore di aſſerire, che *la condizione dell' Imperio, non fu di miglior qualità alla condizione de' Pontefici*.

Matteo il Magno, Galeazzo ſuo figliuolo, Azzo ſuo nipote, Giovanni, Luchino, e tutti gli altri Viſconti compreſo l'ultimo Duca Filippo Maria poſſederono tutte quante le Città, che ſi ſono mentovate, e in ſpecie Parma e Piacenza, ora come Vicarj, ora come Feudatarj dell'Imperio; Eſtinta la ſchiatta legittima de' Regnanti Viſconti, Franceſco Sforza occuppò, egli è vero un sì ampio, e nobil Dominio, ma volle ancora riconoſcerlo dall'Imperio, e ne dimandò più, e più volte le Inveſtiture, che gli furon ſempre negate; Lo ſteſſo fece Galeazzo ſuo figliuolo Giovanni Galeazzo ſuo nipote; e ne riportarono amendue una pari ripulſa; L'uno, e gli altri però ſi dichiararono poſſederlo a nome del medeſimo Imperio. Queſte verità ſono aſſai cognite nella Storia, ed holle io moſtrate con prove più chiare del Sole di mezzo dì; e pur l'Avvocato Piacentino, in mezzo a tanta luce non volle riconoſcerle, nè confeſſarle, ma ebbe il corraggio di qualificar' il poſſeſſo de' Sforzeſchi per *vizioso, violento, e spogliativo*, ed ebbe anche l'audacia d'affermare, che di queſto poſſeſſo non poteſſe l'Imperio *valersi in verun conto, che che ne dicano gl' Imperialisti, affine di preservare i suoi diritti, senza contradire all'evidenza del lume naturale*. Dove poi abbia l'ardito Avverſario peſcata coteſta ſua *evidenza del lume naturale*; e *da dove mai scavato abbia la congiunzione de' due Contrarj*, e più ancora *la combinazione di due contraditorj*, e chi lo ſa? ei lo dice, ma ſeguitando il ſuo coſtume noi prova. Avrebbe peravventura potuto addurre in diſeſa della Curia Romana queſta *combinazione di due contraditorj*, e rinfac-

ciar' all' Imperio, che la condizion della Sede Apoſtolica non era d'inferior qualità alla ſua, allor quando aveſſe lo ſteſſo Imperio voluto ſervirſi contro lei dei poſſeſſo de' Viſconti, e de' Sforzeſchi, e non foſſe ſtato da loro riconoſciuto per Sovrano di Lombardia, e di tutte quante le Città ch' egliino poſſedean' in queſto Ducato, e non aveſſero gli uni, e gli altri dimandate, e conſeguite le Inveſtiture da' Ceſari di Lamagna; ma ſe i Principi tanto dell' una, che dell' altra Razza riconobbero la ſovranità Imperiale, ed ebbero dagl' Imperadori in Feudo il Ducato di Lombardia, e ſpecificatamente quello di Parma e Piacenza, perchè non potranno poi gl' *Imperialiſti* allegare a pro del medeſimo Imperio il poſſeſſo de' Vaſſalli di lui, e di que' che lo riconobbero per Sovrano? e perchè allegar nol potrà maſſimamente in concorſo della Chieſa Romana, che riſpetto al Dominio temporale, non fu giammai riconoſciuta da' ſuddetti Poſſeſſori? E come mai potrà infingerſi la Curia Pontificia, che in quanto a ſe foſſe il poſſeſſo de' Sforzeſchi vizioſo, violento, e ſpogliativo? m'inſegna tutta la giuriſprudenza, che ſol quello, che fu a viva forza, e ingiuſtamente ſpogliato d'uno ſtato puo dir l'altrui poſſeſſo vizioſo, e violento, e ſpogliativo, e non mica chi non funne giammai ſpogliato, nè cacciato a viva forza; or chieggo io, quando mai, ed in qual tempo i Sforzeſchi ſpogliarono la Santa Sede del poſſeſſo di Parma, e di Piacenza? Quando mai cacciarono da eſſe due Città i Miniſtri, li Maeſtrati, e le Truppe del Sommo Pontefice? Confeſſa pure il Sofiſta Piacentino, che i ſuoi Concittadini, morto Filippo Maria ultimo Duca di Caſa Viſconti, che pur' ebbe Parma e Piacenza dall' Imperio, meditarono porſi in libertà per non ſottomettersi al Dominio della naſcente Repubblica Milaneſe per l'affettato *timore di non ricevere dagli Ottimati di Milano li medeſimi mali trattamenti*, che egli eſagera *eſſergli ſtati fatti da' Viſconti*; Dice pure, che chiamarono in loro ajuto i Signori Veneziani, e che vinti queſti dall' oſtinato aſſedio, che poſe Franceſco Sforza alla miſera Città la cedettero al furore di un sì prode Capitano, e che quella infelice Patria *eſperimentò la deplorabile ſorte di Sagonto*; dunque non fu la Santa Sede ſpogliata del poſſeſſo di Piacenza, ma la Sereniſſima Repubblica Veneta; dunque non puo quella addurre in ſua difeſa il vizio dello ſpoglio, nè del poſſeſſo de' Sforzeſchi; dunque ſono ſogni, dunque ſono chimere, dunque ſono fantaſmi, e larve quelle, che ci rappreſenta con maſchera di sì ornate parole l'Avvocato retrogrado.

Diſſertazione pag. 92.

Tali appunto ſono i finti timori, e lo ſpavento, che *Maometto II. incuſſo avea colla felicità delle ſue armi al Sommo Pontefice Nicolo V.*, e il quale ſpavento vuol' anche l'Autor della Diſſertazione farlo durar *lunga pezza dopo*; non peraltro ſe non per iſchermirſi con un sì bizzarro ritrovamento dal lunghiſſimo ſilenzio della Corte Romana, la quale per la ſerie di 170., e più anni, mai aprì bocca per dolerſi, e querelarſi, che le foſſe ſtata occupata da' Viſconti, e poi da' Sforzeſchi la ſovranità di Parma e Piacenza.

Diſſertazione pag. 95.

Io ſo che il Lettore riandando i tempi, ed i ſecoli ſcorſi, tanto innanzi, quanto dopo la Dominazion de' Sforzeſchi, ſi riderà della vil paſſione, di cui vuol l'Avvocato Piacentino invaſo l'animo grande di tanti Sommi Pontefici, che governarono la Chieſa del Signore, e che più ſi riderà in leggendo, che per un tal motivo laſciarono i Papi di far valere i loro preteſi diritti ſopra eſſe due Città.

Se poi vi foſſe mai chi daſſe orecchi alle fallacie del buon Sofiſta ſi-

dia

dia anche per cortesia l'incomodo di scorrere così alla sfuggita le Vite de' Sommi Pontefici, che regnarono in questi tempi; Esamini un poco li successi d'Europa da Martino V., per la di cui esaltazione all'adorato Soglio Pontificio, si estinse il gran scisma d'Occidente, persino al Generoso, e Magnanimo Giulio II., e poi mi sappia dire, se ommessero questi la difesa delle ragioni della Camera Apostolica, se tralasciarono di corre quelle occasioni, che loro si offerirono per farle valere, se furono negligenti in promoverle, ed ampliarle.

Sarei io troppo lungo, anche quando volessi farne quì un brieve, e succinto racconto; vorrei però, che da se si rammemorassero le persone versate nella Storia gli orribili fulmini del Vaticano vibrati contro tanti Imperadori, Rè, e Principi assai più potenti, e venerabili, che non furono gli Sforzeschi; gli Eserciti ragunati, e mossi, e le confederazioni unite a' loro danni; e indi mi dicessero, se il solo spavento incusso da Maometto Secondo a Nicolo V., era valevole a far tacere la Curia Romana, a obbligarla usar tanta moderazione, e rispetto, e a guardar tante misure co' Sforzeschi.

Li soli Papi, che sogiornarono in Avignone, cosa non fecero contro Lodovico di Baviera; in quali angustie, e pericoli non posero il Magno Matteo Visconti, e li Successori di lui? Siam pur fatti certi dagli annali di que' tempi, che messero sottosopra l'Italia, e questo perchè non per altro certamente, se non perchè il primo, cioè Matteo non intendea sul principio ricevere dalle lor mani il Dominio dello Stato di Milano, benche dopo si offerisse sopporsi a tutte le loro leggi; ed i secondi perchè non voleano staccarsi dall'Imperio, nè ricevere quel Vicariato Imperiale, che poi dovettero prendere da Benedetto XII. per liberarsi da' travagli infiniti, in cui li posero le armi spirituali, e temporali della Curia d'Avignone.

Ma se non volevano i Sommi Pontefici appigliarsi contra i Sforzeschi a que' forti, e risoluti rimedj, che adoperarono contro tanti altri Principi maggiori, e più formidabili di loro, perchè affine di preservare intatte, ed illese le ragioni della Chiesa, non l'interpellarono almeno dolcemente a lasciar Parma e Piacenza, o pure a riconoscerle in feudo dalla Santa Sede? Perchè non gli scrissero un sol Breve esortandoli a non far' un sì gran torto alla sua pietosissima Madre, collo spogliarla dell'alto supremo Dominio di due Città tanto insigni? Perchè non dolersi, che volevano riconoscerle dall'Imperio, il quale in senso della Corte Romana d'oggidì, non vi avea diritto alcuno, piuttosto, che dal Successore legittimo di S. Pietro, e dal Capo visibile della Chiesa? Perchè non farli sapere, che quello Stato s'apparteneva per le antiche ragioni dell'Esarcato, e dell'Emilia al Principe degli Apostoli? Tutto ciò sarebbe pur costato poco, nè avrebbe potuto sdegnare nè offendere i Sforzeschi; e pure da' Sommi Pontefici nulla si fece, nulla si disse, nulla si operò in tanti anni, che questa Famiglia si mantenne nel quieto, e pacifico possesso di Parma e Piacenza, e il qual possesso, subito che l'ottenne, si mostrò pronta riconoscere, come lo riconobbe dappoi dal Sagro Romano Imperio.

Quello però, che ad evidenza convince gli enormi sofismi del Piacentino Declamatore si è, che tanto furono i Sommi Pontefici lontani del dolersi, che Parma e Piacenza fossero state usurpate alla Sede Apostolica, e dal pretender che le venissero restituite, quantoche riconobbero in diversi tempi con positivi replicati atti, e li Visconti, ed i Sforzeschi per legit-

legittimi Poſſeſſori, e veri Principi di Lombardia, ed in ſpecie d'amendue queſte Città.

Già moſtrai di ſopra con un pubblico ſolenne ſtromento di Pace, che Gregorio XI. pel mezzo del ſuo Legato a Latere, e Plenipotenziario in Italia riconobbe Galeazzo Viſconti per Padrone legittimo di tutte le Città, ch'egli poſſedea in Lombardia, e particolarmente di Piacenza, della qual Città nello ſteſſo atto vien Galeazzo intitolato Signore; e provai di più, che il Papa gli reſtituì le Caſtella, e Terre, che l'arme della Chieſa gli avevano, durante la guerra, occupate nel Piacentino, e nel Contado di Pavia. Leggansi le Storie tutte, che favellano della Signoria de' Viſconti, e ſi vedrà come in limpido ſpecchio, che la Sede Apoſtolica li riconobbe mai ſempre, e reputò per legittimi Principi di que' Stati, che poſſederono in Lombardia, e ch'ella giammai non fece guerra a coteſti Principi per eſſere ſtata da loro ſpogliata del Dominio di Parma, o di Piacenza, ma bensì per averle occupata Bologna, e altre Terre della Romagna, ovvero perchè coteſti onorati, e glorioſi Gibellini non vollero abbandonar mai il partito de' Ceſari ne' funeſti ſciſmi nati fra il Sacerdozio, e l'Imperio.

Prove poi più coſpicue, e manifeſte della verità, che ſoſtengo ne abbiamo in tutto il tempo, che dominarono il Ducato di Lombardia i Principi di Caſa Sforza; imperciocchè li Sommi Pontefici non ſolamente li riconobbero per Signori legittimi di tutte quante le Città, che poſſedevano in queſta più bella Region d'Italia; ma gli ajutarono, il proteſſero appreſſo l'Imperadore, ed altre Potenze d'Europa, gli fecero molte grazie, anzi fecero la loro cauſa cauſa propria della Sede Apoſtolica.

Nè ſono queſte eſagerazioni, o declamazioni ſomiglianti a quelle degli Avverſarj, ma verità fondate negli atti pubblici, e nelle Bolle Pontificie. Abbiam pure veduto in quella, che Pio II. ſcriſſe di proprio pugno l'anno 1460. all'Imperador Federigo III., che coteſto Sommo Pontefice in ſupplicandolo concedèr'a Franceſco Sforza le tanto da lui ſoſpirate Inveſtiture, proteſtò a coteſto Ceſare, che ſe il Ducato di Lombardia foſſe paſſato in Dominio d'altri, che dello Sforza: *actum eſt de Imperio; nec pauper Eccleſia ſine detrimento erit, quæ longè melius cum Imperii Amicis ſe habet, quàm cum inimicis*, immediatamente ſoggiugnendogli: *Optamus igitur, ut tui, & noſtri cauſa petitam ſæpius Inveſtituram concedas*. E non ſarà peravventura vero, che con queſto parlare voleſſe il Sommo Pontefice far la cauſa di Franceſco Sforza cauſa propria della Sede Apoſtolica? avrebbe potuto Pio II. ſcriver con maggior' efficacia, ed energia a Federigo, ſe ſi foſſe trattato d'un particolar' intereſſe della Chieſa Romana? Parmi ben queſto altro, che riconoſcere lo Sforza Signore del Ducato di Lombardia, e per conſeguenza di Parma, e Piacenza; egli è un volerlo Duca di uno Stato così fiorito, e potente anche malgrado tutta l'oſtinazione dell'Imperadore, a cui mette il Papa davanti, per flettere la di lui durezza, tanti, e sì forti motivi, quanti ſono quelli, che ſi leggon nella Bolla di ſopra riferita. Ma io ſu queſto fatto oſſervo di più, e ſi dico: ſe Parma, e Piacenza erano dell'Eſarcato, e dell'Emilia donata dalla pietà di Carlo Magno al Principe degli Apoſtoli, perchè Pio II. in vece di mandar Nunci appoſta a Federico, e ſcrivergli tanti Brevi, acciocchè deſſe l'Inveſtiture allo Sforza, non le diede egli a quello Principe almeno per le ſuddette due Città; ovvero perchè non ſi unì con Federigo, affine di torle dalle mani dell'

Uſur-

Uſurparore, e unirle all'Eſarcato, giacchè coteſto Ceſare ſi dichiarava, che il Ducato di Lombardia era devoluto all'Imperio, nè volea inveſtirne Franceſco? Qual'occaſione più favorevol di queſta potea offerirſi alla Chieſa Romana, per far valer li ſuoi diritti ſopra Parma, e Piacenza, ſe aveſſe allora creduto avercene tanti, quanti a lei dar ne vorrebbero ora coteſti devoti Viſionarj? Sono tutte viſioni appunto, e ſogni gli argomenti, che ſi fanno dagl'Impugnatori delle ſovrane ragioni del Sacro Romano Imperio.

Ma andiam'avvanti, Paolo II. Immediato ſucceſſor di Pio riconobbe egli pure Galeazzo Maria Sforza per Signor legittimo di tutto lo Stato Piacentino in un ſuo Breve, che gli ſcriſſe addì dieci di Gennajo del 1467. in queſti termini: *Accepimus quorumdam veridicorum relatu Nobilitatem veſtram Juriſdictionem, quæ vobis ratione temporalis Dominii veſtri eſt in loco Villæ Viculi Marchionum Placentinæ Diœceſis quibuſdam Domicellis delegaſſe, & pro certa pecuniarum quantitate alienaſſe; cum vero etiam intelleximus, quod illi Domicelli non ſint de illo Loco, neque poſſeſſiones ullas in eo habeant, & veſtra Nobilitas per ſuas literas voluerat, quod in emptione dictæ juriſdictionis, qui in loco ſunt, aut poſſeſſiones inibi habent præferantur. Idcirco hortamur tamdem Nobilitatem veſtram in Domino, ut juriſdictionem illam dilecto filio Petro Luxiardo familiari, & Cubiculario noſtro, qui Præpoſituram Sancti Joannis in eodem loco optinet ..... pro eodem pretio, quo illis domicellis locaveratis dimittere velitis &c.*

Appen. n. 15. In faſciculo literarum Apoſtolicar. n 28. exiſtente in Archivo Arcis Portæ Jovis Mediol.

Se Paolo II. aveſſe creduto, che Galeazzo Maria foſſe ingiuſto Poſſeſſor dello Stato Piacentino per averlo occupato alla Sede Apoſtolica, non gli avrebbe certamente ſcritto queſto Breve, nè detto gli, che *juriſdictionem vobis ratione temporalis Dominii veſtri eſt in loco Viculi Marchionum Placentinæ Diœceſis*, nè pregato l'avrebbe a preferir il ſuo famigliare nella alienazione, o ſia affitto della medeſima giuriſdizione, perchè era tutto ciò un realmente riconoſcerlo per legittimo Poſſeſſore, e vero Signore di quello Stato.

Siſto IV. eſaltò al Trono Pontificio dopo la morte di Paolo II. riconobbe egli pur Galeazzo Maria per legittimo Signore di Piacenza; conciofſiache ſupplicato Papa Siſto da queſto Principe, dal Veſcovo, e dalla Comunità di Piacenza degnarſi d'approvar l'unione, che di tutti gli Spedali della Città, e del Contado, e di altri beneficj Eccleſiaſtici fece lo ſteſſo Veſcovo allo Spedale Maggiore in vigor della permiſſione già altre volte conceſſa nel Concilio di Vienna da Clemente V., delegò a tal fine Bernardo de Lago Prepoſto della Chieſa di S. Giovanni di Piacenza, e gli diſſe nel Breve di delegazione, che *exhibita ſiquidem nobis nuper pro parte Ven. Fratris noſtri Joannis Epiſcopi Placentiæ, & Dilectorum filiorum Nobilis Viri Galeaz Mariæ Ducis Mediolani, ac Communitatis Placentiæ petitio continebat*, dandogli ordine di paſſar coll'autorità Apoſtolica a tal'unione, quando la conoſceſſe utile, e neceſſaria al pubblico bene; e il ſuddetto Delegato, viſti, ed eſaminati gli atti fatti innanzi di lui, *item literis Illuſtriſſimi Principis, & Excellentiſſimi D.D. noſtri Ducis Mediolani*; li 23. di Luglio nel 1472. approvò, e confirmò la ſupplicata unione. Se non foſſe ſtato Galeazzo Maria riconoſciuto dalla Sede Romana per legittimo Signore di Piacenza, nè egli pregato avrebbe il Papa, acciocchè ſi degnaſſe con la ſua autorità Apoſtolica approvar coteſta unione, nè Sua Santità avrebbe adderito alla ſua ſupplica, ſiccome

Appen. n. 16. Literæ Apoſtol. Sixti IV. in faſciculo Bullar. Papalium, ſignato n. 28. exiſtente in Archivo Arcis Portæ Jovis Med.

non

non avrebbe Innocenzo VIII. conceduto allo ſteſſo Duca Galeazzo Maria la grazia di eſigere un ſuſſidio Eccleſiaſtico dal Clero di tutti li ſuoi Stati, e particolarmente da quello del Piacentino, come n'appariſce dalla delegazione da lui fatta in Antonio Malvicino Prepoſito di Piacenza l'anno 1489. il 25. di Marzo ne' ſeguenti termini: *Deliberando noi, che ormai ſi metta fine ad la exacione delli denari per la parte chi ſpetta al Clero Piacentino de lo ſubſidio impoſto al Clero de lo Dominio noſtro per la Santità di Noſtro Signore, & confidandone nella diligenza, integritate, & ſolecitudine del Ven. D. Antonio Malvicino Prepoſito Piacentino Apoſtolico Subcolletore nella Città noſtra di Piacenza gli avemo data la cura & carico di fare omne expediente reale & perſonale contra li Debitori renitenti &c.*

Appen. n. 17. fil. 43. n. 10. in archivo Arcis Portæ Jovis Med.

Due prove però ſplendidiſſime della verità da me propoſta ne abbiamo in duoi altri Brevi Pontificj, l'uno d'Innocenzo Ottavo, e l'altro d'Aleſſandro VI.

Quello di Papa Innocenzo diretto alli Grigioni, che aveano aſſalito con l'arme lo Stato del Duca Galeazzo Maria Sforza dice così: *Cum ergo nos ab hac parte Italiam tranquillam reddiderimus, ſciamuſque hoc anno arma vos accepiſſe contra Subditos nobilis, & dilecti filii noſtri Joannis Galeaz Ducis Mediolani, ne quem angulum Italia habeat, qui expers pacis ſit hujus, quam ſummo ſtudio procuravimus, deponi à Duce Mediolani, & à vobis arma cupimus, & veterem benivolentiam, quæ vobis mutua erat cum Mediolanenſi Duce, omiſſo bello, & omnibus in priſtinum reſtitutis, redintegrari. Hortamur igitur vos, & monemus, atque per viſcera miſericordiæ Dei noſtri Jeſu Chriſti paternè requirimus, & ſub excommunicationis pœna mandamus, ut à bello hoc, quod contra Ducis Mediolani fines ſuſcepiſtis, diſcedatis, occupataque reſtituatis, & via juris ſi quid diſcordiæ inter vos ortum eſt, perſequamini, ne Italia, quam nos ſummo labore Dei benignitate paccavimus, per vos infeſtata, quæ auctoritate noſtra depoſuit, arma recipiat, ad quod perficiendum longiore ſermone vos aſtringeremus, niſi nobis certò perſuaderemus monitis noſtris vos facile aſſenſuros.*

Append. n. 18. citato faſciculo litterarum Papalium.

Scriſſe pure il Sommo Pontefice in queſta ſentenza al Veſcovo di Coira, a cui addirizzò il Breve, affinche lo conſignaſſe a' Capi delle tre Leghe, incaricandogli d'intimar' alla Repubblica, che *ſub eadem excommunicationis pœna, & ſe, & Subditos ſuos ab omni novitate, & offenſione adverſus Mediolanenſem Statum poſthac contineat.*

L'altro Breve poi da Aleſſandro VI. mandato l'anno 1495. li 9. Agoſto alli Svizzeri, li quali meditavano far la guerra, ſe pur' attualmente non la facean' al Duca Lodovico Sforza, comincia nella ſeguente maniera: *Univerſis, & ſingulis Alemaniæ Altæ Ligæ, & Confœderatis Suitenſibus &c.... Nos tamen variis relationibus non ſine animi perturbatione nuper accepimus, quod dilectum filium Nobilem Virum Ludovicum Mediolani Ducem in ejus pacifico Statu perturbare paraſtis, ſeu jam forte perturbaſtis, ex quo & Italiæ, & Sedis antedictæ quietem & pacem vexari ſuſpicamur, & impediri .... quare dum hæc, & alia, quæ nos ratione paſtoralis officii præmunt, ſed ſedulo revolvimus, variis curis agitamur, timemus enim ne Satanas calidus pacis inimicus animas commiſſi nobis Gregis ad viam eternæ damnationis rapere ſatagat, propterea tametſi ſperemus quamcunque ſimplicem monitionem vos à præmiſſis arcere, & removere poſſe, ut fortius tamen illis obſiſtamus, & animarum*

Append. n. 19. citato faſciculo.

veſtra-

veſtrarum ſaluti, & Chriſtianæ Reipublicæ quieti, & paci tutius conſulamus, ſanctiùs eſſe putavimus vos medicinis ſalutaribus ad præmiſſa commovere, itaque de Venerabilium Fratrum noſtrorum Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinalium Conſilio, ut à bellis, vexationibus, & perturbationibus Status Ducis antedicti, ejuſque Confederatorum penitus, & omnino deſiſtatis ſub excommunicationis, ſuſpenſionis, & interdicti, ac Feudorum.....privilegiorum, & indultorum, quæ à Romana, & aliis Eccleſiis tenetis....privationis ſententiis, & pœnis eo ipſo quod contrafeceritis incurrendis &c.

Poſti ora queſti due Brevi, col primo de' quali minaccia Innocenzo VIII. le cenſure alli Grigioni, ſe non ritirano le loro armi dallo Stato del Duca Giovanni Galeazzo Maria; e con l'altro intima Aleſſandro VI. tutti li fulmini del Vaticano, e la privazione de' Feudi, Beneficj, e Privilegj agli Svizzeri, qualora ardiſſero inquietare il Dominio del Duca Lodovico Maria appellato il Moro. Chieggo io agli Avvocati della Reverenda Camera, dove ſiano iti que' crudeliſſimi Tiranni, che uſurpavano due Città dell'alto ſupremo Dominio della Chieſa Romana, e dove mai è fuggito quel timore, che incuſſo aveano gli Sforzeſchi a tutti li mentovati Pontefici per modo, che niuno di loro osò giammai (come vaneggia il Sofiſta Piacentino) aprir bocca contro Principi tanto preporenti? Biſogna ben dire, che Pio II., Paolo II., Siſto IV., Innocenzo VIII., e Aleſſandro VI. foſſero ſcordati affatto del decoro, dell'intereſſe, e de' diritti della Santa Sede, ſe in vece d'unirſi co' Nemici della Famiglia Sforza per torle quelle Città, che occupava al Principe degli Apoſtoli, tanto s'impiegarono per ottenerle le Inveſtiture del Ducato di Lombardia, e mantenerla nel quieto, e pacifico poſſeſſo del ſuo sì dilatato Dominio, minacciando anatemi a chi ardiva moleſtarla con l'arme, e ſe a lei concederono tante grazie, quante ne ſeppe chiedere, permettendole anche di eſigere ſuſſidio Eccleſiaſtico dal Clero della Città, e Contado di Piacenza. Ma io dico: e perchè coteſti Sommi Pontefici piuttoſto di beneficar tanto gli Sforzeſchi, non s'unirono colli Grigioni, e con li Svizzeri per torli dalle mani Parma e Piacenza? E perchè ſe non vollero immiſchiarſi in una guerra, non ſcriſſero per lo meno a Franceſco, a Galeazzo, a Galeazzo Maria, e a Lodovico il Moro, e non eſortarono ognuno di loro a reſtituire alla Santa Sede quelle Città, che ingiuſtamente le uſurpavano, minacciandoli altrimenti, e fulminando contro loro le ſcomuniche, e gl' interdetti? Minacciarono pure Innocenzo, e Aleſſandro cotal fulmini alli Grigioni, e agli Svizzeri, e li minacciarono non già perchè occupaſſero le Terre della Chieſa, ma ſolamente perchè far volevano la guerra a' Duchi di Milano, e come con maggior ragione non potevano, anzi non doveano intimarli a' Duchi di Milano ſe uſurpavano alla Chieſa il Piacentino, e il Parmiggiano, antiche pertinenze dell'Eſarcato, e dell' Emilia donata a S. Pietro.

Queſte, ſe mal non m'appongo, ſono prove sì evidenti, e così chiare ragioni, che vincerebbero l'oſtinazion medeſima, e confeſſar le farebbono, eſſer troppo vero, che tanto i Viſconti quanto gli Sforzeſchi riconobbero ſempre li Ceſari di Germania per Sovrani di Parma e Piacenza, e non mai li Sommi Pontefici; che queſti non querelaronſi mai d'eſſere ſtati da loro ſpogliati dell'alto Dominio di quelle Città, e che mai non le preteſero, ma che anzi ebbero, e gli uni, e gli altri per veri Signori, e legittimi poſſeſſori dello Stato Parmiggiano e Piacentino, e che per conſe-

guenza

guenza riſpetto allo Stato medeſimo in tutti, ma particolarmente in queſti tempi fu molto diverſa, e inferior da quella del Sacro Romano Imperio la condizione della Sede Apoſtolica, e che non altro ſe non l'acciecamento d'un'immoderata paſſione fu il motivo, che lo moſſe a ſcriver, che *l'Imperio non poſſa valerſi in conto alcuno di tal poſſeſſo, affine di preſervare i ſuoi diritti*, e che lo induſſe ad eſclamare, che *contradirebbe all'evidenza del lume naturale, cui repugna la congiunzione di due Contrarj, e più la combinazione di due contraditorj, qual ſarebbe il volere, che i mentovati Franceſco, Galeazzo, e Giovanni Galeazzo aveſſero preſervato all'Imperio le ſue ragioni nel tempo, e con quegli atti medeſimi; co' quali manifeſtamente procuravano ſpogliarne l'Imperio ſteſſo.*

Quai atti poi foſſero quelli, co' quali manifeſtamente procuravano i Sforzeſchi ſpogliarne l'Imperio, non gli additò l'Avverſario, ma preteſe che s'ammetteſſero per veri, e ſuſſiſtenti ſulla ſua parola; Io non crederei però, che poteſſero dirſi atti contrarj l'Ambaſcierie, che mandò Franceſco I. a Federigo III. eſortandolo portarſi a Milano per ricevervi la Corona di ferro, e molto meno le ſuppliche sì da lui, che da Galeazzo ſuo figliuolo, e da Giovanni Galeazzo ſuo nipote fatte ſporgere a queſto Auguſto per moverlo a dargli le Inveſtiture del Ducato di Lombardia, e finalmente crederei, che non voleſſe l'Avvocato Piacentino prendere per atti contrarj le Inveſtiture medeſime; le quali dappoi ottenne Lodovico Moro figliuolo di Franceſco; e ſiccome ſu queſti ſi ſa ora a diſcorrere il noſtro eccellente Giuriſta, e ci ineſta molte capricciose riflessioni degne di particolar' attenzione, e di eſame critico, così reputo molto neceſſario Impiegarvi per maggior chiarezza un' intiero Capitolo, e intanto indicarò quì li giuramenti di fedeltà, che preſtarono le Città di Parma e Piacenza, prima a Franceſco Sforza, e Bianca Maria ſua Moglie, e poi a Galeazzo Maria come Duca di Milano, e di Lombardia loro legittimi Signori negli anni 1449., 1466., 1470., e che ſi daranno per eſteſo nell' Appendice di queſt' opera quali ſi ritrovano nel Regio Archivio del Caſtello di Milano, affinche ſi comprenda ſempre più la giuſtizia della cauſa ch' io impreſi a difendere.

Append. n. 20. 21 & 22. Juramenta fidelitatis præſtita per Civitates Parmæ, & Placentiæ Mediolani Ducibus conſervata in faſciculo Scripturar. ad dictas Civitates ſpectantium exiſtente in dicto Archiv.

CAP. XXVI.

CAP. XXVI.

Passa l'Avvocato Piacentino alla disamina delle Investiture date da Massimigliano Primo a Lodovico Moro, e a Lodovico XII. Rè di Francia; Confessa, che sono relative a quelle concedute da Wencislao a Giovanni Galeazzo Visconti, e che le confermano; ma dipoi si studia provare, che non comprendeano Parma e Piacenza; e per venire a capo del suo disegno, fa più riflessi, tutti opposti alla chiara lettera de' Diplomi. Onde in questo Capo si convince colla lettura degli stessi Privilegj, e co' suoi medesimi riflessi, e si mostra, che le Investiture di Massimigliano confermano, e rinnovano specificatamente tutti i Privilegj di Wencislao.

PRetende adunque l'Avvocato Piacentino farci alla pagina 96. della sua Dissertazione un gran favore col dire: *Fu differente, nol niego la condizione della Santa Sede, da quella dell' Imperio sul fiorire di quel secolo, allorache Lodovico Moro, e successivamente Lodovico XII. Rè di Francia riportarono dall' Imperadore Massimigliano Primo, figlio, e successore di Federigo III., le Investiture, che accennai nella prima parte, e che in seguito del compendioso racconto storico, di bel nuovo sono quì per riferire. Risoluto il Moro di trarsi dal volto la maschera, e di salire di piè fermo sul Trono dello Stato, che in sostanza già da molto tempo avea incominciato ad usurpare, sotto la coperta di Tutore, e Curatore, e poscia d'Amministratore di Giovanni Galeazzo suo nipote, diede a questi un veleno, che andasse a poco a poco struggendolo, nel mentre che esso tessendo le ultime fila dell' indegna orditura, nè procurava due opportuni sostegni;* E dopo d'aver' animosamente infamato il Moro coll'obrobriosissimo, e orribil titolo di Professor dell' *Ateismo*, mette pel primo di questi opportuni sostegni, l'invito ch' ei fece al Rè Carlo VIII., *d'invadere il Regno di Napoli, e per l'altro l'Investitura del Feudo di Milano, che segretamente maneggiò con Massimigliano, allora Rè de' Romani, vivendo ancora Federigo III. di lui Padre.* E indi soggiugne, che restò *conchiuso il trattato nell' anno* 1493., *e che morto poi Federigo III., se gli diede l'esecuzione, che andò avvanzando a misura, che Giovanni Galeazzo finì di vivere*; e conchiude finalmente, che *fu spedita l'Investitura il dì 5. Settembre* 1494., *quantunque fino a' 26. di Maggio seguente non fosse per ordine dell' Imperadore pubblicata, secondo il riferito del Corio.*

Dissertazione pag 96.

Dissertazione pag 97.

Terminato poi questo pulito racconto, ed accomodatolo a modo suo, il che non importa alla nostra quistione, ci fa sapere l'Avversario, che *più riflessi meritarebbe questa Investitura, ma io* (così favella) *mi restringerò a quelli, che fanno a proposito per la Causa di Piacenza e Parma. Disse ben' egli così in passando Massimigliano, ciò che ho marcato dell' Arnisco: Cioè che Francesco, Galeazzo, e Giovanni Galeazzo tenessero Milano, e le altre Città come Feudo, e Stati Imperiali, e che ne avessero dimandata da Federigo di lui Padre*

dre l'Inveſtitura, e che loro non foſſe accordata, ma confeſsò ancora chiariſſimamente, che Franceſco Sforza l'aveſſe conquiſtate a forza d'armi &c. Moſtrò di credere, che Galeazzo, e Lodovico figlj di Franceſco, e di Bianca Maria Baſtarda di Filippo Maria Viſconti, aveſſero diritto di ſuccedere in quel nobiliſſimo Feudo, e perciò nella ſuddetta Inveſtitura s'infinſe di darla a Lodovico, come a perſona compreſa nella prima Inveſtitura conceduta da Wencislao a Giovanni Galeazzo Viſconti; Ma perchè avrebbe dovuto eſſere preferito in quella ipoteſi Galeazzo, che era il Primogenito, ebbe Maſſimigliano ricorſo ad altro preteſto, allegando eſſere ſtile dell' Imperio Romano Germanico di non concedere le Inveſtiture a coloro, i quali d'autorità propria, ſenza ricever prima l'aſſenſo dell' Imperadore s'ingeriſſero nel poſſeſſo, e nell' amminiſtrazione del Feudo &c. Ma è vana impreſa voler far prevalere la menſogna alla verità. Poteva Maſſimigliano ſtudiare quanto ſapea per rendere plauſibile la preelezione del Moro, ma non potea ſperare di riuſcire nell'intento di farla credere al Mondo, il quale toccava con mano, che contraria era anzi ſtata ſempre la pratica dell' Imperio. Di fatto egli contradiſſe a ſe medeſimo di là a non molto; mentre egli ſteſſo concedette l'Inveſtitura al Rè Lodovico XII., che avea ſpogliato il Moro di detto Feudo, e ſe l'era appropriato con averlo già governato ſei anni ſenza verun' aſſenſo di Maſſimigliano.

Se faccia queſto primo rifleſſo appropoſito di Parma e Piacenza lo giudicherà il Lettore; Intanto io dico, che egli fa molto appropoſito per moſtrare il mal genio, e l'arditezza di chi lo fece, imperciocchè dà molto ben'a divedere, che queſto coraggioſo Avvocato non la perdona nè a Principi, nè agl' Imperadori, nè tampoco a' Sommi Pontefici, e che volontieri ſi ſcorda di quella ſomma venerazione, che ognun dee avere alla memoria de' primi Perſonaggi del Mondo, allorchè s'infinge di poter cooneſtare i ſuoi ritrovamenti coll' addoſſar' alle perſone anche più ſacre qualche vizio, o indegna azione.

Poco fa egli ci pinſe Lodovico Moro co' più neri colori, che poſſanſi giammai adoprare per formar' il ritratto dell' uomo più empio dell' orbe, vituperandolo perfino di profeſſor dell' Ateiſmo, ed ora ha l'audacia di macchiar ſconciamente la gloria, e la fama di un Ceſare di Caſa d'Auſtria, attribuendogli molt' indegni titoli, e infino il più vil di tutti, qual' è quello di *tentar l'Impreſa di far prevalere la menſogna alla verità*.

Qual rimprovero meriti una tanta baldanza, lo dirà la Corte Romana, che ſommamente abborriſce coteſta ſorta di Scrittori. Intanto io bramerei, che le perſone di ſenno ſi degnaſſero oſſervare, ſe abbia potuto l'Avverſario aſſerir con ragione, che diceſſe: *Ben' egli così in paſſando Maſſimigliano ciò che* egli ha *rimarcato dell' Arniſeo*, cioè che *Franceſco, Gleazzo, e Giovanni Galeazzo Sforza teneſſero Milano, e le altre Città, come Feudo, e Stati Imperiali*, ovvero ſe coteſto Ceſare lo dichiaraſſe apertamente; e con ſano, e maturo conſiglio; ed affinchè ognuno poſſa interporre il ſuo giudicio con piena cognizione di cauſa, eccogli le parole dell' Inveſtitura: *Inducimur in primis, ut in te, filios, & deſcendentes tuos, quæ parens primo, de hinc frater tuus licet ante a diutius, & ſtudioſiſſime ſupplicet poſtulaverint, ob multiplices Imperii Romani occupationes, multarumque aliarum rerum eventus impetrare nequiverunt, cum etiam eis tamen gratificari, & Sereniſſimus*

Geni-

Genitor noſter, & nos cuperemus. Nè in cotal dichiarazione fece Maſſimigliano *prevaler la menſogna alla verità*, come inſolentiſſimamente aſſerì l'Apologiſta Piacentino; ma eſpreſſe ſobriamente quanto in realtà era ſuccedùto; mentre come moſtrammo nell' antecedente Capitolo, tanto Franceſco, quanto Galeazzo, e Giovanni Galeazzo non ceſſarono mai d'umiliarſi a Federigo III., e di chiedergli le Inveſtiture, e ſupplicarlo riceverli per fedeliſſimi Vaſſalli dell' Imperio.

Degno però di più attenta conſiderazione mi pare *l'altro rifleſſo*, che fa l'Avvocato noſtro *ſopra l'Inveſtitura del Moro*; egli ci aſſicura, ch'*è calzantiſſimo pel ſuo aſſunto, imperciocchè atteſta il Corio, che Maſſimigliano nel Trattato dell' anno 1493. promiſe ſotto la fede di legaliſſimo Rè, che come prima foſſe ſtato Imperadore, liberamente darebbe in feudo, e per ſolenni privilegj concederebbe a Lodovico Maria Sforza Viſconte Duca di Barri il Ducato di Milano, di Lombardia, ed il Contado di Pavia, con gli altri Dominj delle Città, e Terre in quel modo, e forma, che altre volte furono conceſſi da Wencislao Re de' Romani a Giovanni Galeazzo Primo Duca di Milano, ed a tenore di detto Trattato fu poi conceputa l'Inveſtitura, nella quale reſta inveſtito Lodovico... de Ducatu Mediolani, & Lombardiæ... Papiæ Comitatu, ac etiam omnium aliarum Civitatum, Terrarum, & Locorum, quæ latiùs, & expreſſiùs declaratæ, & comprehenſæ in prædictis literis, Diplomate, Privilegio Ducatus, & Comitatus per dictum dignæ memoriæ Wencislaum Regem ipſi Illuſtriſſimo Joanni Galeaz Duci Proavo tuo, ut præmiſſimus conceſſi*; Indi proſiegue immediatamente a dire: *Io ne inferiſco, e niun uomo d'equità, e che abbia il buon ſenſo del lume naturale, mi negherà, che l'Inveſtitura del Moro non abbraccia nè più, nè meno di quello, che abbracciaſſe la primitiva Inveſtitura di Wencislao, alla quale queſt' altra eſpreſſamente ſi riferiſce. Siccome dunque l'Inveſtitura di Wencislao non compreſe Piacenza, e Parma, come ſi farà vedere, allorchè parlerò di quella Inveſtitura, così ne meno reſtarono compreſe le medeſime Città ſotto detta Inveſtitura del Moro.*

S'ebbe di ſopra l'Avverſario tanto di cuore, e d'ardimento per riconvenir' anche ingiuſtamente un' Auguſto, e ditgli in faccia al Mondo, ch'*è vana impreſa il voler far prevaler la menſogna alla verità*; Coſa dovrei dir' io quì ſu queſto ſuo rifleſſo, che ei chiama *calzantiſſimo*, e col quale tenta ſervirſi della ſteſſa verità per autenticar la menſogna, e vaierſi della fede indubitata degli atti pubblici, e de' Ceſarei Diplomi per convalidare le ſue falſiſſime conſeguenze?

Spera egli, che ſortir li poſſa felicemente un diſegno così ardito, ſol perchè gli baſta l'animo di sfrontatamente ſupporre, che i Diplomi medeſimi non contenghino quel, che chiaramente, e individualmente eſprimono, perchè gli è riuſcito ritrovar' un novello metodo di comporre Diſſertazioni Iſtorico-politiche, e legali con ordine retrogrado, ed anche perchè ſa sì bene, e con franchezza premettere tanti falſi ſuppoſti, ſenza provarli mai, e ſpacciarſene con promettere, come promette quì, di far vedere, che *l'Inveſtitura di Wencislao non compreſe Parma, e Piacenza.*

Ma ſiccome la menſogna, ad onta di tutti gl'infraſcamenti appariſce ſempre agli occhj d'un fino intendimento nella ſua nera, e deforme ſembianza, così quì, più che altrove, fa di ſe vergognoſa comparſa; perchè più qui, che altrove s'ingegna l'Avverſario di coloritla in aria di verità,

onde a me non riuſcirà coſa difficile il convincerlo col medeſimo argomento, di cui egli ſi ſerve, e obbligarlo a ſuo marcio diſpetto confeſſare, che Parma, e Piacenza ſi comprendono nella Inveſtitura di Lodovico Moro, e di Lodovico XII. Rè di Francia, perchè ſono elle nominate eſpreſſamente, non in una, ma in due Inveſtiture di Wincislao; e quantunque io abbia di ſopra recato le parole de' Diplomi di queſt' Imperadore, e con eſſe fatto vedere quanto io dico; nondimeno, accioche *niun uomo d'equità, e che abbia il buon ſenſo del lume naturale*, non abbia a cercar' altro, per non dar più fede alcuna a quanto ſcriſſe queſto Sofiſta in pregiudicio del Sagro Romano Imperio, io giudico neceſſario ripeterle quì un'altra volta. Nell' Inveſtitura dunque dell'anno 1396., oltre il Ducato di Milano già conceduto a Giovanni Galeazzo. „ Illuſtravimus, &
☞ „ illuſtramus Ducem omnium infraſcriptarum Civitatum, Diœceſium &c. Terras quoque, Civitates, Oppida &c. ſcilicet Civitatis „ Brixiæ, Bergomi, Cumarum, Novariæ, Vercellarum, Alexandriæ, Tertonæ, BOBII, PLACENTIÆ, REGII, PARMÆ, „ Cremonæ, Laudæ &c. BURGI S. DOMNINI &c.

In quella poi data li 30. Maggio l'anno 1397, dice Wincislao così:
☞ „ Recolentes aliàs Nos Te, tuoſque Deſcendentes, & Succeſſores in „ Duces Civitatis Mediolani &c., & poſtea in Ducem multarum „ aliarum Civitatum, & Diœceſium &c., & maximè infraſcriptarum Civitatum &c. videlicet Veronæ, Brixiæ, PARMÆ, Cremonæ, Pergami, Cumarum, PLACENTIÆ, Vincentiæ &c. „ REGII &c. Laudæ &c. BOBII &c. BURGI S. DOMNINI &c. gratioſius ſublimaſſe &c., volentes Perſonam tuam, „ tuorumq; Deſcendentium Ducum, & Ducatum Mediolanenſem, „ dictumque alium Ducatum dictarum Civitatum, Diœceſium &c. „ per nos poſtea tibi conceſſum pariter, & colatum ſimul ſpeciali, „ & ampliori titulo decorare, & ſuper dictis Ducatibus Mediolanenſi, dictarumque aliarum Civitatum &c., notabile, & congruum nomen imponere, Ducatus ipſos in Ducatum, & Principatum LOMBARDIÆ hodie in Nomine DOMINI noſtri &c. „ ereximus, illuſtravimus, ſublimavimus, ac erigimus, illuſtramus &c.

Così parla Wincislao nelle ſue Inveſtiture dell'anno 1396., e del 1397. Già abbiam veduto, che furono literalmente confermate da Sigiſmondo l'anno 1426., e che per conſeguenza è falſiſſimo, che 'l Corpo Germanico l'annullaſſe; or veggiam'un poco coſa dica Maſſimigliano.
☞ „ Scientes igitur, & cognitione pleniſſima edocti, quod olim felicis „ memoriæ Prædeceſſor noſter Wenceslaus Romanorum Rex Amplisſimam Civitatem Mediolani cum ejus Ducatu, & nonnullas „ alias Urbes, & Terras, de quibus in Privilegiis Ducatuum „ mentio habetur, in Ducatum erexit, inſtituit, & exaltavit, ipſumque Ducatum Mediolani, ac Civitatum, & Terrarum, in „ dictis Privilegiis nominatarum, nec non Comitatuum Papiæ, & „ Angleriæ contulit, & gratioſè conceſſit prædicto quond. celebris „ memoriæ Ill. Principi Jo. Galeaz Vicecomiti, quem titulo, & dignitate dicti Ducatus, & Comitatus inſignivit, decoravit, & intronizavit, & ſublimavit, ſicuti patentibus prædicti quondam „ Sereniſſimi Regis literis, & Diplomate continetur. Dat. Pragæ „ anno MCCCLXXXXV. die primo Maji, & aliis datis utſup. anno MCCCLXXXXVI.

Appendix n. 23.

Regiſtr MSS. Regii Archivii Arcis Portæ Jovis Mediolani n. KK. pag. 10, & ſeq.

„ MCCCLXXXXVI. die XIII. Octobris, & aliis datis anno
„ MCCCLXXXXVII. die XXX. Maji. Dehinc ſucceſſivè Sigiſ-
„ mondus Romanorum Rex Privilegia dicti Ducatus, & Comita-
„ tus Papiæ, & Angleriæ valida declaravit, confirmavit, & ratifi-
„ cavit, ac etiam denuò conceſſit Ill. quond. Philippo Mariæ filio,
„ & Succeſſori prædicti qu. Iliuſtris Jo. Galeaz Avo tuo per aliud
„ Priviiegium confectum anno MCCCCXXVI. die VI. menſis
„ Juiii, & cum tu Ludovice Maria à tantis Principibus, talibuſque
„ Parentibus ſplendidam originem ducas, procul dubio nobis per-
„ ſuadimus fore ut relictum à Majoribus tuis Dominium, non ſo-
„ lum retineas, ſed etiam cum omni dignitate gubernes, & tuo præ-
„ ſtanti excelſo, & generoſo animo, omnia proſperè, feliciterque
„ ſuccedant: itaut procul dubio confidamus te, tua ſolida virtute,
„ & graviſſimo Conſilio, non modo Ducatum, & Comitatum ad
„ S. R. I. dignitatem in Italia, bene, & laudabiliter conſervatum,
„ ſed omni etiam honore, & decore aucturum; Ex certa itaque
„ ſcientia motu proprio, & de noſtra Regalis Poteſtatis plenitudine,
„ etiam ſuprema, & abſolutè, non quidem improvide &c., ſed ani-
„ mo quieto, & deliberato Principum &c. accedente Conſilio, Prin-
„ ceps dilecte, non ad tuæ petitionis &c. inſtantiam, ſed de beni-
„ gnitate Regali &c. Hodie in Nomine DOMINI SALVATO-
„ RIS noſtri, à quo omnis Principatus &c. provenire dignoſcitur,
„ Te, & Filios tuos maſculos, & ex legitimo matrimonio procrea-
„ tos, & procreandos, & alios Deſcendentes &c. in verum Ducem,
„ & Duces, Comitem, & Comites &c. erigimus, facimus, & de-
„ coramus, inſignimus, & ſublimamus, & creamus, videlicet Du-
„ catus Mediolani, & LOMBARDIÆ, CETERARUMQUE
„ CIVITATUM, & Comitatum Papiæ, & Angleriæ, & totius
„ Diœceſis, Diſtrictus, & Territorii earumdem, ac etiam omnium
„ aliarum CIVITATUM, Terrarum, & Locorum, quæ iatius,
„ & expreſſiùs declarata, & compræhenſa in prædictis litetis, & Di-
„ plomate, ac Priviiegio Ducatus, & Comitatus per prædictum
„ dignæ memoriæ Dominum Winceslaum Regem ipſi Ill. Jo. Ga-
„ leaz Duci Proavo tuo, ut præmiſſimus conceſſis, & quas literas,
„ & quod Privilegium Ducatus, & Comitatus, cum omnibus ſuis
„ juribus, & pertinentiis debitam, & congruam relationem, &
„ QUORUM VERBA, ET EFFECTUS, ET SUBSTAN-
„ TIAM HIC PRO SUFFICIENTER EXPRESSIS HABE-
„ RI VOLUMUS, ET DECLARAMUS; decernentes, & ex-
„ preſsè, quod Tu, Filii, Hæredes, & Deſcendentes, ac Succeſ-
„ ſores tui &c. Duces Medioiani, ac LOMBARDIÆ, ET PRÆ-
„ DICTARUM CIVITATUM, ET TERRARUM &c., & ut
„ ſupra perpetuis temporibus omni dignitate, nobilitate, jure, po-
„ teſtate &c. gaudere debeatis, & frui continuò.

Poſte queſte verità di fatto permanente, e che non ſi poſſono recar in dubbio, ſe non ſi vuol ſovertir tutta la credenza umana, e la ſede dovuta a' pubblici Diplomi; *Io non ne inferiſco* già, come faiſamente ne inferiſce il noſtro Avverſario, ma ſoſtengo in faccia al Mondo tutto, che *niun' Uomo d'equità, e che abbia il buon ſenſo del lume naturale mi negherà, che l'Inveſtitura del Moro non abbraccia nè più, nè meno di quello, che abbracciaſſe la primitiva Inveſtitura di Wencislao,*

alla quale espressamente si riferisce; Siccome dunque l'Investitura di Wencislao comprese Parma e Piacenza, come si è fatto, e non già *si farà vedere: così*, senza dubbio, *restaranno comprese le medesime Città sotto detta Investitura del Moro.*

Quindi è una manifestissima, e sfacciata menzogna la conseguenza, che tira qui l'Avvocato Piacentino, dicendo: *Siccome dunque l'Investitura di Wencislao non comprese Piacenza e Parma, come si farà vedere allorchè parlerò di quella Investitura, così ne meno restarono comprese le medesime Città sotto dell'Investitura del Moro.*

Dissertazione pag. 99.

Molto più arrogante poi, e pieno d'amor proprio è il *terzo riflesso*, che fa l'Avvocato Piacentino, conchiudendo, che *rispetto Parma e Piacenza, non si può dire, che in quel tempo fosse di miglior condizione l'Imperio, che la Santa Sede. Erano dette Città possedute (di fatto, non di ragione) da Lodovico, ed all'istesso modo le avevano possedute i di loro Antenati, l'Imperio non le possedette, nè in quanto al naturale possesso, ch' era di fatto presso gli Sforzeschi, nè in quanto all'alto Dominio, in vigore del quale non si trova, che vi facesse atto veruno immaginabile, e solo avrebbe potuto per inavvertenza concepire il Lettore (ed è questo l'equivoco, che molti prendono, mercechè non si fanno a riflettere di proposito sopra gli antichi documenti giudicando de' diritti degli Stati, e de' Principi sopra le incertezze delle opinioni del volgo rozzo, e non curante di squittiniare le pergamene), che Massimigliano v'avesse esercitato l'alto Dominio dell'Imperio in concedendo detta Investitura, supponendo, che fosse assoluta, e che abbracciasse tutte le Terre, e Città, che Lodovico possedea, e possedettero prima di lui il Nipote, il Fratello, il Padre.*

Non per innavertenza dunque, come per malizia esclama quì il Declamator baldanzoso *avrebbe potuto concepire il Lettore &c., che Massimigliano avesse esercitato l'alto Dominio dell'Imperio in Parma e Piacenza in concedendo dette Investiture*; ma per l'evidenza degli atti pubblici, ed innegabili, resterà egli persuaso di questa manifestissima verità, nè *supporrà*, ma vedrà co' suoi propri occhi in leggendo cotesta Investitura, ch' ella fu assoluta, e che veramente abbracciò *tutte le Terre, e Città, che Lodovico possedea, e possedettero prima di lui il Nipote, il Fratello, e il Padre; Nè questo è l'equivoco, che molti prendono*, come si finge l'Autor retrogrado, ma piuttosto è quello col quale egli da se medesimo volontariamente si abbagliò, onde *senza riflettere di proposito sopra gli antichi documenti*, ebbe animo di negare, che l'Investitura di Wencislao non contenesse le Città di Parma e Piacenza, e con ciò prese il pretesto per scrivere, che ne meno le comprendesse quella di Massimigliano. Quando poi dir si volesse, come dir si dee, che cotesto buon Avvocato parlò con tanto ardire, perchè si fece a *riflettere di proposito sopra detti antichi documenti, giudicando dipoi de' diritti degli Stati, e de' Principi* più grandi della Terra, nel modo, che ha fatto qui; Già non vi sarebbe chi minorar potesse il di lui reato, e dire, che el *ne giudicò sopra l'incertezze delle opinioni del volgo rozzo, e non curante di squittiniare le pergamene*; ma ognuno dovrebbe restar persuaso, come io lo sono, che la di lui immoderata passione lo portò ad impugnare per tutte le vie, e ne' modi più detestabili le invincibili ragioni del Sagro Romano Imperio.

E giacchè confessa quest' Autore alla pagina 99., che *le medesime riflet-*

rifleſſioni cadono preſſappoco ſopra le Inveſtiture, le quali Maſſimigliano concedette dappoi al Rè Lodovico XII., caſſando quella del Moro. Diſſertazione pag. 99.

Non occorre, che io m'affarichi di più per moſtrare, che 'l Privilegio conceduto dall' Imperadore al Rè di Francia comprendea anche Parma e Piacenza, perchè hollo provato con molta chiarezza.

Debbo però avvertir qui un' altro de' ſoliti ſutterfugj dell' Avverſario, dice egli vinto dall'evidenza, che *Lodovico Sforza, e il Rè Lodovico di Francia, come pure l'Imperadore Maſſimigliano portarono veriſimilmente concetto, che Piacenza e Parma, foſſero membra, e parte del Feudo di Milano*; fa egli queſta malizioſa oſſervazione, per non confeſſar nettamente, che tutti e tre queſti Principi, erano più che certi, che tutte e due queſte Città s'appartenevano al Ducato di Lombardia, e all' Imperio. Diſſertazione pag. 100. Dice peraltro bene, ma non volendo, che di tal verità ſe ne *ricavano prove ſufficienti dal compleſſo delle azioni, che cadaun di loro fece avanti, e dopo le accennate Inveſtiture, e via più comprovarſi dalle querele inſorte, e diſcuſſe nell'occaſione, che Giulio II.* non *ricuperolle*, come egli va fantaſticando, ma uſurpolle, dappoiche furono del 1512. ſcacciati d'Italia i Franceſi, come il vedremo a ſuo luogo, e tempo. Diſſertazion. Piacent. pag. 100.

Mi maraviglio però aſſai, e non poco di lui, che dopo d'eſſer perſuaſo, che li ſuddetti Principi erano certi di coteſta verità, ci replichi qui un' altra volta, che non *erano realmente compreſe ſotto la primitiva Inveſtitura*; Nè io dubito, che per una sì manifeſta falſità, non debba di lui ſcandalizarſi anche il Lettore, il quale digià avrà veduto in queſto, e negli antecedenti Capitoli, che tanto Parma quanto Piacenza ſono compreſe nominatamente, non in una, ma in due de' quattro Privilegj, che Wencislao concederte a Giovanni Galeazzo Viſconti. E ſiccome ammette il noſtro Avverſario, che *di queſte primitive Inveſtiture, furono ſemplici rinnovazioni le altre*, così m'immagino ancora, che ogni Uom verſato nella giuriſprudenza pubblica dirà ch'egli ha perduta la cauſa, e che la ſteſſa ſua confeſſione ſmentiſce le ſue fallacie. Ed io ho per coſtante, che ognuno ſarà di tal' opinione quantunque per falſo ſuppoſto, ſi concedeſſe quel, che ci replica qui, cioè che *non vi cade acconciamente il termine di rinnovazione, perchè la primitiva fu annullata per ſentenza del Corpo Germanico*, mentre acconſento, che furono per lo meno relative a quelle prime, le quali ho moſtrato, che non furono annullate per ſentenza del Corpo Germanico, ma bensì confirmate eſpreſſamente per ſolenne Diploma di Sigiſmondo, e rinnovate individualmente pel citato Privilegio di Maſſimigliano; e quanto io ſoſtengo ſi fa via più manifeſto da quanto ſoggiugne in queſto luogo l'Autor retrogrado; mentre s'egli non niega come negar nol puo, che queſta Inveſtitura di Maſſimigliano, *non oſtante, che le mancaſſe la ſuſſiſtenza, potè niente di meno ſervire di termine relato, la di cui forza per la qualità, e natura della relazione, conſiſte nel determinare la ſcrittura riferente, di modo, che queſta riceva la dichiarazione dall' altra, quanto ſia riſpetto all' ampiezza della materia in eſſa compreſa*; Dee egli per neceſſaria conſeguenza confeſſar poi, che Parma e Piacenza ſi comprendano nelle Inveſtiture di Sigiſmondo concedute a Filippo Maria Viſconti, e nelle altre fatte da Maſſimigliano a Lodovico Moro, e al Rè Lodovico XII., perchè queſte non ſolamente ſono relative, ma confirmative di

quelle

quelle di Wencislao; E tanto più debbe egli darsi per vinto affatto, quanto che vinto si vede dalle stesse sue arme, perchè costantemente asserisce, che *versiamo in un contratto, in cui fa d'uopo stare per ciò che importa l'effetto civile &c. a quello, che realmente si accorda alla verità*, da lui molto maltrattata in tutta quanta la sua Dissertazione, la di cui prima parte termina quì. Onde io pure cessarò per qualche poco spazio di tempo d'intendermela con esso lui; avanti però d'accommiatarmi giacche egli fatte ha tante belle riflessioni, vuo io farne una sopra la seconda parte ch'egli comincia dalla disamina delle Investiture, de' quali testè parlammo. Parmi dunque ch'egli in questa sua grand'opera faccia per astuzia ciò, che far suol per sciocchezza colui, che mette il Carro avvanti i Bovi; imperciocche, principiò egli, come dissi, la sua fatica da' tempi più vicini a noi, non lo fece però a caso, ma con fina malizia, perchè il suo vero fine fu di evitar la prova di tanti impossibili, quanti sono i falsi supposti, che premette continuamente, e poco gli importò, che gli si desse la taccia d'essersi allontanato da tutte le regole della Cronologia, e dall'ordine istorico, purche effettuasse il suo intento di eludere il Lettore; Quinci la fece, come que' Mercatanti, li quali non avendo, che poche Merci in un gran fondaco, le mettano nel liminar della porta tutte in comparsa per far credere a chi le vede sol' in passando, che l'intrinseco, corrisponda all'esterior' apparenza del di fuori. E che la cosa sia così, si degni il cortese Lettore riflettere attentamente a' proemj, tanto della prima, quanto della seconda parte; osservi tutto ciò, che nell'uno, e nell'altro promette mostrare, e quel che provi dipoi; com'ei si protetti con periodi gonfi di gravi parole di seguitar' i principj della ragion delle Genti, e del jus pubblico, dato alla luce da' Scrittori dell'inclita nazion Tedesca, e come indi vi si uniformi, e gli applichi bene a' casi, e alle controversie, che imprende a discuttere, e se io colla fievolezza de' poveri miei talenti non l'ho fatto comparir qual'è, conoscerà almeno, che io non esagero, nè gli fo torto; Avrei nondimeno con più chiarezza confutato la sua Dissertazione, se tolta l'avessi principalmente di mira, e se prima mi fosse capitata per le mani, ovvero se egli si fosse uniformato al metodo laudevolmente tenuto dallo Srorico Romano, siccome si è riportato intieramente al fatto, e alle prove troppo mal' appropositо recate dallo stesso Istorico; ma perchè il mio primier' instituto fu di rispondere a questi, e non a lui, così ho dovuto roversciar tutto l'ordine retrogrado, che egli tenne, e tanto farò nel terzo libro per seguitar la traccia del Romano Scrittore, come quella, che mi par la più propria, e naturale; perchè ci conduce alla fonte, e cammina uniformamente alle regole dell' Istoria, e della Cronologia de' tempi. Non dovendo io dunque per questa ragione scostarmi dall' Autor Romano, ed essendone stato per necessità buona pezza lontano; il dover vuole, che lo faccia ritorno a lui, e che intenda quel, che ci dice, avanti di chiudere il secondo Libro della sua Storia.

CAP. XXVII.

CAP. XXVII.

Chiude l'Autor Romano il secondo Libro della sua Storia con molte querele contro que', da' quali vien posta la Santa Sede in irragionevoli angustie di dover provare i titoli della sovranità de' Stati, che possiede, e si vanta di poterli mostrare con la continuata serie degli atti pubblici; Quì dunque s'accorda, che simili Scrittori fanno molto male, si sostiene però, che tali non debbon dirsi quegli, che si sono accinti a sostenere l'antico, e incontrastabile alto Supremo Dominio dell' Imperio sopra il Ducato di Parma, e Piacenza, delle quali Città non favellano le splendide donazioni fatte alla Sede Apostolica.

CI fa dunque sapere lo Storico Romano nel Capo XVIII., che appunto è l'ultimo del secondo Libro, che *tutti i Principi del Cristianesimo sono rispettabili, nè v'è alcuno, che esiga la giustificazione de' loro titoli primordiali, antichi, o moderni, e che la sola Chiesa Romana per le irragionevoli angustie, nelle quali vien posta dalle false rappresentazioni, che si spargono da' suoi malevoli, si vede soggiacere ad un' obbligo, dal quale tutti gli altri Principi sono esenti.*

Io candidamente confesso, che fanno molto male quei, che pongono la Sede Apostolica in *irragionevoli angustie*; dico che n'avranno, oltre il temporale, anche l'eterno gastigo da Dio, e che più severamente saranno puniti *i suoi malevoli*, se v'è la pongono colle loro *false rappresentazioni, che si spargono*; e sarebbe pretensione degna di sommo rimprovero quella di voler la far *soggiacere ad un' obbligo, dal quale tutti gli altri Principi sono esenti*: Onde fin quì io sono coll' Autor Romano. Vorrei però, che si fosse in questa esagerazione spiegato un poco più, perchè se mai s'intendesse di favellar del Conte Carcelli, di cui si fa Censore troppo severo in questa Storia, non la discorrerebbe molto bene; conciossiacosachè questo degno Ministro non fu giammai malevole della Chiesa Romana, ma suo figliuolo devoto, e riverente; nè le sue rappresentazioni sono false, ma verissime, rispetto all'antica sovranità Imperiale sopra il Ducato di Parma e Piacenza, come mi lusingo d'averlo mostrato evidentemente; e quest' onorato Ministro eseguendo l'incarico datogli di sostenere i diritti del suo natural Signore, ha compiuto alle parti dovute da un vero, giusto, e fedel Vassallo, nè ha posto la Corte Romana in *angustie irragionevoli*; Crederei bensì, che sia stato piuttosto lo Storico, che colle sue Scritture l'abbia (e forse contro il parere de più saggi) esposta a un troppo duro cimento, e messa nel grave impaccio di sostenere, che Parma e Piacenza siano comprese nelle donazioni di Pippino, e Carlo Magno, e che la Santa Sede v'abbia infin da' primi tempi, e ne' secoli successivi esercitato una piena sovranità; onde non posso, nè debbo persuadermi ch'ella sia, come quì si suppone il nostro Avversario, tanto *confidata nella giustizia della causa, che volentieri lo adempie*; e quando per avventura

potesse,

poteſſe, com'egli ſoggiugne, *moſtrare non ſolo i primi titoli, ma la continuata ſerie de' poſſeſſi, e degli atti ſopra gli antichi ſuoi Patrimonj, che in onore di San Pietro Capo, e Fondatore della medeſima, furono con tutta la più diſtinta Religione a Dio ſagrificati dal primo Imperador d'Occidente*; non potrà con tutto ciò mai moſtrare nè titoli, nè continuata poſſeſſione ſopra il Ducato di Parma e Piacenza, innanzi li tempi di Giulio II., perchè ho io fatto vedere, che tutte e due queſte Città furono, e ſono del Regno d'Italia, e del Ducato di Lombardia, e che in eſſe vi eſercitarono ſempre atti d'alto ſupremo Dominio tutti li Ceſari, de' quali abbiam favellato fin quì, cominciando *dal primo Imperadore d'Occidente*, e ſcendendo giù infino a Maſſimigliano Primo, il quale le diede in feudo a Lodovico Sforza, come ſi vede dalle Inveſtiture, ſenza che mai la Curia Romana ſe ne ſia doluta, anzi fece il Sommo Pontefice Pio II. poſitiva inſtanza per mezzo de' ſuoi Nunzj, e co' ſuoi Brevi a Federigo III., che voleſſe concedere a Franceſco I. la confirmazione dell' Inveſtitura già conceſſa da' ſuoi Anteceſſori a' Viſconti, ed infeudarlo del Ducato di Lombardia, e di tutte quante le Città ch' egli poſſedea, ed i medeſimi Viſconti poſſederono innanzi di lui, ma ottener nol potè come ne appariſce dalle Inſtruzioni, che Giovanni Galeazzo nipote di Franceſco diede al ſuo Procuradore, allorche per queſto medeſimo fine l'inviò alla Corte Imperiale.

Frattanto molto mi allegro col noſtro Storico, e lo ringrazio della buona novella, di cui ci vuol' a parte, aſſicurandoci, che *con piena verità puo affermarſi, che di niun Principato ſi eſibiſca un' origine così antica, e glorioſa, come ſi eſibiſce di quelli della Sede Apoſtolica*; E mi conſolo infinitamente, che *queſta origine trovaſi eſpoſta, e riconoſciuta con le ceremonie più ſtrepitoſe, ne' monumenti di tutte le nazioni Criſtiane*. E tanto più mi congratulo con eſſo lui, e con tutta la Corte Pontificia, mentre ci dà per coſtante, che *queſti Principati non paſſarono in Dominio di lei per una ſemplice, e nuda recita de' nomi loro &c., ma paſſarono colle più legali eſpreſſioni de' termini, non vaghi, nè incerti, ma fiſſi, invariabili, e piantati, non già da perſone private, o da Sommi Pontefici, ma da chi aveva tutta l'autorità di piantarli, qual fu un Monarca della qualità di Carlo Magno, e queſti piantolli per via di Montagne, di Città limitanee, e di Fiumi rinomati, che ſono tuttavia in eſſere, e dopo avergli piantati, e ſolennemente deſcritti, ne collocò lo Stromento nella Baſilica Vaticana ſopra il Corpo del Principe degli Apoſtoli.*

Bramerei però, per rallegrarmi compiutamente, che lo Storico Romano, giacche ci dice tante, e sì belle coſe, ce le provaſſe ancora, e che ci faceſſe un poco vedere quello sì *celebre Stromento collocato da Carlo Magno nella Baſilica Vaticana ſopra il Corpo del Principe degli Apoſtoli*; imperciocche eſſo certamente ſi ritroverà nel Gazofilaccio del Fiſco Apoſtolico mentovato dal Rainaldo per bocca di Giulio II., allorche i Parmiggiani e Piacentini ſi diedero a lui, e ſarà probabilmente unito a quello di Coſtantino il Grande, ed a quello di Lodovico il Pio figliuolo di Carlo, ed in eſſo potremo chiarirſi, e vedervi le più *legali eſpreſſioni de' termini, non vaghi nè incerti, ma fiſſi invariabili, e piantati, non già da perſone private, nè da' Sommi Pontefici*, o da' ſuoi Adulatori, come molti ſi perſuadono, e non ſenza gran fondamento, *ma da Carlo Magno*, e ſcopriremo ancora ſe piantolli per *via di Montagne*; *di Città*

limi-

limitanee, e de' Fiumi rinomati, che ſono tuttavia in eſſere; perchè vi ſono molti eruditi, che penſano eſſere cotai termini piantati in aria, nè ſpazj immaginarj, e nella fantaſia di certi divoti viſionarj, piuttoſto che in Montagne, Città, e Fiumi; onde così rimarran confuſi, ed egli potrà con ragion trionfare della confuſion loro; Ma ſe per mala fortuna lo Iſtromento foſſe ito a male, come (ſe mal non m'appongo) ei diſſe nel primo libro, non ci farebbe realmente vedere, nè con evidenza toccare, ma piuttoſto ci pingerebbe, o per meglio dire ci fingerebbe con vaghi colori della ſua eloquenza, e con l'ombre preſe in impreſtito dal ſuo fido Anaſtaſio per *fiſſi, e invariabili que' termini*, che non ſono vaghi, *o incerti*, ma incertiſſimi, e che quando tali non foſſero nulla ſarebbono alla queſtion noſtra, imperciocchè ho io digià moſtrato, che ne pur' i termini ideati con tanta inverisimilitudine, e contrarietà dal Bibliotecario, non compreſero, nè giammai comprenderanno Parma e Piacenza, non è poi vero, che *queſti termini*, come egli finalmente conchiude, *furono autenticati da' Succeſſori di Carlo Magno per via di patti, e di giuramenti in mano de' Vicarj di Criſto*; mercecchè i Privilegj di Ottone il Grande, che ſi accennano, e tutti quegli altri de' ſuoi Anteceſſori conceduti alla Sede Apoſtolica l'abbiam' eſaminati, nè da un ſolo di loro ſi deduce, che Parma e Piacenza vi ſiano compreſe, anzi ogn' Imperadore vi eſercitò atti di vero Sovrano, ſiccome fino a Ridolfo l'eſercitarono in tutti quanti i Principati donati alla Chieſa, e ciò in virtù di quell' alto Dominio, che vi ſi riſerbarono, e a cui non rinunciò Ridolfo negli altri Auguſti, che a lui ſuccederono nell' Imperio.

Per tutte le quali coſe dunque dirò io con più di ragione del noſtro Avverſario, che *rieſce duriſſimo il ſentire, e molto più il vedere, che oggi in faccia di tutto il Mondo ſi penſi da lui conculcare una congerie di tante prove sì manifeſte recate da me*, dichiarandole tutte *nulle, ed invalide ſenza riguardo alla venerata memoria* de' Sommi Pontefici, che le autenticarono, come autenticolle Gregorio IX. colla ſua lettera enciclica, ſcritta contro Federigo II., confeſſando ivi, che Parma e Piacenza erano dell' Imperio, nè a *quella di tanti Imperadori*, per non dir' a tutte *le leggi Divine, ed Umane, che ne gridano contra*,

FINE DEL LIBRO SECONDO.

ERRORI DEL LIBRO II.	CORREZIONI.
i sforzi pag.3. lin.30.	gli sforzi
fondatum pag.5. lin.36.	*fundatum*
dichiarando pag.5 lin.40.	; dichiarando
fonditus pag 7.lin.6.	*funditus*
longa pag.11.lin.49.	lunga
li riceverno pag.13.lin.8.	le riceverono
longo pag.14. lin. 19.	lungo
di d'informarsene pag.15.lin.46.	d'informarsene
allongarmi pag.16. lin.26.	allungarmi
ponto pag.18. lin. 10.	punto
ad Pontificis, vestigia corruerunt & ad oscula pag.19.lin.27.	*ad Pontificis vestigia corruerunt, & ad*
longa pag 24.lin.11.	lunga
ristabilendo pag.24. lin.13.	ristabilindo
elleno pag.25. lin.20.	elle
vix pag 30. lin. 18.	*vis*
longo pag.30. lin. 41.	lungo
subacti pag 37. lin.35.	*subactis*
præterent pag.37.lin.41.	*peterent*
Catendas pag 42 lin. 24.	*Kalendas*
longo pag 42. lin.ult.	lungo
dello pag.43. lin.22.	del
gratiam pag 46. lin.6.	*gratia*
confirmaverunt pag 46. lin.24.	*juramento confirmaverunt*
Urbis pag 46. lin.48.	*Urbibus*
elleno pag 47. lin.16.	elle
loci pag.47.lin 28.	*loco*
Per scoprire pag.52. lin.25.	Per iscoprire
mista pag.53.lin.39.	*mixta*
elleno pag.56.lin.penult.	elle
iraxare pag.65. lin. 4.	*iraſcare*
lib. 15. pag.65.cit. lit. (a) lin. 2.	*lib.* 14.
suos pag.65. lin.38.	*suas*
dhe pag.71.lin.32.	che
Domlnio pag.90. lin. 21.	Dominio
Lomardi pag.97 lin.7.	Lombardi
ad pag.98. lin.48.	ed
dello pag 102.lin.17.	del
Natale d'Alessandro pag.103. lin.42.	Natale Alessandro
pregiucievole pag.105. lin.43.	pregiudicievole
ritorno pag.106. lin.33.	ritornò
bailia pag.118. lin. 23.	ballia
da lui pag.129.lin.11.	*a lui*
dal suo pag.131. lin. 8.	al suo
Republica pag.144.lin.35.	*Respublica*
Natale d'Alessandro pag. 164. lin. 31. e 32. pag.165. lin.26. pag.166 lin.41. & pag. 198 lin.16.	Natale Alessandro
Domino pag. 173. lin.19.	*Dominio*
IMPERIUM pag.173. lin.33.	*IMPERIO*
lo Sofista pag.198.lin.19.	il Sofista
durante pag.207.lin.13.	durante
tempore pag 220. lin.47.	corpore
averà pag.246.lin.36.	avea
invitandogli pag.246.lin.37.	inviandogli
alloreche pag.246. lin.ult.	, allor
di cui pag 247. lin. 4.	di lui
esaltò pag.253. lin.32.	esaltato
spogliatl pag.255.lin.49.	spogliati

ANT 13182